

ARCHIVIO  
DELLA REGGIA  
GIURISDIZIONE  
DEL REGNO DI NAPOLI

Ristretto in Indice Compendioso . In cui si riferiscono per ordine , ed in breve le Scritture , che nel medesimo si contengono , di Commessione Reggia raccolte, e in XVIII. TOMI divise

DAL DOTTOR  
BARTOLOMEO CHIOCCARELLO

*Ora dato alla luce la prima volta, per la cognizione della Pratica, e delle Leggi, circa le differenze delle Giurisdizioni Ecclesiastica, e Secolare . Utile anzi necessario alla concordia, e pace d'ambodue , alla difesa de' Vassalli di Sua Maestà, ed alla quiete del Regno.*

D E D I C A T O  
ALL' ECC.<sup>MO</sup> E REV.<sup>MO</sup> SIGN.<sup>RE</sup>

D. ANT. DE CARDONA

ARCIVESCOVO DI VALENZA : CONSIGLIERO DI STATO DI  
S. M. CES. E CATT. CHE D. G. E PRESIDENTE  
DEL CONSIGLIO SUPREMO DI SPAGNA IN  
VIENNA.



IN VINEZIA M. D. CC. XXI.

# SMITHSONIAN INSTITUTION

Department of Geology and Mineralogy

Washington, D. C.

Division of Paleontology

Geological Department

Division of Paleontology

Division of Paleontology

Division of Paleontology

Division of Paleontology

Division of Paleontology

Division of Paleontology

Division of Paleontology

Division of Paleontology

Division of Paleontology

Division of Paleontology

Division of Paleontology





MO. MO.  
**ECC., E REV. SIGNORE**

**D**ell'Imperio, che innalzando l'Eccellenza Vostra Reverendissima a Posto sublime, volle far chiaro al Mondo, che in tutto il suo vasto Dominio miglior Sostenitore de' suoi più rilevanti maneggi non aveva, si faccia emulo il Regno, nel presenten-

sentarci una chiara prova, che trovar non potea in tutta Europa, non che in Italia, più degno Protettore de' suoi maggior'interessi. Questa qualsivisa ideata proporzione, farà tanta che basti à farmi esenzionato dalla taccia, che per altro meriterei, nel consegnare così picciolissima cosa, all'Ecc. V. Reverendissima, Principe di così Illustre Nobiltà, di tanto incomparabile Merito. Di quella non è che seguendo lo stil comune degli altri, entri à parola fare; poiche le gloriose Gesta della Casa Cardona, seconda Madre d'Eroi, primo lume della Nobiltà Spagnola, nè in un foglio, nè in picciol libro restringer si ponno. E quando pure tentassi d'imitare il magistero geografico, che in una Carta più Regioni, e più Mari sotto l'occhio, ne oggetta, anzi tutto il Terraqueo, e volessi strignendo la narrazione storica in pochi fogli, oggettar sotto l'occhio dell'intendimento mille e mille sue gloriose Palme, e Trofei: oltrechè entrato troppo ardimentoso con picciolo palischermo di rozza dicitura, in questo Mar di Grandezza, andrea rompermi nelle fecchie della propria debiltà; incorrerei certamente nel fallo di più Storici, i quali portando il primo Progenitor della Casa Cardona Raimon di Floch, Cavaliere Francese disceso di Real Sangue de' Conti di Angeo, coll'Imperator Carlo Magno all'acquisto di Catalogna, ed empiedo i vo-

lu.

lumi de' Splendori della Stirpe, della purità del Sangue, della nobiltà de' Titoli, dell' ampiezza de' Dominj; e d' ogni suo Eroe contando i Bastoni, le Porpore, le Croci; in fine certa cos'è, che dissero una nulla, à petto delle altre sue maggiori Gràdezze, e solamente si raggirarono nell' onorata declinazione di questa gran Casa. Poich'è chiaro, che quando l'altre più rinomate della Spagna circa i tempi di Carlo Magno, a costo del Sangue, e prezzo di militari fatiche, montando all' alto poggio della fama, vantano il principio del loro incremento; questa da più rilevata Altezza di Real Sangue, scese ne' Campi d' Iberia a mieter altre Palme, non per desio di gloria, ma per uso di virtù innata in animo Reale. Ed avendo poi l' Eccell. V. Reverendiss. accoppiati mirabilmente a i gran Preggi del Sangue quei più riguardevoli dell' Animo, veramente superiore ad ogni Grandezza: mi faria d'huopo valicar altro Mare delle di lei Virtù, quanto magnanime e gravi tanto costosi, e quanto maestose e reali, tanto piacevoli; e qual Navichiero inesperto nell' Oceano più tranquillo di una purgata eloquenza, anderei a naufragare miseramente al Nort de' miei oscuri concetti. Eia dunque meglio il tacere sotto la dolce speranza, che siccome la Maestà del Nostro Imperadore, che D. G. s'interessane' vantaggi dell' Eccell. V. Rev. così

Ella

Essa non isdegnarà di appassionarsi nella Protezione  
degl' interessi della sua Giurisdizione , e Preminenza  
Reale nel Regno . E nella Protezione altresì di  
me , che supplichevole , e riverente altro non ambisco  
fuori d'un generoso gradimento , nell' essermi  
portato dalla più rimota parte d'Italia, e del Regno,  
animoso à tai giusti riflessi, ai suoi piedi, con sì pic-  
ciol dono , pel solo disio dell' onore di confessarmi  
perpetuamente

Da Napoli, a 24. febbrajo 1727.

Dell'Ecc. V. Reverendis,

*Umiliss. ed Ossequiosiss. Servo*  
Gio: Carlo Chino.



*L* Regno, e i suoi Popoli nelle angustie per le differenze tra le Giurisdizioni Reale, ed Ecclesiastica camminando quasi ciechi à tentone; spesse fiato urtar con terribili scosse in alcune durezze; e le sue leggi più preziose suolazzar quasi Nottole sù l' oscuro delle penne prive de' splendori del torchio; hanno in me eccitato desio talmente forte, ed eccessivo di giovare al Pubblico col darne alla luce un compendioso ristretto, che non furon bastanti à distogliermi dal proposito le persuasioni d' Amici, li quali à cagion di qualche gelosia degli Ecclesiastici del Regno mi presagivano una qualche turba di Contradittori, che mascherata di zelo gridando: Homo iste non celsat loqui contra locum sanctum, & legem, sarà bastante à lapidarmi, ad opprimermi. Nettampoco mi fu di remora il dubbio di poter malamente apprendersi da ciò qualche scandalo. Qual mai gelosia puote apportare agli Ecclesiastici la pubblicazione di Pratica, così invecchiata, e di così giuste leggi del Regno, ch' ebber sempromai con seco il consenso de' Sommi Pontefici? Qual mai scandalo potrà seguirne, che non sia irragionevole, e farisaico, a cagion del quale non dobbiamo dar impaccio alla verità: Si de veritate scandalum sumitur, utilius neci scandalum permittitur, quam veritas relinquatur. S. Greg. homil. 7. in Ezech. Nè ferrandoci la bocca, per timidezza, e viltà, privar ci dobbiamo di giustamente dire: HOC ERIT JUS REGIS. Tãto più, che quã non si riveano in dubbio, la Donazione di Costantino, l'altre Concessioni, e Investiture di Napoli: ma tante fedelmente si rapportano, che più far non si puote. Quã non si spilarziano l'origine, e fondamento di tanti Dominj, Potestà, Giurisdizioni, ed averi, ch' Ei possedono in Regno. Quã non si pongono à confronto, con appassiomata disamina, JURA CLAVIUM, ET IMPERII. Ma si riferisce semplicemente: HOC EST JUS REGIS; ed accompagnato sempre dal consenso de' Sommi Pontefici. Ed a tal oggetto, non posso supponermi trovarsi

Per.

*Persona, che dovando luogo alla dispiacenza delle leggi attenenti  
 agli interessi della Giurisdiz. & Preminenza Reale, per cieca, e scioc-  
 ca passione non veda, che ciò porta con seco quel: Non regnabit Saul  
 inter Nos, giustamente attribuito a peccato, e sacrilegio. Anzi mi  
 figura all'incontro tutta la Gerarchia Ecclesiastica d'oggi, bene  
 addottrinata dall'esempio di Cristo Signor nostro, che in causa  
 stimata di Religione, non volle sottoponerfi alla giudicatura della  
 Sinagoga, ma dell'Imp. Dall'esempio dell'Apostolo, che volle esser giu-  
 dicato da Cesare. Ad Tribunal Caesaris sto: Ibi me oportet judicari  
 Caesarem appello, act. 25. Dall'esempio di Papa Liore IV. che accu-  
 sato appò l'Imper. Ludovico, si rimette alla sua Giurisdizione 2. q.  
 7. c. . Nos si incompetenter aliquid egimus, & iustæ legis tramite  
 in subditis non conservavimus, vestro ac Misorum vestrorum  
 cuncta volumus emendare iudicio. Dall'esempio di Papa Pelagio,  
 che accusato si commette anco in materia di fede al Rè Gildebergo, di  
 chi si confessa, e prova Suddito pe' dettami della Sac. Scrittura 25.  
 q. 1. c. 10. Satagendum, ut pro auferendo suspitionis scandalo oble-  
 quium confessionis nostræ Regibus ministremus, quibus Nos  
 etiam subditos esse Sacræ Scripturæ præcipiunt. E per consequen-  
 te agli Ecclesiastici com' Ecclesiastici, ch'io mi suppongo cast' addottri-  
 nati, com' esser devono, la pubblicazione di quest' Arcibivio, ha cogni-  
 zione di queste leggi, & di molta utilità, anzi che d'ombra, & gelosia.  
 Sa ogn'uno, che in varj tempi son' occorsi disordini, ed imbarazzi,  
 ch'han tenus' i Pontefici, gli Rè, ed il Regno tutta inquieti. E non  
 puote negarsi, che sian seguiti, perchè tal volta qualcuna de'  
 Prelati, privo del necessario lume di queste leggi, ha dato in eccessi  
 tali, che non si han potuto a patto alcuno soffrire, e usurpando la  
 Reale Giurisdizione, & maltrattando i Vassalli di Sua M. & spo-  
 gliandoli qualche volta de' loro averi, con inquietudine universale.  
 Che s' Ei all'incontro mediocremente intesi, come si deve, di tante  
 Convenzioni, e Accordi: di tanti Ordini, Leggi, & Carterali del Re-  
 gno, non avessero camminato alla cieca giacche: Mandatum lucerna  
 est, & lex lux. Proverb. 6. non avrebbero tentate le novità, che non  
 s'avovano loro da permettere. E col rendersi poi invincibili a' pro-  
 ghi, e alle Orator. e, causate le inquietudini al Pubblico, e a se stessi  
 gl'infaperi, e con ragione: Cor durum habebit malum in novissi-  
 mo. Eccles. 3. Qual Chierico mai, inteso de' stabilimenti, e della  
 Pratica circa la materia delle Giurisdizioni, avrebbe preteso sotto il*



colore della Immunità ed Esenzion' Ecclesiastica ; quasi armato d' impenetrabile corazza, far guerra, a forza di eccessi e disordini, alla pace del Regno , com' è spesso fiato accaduto ? Per legem enim cognitio peccati . Ad Roman. 3. Nè particolarmente si farebbe veduta citata in Regno , senza veruno riguardo , dalla Corte Romana, Madama d' Austria , affincbe per causa puramente profana comparisse in Roma . Nè D. Lucrezia Carrara, Baronessa di S. Donato, scomunicata dal Vescovo di S. Marco in Calabria, per la pretenzione, che quegli aveva sopra la quarta parte de' beni mobili del Barone suo marito, perche morto ab intestato . Nè D. Marcello Caracciolo Maribese di Casalbore, scomunicato gran pezza, solamente à fine di spogliarlo de facto del Casale di Monte d'Urso, che per eredità de' suoi Antenati, e per Concessione Reggia aveva pacificamente posseduto . Nè Giovambattista Mormile scomunicato, perche faceva fabbricar l' Alume nella sua Alumiera, che anco per concessione Reggia possedeva pacifica, e quietamente . Nè la Città d' Altamura, abitata da 18. m. anime, interdetta, per lo spazio di 22. anni per differenza di Visita, della quale indubbitamente era esente ; e quanti pover' innocenti per sì lungo tempo morivano , tutti senza i SS. Sagramenti, ed Ecclesiastica Sepoltura . Nettampoco si sarebbe pigliato, ed appiccato de facto in Benevento, un pover' buono innocente, Soldato di Campagna del Regno, a pretesto che quattro anni prima, per ordine de' Reggi Ministri avesse carcerato in territorio di quella Città un Forgiudicato Regnicolo. E cento, e mille altri fatti simili, che troppo lungo fora il raccontarli à minuto, per la cognizion, de' quali legga chi vuole soddisfar la sua curiosità , che troverà la zela della presente opera intarsiata tutta di maraviglie ; e vedrà che quanto più hanno avuto gli Ecclesiastici tutti gli ajuti, e favori Reali in ogni cosa, tanto più se ne trovaron di quei che tentarono le novità in pregiudizio della Giustizia , delle Leggi , e della Potestà Reale , a cui Domendio con quel generalissimo precetto sottopose ogn' anima vivente sopra la terra : Omnis Anima Potestatibus sublimioribus subdita sit. Ad Rom. 13. E per togliere ogni ombra di confusione facendo parola delle due Giurisdizioni, è d' buopo distinguere quel gran Chaos, ch'è tra i loro limiti ; poiche sebbene sian elle quanto vicine, ed intrigate, altrettanto incompatibili, e nimiche, di modo che assomigliandosi la Reale nella Maestà dell' Imperio, alla Quercia: e l' Ecclesiastica nella Sacra unzione dell' Evangelico Ministero all'

*Viva*, come di queste piante scrive Plinio lib. 17. c. 18. Quercum, & oleam tam pestinaci odio disidere, ut si altera in alterius scrobe conjunctim depacta fuerit, moriatur; così quelle poste a cemento cercano l'una l'altra d'estinguersi. Niente però di meno sono divise, e la loro germana differenza dalla Sagra Scrittura si deduce, senza ponere un mondo in disordine, e guazzabuglio. Ivi abbiamo per la Potestà Ecclesiastica data a S. Pietro, ed a' Pontefici Romani suoi legittimi Successori: Pasce oves meas, pasce agnos meos. E per la Potestà data a' Rè: Tu pasces Populum meum Israel. Sono adunque due Pastori sopra un Popolo, sopra un'Ovile? Cbi più prender puote, più piglia? Cbi più puote usurpar Giurisdizione, più n'esercita? Nò, non escono dalla Bocca Divina queste contraddizioni; non sono causa di queste confusioni le Sagre Carte. Ma è d'buopo rifletterè, che avendo la Divina Provvidenza nella Creazione composto l' Huomo di due sustanze, una elementale, e terrena, l'altra intellettuale, ed eterna, hanno elle bisogno, giusta i dettami della buona filosofia, d'alimento, come viventi; e non convenendo all' Anima ragionevole, cibo di terra, nè al corpo di spiritualità: è d'uopo, che ciascheduna di queste parti, a se proporzionato nella sua propria sfera sel prenda. Cibasi adunque il Corpo di carne, e frusta, che son di terra, com'egli è per appunto, e l' Anima particola della Divinità, cibasi qua giù in via, quolibet verbo divino; e la sù in Patria; visione beata, Pane Angelorum. Indi è che fu la somma Potestà di questa cura divisa in due parti, l'una col: Tu pasces Populum meum Israel, fu data al Rè; e l'altra col: Pasce oves meas, fu data alla Chiesa Cattolica. Ed a questa proporzione la Republica del Mondo fu anco divisa in due Società Sagra, e Civile, ò diciamo Ecclesiastica, e Secolare, acciocche la prima avendo cura della salute eterna dell' Anima: e l'altra della quiete, e felicità della vita civile, fosse il Mondo, e l' Huomo suo centro, ben governato in tutte le sue parti. E questo è il fondamento della differenza tra le due Giurisdizioni, su la cui base puote ciascheduna contenersi ne' suoi propri termini, senza disturbo, e confusione dell'altra; per lo qual effetto hò dato alla luce il Compendio di quelle leggi, la cognizione delle quali unicamente al conseguimento della pace, e concordia delle due Giurisdizioni, ed alla quiete de' Popoli, e del Regno giovar puote, quindi col procurar per questo mezzo la pace, e quiete universale, appor so senza fallo utile, e giovamento, principalmente agli Ecclesiastici,

fici, e non ombra, e gelofia. Nè quòd voglio, che ad alterigia, e re-  
merità mi s'impunti l'assenso di prometter la pace, quiete, e concordia  
delle Giurisdizioni, e del Regno: quando, e la Chiesa, e le Corone  
tanto faticarono pel conseguimento di tutto ciò, che alla fine mala-  
mente il poterono: e mi rimproveri S. Dionisio: Tibi fas non est  
ista corrigere. Non son'io di celabro così fantastico, e chimerizante,  
che voglia far il Palemone di queste controversie, ma per l'util pub-  
blico farò solo conto d'aver fatto l'ufficio della cosa.

acutum

Reddere quæ ferrum valet, expers ipsa secandi

Giacche per non trovarsi simili leggi promulgate, ed impresse: per non  
esser vi Autori, e libri, che trattassero materie così delicate, e per  
vedersi privo il Regno dello stesso Archivio Reale, che appena raccol-  
to, fu per ordine della Maesta di Filippo IV. trasportato in Ispagna:  
si rende questo Ristretto, quanto raro, e solo, altrettanto universal-  
mente utile, e necessario. E quantunque si vantano alcuni d'aver  
le copie di quei XVIII. Tomi a penna dell' Archivio Reale, son elle  
tutte mancanti, e contrafatte da mille, e mille marche d'errori, e con  
tutto ciò tenendole. Cui, che l'ave quasi libri sibillini, e stimando lo  
stesso il comunicarli che: Dare sanctum canibus, non è più lecito  
al Pubbico cavarn: il frutto della lettura. Oltre che chi di Colori,  
che avesse tutto l'Archivio leggerebbelo per intiero? tra pel fastidio,  
a cagion della sua mole smisurata: maximum librum, maximum  
tormentum; e tra per le tante ripetizioni delle stesse cose, che per lo  
più sempre procedono in lungo, e co' stessi termini, come sono Consulte,  
Relazioni, Risoluzioni, Privilegj, Bolle, Ordini, e Lettere, che ren-  
dono stufo qualunque faticato Leggitore. Fia dunque più profi-  
tevole averlo ristretto in Compendio, come per appunto è meglio de'  
corpi destinati all'uso della medicina averne le Quintessenze, e gli  
Estratti. Circa la lingua, ella è la comune del Regno, poiche solo  
pel Regno si è dato alla luce, nè s'è impreso mutarla, acciocche com-  
parisse affinata, ad oggetto, che togliendole la propria schiettezza, si  
sarebbe levato molto della sua autorità. Chi ambisce scuola di lin-  
gua, ed armonia, e soavità nel dire, la cerchi tra più purgati To-  
scani; poiche qua solamente si propone la semplicitissima lettura di  
leggi, e pratica a' Curiosi, che ne han bisogno. Elli si che nel rinve-  
nire i fatti all'huopo loro conformi, goderanno di non picciola sodisfa-  
zione, con utile e giovamento. Solo dunque si è faticato a purgare

la lingua de' barbarismi, e solecismi, e delle ripetizioni superflue, e termini malposti, che incontrastabilmente erano errori; giacche per la mala ortografia de' Copisti, ridotto quasi in feccia, non poteva legger-  
si senza nausea. Si sono similmente corretti gli errori di cronologia, e de' nomi de' Personaggi mentovati ne' fatti per tutto il Libro, ove ora pigliandosi una figura d'abbaco per un' altra, ora supprimendone, ed ora aggiugnendone alcuna, di leggieri si prendeano sbagli di centinaja, anzi migliaja d'anni. In moltissimi luoghi, con errore di Secoli, si metteva un Rè per un' altro: un Pontefice per un' altro: un Vicerè per un' altro, avendone principalmente di questi, più dello stesso nome, o co' stessi titoli. Resta solo, che al riflesso d'aver io faticato molto in correggendo gli errori altrui, per util pubblico, mi prometta animoso da i discreti Leggitori tanto dal favor loro, che abbiano a compatire gli miei, che sottopongo alla loro benigna correzione, poiche non fa la Sapienza, che io me ne presuma esenzionato: Quoniam omnes in correptione sumus c.6.

# T A V O L A

## De' Tomi, e Capitoli.

### INDICE DEL TOMO I.

**D**elle Investiture del Regno di Napoli , fatte da i Romani Pontefici, tanto con titolo di Ducato di Puglia , e di Calabria, quanto con titolo di Regno. pag. 1

### INDICE DEL TOMO II.

Del Reggio Cappellano Maggiore. 13

### INDICE DEL TOMO III.

Del Nunzio Apostolico, e delle Spoglie.

**TITOLO I.** *Precedenza, Prerogativa, e Luogo da darfi al Nunzio Apostolico.* 21

**II.** *Delle Spoglie de' Prelati, ed altre Persone Ecclesiastiche . Del procedere contro Laici in materia delle Spoglie . E della Potestà, e Giurisdizione del Nunzio.* 23

**III.** *De' Frutti delle Chiese vacanti, così Cattedrali, come Beneficiali del Regno : e particolarmente delle Chiese Reggie.* 32

**IV.** *Reggj Exequatur concessi a' Nunzj , e Collettori Generali, mandati da' Sommi Pontefici 'n questo Regno , spediti à modo di Privilegj, in forma Regia Cancellaria, inserendosi 'l Breve della loro Commessione.* 34

### INDICE DEL TOMO IV.

Del Reggio Exequatur.

**TIT. I.** *Cb'egli sia una delle prime Prerogative del Regno, la quale ne' tempi antichi era molto più vantaggiosa.* 39

**II.** *Della Bolla in Cena Domini : in quai casi Ella pregiudichi la Real Giurisdizione . E quanto in Regno fatigato si fosse, a fin di non pubblicarsi, ed eseguirsi.* 46

**III.** *De' Visitatori Apostolici mandati da' Sommi Pontefici: Quando, ed in quai casi furono ricevuti, ed ammesse con che leggi?* 73

**IV.** *Cbe non debbiano i Laici citarsi à fin di comparire nella Corte di Roma ; per cause non attenenti alla Giurisdizion' Ecclesiastica . E cbe sia stato loro proibito ivi comparire.* 87

### INDICE DEL TOMO V.

**De' Casi Misti : ed in qual Foro per quelli debbiano i Laici esser**

con-

convenuti.		
<b>TIT. I. Del Sacrilegio.</b>	93	<b>II. Della Usura.</b> 94
<b>Adulterio.</b>	94	<b>III. Dell' Incesto.</b>
98	<b>IV. Della Bigamia.</b>	95
<b>VI. Del Concubinato.</b>	99	<b>V. Dell' Incesto.</b>
<b>VII. Del Sortileg.</b>	102	
<b>VIII. Delle Decime.</b>	102	<b>IX. De' Legati Pii.</b>
		104
<b>X. Della Bestemmia, e Pergiurio.</b>	104	

### INDICE DEL TOMO VI.

<i>Delle Chiese, e Beneficj, che spettano alla Presentazione, e Collazione del Rè.</i>	105
--	-----

### INDICE DEL TOMO VII.

<i>Delle Chiese, e Beneficj Reggij</i>	
<b>TIT. I. Della Chiesa di S. Nicola di Bari.</b>	121
<b>II. Dell' Arcipretato d' Altamura.</b>	126
<b>III. Del Capitolo della Città di Lucera.</b>	134

### INDICE DEL TOMO VIII.

<i>Del S. Officio dell' Inquisizione ; Degl' Inquisitori ; Degli Eretici : e de' loro beni.</i>	140
---	-----

### INDICE DEL TOMO IX.

<i>De' Rimedj contro Prelati, che turbano la Reale Giurisd.</i>	
<b>TIT. I. Delle Oratorie mandate da' Vicerè a' Prelati del Regno , e dello antico uso di quelle.</b>	153
<b>II. Della chiamata de' Vescovi.</b>	154
<b>III. Del sequestro de' beni temporali de' Vescovi : E della carcerazione de' loro Congiunti, e Famigliari.</b>	157
<b>IV. Della cacciata de' Vescovi.</b>	160

### INDICE DEL TOMO X.

#### *Della Libertà Ecclesiastica.*

<b>TIT. I. Del Rito della G. C. della V. sopra la remissione de' Cbier.</b>	164
<b>II. Della Immunità de' Chierici: e quando, e per quai beni devoto contribuire co' Laici.</b>	174
<b>III. De' Cavalieri di S. Lazaro . E segund'al Immunità del Foro, e de' beni.</b>	178

### INDICE DEL TOMO XI.

<i>Della porzione spettante al Rè, nelle Decime imposte da' Sommi Pontefici, alle Persone Ecclesiastiche.</i>	182
---	-----

### INDICE DEL TOMO XII.

<i>Del Tribunale della Fabbrica di S. Pietro di Roma, eretto in Napoli : quando, e con quai leggi.</i>	196
--	-----

IN-

## INDICE DEL TOMO XIII.

De' Conservatorj Reggj, in vigore de' Capitoli del Regno, contro le Persone Ecclesiastiche. 198

## INDICE DEL TOMO XIV.

Della Legazione de' Cardinali Giustiniano, e Alessandrino & Filippo II. Rè di Spagna, per causa della Giurisdiz. Ecclesiast. 205

## INDICE DEL TOMO XV.

Degli Ospitali, Estaurite, Confraternità, ed altri Luoghi Pii, e Religiosi, che si governano da' Laici. Quando, ed in che cose stiano soggetti a' Prelati? E della loro Visita. 217

## INDICE DEL TOMO XVI.

Della Città di Benevento: sua Fida, Privilegj, Immunità, Fini, e Casali. E che non debblalvi portarsi grama dal Regno. 223

## INDICE DEL TOMO XVII.

Tomo I. di varie cose.

TITOLO I. *Del Concilio di Trento: cioè in quali casi non sia stato ricevuto, ed eseguito nel Regno.* 235

II. *Delle Rendite, e frutti Ecclesiastici, principalmente delle Cathedrali, sequestrati d'ordine Reggio, e spesi nella riparazione, ed altre cose necessarie delle medesime Chiese.* 237

III. *De' Juspadrenati Reggj, e de' Baroni: e sola loro cognizione si in petitorio, come in possessorio spetti a' Ministri Eccles. à Reg.* 240

IV. *De' Testamenti, che i Vescovi del Regno pretendono poter fare per loro, che muojono ab intestato.* 242

V. *Convenzioni fatte tra i Rè, e Vicerè del Regno, e la Sede Apostolica sopra la persecuzione de' Banniti, e Delinquenti, da rimetterfi scambievolmente.* 244

VI. *Della Immunità delle Chiese, giusta la Bolla di Greg. XIV.* 248

VII. *Della Stampa, e de' Stampatori.* 249

## INDICE DEL TOMO XVIII.

Tomo II. di varie cose.

TITOLO I. *Della Città di Siena concessa al Duca di Firenze.* 252

II. *Della Isola di Ponza, ed altre Isole aggiacenti, se siano del Rè, o del Sommo Pontefice, ovvero d'altri?* 253

III. *Delle ragioni, che ave il Rè nella Terra di Pontecorvo, che al presente si possede dalla Sede Apostolica.* 255

IV. *Che debbia farsi? e che s'isfa fatto, in tempo di guerra tra i Rè di Napoli, e i Pontefici Romani.* 256

## BARTOLOMEO CHIOCCARELLO

**H**aviendo S. E. à relacion del Señor Regente D. Juan Enriquez resuelto, por servizio de Su Magestad , que se haga un'Archivio , en esta Real Cancellaria , en el qual se pongan todos los Papeles concernientes à la Jurisdiccion Real : y por que sabiendose donde estan , con presteza se pueda acudir à resolver los negocios, y dificultades, que se ofrecieran en esta materia . Y teniendo S. E. relacion de Ministros Supremos, de su calidad, bondad, y doctrina, y de quanto està enformada d'estos negocios, y lo que se puede esperar de su Persona , en cosas de servizio de Su Magestad de semejante materia, ha hecho eleçion de Ella , para el dicho effecto; y siendo esto negocio de tanta importancia , que comprende las mayores cosas, que hai en el Reyno, havrà d' acudir en el cõ mucha diligẽcia, y fidelidad, para reduçirlo con brevedad à toda perfeçion . Por que se le affigura reçiberà Su Magestad por grato esto servçio , y se tendrá Cuenta de su Persona. Y es servida S. E. que para todo, que se offeçere, y gasto para la effeçtuacion accuda à los Señores Regente D. Juan Enriquez, y Consejero Vincenzo Coschon Abocado Fiscal de la Camera , y à mi , por que se le daran los ordines necessarios para dicho effecto. En Napoles, y en la Cancellaria à 15. de mayo 1616.

El Varon de S. Arcangelo Duque de Caivano.

IN.



# I N D I C E D E L T O M O I.

Delle Investiture del Regno di Napoli, fatte da i Romani Pontefici, tanto con titolo di Ducato di Puglia, e di Calabria, quanto con titolo di Regno:

**E**GL' è primieramente necessario riferire le ragioni, che pretendono avere i Pontefici Romani, e la Sede Apostolica nella Città di Napoli, e nelle altre Città, e Terre, che al presente sono comprese sotto il nome di Regno, ovvero Sicilia citrà Pharam.

Donazione fatta da Costantino Magno Imperadore, à Papa Silvestro, ed alla Chiesa Romana, nella quale gli dona, tra le altre cose, la Città di Roma, e tutta l'Italia, e l'Occidente: riferita in breve da *Graziano nel cap. Costantinus 96. distint.*

Un altro tenore di detta donazione tradotta dal greco in latino, trovasi nella libreria Vaticana, ch'è riferita da *Francesco Bursat. nella fine del 1. volum. delle sue Consultazioni legali*, ò diciamo *Consigli.*

Privilegio concesso da Ludovico Imperadore, Figlio di Carlo Magno, à Papa Pasquale I., e suoi Successori, nell'anno 817. nel quale detto Imperadore gli conferma, e di nuovo concede il Patrimonio Beneventano, Salerno, Napoletano, e molte altre Città, e Terre, che sono comprese nel Regno di Napoli.

Privilegio concesso dall'Imperadore Ottone III. e da Ottone Re di Germania suo figlio, nell'anno 962. à Papa Giovanni XII., e suoi Successori, nel quale gli conferma, e di nuovo concede alcune Città, e Provincie, e trà le altre il Patrimonio di Benevento, di Napoli, di Calabria superiore, ed inferiore, con molte altre Città, Terre, e luoghi, che sono compresi nel Regno di Napoli.

Relazione delle Investiture del Regno, concesse da diversi Sommi Pontefici, à i Normanni, sotto titolo prima di Duchi di Puglia, e di Calabria, e poi di Re di Sicilia; con annuo censo, e con giurarli fedeltà, e costituirnosì Ligj, ed Omaggi della Chiesa Romana. Come Roberto Guiscardo Duca di Puglia, e di Calabria, fu investito da Papa Nicola II. nell'anno 1059. e confermato da Papa Alessandro II., e Gregorio VII.

Giuramento di fedeltà, dato da Roberto Guiscardo Duca di Puglia, e di Calabria, a Papa Nicola II. nell'anno 1059. colla Investitura concessagli dal suddetto Pontefice, di tutta la Puglia, Calabria, e Sicilia: con il censo annuo da pagarsi alla Chiesa Romana per qualsivoglia pajò di bovi, che fossero in Regno, in danari di moneta di Pavia.

Giuramento di fedeltà dato da Ruggiero Duca di Puglia, e di Calabria, figlio di detto Roberto Guiscardo, investito da Urbano II., e da Pasquale II.

Guglielmo Duca di Puglia investito da Pasquale II., e da Papa Gelasio II.

Giuramento di fedeltà dato da Guglielmo II. Conte di Sicilia, investito da Papa Calisto II. e da Onorio II. del Ducato di Puglia, e di Calabria.

Ruggiero II. Conte di Sicilia, e Duca di Puglia, investito da Papa Onorio II. del detto Ducato. Il detto Ruggiero ebbe poi il titolo di Re, e fu investito dell'una, e dell'altra Sicilia, da Anacleto Antipapa, e fu poi confermato da Papa Innocenzo II.

Frammento della Bolla d'Anacleto dell'anno 1130: trovato nel Vaticano, nella quale detto Anacleto concedè al detto Roberto Duca di Puglia, e di Sicilia, ed a Ruggiero suo figlio, ed a gli'altri suoi figli, da instituirsi eredi, secondo l'ordinazione di detto Roberto, la Corona del Regno di Sicilia, Calabria, e Puglia.

Il Re Guglielmo I. detto il Malo, figlio di detto Ruggiero, fu investito del Regno, da Papa Adriano IV. e confermato da Alessandro III.

Il Re Guglielmo II. detto il Buono fu investito del Regno da Papa Clemente II.

Investitura del Regno di Sicilia, Ducato di Puglia, e Principato di Capua, Napoli, Salerno, ed Amalfi, con tutte le loro pertinenze: e di Marsia, ed oltre Marsia, d'altri tenimenti; fatta a Costanza Imperadrice, e Regina di Sicilia, ed a Federigo II. Re di Sicilia suo figlio, da Papa Innocenzo III. nell'anno 1201. per il censo annuo di ducati 600. per la Puglia, e Calabria; e di ducati 400. per Marsia, da pagarsi alla Chiesa Romana.

Copia del giuramento di fedeltà, che da Federigo II. Imperadore, e Re di Sicilia, nell'anno 1211. si fece in mano di Gregorio Cardinal. di S. Teodora, Legato della Sede Apostolica, in nome di detto Papa Innocenzo III. per il Regno di Sicilia, Ducato di Puglia, e Principato di Capoa.

Privilegio, con sigillo d'oro, dato nell'anno 1211. da Federigo II. Imperadore, e Re di Sicilia, al Cardinale di S. Teodora, Legato Apostolico, del giuramento di fedeltà datogli; e della promessa del censo, per l'investitura del Regno.

Rinunzia, che fece l'Imperador Federigo II. del Regno di Sicilia, a Corrado suo figlio, nell'anno 1221.

Sentenza di scomunica fatta da Papa Gregorio IX. contro Federigo II. nell'anno 1239.

Sentenza di deposizione contro Federigo II. fatta da Papa Innocenzo

IV. nel Concilio di Lione, nell' anno 1245. à 25. luglio, nella quale lo depone, e priva dell' Imperio, e Regno di Sicilia.

Sentenza di deposizione, contro Manfredi Principe di Taranto, perche usurpando il Regno à Corrado suo Nipote, si fe acclamare, e coronare Re prima in Palermo, à 10. agosto 1255., e poi in Napoli.

Sentenza di scomunica, che fece Papa Alessandro IV. contro il Re Manfredi. E di privazione del Regno: e delle censure, ed interdetti, che fe contro il Regno tutto; e contro Prelati, e Signori, che intervennero nella coronazione di Manfredi.

Sentenza di deposizione fatta da Papa Clemente IV. contro undici Vescovi, che s'erano accostati à Manfredi, Principe di Taranto, al quale avea occupato il Regno di Napoli, ed erano intervenuti nella sua coronazione, senza essere investito dalla Sede Apostolica.

Relazione della Concessione, ed Investitura fatta da Papa Alessandro IV. nell' anno 1252. del detto Regno di Sicilia, ad Errigo Re d' Inghilterra, in nome di Edmondo suo figlio, di minor età. E del giuramento, che detto Errigo diede in mano de' Legati Apostolici: delli patti, e centi: e delle monizioni sotto pena di scomuniche, che detto Papa fe ad Errigo, che mandasse presto sussidio per invadere il detto Regno, contro Manfredi occupatore di quello; nell' anno 1257. Per il che poi Papa Urbano IV. nell' anno 1265. mandò in Inghilterra, a detto Errigo, ed Edmondo un Legato Apostolico, acciocche rinunziassero in mano di detto Legato, le ragioni, che pretendessero avere in detto Regno di Sicilia, per l' Investitura concessa da Papa Alessandro IV. non avendo osservati gli patti convenuti.

Investitura del Regno di Sicilia citrà Pharum, ò diciamo Napoli, fatta da Clemente IV. à Carlo Conte di Provenza, e d' Angiò, figlio di Ludovico Re di Francia; ed à suoi figli descendenti mascolli, e femmine, à 4. novembre 1265. per il censo annuo di ottomila onze d' oro, al peso di detto Regno; e di cinquantamila Marche di Sterlinghe, da pagarsi una volta sola; ed ogni tre anni una China, o sia Pala freno bianco.

Il detto Re Carlo I. essendo stato solennemente unto, e coronato, per Re di Sicilia, e del Regno, in Roma nella Chiesa di S. Pietro, dal detto Papa, nel giorno delli Epifania à 6. gennajo 1266. dona lo stesso giorno al Capitolo, e Canonici di detta Chiesa di S. Pietro, in perpetuo ogn' anno, onze 50. d' oro, sopra la Dogana della Città di Napoli.

Il sudetto Re à 14. gennajo 1271. rivoca tutte le Donazioni, Affitti, e Concessioni, fatte dal detto quondam Federigo II. Imperadore, dopo la sua deposizione: e per Corrado, e Manfredi suoi figli, e loro Officiali, che non si trovassero confermate da esso Re Carlo.

Il sudetto Re à 13. di giugno 1271. rivoca similmente le Donazioni, Affitti, e Concessioni fatte dal detto Imperador Federigo, dopo la sentenza della sua Depositione fatta nel Concilio di Lione; e per Corrado, e Manfredi suoi figli, e per li loro Officiali, che non sono confermate dal d. Re Carlo.

A 2

Papa

Papa Gregorio X. dichiara, con suo Breve, in data: Da Valenza à 13. settembre 1275. aver ricevuto dal Re Carlo I. otto mila onze d'oro, à peso del Regno di Sicilia, per il censo di detto anno 1275.

Il sudetto Re, scrive da Roma à 10. giugno 1276. à i suoi Tesorieri in Napoli, che impegnino à Mercanti la sua Corona grande d'oro, e tante delle sue gioje, e oro, che abbino in prestito, otto mila onze d'oro, e ce li mandino subito in Roma, acciocche li possa pagare alla Sede Apostolica, per il censo del Regno di Sicilia di quell'anno.

Maria di Gerusalemme, figlia del Principe d'Antiòchia, e Conte di Tripoli, rinunziò al Re Carlo I. il Regno di Gerusalemme, con alcuni patti che poi furono rinnovati col Re Carlo II., il quale per osservanza di quelli, gli concede alcune esazioni di vettovaglia nell'anno 1194. à 16. maggio.

Il detto Re Carlo II. essendo stato coronato del Diadema del Regno di Napoli, ed unto dell'olio Sacro, per mano del Sommo Pontefice, nella Maggior Chiesa di Riete; dona à detta Chiesa, à 23. giugno 1289. onze venti d'oro annue, in perpetuo, sopra l'entrate Reggie della Città di Sulmona.

Giuramento di fedeltà ligio omaggio, dato da Roberto Re di Napoli, nella Città d'Avignone, à 26. agosto 1309. in mano di Papa Clemente V. per il Regno di Sicilia; nel quale si riferiscono tutt' i patti della Investitura di detto Regno; del quale giuramento, e patti esso Re ne fa Privilegio con bolle d'oro, da donarsi al Pontefice.

Sentenza di Errigo IV. Imperadore, data in Pisa, à 25. aprile 1313. contro Roberto Re di Sicilia, di privazione de i Titoli, e Dominii, e di decapitazione.

Bolla di Papa Clemente V. colla quale rivoca, ed annulla la sudetta sentenza d'Errigo IV. Imperadore, contro il Re Roberto, nell'anno 1313.

Lettera di Papa Benedetto XII. al detto Re Roberto del 1335. dicendole, che dia il giuramento di fedeltà ligio omaggio, in mano de' Legati della Sede Apostolica, per il Regno di Sicilia.

Breve del d. Papa Benedetto XII. al Re Roberto nello stesso anno 1335. col quale gli conferma il Regno di Sicilia, concedutole in feudo, stante che avea dato il giuramento di fedeltà ligio omaggio, in mano de' Legati Apostolici, per ordine, ed in nome del detto Pontefice: ed avea promesso il pagamento del Censo, e altre condizioni, nel modo della Investitura già data al Re Carlo I. suo Avo.

Giuramento di fedeltà ligio omaggio, dato dalla Regina Giovanna I. in Napoli à 31. agosto 1344. in mano d'Emerigo, Cardinale Legato Apostolico di Papa Clemente VI. per il Regno di Sicilia, in cui si riferiscono le lettere del Papa de' 12. luglio 1344. colle quali destina il detto Cardinale à ricevere il giuramento ligio omaggio, e le promesse della Regina: e lo crea Balia della medesima, per la sua minor età.

Bolla di Papa Urbano VI. de 12. luglio 1379. colla quale dichiara scomunicata la Regina Giovanna I. e la depone, e priva del Regno di Sicilia, e di tutti gli beni, e feudi, che tiene della Chiesa Romana, ed altra qualsivoglia

voglia Chiesa, e persona Ecclesiastica, e dell' Imperio Romano, ed altre qualsivogliano.

Bolla di detto Papa del primo giugno 1380. nella quale concede, ed investe del Regno di Napoli Carlo III.

Bolla di Clemente VII. Antipapa de' 30. maggio 1382. nella quale concede l' Investitura del Regno di Sicilia, à Ludovico figlio del primo Giovanni Re di Francia, ed à detta Regina Giovanna I., cioè à detta Giovanna mentre vivea, ed à detto Ludovico in perpetuo.

Il Re Ladislao à 8. marzo 1390. s'obliga alla Camera Apostolica, ed a i suoi Officiali per li diritti, che spettavano di molte Bolle di grazie, concedute da Papa Bonifacio IX. tra i quali vi sono i diritti della Bolla dell' Investitura del Regno di Napoli, concessa da detto Papa Bonifacio IX.

Capitoli dati dalla Regina Giovanna II. Sorella di detto Re Ladislao à suoi Ambasciatori, che mandò al Papa Giovanni XXII. à domandare l' Investitura del Regno di Napoli.

Bolla di Papa Martino V. de 26. ottobre 1418. della Investitura del Regno di Napoli, fatta à detta Regina Giovanna II.

Strumento di solenne Adozione, ovvero Arrogazione, per figlio, fatta dalla Regina Giovanna II. in persona d' Alfonso Re d' Aragona, in Napoli, à 8. luglio 1421.

Strumento della revocazione, fatta dalla Regina Giovanna II. della Adozione, o sia Arrogazione di detto Re Alfonso, per causa d' ingratitude, à primo luglio 1425.

Privilegio fatto d' Alfonso d' Aragona à 17. febbrajo 1446. nel quale legitima Ferdinando suo figlio Naturale; e vuole che possa succedere, e che succeda per testamento, ovvero ab intestato se lo costituisce, e fa suo Erede, e Successore in tutt' i Stati di detto Re, e particolarmente del Regno di Napoli.

Bolla di Papa Eugenio IV. de' 9. aprile 1442. di legazione, e commissione, in persona del Cardinal Ludovico Scarampo, d' andare à trattare con Alfonso Re d' Aragona di Pace, per causa delle Guerre, ch' erano trà di loro. Ed anco circa l' Investitura del Regno, da concedersi à detto Re Alfonso.

Capitoli della pace, fatta tra detto Cardinale Legato Apostolico, *etiam proprio nomine*, e detto Re, fatti l' istesso giorno di 14. giugno 1443.

Bolla di Papa Eugenio IV. à 6. luglio 1443. nella quale conferma detti primi Capitoli fatti trà il Re, e l' Legato Apostolico.

Bolla di detto Papa de' 13. luglio 1443. nella quale assolve il Re, e suoi Ministri da tutte le Scomuniche, e Censure, nelle quali fossero incorsi, per le guerre, ed offese fatte alla Chiesa Romana; e per le occupazioni de' beni ecclesiastici.

Bolla di detto Papa de' 14. luglio 1443. che concede al Re Alfonso l' Investitura del Regno di Napoli per se, e suoi Eredi mascoli, e femmine, legittimamente descendenti, per retta linea, del suo Corpo.

Bolla.

Bolla di detto Papa de' 4. settembre 1443. per la quale rimette, e dona al Re Alfonso, il pagamento delle Marche sterlinghe, ch' era tenuto pagare alla Camera Apostolica, per causa della Concessione, ed Investitura del Regno di Napoli.

Bolla di Papa Eugenio IV. de 25. settembre 1443. che rimette à detto Re tutta la somma di danari, che li dovesse, per causa del censo del Regno di Napoli, per il passato: E tutta la somma, che detto Re, e suoi Officiali, e Ministri, in suo nome avessero esatto, e percepito, infino à detto dì, da qualsivogliano ragioni, e crediti della Camera Apostolica, ovvero Prelature, e Dignità, Beneficii, e Persone Ecclesiastiche, di qualsivoglia modo.

Bolla del Papa sudetto de 25. settembre 1443. nella quale promette al detto Re Alfonso, mandarle Ludovico Cardinale di S. Lorenzo in Damaso, o altra persona accetta à detto Re, per coronarlo solennemente quando, e dove il Re vorrà.

Bolla del sudetto Papa de 13. dicembre 1443. nella quale permuta la pena della privazione del Regno, in caso di controvenzione à i patti dell' Investitura, fatta al Re Alfonso, con la pena di docati cinque, mila, da pagarsi alla Camera Apostolica, durante però la vita di esso Re.

Bolla di d. Papa de 13. dicembre 1443. nella quale gli proroga per due altri anni, il tempo di dare il giuramento alla Chiesa Romana, per l' Investitura del Regno di Napoli: non ostante, che in detta Investitura si dica, doverli dare fra sei mesi, se il Papa sarà in Italia, ed essendo fuori d' Italia, fra un' anno.

Bolla del medesimo Papa in d. dì, nella quale rimette al Re Alfonso, se ottomila onze d' oro l' anno, che le dovea per il Censo di Napoli, durante però la vita di detto Re.

Bolla del sudetto Papa Eugenio IV. de 13. dicembre 1443. nella quale dà facoltà al Re Alfonso, di non ricevere i suoi Ribelli nel Regno di Napoli: e di cacciarli, e pigliarsi i loro beni; non ostante il giuramento per detto Re, dato, per osservanza della Investitura del Regno fattali, di ricevere detti Ribelli in Regno, e di restituire i loro beni, assolvendolo del detto giuramento.

Bolla di detto Papa nello stesso dì, ed anno, nella quale si dice, che se bene nella Investitura del Regno concessa al detto Re, vi sia patto, che non possa imporre taglie, e collette nelle Chiese, Monasterj, Luoghi Pii, o Religiosi, Chierici, e Persone Ecclesiastiche, e loro beni, eccettuato che ne' casi permessi *de Jure*, ovvero antica consuetudine del detto luogo. Tuttavia esso Papa concede al Re, per tutto il tempo di sua vita, che possa imporre taglie, e collette à detti Luoghi, e Persone Ecclesiastiche, essendovi necessità, se per legge di detto Regno, o Reale consuetudine l' è lecito, non ostante i patti di detta Investitura.

Bolla dello stesso Papa in det. dì, nella quale si dice, ch' esponendole il Re Alfonso, che per antica consuetudine di detto Regno, poteva imporre taglie

glie, e collette alle Chiese, Monasterii, Luoghi pii, e Religiosi, Chierici, e Persone Ecclesiastiche, e loro beni. E che non era tenuto ricevere, nè ammettere Prelati e etti, nominati, e provisti in detto Regno. se probabilmente l'erano sospetti circa lo Stato d'esso Re. Il Papa gli concede, che possa imporre dette collette, e non ricevere detti Prelati, se per consuetudine del Regno gli era lecito, non ostante i patti apposti nella Investitura.

Bolla di detto Papa nello stesso dì, nella quale ad istanza del Re Alfonso, concede, e dispensa, ch' i Transversali possano anche succedere nel Regno di Napoli: non ostante i patti della Investitura di detto Regno, che chiama solò i masculi nati, e nascituri, legittimamente descendenti, per linea retta del detto Re.

Bolla di detto Papa de' 13. dicembre 1443. nella quale conferma à d. Re l'adozione, ovvero arrogazione per figlio, e successore del Regno di Napoli, fatta dalla quond. Regina Giovanna, in persona di detto Re Alfonso.

Bolla dello stesso Papa Eugenio nel sudetto dì, ed anno, nella quale rimette al detto Re i trecento Soldati armati, che avea da tenere in Campagna, per servizio, che avea promesso alla Sede Apostolica, a sue spese, per tre mesi, per causa della investitura del Regno concessali.

Bolla di detto Pontefice à 14. giugno 1444: nella quale legittima Ferdinando Duca di Calabria, figlio del Re Alfonso, e lo abilita à succedere nel Regno di Napoli.

Bolla di detto Papa Eugenio IV. à primo aprile 1445: colla quale commette à Gio: Abbate del Monasterio di S. Paolo di Roma, che riceva dal detto Re Alfonso in nome della Sede Apostolica, il giuramento ch'era tenuto dare, per causa della concessione, ed Investitura del Regno fattali da detto Papa.

Bolla di detto Papa de' 27. ottobre 1446: con la quale concede al detto Re Alfonso, che possa, e debba far guerra contro i Fiorentini, che favorivano Francesco Sforza, il quale faceva danno a i Popoli della Marca d'Ancona: assolvendolo dal giuramento da esso dato sopra ciò alla Sede Apostolica, nella Investitura del Regno.

Bolla di Papa Nicolò V. de' 20. marzo 1447. nella quale restituisce al Re Alfonso le Terre d'Accumula, Civita Ducale, e Lionessa, nella Montagna dell'Amatrice, date dal d. Re à Papa Eugenio; per iscambio della Città di Benevento, e Terracina; e che restino dette Città di Benevento, e Terracina al Re, e suoi successori nel Reg. in perpetuo, senza pagamento di censo alcuno.

Bolla duplicata di detto Papa Niccolò V. de' 14. gennaio 1448. nella quale conferma al Re Alfonso, ed à Ferdinando Duca di Calabria suo figlio, tutte le bolle, e grazie concessali da Papa Eugenio IV.

Bolla di detto Papa Nicolò V. de' 15. giugno 1450. nella quale assolve detto Re dal giuramento, e pene contenute nell' Investitura del Regno di Napoli, di non intramettersi nell' cose di Toscana; in caso, che i Fiorentini non osservassero la pace fatta con lui, giusta la forma del Capitolo.

Bolla

Bolla di detto Papa Nicolò de 27. aprile 1449. nella quale conferma, e di nuvo concede la legittimazione, e successione del Regno di Napoli, fatta da Papa Eugenio IV. a Ferdinando figlio del Re Alfonso; con ampliarla, che detto Ferdinando possa anche succedere, negl' altri Regni del Re suo Padre.

Bolla di detto Papa Nicolò de 19. giugno 1451. nella quale dice aver ricevuto il Palafreno dal Re Alfonso, per il Censo del Regno di Napoli, di quell' anno.

Bolla di detto Papa del primo luglio 1452. nella quale dichiara, aver ricevuto dal detto Re Alfonso, il Palafreno per il Censo del Regno di Napoli, di quell' anno. E l' assolve del Censo di due Sparvieri, che detto Re dovea alla Sede Apostolica, per la Città di Benevento, e Terracina, per tutto il passato.

Bolla di d. Papa de 3. settembre 1453. ch' assolve il Re Alfonso dalle pene, nelle quali fosse incorso, per non avere consegnato il Palafreno nel tempo promesso, nell' Investitura del Regno, per tutto il tempo del suo Pontificato.

Bolla di Papa Calisto III. de 12. luglio 1458. nella quale dichiara Ferdinando figlio del Re Alfonso, inabile a succedere nel Reg. di Napoli: e detto Regno devoluto alla Chiesa Romana per la morte del Re Alfonso suo Padre. Ordinando a tutt' i Prelati Persone Ecclesiastiche, Baroni, Città, e Popoli di detto Regno, sotto la pena di scomunica, ed interdetto, che non obbedissero a nessuno, nè gli donassero giuramento di fedeltà: e se l' avessero da o, da quello l' assolve.

Bolla di Papa Pio II. de 2. novembre 1458. nella quale conferma i Capitoli fatti trà Bernardo Vescovo di Spoleto, e Agapito de Rufficis: e trà Matteo di Giovanni, e Antonio d' Alessandro, in nome di Ferdinando I. (inter enendo i due primi in nome del Papa) circa l' Investitura del Regno di Napoli, ed il suo Censo, e Coronazione: E circa la restituzione delle Città di Benevento, e Terracina.

Bolla di Pio II. de 10. novembre 1458. che concede l' Investitura del Regno di Napoli al detto Re Ferdinando.

Bolla di detto Papa Pio II. de 2. dicembre 1458. nella quale avvisa il Re Ferdinando, che mandava il Cardinal Latino, Legato Apostolico, a coronarlo del Regno di Napoli.

Bolla di detto Papa, in data dello stesso dì, con la quale rivoca la Bolla di Calisto III. contro Ferdinando I. che l' avea dichiarato inabile a succedere nel Regno di Napoli; e dichiarato il Regno devoluto alla Sede Apostolica.

Bolla di Commissione fatta in persona del Cardinale di S. Giovanni, e Paolo Latino, di Legato Apostolico, per la coronazione di detto Ferdinando.

Privilegio, ovvero Bolla aurca de 14. gennajo 1459. consegnata da det-



to Re Ferdinando, del giuramento ligio omaggio, dato in mano del Cardinal Latino Legato Apostolico, mandato da Papa Pio II. per causa della Investitura del Regno di Napoli concessali: e della Coronazione fattali dal mentovato Cardinale: e de' patti promessi dal Re.

Bolla di Papa Pio II. de' 5. gennajo 1460. nella quale assolve dal giuramento quei della Società instituta, ovvero renovata nel Regno di Napoli, chiamata de' Crescenti, ov' era gran numero di Baroni, Nobili, e Popolari, che con giuramento promettevano alcune cose, in pregiudicio del Re Ferdinando, e della Investitura del Regno, concessali dalla Sede Apostolica.

Bolla di Papa Sisto IV. de 28. febbrajo 1471. colla quale rimette al Re Ferdinando, le otto mila onze d' oro l' anno, per il Censo del Regno di Napoli: e le cinquanta mila marche di sterlinghe: ed il Palafreno, che dovea alla Sede Apostolica, per causa della Investitura del Regno; durante però la vita di esso Ferdinando.

Protesta fatta à 29. giugno 1488. nella Camera Apostolica, nel Pontificato di Papa Innocenzo VIII. per Antonio d' Alessandro, Oratore del Re Ferdinando, per non averli voluto ricevere il Palafreno offertoli, e portato da esso Oratore, in nome del suo Re, che li dovea, in vigore della Investitura del Regno.

Bolla di Papa Innocenzo VIII. de' 4. giugno 1493. nella quale, à petizione del Re Ferdinando, dichiara, che doppo la morte d' esso Re, debba succedere al Regno, Alfonso d' Aragona, Duca di Calabria, suo figlio primogenito, per osservanza delle Bolle di Papa Eugenio IV. e Pio II. suoi Predecessori. E se occorresse morire Alfonso Duca di Calabria, vivente il Re Ferdinando suo Padre, debba succedere in detto Regno, Ferdinando d' Aragona, Principe di Capoa, figlio del Duca di Calabria, e Principe di Capoa, con dette condizioni, come di sopra.

Mandato di Procura, in data de' 4. maggio 1492. che fa Alfonso d' Aragona Duca di Calabria, Primogenito del Re Ferdinando, in persona di Ferdinando d' Aragona Principe di Capoa, suo figlio, di dare giuramento di fedeltà ligio omaggio, in mano di Papa Innocenzo VIII. e promettergli l' osservanza degl' altri patti, per l' Investitura del Regno di Napoli, doppo la morte del Re Ferdinando suo Padre.

Giuramento dato da Ferdinando Principe di Capoa, à 4. giugno 1492. in Roma, in mano di Papa Innocenzo VIII. tanto come Procuratore d' Alfonso d' Aragona Duca di Calabria, suo Padre; quanto in nome proprio, per la successione del Regno di Napoli, se morendo detto suo Padre, vivente il Re, occorresse à lui venire alla successione del Regno; servata la forma della Investitura di Papa Innocenzo VIII.

Bolla di Papa Alessandro VI. de' 18. aprile 1494. con la quale manda il Cardinale Cesare Borgia, à coronare il Re Alfonso, figlio del Re Ferdinando I. per morte del Padre, in virtù della Bolla della Investitura, concessali da Papa Innocenzo VIII. prescrivendoli la forma del giuramento di fedeltà,

B

che

che dovea dare il Re Alfonso alla Sede Apostolica, e promesse da fare.

Bolla di Papa Alessandro VI. de' 21. aprile 1494. colla quale rimette al Re Alfonso II. la somma di cinquanta mila marche di sterlinghe, e l'otto mila onze d'oro l'anno, per il Censo del Regno di Napoli; ed il Palafreno ogni tre anni, durante però la vita del Re Alfonso.

Bolla di Papa Alessandro VI. de' 7. giugno 1497. nella quale concede al Re Federigo l'Investitura del Regno, per morte del Re Ferdinando II. suo Nipote.

Altra Bolla, in data dello stesso dì, nella quale il Pontefice manda al Re Federigo, l'Investitura del Regno, fatta il medesimo giorno, in Concistoro.

Lettera di propria mano del Papa scritta sotto li 7. giugno 1497., colla quale avvisa al Re Federigo, con molta affezione, che gli mandava l'Investitura.

Bolla del Papa sudetto de' 9. giugno 1497. nella quale avvisa al Re Federigo, che gli mandava il Cardinal di Valenza Cesare Borgia, Legato Apostolico, a coronarlo del Regno di Napoli.

Lettera del Re Federigo, de' 10. giugno 1497. alla Città di Capoa, dicendole, che si pigli allegrezza, e consolazione, per la Bolla della Investitura del Regno di Napoli, che avea ricevuta da Papa Alessandro VI. con tanto gran favore di Sua Santità, e de' Cardinali, e dell'amore, che il Papa l'avea dimostrato, con iscriverli anche lettera di sua mano, della quale ce n'impiega copia.

Bolla di Papa Alessandro VI. de' 13. giugno 1497. nella quale rimette, e dona al Re Federigo, il Censo annuo di onze otto mila d'oro, che dovea per il Regno di Napoli, durante però la sua vita: ed anche le cinquanta mila marche di sterlinghe, per causa della Investitura.

Strumento della solenne Coronazione del Re Federigo, fatta nella Città di Capoa à 10. agosto 1497. del Cardinal Cesare Borgia, Legato Apostolico; con il giuramento di fedeltà ligio omaggio, e patti promessi alla Sede Apostolica, per l'Investitura concessa del Regno di Napoli.

Bolla del Cardinal Rufface, Camerlingo di S. Chiesa, de' 29. giugno 1499. colla quale dichiara, aver ricevuto dal Re Federigo, il Palafreno, per il Censo del Regno di Napoli, di quell'anno, e ne lo quietà.

Lettera del Re Federigo scritta al Cardinal di Napoli, che si trovava in Roma, à 24. giugno 1501. che facesse intendere al Papa, se volea dar adito alla presentazione del Palafreno, e riceverlo. E volendolo ricevere, priega detto Cardinale, che ce lo compri, e lo facci presentare in suo nome.

Ordine del Re Federigo de' 20. febbrajo 1501. diretto ad Antonello di Stefano, che consegnì in deposito all'Arcivescovo di Napoli, o al suo Vicario, nel giorno di S. Pietro, e Paolo il Palafreno, ch'Egli è tenuto dare ogni anno alla Sede Apostolica, per il Censo del Regno di Napoli: stante che all'Oratore del Re, non è sicuro l'accesso alla Città di Roma, avendone il Pa-

pa

pa **Alessandro VI.** cacciati tutt' i suoi Oratori; dove anco vi sono alcuni Capitani del Re di Francia, suo pubblico nimico.

Bolla di **Alessandro VI.** de' 25. giugno 1502. colla quale privando il Re **Federigo** del Regno di Napoli: e dividendolo in due parti eguali, ne concede una metà à **Ludovico** Re di Francia, cioè le Provincie di **Apruzzo**, **Terra di lavoro**, e la Città di **Napoli**, con titolo di Re di **Napoli**, e di **Gerusalemme**: e l'altra metà, cioè le Provincie di **Puglia**, e **Calabria** à **Ferdinando** il Cattolico Re di **Spagna**, ed alla Regina **Elisabetta** sua moglie, con titolo di **Duca**, e **Duchessa** di **Puglia**, e di **Calabria**, e Re di **Sicilia**, qua le già possedevano.

Bolla di detto Papa **Alessandro** de' 15. maggio 1502. per la quale fa grazia à **Ferdinando** Re Cattolico, ed alla Regina **Elisabetta** sua moglie, che non siano tenuti, ne d'essi, nè i loro Eredi, e Successori, venire di persona à dare il giuramento al Pontefice Romano per la parte del Regno concessa; ma che quello diano in mano di persona destinanda dal Pontefice.

Bolla di Papa **Giulio II.** de' 17. agosto 1510. colla quale rimette al Re **Ferdinando** il Cattolico, ed alla Regina **Elisabetta** sua moglie, ed a' loro Eredi, e Successori il Censo, che doveano per il Regno di **Nap.** delle annue onze ottomila d'oro, e per ciascheduna Investitura, cinquantamila marche sterlinghe: e consegnino solamente ogn'anno il palafreno alla Camera Apostolica.

Bolla di Papa **Lione X.** de' 24. maggio 1513. nella quale conferma à **Ferdinando** il Cattolico, Re di **Spagna**, e di **Napoli**, tutt' i Privilegi, Immunità, ed Esenzioni, o Concessioni fatteli da' Pontefici Romani, suoi Predecessori in diversi tempi.

Bolla di detto Papa **Lione** de' 19. settembre 1513. nella quale conferma à **Ferdinando** il Cattolico tutte le Concessioni fatteli da **Papa Giulio II.** cioè la Cōcessione del Regno, e la remissione, ed assoluzione in perpetuo del Censo di ottomila onze d'oro, e delle cinquanta mila marche di sterlinghe, per ogni Investitura. E che non fosse tenuto andare di persona, e dare il giuramento di fedeltà nelle mani del Papa in **Roma**.

Bolla di detto Papa de' 31. maggio 1521. colla quale dispensa, ed abilita **Carlo d' Austria** Re di **Spagna**, detto Re de' Romani, che possa essere Imperadore, non ostante i patti apposti nella Investitura del Regno di **Napoli**.

Capitoli, e Convenzioni fatte a 6. giugno 1521. tra **Carlo V.** Imperadore, e Re di **Spagna**, e **Papa Lione X.** per causa della dispensa concessa, che potesse essere Imperadore, non ostante i patti della Investitura del Regno di **Napoli**.

Giuramento dato in mano di **Papa Clemente VII.** da quei dell' Imper. **Carlo V.** Re di **Napoli**, mandati in **Roma**, cioè da **Ludovico** di **Cordova** **Duca** di **Sessa**, e da **Gio: Bartolomeo Gattinaria** Procuratori di **Carlo V.** eletto Imperadore, e della Regina **Giovanna** sua madre, per il Regno di **Napoli** a' 25. novembre 1525.

Capitoli fatti tra il Papa Clemente VII. e l'Imp. Carlo V. Re di Napoli, per mezzo de' loro Procuratori, in Barcellona, a' 19. giugno 1529. sopra la Pace universale, ed unione de' Principi Cristiani, ratificata dal Papa, ed Imper. Ne' quali si trattano alcune cose, circa il Regno di Napoli. E tra l'altre cose il Papa concede al detto Carlo, come Re di Napoli, la presentazione, e nomina- zione di 24. Vescovati, ed Arcivescovati nel Regno.

Bolla di Papa Giulio III. de' 20. ottobre 1554. nella quale concede al Re Filippo, figlio dell'Imp. Carlo V. l'Investitura del Regno di Napoli, ri- nunziatoli dal Padre: non intendendo però in cos' alcuna pregiudicare alle- razioni della Regina Giovanna, o d'alcun' altro.

Lettera del Re Filippo II. scritta al Marchese di Sarria suo Ambasciador- re in Roma, ed a D. Gio: Manriquez de Lara, similmente suo nuovo Amba- sciadore, se fosse ivi giunto, sotto la data de' 25. giugno 1555. dicēdole, che uno d'essi, che si troverà in Roma, tratti col Papa, se sarà eletto, che si devon ri- mettere a S. M. li docati settemila l'anno, che paga per il Regno di Napoli. Stante che Papa Clemente VII. in una Capitolazione fatta coll' Imp. Carlo V. suo Padre, gli promise, che facendo l'Imperadore restituire alla Sede Apo- stolica da' Veneziani, e dal Duca di Ferrara, alcune Città, e Terre, che tene- vano occupate, delle quali la S. Sede n'era stata spogliata, avrebbe rimesso il Censo del Regno di Napoli al detto Imperadore, e suoi Successori. E che avesse consegnato solo ogni' anno alla Camera Apostolica una Chinaa bian- ca, in segno di ricognizione. E giache l'Imperadore avea adempito alle sue promesse, e fatte rilasciare da' Veneziani, e Duca di Ferrara, quelle Città, e Terre, che realmente erano della Sede Apostolica, e che doveano restituire, se li dovea osservare la promessa, e rimettere il Censo. E non essendo ancora eletto il Papa, e durando la Sede vacante, faccia il deposito del Censo di quel- l'anno, con protesta, giache s'accostava il tempo del pagamento.

Sentenza di Papa Paolo IV. dell'anno 1556. con la quale dichiara il Re- gno di Napoli devoluto alla Chiesa Romana, per non esserli pagato il Censo per molti anni. Qual sentenza non fu pubblicata.

Lettera di S. M. de' 15. dicembre 1568. diretta al Vicerè Duca d'Alcalà, nella quale dice, che pretendendo Sua Santità, che in virtù della Investitura del Regno di Napoli, spedita in sua persona, se li debbano pagare per il Censo di detto Regno docati 7000. in docati nuovi di Camera. E non potendosi dare sopra ciò risoluzione, l'ordina, che mandi copia autentica della Capito- lazione, che fece D. Gio: Emanuel, come Procuratore dell' Imperador Carlo V. suo Padre, con Papa Clemente, sopra la dispensa, che s'ottenne, ch'essendo Re di Napoli, potesse tener l'Imperio.

Bolla di Papa Clemente VIII. de' 9. settembre 1599. nella quale concede l'Investitura del Regno di Napoli, a Filippo III. Re di Spagna.

# I N D I C E D E L T O M O I I.

## Del Reg. Cappellano Maggiore.

**S**i leggono in prima molte *sedj*, come anticamente in tempo de' Francesi Re di questo Regno, vi era l'officio di *Prothocappellanus*, ovvero *Magister Regia Cappella*, ovvero *Magister Sacra Cappella* di detti Re, il quale era il Capo di tutt' i Cappellani Reggj, perche a tempo del Re Carlo I. v'era il *Prothocappellanus* Regio nell' anno 1269. A tempo del Re Roberto, vi era *Magister Regalis Cappella* negli anni 1313. 1338. e 1339. A tempo della Regina Giovanna I. vi era *Magister Sacra Cappella* nell'anno 1344. E *Magister Regalis Cappella* negli anni 1345. 1348. A tempo del Re Ladislao, vi era *Magister Regalis Cappella* nel 1392. Ed a tempo della Regina Giovanna II. *Magister Regalis Cappella* nel 1423.

Breve di Papa Bonifacio VIII. de' 22. giugno 1294. col quale concede à Carlo II. Re di Napoli, che gli otto Chierici, eh' assistono a' suoi servizj, possano godere i frutti de' beneficj, che tengono, ancorche vi fosse annessa cura d'anime, fuorchè le distribuzioni quotidiane, e non siano obbligati à far residenza nelle loro Chiese, mentre staranno a' servizj del detto Re.

Breve di Papa Benedetto XI. de' 21. novembre 1303. concesso à Carlo II. Re di Napoli, che i dodici Chierici suoi Domestici, Familiari, e Commensali, mentre stanno a' suoi servizj, non siano tenuti far residenza nelle loro Chiese, per causa de' Beneficj, che tengono, ancorche vi fosse annessa cura d'anime, e fossero Dignità personati; e che godano i frutti de' loro Beneficj, fuorchè le distribuzioni quotidiane.

Privilegio del Re Roberto dell'anno 1310. che fa menzione del Breve di Papa Clemente V. concessoli, che i Chierici suoi Domestici Familiari, e Commensali, possano percepire i frutti de' loro Beneficj, ancorche con cura d'Anime, non facendoci residenza, fuorchè le distribuzioni quotidiane, mentre stanno a' servizj di detto Re Roberto.

Breve di Papa Gio: XXII. de' 19. giugno 1313. nel quale concede, e conferma al Re Roberto, per dieci anni, la grazia fattali da Clemente V. che li dodici Chierici suoi Familiari, Domestici, e continui Commensali, mentre stanno al servizio di detto Re, non siano obbligati fare residenza nelle loro Chiese, per causa, che tengono i Beneficj, ancorche vi sia cura d'anime, e che siano Dignità, e Personati; e che godano i frutti de' loro Beneficj, fuorchè le distribuzioni quotidiane.

Breve

Breve di Papa Gio:XXII.de'31.luglio 1333.che proroga il sudetto Privilegio al Re Roberto per altri anni diece.

Il Re Ferdinando I.ordina al Vescovo d'Aversa à 3.dicembre 1474.che non molesti un suo Cappellano Reggio,per la Decima,che li toccherà pagare de' suoi Beneficj.

Ortatoria al Nunzio Apostolico,fatta dal Vicerè D. Pietro de Toledo à 24.marzo 1533.che facci trattare esente, ed immune un Cappellano Reggio,delle Decime imposte dal Papa.

Breve di Papa Paolo III.de'26.settembre 1537. che il Cappellano maggiore,e gli altri Cappellani della Real Cappella, siano franchi del pagamento delle Decime,ed altri sussidj,imposti dalla Sede Apostolica *in perpetuum*, & *in futurum* giacche s'è tollerato un tempo,che i detti Cappellani non paghino Decime.

Ortatoria spedita dal Vicerè Marchese di Mondejar al Nunzio Apostolico à 9.ottobre 1577.che non molesti, nè facci molestare il Reggio Cappellano maggiore,e i Cappellani Reggi,*actu servienti*,al pagamento delle Decime,imposte da Sua Santità;ma li tratti franchi,ed immuni, servata la forma del Breve di Papa Paolo III.de'26.settembre 1537.che s'inferisce in detta Ortatoria. E d'una lettera dell'Imp.Carlo V.de'16.agoſto 1540.che similmente s'inferisce,mandandogli la nota de' Cappellani Reggi.

Lettera Reggia di D.Pietro de Toledo,Vicerè de'31.gennajo 1539.diretta *Omnibus,& singulis,&c.* che l'Abbate Rota non sia molestato dall'Esattore delle Decime,per li suoi Beneficj,stant'è Cappellano Reggio.

Ortatoria spedita da Bartolomeo Cardinale della Cueva Luogotenente Generale del Regno al Nunzio Apostolico, Collettore di Decime à 23.maggio 1559.che si trattino i Cappellani Reggi esenti,ed immuni delle Decime imposte dal Papa,del che ne stanno in possessione.

Lettera Reggia del Vicerè D.Parafan de'16.luglio 1565.diretta al Reggio Cappellano maggiore,che i Cappellani Reggi debbano far residenza in questa Città di Napoli,e servire di persona la Reg.Cappella,altrimenti non godano le franchigie,ed immunità, e restino privati de' loro officj. Non comprendendosi in detta assistenza gli Arcivescovi, e Prelati preeminenti, che sono Cappellani Reggi,a'quali incumbe fare l'assistenza nelle loro Diocesi.

Relazione fatta dal Regg. Cappellano maggiore al Vicerè a'12.gennajo 1571.ad istanza dell'Arcivescovo d'Otranto,Reggio Cappellano, che deve godere l'esenzione delle Decime imposte dal Papa.

Relazione fatta dal Regg.Cappellano maggiore al Vicerè a'5.ottobre 1589.che i Cappellani Reggi *actu serventi*, devono godere le franchigie del grano à rotolo.

Relazione fatta dal Cappellano maggiore a'15.novembre 1601. sopra l'esenzione,che devono godere i Regg. Cappellani *actu serventi* delle Decime imposte dal Papa.

Due

Due Lettere del Cardinal Pietro Aldobrandino , Camerlingo di Santa Chiesa , d'ordine del Papa Clemente VII. direte a' Subcollettori del Regno di Napoli; una de' 10. gennajo , e l'altra de' 22. febbrajo 1603. che non eligano le Decime da i Cappellani Reggj , che possedono Beneficj , ò Pensioni nel Regno , secondo il Privilegio loro concesso da Papa Paolo III. e che gli restituiscino quello , che avessero forse esatto.

Privilegio del Re Alfonso I. de' 19. giugno 1445. che crea Fra Domenico de Tarquis , Maestro della sua Reg. Cappella , e vuole che possa conoscere , ed amministrare giustizia, sopra tutti g'altri Reggj Cappellani , com' è stato sempre solito.

Breve di Papa Leone X. de' 9. novembre 1519. della Potestà, e Giurisdizione concessa al Reggio Cappellano maggiore.

Tre Brevi de' Sommi Pontefici circa la Dignità , Giurisdizione , e Prerogative dell' Arcivescovo di Compostella , Cappellano maggiore del Re di Spagna , e suo Sussituto . Uno di Paolo III. de 7. novembre 1547. L' altro di Pio V. de' 7. giugno 1569. E l' altro di Gregorio XIV. de' 5. aprile 1591.

Diversi Privilegj , fatti dalla Reina Giovanna II. dal Re Alfonso I. dal Re Ferdinando I. e altri Re d' Aragona , di Cappellani Reggj , con la clausola: che gli facevano esenti della giurisdizione de' Vescovi , e altri Prelati Ecclesiastici , nelle cause civili , criminali , e miste , sottoponendoli alla giurisdizione del Reggio Cappellano maggiore loro Giudice competente.

Diverse Lettere de i Re d' Aragona , e d' altri Re loro Successori , scritte à varj Vescovi , e altre Persone Ecclesiastiche , che non s' intromettano nella Cause civili , criminali , e miste , de i loro Cappellani Reggj , perche spettano al Regio Cappellano maggiore.

Nota di Cause civili , criminali , e miste de' Reggj Cappellani , e Cantori della Reggia Cappella , rimesse dalla Corte Arcivescovale di Napoli , al Cappellano maggiore dall' anno 1546. fino all' anno 1604.

Relazione distinta della Potestà , e Giurisdizione esercitata dal Cappellano maggiore , e particolarmente di conoscere le cause civili , e criminali , de' suoi Sudditi , che apparono da i registri , e libri esistenti in potere del Maestro datti del Reggio Cappellano maggiore.

Relazione del Reggio Cappellano maggiore fatta al Vicere , à 26. giugno 1625. come la Corte del Cappellano maggiore , sta in possessione di conoscere tutte le cause de Cantori , e Ministri Laici della Reggia Cappella , in vigore di più ordini Reggj.

Ambasciata à nome del Vicere Duca d' Ossuna , à 19. giugno 1586. all' Arcivescovo di Napoli , sopra l' Editto affisso , proibendo , che niuno possa fare Dimissorie , sotto pena di scomunica; dubbitando che volesse comprendere il Cappellano maggiore , che non facesse Dimissorie a' suoi Sudditi . E la risposta di detto Arcivescovo.

Breve di Papa Gregorio XIII. ad istanza di D. Giovan d' Austria , Generale dell' Armata delle Galee del Re Filippo II. à 8. aprile 1578. circa la Con-

Confraternità della Pietà, e Carità, intorno al ministero de' Santissimi Sacramenti nelle Reggie Galee: e seppellir' i Morti delle Galee: ed il mangiar ova, e latticini, in tempo di Quaresima.

Relazione fatta da D. Giovan di Berle, al Cappellano maggiore, circa il solito, e come si suole osservare in Napoli, nel seppellire i morti delle Galee, tanto delle genti di Capo, quanto delle genti di Remo, dalla sudetta Confraternità della Pietà, e Carità.

Breve di Papa Paolo V. de' 10. settembre 1614. nel quale concede, che per sei anni prossimi, si possa portare il Santissimo Sacramento dell' Eucaristia, per Viatico à gl' Infermi, che sono nelle Galee di Filippo III. Re di Spagna, che stanno ferme in qualche Porto, con una Scala di legno. Qual grazia ave poi confermata Urbano VIII. per sette altri anni, con altro suo Breve, sotto li 8. febbrajo 1624.

Breve di Papa Paolo V. de' 10. ottobre 1614. per lo quale concede, che per sette anni prossimi, si possa portare sopra le Galee del Re Filippo III. l' Olio Santo, per amministrare il Sacramento della Estrema Unzione à gl' Infermi, che sono in dette Galee. Questa grazia venne confermata da Papa Urbano VIII. per altri sette anni, con Breve de' 7. febbrajo 1624.

Relazione della differenza avuta, tra il Cardinal Buoncompagno, Arcivescovo di Napoli, e il Cappellano maggiore: pretendendo detto Cardinale, che il ministrare il Santissimo Sacramento dell' Eucaristia, per Viatico, à gl' Infermi delle Galee, spettà à i suoi Parochi, e non al Curato del Castel Nuovo, attente le parole de sudetti Brevi.

Breve di Papa Clemente VII. de' 21. novembre 1526. che conferma la Confraternità eretta dentro il Castel Nuovo di Napoli, sotto nome di S. Sebastiano: e dà potestà à i Preti del Castello di ministrare i Sacramenti à gl' Huomini di detto Castello: e di seppellire i Morti, in una delle Chiese vicine.

Breve di Papa Clemente VII. concesso, ad istanza di D. Luise Ycart, Castellano del Castel Nuovo di Napoli à 23. dicembre 1526. nel quale di nuovo conferma, ed amplia la potestà data a i Preti di detto Castello, di ministrare i Santiss. Sacramenti à gl' Huomini, che abitano dentro il Castello, per la sudetta Confraternità.

Reggio Exequatur, concesso à 18. novembre 1727. dal Vicere D. Diego de Moncada, al sudetto Breve di Papa Clemente VII.

Della Visita delle Chiese, e Preti de' Castelli di questa Città di Napoli, fatta dal Cappellano maggiore dell' anno 1588. Vedi la Consulta fatta dal Collateral Consiglio, al Vicere Marchese de Mondejar à 4. dicembre 1578. ch'è nel Tomo XIV. della Legazione de i Cardinali Giustiniano, e Alessandrino. Dove anche sono molte cose attenenti all' Offizio, Dignità, e Prerogative del Cappellano maggiore.

Breve di Papa Gregorio XIII. ad istanza di D. Giovanni di Zuniga, il Commendatore Maggiore, Principe di Pietrapersia, Vicere, de' 3. marzo 1580. nel quale concede potestà al Cappellano maggiore, che possa dar licen-



za in futurum, à i Soldati Spagnoli à Cavallo, e à piedi, ne' Presidj del Regno, e nella Città di Napoli, e ne' Castelli, di mangiar-ova, e latte in tempi proibiti.

Lettera di S.M. scritta al Vicerè D. Gio: de Zuniga, à 3. giugno 1580. avvisandoli, che il Vescovo d'Oppido l'avea fatta relazione, che servendo esso nell'ufficio di Cappellano maggiore, ancor che avesse procurato, non ha potuto mantenere, e conservare in quello la Giurisdizione Reale; impedendolo l'usurpazione, che ogni dì faceva il Cardinal di Piacenza; Arcivescovo di Napoli, in pregiudicio del suo officio. E particolarmente D. Berardino de Mendoza, figlio del Marchese de Mondejar Vicerè, come Vicario di detto Cardinale, visitò le Cappellanie delle Compagnie Spagnuole, e la Chiesa del Castel Nuovo, e degli altri Castelli di detta Città, donando licenza a' Chierici di quelle; toccando questo al Cappellano maggiore. Perciò l' avvisa del tutto, affinché procuri, che il detto officio si reintegri intieramente.

Consulta scritta à S. M. dal Vicerè Conte di Miranda, à 25. settembre 1592. sopra la differenza, che avea il Cappellano maggiore col Vescovo di Cotrone, il quale pretendeva esercitare la cura dell'Anime: e i SS. Sacramenti: e la giurisdizione Ecclesiastica, dentro il Castello di Cotrone: e deputarvi il Cappellano ancora; perche nell'anno 1576. il Marchese de Mondejar Vicerè, avea dichiarato così in una differenza, tra il Vescovo, e il Cappellano. E all' incontro detto Cappellano pretendeva spettare à lui, come faceva in tutti gli altri Castelli del Regno, non ostante la possessione antica del Vescovo. E che vi è ordine, per Consiglio Reale di S.M. che il Vicerè continui in fare mantenere, e conservare la possessione della Giurisdizione Reale, à beneficio del Cappellano maggiore.

Lettera Reggia del Marchese de Mondejar, Vicerè, e suo Collateral Consiglio de' 14. settembre 1576. diretta al Castellano di Cotrone, che impedisca al Vescovo di Cotrone l'amministrazione delle cose spirituali, e l'esercizio della Giurisdizione Ecclesiastica, dentro il Castello di Cotrone.

Lettera, ovvero Oratoria, scritta dal Vicerè al detto Vescovo di Cotrone, à 31. luglio 1592. dicendoli, che non s'intrometta nella cura delle Anime del Castello di Cotrone: ma la lasci al Cappellano maggiore, con la risposta del Vescovo.

Seconda consulta scritta dal detto Vicerè, à S. M. à 21. novembre 1592. intorno al sudetto negozio del Vescovo di Cotrone.

Lettera di S.M. scritta al Vicerè Conte di Miranda, à 29. giugno 1593. in risposta della sudetta consulta; ordinandoli che attenda à conservare in possessione il Cappellano maggiore, di esercitar giurisdizione nel Castel di Cotrone contro il Vescovo.

Lettera Reggia, spedita dal Duca d'Offuna Vicerè, e suo Collat. Consiglio, à 28. febbrajo 1618. diretta al Castellano di Taranto circa l'elezione del Cappellano nel Castello. E la Patente, e Commessione impiegata, che fa il Cappellano maggiore al Cappellano eligendo, in suo nome, dal d. Castellano,

che sia approvato dall'Ordinario, non potendosi da lui approvare, per l'assenza, o sia distanza del luogo.

Lettera Reggia del Conte di Lemos Vicerè, e suo Collateral Consiglio de' 26. giugno 1613. diretta al Cappellano maggiore, dicendo, che standosi in possessione di visitare tutte le Chiese, e Cappelle Reggie, del Regno, e Preti, oh' in quelle sorvono: ed in particolare la Reale Chiesa di S. Nicolò di Bari, Priore, e Preti: e ritrovandoli egli infermo, ed impedito, deputi a far detta visita in S. Nisola di Bari, alcun Prelato dabbene.

Lettera Reggia del detto Vicerè, e suo Collateral Consiglio, de' 30. giugno 1613. diretta a tutti, e singuli Officiali del Regno, che prestino ogni aiuto, e favore all'Arcivescovo di Matera, e Cerenza, creandolo per la visita, che avea da fare, commessali dal Cappellano maggiore, delle Chiese, e Cappelle Reggie di questo Regno, e Preti, e Chierici suoi Sudditi.

Relazione del Cappellano maggiore fatta al Vicerè, à 31. ottob. 1584. che non debba dar, al Capitolo della Real Chiesa di San Nicolò di Bari, Giudice d'appellazione, in partibus, da' decreti, e sentenze fatte dal Priore di Bari, e suo Vicario. E gl'inconvenienti, che ne segueriano dandosi: ma che s'appelli alla Corte del Cappellano maggiore, come sempre è stato solito.

Altra relazione del Cappellano maggiore al detto Vicerè, à 22. maggio 1585. sopra lo stesso negozio del Clero di S. Nicolò di Bari.

Lettera reggia del Vicerè Conte di Lemos, e suo Collateral Consiglio, de' 30. maggio 1615. diretta all'Arcivescovo di Matera, e Cerenza, che non proceda nelle cause d'aggravj, e appellazioni de' Preti, e Chierici d'Altamura in virtù d'una commessione prima spedita da S. E. perche s'è fatto costare, che spetta al Cappellano maggiore il procederci. Confimile lettera del Conte di Lemos, de' 30. maggio 1615. diretta al Cappellano maggiore, che nelle cause d'aggravj, e appellazioni, che si faranno da i Preti, e Chierici d'Altamura, proceda à quanto sarà di giustizia, e con consulta del suo Ordinario Consultore, conforme s'è proceduto per il passato.

Consulta fatta à S. M. per il Cardinal Granuela, Vicerè nel Regno, à 31. marzo 1572. circa l'Officio, e Giurisdizione del Cappellano maggiore.

Relazione fatta dal Reggio Collateral Consiglio al Marchese de Mondejar Vicerè, à 29. novembre 1578. circa l'Officio, e Giurisdizione del Regg. Cappellano maggiore, in risposta di quello, che avea scritto al detto Vicerè D. Gio: de Zuniga, Ambasciadore di S. M. in Roma, circa la materia dell'Officio, e Giurisdizione del Cappellano maggiore, qual' è nel Tomo XVI. della Legazione de' Cardinali Giustiniani e Alessandrini.

Fede di Giov. Antonio Angrifano di Napoli, Mastrodatti dell'Officio del Cappellano maggiore, in data de' 28. febbrajo 1576. dall'anno 1519. fino al giorno della data di detta fede, di tutta la Potestà, e Giurisdizione, esercitata per il Reg. Cappellano maggiore, a suo tempo.

Capì di Giurisdizione, ch'esercita il Cappellano maggiore, cavati dal

la detta Fede di Gio: Antonio Angrifano, mandati à Sua Maestà, con la consulta dell'anno 1572. Fede di Monsignor Antonio Laureo, Vescovo di Castell' à mare, Reg. Cappellano maggiore, in data de' 20. marzo 1576. circa l'Autorità, e Giurisdizione dell'Ufficio del Reg. Cappellano maggiore.

Fede di D. Pascariello d' Adamo Napoletano, d' anni 75. Cappellano nella Real Cappella di Napoli, per lo spazio d' anni 35. sotto la data de' 18. novembre 1578. circa l'Ufficio, e Giurisdizione del Regg. Cappellano maggiore. Fede d' Andrea Romero di Napoli, d' anni 80. Cappellano della Real Cappella, per lo spazio d' anni cinquanta, sotto la data de' 18. novembre 1578. circa l'Ufficio, e Giurisdizione del Reg. Cappellano maggiore.

Fede di D. Pietro d' Avila, della Città di Guadabasciar, nel Regno di Toledo, d' anni 75. Cappellano della Regg. Capella di S. Maria in Napoli, per lo spazio di 34. anni, sotto la data de' 22. novembre 1578. dell' Autorità, e Giurisdizione del Reg. Cappellano maggiore.

Fede fatta da Gio: Geronimo Stinca, Mastrodatti del Cappellano maggiore, à 9. dicembre 1606. che quando il Vicerè è andato ad ascoltar Messa, ò Vespri, in qualsivoglia Chiesa, così de' Secolari, come de' Regolari, ed in tutte le Chiese di Moniche, il Cappellano maggiore, ha sempre fatte tutte le Cerimonie, che suole fare nel Reg. Palazzo. Altra Fede fatta dallo stesso Gio: Geronimo Stinca, à 26. settembre 1625. delle Giurisdizioni esercitate, da i Reggi Cappellani maggiori, che pro tempore sono stati, tanto prima, quanto dopo il Sacrosanto Concilio di Trento. cavata da i Registri, e Libri, che si conservano appresso il suo Ufficio di Mastrodatti.

Nota dell' esercizio spettante al Reg. Cappellano maggiore, oltre dello assistere alla Real Cappella di Palazzo.

Relazione degli eccessi proposti in Roma, che facesse il Reg. Cappellano maggiore del Regno, nell' esercitare la sua Giurisdizione; con le loro risposte.

Breve di Papa Clemente VIII. in data de' 20. gennajo 1603. col quale si riforma, e restringe l' Ufficio, e Giurisdizione del Regg. Cappellano maggiore.

Nota de' Capi più pregiudiciali, che contiene il sudetto nuovo Breve di Papa Clemente VIII. sopra la riforma dell' Ufficio del Regg. Cappellano maggiore. Altra Nota di tutte le Facoltà concesse in detto Breve, da Papa Clemente VIII. al Reg. Cappellano maggiore.

Diversi Ordini, tanto di Papa Clemente VIII. quanto d' altri Sommi Pontefici suoi Successori, che suspendono per ogni sei mesi il detto Breve, circa la riforma dell' Ufficio, e Giurisdizione del Regg. Cappellano maggiore.

Allegazione, ovvero Trattato legale, à favor dell' Ufficio, e Giurisdizione del Reg. Cappellano maggiore. Discorso, ovvero Trattato in jure, ed in fatto, à favor della Giurisdizione del Reg. Cappellano maggiore.

Altre Allegazioni legali, à favore dell' Ufficio, e Giurisdizione, del

**Reg. Cappellano maggiore.** Diverse Note, in jure, ed in fatto, scritte in diverse lingue, cioè in Latina, Spagnola, ed Italiana, circa la stessa materia.

Fede fatta da Prospero di Diano, Razionale della Reggia Camera della Summaria, sotto la data de' 23. gennajo 1581. à favore del Reg. Cappellano maggiore, cavata dal Libro, ò diciamo Registro degli Officj Reggi del Regno, della Provisione solita darsi dalla Reggia Camera della Summaria al Reg. Cappellano maggiore: e de' suoi emolumenti, e altre prerogative.

Lettera di Sua Maestà, diretta al Vicere Conte di Lemos, D. Pietro Ferdinando, sotto la data de' 18. Gennajo 1611. con la quale ordina, che all' Officio del Reggio Cappellano maggiore del Regno di Napoli, siano aggregati gli Beneficj di San Nicola di Pergolito, e di San Nicola di Bucefano; quando però vaccheranno. Et tra tanto se gli diano docati quattro cento l'anno, oltre li docati due cento del suo solito salario: da estinguerli, detti docati quattrocento, in parte nella vacanza dell' uno, e in tutto nella vacanza dell' altro, d' amendue detti Beneficj.

Ordine della Solennità del Sacratissimo Corpo di Cristo, e di tutto ciò che ave da fare nel giorno di detta Festa il Reg. Cappellano maggiore, nella Reale Cappella del Reggio Palazzo di Napoli.



# I N D I C E DEL TOMO III.

Del Nunzio Apostolico, e delle Spoglie.

## T I T O L O I.

*Precedenza, Prerogativa, e Luogo da darli al  
Nunzio Apostolico.*

**L**ettera del Re Filippo II. de' 15. aprile 1468. scritta al Vicere D. Pafaraz, ò sia D. Pero Afan de Ribera, Duca d' Alcalà, dicendoli, che il Nunzio Apostolico di Spagna, l' ha dato memoriale da parte di Sua Santità, (del quale glie ne manda copia,) gravandosi d' alcune cose, e tra le altre, che al Nunzio di Sua Santità, che risiede in Napoli, si dà luogo doppo i Baroni del Regno. Perciò l' ordina, che l' avvisi dello stile, che si è tenuto sopra di questo per lo passato, e il fondamento, col quale s' è introdotto; usandosi nella Spagna, ed in tutti gl' altri Regni di Sua Maestà, dargli il primò luogo. Indi vuole, che l' informi particolarmente del tutto, giontov' il suo parere: è anco se fosse inconveniente dare à Sua Santità la sodisfazione, che pretende. E che l' avvisi, se il Nunzio, che risiede in Napoli, tiene titolo, e nome di Nunzio; ovvero se fosse Commessario, e Collettore: acciocchè inteso bene quel che passa, si veda che cosa conviene provvedere in quello. Questa Lettera è nel Tomo XVII. nel titolo: *Delle Convenzioni fatte tra il Re, e Vicere del Regno, e la Sede Apostolica, sopra la persecuzione de' Banniti, e Delinquenti da rimetterli scambievolmente.*

Consulta del Vicere Duca d' Alcalà; à 15. maggio 1568. scritta à Sua Maestà, in risposta della sudetta Lettera; circa l' aggravio, che diceva farlesi il Nunzio Apostolico, e Collettore risedente in Napoli; sotto pretesto di non avere il luogo debito negli atti pubblici, con darseli sede doppo tutti i Baroni del Regno. E si dice, che mai s' è dato à i Nunzi in questo Regno luogo nella Cappella Reggia; nettampoco nelle Congregazioni, che si son fatte da i Baroni, e altri pubblici atti. E che pretendendo il Nunzio, dover precedere all' Arcivescovo di Napoli, ne scrisse à Sua Santità, e ottenne da quella, che dovesse precedere all' Arcivescovo. Doppo avendo l' Arcivescovo scritto à Sua Santità, dolendosi di questo, il Papa ordinò, che si facesse lo cose, come erano state per il passato, e non si facesse novità alcuna, infino

fino à tanto, che venisse risoluzione da Spagna, perche s'era scritto à Sua Maestà.

Consulta scritta dal Vicerè à Sua Maestà, à 10. giugno 1569. nella quale dice, che avendoli per Lettera de' 15. aprile 1568. comandato, che l'avvisasse, perche non si dava luogo al Nunzio Apostolico, che risedeva in Napoli, come si da negli altri Regni di Sua Maestà: e il Vicerè l'avea risposto in una consulta, de' 15. maggio 1568. con un Capitolo, copia del quale si manda. Al presente il nuovo Nunzio l'ha detto, che Sua Santità è risolta, e vuole, che il Nunzio preceda all'Arcivescovo di Napoli, del che se n'è certificato Egli da Roma: ed il medesimo fa istanza, che gli si dia il luogo come Nunzio. E perche detto Vicerè s'è informato, che pe' i tempi passati, non vi è stato Uomo mandato da Sua Santità, con titolo di Nunzio, e di Collettore delle Spoglie, e Decime: cominciò à darsi titolo di Nunzio, e Collettore à Fabio Arcella, doppo del quale si è dato à' suoi Successori il medesimo titolo: però mai hanno avuto luogo; avea risposto al detto Nunzio, che sopra di ciò ne avea avvisata, e consultato con Sua Maestà, e che non poteva far no vità, sin tanto, che gli dia risoluzione, e ordine di quello dove eseguire: e fra questo mezzo non permetteria, che si faccia novità alcuna; E finalmente che non si faria pregiudicio alcuno alla Giurisdizione Reale, col darsi luogo al Nunzio, come si da negli altri Regni della Maestà Sua.

Lettera di S.M. al detto Vicerè, de' 22. ottobre 1569. nella quale dice, aver veduto quanto l'ha scritto, col parere de' Reggenti, a' 10. giugno 1569. sopra il luogo, preteso dal Nunzio di S. Santità, che risiede in Napoli, che se li debba dare, come si fa ne' suoi Regni, e altre parti. E poiche in questo non si pregiudica alla sua Real Giurisdizione, e non ci è causa, perche si debba far meno in questo Regno, l'ordina, ch'essendo, e tenendo titolo di Nunzio, se li dia il luogo come tale, conforme si fa negli altri suoi Regni, precedendo à tutte le persone così Ecclesiastiche, come Secolari del Regno di Napoli, eccetto che à' Cardinali; e così s'offervera da ora avanti. E se bene S.M. si ricordi avere il Papa ordinato i giorni passati, che l'Arcivescovo di Napoli precedesse al Nunzio: però vuole, ch'esso Vicerè l'avvisi, se questo è così, e come s'osserva: perche tali possono essere le Persone, che alcuna volta convenisse. Nella quale lettera S.M. di sua propria mano scrisse, che in questo dell'Arcivescovo, non faccia novità, se ci fosse ordine di Sua Santità.

Consulta scritta à S.M. dal detto Vicerè, à 13. maggio 1570. avvisandole, che il Nunzio di Sua Santità, che risiede in Napoli, l'è venuto à parlare: e pretende, che nella processione, che si fa nel giorno del Santissimo Corpo di Cristo, esso debba portare la mazza del Pallio, la quale tocca portare a' Primogeni: i de' Re di questo Regno: ed in assenza de' Re, l'ha soluta portare uno de' Baroni titolati. Al quale detto Vicerè ha risposto, che per esser sempre solito portarsi da' Baroni, non conveniva levarcela, senza intendere i medesimi. E fra tanto, che S.M. non comandasse altro, farà osservare il solito; senz'alterazione.

Let.

Lettera del Re al Duca d'Alcalà, à 7. marzo 1571. dicendoli, che stia avvertito sopra quello, che l'ha scritto, circa il federe, e luogo, che ha da tenere il Nunzio di Sua Santità, che risiede in Napoli. E non ha S.M. più che dire sopra di ciò, che così nel Consiglio, come in qualsivoglia altra Giunta, e giusto, che preceda à tutti coloro, che vi si trovassero. E che nella Processione lo porti al suo lato: ancorche circa la Pace, che pretende darseli, quando accade venir nella Cappella, non occorre far novità, contro quello, che s'è usato pel passato.

Lettera di S.M. sotto la data de' 18. luglio 1571. scritta à D. Antonio Perenotto Cardinal Granuela, Luogotenente, e Capitan Generale nel Regno, nella quale si dice, che in quanto alle pretensioni del Nunzio di Sua Santità, che risiede nella Città di Napoli, già per quel tauto, che si scrisse al Vicerè Duca d'Alcalà avrà intesa la sua oppenione, E' non ha più all'ora, che dire sopra di quello. Che se tuttavia persiste nello inginocchiamento di velluto, se li potrà ponere nel banco, ch'egli teneffe avanti, come si fa ne' Regni di Spagna, e nella sua Cappella Reale. Poich'è sua intenzione, (e similmente si è detto ivi al Nunzio) che sia trattato del medesimo modo, così com'è trattato il Nunzio di S. Santità, che risiede in Ispagna.

T I T O L O II.

*Delle Spoglie de' Prelati, ed altre Persone Ecclesiastiche. Del procedere contro Laici in materia delle Spoglie. E della Potestà, e Giurisdizione del Nunzio.*

CONSULTA scritta dal Vicerè Duca d'Alcalà, à 31. agosto 1568. à S.M. in risposta d'alcuni dubbj occorsi al suo Collateral Consiglio, contro il Reggio Exequatur, concesso da lui al Breve della Commessione del Nunzio Apostolico Paolo Odescalco, fatto dal Papa. Altra Consulta scritta à S. Maesta, dal detto Vicerè, à 20. febbrajo 1571. di quanto era passato col Nunzio, sopra la carcerazione, che questi avea fatta d' un laico, per causa di Spoglie.

Consulta scritta à S. M. dal detto Vicerè, lo stesso giorno, riferendole quanto s'era trovato ne' Registri antichi, e Processi, e per informazioni avute per bocca de' Vecchi, à fin di riconoscere dalla radice l'esercizio della Giurisdizione del Nunzio Apostolico, circa le Spoglie, e come s'era osservato da' tempi antichissimi nel Regno, che sempre i Giudici Reggi aveano proceduto nelle cause delle Spoglie de' Prelati, e Persone Ecclesiastiche ancora, ad istanza de' Nunzi Apostolici. E riferisce anco, ch'essendosi questo negozio discusso, e trattato nel Consiglio Collaterale, colla Giunta della Giurisdizione, s'è di comune consenso conchiuso, che pretendendo il Nunzio i beni, che si possiedono da persona laica, essorno Spoglie del Prelato, o Beneficiario morto:

e pre-

e pretendendo l'altra Parte il contrario; la cognizione di una tal Causa, come causa contra un Vassallo di Sua Maestà laico, e convenuto, spetta alla Real Giurisdizione, avanti i Ministri della quale, deve il Nunzio convenirlo, e proporre le sue ragioni; sì perchè così è di ragione, come anco è d'osservanza, con saputa, e consenso, anche de' Sommi Pontefici.

Lettera di Sua Maestà al Vicere Cardinal Granuela, à 17. luglio 1572. nella quale si tratta di molte cose, e tra le altre delle Spoglie de' Prelati che muojono. Sopra di che dice, essersi veduta la Consulta, che le fece il Duca d'Alcalà, nel mese di febbrajo 1571. giuntamente con quello, che il Collaterale all'ora l'avea avvertito. Ed ancorchè desiderava molto, per maggior intelligenza della Giurisdizione, che in questa parte si è andata usurpando, per Nunzi del Papa, che si riferissero à S.M. i casi particolari: tuttavia farà bene, che l'avvisi di quelli, ch'erano successi nell'anno 1571. infin allora. E poiche la possessione ch' in questo per prima può pretendere il Nunzio d'aver acquistata, non è di considerazione: ne meno l'Exequatur, che si diede al Breve che portò: essendo tanta chiara la ragione, che la Corte Reggia in Napoli tiene di conoscere in materia delle Spoglie, quando il Reo fusse laico: l'ordina che tenga la mano, che la Reggia Corte sia mantenuta, e conservata nella sua possessione: e che non permetta al Nunzio, nè ad alcun' altro Ministro, nè Officiale Ecclesiastico, che la perturbi, avvisandone Sua Maestà, quando per quelli si pretendesse il contrario: e del fondamento che allegassero, col parere di detto Cardinale Vicere, acciò si proceda à quello parerà essere più conveniente.

Consulta scritta à Sua Maestà dal Cardinale Granuela, à 30. settembre 1572. in risposta della sudetta Lettera, scritta da Sua Maestà, a 17. del passato luglio, circa le Spoglie de' Prelati, ed altre Persone Ecclesiastiche, nella quale si comanda, che quando il Laico sarà Reo, si tenga la mano, di maniera che la Reggia Corte di Sua Maestà, sia conservata in possessione. E che non si permetta al Nunzio di Sua Santità, nè à qualunque altro Ministro, e Officiale Ecclesiastico, che la perturbi: avvisandone sempre Sua Maestà, quando il Nunzio pretendesse il contrario; e del fondamento che allegasse. Volendo anche essere avvisata de' Casi particolari, ne quali il Nunzio è andato usurpando la Giurisdizione, che non gli compete. Detto Cardinale dice circa l'avvisi particolari, che non era necessario travagliare Sua Maestà, perchè con una parola s'obbediva in questo; dicendoli che sono tutt' i casi occorsi, e che occorrono de' Prelati, come d' altri Ecclesiastici Beneficiati, che lasciano beni, e li riferisce il modo, e la forma, che s'avea da tenere, per esecuzione del detto suo Real Ordine, e mantenimento di sua Giurisdizione.

Consulta scritta à Sua Maestà dal detto Cardinale, à 30. novembre 1572, avvisandole d'aver dato il Reggio Exequatur al Nunzio Antonio Saoli Genoese, nella forma solita darsi; però con una dichiarazione data à bocca dal Regente Salernitano, che non procedesse contro laici, per causa delle Spoglie; della quale gli ne manda copia.

Di-



Dichiarazione, e Nota data dal Regente Salernitano, al Nunzio, a tempo che li consegnarono le lettere esecutoriali, sopra il Breve della sua Commessione, dicendoli che il Re con sue lettere avea comandato, che nel negozio delle Spoglie si tenesse la mano sopra, di maniera tale, che contro Laici possessori de' beni, che pretendono essere propri, non si proceda per altra Persona, che pe' Giudici laici: sì perche così è di ragione, essendo la causa delle Spoglie causa profana, e i futuri Rei persone laiche: sì anco perche dal tempo, che tal negozio s'introdusse in questo Regno, che fu nell'anno 1528. in qua, così si è osservato. E se bene d'alcuni pochi anni a questa parte, si era alterata in un certo modo, quell' osservanza, non è stata però alcosa, ma con certa scienza, e saputa de' Sommi Pontefici passati. Indi è, che se li consegna l' Esecutoriale, come si domanda, nella forma solita, e consueta: però dichiara, che come dal principio sono stati dati l' Esecutoriali, sotto la medesima forma, e contro Laici si è proceduto pe' i Giudici laici, con intelligenza, saputa, e consenso de' Sommi Pontefici; nascendo anche questo da quelle parole poste nell' Esecutoriali: *Exequi faciatis per quos decet*; così detto Vicerè, non innovando la forma delle lettere Esecutoriali, vuole che s' eseguisca l' ordine di Sua Maestà, nella forma solita antica, data dal principio: e ne' casi che occorreranno, per quanto tocca a' Laici, così detto Cardinale provvederà, e farà osservare.

Consulta scritta a Sua Maestà dal detto Vicerè, a' 29. dicembre 1572. dicendole tra le altre cose, che Papa Gregorio XIII. l' avea mandato un Breve, lamentandosi con lui della mano gagliarda, che quì s'era tenuta, in mantenere la Giurisdizione di Sua Maestà ne' casi misti: e della nota, e dichiarazione, che s' era data al Nunzio, circa il non dovere procedere contro Laici nelle Spoglie; ordinandoli Sua Santità che la facesse levare, e cassar dal Registro dove stava notata: e che perciò l' avea Egli fatta levare. Ed anco l' avvisa, che detto Papa avea mandato un altro Breve di lamentanze al Regente Salernitano: de' quali Brevi ne manda copia.

Discorso sopra detto negozio delle Spoglie, che fu inviato a S. Maestà.

Breve di Papa Gregorio XIII. scritto al Regente Tomaso Salernitano, a' 19. dicembre 1572. dicendoli avere inteso, ch' Egli ha data una nota in iscritto ad alcuni Familiari d' Antonio Saoli suo Nunzio, acciocche intendesse, non esserli lecito procedere contro Laici per le Spoglie, che sono rendite della Sede Apostolica in questo Regno, il cui diritto dominio sà che spett' a Sua Santità: Il ch' è contro ogni disposizione di legge. E vedendo Sua Santità, qual naufraggio abbia fatto dell' Anima sua, per aver disprezzate le pene, e censure apposte da Sacri Canonici, e Lettere Apostoliche; contro quei che ardiscono fare simili cose: da Padre lo richiede, ed ammonisce, che ritornato al cuore, cerchi umilmente perdono delle cose passate, e subito corregga quel che s' è errato. Il che se non farà, (oltre che non isfugirà gravissimi esempj, in lui della vendetta Divina,) lo dichiarerà anche essere escluso dal grembo, e comunione della S. M. Chiesa, senz' altra monizione.

**Lettere del Reggente Salernitano** scritta à D. Giovan de Zuniga, Ambasciadore di Sua Maestà in Roma, a' 31. dicembre 1572. di quello che detto Ambasciadore avea da dire in nome, e parte di esso Reggente, à Sua Santità, in risposta del Breve mandatoli, e per sua scusa, e giustificazione.

Lettera del Vicerè Cardinale Granuela, de' 31. dicembre 1572. scritta al Papa, in risposta del Breve, che l'avea mandato; dicendoli aver avuto gran dispiacere della offesa di Sua Santità, e che lo taccia di spergiuro: e che già si ricorda del giuramento, che avea dato alla Santa Sede Apostolica, prima di ricevere detto Breve: ma si ricorda anco, ch'essendo chiamato al governo di questo Regno, e concedutali da Papa Pio V. suo Predecessore licenza di venir qua, già vi venne, ordinandoglielo, e spronandolo detto Papa, nel che disse Egli con parole chiare, che averia dirizzate le sue azioni, nel governo di questo Regno, conforme la volontà del Re Cattolico suo Signore: e secondo le istruzioni datelice il Papa l'accettò. Ned è cosa di maraviglia: perche Chi soffertia che detto Cardinale, come Ministro di Sua Maestà, si servisse dell'autorità sua, contro la volontà del Re? Ed essendosi Sua Santità fatta intendere, non molto prima, d'essere offesa, che qua non si concede a i Vescovi di procedere contro Laici ne' casi misti, giusta i Canoni: l'avea risposto esso Cardinale, esserno leggi di questo Regno, ed invecchiata Consuetudine, dalla quale, senza ordine del Re, non era lecito recedere: e che se questo offendeva Sua Santità, e voleva ch' un' altro governasse il Regno, l'avea supplicata, che dichiarasse la sua volontà, ch' Egli averia mandato un Corriero apposta, per il quale con sua lettera, avrebbe supplicato il Re, che mandasse un' altro al governo, e lo licenziasse, non avendo cosa più cara, che obbedire Sua Santità; non potendo recedere dagli Ordini di S. Maestà, menti' è qua Vicerè: e che se Sua Santità voleva, che si mutasse qualche cosa, si avea da domandare al Re, dalla cui autorità dipendeva. A queste cose non è stato risposto dalla Santità Sua insin' allora; e per ciò era lecito seguire le leggi prescritte dal Re, nell'amministrazione del Regno: che se in alcuna cosa si è fatto contro la mente di Sua Santità, perche non ce l'ha dichiarata, non ha Egli peccato, nè anco con la volontà: perciò la supplica, che lo liberi da ogni scrupolo. Ed in quanto al che Sua Santità l'ordina, con agrissime pene minacciateli, che stracci la nota di quel che, per decreto del Consiglio Reggio, dovea dire il Reggente Salernitano, in dando le lettere Esecutoriali al Breve del suo Nunzio, volentieri l'ha obbedito, perche non era scrittura pubblica, ma solo una nota di quello, che avea da dire, acciocche se il Relatore l'avesse detto in parole rivolte, averia potuto dire, scioccamente qualche cosa, che desse maggior offesa: e lo Scrivano per la sua diligenza l'avea notato al Registro. Il che non essendo fatto per ordine del Re, nè di lui, Ei l'ha tolta volentieri, perche non era cosa, che ripugnasse alle leggi dateli dal Re, e poteva liberamente obbedire à Sua Santità, non aspettandone l'ordine di Sua Maestà. E siccome l'ha fatto volentieri, più volentieri è anco per obbedirla in tutto quello,

quello, che salva la sua fede, e officio poteva: ed è stata stracciata la d. nota. Le dice anco, che di tutto il negozio presente, ne scrive al Rè, per intendere, se vuole che si muti alcuna cosa; di quello che ha comandato. E che pregherà Dio, ch'a tutti due infonda quei consigli, da' quali si possa stabilire quella quiete, e salute pubblica, che si desidera. S' atterrisce l' animo suo mentre pensa, che possa accascare della discordia.

Lettera di S.M. scritta di propria mano al Papa, à 23. febbrajo 1573. dicendoli aver veduto il Breve, che Sua Santità, avea mandato al Cardin. Granuela, sopra le parole, che si diedero per nota all' Uditore del Nunzio, nel Regno di Napoli. E stando ivi effo Cardinale per suo Ministro, che ha d' eseguire gli Ordini, ed Istruzioni, che tiene: desiderava molto S.M. che se pretendeva la Santità Sua, che in quel Regno non si mirava alla Giu. isdizione Ecclesiastica, l'avesse fatto avvisare à S. M. giacche per isperienza si è veduto il pensiero, col quale ivi, ed in tutt' i suoi Regni; s' è mirato sempre per quella. E poiche in tempo, che stà tanto occupato, e attento à quel che vuole Sua Santità, ch'è in tanto aumento, e difesa di tutti della Santa Fede; non può lasciare di sentirsi con rammarico, che si siano ufati co' suoi Ministri termini tanto rigorosi, per avere eseguito quel ch'effo l' ha comandato. Ed in che Sua Santità può pregiudicare le ragioni, che S. M. tiene di perseverare, essendo tanto giusto, e conforme alle leggi, e possessioni di che quella Corte stà da tanto tempo in possesso? Come più lungamente l' intenderà da D. Gio: de Zuniga, suo Ambasciadore, al quale si rimette, supplicandola, che li voglia dare tanta int. era fede, quanta à lui stesso.

Lettera di S.M. al Cardinal Granuela, de' 24. febbrajo 1573. nella quale dice, che stando per rispondere, alle lettere che avea Egli scritte à S.M. all' ultimo di settembre, e all' ultimo di novembre, intorno alle Spoglie de' Prelati di questo Regno, e coll' avviso del m. zzo, che si era pigliato, in darli l' Esecutorio al Breve, che presentò il nuovo Nunzio, dichiarandofeli di parola, che non s' avea da servire di quello contro Laici; giunse il Corriero, che avea spedito à 29. dicembre, con la sua lettera, e colla copia del Breve, che Sua Santità avea scritto al detto Cardinale in questa materia. E vista la forma di quello, e le parole tanto aspre, e rigorose, che ivi si dicono, l' avea parso scrivere à Sua Santità di propria mano, come vedrà per la copia della lettera, che gli manda: non dubitando che mirerà più la ragione, e la giustizia, che Sua Maestà tiene, e le cause, che le ha date di ritornare vie più quella, e difenderla: e che procederà dall' ora in avanti, in cose di questa qualità, con la temperanza, che si deve, e obbedienza, che S.M. ha tenuto, e tiene à quella Santa Sede. Ed in quanto al punto principale di questo negozio; essendo cosa tanto chiara, e verificata la giustizia, che S.M. tiene, così nel punto di ragione, come nella possessione tanto antica, nella quale la Corte di questo Regno è stata, di conoscere cōtro Laici in materia di Spoglie: non ha più che dire, se non incaricarli, ed ordinarli, che tenga la mano, acciocche la Real Giurisdizione sia mantenuta nella sua possessione, che infino à quel tempo

flava, come quello che S. M. l'avea scritto, e ordinato espressamente: senza permettere, che il Nunzio, nè alcun'altro Giudice Ecclesiastico, s'intrometta à conoscere contro Laici: facendo gastigare il Laico, che accudira ad altro Tribunale, che à quello di S. M. E con questo presupposto non dubiterà la M.S. che intendendo ancora il Nunzio la risoluzione, che in questo si piglia, non s'intrometterà à quel, che non li tocca, vedendo che non se l'ha da permettere. E per quel che tocca alla cassazione, che si fe della Scheda, che si notò nel Registro: ed alla fede di cassazione, che s'invio in Roma; non lascia di dire, ch'è stato grande l'eccesso, ch'in questo si è fatto: poiche si poteva rispondere à Sua Santità, sensandosi con dire, che per essere negozio di tal qualità, conveniva consultarlo prima con S. M. E poiche quelle parole s'erano poste nel Registro, senz'esser necessarie, bastando, come bastava di dirle à bocca: non lascia di dire d'essere stato di gran pregiudicio alla sua Real Giurisdizione, d'esserli levate quelle, e mandate in fede in Roma. Per lo che sarà bene, e così l'ordina, che per questo disquito, faccia da parte di S. M. una riprensione à i due Reggenti Salernitano, e Reverterio, acciocche intendano l'eccesso, ch'in questo han fatto: dicendoli, che per alcuni degni rispetti S. M. lascia di gastigarli, con il rigore, che la qualità del negozio ricerca; poiche meritano molto bene d'esser sospesi, e privati de' loro officj. E per rimedio, e riparo di questo pregiudicio ordina, che il Vicerè faccia conservare negli Archivi, le copie delle lettere, che S. M. scrive sopra di ciò, à Sua Santità, ed al suo Ambasciadore, e di questa, che scrive al Cardinale: affincbe apparisca sempre la maniera, che S. M. l'ha pigliato, e l'ordine, che si dà, acciò non si faccia novità nella materia delle Spoglie, ma si guardi, ed offervi quel ch'intorno à questo punto S. M. ha scritto, e ordinate tanto espressamente, al detto Cardinale Vicerè. Ed il notarli dette lettere negli Archivi ordinò, che si facesse in maniera, che non sia con dimostrazione, che cauli nuova alterazione à S. Sant. se non che, solo servi, e basti per riparo dell'inconveniente, che d'altra maniera potria venire.

Lettera di S. M. a D. Gio: de Zuniga suo Ambasciadore in Roma, lo stesso giorno, dicendoli, aver veduto ciò che avea scritto, coll'avviso di quanto ivi era passato, e del trattato, che avea avuto col Papa. per le Spoglie di Napoli: ed avendo osservato il Breve, che Sua Santità avea mandato al Cardinal Granuela, S. M. s'è molto maravigliata del termine tanto rigoroso, che in quello avea usato: sopra di che avea scritta di sua mano, la lettera, che va con quella, della forma, che vedrà nella copia, che glie ne manda, acciò dandocela in virtù della credenza, che con quella va, gli dichichi da parte di S. M. che per procedere in tutte le sue azioni, con la maturità, e giustificazione, che suole, ha cercato prima d'intendere dai suoi Consiglieri, così di Napoli, come di Spagna, la giustizia, e possessione, nella quale la Corte di Napoli è stata: e costa, che l'una, e l'altra è da sua parte. Ed essendo, com'è Figlio tant' obbediente della Santa Sede, che sempre ha procurato, che la Giurisdizione Ecclesiastica, non sia pregiudicata, anzi favorita in tutto quel-

quello, ch'è occorso: non può S. M. di non sentir molto, che in tal tempo, e sopra materia tanto chiara, abbia cercato di procedere contro suoi Ministri, senza darlene avviso, con termini tanto agri, ch'è il piggior camino, che si potria pigliare, per la direzione de' negozj, e per la sodisfazione, che S. M. desiava donare alla San. S. E così s' ha dalmiare per la conservazione della sua Real Giurisdizione, e Preeminenza, essendo cosa tanto giusta, che quella si conservi nella possessione, nella qual' è stata tant' anni. Che se volesse S. M. usare il rigore, ch' il negozio ricerca, ordineria castigarli i suoi Ministri per averli ecceduto nella cassazione dello scritto nel Registro, senza consultarlo prima con essa: e si lascia di farlo tra le altre cose, per il rispetto di Sua Santità. La supplichi intanto, che col suo sommo zelo, e prudenza voglia considerare lo stato presente delle cose, e l'inconveniente, e disturbo, che potrà portare al pubblico simile camino: e che stia certa, che non potria lasciarsi di mirare, per la conservazione della sua ragione, ed antica possessione, com' in effetto S. M. l'ordina a' suoi Ministri, con quello stesso Corriero. E di quello, che gli risponderà gliene dia avviso à suo tempo, e così anco l'avvisi al Cardinale Granvella.

Lettera di S. M. scritta al Papa, à 13. luglio 1576. dicendoli aver ricevuto la sua lettera, scrittale à 2. aprile, in risposta della lettera di S. M. sopra le parole, che in Napoli si diedero, per nota all' Vditor del Nunzio: e scrivendo S. M. di questi negozj di Giurisdizione à D. Gio: di Zuniga suo Ambasciadore, lo che intenderà da quello, non tiene più che dire: essendo certa, che intendendo Sua Santità, il suo buon zelo, farà servita di pigliare in quella il cammino, che conviene al ben pubblico, e quieto vivere della Cristianità.

Lettera di S. M. scritta à D. Gio: de Zuniga suo Ambasciadore in Roma, l'istesso dì, dicendoli, che tra le altre cose, che in risposta della lettera di mano di S. M. che i giorni passati gli mandò, per dare al Papa, in materia delle Spoglie; Sua Santità le ne avea scritta una di sua mano, con parole, e per termini molto alieni di quel che si d'ovria sperare da Sua Santità. Indi per alcuni rispetti di considerazione, non l'ha parte di rispondere più di quello, che vedrà per lettera, che va in sua credenza, da darle da sua parte; dicendole, che visto il desiderio, che Sua Santità mostrava tenere, che in conformità di quello che offerse a' suoi Predecessori, per mezzo del Cardinale Alessandrino, suo Consobrino, inviasse S. M. da Spagna una Persona, per queste cose di Giurisdizione, tiene ancora S. M. la medesima intenzione, che prima, per il molto che desidera si pigli il cammino conveniente, per donde si componano le cose, nè si facciano alla sua Giurisdizione gli aggravj, che ha ricevuti dagli Ecclesiastici: e così anco similmente quelli, che essi pretendono, che sian fatti alla loro. E per questo desidera S. M. d'intendere la forma, e l'ordine, con che avrebbe una tal Persona da trattare questi negozj: e se Sua Santità pensa di segnalare qualche Persona per sua parte, ò altre Persone, colle quali s' abba d'aggiuntare, e convenirsi tra loro due, non passandosi per esso Ambasciadore più avanti, avvisi S. M. di quel che in questo gli sarà risposto, e come

la piglia, e in qual maniera s'avrà da fare: perche S. M. consideraria molto bene, che cessassero tutte queste competenze. E quando dicesse volerne introdurre forma di giudicio, per deputazione de' Cardinali, ò in altra maniera simile, non dovrà egli ammetterlo: perche questo faria di molto inconveniente, alla buona direzione del negozio, e di quello che si pretende.

Nelle Istituzioni date da S.M. al Marchese d'Alcanizes, e al Licenziado Francesco de Vera, mandati in Roma, à trattare col Papa, e tuoi Ministri di componere amichevolmente tutte le differenze di Giurisdizione, vertenti nel Regno di Napoli, e di Sicilia, e nello Stato di Milano, a 4. giugno 1574: e poi nelle altre Istruzioni, date da S.M. per lo stesso negozio, al Marchese di Alcanizes, e al detto Licenziado Francesco de Vera, à 3. maggio 1578. si dice, ch'essendo tanto chiara la giustizia di S.M. così nella proprietà, come nella possessione, che nelle cause delle Spoglie procedano contro a' Laici, i Ministri Reggi, e non il Nunzio Apostolico: non si tratta sopra di ciò mezzo alcuno, nè si ponghi in disputa, ma si supplichi Sua Santità, che attento i Vescovi, e Beneficiati del Regno sono tanto tenuti, lasci le Spoglie a' Successori, conforme sta disposto per legge commune: e che levi da quel Regno tanta gravezza, e vessazione: e che non ci mandi più Nunzi, e Collettori. E di quanto poi si è trattato, e discorso in Roma, ne tenghi avvisata S.M. E che per togliere questa differenza, che il Nunzio pretendeva procedere contro Laici, per causa delle Spoglie nel Regno, si levassero dette Spoglie, con pagare i Prelati, e Beneficiati alcuna somma alla Camera Apostolica ogn'anno. Vedi nel Tom. XIV. della legazione de' Cardinali Giustiniano, e Alessandrino.

Consulta del Collateral Consiglio, a' 10. giugno 1577. scritta al Marchese de Mondejar Vicerè, nella quale trattandosi, in che modo si avea da dare il Reggio Exequatur al Nunzio, si discorre del modo, ch'è stato osservato, in diversi tempi, nell'eseguire, e ricuperare le Spoglie de' Prelati, e Beneficiati del Regno, che morivano: e del procedere contro Laici per causa delle Spoglie. E si dice che prima da i Rè, che pro tempore sono stati, si sono deputati Commessarij, per la ricuperazione delle Spoglie, che restavano, à fin di conservarle al futuro Prelato, ò Beneficiato providendo. Dall'anno poi 1528. in appresso, si cominciarono a deputare da' Sommi Pontefici, Nunzi, e Collettori delle Spoglie, in nome, e beneficio della Camera Apostolica, a' quali in virtù de' Brevi Apostolici, si concedeva potestà d'efigere dette Spoglie, con libera autorità di conoscere, terminare, e costringere i Contraddittori tanto per Censure Ecclesiastiche, quanto per composizione di pene. Ed à tai Brevi, per li Vicerè, che pro tempore sono stati, si è concesso l'Exequatur semplicemente: ma non per questo s'è concesso, nè permesso, ò consentito, procedere contro Laici, contro de' quali hanno proceduto i Giudici Reggi, *Unusquisque in sua Iurisdictione: quod prædicta exequantur, & exequi faciant, atque mandent, per quos decet.* Il che fu osservato dall'anno 1562. fino all'anno 1577. E quanto è passato, e occorso, per averno voluto

luto i Nunzi procedere contro Laici; proponendosi in detta Consultazione concludendosi, che si supplichi S.M. che facci sopra questa differenza, per supire il tutto, vedere che ponno importare l'anno queste Spoglie alla Camera Apostolica, e ripartirne questa quantità per tutte le Chiese, e Beneficij del Regno, secondo la tassa, e che ogn'anno si paghi detta quantità per le Chiese, e Beneficij alla Camera Apostolica, e si levino le Spoglie. E fratanto durante questo trattato, quel che si dovea fare, e quali spedienti potriano pigliarsi, acciocche il Nunzio non potesse procedere contro Laici.

Lettera di S. M. scritta al Vicerè Marchese de Mondejar, a 15. luglio 1577. dicendoli, aver vedute le sue lettere, con la copia del Breve, che Sua Santità avea mandato in questo Regno: Ed essendosi veduto molto particolarmente, lo che in quello è passato, insieme con le lettere, e scritture, ch' il Cardinal Granuela mandò, quando il Nunzio, che insin allora era stato, venne in Regno, per essersi trattato il punto del conoscimento de' Laici, in materia delle Spoglie; ha parso, che quantunque S. M. abbia la giustizia molto chiara, così nel punto presente delle Spoglie, come nella possessione di molto tempo, che la sua Reggia Corte ha tenuto, di conoscere contro Laici in questa materia, come avrà veduto dalle lettere, ch' allora si scrissero; non ha necessità d'entrare ora col Papa, nella verificazione di queste cose; maggiormente vedendo la maniera con che la piglia, e gl'inconvenienti, che per altro di maggior momento possono causare, disquitandosi in quelle di più, delle ragioni ch'è tiene; in pretendere, che non si faccia novità col suo Nunzio in cercare di limitarle la sua facoltà; non essendosi fatto co i Nunzi passati: se non fusse quando cercasse servirsi di quello, senza cercare il Regio Exequatur: il che in modo alcuno non s' avria da permettere: poiche questa Preeminenza è tanto usata in questo Regno; quanto necessaria, per molti effetti. Perciò ordina, che non si permetta al Nunzio servirsi della sua Commessione, senza il Regio Exequatur: e a tal'oggetto se gli dia liberamente l'Exequatur nella forma solita, che si è dato pel passato, senza ponere in quello limitazione alcuna, per iscritto, nè in parola: con tutto ciò, non per questo, quando succederà il caso, che si venga a conoscere alcun Laico, in materia delle Spoglie, lasci di conservare la Giurisdizione Reale: facendo col Nunzio le diligenze, che a detto Vicerè pareranno; acciò non s'intrometta a quello, che non li tocca, nè se l'ha da permettere: e che volendo uscire con quella causerà di disgusti, e poca corrispondenza tra tutte due le Giurisdizioni. Proveda in altri casi, che succedessero in modo che si levvi l'occasione di venire in differenze giudiciali, usando per questo effetto, con le Parti interessate, ogn'industria, ed astuzia, che conviene, come di sua discrezione, e buon modo si può sperare. E quando per niuno di questi modi, e mezzi, o d'altro, che a detto Vicerè pareranno a proposito, non si potesse finire il negozio, e componere, in modo che cessasse la causa di tal differenza: avvisti subito a S.M. il caso, e quello che pare a lui, ed a' Reggenti, che si deve fare, per la conservazione delle ragioni di S.M. e non venire a rotura.

tura col Papa: tenendo l'istesso conto tra tanto che Sua Maestà li risponde, e ordini, ciò che s'auria da fare in quel negozio. E per finire una volta queste differenze, che si tengono sopra la materia di Giurisdizione, Sua Maestà ha già nominata la Persona, che aura d'andare in Roma, in luogo del Marchese de las Navas, la quale dovrà partire passato che sarà l'entrante mese d'agosto, poich'è pericoloso l'entrare à quella Città, in tempi così sospetti per l'aria, com'ei sà.

Consulta molto esatta in lingua Spagnola, scritta da i Reggenti al Vicerè Conte di Miranda, in data de' 24. maggio 1584. nella quale si spiega la materia del Nunzio Apostolico, e come si è andato procedendo circa le Spoglie da tempo in tempo nel Regno: e le differenze avute co' Sommi Pontefici, e suoi Nunzj, circa il procedere contro Laici per dette Spoglie: e degli spedienti, che si sono trattati per finire tal differenza.

Discorso circa la materia del Reggio Exequatur, concesso à i Nunzj Apostolici, e circa le Spoglie.

### T I T O L O III.

*De' Frutti delle Chiese Vacanti, così Cattedrali, come Beneficiali del Regno: e particolarmente dalle Chiese Reggie.*

**D**iverse Commessioni fatte da i Re, e Vicerè del Regno, per eleggere, e percepire i frutti delle Chiese vacanti, tanto Cattedrali, quanto d'Abbadie, e Beneficj, à fin di conservarsi per li futuri Vescovi, e Beneficiati, acciò non si dilapidassero; come dal Re Ferdinando I. dell'anno 1492. Dal Gran Capitano dell'anno 1505. e 1506. Dal Vicerè Conte di Ripa Curfa dell'anno 1508. e 1509. Dal Vicerè Conte di S. Severina dell'anno 1525. Dal Vicerè D. Ugo de Moncada, del 1527.

Relazione, come ne' frutti, che si maturano Sede Vacante ne' Vescovati, ed Arcivescovati Reggj, ed in alcuni altri Beneficj Reggj, più segnalati, non vi s'intromette il Nunzio, poiche non spettano alla Camera Apostolica: ma si esiggono da' Ministri Reggj, per conservarnosi à beneficio del futuro Prelato, e Beneficiato; del che, è stata controversia gran tempo, con la Camera Apostolica. Ed agl'Arcivescovati, e Vescovati Reggj, Sede vacante, si manda per il Re, ed in suo nome pel Vicerè l'Economò, ch'è un Prete, che ha pensiero di quella Chiesa, in nome del Re, e di mantenerc' il Culto Divino.

Carlo Duca di Calabria, Primogenito, e Vicario Generale del Re Roberto, à 29. ottobre Indizione 3. esorta D. Stefano de Pino, Collettore de' frutti de' Beneficj Vacanti nel Regno, che non s'intrometta ne' frutti delle Chiese, che sono à Collazione del Re suo Padre.

Let-



Lettera del Re Filippo II. al Duca d'Alcalà Vicerè, à 22. agosto 1561. nella quale dice, aver veduta la copia delle lettere, ch'esso Vicerè avea scritte all'Ambasciadore Vargas, e à S.M. circa la pretensione, che il Papa teneva, sopra i frutti, Sede vacante, delle Chiese, che sono à Presentazione del Rè, e particolarmente del Vescovato d'Ariano, ed Arcivescovato di Brindisi, che allora vacavano: e lodandolo per avere scritto à Sua Sant. con molta giustificazione, dice che S. M. desidera essere informata, del fondamento che tiene questa introduzione, che nelle Chiese, che spettano à sua Presentazione, si offervi così ne' frutti vacanti; perche la grazia di detta Presentazione, non ha più di trentadue anni, che si concesse dal Papa: usandosi il contrario nelle altre Chiese, che spettano alla Provisone di Sua Santità. Perciò l'incarica, che ce l'avvisi subito, acciò ivi si tenga più notizia, e si sodisfaccia al Nunzio.

In una Relazione fatta da i Reggenti di Cancellaria, al Vicerè Duca d'Alcalà, à 31. agosto 1568. sopra la Bolla in Coena Domini, tra gli altri capi, ve n'è uno circa i frutti, che pretendeva il Nunzio Apostolico de' Vescovati, Arcivescovati, e Beneficj, che spettano alla Collazione, e Presentazione di S.M. che maturano Sede vacante. E si dice, che mai s'è permesso, nè si permetterà, che il Nunzio s'intrometta à detti frutti. Anzi avendo un Commessario del Nunzio esatti docati ventiquattro dall' Arcivescovato di Lanciano, ch'è Reggio, Sede vacante: fu ordinato da esso Vicerè, e suo Colaterale alla Reggia Udienza d'Apruzzo, che facesse esecuzione sopra le robe, Muli, e Cavalli del Commessario, acciocche restituise i docati ventiquattro, li quali si doveffero conservare per il futuro Arcivescovo. Fu anco scritto alla Reggia Udienza di Calabria, che recuperasse docati cento cinquanta, che avea esatti un Commessario, del Nunzio de i frutti del Vescovato di Tropea, Sede vacante: non dovendosi consentire à novità alcuna contro la Giurisdizione Reale. E fu ordinato alla Regg. Udienza, che se per ventura il detto Commessario non si trovasse nella Provincia, pigliasse informazione di quel tanto, che avea esatto, e l'inviasse subito al Vicerè: acciò possa ordinare, che si ricompensasse da quello denaro, che il Nunzio teneva ne' Banchi di Napoli.

Consulta scritta à S. M. dal Vicerè Duca d'Alcalà, à 31. agosto 1568. nella quale dice, ch'è stato solito, ed è in questo Regno, che ne' frutti maturati, Sede vacante, delle Chiese, e Beneficj spettantino à Nominazione, Presentazione, e Collazione Reggia, non s'intrometta il Nunzio Apostolico. Mà avuta la notizia delle vacanze, i Vicerè hanno deputato, e deputano Commessario, che tenga la possessione delle Chiese, e Beneficj, e provveda, che i frutti non si dilapidassero, ma si conservino al futuro Successore, e che vi si eserciti il Culto Divino. De' quali frutti alcune volte si sono riparate le Chiese, e proviste d'ornamenti necessarj, con relazione del Cappellano maggiore, conforme alla necessità delle medesime Chiese.

Lettere della Reggia Camera della Summaria, de' 3. agosto, de' 10. settembre,

E

tembre,

tembre, e d'8. ottobre 1585. circa il modo di dividere i frutti pendenti, e non esatti, de' Vescovati, Arcivescovati, e qualsivogliano altri Beneficj Reggj, tra il Nunzio Apostolico, per ragion delle Spoglie, ed i Ministri Reggj, che hanno da esiggere i frutti, che maturano Sede vacante, per conservarli à beneficio de' futuri Prelati, e Beneficiati.

### T I T O L O IV.

*Reggj Exequatur, concessi à i Nunzi, e Collettori Generali, mandati da' Sommi Pontefici in questo Regno, spediti à modo di Privilegj, in forma Regia Cancellaria, inserendosi il Breve della loro Commessione.*

**I**L Vicerè D. Carlo de Lanoy, à 25. maggio 1523. concede il Regg. Exequatur al Breve di Papa Adriano VI. col quale fa Nunzio, e Collettore Apostolico nel Regno, Geronimo Contelles, con potestà di raccogliere le annate, censi, e ragioni, dovute alla Camera Apostolica, in questo Regno: e le Spoglie vacanti. Però nell'Exequatur si dice, che in quanto alle Spoglie, il Vicerè, se lo riserba ogni volta à maggior deliberazione.

Il Vicerè Conte di S. Severina, à 28. febbrajo 1524. concede il Reggio Exequatur al Breve di Papa Clemente VII. col quale fa Nunzi, e Collettori della Sede Apostolica in questo Regno, Geronimo Cantelles, e Geronimo Origlia, Canonici della Chiesa di Napoli, e di Messina, per l'esazione de' denari dovuti alla Camera Apostolica, per le annate, censi, e Spoglie de' Vescovi, Arcivescovi, ed altri Abati, e Beneficiati, che sono morti, e che pro tempore moriranno. Ed à pigliar possessione di tutte le Chiese vacanti, ed esiggere i loro frutti, in nome della Camera Apostolica. E nel Reggio Exequatur si eccettuano le Cappelle Reggie, e Iuspatrouati de' Baroni, ed altri Beneficj riservati.

Reggio Exequatur, concesso dal Vicerè Conte di S. Severina, à 27. luglio 1525. al Breve di Papa Clemente VII. col quale commette à Cesare Vescovo dell'Isola, che pigli, e conservi le Spoglie, lasciate da Marino Vescovo di Minorvino morto, che spettano alla Camera Apostolica. E nel Reggio Exequatur si dice, che possa procedere solo contra Persone Ecclesiastiche: ma i Laici si conoscano dagli Officiali Reggj.

Il Vicerè D. Carlo de Lanoy, à 12. luglio 1527. concede licenza al Vescovo d'Aversa, Commessario deputato da Papa Clemente VII. sopra tutte le Spoglie delle Persone Ecclesiastiche, che muojono nel Regno; che possa pigliare ad istanza del Papa, le Spoglie dell'Abate Giuliano d'Aversa tantum.

Lo stesso Vicerè, a 14. luglio 1527. concede licenza al Dottor Bartolomeo Camerario, che pigli le Spoglie del Vescovo di Scio, con volontà del Vescovo d'Aversa, deputato dalla Sede Apostolica nelle Spoglie. E che di quel-

quelle ne disponga conforme la volontà del Vescovo d'Aversa.

Il Vicerè Principe d'Oranges, à 24. dicembre 1528. concede il Reggio Exequatur al Breve di Papa Clemente VII. col quale fa Nunzio, e Collettore Generale nel Regno, Fabio Arcella, Chierico di Camera, con facoltà d'effiggere le Decime, alias imposte, e le Spoglie, che sono vacate, e vacheranno. E si dice nel Reggio Exequatur: purchè non siano Beneficj Reggj riservati, e Juspatronati Reggj, e de' Baroni.

Reggio Exequatur concesso dal Vicerè D. Pietro de Toledo, à 25. giugno 1537. al Breve di Paolo III. che fa Nunzio Apostolico, e Commessario Generale Francesco Vescovo di Sessa, con facoltà d'effiggere le Decime, alias imposte, da Papa Clemente VII. e le Spoglie, che sono vacate, e vacheranno per morte de' Prelati, e altre Persone Ecclesiastiche: e di pigliar possessione in nome della Camera Apostolica, di tutt'i Beneficj, che sono vacati, e vacheranno nel Regno. E si dice nel Reggio Exequatur, purchè non siano Beneficj riservati, e Juspatronati Reggj, e de' Baroni. Altro Reggio Exequatur concesso dallo stesso Vicerè D. Pietro de Toledo, à 14. luglio 1541. al Breve di Paolo III. col quale cred Nunzio Apostolico in Regno, Bartolomeo Capobianco, Vescovo di Lettere, con potestà d'effiggere le Spoglie, che spettano alla Camera Apostolica, per morte de' Prelati, ed altre Persone Ecclesiastiche.

Reggio Exequatur concesso dal detto Vicerè, à 13. febbrajo 1547. alla Provisione del Cardinal Ascanio Sforza, Camerlingo di S. Chiesa, che d'ordine del Papa, cred Nunzio, e Collettore nel Regno di Napoli, Bernardino Sandrio, per l'infermità grave di Bartolomeo Capobianco, Vescovo di Lettere, succedendo alla carica di Nunzio, à morte del detto Capobianco.

Reggio Exequatur concesso dal Vicerè Duca d'Alcalà, à 31. gennajo 1560. al Breve di Papa Pio IV. col quale conferma per Nunzio, e Collettore Apostolico nel Regno, Giulio Arcivescovo di Sorrento, creato per prima da Papa Paolo IV. Il detto Vicerè avendoli scritto Papa Pio IV. con Breve, che donasse ajuto all'Arcivescovo di Sorrento, Nunzio, e Collettore della Sede Apostolica, in quel che potrà bisognarle; ordinò à tutti gli Officiali del Regno, à 4. aprile 1560. che li diano ogni ajuto, e favore.

Reggio Exequatur concesso dal Vicerè Duca d'Alcalà, à 22. settembre 1561. al Breve di Papa Pio IV. col quale fa Nunzio Apostolico, e Collettore Generale nel Regno di Napoli, Nicola Vescovo di Savona. Il detto Vicerè, à 12. gennajo 1565. concede il Reggio Exequatur al Breve di Papa Pio IV. che crea Nunzio, e Collettore nel Regno, Antonio Vescovo di Nola, in luogo di Nicola Vescovo di Savona. E si dice nell'Exequatur, che si concede contra Persone Ecclesiastiche tantum. Reggio Exequatur concesso dal Duca d'Alcalà, a 30. maggio 1566. al Breve di Papa Pio V. che fa Nunzio, e Collettore Monsign. Cipriano Pallavicino suo Segretario, in luogo di Monsign. Vescovo di Nola. Reggio Exequatur concesso dal detto Duca d'Alcalà, a 24. febbrajo 1568. al Breve di Papa Pio V. che fa Nun-

zio, e Collettore, Monsign. Paolo Odescalco, Referendario, e suo Segretario, in luogo di Cipriano Arcivescovo di Genova.

Reggio Exequatur concesso dal Duca d'Alcalà, lo stesso dì, ed anno, ad un Breve di Pio V. col quale dà potestà a Paolo Odescalco suo Nunzio, e Collettore nel Regno di Napoli, di pigliare la possessione di tutt'i Beneficj vacanti, ed esigere i frutti di quelli, ed esatti consegnarli a coloro, che gli presenteranno le Bolle spedite da S. M. de' Beneficj, e Prelature, spettanti alla Reggia Collazione, e Presentazione.

Reggio Exequatur concesso dal detto Duca d'Alcalà, à 24. febbrajo 1568. ad un'altro Breve di Pio V. nel quale commette a Monsig. Paolo Odescalco, che possa procedere con Censure Ecclesiastiche, ed altre pene a suo arbitrio, contro gl'Impugnatori della libertà Ecclesiastica, di qualsivoglia stato, condizione, e dignità siano; e contra coloro che carcerano, ritengono, ò molestano i Vescovi, Chierici, ed altre Persone Ecclesiastiche: ò che li privassero della loro Giurisdizione, ò che l'impedissero eseguire quelle cose, che gli sono commesse da i Sagri. Canonj, e principalmente del Sacros. Concilio di Trento.

Reggio Exequatur, concesso dal Duca d'Alcalà, à 9. febbrajo 1569. al Breve di Pio V. che fa Nunzio, e Collettore Monsignor Celare Brumano, Referendario, in luogo di Paolo Odescalco.

Si concede anco il Reggio Exequatur dal Duca d'Offuna Vicerè, a 31. luglio 1583. a Giulio Arcivescovo di Amalfi, fatto Nunzio, e Collettore da Sisto V. in luogo di Silvio Arcivescovo di Rossano.

Il Vicerè Conte di Miranda, à 18. luglio 1587. concede il Reggio Exequatur a Marc'Antonio Vescovo di Foligno, creato Nunzio, e Collettore da Papa Sisto V. in luogo del detto Arcivescovo d'Amalfi. Il detto Conte, à 28. maggio 1589. concede il Reggio Exequatur ad Alessandro Gloriero Romano, Referendario, e Chierico di Camera, Nunzio, e Collettore Apostolico, creato da Sisto V. in luogo del Vescovo di Foligno. Il Conte di Miranda, à 17. maggio 1590. concede il Reggio Exequatur a Germanico Vescovo di S. Severo, creato Nunzio, e Collettore da Gregorio XIV. in luogo del sudetto Alessandro Gloriero. Il detto Conte, à 22. febbrajo 1591. concede il Reggio Exequatur a Monsignor Astorgio di S. Pietro, creato Nunzio, e Collettore da Papa Innocenzo IX. in luogo del Vescovo di S. Severo. Il detto Conte, à 22. febbrajo 1692. concede il Reggio Exequatur a Monsign. Giacomo Aldebrandini, creato Nunzio, e Collettore da Papa Clemente VIII.

Il Vicerè D. Gio: Antonio Pimentel Conte di Benavente, à 17. dicembre 1605. concede il Reggio Exequatur a Guglielmo Barloner Vescovo di Pavia, creato Nunzio, e Collettore da Papa Paolo V. Il Conte di Benavente Vicerè, à 7. febbrajo 1609. concede il Reggio Exequatur a Valeriano Muti, Vescovo di Civita di Castello, creato Nunzio, e Collettore da Papa Paolo V.

Il Vicerè D. Pietro Fernandez de Castro, Conte di Lemos, a 4. aprile 1613. concede il Reggio Exequatur à Frat' Adeodato Vescovo di Cesarea, creato Nunzio, e Collettore da Papa Paolo V. in luogo di Valeriano Muti, Vescovo di Civita di Castello.

Il Vicerè D. Pietro Fernandez de Castro Co: di Lemos, à 7. maggio 1616. concede il Reggio Exequatur à Paolo Emilio, Arcivescovo d'Amalfi, creato Nunzio, e Collettore da Papa Paolo V. in luogo del Vescovo di Cesarea morto.

Il Vicerè Cardinal Zapatta, à 5. aprile 1621. concede il Reggio Exequatur à Giovambattista Panfilio, Arcivescovo di Rota, fatto Nunzio, e Collettore da Papa Gregorio XV.

Il Vicerè D. Antonio Alvarez de Toledo, Duca d'Alba, a 5. giugno 1626. concede il Reggio Exequatur ad Antonio Diaz, Vescovo di Cesarea, creato Nunzio, e Collettore da Papa Urbano VIII.

Relazione del Reggio Cappellano maggiore fatta al Vicerè, a 8. marzo 1627. ad istanza di Marcello Oldoino, che domanda il Reggio Exequatur alla commessione fattali dal Tesoriero Generale della Camera Apostolica, di Commessario, e Protocollettore della Nunziatura di questo Regno, per la morte d'Antonio Diaz, Vescovo di Cesarea, e Nunzio Apostolico. E si riferisce, che se li può concedere.

Il Vicerè Duca d'Alba à 7. maggio 1628. concede il Reg. Exequatur ad Alessadro Vescovo dell'Isola, creato Nunzio, e Collet. da Papa Urbano VIII.

D'alcuni altri Reg. Exequatur concessi da Vicerè, a' Collettori delle Decime imposte da' Sōmi Pontefici, in diversi tempi; vedi nel Tom. XI. *Della porzione spettante al Rè, nelle Decime imposte da' Romani Pontefici, alle Persone Ecclesiastiche.* Seguono diverse altre Scritture concernenti all' Ufficio del Nunzio Apostolico.

Il Rè Roberto, à 29. dicembre 1335. fa menzione di M. Gerardo della Valle, Diacono della maggior Chiesa Napoletana, Nunzio della Sede Apostolica nel Regno di Napoli. Il detto Rè Roberto à 28. novembre 1339. fa menzione di Guglielmo di San Paolo, Collettore de' frutti, ed entrate delle Chiese, e beni Ecclesiastici vacanti de' Pastori, e Rettori, costituito per la Chiesa Romana. Ordinando a tutti gli Officiali del Regno, che li diano ogni ajuto, e favore, circa il raccogliere, e ricuperare detti frutti, per parte della Chiesa Romana.

Il detto Rè, à 26. giugno 1341. ordina à tutti gli Officiali del Regno, che diano ogni ajuto, e favore à M. Raimondo di Camerato, Canonico d'Amiens, e à Ponzio di Parreto, Canonico Carnotense, Nunzi del Papa, deputati Commessarij à ricevere, in nome della Camera Apostolica, i beni mobili, de i qq. Raimondo Vescovo Cassinese, e Lionardo Vescovo d'Aquino, e i loro crediti, e ragioni.

Breve di Papa Giulio III. de' 10. agosto 1550. nel quale ordina, che non si facciano Spoglie, per la Camera Apostolica in Regno, de' Prelati, e Persone Ecclesiastiche, se i loro beni, e renditi Ecclesiastici, non arrivano à doc. 100. Panno:

**l'anno : e se non eccedono i docati 1000. li beni, e le Spoglie da essi lasciati.**

Breve di Papa Paolo IV. de' 16. marzo 1558. nel quale ordina, che si facciano Spoglie, à beneficio della Camera Apostolica di quei Beneficiati, che possedono Beneficj di rendita di 50, scudi d'oro l'anno: e di quelli che morendo avranno facoltà, che ascende à docati 200. d'oro.

Lettera di S.M. al Vicerè Conte di Miranda, à 12. dicembre 1587. ordinandoli, che si averta di buon modo al Nunzio di Sua Santità, che s' astenga di dar licenza d' Armi proibite a' suoi Creati. Lettera di S. M. al Vicerè Conte di Benavente, à 3. aprile 1609. dicendoli: perche il Nunzio di Sua Santità mostra fiscalità, si ci stia molto avvertito.

**Instruzioni in istampa per li Commessarj, e Subcollettori deputati dal Nunzio Apostolico, e Commessario Generale in questo Regno.**



# INDICE DEL TOMO IV.

## Del Reggio Exequatur.

### TITOLO I.

*Cb'egli sia una delle prime Prerogative del Regno, la quale, ne' tempi antichi, era molto più vantaggiosa.*

**D**'Alcuni Sommi Pontefici, da Pio V. in qua : dalla Corte Romana, da i Prelati, ed altre Persone Ecclesiastiche, si è avuto tanto in odio, e abominazione il Reggio Exequatur, che si ricerca in Regno, alle Bolle, e Rescritti del Papa, e ad ogn' altra Provisione, che viene dalla Corte Romana : che han cercato in varj modi, e per ogni via, rivocarlo, toglierlo, e distruggerlo, come cosa che fosse in diminuzione dell'Autorità, e Dignità Apostolica. Dicendo, ch' era già cessata la causa, per la quale il Reggio Exequatur fu introdotto, tollerato, e permesso, posciacche una tal permissione, e tolleranza, cominciò solo per le Chiese Cathedrali, affincbe non vi si ammettessero nimici del Rè, e non fosse materia atta à machinazione, e à generare rivoluzioni, e cose simili, quando ogni dì si guerreggiava, e spesso veniva scacciato or l'uno, or l' altro Rè. Niente però di manco la verità si è, che anticamente i Rè di Napoli avevano alcune prerogative, e ragioni nella elezione de' Prelati, differenti, e molto vantaggiose del Reggio Exequatur, le quali poi gli furono tolte da i Sommi Pontefici Romani. Inoltre il Reggio Exequatur si dava anticamente, per ogn'altra Spedizione da Roma, non solo alle proviste de' Prelati, come si vede dalle infrastrate scritte.

Breve di Papa Innocenzo III. de' 19. novembre 1198. diretto à Costanza Imperadrice, e Regina di Sicilia, e al Rè Federigo suo figlio, che poi fu detto Federigo II. Imperadore, nel quale prescrivendo il modo da eliggerli i Prelati dal Capitolo in Regno, ordina che si richiede nella elezione l'assenso della Regina, del Rè, e de' loro Successori. E prima d'aversi il Reg. Assenso, non s'intrometta l'Eletto, nè si canti la soleanità della Laude. Dipoi per essersi malamente serviti di una tal potestà, trascurando quella, e Federigo II. Imperadore, e i Rè di Napoli successivamente : fu da i Sommi Pontefici posta clausula nelle Investiture del Regno, concessa a' Rè seguenti, con la quale gli.

gli si proibì l' intrametterli nell' Elezzioni, Postulazioni, e Provisioni de' Prelati. E che non si ricercasse il Reggio assenso, e consenso, nè avanti l' Elezzione, nè dopo.

Bolla di Papa Nicolò IV. de' 28. giugno 1288. nella quale concede à Carlo II. Rè di Napoli, che non possano, in modo alcuno, essere assunti alla dignità Arcivescovale, ò Vescovale, nè ad altra Dignità, ò Prelatura delle Chiese del Regno, coloro che faranno sospetti al Rè.

Carlo Duca di Calabria, Primogenito, e Vicario-Generale del Rè Roberto, à primo agosto 1321. scrive a' Giustizieri, e altri Officiali della Provincia di Capitanata presenti, e futuri, che l' Arcivescovo di Siponto, l' avea presentate certe lettere Apostoliche di Papa Gio: XXII. che l' inserisce, colle quali gli commette il sequestro de' frutti del Monastero di Casanova, della Diocesi di Penna; *invocato ad hoc; si opus fuerit, auxilio brachij secularis;* pendente una causa nella Corte Romana, sopra l' unione del Monastero di S. Gio: in Lamis, della Diocesi di Siponto, col detto Monasterio di Casanova. Ed avendo l' Arcivescovo implorato dal detto Duca l' aiuto, e presidio, per la favorevole spedizione del mandato Apostolico, e desiderando Egli, che gli Ordini Apostolici siano eseguiti: ordina agli Officiali Reggi, che ad ogni richiesta, ed istanza di esso Arcivescovo, l' assistano, e favoriscano nell' eseguire le lettere Apostoliche, acciò possa efficacemente effettuare quelle, che l' è stato commesso.

Il Rè Carlo III. à 18. novembre 1382. avendo il Papa Urbano VI. conferito à Fra Geronimo di Ponte Dattilo, la Badia della Chiesa di S. Filippo di Gerito, nella Diocesi di Reggio, e tenimento di S. Nucito; à supplicazione del medesimo Fra Geronimo, ordina à i Capitani della Città di Reggio, presente, e futuri, che ad ogni richiesta d' esso Fra Geronimo, li diano il braccio, e l' assistano, circa il pigliare la corporale possessione di detta Badia, e manutenzione di quella, e percezzione de' frutti; acciocche più favorabilmente s' esegua, quel che si contiene nelle Bolle Apostoliche, per conformarsi il Rè co' beneplaciti del Papa, per la riverenza della Santa Chiesa Romana, e per l' obbligo della sede, per la quale strettament' è tenuto aderire a' beneplaciti, e ordini del Sommo Pontefice.

Il Rè Ladislao, à 16. gennajo 1403. essendo stato Fra Isaia creato dal Papa Bonifacio IX. Archimandrita del Monasterio di S. Adriano, della Diocesi di Rossano: e informatosi il Rè de' costumi, sufficienza, e virtù di detto Fra Isaia: ordina à tutt' i suoi Officiali di Calabria, che l' assistano, e favoriscano, à pigliar la possessione della sua Chiesa, e tenerla, e possederla, e percepirne i frutti, conforme il tenore della Bolla, e lettere Apostoliche.

La Regina Giovanna II. à 20. aprile 1419. avendo il Papa conferito à Cicco Guaslarano la Badia di S. Maria di Molocco, nella Diocesi di Reggio, questi presentò nella sua Reginal Corte, le Bolle originali, spedite dal Papa, le quali furono viste, e lette: e volendo pigliarne la corporale possessione, e percepirne i frutti, giusta il tenore delle Bolle Apostoliche: e dopo



piagliata esser mantenuto in possesso, n'ha supplicato la Regina; la quale come figlia volendosi conformare co'mandati Apostolici, richiede, ed esorta i Prelati del Regno, e comanda à tutt'i suoi Officiali Reggj, Conti, e Baroni del Ducato di Calabria, e loro Officiali, e particolarmente al Conte di Terranova, che richiesi dal detto Cicco, lo debbiano assistere, e favorire, tanto nel pigliare la possessione, quanto poi nel mantenerlo in quella, e nella percezione de'frutti, servata la forma delle sue Bolle Apostoliche.

Il Rè Alfonso I. à 23. giugno 1449. a'prieghi di Carlo Ruffo, Conte di Sinopoli, concede il Reggio Exequatur alla Concessione, che avea fatta il Gran Mastro di Rodi, dell'Ordine Gerosolimitano, a Filario Ruffo di Calabria, figlio naturale di detto Conte, del Priorato, e governo della Chiesa di S. Eufemia, sita nella Provincia di Calabria, ordinando a tutt' i suoi Officiali di quella Provincia, che li consegnino la corporale possessione di detto Priorato, e frutti, e che lo favoritchino, ed assistano, in avere la possessione, e percezione de' frutti.

Il sudetto Rè Alfonso I. à 29. luglio 1457. avendo Papa Calisto III. conferita la Badia di S. Pietro in Paricte, fuora le mura del Castello di Celenza, dell'Ordine di S. Benedetto, della Diocesi di Vulturara, à Fra Baldassarre di Momauro, Monaco del Monistero di S. Pietro della Canonica, fuori le mura d'Amalfi, dell'Ordine Cisterciense, come per sue Bolle Apostoliche; e volendo esso Re a'prieghi di detto Baldassarre, conformarsi con la volontà del Pontefice; richiede, ed esorta il Vescovo di Lucera, ed altre Persone Ecclesiastiche: ed ordina al Conte di Termoli, e altri, à chi spetta, ch'efeguiscano dette lettere, ovvero Bolle Apostoliche, e quanto in quelle si contiene.

Nella Bolla dell'Investitura del Regno di Napoli, concessa da Papa Pio II. al Rè Ferdinando I. à 10. novembre 1458. tra le altre cose si dice, che 'l Rè, e suoi Successori, abbiano da permettere, che alle proviste, e confermazioni, che farà il Papa de'Prelati del Regno: e qualsivogliano altre Commessioni, e Grazie, e Lettere Apostoliche, da farsi sopra di ciò, se le dia la debita esecuzione, cessando ogn'impedimento da darseli dal Rè, e Successori, ovvero da' suoi Officiali, e Sudditi: e quelli che faranno renitenti, e disobbedienti gli restringano, e puniscano, e li costringano à dare obbedienza, e riverenza alle Lettere Apostoliche: e richiesi detti Rè, assistano colla mano militare, e co'rimedj opportuni, come parerà all' Esecutore delle lettere Apostoliche, Giudice, ovvero Nunzio.

Questa clausola, fu similmente posta nell'Investitura del Regno, fatta da Papa Innocenzo VIII. ad Alfonso d' Aragona Duca di Calabria, figlio Primogenito del Rè Ferdinando I. succedendo la morte di suo Padre: e anco in alcune altre Investiture concesse a' Rè seguenti, come il tutto si vede nel *Tom. I. Delle Investiture del Regno di Napoli concesse da i Romani Pontefici, &c.*

Il Rè Ferdinando I. à 13. maggio 1476. avendo il Papa Sisto IV. conferito il Vescovato di Capaccio, a Ludovico Tanellet, Arcivescovo di Damasco, per Bolle Apostoliche, de' 20. marzo 1476. E volendo uniformarsi colla

volontà, e disposizione del Sommo Pontefice, richiede il Capitolo, Canonici, e altri della Chiesa di Capaccio: ed ordina agli Officiali Reggi, ch' eseguan le Bolle Apostoliche, e consegnino à detto Ludovico la possessione, e i frutti del suo Vescovato.

Il Rè Ferdinando I. a 8. aprile 1487: concede il Reggio Exequatur del P. stesso modo, al Padre Ajossa Napoletano, provisto da Papa Innocenzo VIII. del Vescovato di Sessa, volendosi conformare colla volontà, intenzione, e mente del Papa.

Il Rè Federigo, à 3. luglio 1500. scrive al Vicario di Carinola, dicendoli, che in tempo de' Rè suoi Predecessori, e massimamente del Rè Ferdinando suo Padre, è stato da tempo antico, e di continuo osservato, che niuna Provisione venuta da Roma, ò d'altro luogo fuori del Regno, si sia ammessa, letta, nè pubblicata, senza licenza del Rè: e così anco si è osservato doppo la sua successione: e questo per evitar molte spese, e gravi stenti, che a' suoi Sudditi succedevano, litigando fuori del Regno: dal che ne seguiva, che molti non avendo modo di spendere, e litigare, benchè tenessero ragione, perdevan le cause, per essere contumaci. Laonde, per beneficio generale, è stato sopportato da Sua Santità, che quest'ordine si sia di nuovo osservato. E perchè sono alcuni, che per la rivoluzione de' tempi, si potriano scusare con dire non aver notizia di questo, ha voluto il Rè farlo intendere à tutt'i suoi Sudditi. Perciò gli dice, che preveda, che niuna Bolla, Bteve, ò Scomunica, ò qualsivoglia altra sorte di Provisioni, che venga fuor del Regno, si debba ammettere, leggere, ò pubblicare, per qualunque persona del Mondo, senza sue Lettere secutoriali, osservandosi tal' antica consuetudine: e non faccia il contrario, se ama la sua grazia.

Il Rè Federigo, à 3. dicembre 1500. dice aver inteso, che al Mastrodatti del Vicario Capuano, sia stata presentata inibitoria, come Attuario eletto da certi Commessarj Apostolici; perciò ordina al Capitano di Capoa, che veda aver nelle mani detta inibitoria, e la mandi subito à S. M. per il latore della presente, volendola per buoni rispetti osservare, acciocchè possa provvedere al necessario.

Tra le altre cause, per le quali fù privato il Rè Federigo di Aragona, del Regno di Napoli, d' Alessandro VI. à 25. giugno 1501. fu, perchè avea in più modi impedito le Provisioni Apostoliche, fatte anche in favor de' Cardinali della stessa Chiesa Romana, e il loro effetto, e la Libertà Ecclesiastica, in disprezzo del Pontefice, e della S. Sede, come nel *Tom. I. Delle Investiture, &c.*

Il gran Capitano, à 5. giugno 1504. scrive ad un Vice-Conte, aver inteso, che s' era fatta permutazione del Vescovato di quella Città, e che il nuovo Vescovo avea mandato à pigliar la possessione, senza le sue lettere Esécutoriali. Perciò l'ordina, ch' esorti il Vicario, che subitamente si conferisca in Napoli avanti di lui, sospendendo l'entrate del detto Vescovato, infino à tanto, che farà altrimenti ordinato da esso; e questa è la sua volontà, contro la quale non venga, per quanto ha cara la grazia di S. M. e sua; e gli dia particolare avviso del tutto.

Il gran Capitano, à 23. settembre 1504. scrive al Duca di Tremoll, ch' essendo il Vescovato dell'Aquila d'un Franzese, che tiene pratica di rinunziarlo ad un'altro, senza saputa del Vicerè. Ed essendo quella Città delle importanti di questo Regno, per il servizio dello Stato di S.M. l'ordina, che preveda, che la possessione di quel Vescovato non si dia ad alcuno, senza espressa sua licenza. E i frutti di quello si sequestrino, in potere d' alcun' Uomo dabbene, che farà approvato dal Capitolo: e abbia da somministrare quelle spese, per le quali è tenuto il Vescovo, per il Culto Divino, e che sono necessarie per beneficio, e riparazione della Chiesa: tenendosi del tutto particolare, e vero conto, per interesse di colui à chi toccherà.

Il gran Capitano, à 4. settembre 1505. concede il Reggio Exequatur à Gio: Francesco Bruno, provisto del Vescovato della Città di Nola, da Papa Giulio II. per Bolla spedita, à 4. luglio 1505. Ed à 4. settembre 1505. concede l' Exequatur à D. Tomaso Passavanti, provisto da detto Papa Giulio II. della Chiesa Parocchiale di S. Maria del Casale di Rodichina della Diocesi di Melito. Ed à 22. settembre 1505. concede il Regg. Exequatur à Gio: Pietro Carafa, per il Vescovato di Civita di Chieti conferitoli dal Papa Giulio II. per resignazione fatta nella Sede Apostolica dal Cardinal di Napoli, come per Bolla Apostolica de' 30. luglio 1505. Ed à 13. ottobre 1505. concede il Reggio Exequatur à Ludovico Cardinal di S. Giorgio, per molti benefici, e Chiese, site nel Ducato di Amalfi, concedutuli da Papa Giulio II.

Il gran Capitano, à 19. dicembre 1505. ordina, ch' i frutti della Badia di S. Maria del Mito, li quali avea ordinato, che si percepissero ad istanza del futuro Abate, si consegnino à Ludovico Cardinal d' Aragona, stante ch' era stato provisto di quella Badia dal Papa, come apparisce per Bolle Apostoliche; alle quali avea spedito l' Exequatur. E à 23. dicembre 1505. avea concesso il Reggio Exequatur al mentovato Cardinal d' Aragona per la Badia di S. Maria del Mito, sita nella Provincia di Terra d' Otranto, conferitali da Papa Giulio II.

Il gran Capitano, à 24. dicembre 1505. scrive al Governadore di Calabria aver inteso, per lettera della Città di Cosenza, ch' erano state poste nella Porta della Chiesa Metropolitana, certe scomuniche, ò interdetti, contro Suor Arcangela Ferrao Monica dell' Ordine di S. Bernardo, senza Esecutorio del Re, ò del gran Capitano, del che se ne ha pigliato grandissimo rincrescimento, Perciò l'ordina, che ne pigli informazione, e trovando, che le accennate scomuniche, ò sentenze, siano state poste senza Esecutorio Reggio da persona laica, la gastighi secondo farà di giustizia, acciocche ad essa sia gastigo, e agli altri esempio. Ed essendo stati posti da Persona Ecclesiastica, glie ne dia subitamente avviso, acciocche possa procedere à quello sarà di giustizia, e di dovere.

Il gran Capitano, à 31. dicembre 1505. concede il Reggio Exequatur al Clerico Pietro Suarez, che possa fare eseguire una sentenza, ed esecutoriale della Sede Apostolica, contro alcuni altri Chierici, per un Canonicato, e certi altri Benefici.

**Il gran Capitano**, à 24. gennajo 1506. concede il **Reg. Exequatur** al Reverendo Martino di Lignano, per il Vescovato Gervatino, vacato per morte del quond. Francesco, conferitoli da Papa Giulio II. come per Bolle Apostoliche à 6. ottobre 1505. Il detto Vicerè, à 11. aprile 1506. concede il **Reggio Exequatur** à Cataldo Puderico Clerico di Capoa, per il Beneficio di S. Maria della Corte di Donna Capra, conferitoli da Papa Giulio II. E à 5. maggio 1506. concede il **Reg. Exequ.**, à Gio: Pietro Siscari, Clerico di Tropea, per il Monastero di S. Adriano dell'Ordine di S. Basilio della Diocesi di Rossano, conferitoli da Papa Giulio II. Lo stesso Gran Capitano, à 9. giugno 1506. concede il **Reggio Exequatur** à D. Pietro Isferria, Clerico di Nicastro, dell'Arcipretato di S. Gio: Laconio, della Diocesi di Nicastro, conferitoli da Giulio II. Lo stesso Vicerè à 19. giugno 1506. concede il **Reggio Exequatur** a Don Giacomo de Brunis, di S. Severo per l' Arcidiaconato di Civita, conferitoli dal detto Papa Giulio II.

Il detto gran Capitano, à 20. giugno 1506. concede il **Reggio Exequatur** à D. Niccolò Panico Commessario Apostolico, che d'ordine di Sua Santità, e del Vescovo di Melito, avea da procedere, ad inquirere, e gastigare alcuni Preti delinquenti, della Chiesa di Melito.

Il gran Capitano, à primo luglio 1506. concede il **Reggio Exequatur** al Reverendo Latino de Pisis, per lo Vescovato della Città di Viesti, che vacava per la morte del quond. Vescovo Carlo, conferitoli dal detto Papa Giulio II. come per Bolle Apostoliche à 5. dicembre 1505. Il d. gran Capitano a primo luglio 1506. concede il **Reggio Exequatur** al R. Gio: Battista Russo, per il Monastero di S. Bartolomeo di Trigone, dell'Ordine di S. Basilio, nel territorio di Sinopoli, Diocesi di Melito, conferitoli da Papa Giulio II. Il detto Vicerè, à 7. luglio 1506. concede il **Reg. Exequatur** à Madama Sibilla Orsino, sopra la Concessione, fattale dal Cardinal de' Medici, d'un Territorio, o sia Feudo, spettante alla sua Badia di S. Ilaso.

Il Vicerè Conte di Repacorsa, à 28. febbrajo 1508. scrive à Martino Torellas, che in quanto à gl' Huomini, che tiene carcerati per essersi pigliata la possessione d' una Rettoria senza **Reggio Exequatur**: vuole che subitamente debba rilasciare il Prete, con plegiaria di presentarsi: e l'altro Huomo, lo tenghi sotto buona custodia. E l'avvisi se hau pigliata la possessione in virtù di Bolla, ò in che modo, acciocche gli possa rescrivere, che cosa si aurà da fare circa questo.

Il detto Conte, à 7. aprile 1508. scrivendo al Giudice della Terra di Montagna, e di Civita Ducale, dice che per lettera del Luogotenente del Capitolo di quella Terra vien avvisato, ch' è stata presentata nella sua Corte, una inibitoria del Papa, ad istanza d' una Vedova di Riera, che litigava con Giacomo Pozzuto di Civita Ducale: e volendo il Lugotenente procedere alla causa, non ostante l' Inibitoria: Egli è stato di parere, che non si proceda. Per ciò il Vicerè resta molto ammirato, perche sa, e deve sapere, che in questo Regno, tutte le Provisioni Apostoliche, che vi vengono. non si.

si possono presentare, senza Reggio Exequatur . Ed essendo stata presentata detta Inibitoria , senza Esecutoriale reggio, non ne dovea fare alcuna stima. E per ciò l'ordina che debbia procedere nella causa, non ostante l'Inibitoria: e questo stesso osservi in futurum quando occorrerà.

Il Vicerè Conte di Ripacorsa, a 10. maggio 1508. scrive al Governatore di Calabria, che per ordine di S.M., avea spedito l'Esecutorio, al Cardinale di S. Croce , per pigliare la possessione dell' Arcivescovato di Rossano , giusta la forma delle Bolle Apostoliche . Perciò l'ordina, che faccia dar conto al sud. Cardinale delle Spoglie, ed entrate , che fossero pervenute , tanto in potere del Commessario, mandato per esso Vicerè, quanto in potere di qualsivoglia persona , doppo la morte dell' Arcivescovo passato. Ed a 11. maggio 1508. scrive al Commessario de' frutti dell' Arcivescovato di Rossano , che per ordine di Sua Maestà, avea spedite le lettere Esecutoriali , al Cardinale di S. Croce , per pigliare la possessione di quel Arcivescovato , giusta la forma delle Bolle Apostoliche . Per ciò l'ordina che ad ogn' istanza del Procuratore di detto Cardinale, gli debbia dare la possessione, e dar conto di quello, che fosse pervenuto in suo potere : ritenendosi però delle entrate, per suo salario, lo giusto , e conveniente prezzo, secondo il solito, per il tempo , che ha vacato nella commessione.

Il detto Vicerè , a 30. giugno 1508. scrive all' Arcivescovo Nazareno Reg. Cappellano Maggiore , che non dia licenza à Persona alcuna, di far citare per Roma i Possessori de' Beneficj , senza prima informarsi sommariamente dalle Parti , che si hanno da intimare , quanto tempo hanno posseduto , e con che titolo . Doppo ne dia relazione al Vicerè , acciocche si possa risolvere , ò che habbia esso Cappellano à darle licenza , ò consultare con S. Santità , secondo il caso richiede.

Il detto Conte , a 25. febrajo 1509. ordina à Messer Marchet Reggio Agozeno , che si conferisca personalmente nel Castello di Ciezzano , dove stava carcerato D. Felice . . . della Diocesi di Nola , per averli servito di certe Provisioni , che si dovevano prima notificare al Vicerè: e per non averlo fatto , cade in non poco pregiudicio , e minus prezzo della Preminenza Reale : ed interesse , e danno de' Sudditi di Sua Maestà , e lo porti carcerato in Napoli con buona custodia , senza farlo parlare con persona alcuna , per cammino , acciocche si possa eseguire quel tanto è di giustizia.

La Regina Giovanna Infanta di Aragona , Padrona della Città di Lucera, a 1. giugno 1515. concede il suo Regg. Exequatur, acciò si possa pubblicare nella Città di Lucera , un' ordine della Sede Apostolica , per il quale il Patriarca d' Antiochia , Vescovo di Lucera , è stato aggravato , reaggravato , ed interdetto , ad istanza del Vescovo di S. Agata , per causa di non volerli pagare certi danari , che gli doveva.

La stessa Regina Principessa di Solmona , a 8. maggio 1515. concede il Reg. Exequatur à Prospero de Rusticis, per il Vescovato della Città di Solmona , conferitoli da Papa Giulio II. con Bolle Apostoliche , de' 30. aprile

1512. La stessa Regina Principessa, e Signora della Città di Nocera de' Pagani, à 3. giugno 1512. concede il Reggio Exequatur à Domenico de Jacobucio, per il Vescovato di detta Città, conferitoli da Papa Giulio II.

La stessa Regina, à 24. febbrajo 1516. concede il Reg. Exequatur à Francesco de Julii di Sessa, per la Prepositura d' una Terra detta Regina, conferitali da Sua Santità.

La sudetta Regina, Padrona della Città di Sorrento, à 8. ottobre 1614. concede il Reg. Exequatur al R. Messer Alberto, fratello del Cardinal di Sorrento, per l' Arcivescovato di quella Città, che l' avea conferito il Papa per resignazione fatta, dal Cardinal suo fratello.

La detta Regina, à 12. febbrajo 1515. concede il suo Reggio Exequatur, à D. Pietro Jacovo Veneto di Napoli, per la Chiesa Patriarcale di San Matteo d' Arcipontico di Nocera de' Pagani, conferitale dal Papa.

La sudetta Regina Padrona della Città della Cava à 1. aprile 1515. concede il Reg. Exequatur à Pietro Sanfelice, per il Vescovato di detta Città, conferitoli da Papa Leone X. con Bolle de' 5. marzo 1515. per risegna fatta in mano di Sua Santità, dal Cardinal d' Aragona Nipote di essa Regina.

La sudetta Regina, à 3. di maggio 1515. concede il Reg. Exequatur al Vescovo d' Ascoli, alias Capolla, per eseguire certe lettere Esecutoriali della Corte di Roma, in virtù di tre sentenze à suo favore, sopra la possessione de' frutti del Monastero di S. Nicolò à Carbonara, della stessa Città.

Il Vicerè D. Carlo de Lanoy, à 15. settembre 1523. concede il Reg. Exequatur à Gio: Pietro, Vescovo di Civita di Chieti, sopra de Bolle spedite da Papa Adriano VI. à 7. aprile 1523. con le quali gli commette il governo dell' Arcivescovato di Chieti, e di Brindisi, ed Oria: e vuole che sia realmente tale: e che si chiami Vescovo di Civita di Chieti, e Arcivescovo di Brindisi, ed Oria, per certo tempo, stante ch' era elasso il tempo, per il quale Papa Leone X. avea commesso all' istesso Gio: Pietro la d. Chiesa.

Il Vicerè Conte di S. Severina, à 18. gennajo 1524. scrive al Capitano della Città dell' Aquila, che comple al servizio di Sua Maestà, che il Cardinal di Siena non pigli possessione dell' Arcivescovato di detta Città, senza espresso suo ordine. Per ciò l' incarica, che debbia stare in questo, con grandissima avvertenza, e che venendo alcuno da sua parte, per tal effetto l' impedisca, e non lasci eseguire cos' alcuna: e che glie ne dia subito avviso, in modo che la possessione non s' abbia da dare, à Persona alcuna senza l' ordine suo.

Il Vicerè D. Pietro de Toledo, à 5. giugno 1538. concede à Gio: Pietro Cardinale di S. Vito, alias Teatino, il Reg. Exequatur ad una Bolla spedita da Sua Santità, che potesse conferire tutt' i Beneficj, che vaceranno nella Diocesi del Vescovato di Chieti, non ostante l' Espettazioni, Mendati di provvedere, ed altre riserve, concesse ad altre Persone.

Il detto Vicerè, à 3. aprile 1540. scrive à tutti gli Governatori del Regno, dicendoli, che già sapevano, che per le Reg. Pragmatiche, nel presente Regno, non si puol eseguire qualunque Provisione che viene fuori del Regno, senza sua saputa, e licenza, le quali sono in osservanza. Per ciò ordina

finza, che così lo debbiano eseguire, e far eseguire à ciascheduno nelle loro Provincie. E se si facesse il contrario ne piglino subito informazione, e ce la mandino; E contro i Notari, e Laici s'assicurino delle Persone. E se fossero Chierici, se li faccia ordine, che venghino fra certo tempo ad informare il Vicerè, acciocche possa procedere, come si conviene.

Il Vicerè D. Pietro di Toletto, à 25. giugno 1533. riprende il Reggente, e Giudici della Vicaria, perche concedevano l' Esecutorio alle cose Ecclesiastiche: il che non dovevano fare, per molte cause, e massimamente, perche spetta questo al Vicerè: ordinandoli, che dall' ora avanti, non si ci debbiano intrumettere.

Il Vicerè Don Pietro Pacecco, à 16. giugno 1555. scrive al Governatore di Benevento, ordinandoli che non faccia ivi pubblicare Provisione alcuna, venuta da Roma, senza licenza del Vicerè in scriptis, col Reggio Exequatur.

Pragmatica fatta dal Vicerè Dusa d' Alcalà, à 30. agosto 1561. per la quale ordina, che non si publichino Rescritti, Brevi, e altre Provisioni Apostoliche, senza Reg. Exequatur, e licenza sua in scriptis. E facendo alcuno il contrario, se ne pigli informazione, acciocche possa gastigarsi, per tal temerità.

Il detto Vicerè, à 16. Aprile 1566. scrive à tutti gl' Arcivescovi del Regno, e ancora à quello di Benevento, dicendoli, che Sua Santità ha fatto trasmettere una Bolla, con alcuni Ordini, per publicarsi in questo Regno. E non potendosi, come fanno, simili Bolle, e Ordini publicare, ed eseguire senza il Reg. Exequatur. Per ciò dice loro, ed esorta, che non la debbiano in modo alcuno publicare, se prima non se li concede il Reg. Exequatur. E che diano anco ordine a i Vescovi, e altri Prelati loro Suffraganei, ch' eseguano il medesimo.

In una Lettera scritta da Sua Maestà al Duca d' Alcalà, à 22. luglio 1568. ch' è nel presente Tomo al Tit. della Bolla in Cava Domini; s' ordina al Vicerè, che gastighi levemente coloro, che avranno ardire servirli d'alcun Breve, o Bolla, o Concessione della Sedè Apostolica, senza che preceda il Reg. Exequatur, che dà tanto tempo, e per tante necessarie, e giuste cause, sta introdotto in questo Regno.

Il Vicerè Duca d' Alcalà, à 3. dicembre 1568. ordina al Governatore di Capitanata, che subito, in ricevere la presente, mandi legato in Vicaria Notar Giammaria Labertona, di Manfredonia, che stava carcerato in detta Città, à causa che se un' atto della possessione dell' Arcidiaconato d' essa Città, pigliata, senza il Reg. Exequatur. E lo stesso giorno, ordina al Capitano della Città di Manfredonia, che consegna detto Notaro alle Persone, che manderà la Regg. Udienza, a fin di portarlo carcerato in Vicaria, perche aveva stipulato l' atto della possessione dell' Arcidiaconato, senza Reg. Exequatur. Ordinandoli anco, che s' informi segretamente, se l' Arcidiacono tiene beni patrimoniali; e tenendone, quelli sequestri, e consegna in potere.

potere d' una terza Persona confidente, che li tenga in nome della Reggia Corte, infino ad altri ordini del Vicerè. Ed à 30. dicembre 1568. scrive al Capitano di Manfredonia, dicendoli, che venuto il mentovato Notaro carcerato in Vicaria, ha prodotto il Reg. Exequatur, come conveniva, in modo che' è stato liberato dalle carceri. Per la qual cosa, nè anche si deve molestare detto Arcidiacono sopra i suoi beni patrimoniali sequestrati. Per ciò l'ordina che subito li dissequestri, e non lo molesti più per questa causa.

Consulta scritta à Sua Maestà dal Duca d' Alcalà, à 11. dicembre 1568. dicendole, che per il Commendatore Maggiore di Castiglia, Ambasciadore di Sua Maestà in Roma, l'è stata mandata copia d'una lettera scritta dal Cardinale Alessandrino, per ordine di Sua Santità, a i Vescovi del Regno, e ad altri Prelati, colla quale dice, che nelle Bolle, e altri Rescritti, e Spedizioni, che vengono mandate immediatamente dal Sommo Pontefice: la mente della Santità Sua è, che non debbiano a patto alcuno star sottoposti all' Exequatur; come potrà vedere la Maestà Sua dalla copia delle lettere, che vengono inviate. Ed ancorche in Napoli il Vicerè non abbia permesso, nè permetterà mai, che s' esegua cos' alcuna, senza il solito Reg. Exequatur. Perche potria essere che alcun Prelato pubblicasse qualche Provisione da Roma, senza l' Exequatur, massimamente in tempo di Quaresima, la Bolla *in Cena Domini*: ed avendo scritto à Sua Maestà per le ultime lettere, che ordinasse il rimedio ch' ha da pigliare, quando i Prelati facessero simili cose. Per ciò di nuovo la supplica, ad avvisarlo di tal rimedio, che lo possa usare, tanto contro quei Prelati, che volessero pubblicare Provisioni senza il Regio Exequatur, quanto contro quei, che s' intromettessero in usurpare altre cose, toccanti alla Giurisdizione di Sua Maestà.

Il detto Vicerè, à 14. e 15. dicembre 1568. scrive à tutt' i Governatori delle Provincie del Regno, ed a i Capitani d' alcune Città principali, che i giorni passati il Nunzio di Sua Santità l' aveva presentato Memoriale, chiedendo il Reg. Exequatur nel Giubbileo, che Sua Santità aveva mandato in Regno, e gl' era stato concesso: per ciò glie lo avvisa, acciocche lo sappiano. Ordinandoli che debbiano permettere, che per le Città, e luoghi delle Provincie, si possa pubblicare detto Giubbileo.

Lettera di Sua Maestà, scritta al Duca d' Alcalà, à 16. dicembre 1568. dicendoli, che il Nunzio di Spagna l' ha presentati trè Brevi, sopra la riforma de' Frati Conventuali di S. Francesco, li quali ce li manda, domandandole da parte di Sua Sant., (acciocche meglio s' osservassero) che ne scrivesse la Maestà Sua ad esso Vicerè. E perche considerato quel che risulta da tal riforma, l' ha tenuto per bene: per ciò l' ordina, che facci eseguire nel Regno i sudetti Brevi, ajutando da parte di Sua Maestà al compimento di quello, che tanto conviene al servizio di Dio, e bene universale. A piedi di questa lettera stà scritto di propria mano del Rè, che questo si farà, donandosi il Reg. Exequatur nella forma solita.

Lettera di Sua Maestà, scritt' a parte, al Vicerè Duca d' Alcalà l'istesso dì



fo dl 16. dicembre 1568. dicendoli , che per un' altra lettera sua , scrittali ad istanza del Nunzio di Sua Santità , che risede in Ispagna , se l' ordina , quel che vedrà per la copia che li manda , circa l' esecuzione , ed osservanza de i trè Brevi , che Sua Santità ha fatti , per la Riforma de' Frati Conventuali di S. Francesco . E perche potria occorrere in quella alcuna cosa , alla quale si dovesse tenere considerazione , più di quello ch' Egli le scrisse i giorni passati : che il Papa à richiesta di detto Duca s' era contentato , che i trè Monisteri , che sono in Napoli di Real Patronato , fosser soggetti a i Frati dell' Osservanza ; l'è parato di scrivere questa Carta à parte , acciòch' essendo alcuno inconveniente nella loro esecuzione , la trattenghi , con buone parole , e l' avvisi subito à Sua Maestà , acciòche inteso , quel che v' è , se l' ordini quel , che più convenga . A piedi della lettera , vi è gionto di mano di S. Maestà , che l' altra lettera non contradice à questa , perche fù sua intensione in quella , che in caso non porta inconveniente , si facci nella forma solita l' Exequatur .

Il detto Vicerè , à 31. dicembre 1568. scrive al Capitano di Manfredonia , che pigli informazione contro un Notajo laico di detta Città , chiamato dello Riccio , ch' era stato denunciato , aver stipulata una cattura di possessione , della Badia di S. Lionardo del Matino , con Bolla di Sua Santità , à beneficio del Cardinal di Sermoneta , senza il Reg. Exequatur , contro la forma del solito , e debito . E costando esser vero , lo carceri , e lo tenghi sotto cautà , e buona custodia , infino ad altro ordine suo : e subito mandi l' informazione , acciò possa ordinare quel ch' ha da eseguire .

Lettera di Sua M. scritta al detto Duca , à 20. marzo 1569. nella quale si tratta di molte cose di Giurisdizione , e tra le altre gli dice , aver veduta la copia della lettera , che il Cardinale Alessandrino ha scritto à i Prelati del Regno , che esso Vicerè l' ha inviata con la sua , e l' istanza che di nuovo si fa , per levare l' Exequatur dalle Provisioni , e Brevi , che vengono da Roma . E perche uno de' punti principali , è sopra di che il Nunzio di Sua S. , che risede in Ispagna , fa maggior riflessione , in un Memoriale , che ha dato à Sua M. del quale glie ne manda Copia , è questo : forzandosi fondare , che le cause , per le quali ciò si concedè , ed introdusse in questo Regno , siano cessate : e che il tutto viene a parere , per non perdere il danaro , che si pigliano , per l' Exequatur . Ordina Sua M. al detto Vicerè , che stia avvertito , che in niun modo si perda questa Prerogativa , come tanto espressamente l' avea ordinato . E l' avvisi se aveva fatto qualche nuov' ordine , sopra questo dell' Exequatur , del quale Sua Sant. potesse giustamente lamentarsi . E perche una delle cose , sopra cui par che si fondino i loro aggravj in questa parte , è il dire , che per quello si pigliano i danari : ordina che l' avvisi quanti danari sono , e a chi toccano : comunicando la via , e forma , che si potria dare , che questi non si paghino , da quel avanti , e che l' Exequatur si spedisse gratis , per serrarli totalmente la bocca .

Consulta scritta à Sua M. dal Vicerè Duca d' Alcalà , à 17. aprile 1569.

avvisandola di molte cose , ed in particolare intorno al negozio del Reggio Exequatur , e circa quello , che Sua M. l'aveva scritto , che il nuovo Nunzio di Sua Sant. , che risiede in Spagna , per togliere l' Exequatur , si fonda che cessavano le cause , per le quali si concedè , o s'introdusse. A questo il Vicerè, nella presente Consulta, risponde : non esser vero ; e le significa la necessità del Reg. Exequatur : Che si trova introdotto per conservare la Giurisdizione , e Preminenza de i Rè di questo Regno : Ch' è cosa antichissima : E che sempr' è stato così osservato , anche per Pragmatica fatta dal Rè Ferdinando I. nell' anno 1473. Ed avendo Sua M. ordinato , che se le mandi nota de' deritti , che per quello si pagano , ed a chi entrano i danari : Il Vicerè manda il notamento particolare , e distinto.

Lettera di Sua Miscritta al d. Vicerè, e suo Collat., e al Presidente del S. Conf., à 31. marzo 1569. dicendo aver inteso per sua lettera , che l' Arciv. di Napoli l'avea presentata la Bolla , spedita da Papa Pio V. per la quale si regola il modo , che s' ha da tenere , nel fare i contratti di vendita de' Censi , ed annue entrate : e avea domandato concedersi il Reg. Exequatur . E perche s' ha da vedere , e discutere , e pigliar sopra di quella la risoluzione, che conviene , essendo negozio di molta importanza : l'ordina che insieme co i Reggenti di Cancelleria , debbia intervenire nella discussione di detta Bolla, giuntamente con Giov: Andrea de Curtis , Antonio Orfice , e Tomaso Altomare , Reggi Consiglieri , acciocche unitamente la possano discutere , e trattare , affin di poterli pigliare la risoluzione, che conviene. Il Vicerè poi , in conformità di questa lettera, avvisa lo stesso a Sua M. in una consulta scrittale , à 13. aprile 1569.

Lettera scritta dal Duca d' Alcalà , e suo Cellateral Consiglio , à 7. aprile 1569. al Governatore d' Apruzzo , in risposta di quello , ch'esso aveva scritto , che l' Arcivescovo di Civita di Chieti l'aveva fatto intendere , che in virtù d' una lettera del Cardinale Alessandrino, voleva far pubblicare la Bolla, sopra la Riforma de' Censi : e che avendoli Egli parlato sopra di ciò , ha promesso trattenerla . A questo il Vicerè gli risponde , ch' avendoli l' Arcivescovo di Napoli presentato Memoriale , domandando il Reg. Exequatur sopra detta Bolla : e perche sono in essa alcuni Capi , ch' eseguendosi faria lo stesso , che levare il contrattare : si stà quella vedendo , acciocche possa pigliarsi risoluzione per tutto il Regno . Per tanto l'ordina, che parli al detto Arcivescovo , e li mostri la presente lettera , e così gli dica , e lo esorti da parte sua , che non voglia pubblicare la mentovata Bolla, insin' à tanto , che non sarà presa risoluzione, la quale si piglierà con ogni prestezza . E ch' Egli non consenta , che si pubblici Provisione alcuna da Roma , senza il solito , e consueto Reg. Exequatur , avvisandoli quant' occorrerà.

Lettera di Sua M. al Duca d' Alcalà , à 13. luglio 1569. dicendoli aver ricevuta sua lettera , da' 20. febbrajo , con la Bolla , che Sua Sant. ha fatta sopra i Censi . E perche prima di fare nuovo appuntamento sopra i casi , che in essa si contengono , Sua M. vuole intendere ciò , ch' occorre sopra di quel-  
la :

la : ordina, che facci trattare, se l'osservanza di detta Bolla potrà avere qualche inconveniente : e subito avvisi la M. Sua di quanto in essa s' avverte, e del fondamento, che vi sarà : tenendosi questo nel segreto che conviene, acciocche Sua Sant. non abbia causa di risentirsi per questo rispetto : essendo com'è tanto risentitiva.

Consulta scritta à Sua M. dal detto Vicerè, à 15. giugno 1569. dicendo, che l'enviava una Relazione fatta dal Cappellano Maggiore, di quel, che aveva passato col Nunzio di Sua Sant. che risiede in Napoli : nella quale, tra l'altre cose si riferisce, aver offerto al Nunzio, che dall'ora in avanti, non s'auria pigliati più emolumenti, toccanti al suo Ufficio di Cappellano Maggiore, per li Reggj Exequatur. E quantunque il detto Cappellano abbia passato molto avanti, in far simili offerte : nondimeno il Vicerè l'ave ordinato, che non facci novità alcuna : ma che debbia continuare ad eliggere gl' emolumenti spettanti al suo Ufficio, infino ad altr'ordine di Sua M.

Il Vicerè Duca d'Alcalà, à 10. luglio 1569. scrive al Governatore di Capitanata, in risposta di quel, ch' Egli l'aveva scritto, ch' aveva fatto bene il Capitano di Larina, à non voler concedere licenza al Vicario di detta Città, di pubblicare una Bolla Apostolica, senza il Reg. Exaquatur. Perciò ordina, che debbia assentire al mentovato Capitano, che non faccia pubblicare detta Bolla, nè qualsivoglia altra Provvisione da Roma, senza il Reg. Exequatur: e che avverta anche il Vicario per il Reg. Exequatur.

Lettera di Sua M. al detto Duca, à 17. luglio 1569. dicendoli, che il Nunzio di Sua Sant. che risiede in Ispagna, l'ha dato Memoriale, in cui ha proposti trè punti di cose di Giurisdizione di questo Regno, da parte di Sua Sant. tra quali è quello del Reg. Exequatur. E dice averle detto il Nunzio, e fatto intendere, anche à nome del Papa, che non sia interzione della Sant. S. che questa Preminenza, ch'è stata necessaria per la sicurtà, e conservazione del Regno, si toglia, nè questo s'ha da permettere : se non che si levi la vessazione delle Parti, e dilazione ; nel che pare, che tiene alcuna ragione. Perciò Sua M. l'ordina, che conservandosi, come infino adesso, si è fatto, la Preminenza dell' Exequatur, senza che nella sostanza, e nell' autorità, ed uso di tant' antica possessione, si faccia diminuzione ; si rimedi, e si moderi di tal modo, che buonamente siano spediti, non passando per tante mani, nè col' intervento di tante Persone, nè con lunga scrittura: se non che colla sola vista del Cappellano Magg. e d' un Reggente dei trè : poiche in questo si viene à conservare la Real Preminenza, ed evitare la molestia delle Parti. Ed in quanto à i diritti, che si pigliano per la vista, e spedizione dell' Exequatur dall'ora avanti, non si pigli dalle Parti cos' alcuna, in qualunque modo : e quel, che giustamente tocca al Cappellano Maggiore, Reggente, e Segretario, o Scrivano di mandamento, lo pongano a conto della Reg. Corte, per la vita di quei, che al presente tengono questi negozj, o siano officj : acciocche Sua Sant. e suoi Ministri conoscano, che senza difficoltà si fa buona mente quel, che si può, per sua soddisfazione, e contentamento. Poiche in quan-

to à quel, che concerne la quiete, sicurtà, e bene pubblico di questo Regno: tiene Sua M. per certo, che Sua Sant. ha da desiderare, che si conservi, ed ampli, quanto sarà possibile: e lo merita l'osservanza, e rispetto, che Sua M. ha tenuto, e tiene a Sua Sant. e alla Sede Apostolica.

Lettera Reggia scritta dal Duca d' Alcalà, e suo Collateral Consiglio, à 28. agosto 1569. al Cappellano Maggiore, nella quale prescrive la forma di concedere il Reg. Exequatur, sopra i Brevi, e qualsivogliano Provisioni Apostoliche, per osservanza, ed esecuzione della sudetta lettera di Sua M. ordinando, ch' il tutto si faccia gratis, e che i diritti, che spettano al Cappellano Maggiore suo Consultore, e Mastro d'atti, ce li paghi la Reg. Corte, durante la loro vita. Altra lettera Reggia scritta dal detto Duca, e suo Collaterale, lo stesso giorno, diretta al Segretario del Regno, Scrivani di Mandamento, Cancellieri, Conservatori de' Reggj. Sigilli, e Scrivani di Registro, del modo di spedire detti Reggj. Exequatur gratis: E che i diritti che li spettavano, ce li pagherà la Reg. Corte, loro vita durante.

Consulta scritta à Sua M. dal Vicerè Cardinale Granuela, à 31. luglio 1572. con la quale domanda, se si doveva concedere il Regg. Exequatur alla Bolla pubblicata da Papa Pio V. sopra l' affrancazione de' Cerchi, dovuti alle Chiese: e che inconvenienti ne potevano nascere concedendosi, in risposta d' una lettera scrittala da Sua M. à 14. maggio del medesimo anno, che lo voleva sapere.

Lettera del Vicerè Marchese di Mondejar, al Governatore della Provincia d' Apruzzo, à 20. aprile 1578. ordinandoli, che faccia scarcerare Notar Antonio d' Affitto, carcerato dal Capitan di Giustizia, sotto pretesto, che avesse stipulato atto pubblico, per la cattura della possessione d' alcune Cappelle, conferite al Cardinale di San Sisto, come Abate di S. Maria di Dominato, senza il Reg. Exequatur. stante che nelle Provisioni, che si spediscono per l' Ordinarij, non è necessario il Reg. Exequatur. Ed all' incontro ordina, che carceri il Capitano di Giustizia.

Lettera di Sua M. à D. Gio: de Zuniga, Principe di Pietra Persia, Vicerè, à 21. agosto 1582. nella quale dice, che avendo la Sant. di Papa Gregorio XIII. con matura deliberazione, e comunicazione de' Principi Christiani: ed accordo, e partecipazione di tutto il Sacro-Collegio de' Cardinali, riformato il Calendario, per ridurre la Pasqua di Resurrezione, ed altre feste mobili, al giusto, e vero punto della loro antica istituzione: come vedrà per detto Calendario, che si presenterà nel Regno di Napoli. Per ciò l' ordina, che lo facci eseguire, ed in tutte le Chiese puntualmente, ed inviolabilmente osservare quanto in quello si contiene: essendo di giusto, che sian con la Sede Apostolica, i Principi Christiani uniti, e ubbidienti nelle cose, che sono conformi al servizio di Dio, e buon governo della sua Chiesa universale.

Lettera di Sua M. scritta à parte al Vicerè, lo stesso giorno, dicendole, che per quanto tocca all' ammettere, ed uso del nuovo Calendario, che d' ordine

ordine di Sua Sant. si è fatto, per ridurre la Pasqua di Resurrezione, e l'altre Feste mobili, al punto della loro prima istituzione; avverta molto bene di mirare, se in quel che tocca alla proibizione, che fa il Papa nel suo Motu proprio, che non lo possa imprimere altro, che Antonio Lilio, o di suo ordine, potria seguire alcun pregiudicio della sua Real Giurisdizione, e Preminenza. E ritrovandosi alcun' inconveniente, o novità di considerazione, trattenga l'impressione dell'accennato Calendario, come d'ordine di Sua M. con dire, che ce l'ha scritto, e aspetta la risposta.

Lettera del Vicerè Duca d' Offuna, à 20. aprile 1584. scritta à D. Hernando de Torres, Agente di Sua M. in Roma, avvisandoli gl' infossibili andamenti del Vescovo di Gravina, esemplari alla confusione del Regno, se passassero avanti, e pregiudicialissimi alla Giurisdizione Reggia, circa la Gabbella del Vino, imposta in Gravina, à quei che vendono Vino à minuto: della quale pretendono esser franchi gli Preti, che vendono i loro vini così à minuto, ed' aveva fatti pubblicare monitorj da Roma, senza il Reggjo Exequatur, acciocche ne stia informato, quando ne le parlerà il Papa.

Consulta scritta à Sua M. dal Vicerè Duca d' Offuna, à 13. maggio 1584. avvisandola di molte cose, e negozj, spettanti alla Reg. Giurisdizione, e fra l'altre del Vescovo d' Ugento, che aveva pubblicata Bolla, senza il Reg. Exequatur, cosa tanto pregiudiciale: e ch' esso l'avea chiamato, che venisse in Napoli, perche l'aveva da parlare, di cose concernenti à Sua Maestà. Avvisa di più, ch' era venuto pochi giorni sono, un Curfore da Roma, che aveva intimato un Monitorio à Madama d' Austria, senza Reggjo Exequatur, il che aveva avvisato à Sua M. con altre due lettere. L'avvisa anco di nuovo, il negozio del Vescovo di Gravina, ch' avea fatt' intimare Monitorj di Roma, senza Reg. Exequatur, che comparisse il Commessario Reggjo in Roma; e che detto Vicerè aveva chiamato il Vescovo in Napoli. E del Vescovo di Lecce, che aveva pubblicata Bolla senza il Reg. Exequatur.

Consulta scritta à Sua M. dal Duca d' Offuna, à 24. luglio 1584. circa il sudetto negozio di Gravina, e di quanto era passato, e quanto si era fatto in quello. Vedi nel Tom. 10. *Della Immunità de' Chierici, quando, e per qual beni, devono contribuire co i Laici.*

Lettera scritta dall' Ambasciatore di Roma, al Vicerè Conte di Miranda, à 10. Gennajo 1587. sopra il darli il Reg. Exequatur alla Bolla del Papa, di formare un' Archivio in Roma, nel quale si doveffero mandare gl' inventarj, e scritture de' beni, rendite, e giurisdizioni di tutte le Chiese del Regno di Napoli.

Relazione fatta al Vicerè, circa gl' inconvenienti, che seguierano, donandosi 'l Reg. Exequatur alla Bolla dell' Archivio di Roma.

Consulta scritta a S. M. dal Vicerè Conte d' Olivares, à 5. dicembre 1596. avvisandole, ch' essendo venuto al Cardinal Gesualdo, Arcivescovo di Napoli, un Breve di Sua Sant. per lo quale ordinava, che tutt' i Monasterj  
di

di Monache di S. Francesco dell' Osservanza, non istiano più soggetti à Sua M. ma solo à gli Ordinarij, levando i Monaci, che vi fossero, e ponendov' i Preti. Nel qual Breve, erano anche compresi gli Monasterj di S. Chiara, dell' Egizzia, e della Maddalena di questa Città di Napoli, che sono de jure patronato Reggio di Sua M. E il Cardinale l' avea fatto intimare a i Monaci, ed alle Monache, senza domandare il Reg. Exequatur: con dirli tutt' i rimedj, che s' erano fatti, acciocche tal Breve non s' eseguisse, massimamente negli accennati trè Monasterj: e che ne aveva scritte esso Vicerè, più lettere all' Ambasciadore in Roma.

Ambasciata fatta al Cardinale Gesualdo, dal Segretario del Regno, D. Berardino de Barionuovo, per ordine del Vicerè, intorno al medesimo negozio de' Monasterj: e perche aveva pubblicato un Breve di Sua Sant., senza Reg. Exequatur. E la risposta del Cardinale.

Lettera scritta dal Vicerè D. Arrigo de Gusman Conte d' Olivares à Papa Clemente VIII. à 25. settembre 1596. circa il sopradetto negozio. Altra lettera scritta lo stesso giorno, dal Vicerè Conte d' Olivares, al Duca di Sessa Ambasciadore di S.M. in Roma sopra il medesimo negozio de' Monasterj. Lettera dello stesso Vicerè, scritta al Duca di Sessa, Ambasciadore à 14. ottobre sopra la stessa materia. Consimile lettera de' 7. gennajo 1597. scritta all' Ambasciadore, circa lo stesso negozio.

Lettera scritta da Sua Sant. di propria mano al Vicerè, rispondendoli lunghissimamente à quel ch' Egli l' avea scritto, e l' avea detto il Duca di Sessa Ambasciadore di S.M. circa detto negozio, e di quel ch' era mosso à far questa novità: e profeguisce à dir molto male de' Padri di S. Francesco dell' Osservanza, e delle Moniche. E poi soggiugne, che il Reggio Exequatur nel Regno cominciò per le Chiese Cattedrali, solo per sapere prima, ches' eseguisse la provista de' Prelati eletti: E per non lasciar ponere nelle Chiese Cattedrali nimici dello Stato, perche non fosse materia atta à machinazione, e generare rivoluzioni, e simili cose, per le quali occasioni il Reggio Exequatur fu introdotto nel Regno, quando ogni dì si guerreggiava, ed i Rè spesso cacciavansi l'un l'altro. Risposta alla sopradetta lettera del Pontefice fatta dal Vicerè, à 15. ottobre 1596.

Lettera del Duca di Sessa, scritta al Vicerè Conte d' Olivares, à 28. dicembre 1596. in risposta di quelle, che aveva da lui ricevute.

Consulta fatta dal Vicerè à Sua M. à 15. gennajo 1597. intorno a' mentovati negozj de' Monasterj.

Nota degli spedienti presi per il Cardinal Gesualdo, Arcivescovo di Napoli, per finire detto negozio, e trattato, data al Vicerè.

Due viglietti scritti dal Cardinal Gesualdo al Vicerè, uno à 2. e l'altro à 13. ottobre 1597. dicendo ch' esso come Ordinario, avea ottenuto l' Exequatur. E che perciò in virtù dell' autorità sua ordinaria, e non d' altro Breve, intende governare i Monasterj, ch' erano sottoposti al governo de' Zoccolanti, li quali per istrumento pubblico aveano rinunziato al Governo loro: esclusi,

scelsi gli Monasterj, ch'erano di Protezione Reggia, ne' quali non intende innovare cos'alcuna. E che l'era necessario per servizio, e salute delle Anime, entrare di persona ne' Monasterj delle Moniche del Giesu, di S. Francesco, di S. Geronimo, e di S. Antonio di Padoa: perciò detto Cardinale prega il Vicerè, che resti servito ordinare, che se li dia ogni ajuto, e favore, che domandasse, ò bisognasse, acciocche possa far l'ufficio suo ordinario, senza impedimento alcuno.

Lettera Reggia scritta dal Vicerè, e suo Collaterale, à 13. ottobre 1597. al Reggente della Vicaria, nella quale inferendo uno de' detti viglietti del Card. Gesualdo de' 13. ottobre 1597. ordina, che subito facci levare le guardie poste d'ordine d'esso Vicerè, ne' quattro Monasterj sudetti.

Consulta scritta à Sua M. dal Vicerè Conte d' Olivares, à 17. ottobre 1597. di quanto s'era fatto, circa il negozio de' Monasterj delle Moniche, con il Cardinal Gesualdo.

Relazione fatta al Vicerè Conte di Lemos, dal Cappellano maggiore, à 18. maggio 1611. ad istanza di Tarquinio Pardi, della Terra di Spoltori, in Apruzzo Ultra, che domandava il Reggio Exequatur sopra un Breve spedito da Sua Sant. nel quale gli concede il grado, e dignità di Conte Palatino, e Cavaliere Aurato del Sacro Palazzo, e Camera Lateranese, con darle autorità, e potestà di portare il cingolo, Spada, sproni, e Collana d'oro: e che possa godere di tutt'i Privilegj, Immunità, Esenzioni, ed Onori, che godono gli altri Conti, Militi, e Cavalieri Aurati, creati dalla Sant. Sua, e dalla Sede Apostolica. E si riferisce, che se li può concedere il Reggio Exequatur, *quoad facultatem deferendi Torquem, seu habitum Equitis Aurati, ita quod nullum ex hoc inferatur præjudicium Reggia Jurisdictioni, & Foro.*

Che il Reggio Exequatur sia la pupilla degli occhi, e quello, che più importa in questo Regno: e mai si è permesso, che quello si tocchi, nè che si ammetta alcuna sorte di disputa; vedi nella Consulta scritta à Sua M. dal Vicerè Conte di Benavente, à 14. dicembre 1605. ch'è nel presente Tomo al Tit. *Che non debbiano i laici citarfi nella Corte Romana, &c.* Che il Reggio Exequatur sia l'obietto, e fondamento principale della Real Giurisdizione,

lo dice Sua M. in una lettera scritta al Conte di Benavente, à 22. settembre 1606. ch'è similmente nel presente Tomo al tit. 4. sopracitato. E nel Tit. della Bolla in Cena Domini vi sono molte cose, concernenti al Reggio Exequatur.

Del Reggio Exequatur, concesso alle Commessioni, e Patenti, de' Nunzj Apostolici, e Collettori, fatteli da i Sommi Pontefici, tanto per gli officj di Nunzj, e Collettori, quanto per le altre potestà dateli. Vedi nel Tom. III. *Del Nunzio Apostolico, e delle Spoglie.*

Nel Tomo V. *De' Casi misti*, vi sono molte cose appartenenti alla stessa materia. Del Reggio Exequatur concesso a' negozj del S. Officio. Vedi nel Tomo VIII. Del Reggio Exequatur dato al Tribunal della Fabbrica di S. Pietro di Roma. Vedi nel Tomo XII. Del Reggio Exequatur, e quanto fosse odioso alla Corte Romana, e quanto abbia trattato il Papa

Greg.

Gregorio XIII. di farlo levare dal Rè Filippo II. E quanto si sia discusso, e trattato di quello in Roma, tra i Ministri di Sua M. con quei del Papa, à tempo che si trattava di componere amichevolmente le differenze di Giurisdizione. Vedi nel Tom. XIV. *Della legazione de i Cardinali Giustiniano, e Alessandrino.* E per ultimo vi sono in questo Tomo diverse Allegazioni in jure, manuscritte, fatte da diversi Dottori Regnicoli, in difesa del Reggio Exequatur del Regno.

## T I T O L O II.

*Della Bolla in Coena Domini: In 'quai' casi Ella pregiudichi la Real Giurisdizione: E quanto in Regno faticato si fosse, à fin di non pubblicarsi, ed eseguirsi.*

**L**ettera di Sua M. scritta al Vicerè Duca d'Alcalà, à 24. marzo 1567. dicendoli, che il Vescovo d'Ascoli, Nunzio di Sua Sant. in Ispagna, l'aveva detto da parte del Papa: ch'uno de' mezzi, che avea pensato, per conservare non solamente le Provincie, e Stati, che sono netti d'Eresia, ma gl'infetti, e sospetti di quella, sia il mantenere in suo essere, e forza la Giurisdizione Ecclesiastica, senza permettere, che in modo alcuno sie pregiudicata, ovvero usurpata per alcun Principe. E' per conseguire questo intento, egli è grande inconveniente l'impedimento, che si ha nel Regno di Napoli, in quel che tocca à detta Giurisdizione: posciach' essendo Egli Principe tanto Cattolico, e figlio ubbidiente alla Sede Apostolica, dovria provvedere in questo d'opportuno rimedio. E desiderando la M. Sua soddisfare à quello, l'ha risposto, nella maniera che vedrà per la copia, che se li manda, e crede, che S. Sant. aurà la sodisfazione, che si deve, del suo buon animo: Tuttavolta per più giustificare le cose, essendo sua condizione che sà, l'ha parso aggiustare questo una volta, e stare con l'animo quieto, e non incorrere con disquito nelle Censure della Bolla in Coena Domini: indi è che l'ordina, che tenga particolar pensiero, di favorire la Giurisdizione Ecclesiastica, e di non venire contro di quella, in quanto non farà contro alla Preminenza Reale. Perche, così per discarico della sua coscienza, e per istare informata di tutto quello è necessario in simili materie: e per potere sodisfare con più fondamento, se un'altra volta si tratterà di quella; desidera tenere particolar informazione di ciò che nel Regno s'osserva. Per la qual cosa l'incarica, che informatosi da persone dotte, pratiche, d'esperienza, e di bontà, conforme si ricerca: l'avvisi in quella d'alcune cose, nelle quali per il costume, ed antica offeruanza, si viene contra la Giurisdizione Ecclesiastica: e dia subito molto particolare avviso, e ragione del tutto, giontamente col suo parere, acciocche si vada rimediando per la via, che parerà migliore; dimandandolo di nuovo à Sua Santità, per Indulto particolare, quando chiaramente si conosce, ch'il passato è stato abuso,

Con-



**Consulta scritta à Sua M. dal Vicerè, à 31. luglio 1568. in risposta della lettera sopradetta, riferendole tutt'i capi della Bolla in Cœna Domini, che pregiudicano alla Reale Giurisdizione, de' quali si averia da domandare à Sua Sant. la riforma. Ed essendo negozio di grandissima importanza, loggiugne, che restando così servita Sua M. pareria che convenisse, e così la suppliscano, che da Napoli si mandasse da Sua Sant. un Dottore del Configlio, d'autorità, e esperienza, e destrezza, ben letterato, ed istruito delle Prammatiche, Capitoli, Stili, ed Osservanze di questo Regno, che insieme coll' Ambasciatore di Roma, trattasse con Sua Sant. quello negozio, ed alcune altre cose appartenenti alla Reale Giurisdizione.**

**Bolla in Cœna Domini, pubblicata da Papa Pio V. nell'anno 1567. Un'altra Bolla in Cœna Domini, fatta dallo stesso Pontefice nell'anno 1568.**

**Consulta scritta à Sua M. dal detto Vicerè, à 22. dicembre 1567. circa la Bolla in Cœna Domini, nella quale dice, che per rimediare di non incorrere nelle Censure ivi contenute, faria necessario mandarsi à Sua Sant. una persona dotta, e ben istruita delle cose del Regno, e di autorità, e destrezza, e di esperienza, per trattare questo negozio, e rimediare il tutto, conforme altra volta le ha scritto.**

**Lettera di S. M. scritta al sudetto Vicerè, à 18. novembre 1567. dicendogli aver ricevute le sue lettere, infino à 26. agosto, e che si stavano esaminando, giuntamente con la Consulta, che l'enviò de' Capi toccanti alla Bolla in Cœna Domini.**

**Consulta scritta à Sua M. dal detto Vicerè, à 15. maggio 1568. nella quale si tratta della Bolla in Cœna Domini, e degl'inconvenienti, ch'ogni dì nascevano in Regno, per causa della medesima: e della novità, e dubbj circa l'esazione delle gabelle imposte, con decreti, e licenza sua: e d'alcune Bolle di Sua Sant. pubblicate, ed eseguite in Regno, senza Reggio Exequatur; dicendole che tanto il Nunzio Apostolico, quanto il Visitatore, mandato in Regno da Sua Sant. ch'è il Vescovo di Strongoli nuovamente eletto, aveano comandato à tutt'i Confessori di Napoli, e specialmente à quello del Vicerè, nel Convento della Croce, e ad altri Confessori de' Reggenti (notificandoli la Bolla in Cœna Domini) che non assolvessero quelli, ch'in qualsivoglia modo contravenivano à detta Bolla. E che avendo la Città di Napoli pigliato uno spediente, di dare a' Panattieri il grano della Città à minor prezzo di quello, ch'era costato, per non alterare il prezzo del pane, che al presente corre, con che i Panattieri paghino un carlino per tumulo di pane, che lavorano: dal che caveria d'utile la Città, circa sessanta mila scudi l'anno; attento ch'essendo bandito il pagamento predetto d'un carlino à tumulo, vi sono offerte di docati cento, e otto mila, per due anni; e altri sono d'opponione, che avanzaria à docati cento ventimila per detto tempo. Colla quale somma si viene à ristorar la Città di quel che ha perduto, e perde ne' prezzi de' grani. Ed essendosi deputata giornata, per l'accesion della candela, la Piazza di Nido si è arrestata, in aver veduta la Bolla in Cœna Domini; per la quale**

si scomunicano coloro, che ne' proprj Dominj impongono Pedaggi, o Gabelle; e dicono, che incorreriano nelle scomuniche contenute nella mentovata Bolla. E similmente coloro, che trattano il negozio, stavano nel medesimo dubbio, ancorche da questa imposizione s', eccettuassero le Chiese, Clerici, e Persone Ecclesiastiche: per lo che hanno appuntato aver risoluzione da' Letterati sopra di questo.

Consulta scritta dal Vicerè Duca d' Alcalà, lo stesso giorno à S. M. dicendole, che non si poteva rimediare agli aggravj fatti da' Vescovi del Regno, per causa della Bolla in Coena Domini. E quel che più importava al servizio di Sua M. si è, rimediare al Capo del Reggio Exequatur, da darsi alle Provisioni, Brevi, e Lettere Apostoliche: attento che per la Bolla in Coena Domini pubblicata in quell'anno, si toglie, e leva totalmente questo costume, ed antichissima consuetudine: il ch'è di grandissimo momento, e di grandissimo pregiudicio. E benchè alcuni abbiano pubblicati, ed eseguiti Brevi, e Lettere Apostoliche, senza l'Exequatur solito, e consueto: è stato necessario dissimularlo, finche avesse risposta, e risoluzione di Sua M. per non incorrere nelle Censure, contenute nella Bolla in Coena Domini. L'avviso di più, che S. Sant. aveva mandata la Bolla in Coena Domini all'Arcivescovo di Nap. ordinandogli con un Breve, che la facesse pubblicare, sotto pena di scomunica, seu di Santa Obbedienza: sopra di che glie ne avea scritto anco da parte di Sua Sant. il Card. Alessandrino, comandandoli, che la facesse subito pubblicare: e com'era stata pubblicata dall' Arcivescovo, e dal Nunzio di Sua Sant. per le Chiese di Napoli senza licenza del Vicerè, e senza Reggio Exequatur. Si dice anco, che nella nova, ed ultima Bolla in Coena Domini vi sono giunte molte cose pregiudiciali alla Real Giurisdizione. Per la qual cosa prega Sua M. che vi facesse dare rimedio, perche dubitava d' esser tutti scomunicati, per esserli denegato l' Exequatur ad alcuni Brevi di Sua Santità.

Lettera di Sua M. al Vicerè, à 22. luglio 1568. dicendoli aver ricevute le lettere, e Consulta mandata, circa le cose, che li sono avvertite nella Bolla in Coena Domini, essere in pregiudicio della sua Giurisdizione, e Preminenza Reale: Ed esaminata quella, giuntamente con quel che tocca alla Bolla della Religione di S. Lazzaro: ed altre novità, che per Sua Sant. e suo Nunzio, si sono intentate in detta materia di giurisdizione, sopra le quali prima per altre sue lettere l'avea scritto: E veduto il termine, al quale sono arrivate le cose, e lo stato, in cui si trovano. Non può lasciare di dire, d'aver sentito molto male, che abbia dissimulato, e passato leggiermente quelle: essendo tanto premorose come sono, e come lui medesimo lo dice: poiche poteva tenere con Sua Sant. molto giusta, ed onorata scusa, per non ammettere, nè dar luogo ad alcuna novità, che à tempo suo pretendevano introdurre, com dirli, ch'era suo Luogotenente in questo Regno, e che avendosi accomandato à lui, co' Privilegi, e colle Preminenze, nella possessione, uso, e costume, de' quali à tant'anni si ritrovava, non poteva lasciare di conservarlo così: e che

per

per questa causa non dovea Sua Sant. tenere à male, nè à disobbedienza, che cercasse prima consultare con Sua M. e compiere al suo carico, ed officio : • supplicarla d'un comandamento per li termini debiti, ed onesti, che in simili casi si sono usati, e deou usare . Dovea dire similmente al Nunzio , che fra tanto ch'in questo Regno era esso Duca per Vicerè , non doveasi permettere cola, che fosse in pregiudicio, e diminuzione delle Prerogative , e Preminenze, colle quali l'aveva ritrouato : e che se Sua Sant. pretendena introdurre alcuna cosa in quello, poteua accudire à Sua M. come à Padrone ch'è ; e conueniuu, che l'avesse fatto, poiche toccava à S.M. ordinare quel ch'avesse voluto , e al Vicerè solamente eseguirlo . E così ce lo comanda espressa- mente, che per il cammino, e termine, che meglio à lui parerà, restituischi , e reintegri il Regno nella possessione, nella quale staua quando Egli venne per Vicerè: senza permettere, che la Giurisdizione, e Preminenza Reale sia pregiudicata in un sol punto, come lo confida integramente in esso lui, perche non s'ammerà nulla replica, ò scusa . Ed al Nunzio Odescalco faccia intendere, che fra tanto ch'esso Duca tenerà il Regno à suo carico, non s'hanno da permettere in quello novità simili, essendo in tanto grave pregiudicio di Sua M. L'ordina anco, che la Religione di S. Lazaro non s' introduca nel Regno, anzi si levi, ed annulli ciò che s'è introdotto : ordinando che niuno porti l'abito di quella Religione. E che gastighi severamente, ed esemplarmente coloro, ch'ardiranno servirsi d'alcun Breve, Bolla, ò Concessione Apostolica, senza che preceda il Reggio Exequatur, che da tanto tempo , e per tante necessarie, e giuste cause s' usa , e stà introdotto nel Regno di Napoli. E confidando, che in neuna cosa di queste avrà fatto errore, e così s'eseguirà ; l'ordina che subito le dia avviso di quello, come farà il tutto compiuto . E se bene sia risoluta di mandare à Roma Persona di qualità , che si riferisca col Papa, e li rappresenti gli aggravi, e pregiudici , che fa con queste novità ; Ei anche lo supplichi da parte di Sua M. quel che conviene, per il rimedio di quello, e cerchi prima di tutte le cose, che sia restituito, e reintegrato nella possessione , che prima stava, e per la via, che meglio parerà , di maniera che arrivi all'orecchio di Sua Sant. e le faccia intendere , che non si può esso Duca persuadere, nè da credere, che simili novità procedano dalla sua santa mente, ed intenzione, contra Sua M. che, come un figlio, l'è stato sempre, ed è tanto ubbidiente, ed unico Difensore della Chiesa . . . E percheu potria essere, che per la licenza, che à lui si è data di venire in Spagna , fosse partito da Napoli, per quel che conviene in questa occasione, l'ha parlo ordinarli , che in quanto che queste cose non si riparano , e si pone la sua Reale Giurisdizione, nel termine, e stato, che la trovò, quando vi venne, non faccia mutazione, e non parta : anzi se fosse partito (il che non crede ) l'ordina , che da donde si ritroua, ed auerà questa sua lettera, ritorni subito indietro à ponere in queste cose il rimedio, che conviene, di maniera che lasci il Regno della forma , e con la Giurisdizione , e Preminenza , in cui lo ritrovò , perche così conviene allo Stato, e servizio, di Sua M. Dice anco, che auca ven-

duto ciò che l'aveva scritto dello scrupolo , che quei della Città di Napoli tengono, di non imponere tra di loro la gabella, che pensavano affin di riparare alla perdita del grano, che se l'è seguita . Per lo che procuri di levarli da questa imaginazione, e da questo errore : poiche tale si può dire, per averlo posto in dubbio, à giudizio de' Teologi : e subito con effetto impongano l'accennata Gabella, guidando, ed indirizzando il negozio co i mezzi , che meglio li pareranno ; poiche questo servirà , accioche in Roma intendano, che non hanno d'andare per via indiretta in simili cose . Potrà egli molto facilmente considerate la turbazione , e tumulto , che nella Città di Napoli si può, e suole fare, per il mancamento, e carestia del pane, essendo il Popolo tanto alterato, e di tanto numero di gente, che non è delle cose, di cui si deve tenere meno pensiero, che la quiete, e tranquillità di quello.

Lettera di Sua M. scritta al Commendatore maggiore in Roma , à 31. luglio 1568. dicendoli che per le istruzioni , copie di scritture , e relazioni, che vanno insieme con detta lettera, vedrà le cause, che l'han forzata d'inviarlo in Roma, e la gravità, ed importanza del negozio , che non le può già occorrere maggiore. Indi è, che rimettendosi à lui, non s'allarghi più in quelle, stando molto certa, ed integramente confidata , che le tratterà con quel calore, ed efficacia, che la qualità del negozio ricerca, e che suole, e sa usare in quelli, che tanto importano al suo Stato, e servizio . E già v'è informato del tutto, per via della relazione molto particolare, di quanto il Vicerè di Napoli ha scritto, circa gli aggravj, ch'ivi si son fatti à Sua M. E se li dà anco copia delle lettere , che ultimamente gli scrisse : e del parere , e risoluzione, che si pigliò nel Consiglio di Sua M. quando lo fè giuntare per trattare di questa materia : con quel di più, che s'avvertì al Vicerè di Sicilia , ed al Governatore di Milano, acciò veda quel ch'importa, e della maniera , e con il sentimento, che l'ha pigliato Sua M. E perche auendo da leggere à Sua Sant. i punti delle sue istruzioni, che faria difficile poterli dare ad intendere in altro modo, è cosa verisimile che li cercherà per iscritto : ciò vada evitando quanto sarà possibile: e quando tuttauia gli farà istanza per quelli, le potrà dare in sostanza, quel che li parerà à proposito, e farà di più momento, ed effetto, per l'intento , che si tiene, rimettendosi Sua M. alla prudenza di Essolui, che saprà regularsi secondo il discorso, e stato del negozio : donando chiaramente ad'intendere à Sua Sant. che non è cosa , che s'ha da ponere in giudizio, nè disputa, nè venire ad altra informazione, nè commessione, nè trattare per altro termine, nè ad altro fine, di quel che s'è detto di sopra. Ed in caso, che il Papa non ostante tutto quel, che l'aurà detto, e stà appuntato nelle sue istruzioni, cercasse di scomponersi, e passare auanti con alcun rigore, ò altra dichiarazione; perche al presente , non si può dare da Spagna ordine preciso di quel che douria fare, per offerla materia tanto grave ; l'andarà trattenendo con sua prudenza, e destrezza , e co i migliori mezzi, che gli pareranno per giustificare la causa di Sua M. ed ovviare, che Sua Santità non si precipiti, donandole subito avviso con somma diligenza , del come si avrà

avrà pigliato, e di ciò che possa fare, giuntamente con quel che a lui, ed a i Cardinali, e altre persone affezionate al servizio della Maestà Sua parerà, che si debbia fare, e provvedere, per evitare l'inconveniente, che resulterà, di cercare Sua Sant. di passare avanti: acciocche inteso in Ispagna il negozio di Napoli, e delle altre parti, possa Sua M. con matura considerazione, e discussione risolvere quel che più conuenga al suo Stato, e servizio. In piedi di questa lettera, il Rè scrisse di sua mano, che sentiva tanto questo negozio, che non s'avea voluto confidare, se non d'esso Commendatore, assicurato della sua forza, ed amore, con che l'ha da trattare, e così non aurà che usare più aggraditamente, essendo della qualità ch'è, che tanto malamente si può dissimulare.

Relazione fatta al Vicerè da' Reggenti di Cancelleria, à 31. agosto 1568. sopra la Bolla in Cena Domini, circa quel che Sua Ecc. volea sapere, se dopo la pubblicazione della Bolla dell'anno passato, e del presente, s'era fatto pregiudicio alcuno alla Giurisdizione, e Preminenza di Sua M. Conchiuendosi che in neun capo di essa Bolla s'era fatto pregiudicio alla Giurisdizione, e Preminenza Reale: ancorche Sua Sant. ed il Nunzio Apostolico, e i Prelati del Regno, si fossero forzati d'introdurre l'osservanza, ed esecuzione di detta Bolla. Questa Relazione la mandò il Vicerè à Sua M. per darle soddisfazione, e in discarico suo, per quel che Sua M. l'avea scritto con tanta ire nella lettera de' 12. luglio 1568. riferita di sopra, fol. 56.

Lettera di Sua M. al detto Duca, à 18. ottobre 1568. dicendoli aver veduta la lettera sua, de' 2. settembre giuntamente colla Relazione, e Consulta, che i Reggenti di Cancelleria aveano fatto ad esso Vicerè circa lo Stato, nel quale si trovava la Giurisdizione, e Preminenza Reale, e quanto in quella era passato: con l'altre lettere di più, che prima l'aveva scritte, tocanti à questa materia. E poiche il tutto stà ne i termini, che scrive, senza esserli diminuita veruna cosa, non tiene, che dire, più di quello, che ha desiderato d'intendere così particolarmente, essendo certa, che ave inteso tanto chiaramente sua volontà, che miri per la conservazione della sua Real Giurisdizione colla diligenza, e vigilanza, che si ricerca, e di lui si confida, acciò in niuna cosa sia diminuta, e dannificata. E perche gli ha parso differire l'esecuzione di quello, che Sua M. l'ave ordinato, di levare l'abito à quei dell'Ordine, e Milizia di S. Lazzaro, atteso che sono pochi, e non godono esenzione, nè prerogativa alcuna: l'ordina che per ora dissimuli con quelli, facendo però intendere al Nunzio, che non ne ha da creare più di nuovo, nè fare giunta alcuna, nè tenere protezione di loro. E perche l'aveva scritto D. Gior de Zuniga suo Ambasciadore, che in Roma si trattava d'unire quest'Ordine, con quel di S. Gio: e ciò seguendo si levano gl'inconvenienti: ed essendo cosa tanto chiara, che à neuno di questi dell'abito di S. Lazzaro s'avea da osservare sua esenzione, non bisognava ponesi in disputa, nè decidersi per lite, nè trattarsi in sommario, come s'accenna nella Consulta mandata, circa la pretensione di quel di Castello à mare, che lo pose in giustizia, e su con-

dan.

dannato . In quanto alla forma , con che s' ha da procedere col Nunzio Odescalco, così per aver pubblicata la Bolla in Cœna Domini, è quella di S. Lazaro, senza il Reggio Exequatur, come se per l'avvenire cercasse il medesimo in altre cose: giacche per il passato non ci è che trattare, se non poner rimedio per l'avvenire: farà bene, che detto Duca, ò per terza persona, come meglio li parerà, gli dica chiaramente, che se da Roma gli viene alcun Breve, ò Bolla di qualsivoglia qualità, e forte che sia, non l'ha da pubblicare, nè si esegua, senza ottenere prima il Reggio Exequatur, nè meno intenti in questo Regno cosa, che sia in pregiudicio della sua Real Giurisdizione.

È per quel che dice nel fine della sua lettera, mandata à Sua M. di non aver scritto, che la Real Giurisdizione era perduta; ma che si perdeva, se non si rimediava; veda quel che Sua M. gli scrisse, à 12. luglio, che non li disse, che avea perduta la Real Giurisdizione: ma che avea molto sentimento, che avea dissimulato, e passato tanto facilmente le cose, che ivi si dicono, essendo tanto pregiudiciali alla sua Preminenza Reale, come Egli stesso l'esaggerava, e secondo può vedere nelle medesime parole, che scrisse à S.M. ne' 15. e 30. maggio, copia delle quali si manda: ed in quelle si dice, che facevano molte cose, e pubblicavano molti Brevi in questo Regno, senza il Reggio Exequatur, e ch' Egli andava dissimulando, ed esaggerava il pregiudicio grande, che ne seguiva alla Giurisdizione, e Preminenza Reale. E quel che scrisse Sua M. per la sua de' 13. luglio fu conforme à quel che veniva scritto in dette lettere da esso Duca, e per li medesimi termini; perlocche non da Spagna, ma dal Regno si pigliò l'errore, che Sua M. ha veduto per le medesime lettere originali, e non per relazione. E così farà bene, e convencerà, che, acciocche da quà avanti si stia con più avvertenza à quel che si scrive, faccia da parte di Sua M. una onesta riprensione a' Reggenti, acciocche mirino meglio quando sottoscrivono una lettera contraria all'altra.

Commissione fatta dal Vicerè Duca d'Alcalà al Dottor Barbuto, à 22. ottobre 1568. ordinandoli, che pigli informazione contro i Sindici, Eletti, ed altri Officiali del governo di S. Germano, e contro coloro, che gli avevano consultati di mandare in Roma, per ottenere Bolla, ed Assenso dalla Sede Apostolica di poter seguitare l'esigenza delle gabelle imposte gli anni passati in detta Città, con licenza, e decreto Reggio, che poi furono per alcun tempo soprascudute: ed avendo gli mesi passati di nuovo voluto seguitare l'esigenza di quelle, furono per il Vicario, pubblicamente nella Chiesa proibite: notificando che erano riprouate da Sua Sant. sotto pena di scomunica in virtù della Bolla in Cœna Domini. E quelli ch'esso Barbuto ritrovase colpevoli, gli menasse in Napoli, insieme con l'informazione.

Consulta scritta à Sua M. dal detto Duca, à 31. ottobre 1568. avvisandole, tra l'altre cose, la novità fatta d'alcuni Prelati, come dall'Arcivescovo di Civita di Chieti, e da i Vescovi di Bitonto, di Lavello, e di Venosa, che avevano proibite le gabelle, in virtù della Bolla in Cœna Domini: e quel che si era fatto con esso loro, acciocche non s'intromettessero in tal negozio, ma

s'at-

s'attendesse per le dette Vniversità, ad esigere le gabelle imposte, con licenza, e Decreto Reggio, da i Laici, colla riserva de' Chierici, Chiefe, e Persone Ecclesiastiche.

Lettera del Vicerè scritta al sopradetto Commessario di Barbutò, à 16. settembre 1568. in risposta d'una sua, nella quale si tracta del Vescovo di Venafro, che avea proibite le gabelle: e di quanto s'era fatto con lui; e ordinò al detto Commessario, che faccia esigere quelle, non ostante la proibizione, con riserva de' Chierici, Chiefe, e Persone Ecclesiastiche.

Consulta scritta à Sua M. dal detto Vicerè, à 11. dicembre 1568. avvisandole, che il Vescovo di Melfi si era intromesso contro Laici, in casi non toccanti alla Giurisdizione Ecclesiastica, usurpando quella di Sua M. e particolarmente con avere proibita l'esazione delle gabelle della Città: e quanto s'era fatto con detto Vescovo; pregando Sua M. che voglia restar servita ordinare il rimedio, che ha da pigliare, quando i Prelati pubblicano qualche Bolla di Sua Sant. senza il Reggio Exequatur, massimamente la Bolla in Cena Domini, e volessero usurpare altre cose toccanti alla Giurisdizione Reale.

Ortatoria mandata dal detto Vicerè al Vescovo della Cava, ad istanza di quella Città, à 6. febbrajo 1569. esortandolo, che ivi non impedisca l'esazione delle gabelle di Sua M. ed avendo pubblicata scomunica contro quei Cittadini, la rivochi.

Lettera Reggia scritta dal Vicerè alla Città della Cava, l'istesso dì, ordinandole, che debbia far continuare l'esigenza delle gabelle imposte con assenso, e Decreto reggio, con la riserva de' Chierici, Chiefe, e Persone Ecclesiastiche; non ostante qualsivoglia proibizione fatta, e da farsi per il Vescovo. Lo stesso anco si ordina al Capitano di detta Città, che faccia esigere le gabelle, come sopra.

Lettera di Sua M. scritta al Vicerè Duca d'Alcalá, à 20. marzo 1569. dicendo d'aver ricevute tutte le sue lettere insino a' 25. di gennajo: ed in questa si sodisfa solo alla materia di Giurisdizione, ed al di più, che l'avea scritto circa gli eccessi, che i Prelati di questo Regno, fanno, ed intenzano in pregiudicio di quella. Ed è da credere, che colla diligenza, che prudentemente aveva Egli fatta, si rimedierà, e non ha che incaricarli di nuovo, se non che così continui. E l'avviso dell'ufficio, che di nuovo Sua M. avea ordinato farsi col Papa, per mezzo de' l'Ambasciadore, per quel che tocca alla pubblicazione della Bolla in Cena Domini, acciò sia servita ordinata, che non si pubblici nel Regno di Napoli, poiche s'è veduta la perturbazione, e scandalo, che di quella è seguito in detto Regno, e negli altri dove si è pubblicata. E quantunque è da credere, che colle ragioni, che sopra di questo si sono rappresentate à Sua Sant. muterà proposito; maggiormente essendosi fatto intendere, che non ha da permettersi: nè li Ministri di Sua M. potranno, nè dovranno ammetterla: tuttavolta per maggior confermazione, non farà se non bene, ch'Egli da sua parte (come anco l'ha ordinato al Vicerè di Sicilia, e al Governatore di Milano, che lo facciano ancor essi da loro parte)

le scriva, e rappresenti gli scandali, che possono venire nella Repubblica da questa pubblicazione, e l'obbligo ch'Egli tiene di conservare il Regno nella maniera, che lo trovò, come Sua Sant. colla propria prudenza può considerare. E quando fatte tutte queste diligenze, ed officj, per tutte le vie, e modi, che saranno possibili, s'intendesse, che Sua Sant. presiste tuttavia, che si pubblici detta Bolla, e gli Nunzj, e Prelati cercano d'efeguirla: loro si dirà, e farà intendere chiaramente, che non l'intentino, perche non vi si consentirà. E per il di più ch'ei desidera sapere, circa la forma, colla quale s'ha da governare, in caso che alcuni eccedessero: Sua M. non ha che dirli più, ma si rimette a quel che gli scrisse sopra questo punto, à 16. ottobre passato: ed al di più, che con sua prudenza vedrà, che si deve, e convenga fare; perche non son queste cose, nè materie, che da Spagna se li possa, ne debbia dare ordine preciso, se non ch'Egli stesso, come che stà sopra il fatto, ed ave intesa l'intenzione di Sua M. lo preveda conforme al successo, ed occorrenza delle cose: senza permettere, che i Vescovi usurpino la Giurisdizione, e Preminenza Reale: poiche tutto ciò ch'Egli ha fatto per impedirlo, e che non si perda un punto di quella, è stato molto ben guidato, e come di lui si sperava: e l'incarica che così lo continui, in quel che per l'avvenire occorrerà, senza dar luogo al contrario. Questa lettera di Sua M. de' 16. ottobre 1568. menzionata nella precedente lettera, si è riferita di sopra, al suo luogo.

Consulta scritta à Sua M. dal detto Vicerè, à 13. aprile 1569. nella quale si tratta di tutt'i casi, e differenze di Giurisdizione succeduti con diversi Prelati del Regno, e tra gl'altri col Vescovo della Cava, ch'avea proibito l'esazione delle gabelle, imposte senza Assenzo Apostolico, e quanto si era fatto in questo negozio,

Il detto Duca, à 22. aprile 1569: ordina al Conte di Sarno Governatore di Calabria, che sequestri gli beni patrimoniali, e temporali di Giulio Antonio Santoro, Arcivescovo di S. Severina, per aver fatta pubblicare in detta Città la Bolla in Cena Domini dell'anno passato senza il Regg. Exequatur, e ne pigli informazione, e ce l'invii.

Comessione che fa il detto Vicerè, à Luise Caravascial, à 22. aprile 1569. ordinandoli che sequestri gli beni patrimoniali, e temporali di Giulio Antonio Santoro, Arcivescovo di S. Severina, per aver fatta pubblicare in detta Città la Bolla in Cena Domini dell'anno passato, senza Regg. Exequatur.

Lettera scritta dal Vicerè, à 22. aprile 1569, a tutt'i Vescovi, ed Arcivescovi del Regno, esortandoli, che non pubblicino, nè facciano pubblicare la Bolla in Cena Domini dell'anno passato, nella quale sono molte cose pregiudicialissime alla Giurisdizione, e Real Preminenza di Sua M. nè anco pubblicino altra Bolla, senza il Regg. Exequatur, altrimenti si provvederà, come conviene provedersi contro coloro, che pregiudicano la Real Giurisdizione. E nello stesso giorno scrive a tutt'i Governatori delle Proviucie del Regno, che inviino Persone apposta à presentare le sudette Ortatorie a ciascheduno de' Prelati la sua, ed in loro assenza, a' Vicarij, acciocche non

fac-



facciano pubblicare la Bolla in Cœna Domini. E che ordinino a i Capitani delle Terre Demaniali, e Baronali, che se intendono pubblicarla, senza Reggio Exequatur, debbiano toglierla subito di mano del Prelato, o di colui, che la pubblicasse: e se per caso la ponessero in valvis Ecclesiæ, o in altro luogo, la levino da dove fosse affisa, e subito per persona apposta l' inviino al Vicerè: e debbiano anco subitamente sequestrare gli beni Patrimoniali, e temporali del Prelato, che presumerà fare tal cosa.

Consulta scritta à Sua M. dal medesimo Vicerè, à 23. aprile 1569. intorno alla pubblicazione della Bolla in Cœna Domini, fatta d' alcuni Prelati: e specialmente, che nella Città di S. Severina, il Vicario aveua pubblicata quella dell' anno 1567. per ordine del Arcivescovo Giulio Antonio Santoro, di Caserta, che risiede in Roma: e sono stati sequestrati tutti gli beni patrimoniali, e temporali del Arcivescovo, e Vicario. Dice anco aver scritto à tutti gli Prelati del Regno, esortandoli, che non debbiano in modo alcuno pubblicare la Bolla in Cœna Domini, nè qualunque altra, senza il Reggio Exequatur. E che aveva scritto a i Governatori delle Provincie, che facessero presentare le lettere Ortatoriali a i Prelati, e subito donassero ordine a i Capitani delle Terre, e ad altri Baroni, e loro Capitani, acciocche tengano pensiero, che non si pubblichi la Bolla in Cœna Domini: e se alcuno Arcivescovo, Vicario, o altro Chierico, presumesse pubblicarla, ce la dovessero levare di mano: ed essendosi posta in valvis della Chiesa, o altro luogo, ne la levino, e sequestrino gli beni temporali, e patrimoniali del Prelato, o altri Chierici: e che ne pigliino informazione, e ce la mandino. E mandate le mentovate lettere, a i Pre ati, e Governadori delle Provincie, l' Arcivescovo di Napoli subitamente venne à parlarli, dicendoli, che il Cardinale Alessandrino l' aveua mandata la Bolla in Cœna Domini, pubblicata in Roma lo stesso anno, e ch' era conforme alla Bolla dell' anno passato 1568. con una lettera da parte di Sua Sant. che dovesse pubblicarla. A cui il Vicerè rispose, che à patto alcuno non la pubblicasse, perche non lo permetteria: notificandoli quello, che avea scritto à tutt' i Prelati, e l' ordini, che aveva dati, che si fossero levate le Bolle dalle mani di coloro, che le pubblicassero: e si fossero sequestrate le robbe patrimoniali, e temporali. Ed intefosi tutto ciò dall' Arcivescovo, Questi l' avea risposto, che non averebbe innovata cos' alcuna, ma che averia scritto à Sua Sant: e le manda copia di quel, che il Cardinale Alessandrino avea scritto al medesimo Arcivescovo. Ed essendosi inteso, che per il Vicario della Città di Cedogna, si era pubblicata la Bolla in Cœna Domini, aveua il Vicerè scritto al Governadore della Provincia di Principato Ultra, che mandasse un Auditore à pigliarne informazione: e trovando che l' abbia pubblicata, sequestri gli beni patrimoniali, e temporali del mentovato Vicario. E se ritrovasse in valvis della Chiesa, o altro luogo detta Bolla affisa, ne la levi: e questa provisione ha parso al Vicerè, ed a i Reggenti da farsi: supplicando Sua M. à comandare, quello di più resterà servita doverfi fare in questo: perche potria essere, che à tutt' i Prelati del

del Regnò fosse stato dato il medesimo ordine di pubblicare similmente la Bolla in Coena Domini.

Lettera Reggia scritta al Governadore di Principato Ultra, dal Duca d' Alcalà, à 23. aprile 1569. dicendoli, che mandi un Auditore nella Città di Sedogna, a pigliar informazione, se quel Vicario ha fatta pubblicare la Bolla in Coena Domini, senza Reggio Exequatur; e costando averla fatta pubblicare, li sequestri gli beni patrimoniali, e temporali: e se la ritrova affissa in valvis della Chiesa, o in altro luogo, la levi, e la mandi al Vicerè, insieme con l'informazione. . . L'istesso anco ordina al medesimo Governadore, . . .

à 24. aprile 1569, che faccia contro l' Arciprete d' Evoli, che aveua pubblicata detta Bolla. . . L'istesso ordina al Capitano della Terra di Gamili, che pigli anco informazione, se la medesima ivi si fosse pubblicata, per ordine del Vescovo di Bojano, o del suo Vicario, o d'altra Persona: ed essendo così, sequestri anco gli beni patrimoniali, e temporali di colui, che ce l'ha ordinato. . . Il medesimo ordina al Governadore di Principato Citra, che faccia contro l' Arciprete del Casale dell' Acqua della Mena, à 30. aprile 1569. . . L'istesso anco ordina al Governadore di Capitanata, à 20. maggio 1569. che faccia contro il Vescovo di Bovino, perche aveua fatto pubblicare la Bolla in Coena Domini.

Consulta scritta à Sua M. dal detto Vicerè, à 7. maggio 1569. in cui si dice, ch' essendoli stata data notizia, che i Librari della Città di Napoli, tenevano, e vendevano Bolle in Coena Domini, ch' erano state stampate senza ordine, e licenza sua, non ostante che à bocca aveua fatto loro proibire, che non potessero stampare, senza sua licenza, cosa veruna: ordinò che si facesse la cerca in Casa de' Librari, e quanti si trovassero, che tenevano dette Bolle nelle loro Case, o Botteghe, o ne avessero vendute, non ostante, che non ne teneffero, fossero carcerati giuntamente co i Stampatori, e loro fece levare tutte le Bolle, che tenevano. E ritenendosi così carcerati, fu dopo conosciuto, che non tenevano, nè avevano venduto i Librari Bolle in Coena Dom., fuori quella dell'anno 1567. e che dopo la proibizione predetta, i Stampatori non ne avevano stampate, furono così gli Stampatori, come i Librari scarcerati: e che un solo Stampatore fu ritenuto in Carcere, il quale senza sua licenza aveua stampata la Bolla dell'anno 1568: dopo la proibizione fatta, e contro lui si procedeva à quanto era di giustizia. . . E che avendo scritto il Conte di Sarno, Governadore della Provincia di Calabria, che in potere de' Librari della Città di Cosenza, si trovavano Bolle in Coena Domini, e che ne avevano vendute, e vendeuano; esso Vicerè gli rispose che dovesse far fare la cerca alle Case, e botteghe de' medesimi, e facesse pigliare tutte le Bolle, e le conservasse in suo potere. . . L' avvifa anco aver fatto sequestrare gli beni patrimoniali, e temporali dell' Arciprete della Città d' Evoli, e del Casale dell' Acqua della Mena, che avevano pubblicata la Bolla dell'anno 1568. senza Reg. Exequatur. . . E che avendo ordinato, che si sequestrassero gli beni patrimoniali, e temporali dell' Arcivescouo, e Vicario.

rio di S. Severina, per aver fatta pubblicare la Bolla in Cœna Domini : essendosi poi certificato, che il Vicario, non aveva pubblicata la Bolla dopo presentate le lettere Ortatoriali, nè l'aveva pubblicata d'ordine del Arcivescovo, ma l'aveva fatto da se: ordinò che non si facesse il sequestro contro l'Arcivescovo, ma solo contro il Vicario, come con effetto si fece.

Consulta scritta à Sua M. dal Vicerè, à 11. maggio 1569. avvisandole, ch'essendo stati sequestrati, per ordine suo, gli beni patrimoniali, e temporali del Vescovo di Bovino, e dell'Arciprete della Cedogna, per aver pubblicata la Bolla in Cœna Domini; sono comparso avanti di lui, il Vicario, e l'Arciprete, esponendo che da loro non s'era quella pubblicata dopo presentate le lettere Ortatoriali, affinché non la pubblicassero, ma avanti di quelle, domandando che si fosse levato il sequestro, e restituirsi le robbe. Ed avendo avuto per bene, che questi fossero venuti à domandar giustizia ne' Tribunali di Sua M. rimesso il negozio ad uno de' Reggenti, il quale riferitoli che non si era contravenuto all'ordine suo, perche aveano pubblicata detta Bolla avanti che se li fosse presentato l'ordine: e che non era la Bolla di quell'anno, ma degl'anni 1567. e 68. si levò il sequestro. Scrive di più, che per parte della Città di Napoli, li fù presentato Memoriale, esponendo gli danni, ed inconvenienti, che ne potriano succedere, se si eseguisse quella, che si contiene nella Bolla in Cœna Domini, massimamente ne' Capi delle gabelle, e del togliere l'Exequatur: per ciò supplicava il Vicerè, che si volesse interponere con Sua Sant. affinché non si pubblicasse in Regno; e lo facesse sapere à Sua M. Dice in oltre che il Papa ave ordinato al P. Generale de' Francescani di mandare à tutti gli Confessori la Bolla in Cœna Domini, e frà le altre cose, che detto Generale ha scritto al P. F. Michele Guardiano della Croce di Palazzo in Napoli, Confessore del detto Vicerè, ciò che Sua M. potrà vedere per la copia della lettera del P. Generale, che le manda. Per ciò gli faccia grazia, farli pigliare quella risoluzione, che meglio le pare, poiche vede Sua M. ch'è cosa necessaria, che in questo si pigli risoluzione.

Lettera scritta dal detto Vicerè, all'Avvocato Fiscale di Vicaria, à 28. maggio 1569. ordinandoli, che faccia restituire al Vescovo di Bovino tutti gli suoi beni patrimoniali, e temporali, sequestrati, per aver fatta pubblicare la Bolla in Cœna Domini: atteso ha fatto costare, che la pubblicazione fù per esso fatta avanti l'intimazione delle lettere Ortatoriali, che dal Vicerè, sopra di ciò, gli furono scritte; e che non aveva pubblicata nuova Bolla, ma quella dell'anno 1568. quale già era stata pubblicata in quel tempo. Per ciò per decreto del Collaterale, che s'infelice, è stato ordinato, che si dissequestrassero, e si restituissero detti beni. E così anco s'ordina al Governadore di Capitanata, l'istesso di, che si dissequestrino, e restituiscino gli beni al Vescovo di Bovino, sequestrati per l'istessa causa: poiche la pubblicazione di detta Bolla, era stata fatta avanti l'intimazione delle Lettere Ortatoriali; e non era nuova Bolla, ma quella dell'anno 1568. Per l'

istessa causa ancora, ordina alla Reggia Vdienza di Calabria, à 16. giugno 1569. che dissequestri, e restituisci li beni sequestrati all' Arcivescovo, e Vicario di S. Severina.

Ortatoria scritta dal Vicerè Duca d' Alcalà, al Vescovo di Bovino, à 30. maggio 1569. ordinando, che riuochi l' ordine per esso fatto a i Confessori della Terra di Terrazzano, che non dovessero confessare, nè assolvere gli Cittadini, e Persone del governo di detta Terra, per causa delle gabelle, ch' esigono, con assenso, e decreto Reggio, per pagare i pagamenti fiscali, e altre occorrenze di quella Vniuersità, con esenzione de Chierici, Chiese, e Persone chiefastiche: e che non s' ingerisca, ma permetta, che quelle si possano liberamente esigere: e che i Confessori possano confessare: e gli Penitenti siano assolti, acciò non succeda qualche inconveniente in danno dell' Anime di quei Popoli, altrimenti provvederà come conviene. Lo stesso giorno scrive anco al Governadore di Capitanata, che faccia subito presentare l' Ortatoria impiegata al Vescovo di Bovino, e la faccia ricuperare, e la mandi. Scrive similmente al Capitano di Terrazzano, che faccia esigere la gabella, senza impedimento alcuno del Vescovo di Bovino. Ed in conformità di questo scrive l' istesso alla Vniuersità di Terrazzano, che attenda ad esigere le gabelle, senza impedimento alcuno del Vescovo.

Consulta scritta à Sua M. dal detto Vicerè, à 10. giugno 1569. nella quale tra l' altre cose, le avvisa, ch' essendo andato il Reggente Villano, per confessarsi al suo Confessore ordinario, qual' è dell' Osservanza di S. Francesco, nel Monasterio della Croce, pochi giorni prima della Pasqua Rosata, non l' ha voluto confessare, nè assolvere, per causa, come diceva, d' aver contravenuto alla Bolla in Cœna Domini, per l' Exequatur. Per lo che il Reggente andò da un' altro Religioso, e gli narrò tutto il fatto, e le sue giustificazioni, il quale lo confessò, ed assolvè, per quella volta, e lo comunicò nel giorno di Pasqua Rosata; con questo però ch' avvisasse Sua Maestà, e facesse istanza, che lo provvedesse. E similmente, essendo andato il Reggente Reverterio, nella Vigilia dell' Ascensione, per confessarsi al suo Confessore ordinario, ch' è della Compagnia di Giesù, non l' ha voluto assolvere, nè confessare, perche aveva contravenuto alla Bolla in Cœna Domini, in non voler consentire, che si pubblicassero Provisioni da Roma senza il Reggio Exequatur. Per lo che il Reggente, restò molto confuso: e li disse anco, che ha consentito, che si carcerassero, e punissero quelli, che l' hanno pubblicata senza Reggio Exequatur: ed in avere anco continuato à far esigere le gabelle. E benchè il Reggente Villano sia stato assoluto, per non essere ancora venuto ordine à quella Religione, che non assolvesse i Reggenti: però si sapeva, che si faria spedito ordine da Roma agli Confessori di tutte le Religioni, che non l' assolvesse: come si è inteso da un Religioso, il quale non voleva esser nominato, che si è trovato presente in Roma, quando per ordine del Cardinal Savelli Vicario del Papa, d' ordine della Sant. Sua, fu incaricato al Generale de' Gesuiti, che dovesse scrivere à tutti gli Confessori di questa ..

questa Religione, che non assolvesse il Vicerè, ed i Reggenti: e lo stesso Religioso riferisce, che il medesimo Ordine è stato dato à tutte le altre Religioni. E di più il medesimo Confessore del Reggente Villano, ch'è dell'Osservanza di S. Francesco, ha detto al Reggente, ch'il Nunzio di Sua Sant. ha ripreso segretamente il Guardiano del Monastero della Croce, perche manda ogni dì un Frate à dire la Messa alla Cappella del detto Reggente in sua casa, dicendo ch'era scomunicato per le accennate controvenzioni. E perche il Vicerè si trova già di 62. anni, e il Reggente Villano ne ha finiti 70. e il Reggente Reverterio poco meno: potria facilmente accadere ad alcuno d'essi il morire; indi è, che non pare conveniente stare in questo scrupolo. Perciò supplica Sua M. quanto più umilmente puote, che resti servita pigliar ferma, e presta risoluzione in questo, perch'è negozio dell'importanza, e della necessità, che Sua M. vede, acciocche possano vivere da Cristiani, e stare colle anime quiete, come per altre lettere ha supplicato Sua Maestà. Questa Consulta è nel Tomo III. *Del Nunzio Apostolico, e delle Spoglie.*

Circa la confessione, ed assoluzione negata al Reggente Villano, che stava infermo, insino all'estremo articolo della morte, per ordine del Nunzio di Sua Sant. e con che condizione gli fu concessa, e fu assoluto: e della Confessione, ed assoluzione negata agli altri Reggenti, e con che condizione, fu loro offerta da i Confessori. Vedi la consulta scritta à Sua M. dal detto Vicerè, à 29. gennajo 1570. che poco appresso si dirà nel fol. 70. E dell'assoluzione, e confessione, altresì negata à i Reggenti, ed agli altri Ministri, ed Officiali Reggi, per causa della Bolla in Cena Domini: e che fossero esclusi dal giubileo mandato dal Papa; vedi appresso la Consulta scritta à Sua M. dal detto Vicerè, à 13. maggio 1570. fol. 71.

Lettera del Vicerè, scritta alla Reggia Vdienna di Calabria, à 17. luglio 1569. nella quale si dice, che il Vescovo d'Umbriatico, si era lamentato, che Pietro Quesada Capitano del Cirò, era andato in sua casa, in detta Terra, e con violenza se inventario di tutte le sue robbe, e delle Mitre, Calici, e paramenti di Messa, con far ferrare le casse, e far sequestro di tutte le robbe, in potere de' particolari di Umbriatico, li quali peggiorono di tenerle in poter loro, atteso il Capitano le voleva portare fuor di casa: nè volse mostrar ordine, o commessione alcuna, non ostante molte richieste, e proteste fatteli dal Vescovo: il quale fu forzato fuggirsene dalla casa, e ritirarsi dentro la Chiesa, non senza grande scandalo di tutto il Popolo. Nè il Capitano potria dare colore, à tanto eccesso, sotto pretesto, che trovò una Bolla in Cena Domini affissa alle mura della Sagrestia della Chiesa; atteso la medesima era stata affissa nell'anno 1567. dal suo Prèdecessore, ed Ezzo mai ha fatta pubblicare, nè affigere Bolla alcuna in Cena Domini: e il Capitano ha proceduto à fare tal violenza per inimicizia, che tiene col Vescovo. Perciò supplicava il Vicerè, che gli siano restituite le robbe, e faccia pigliar informazione contro il medesimo, per le violenze, ed eccessi fatti contro il servizio di Dio, e in disprezzo della Religione: E anco d'altri eccessi, ed estorsioni da lui fatte. E il

Vicerè ordina alla Reggia Vdienza, che subito pigli carcerato il Capitano, e dandoli pleggiaria di 50. onze d'oro, di presentarsi fra certo tempo nella Vicaria lo liberi. E che dissequestri, e restituisca al Vescovo i suoi beni: atteso la Bolla in Cœna Domini, che si pretende pubblicata, non è di quel tempo 1568. e 69. ma del 1567. e la pubblicazione non è dopo l'ordine del Vicerè. E che pigli informazione dell'estorsioni, e cose fatte malamente dal detto Capitano.

Il Vicerè Duca d'Alcalà, à 10. maggio 1569. scrive al Governatore di Capitanata, in risposta di quel ch'il medesimo gli aveva scritto, che fuori della sua Provincia s'era pubblicata, e s'intendeva pubblicare la Bolla in Cœna Domini, in certi Monasterj di Frati Osservanti: e dubbitando, che si faccia il medesimo nella Provincia di Capitanata, voleva avviso dal Vicerè, come aveva da procedere in questo. E gli risponde, che s'abbia da regolare, secondo l'ordine dato, da esso Vicerè, al suo Predecessore, del quale ne l'invia copia, e di quel che occorrerà, nedo avvisi subito.

Lettera di Sua M. al Vicerè, à 17. luglio 1569. nella quale tra le altre cose, dice che le parono convenienti le provisioni, ch'Egli ha fatte, in caso che si pubblicasse la Bolla in Cœna Domini, senza il Reggio Exequatur, ò si pregiudicasse in altra cosa la Giurisdizion Reale: e così ordina, che si facciano tutte le altre di più, che à questo proposito si vedranno esser necessarie, senza permetterli in modo alcuno il contrario. Altra lettera di Sua M. al medesimo Vicerè lo stesso giorno, dicendo aver ricevute due sue lettere, che l'aveva scritte di sua mano, sopra la materia di giurisdizione, incaricandole la sua età, e poca salute per temere, con ragione, di stare in tanto pericoloso stato, com'è quello, che Sua Sant. dice. E perch'è da credere, per quel che ora se li è risposto, e si prevede, che la Sant. Sua si quietarà, e non passerà più avanti, non ha più che dire in questo, di quel che si è tenuto ivi in Ispagna secreto, ciò che il Nunzio ha detto, circa l'ordine, che Sua Santità ha dato, che non si pubblicasse la Bolla in Cœna Domini infino ad altro ordine suo: e che l'avvisi se questo si continua, ò se ha dato altro ordine in contrario.

Consulta scritta à Sua M. dal detto Duca, à 29. gennajo 1570. nella quale l'avvisa di molti casi succeduti in materia di giurisdizione, con diversi Prelati. E tra gli altri ch'essendo cascato ammalato il Reggente Villano, i Confessori non l'hanno voluto assolvere, ed essendo venuto all'articolo di morte, il Nunzio di Sua Sant. ha permesso, e data licenza, che si potesse assolvere, per averlo veduto, che stava all'estremo, siccom'è morto: e l'hanno assoluto con condizione, che se avesse vissuto, non saria venuto dal Vicerè, quando si fosse trattato di giurisdizione, nè intromesso in quella. E perche dicono i Reggenti, che i Confessori nettampoco vogliono assolverli, se prima non promettono di non intrometterli nelle cose della Bolla in Cœna Domini, e di quella osservare, ed eseguire; e non essendo di ragione, che si stia in questo, per quello che tocca all'anime; supplica Sua M. che sia servita pigliare col Papa quella risoluzione, che meglio parerà convenire al suo Real ser.

fervizio. Le avvisa di più, ch'il Vescovo di Bovino, ha proibito la Confessione agli Officiali del Reggimento di Campobasso, e Ferrazano della sua Diocesi, sotto pretesto, che siano incorsi nella scomunica della Bolla in Cœna Domini, per l'esigenza delle gabelle: e non ha curato, nè cura assolverli, e reintegrarli nel grembo di S. Chiesa, non ostante che pel Vicerè si fossero fatte Lettere Ortatoriali; e scusandosi colui di non poter dare, nè far dare da' suoi Preti l'assoluzione, ha fatto loro intendere, che vadino da S. Sant. E perchè Sua M. in una lettera de' 12. luglio del presente anno, scrive, che in Spagna, quando i Prelati non vogliono quietarsi, di quel ch'è giusto, se gli fanno Lettere Ortatoriali, una, due, e tre volte: e quando questo non giova, si cacciano dal Regno, e l'occupano i beni temporali, ne' quali entrano i frutti delle loro Chiese: e che si potria fare il medesimo qua nel Regno di Napoli: ma perchè mai è stata usata simile Provvisione, di cacciare i Prelati dal Regno: e si stà in dubbio, che forma si averia da tenere, quando fossero insolenti, non ostante dette lettere Esortatoriali, che se li scrivessero. Supplica Sua M. che li faccia grazia avvisarli, che forma si è tenuta ne' Regni di Spagna, nel cacciare i Prelati, perchè il medesimo si terrà, nel Regno di Napoli: benchè in questo, à suo giudicio, si ha d' avvertir molto, stando il Papa della maniera, che stà in questi negozi, come Sua M. n' è pienamente informata.

Consulta scritta à Sua M. dal detto Duca, à 13. maggio 1570. avvisandola di diversi negozi di Giurisdizione: e tra l'altre cose le dice, che il Vescovo di Nola ha ordinato, che gli Eletti, e Deputati del Reggimento di detta Città, non siano assoluti da i Confessori, per causa che s' esigono la gabella del pane, ch'era stata imposta con decreto, e Reggio Assenso, colla riserva de' Chierici, Chiese, e Persone Ecclesiastiche. Ed essendoli stato scritto dal Vicerè esortandolo, che non volesse proibire l'accennata esazione, ma quella lasciare esigere, siccome per lo passato si è esatta; e che facesse assolvere gli Eletti, e Deputati: Esso Vescovo non ha curato, nè cura di farli assolvere, e stanno così senza che si possano confessare: avvisandola di quanto si è fatto in questo negozio. Dice di più, che doppo averte scritto gli giorni passati, che i Confessori non hanno voluto assolvere i Reggenti, e altri Ministri, ed Officiali di Sua M. sotto pretesto d' esser incorsi nelle censure della Bolla in Cœna Domini, è occorso, che Sua Sant. ha pubblicato un giubileo, e per escludere da quello, i predetti Reggenti, Ministri, ed altri Officiali, ci ha fatto poner, clausola, che non lo possano godere coloro, che hanno violata la libertà Ecclesiastica: le quali parole dicono i Confessori, che s'intendono per li Reggenti sudetti: ed il Nunzio di Sua Sant. così le ha dichiarate; di modo che Sua M. veda come il Papa stà duro in non volere fare assolvere i Reggenti, ed altri ministri Reggi, li quali hanno tenuto, e tengono la mano in non fare pregiudicare la Reale Giurisdizione di Sua M. E la supplica, che in questo voglia rimediare, come meglio le parerà, che conenga al suo Real-Servizio: atteso ogni dì gli Reggenti, e altri Ministri gli fan-

no istanza, che si proueda, che siano assoluti, acciocche loro non succeda alcun'inconueniente in danno delle proprie anime.

Lettera Reggia del Vicerè D. Pietro Giron Duca d'Ofsuna, à 12. ottobre 1583. à Francesco Carafa, Governatore di Terra d'Otranto, ordinando che s'informi s'è uero, che stà pubblicata nella Città d'Vgento la Bolla in Coena Domini, ò altra Bolla, senza Reggio Exequatur, e se sono intervenuti in essa alcuni Laici, proceda alla carcerazione di quelli, senza dir loro, perche, se non che l'ordine, e del Vicerè, ed auuisi subitamente: ed in quanto à tutti gli altri, mandi copia dell'informazione, acciocche si possa rispondere al di più, che li parerà.

Consulta scritta dal Duca d'Ofsuna, à Sua M. à 23. gennajo 1584. auuisandole, che auendo inteso li giorni passati dal Conte d'Vgento, che il Vescouo di quella Città auena pubblicata una Domenica nella solennità della Messa, la Bolla in Coena Domini, senza il Reggio Exequatur, ordinò al Governatore della Provincia, che ne auesse presa informazione genericamente, se si era pubblicata alcuna Bolla, senza il Reggio Exequatur: e ritrovando che ci era intervenuto alcun Laico, l'auesse carcerato, e datone auviso. Ed avendo pigliata informazione particolare della Bolla sudetta ce l'ha inuiato; per la quale costa la pubblicazione; ma non costa cosa alcuna contro Laici. E vedendo esso Vicerè, che non può fare quella dimostrazione, che fe il Duca d'Alcalà in caso simile, il qual' essendo affissa la Bolla nella porta della Chiesa, la fe togliere, e fece sequestrare gli beni patrimoniali del Vescouo di Bovino: perche questa Bolla non era stata affissa, ma pubblicata di parola: nè il Vescovo tiene beni patrimoniali in questo Regno. Nettampoco può ordinare, quello che nella pubblicazione d'un'altra Bolla, ordinò per servizio di S.M. il Card. Granuela, nel tempo del suo Governo, il quale avendo l'Arcivescovo di Rossano pubblicata una Bolla, senza Exequatur, e costando che ci era intervenuto un Seruitore laico dell'Arcivescovo, lo fe carcerare, che, secondo intende, morì nelle carceri, doppo esserui stato molti mesi. L'ha parso adunque di non poterli far altra Prouisione, che due, l'una chiamare il Vescovo, che venga in Napoli, con dire, che l'ha da parlare, per servizio di Sua M. ed essendo venuto, andar allargando la sua licenza, acciocche da se stesso conosca l'errore: l'altra sequestrarli l'entrate del Vescovato: però al presente non l'è parso ordinarle tutt'e due, ma solo chiamarlo, che venga qui in Napoli, e fra questo mezzo, ordinare al Conte d'Vgento, che s'informi, e l'auvisi dell'entrate, e qualità d'esse: acciocche il Vicerè conosca, se sono di qualità, che si possa fare mandato à nome del Fisco, che mostri il titolo: e per questa via farli pagare il fio del suo errore. Del tutto n'auvisa Sua M. acciò se altra Prouisione occorra al suo Config. possa comandarcelo, e da esso Vicerè, si possa il tutto eseguire.



## TITOLO III.

*De' Visitatori Apostolici mandati da' Sommi Pontefici:  
Quando, ed in quai casi furono ricevuti, ed ammessi:  
E con che leggi.*

**C**onsulta scritta al Rè Filippo II. dal Duca d' Alcalà, à 29. dicemb. 1566. avvilandoli che Sua Santità aveua fatta Commessione al Vescouo di Strongoli, che come suo Delegato, e della Sede Apostolica, potesse visitare alcuni Arcivescouati, e Vescouati, tra' quali ve ne sono certi, de jure patronato di Sua M. com'è Salerno, Gaeta, e Cassano, insieme con tutte le Chiese di essi, e Persone Ecclesiastiche ancora, efenti dalla Giurisdizione dell' Ordinario, come appare per la copia del Breue, che le manda. Ed oltre à ciò si ebbero molte istruzioni, che si dauano al detto Vescouo per esecuzione della sua Commessione, tra le quali ve ne sono alcune, che toccano i Laici, e s'includono in una Bolla di Sua Santità, che se ne manda similmente copia: la quale se allora si fosse pubblicata, aueria potuto cauare alterazione al Popolo, ad oggetto che stanno le genti del Regno così attimorite, per l' Inquisizione del S. Officio: per lo che auendo il detto Vicerè supplicata Sua Sant., che restasse seruita di non farla pubblicare, ne rimase contenta. Ed essendo venuto il mentouato Vescouo à vedere il Vicerè, doppo arriuato in Napoli, e doppo auer visitate alcune Chiese, senza che il Vicerè glie ne auesse data licenza, nè pigliato il Reggio Exequatur, procurò auere nelle mani il Breue, che portaua: sì per vedere in quai casi auesse potuto pregiudicare alla Preminenza, e Autorità Reale, che Sua M. tiene in questo Regno: sì ancora perche' esso Vescouo non procedesse nell' eseguire la sua commessione in Napoli, senza il Reggio Exequatur: e per intendere anco il modo, che auca egli da tenere nell' esecuzione di quella. Si vide il Breue, e l' istruzioni, e vi si trouò, che ne fariano seguiti à Sua M. alcuni pregiudicj, ed inconuenienti, li quali dal Vicerè si scrissero all' Ambasciadore in Roma. Ed acciocche il Vescouo non si dolesse, gli restitù il Breue, e l' offerse dare il Reggio Exequatur libero, perche non s' impedisse il progresso della sua Commessione. Ed Egli non lo volse in modo alcuno accettare, dicendo, che non ne tenea bisogno: e che Sua Santità auca ordinato, che non lo pigliasse, e senza suo ordine mai l' auerebbe pigliato. Per la qual cosa il Vicerè disse al Vescouo, che non eseguisse la sua commessione, perche voleva consultare con Sua Santità, e supplicarla, che non facesse nouità alcuna nel Regno: e di ciò rimase il Vescouo contento. Scrisse in Roma all' Ambasciadore, di tutti questi pregiudicj, che si cauauano à Sua M. ricordandoli quegli officj, che doueua fare appresso il Papa. Scrisse altresì al Cardinale Alessandrino, che parlasse à Sua Santità: ed al Commendatore D. Ernando Torres, che li donasse sua lettera, acciocche si procurasse, con ogni destrezza, e mezzo, ottenere da

K

Sua

Sua Santità ordine al Vescovo, che pigliasse l' Exequatur, nè permettesse, che à tempo suo si faccia questo pregiudicio, non auendolo fatto mai tutti gli altri Pontefici passati: E la ritrovarono talmente alterata, che non se n'è potut' ottenere cos' alcuna, come si desiderava: anzi con colera ha prorotto à dite, minacciare, e protestare, quel tanto, che Sua M. potrà vedere. per la risposta dello Ambasciatore, del Cardinale Alessandrino, e di D. Ernando de Torres, e d'una lettera scritta al Nunzio, della quale ne manda copia. Ma come che D. Ernando scrisse al Vicerè, che dandoli lettera, nella quale ordinasse, à i Ministri, e Prelati, che complissero al Breve, e lasciassero ch' il Vescovo potesse esercitare il suo officio, che l' averia accettata, e se ne farebbe servito; avvegnacche, pareffe, che si faria uscito al quanto dalla forma ordinaria degli Esecutoriali, che in simili casi si fogliono dare, ciò nulla ostante giunto dal Vicerè tutto il Collaterale, e quel di Stato gli mostrò la carta, che Sua M. gli scrisse, à 27. Luglio 1564: e per essere negozio grave, e di qualità, e per non dare occasione di rottura col Papa, che stava ostinato, parve, che si potea dare una carta per li Vescovi, Baroni, e Giustizieri del Regno, di maniera che alla Giurisdizione di Sua M. non si faceva pregiudicio, e sembrava, che si sodisfacesse alla volontà di Sua Santità, con esserne tolte alcune parole di poca importanza, copia della quale si manda. . . Fu questa consegnata al Vescovo, e al Nunzio, li quali doppo averla tenuta due giorni, sono risoluti non accettarla, se non si toglie l' Ortatoria à i Prelati; dicendo che con Ezzo loro niuno ha che fare, fuori di Sua Santità. . . E come che il togliere quelle parole era cosa pregiudicialissima, potendo il Rè esortare i Prelati nel suo Dominio, e così sempre ancora in questo Regno si è praticato: Ezzo Vicerè, di nuovo scrisse all' Ambasciatore, che trattasse con Sua Santità, e la supplicasse à voler dar ordine, che cessi tal' innovazione nel Regno: e che il Vescovo se ne serva, della maniera che sta consegnata: e di quello succederia donasse avviso à Sua M. la quale li faria servita comandare quel tanto dovrà eseguirsi, quando il Vescovo volesse procedere alla visita del Cappellano maggiore, e d'altri Cappellani Reggii quali servono in questa Cappella di Sua M. E se bene attualmente servono, e s'iano esenti dalla Giurisdizione dell' Ordinario: pretende Sua Santità, come Supremo di tutti poterli far visitare, non ostante quello, che fu conchiuso nel Concilio Tridentino nella *Sess. 24. c. 11.*: E perche vede la determinazione di Sua Santità, e com'è minaccia di voler proibire la celebrazione de' Divini Officj. nel Regno; con ricordare, e nominare sempre le scomuniche, che sono nella Bolla in Coena Domini: le quali quando seguissero, e massimamente in questi tempi, oltre lo scandalo universale, rimarierano tutti i Ministri di Sua M. scomunicati. Perciò la supplica, che resti servita, far considerare tutti i pregiudici, che possono apportare alla sua Giurisdizione Reale: e quel tanto, che Sua M. scrive, e ragiona: e quel che potria seguire, rompendosi con Sua Santità: e quello ancora che alle loro anime potesse addivenire, e comandasse donarsi gli ordini, come più resta servita, e scriverli à Sua Santità, quel che

le

le pareria conveniente al suo Real servizio : E che à lui comandasse particolarmente quel che debbia eseguire, tanto ne' sopradetti casi, quanto negli altri simili, che alla giornata potriano occorrere.

Lettera di Sua M. de' 8. febbrajo 1567. scritta al suo Ambasciatore di Roma in risposta d'alcune lettere, e particolarmente dell'ultima scrittale sopra la difficoltà, che Sua Sant. ha posta circa l'esecutoriale della Bolla del Vescovo di Strongoli. È veduto quel ch' in questo particolare aveva passato col Papa, e i termini di negoziare, che la Sant. Sua tiene tanto contrari à quel, che si deve alla modestia di Sua M. non può lasciare di lodare la direzione, con cui si è governato con quella, ed il buon modo, col quale l' ha trattato. E poiche già Sua Sant. è venuta in una delle due maniere, in che si spediscono l' Esecutoriali, conforme da lui s' avvisa, non avrà da ripugnare più à sua volontà, se non darle in ciò tutta la sodisfazione, e gusto, acciò conosca, che da parte di Sua M. non si ha da mancare à quel che si deve. E così anco si scrive al Vicerè di Napoli, che trattando ivi con quei del Consiglio di quel Regno, e veduta quale di queste due forme sarà più conveniente, e di meno pregiudicio alla sua Preminenza Reale, avvisi Sua M. di quel che in ciò si risolve, prima che lo partecipi à Sua Sant. e non lasci d'effettuirsi per questa causa tanta buon opera; come crede Sua M. risultare dalla Visita, ch' ha comandato farsi in quel Regno.

Lettera del Rè Filippo II. al Vicerè Duca d'Alcalà, l'istesso dì, dicendoli aver ricevuta la sua de' 29. dicembre, sopra l' Esecutoriale della Bolla di Sua Sant. conceduta al Vescovo di Strongoli, per la Visita delle Persone Ecclesiastiche di quel Regno. È veduto anco quel, ch' il Commendatore Magg. di Castiglia suo Ambasciatore l' aveva scritto sù questo particolare, giointamente con quel, ch' esso Vicerè l' avea avvertito doppo, à 2. gennajo: e discusso, e ponderato il tutto con la considerazione, che simile materia ricerca; Hà risoluto, giacche Sua Sant. si è contentata (secondo quel, che detto Ambasciatore le scrive) che si spediscano l' Esecutoriali, conforme alla minuta ch' esso Vicerè le avea inviata, levandosi da quelli la Clausola ortatoria, che tocca le Persone Ecclesiastiche: e che si spediscano almeno con uno indirizzo generale, senza toccare in quelli, nè gl' Ecclesiastici, nè i Secolari. E doppo che l' avrà trattato con quelli del Consiglio Collaterale: e veduto qual di queste due forme parerà ivi più conveniente, e meno pregiudiciale à Sua Real Preminenza: ( ancorche la prima pare ivi in l'pagna che convenirà più, non vedendosi la ragione perche sia tanto contrario, come in Roma si giudica, ponere all' Esecutoriali la Clausola dell' Ortatoria, che il Papa non vuole ammettere) avvisi subito all' Ambasciatore in Roma, la risoluzione che in questo si piglierà: acciocche faccia con Sua Sant. l' officio, che sarà necessario, e convenevole per il bene di questo negozio: procurando sempre di darle tutta la sodisfazione possibile. In quanto alla Visita del Cappellano Maggiore, e de' Cappellani Reggi, non si vede in l'pagna fondamento alcuno, per donde si debbia proibire, che non siano visitati per S.

Santità : ( poiche l' esenzione che tengono si ha da intendere degl' Ordinarij , come per decreto del Concilio ) Perciò in quanto à questo punto , non si ha da ponere imbarazzo , nè impedimento à quel , che Sua Sant. ordina . Ed in quanto agli Ospitali , e loro proprie rendite , e preuenti : poiche non appartiene à Sua Santità la Vista di quelli , che sono istituiti , ed amministrati da Persone Secolari : Se si possono , e devono amministrare , per quelli ; e farà bene , che tratti questo negozio con quei del Consiglio , come con coloro che ritrovandosi presenti , e sopra il fatto , possono tenere notizia de' Privileggi , cause , e ragioni , che competono così à gli Ospitali di Napoli , come à gl' altri del Regno . Di più faccia intendere destramente à Sua Sant. le ragioni che vi sono , acciocche non si tratti di quello ; e tenga per bene , che in questa parte non si faccia novità , nè pregiudicio alcuno , contro quello che infino all' ora si era ufato , ed osservato . È per quel che tocca al Monistero di S. Chiara , e per l' altre cose , che appartengono al Padronato , e Preminenza Reale , ed a i capi delle Istruzioni del Vescovo di Strongoli , toccanti a' Laici : se parerà ad Essolui che di questo potria risultare , o seguire alcun' inconveniente ; farà bene ( veduta prima , ed esaminata per quei del Consiglio , e altre Persone che à lui parerà , la ragione , che per parte di Sua M. si può pretendere ) che lo tratti con Sua Sant. con tutta la modestia ch' è di giusto , e si deve : procurando d' impetrare dal Sommo Pontefice le cose , nelle quali non è tanto chiara la ragione di Sua M. avvalendosi per quella delle vie , e mezzi che meglio li pareranno , e giudicheranno più convenienti al bene de' negozj . E di più , per quel che tocca a i Privileggi concessi al Cappellano Maggiore , e Cappellani Reggj ; si può fare con Sua Sant. la diligenza che conviene , ancorche questa non sia buona congettura : ordinando al Vicerè che l' envii per la prima occasione una copia di quelli : avvisandole giuntamente , quanto s' è osservato in quest' Ufficio : con quel che di più si deve impetrare per la sua conservazione : e con suo parere . Poiche non tenendosi in Spagna notizia di tai Privileggi , nè del fondamento che tengono , non può Sua M. pigliare al presente risoluzione alcuna sopra di ciò .

Il Vicerè Duca d' Alcalà à 24. febbrajo 1568 . concede il Reg. Exequatur al Breue di Papa Pio V. nel quale dà potestà à Paolo Odescalco Nunzio Apostolico nel Regno , che faccia redificare le Chiese cascate : fortificare , e risarcire quelle , che minacciano rovina , e fornire d' Ornamenti Ecclesiastici tutte quelle , che ne auran bisogno : con sequestrare gli frutti de' benefici , di qualsivoglia qualità che siano . E che ammonisca *oretenus* , & *in scriptis* tutt' i Prelati , anco Arcivesc. che ritrovassero negligentì in correggere i costumi , in castigar gli delinquenti , e nel fare i loro Uffici , ovvero eseguire i decreti del Concilio Tridentino , che fra qualche breve termine da darli dal detto Nunzio , eseguano quelle cose , che conoscerà spettare all' Ufficio loro . Il quale termine elasso , se ritroverà essi Prelati , ancorche Superiori di qualsivoglia ordine , esser tuttavia negligentì ; proceda per se , o per altri sommariamente , & *sola fidei veritate inspecta , etiam manu regia* , e rimossa ogni appellatione

zione alla visita, correzione, e riforma di qualsivoglia Chiesa, e Persone soggette à detti Prelati.

Consulta mandata à Sua M. dal detto Vicerè, à 28. febbrajo 1568. nella quale avvisa, ch'avendo Sua Sant. mandato in questo Regno Paolo Odescalco, per Nunzio, e Commessario delle Spoglie, e Decime; oltre la Commessione generale del suo Ufficio, avea in sua persona spedite altre Commessioni sopra diverse cause, in quelle descritte: ed avendo esse Nuzio presentate, con domandare licenza di poterle eseguire: e quelle viste ce l'avea data, colle condizioni, qualità, e limitazioni in ciascheduna d'esse annodate. E che avea riservata una sola delle sue Commessioni, la quale non l'ha parso permettere che s'eseguisse, senza consulta, ed ordine di Sua Maestà, poiche in quella si dà potestà al Nunzio d'inquirere, e conoscere de' beni Ecclesiastici malamente alienati, in questo Regno, d'anni cento in quà: e delle nullità, ed invalidità di dette alienazioni, benchè fossero confermate dalla Sede Apostolica, e suoi Commessarj: Com'ancora, della indebita occupazione, e detenzione de' beni: e quelli che trovasse malamente alienati, ed occupati, reintegrare al dominio di quelle Chiese, dalle quali apparissero alienati, e divisi; con potestà d'astringere i Possessori di quelli, (senza fare distinzione di Persone Ecclesiastiche, o Secolari) non solo alla restituzione de' beni: ma alla soddisfazione de' frutti che averanno percepiti. E quantunque trà gli altri casi, ne' quali, per disposizione di ragione, i Giudici Ecclesiastici hanno giurisdizione di conoscere, e giudicare contro Laici, è questo quando si tratta di nullità di contratto sopra i beni delle Chiese, per difetto di solennità tale, o altra causa, che renda il contratto ipso jure nullo: e così anco, quando in tal contratto fosse ammessa fraude: e quando non si nega che gli beni contratti siano stati Ecclesiastici. Questa opinione però, avvegnachè si stimi comune fra Dottori, nasce da Canoni, e Capitoli fatti da i Sommi Pontefici, li quali giammai sono stati ricevuti, o hanno avuto esecuzione nel Regno. Anzi sempre i Tribunali Reggi nelle cause predette contro Laici conveniti, amministrando alle Chiese, e Persone Ecclesiastiche, (chè tali, ed altre simili liti hanno intentato) la Giustizia, mai hanno permesso che contro Laici in questi casi, si procedesse per li Giudici Ecclesiastici, tanto Ordinarij, quanto Delegati Apostolici. Ed il Papa Paolo III. avendo tentata la medesima impresa, destinando in questo Regno Giudici con simili Commessioni; ed in specie lo stesso Paolo Odescalco, che al presente è venuto per Nunzio, à tempo che governava nel Regno il Cardinale Pacecco: mai fu data, anzi denegata sempre la licenza di eseguire le loro Commessioni, per lo pregiudicio, ch'apportavano alla Reale Giurisdizione, qual'è stata e sarà in possessio. Ella sola delle cause predette contro Laici, conformemente alla Regola: che l'Astore debbia seguire il foro del Reo, osservata anco in tai casi. E che quando si donasse luogo à tal Commessione, sia lo stesso che introdurre un Tribunale nuovo di Giudici Ecclesiastici in questo Regno, giamai costumato, non minore di qualsivoglia altro Reggio; e da

da esso si cauferia la perturbazione della quiete, e tranquillità pubblica, nella quale il Regno si trova; e ne risultariano auco grandissimi danni, e dispendj a i Sudditi, auendosi da rivoltare le alienazioni de' beni ecclesiastici, fatte da tanto lungo tempo, com'è quello d'anni cento, non solo ad istanza di Parte, ma *ex mero officio*, e per inquisizione, come dalle loro Commessioni si legge. Per le quali ragioni, ed altri inconuenienti, che dall'esecuzione di tal Commessione potevano risultare, forse allora considerati, ed intesi da quei Pontefici; cessarono da tal impresa, nè fecero eseguir simili Commessioni; ma restorno quieti, nè procederon più oltre. È per questo non l'ha parso dar licenza al Nunzio predetto di eseguir la sua Commessione: ma del tutto douarne auviso à Sua M. affinche resti seruita interponere la sua Real Autorità col Papa, acciocche voglia desistere da tal Commessione, come gli suoi Antecessori hanno fatto. Avvertendo à Sua M. che bisogna rimediare questo col Pontefice, altrimenti s'incorre nella censura della Bella in Cœna Domini, per la quale si scomunicano tutti Coloro, ch'impediscono l'esecuzione de' Brevi, e Provisioni Apostoliche: e la supplica restar seruita comandare, quel che si ha da fare, ed eseguir. Questa Visita, e Commessione del Nunzio Odescalco non ebbe effetto, e fù mandato dal Papa altro Nunzio in Napoli, à 9. febbrajo 1569. come appare nel Tomo III. *Del Nunzio Apostolico, e delle Spoglie, à car. 21.*

Lettera del Cardinal Morone, scritta al Vicerè Duca d'Alcalà, da Roma, à 18. agosto, 1570. dicendoli, aver conferito con D. Hernando de Torres alcune cose, le quali desidera, che non solo siano intese dal Vicerè, ma discorse bene, col suo prudentissimo giudicio: poiche s' Egli non s'inganna, nella buona risoluzione di questo negozio, non solo vi vede il servizio di Dio, ma l'onore, ed utile di Sua M. ed al fine lode, e contento de' Ministri: e stia certo che la propensione, ch' Ei tiene del servizio di Sua M. oltre la pietà che si deve à Dio, l' induce à questi motivi. Però lo prega spiegarli avanti lo stato del negozio, e concorrendo al parer suo, si degni ajutare una tal buona risoluzione.

Lettera di D. Hernando de Torres, scritta al Vicerè, à 19. agosto 1570. dicendo mandarli una lettera del Cardinal Morone, per lo che tocca all' ammettere in Regno la Bolla di rivedersi le cose malamente alienate dalla Chiesa, che deve essere in sua credenza: e la summa di quel ch' il Cardinale l' ha detto è, che di tutto quello, che sia per ricuperarsi daranno il terzo à Sua M. e che il negozio si tratterà nel Regno per quei della Fabbrica di S. Pietro col l'intervento di coloro, che il Vicerè farà seruito deputare: e senza dubbio toccheranno à Sua M. più di centomila ducati: e si faceva servizio à Dio, alla Chiesa, alle anime di quelli, ch'al presente possedono queste cose ingiustamente ed indebitamente, al Papa, ed alla Fabbrica di S. Pietro. Ed à lui pare (dic' Egli) che il Vicerè deve darci orecchio, poiche farà padrone di quello per poter gratificare alcuni Baroni per ragione di Stato: quantunque esso Vicerè li tenga obbligati. Potrà dunque rispondere, quel che gli sarà servizio.

zio. Dice anco aver detto il Papa, che inviaua questa Bolla in Ispagna, come similmente ha fatto per tutta Italia.

Consulta scritta à Sua M. dallo stesso Vicerè, à 12. ottobre 1570. intorno al negozio scrittoli dal Cardinal Morone, e da D. Hernando Torres, dicendole che più volte per la Corte di Roma si è procurato, da un' anno in qua, d'introdurre nel Règno un Commessario Generale; con potestà di reintegrare tutt'i beni Ecclesiastici; che si pretendono indebitamente, ò nullamente alienati da' Prelati, e altri Beneficiati, che furono delle Chiese, o che fossero stati illegittimamente occupati; pretendendo di potere procedere in questi casi il Giudice Ecclesiastico contro agli Laici. Ma perche tutto ciò era di grandissimo pregiudicio alla Reale Giurisdizione, non si ha consentito giamai: ed essendosi trattato una volta in tempo di Papa Paolo III. ed un'altra in tempo di Papa Giulio III. non si consentì, e fu negato l'Exequatur al Breue sopra di ciò spedito: e così pure si è praticato in tempo del Papa presente Pio V. negandosi l'Exequatur al Breue similmente spedito in persona del Nunzio Paolo Odescalco. Al presente conoscendosi, che quanto qua se l'è negato è stato con ragione, e con debito, e con buona considerazione: han pensata nuova forma per far inchinare Sua M. à concedere ciò che desiderano; ed è che loro si dia tanta licenza; con condizione, che i Commessarj della Fabbrica di S. Pietro procedano col consiglio, e parere d'un Consultore Reg. deputando dal Vicerè in nome di Sua M. offerendo che di tutto quello si ricava d'utile da tal commessione; se ne darà il terzo à Sua M. del che senza dubbio alcuno le toccheranno più di doc. centomila: e sopra di ciò ne l'ha scritto il Cardinal Morone, animandolo à questo, come per la copia della lettera, ed anco per un'altra copia di lettera, scrittali da D. Hernando Torres, che vanno ingiunte. A costoro ha Egli subito risposto, che voleva auuifate Sua M. ed eseguire quel che da lei le verrà ordinato; perciò l'auuifì di tutto quello; che li occorre, così per l'una, come per l'altra risoluzione, che auesse da pigliare. Riferendoci le ragioni, che vi erano per fare inclinare Sua Maestà à concedere quanto si desideraua; ed anco gl'inconuenienti, e pregiudicj, che seguono concedendosi.

Risposta di Sua M. al detto Vicerè, a 7. marzo 1571. dicendoli aver ricevuta sua lettera de' 12. ottobre; coll' avviso della commessione, che Sua Santità trattava di dare per la reintegrazione de' beni Ecclesiastici, che fossero alienati nel Règno di Napoli, e tutto quello, che in tal negozio aveva auvertito, considerato; e appunato; come conveniva alla sua Prudenza. Ma perche non conviene entrare in questa pratica; si vada euitando colla dilazione della risposta; poiche non pare à Sua M. di sodisfare à quello, che cercano; e ciò vada Egli facendo come del suo, senza dare ad intendere, che ne ha scritto in Ispagna; insmo che facendoli nuova istanza, potrà dire, che avendo doppo meglio considerato, non l'ha parso darne parte à Sua M. essendo gl'inconuenienti tanti, e di sì gran momento: poiche altre volte, che si tentò già il medesimo, si lasciò di ponere in esecuzione per lo stesso rispetto: e così  
per

per la via di D. Hernando Torres, si potrà finire questo negozio, e pratica:

Lettera di Sua M. scritta al Cardinal Granuela, a 24. luglio 1574. dicendoli essers' inteso in Spagna, che nel principio del mese di maggio passato, venne nella Città dell'Aquila il Vescovo di Riete, à far la visita di quel Vescovato; e che senza aver ottenuto l'Exequatur di sua commessione; nè meno data ragione alcuna di quella a Madama di Parma, sorella di Sua M. andò alla Chiesa Cattedrale, subito arrivato, e visitò la Cappella del SS. Sacramento, quella del Battesimo, e la Sagrestia: se bene doppo fatto tutto questo fu à visitare detta Madama; e per alcuni impedimenti, che il Governatore di quella Città gli diede nel proseguimeto della sua commessione se ne tornò in Roma senza passare più avanti. E quantunque non dubbita Sua Maestà che avendo esso Vicerè tutto ciò inteso per l'avviso, che ne diede la Madama, avrà mirato per l'indennità del Reggio Exequatur: tuttavia perche conviene mantenerlo, senza che in neun tempo si possa allegare alcun' atto in contrario; ha parso a Sua M. ordinarli, che con la prima commodità l'avvisi molto particolarmente di quel ch' è passato in questo negozio: e se della visita, che fè il Vescovo in arrivare, si portò con lui alcun'atto: ò se alcuna protesta sopra l'impedimento, che se li pose nel proseguimento della sua commessione: e del rimedio, che si potria ponere, perche di quella non ne segua pregiudicio alcuno alla Preminenza del Reggio Exequatur, accioche intelo bene quanto in questo è occorso, e quel ch' à lui pare, che si debbia fare, si preveda quel che più convenga al servizio di Sua M.

Consulta scritta à Sua M. dal Cardinale Granuela, à 31. ottobre 1574. avvisandole ch'essendo venuto à sua notizia per avviso della Serenissima Madama d'Austria, e del Conte di Briatico Governatore della Provincia d'Apruzzo, e del Capitano della Città dell'Aquila, che il Vescovo di Riete tentava di far ivi la visita, in virtù di Breve di Sua Santità, senza Reggio Exequatur, e che avea fatto un'atto clandestinamente in visitare la Cappella del Santissimo Sacramento: subito scrisse. Egli al Vescovo lettere Ortatoriali, che non dovesse procedere ad atto alcuno, senza il Reggio Exequatur: scrisse similmente al Governatore d'Apruzzo, che non solo non consentisse alla visita pretesa dell'Aquila: ma che scrivesse à tutt'i Vescovi della Provincia, che senza il Reggio Exequatur, non si lasciassero visitare in conto alcuno, e così fu da lui eseguito. Scrisse altresì al Capitano, ordinandoli che quando il detto Vescovo volesse presistere alla visita dell'Aquila, l'avesse fatte le convenienti richieste, e poi avesse carcerato il Mastrodatti, il Consultore, gli Servienti, e tutta la famiglia di Persone laiche: ed avesse poste genti alle porte della Chiesa, affinche avessero proibito, che non si fosse entrato in essa per tal effetto. E la d. Ortatoria non si presentò, perche il Vescovo era partito, senza continuare la visita. Per le quali provisioni fatte, non solo non si è per l'atto tentato del Vescovo causato pregiudicio à Sua M. essendo stato quell'atto clandestino, impedito, e sopra tal'impedimento spedite le debite provisioni: e tanto maggiormente, ch' Ei non ritornò più, nè per esso si è fatta protesta

al-



alcuna, e gli atti per il mantenimento della Giurisdizione Reale furono pubblici, e pubblicati nell'Vdienna, e registrati ne' Registri Reggi: ma più tosto si è fortificata la possessione in che si stà: tal che à detto Vicerè non occorre far altro, solo l'esecuzione di quel di più, che Sua M. potesse ordinare.

Relazione fatta dal Cappellano maggiore al Vicerè, à 28. giugno 1578. ad istanza del Cardinale Maffeo, il quale domandava concedersi il Reggio Exequatur, alla potestà datali da Sua Santità in un Breve, di potere fare procedere contro tutti gli Occupatori, ed Intrusi ne' Beneficj, membri, e beni pertinenti alla sua Badia di S. Eutichio, della Valle Cassoriana, della Diocesi di Spoleto, tanto contro Persone Ecclesiastiche, quanto Laiche. E rivocare le concessioni, e locazioni in emphyteosim de' beni, fatti dagli Abati Predecessori, à diverse Persone Laiche, in danno, e lesione della d. Badia. Ed avendo il Cardinale perciò deputato un suo Vicario Generale nella Badia, domanda che questi possa eseguire, quanto nel suo Breve si contiene. E si riferisce che se li può concedere il Reggio Exequatur, *quoad Ecclesias, & Beneficia Ecclesiastica: & quoad bona, & possessiones contra Personas Ecclesiasticas tantum.*

Relazione fatta dal Cappellano maggiore al Vicerè, à 16. gennajo 1581. ad istanza dell'Arcivescovo di Sorrento, che domandava darli il Reg. Exequatur ad un Breve Apostolico mandatoli da Sua Santità, che tanto come Metropolitanò, quanto come Delegato della Sede Apostolica, debba visitare la Chiesa, Monasterj, Luoghi pii, e le Persone Ecclesiastiche della Città di Castell'a mare, essendo passati trè anni, che stà vacante. E si riferisce, che se li può concedere: *quoad Ecclesias, & Personas Ecclesiasticas tantum.*

Lettera reggia scritta dal Vicerè Duca d'Offuna, e suo Collateral' Consiglio, al Conte di Briatico, Governatore della Provincia di Calabria Citra, à 17. maggio 1583. dicendoli, che da Persona zelosa del servizio di Sua Maestà, l'era stato fatto intendere, come si pretende, in virtù d'ordine di Sua Santità, visitare le Chiese, ed Arcivescovato della Città di Cosenza, per il Vescovo di Catanzaro, ovvero per altra Persona Ecclesiastica, senza domandarli il Regg. Exequatur. Perciò l'ordina, che debbia colla sua solita diligenza tenere particolar pensiero d'intendere se il Vescovo di Catanzaro, ò altro Prelato, ò qualunque altra Persona fosse venuta, ò venisse nella Città di Cosenza, ò altro luogo della sua Provincia, per fare l'accennata Visita. Ed in questo caso con ogni destrezza procuri sapere, se avrà ottenuto il solito Peggio Exequatur: e non avendolo ottenuto, siccome sino allora non era stato domandato, nè concesso: attenda con tutt'i suoi buoni modi soliti, à fargli intendere, che non proceda alla Visita, ma che trattenga, e mandi dal Vicerè à domandare il Reggio Exequatur, ò almeno sopraffeda finche da esso Governatore gli farà dato avviso. E quando con tutto ciò volesse dar esecuzione, ò principiasse à visitare, sarà necessario, che con tutti quei rimedj modesti, che giudicherà opportuni colla sua Prudenza faccia opera, che in tal negozio non si faccia novità alcuna, donandosi subito, senza perdersi momento di tempo,

avviso d'ogni cosa, con lettere, e per Corriero apposta, acciocche il Vicerè inteso quanto sarà passato, possa fare quelle debite provisioni, che saranno necessarie.

Il Duca d' Ossuna, à 31. gennajo 1586. concede il Reggio Exequatur ad un Breve di Papa Sisto V. col quale crea, e fa Commessario, e Visitatore, il Dottor Gio: Angelo Egizio Clerico di Minorica, Avvocato della Camera Apostolica in Napoli; donandoli anco potestà d' inquirere, e conoscere le fraudi, ed eccessi fatti da i Commessarij della Camera Apostolica, contro la medesima, e contro le Chiese, e Persone Ecclesiastiche: di farli sodisfare i danni, e restituire a' veri Padroni gli beni Ecclesiastici malamente alienati: di riuocare à beneficio della Camera Apostolica gli fructi malamente percepti da coloro, che possiedono i beni ingiustamente: di transigere, e componere le Persone; e di deputare sopra ciò altri Commessarij: E che possa anco sostituire altra Persona nell' officio suo d' Avvocato, che il Papa l'aveva per prima commesso. E si dice nel Reggio Exequatur, che se li concede: *quoad Personas Ecclesiasticas tantum, dummodo non operetur directè, vel indirectè contra Personas Laicas: neque super Prælaturis, & Beneficiis, Monasteriis, Hospitalibus, & Cappellaniis, quæ sunt sub Protectione Reggia.*

Proposta di D. Gio: Angiolo Egizio fatta à Bartolomeo Minueli, Segretario del Vicerè sopra l'utilità, ed effetto della sua Commessione.

Relazione fatta dal Cappellano maggiore al Vicerè, à 17. luglio 1586. circa il concedersi il Reggio Exequatur sopra un' altro Breve del Papa, col quale commette al medesimo Gio: Angiolo, che possa convalidare i titoli, di tutti coloro, che hanno tenuto, e tengono Beneficij Ecclesiastici in mala causa: com'anco quando fosse necessario dichiarar quelli inabili: e possa rimetterli graziosamente: e fare imprimere il Breve. E si riferisce, che se li può concedere il Reggio Exequatur colle stesse clausole, colle quali fu concesso all' altro suo Breve: e di poter fare quello imprimere. In conformità della quale Relazione il Vicerè Duca d' Ossuna concede il Reggio Exequatur, à 9. agosto 1586.

Relazione di quel che disse Sua Sant. al Conte d' Olivares, Ambasciatore di Spagna, nell' Udienza de' 13. giugno 1587. sopra la Commessione di Gio: Angiolo Egizio, così nell' articolo della composizione de' delitti, come in quel che ha fatto co' Chierici sopra le spoglie; con riferirsi quel che si potrà risponderè al Papa, acciocche si rimediasse questo negozio.

Lettera di Sua Mial Vicerè Conte di Miranda, à 22. agosto 1587. dicendoli aver veduto quel che l'aveua scritto, circa la Commessione, che Sua Sant. aveua data à Gio: Angiolo Egizio, per inquirere i delitti de' Chierici, nel Regno di Napoli, per illecite negoziazioni. E quantunque le diligenze, ch' egli aveua fatte in Roma, sopra di ciò abbiano parso convenienti: tuttavia saria bene, che di nuovo consulti con Sua Santità, avvertendone ancora il Conte d' Olivares, acciocche sappia il tutto, e faccia da sua parte quel che conviene, affinchè Sua Sant. tenga per bene di riuocare questa Commessione.

ac,

me, e tenga la massa d' allora in suanti in darle ; poiche sono in pregiudicio della Real Giurisdizione di quel Regno, scrivendoli anche all' Ambasciadore in questa conformità. E vada esso Vicerè auuisando Sua M. di tutto quello, che s'anderà facendo.

Minuta della Consulta, che auuea da fare il Collateral Consiglio , al Vicerè del negozio di D. Gio: Angiolo Egizio , e degli eccessi , che questi auuea fatti nelle sue Commessioni, sotto la data de' 30. ottobre 1587.

Lettera reggia scritta dal Conte di Miranda, a' Governatori d' alcune Provincie del Regno, à 5. settembre 1587. nella quale dice , che auendo veduto dalle loro lettere, e scritture mandate, la segretezza , con che auueano inteso quanto D. Gio: Angiolo Egizio auuea fatto in dette Prouincie , e nelle cose, che auuea ecceduto la sua Commessione: ne loda la loro diligenza come molto conueniente al seruizio di Sua M. Niente però di meno essendosi inteso , ch'esso Egizio ha mandati alcuni Commessarj con nuova Commessione, spedita in virtù d'un Motu proprio di Sua Sant. senza auerne domandato il Reggio Exequatur, dal che oltre gl'inconuenienti, che contiene in se questo Breue, viene ad inferirsi gran pregiudicio all'autorità, e giurisdizione Reale ; Ordina perciò, che debbiano stare molto attenti , ed auer cura particolare d' intendere , e sapere se nelle loro Prouincie sono stati alcuni Commessarj del detto Egizio con Commessione spedita in virtù del nuouo suo Breue non esecutoriato, ò con altre sue lettere scritte alle Chiese, ò Persone Ecclesiastiche. Ed essendoci stati alcuni, procurino con ogni destrezza auer copia della Commessione, ò lettera, e s'informino molto particolarmente di quello anderanno facendo , con far loro intendere , ed impedendo con buoni termini, che non si debbiano seruire, in modo alcuno, della loro Commessione, spedita in virtù del menzionato Breue , sopra il quale non si è domandato, nè ottenuto il Reggio Exequatur, e l'auuisino del tutto particolarmente, acciocche auendone piena relazione, si possa prouedere quello, che al seruizio di Sua M. farà piti conueniente.

Memoriale dato da Gio: Angiolo Egizio al Vicerè , domandando concederseli il Reggio Exequatur sopra il Motu proprio di Sua Santità mandati di nuouo.

Il Vicerè Conte di Miranda , à 29. febbrajo 1588. concede il Reg. Exequatur alla Commessione , che fa Errigo Cardinale Gaetano, Camerlingo di S. Chiesa , d' ordine di Sua Sant. in persona del Rev. D. Bernardino Percivalle di Recanata , di potere pigliare informazione, contro D. Gio: Angiolo Egizio, olim Collettore Generale delle Spoglie , e nel Regno di Napoli Visitatore Apostolico de' Benefici, delle estorsioni , che avea fatte, come Collettore , e Visitatore : e di procedere , nelle cause contro di lui.

Lettera del Cardinale Errigo Gaetano , Camerlingo di S. Chiesa, scritta al Vescovo di Foligno Nunzio Apostolico in Napoli , da Roma , sotto la data de' 2. dicembre 1588. nella quale dice, ch'auendo Sua Sant. veduto per esperienza , che la facoltà d' esigere , e componere i frutti mal percepiti nel

Regno, non è stata esercitata con quella diligenza, ed integrità che conveniva: e che ne sono seguiti disordini con gran pregiudicio, e detrimento della Camera Apostolica; ha risoluto di rimettere l'elazione di questi al Nunzio, la quale già si trova compresa nel suo Breve, confidando molto nella sua bontà, e diligenza. Per ciò l'ha incaricato, scriverli, che non manchi di procedere in questa materia, nella quale vuole Sua Sant. che come Nunzio abbia Egli facoltà di componere, concordare, e transigere tutt'i frutti malamente percepiti di qualsivoglia quantità che fossero, e di qualsivoglia Beneficio Ecclesiastico, Regolare, o Secolare, Semplice, o Gurato, o d'altra sorte qualificato; concedendoli anco potestà non solo d'assolvere da qualsivogliano pene, e censure incorse per qualsivoglia causa: ed anco dall'irregolarità contratta per qualsivoglia modo, e calo, dondè necessariamente ne venga la restituzione de' frutti, tanto per l'Estravaganti chiuse in corpore juris, come anco per altri Moti propri pertinenti a questa materia de' frutti, e dove la Camera può avere, e pretendere interesse; ma ancora di conferire, e far nuove provisioni de' Beneficij di qualsivoglia sorte, e qualità malamente occupati, o ritenuti, agli stessi Detentori quando siano idonei, e gli Beneficij non eccedano il valore annuo di docati 23. d'oro di Camera, secondo la comune stima. E di conferire ancora ad altre persone idonee gli beneficij, per qualsivoglia capo devoluti alla Sede Apostolica, ancorchè fossero de' jure padronato di qualsivoglia Laico, non ch' Ecclesiastico, o separatamente, o giuntamente, purchè non vachino per morte; ed il valore di ciascheduno di quelli non passi sette ducati di Camera. E non manchi d'èseguire la mente di Sua Sant. che in virtù della presente glie ne dà piena, ed ampia facoltà, ed autorità.

Consulta scritta à Sua M. del Vicerè Conte di Miranda, à 31. maggio 1589. dicendole che nell'anno 1586. venne in Napoli un Commessario Apostolico, chiamato Gio: Angiolo Egizio con Breve di Sua Sant. per lo quale gli commetteva, che pigliasse informazione, contro gli Commessarij Apostolici, che avessero fatti eccessi in questo Regno: con potestà di gastigarli, e farli pagare i danni fatti: di far restituire alle Chiese i beni malamente alienati: e d'inquirere contro gli possessori de' Beneficij senza giusto titolo. Sopra quale Breve domandò il Reg. Exequatur, e gli fù concesso con limitazione, che *directè, vel indirectè* non procedesse contro Laici: nè s'intromettesse nelle Cause de' Cappellani, e Cappelle Reggie: nè di qualsivoglia altro de' luoghi Pii, che si governassero da Laici. Doppo gli fù presentato un' altro Breve di Sua Santità, nel quale concedeva al medesimo Gio: Angiolo Egizio potestà di potere convalidare i titoli invalidi, che tenevano i Chierici Beneficiati del Regno: di componere i frutti malamente percepiti: e di potere provvedere gli Beneficij di docati 23. à basso. Al quale Breve fù dato, similmente il Reg. Exequatur colle stesse limitazioni. Ed essendosi oltre à ciò di là ad alcuni mesi cominciato ad intendere da i Governatori idelle Provincie, e per altre vie, gli eccessi, che commetteva detto Egiz.

Egizio nell' esercizio delle sue Commessioni , vessando in molti modi gli Chierici , e controvenendo agli stessi Brevi , che teneva di Sua Santità : pareva che tentava Egli di formare, ed assentare un nuovo Tribunale in questo Regno con nome di Delegato Apostolico , e Visitatore Generale . E di più che s'era intromesso in trattare composizioni con tutti li Chierici Beneficiati di questo Regno , che donassero un tanto à Sua Santità , per la facoltà , che se li concedeva di potere restare : con dire che si leveriano in tutto , e per tutto le Spoglie: il che non era compreso ne' suoi Brevi , nè se l'era concesso l' Exequatur sopra di questo . E per rimediare à tutto ciò il Vicerè , avviso Sua Sant. di questi eccessi dell' Egizio . Fù presentato nel medesimo tempo un terzo Breve di Sua Sant. dove gli concedeva più facoltà delle prime : ed il Vicerè non volle riceverlo , ma espressamente si dichiarò che non era per darli Reg. Exequatur , come in effetto ce lo denegò . Per lo che Sua Sant. rivocò le Commessioni, e Brevi predetti , richiamandolo à Roma, e ordinando che fosse carcerato : come con effetto fù eseguito . Dopo un' anno , e mezzo il Vescovo di Foligno Nunzio Apostolico , che pochi giorni erano , che s'ara partito , aveva cominciato à mandare per lo Regno alcuni pochi Commessarij , con facoltà di chiamare i Chierici possessori de' Beneficj à mostrare il titolo d' essi , giudicando *super validitate, & invaliditate titulis* e condannavano alcuni Beneficiati , come ingiusti Detentori . Ed essendo stati domandati con che potestà esercitavano le loro Commessioni , e che mostrassero , se tenevano il Reg. Exequatur . Essi hanno esibita la Commessione , e Breve che teneva da Sua Sant. il Nunzio , colla Copia del Reggio Exequatur , che gli fù dato nella forma solita : allegando ch' il Nunzio in virtù dello stesso suo Breve col Reg. Exequatur poteva ordinare tutto quello , e attente le parole del Breve , per il quale si presuppone che se li concede da Sua Sant. questa potestà di poter riconoscere de' Beneficj che ingiustamente si possiedono . Ed avendo poi esso Vicerè fatta la medesima diligenza col Nunzio : Questi l'ha similmente risposto , che in virtù del suo Breve l'ha potuto , e poteva fare : aggiungendo di più , per dare maggior soddisfazione , che questo motivo , ancorche nuovo , non l'avea Egli fatto da se , ma in virtù d' una Lettera particolare , che teneva del Cardinal Gaetano Camerlingo di S. Chiesa , nella quale li scriveva , che avendo veduto Sua Sant. che la facoltà d' esigere i frutti de' beneficj malamente percepti in questo Regno , non era stata eseguita colla diligenza che conveniva , avea deliberato Sua Sant. di rimetterla al Nunzio , come già compresa nel suo Breve . Il che avendo Ezzo veduto , ha pregato il Nunzio , che trattenesse l' esecuzione di tal' ordine , e rivocasse le Commessioni fatte , come già con effetto l' ha rivate per compiacerlo , con l' occasione del nuovo Nunzio suo Successore , che già era giunto in Napoli . Niente però di meno si tiene per certo , che il nuovo Nunzio vorrà eseguire il medesimo , pretendendo esser cosa , ch' apporti grand' utile alla Camera Apostolica . E queste novità poi sogliono col tempo pigliare aumento , ed esserne molto dannoso nel Regno , come s' è veduto per

per esperienza nell' introduzione de' Nunzi, che à poco à poco sono andati attribuendosi nuove facoltà, ed autorità, causando nuovi pregiudicj al Pubblico: e nell' introduzione dell' Ufficio della Fabbrica. Imperciocche quantunque questo ch' ha cominciato ad imprendere il Nunzio è negozio spirituale, e che nell' apparenza si può riputare cosa buona, e santa, perche tratta di scaricare la Coscienza di quei Chierici, che possedano i Beneficj senza giusto titolo, non intromettendosi co' Laici, nè co' Juspadrinati Reggj, e de' Baroni di questo Regno. Tuttavolta perche il numero de' Beneficiati del Regno è infinito, e non ci sia Casa di Laico, che non averia da partecipare, di questa inquietudine, mandandosi dal Nunzio infiniti Commessarij, li quali faranno persone di neuna qualità, e inquietano universalmente tutto il Clero di questo Regno, ch' è infinito, chiamando tanto gli buoni, quanto gl' ingiusti Possessori, gravando nell' interim, e i Chierici, e i loro Parenti di varie spese, di giornate, d' alloggiamenti, o d' atti, e d' ingiuste composizioni, ed altre infinite gravezze, che sogliono accessoriamente susseguire, delle quali non possono lasciar di partecipare anco i Laici. E quello ch' è di maggior considerazione si può credere, che col tempo anderanno crescendo quest' inconvenienti, ed aggravj. Per ciò l' avvisa à Sua M. acciocche informata del tutto, possa comandare quello che le faria di servizio.

Alcuni avvertimenti dati al Vicerè, sopra la Visita, che il Nunzio Apostolico l' ha detto che Sua Sant. vuole ordinare nel Regno.

Lettera scritta da un Cardinale al Nunzio Apostolico in Napoli, sotto la data, da Roma, à 4. giugno 1592. nella quale dice, ch' essendosi già compiuta la Visita Apostolica in tutti gl' altri Stati, e Provincie d' Italia, Sua Santità col parere della Sacra Congregazione ha pensato di dar ordine che si continui nel Regno di Napoli, che ne ha tanto bisogno, principalmente per risanare le Coscienze di coloro, che si trovano illaqueati in Censure, Irregularità, Restituzioni, Incompatibilità de' Beneficj, e altri difetti, che tengono necessità de' rimodj della Santa Sede Apostolica: e per poner fine à molte differenze tra Persone Ecclesiastiche, dalle quali nasce il disservizio di Dio, ed il pregiudicio delle Anime. E volendo, che tutte le spedizioni si facciano gratis: e che i Visitatori non s'abbiano da pigliare cosa alcuna da i luoghi, e Persone visitate, nè meno per ragion di provisione. Ha ordinato la Sant. Sua, che dia avviso al Nunzio, acciocche col pubblicarlo, i Prelati, ed altri, si vadano preparando a ricevere interamente le grazie, e beneficj, che da Sua Sant. per mezzo di questa santa opera, loro saranno conferiti, rimettendo il tutto alla Prudenza, e Carità sua.

Relazione, come in tempi così estremi, e carestosi, che i Popoli tutti si morivano di fame, andavano attorno per lo Regno Commessarij Apostolici, colle Commessioni concesse loro dal Nunzio: e citavano per *aditum* tutt' i Beneficiati à comparire di persona, asstringendoli a mostrare i titoli. Riferendo in detta Relazione il modo crudele, e rigoroso che Co-  
loro

storo tenevano nel procedere: e gli eccessi, aggravj, ed estorsioni che commettevano cōtro gli Beneficiati. Ed essendb lbro domandato il Reg. Exequatur, rispondevano, che se bene non era necessario per procedersi contro Preti, immediatamente soggetti: nondimeno il Nunzio avea eseguiti gli Ordini della Camera Apostolica, come già era notorio.

Lettera Reggia scritta dal Vicerè Conte di Miranda, e suo Collaterale, à 8. gennajo 1593. alla Reggia Udienza d' Apruzzo, dicendole aver veduta la lettera colla copia del fatto pel Commessario del Nunzio Apostolico, nel particolare di voler confiscare de' Beneficj de' Chierici, e de' frutti da loro mal percepiti, col dippiù, che l' hanno scritto; acciocche il Vicerè donasse ordine di quello, che intorno a questo avessero dovuto eseguire. E dice che hanno fatto molto bene à darli tal avviso: perche avendolo fatto intendere al Nunzio, ha dichiarato non essere stata sua volontà, che il Commessario eserciti giurisdizione, e l' ha rivotato. E per questo debbiano tenere la mira, se pure continua la sua Commessione, e l' avvissino subito, per potere provvedere al di più che convenirà.

Lo stesso Vicerè, à 31. dicembre 1593. concede il Reg. Exequatur al Breve di Sua Sant. nel quale commette à Prospero Vescovo di Bisignano, D. Carlo Baldino, e D. Marco Parascandalo, che visitassero i Monisterj delle Donne Moniche, sistenti nella Città di Napoli.

T I T O L O IV.

*Che non debbiano i Laici citarsi, à fin di comparire nella Corte di Roma, per cause non attenenti alla Giurisdizione Ecclesiastica. E che sia stato loro proibito ivi comparire.*

**P**rammatica fatta dal Rè Ferdinando I à 24. aprile 1473. nella quale proibisce che non possano citare li suoi Sudditi avanti altro Giudice, che del suo Dominio, sotto pena della confiscazione de' beni, e altre riserbate à suo arbitrio. La quale si trova in corpore delle Costituzioni del Regno.

Il Rè Federigo II. scrive al Cardinale di Napoli, à 3. gennajo 1500. dicendoli che non poteva, nè doveva esso Rè far eseguire un Breve di Sua S. spedito in vigore d' una Sentenza della Corte Romana, data à favore del Cardinale di Recanata, contro il Conte di Mareri, affinché da questi gli si restituisse il Castel di Capradoffo: atteso il sudetto Cardinale non lo poteva convenire, nè chiamare nella Corte di Roma: ma dovea convenirlo ne i Tribunali del Regno. Avendo anco il Rè proibito al medesimo Conte, che non comparisse in Roma per questa causa, ma che il Cardinale proponesse le sue ragioni avant' i Giudici Reggj, che l' averiano fatta giustizia.

Il Vicerè Conte di Ripacorsa, à 18. luglio 1508. scrive al Duca d' Atri  
averli

averfi pigliato molto rincrescimento ; perch' essendo stato citato a Roma, ed istanza di Francesco di Siena, non gli n'abbia dato avviso, e che al presente, erano stati ritenuti in Roma alcuni suoi Vassalli, per causa di detta citazione. E perche aveva deliberato, che quelli che intervennero nella citazione, siano presi, e ben castigati, acciocche da quì avanti non presumano intervenire in simili citazioni, senza Esecutorio, e saputo sua. Per ciò scrive per l' alligata al Governatore, e Uditori della Provincia, che vedano d' aver nelle mani Costoro, e che l' avvisino della cosa com'è passata. E che ancora aveva scritto all' Ambasciadore in Roma, che provveda tanto alla liberazione de' Vassalli, ivi carcerati, quanto in parlare col Cardinal di San Giorgio, ed altri, che li parerà, che non si facciano simili citazioni. E lo stesso giorno scrive al Duca di Termoli, Governatore della Provincia, che veda d' aver nelle mani quei, che sono intervenuti nella Citazione fatta al Duca d' Atri ; e gli carceri, e pigli' n'informazione del negozio com'è passato.

Del negozio di Marcello Caracciolo, che nell' anno 1567. fù citato per monitorio affido nella Diocesi di Benevento ad istanza del Fisco della Sede Apostolica, che comparisse in Roma à rilasciare il Casale di Monte d' Urso, vicino Benevento, co' suoi Vassalli, e Giurisdizione. E degli ordini fattili dal Vicerè, che non vi comparisse, affin di non pregiudicare la Real Giurisdizione, e Patrimonio: Vedi nel Tomo XVI. *Della Città di Benevento, &c.*

Consulta scritta à Sua M. dal Duca d' Alcalà, à 5. novembre 1567. avvisandola di molte cose in materia di Giurisdizione: e tra le altre, che Don Gio: Camillo Mormile, possedendo l' Alumerà del Regno, sita nel Territorio di Napoli, e proprio nel Lago d' Agnano, in vigore di Privilegj concessi à suoi Antenati da i Rè di questo Regno. Ed essendosi nell' anno 1539. Cesare Mormile suo Padre concordato con la Sede Apostolica, che per anni quattordici tenesse ferrata dett' Alumerà, ed in essa non facesse lavorare alcuno: e per tal causa la Camera gli dava mille scudi l' anno, durante questo tempo d' anni quattordici; la quale convenzione fù poi nell' anno 1552. rinnovata per tutto il mese d' agosto 1568. Ed essendo già elasso il tempo di tutt', e due le Convenzioni, per la Camera Apostolica è stato fatto mandato al menzionato Gio: Camillo, che non faccia lavorare alcuno nelle Terre mediate, ed immediate soggette alla Santa Sede: qual mandato è stato affisso in valvis della Camera Apostolica. E non avendo esso Gio: Camillo cessato di far lavorare nella sua Alumerà, la Camera Apostolica col pretesto che per aver fatto lavorare, e vendere l' Alume in Regno, sia incorso nelle censure: attento che questo Regno ( come dicono ) è soggetto mediate alla Sede Apostolica: & *ob non partitionem, & comparitionem*, l' hanno per sentenza dichiarato incorso, e condannato a He spese fatte per il Procurator Fiscale della Camera Apostolica: la quale sentenza l' hanno similmente pubblicata in Roma. Ed essendo questo caso di gran considerazione, e di molto pregiudicio alla Giurisdizione di Sua M. poiche pretendono



dono di comandare, citare, ed astringere i Laici di questo Regno, come Regno della Chiesa mediate soggetto: cosa pregiudicialissima alla Giurisdizione, e Preminenza Reale, e mai più fatta, nè tentata di farsi. L'ha parso adunque tenerla avvifata, acciocche veda quel che passa, e resti servita rimediario; nel modo che più parerà che convenga al suo Real servizio.

Consulta scritta à Sua M. dallo stesso Vicerè, à 9. aprile 1570. avvisandola, ch' la Terra di Montefusco, ch' è del Marchese di Vico, soggetta alla Giurisdizione della M. Sua si trovava interdetta, e sospesa da i Divini Officj da tre anni in circa, in virtù d' ordini di Roma, à causa che per la Chiesa si pretendeva, e pretende, che l' Università dovesse rilasciare alcuni Territorj, una co i frutti, siti nel Tenimento di S. Donato, ch' è in detta Terra: alla quale rilassazione de' Territorj, e frutti, è stata l' Università condannata, per sentenza definitiva dalla Corte Romana in contumacia, in tanto che voleva già Ella cedere i territorj, per non istare così interdetta, e sospesa. Ed avendo avuta notizia di ciò la Reg. Camera della Summaria, vedendo che la cessione ridonderia in danno della Giurisdizione di Sua M. per esser i Laici stati conveniti in Roma, sè un' ordine alla Vniversità, innodata così nelle Censure, che non dovesse procedere ad accordo, nè alla cessione de' Territorj, in consulta essa Reg. Camera. E l' Vniversità con tutto ciò domandava rimedio, per ottenere l' assoluzione, ovvero che si rivoçasse l' ordine della Reg. Camera, acciocche potesse fare la pretesa cessione, che dicea voler fare citra præjudicium delle ragioni del Fisco. Ma perche questa riserva delle ragioni del Fisco, non toglieva il pregiudicio di Sua M. per essere convenita l' Vniversità in Roma: per ciò il Vicerè non avea voluto procedere à far rivoçare l' ordine della Camera, ma avvisarne la M. Sua, acciocche informata del tutto, avesse potuto ordinare quel che s' auria da eseguire, affinché quella Terra non istia più interdetta, nè fossero negati gli Sacramenti a i vivi, nè la Sepoltura a i morti.

Consulta scritta à Sua M. dal Vicerè, à 15. agosto 1570. dicendole che dopo avere scritto alla M. Sua la sopradetta consulta per l' Vniversità di Montefusco, questa di noovo l' avea fatto intendere, ch' essa Vniversità, e suoi Particolari saranno chiamati dal S. Officio dell' Inquisizione, come sospetti d' Eresia, per essere stati tanto tempo senza Confessione, e Comunione, e senza altri Divini Officj: domandando, che per evitare tal inconveniente, se le desse licenza di poter fare detta Cessione, colla riserva delle ragioni del Regio Fisco. E con tutto ciò non ha voluto darle altrimenti licenza, senza ordine di Sua M. per evitare il pregiudicio della sua Real Giurisdizione. Ma perche quando vuole Sua Sant. che si pigli alcun sospetto d' Eresia, e si rimatta in Roma, non dice la causa, per la quale lo tiene per sospetto, ma totalmente dice per cosa toccante al S. Officio: e così potria essere, che facesse coll' Vniversità, e Particolari Laici di Montefusco, e non convenieria volere replicare, e domandare le cause. Per ciò l' avvisa à Sua M. pregandola à darli risoluzione, se faria di suo Real servizio, che questi tali non si ri-

mettessero, venendo ordine da Roma: ovvero che averia da fare? Acciocche questi non istiano sempre scomunicati, e interdetti, senza i Sagramenti della Chiesa gli Vivi, e i Morti senza sepoltura in luoghi Sacri. E fra tanto che Sua Maestà darà la risposta in questo, venendo da Roma Ordine, che si rimettano gli sopradetti, o alcuno di essi, senza dichiarare la causa, Ezzo Duca gli rimetterà: perche, non rimettendoli, saria dare grandissimo scandalo à qualsivoglia Persona ch'intendesse, che da Roma si domanda remissione di Persona, come sospetta d'Eresia, e da quà non se li rimette. Importando certamente meno, che i predetti pacifcano alcuna cosa, che non s'intenda, che in questo Regno si tratta con meno rigore, che negli altri di Sua Maestà, lo che tocca alla Religione. E di più non rimettendosi, potrà causare grandissimo diservizio, e disturbo à Sua Maestà, e à nostro Signore.

Consulta scritta à Sua Maestà dal Vicerè Duca d' Ossuna, à 13. gennaio 1584. avvisandole, che un Curfore di Roma, aveva citata Madama d' Austria, nella Città dell' Aquila, che comparisse nella Corte Romana, per una lite mosale dalla Regina Vecchia di Francia, senza Reggio Exequatur. Questo Curfore fu fatto arrestare dal Capitano della Città, e fu ordinato, che venisse carcerato in Napoli nella Vicaria, posciache questo era caso da non dissimularlo, per essere stata citata Persona Laica, Feudataria di Sua Maestà, ed abitante in questo Regno, per liti di cose profane, avanti Giudici Ecclesiastici, nella Corte di Roma; avvisandole anco di quanto era passato in questo negozio.

Consulta, scritta à Sua Maestà dal Duca d' Ossuna, à 14. marzo 1584. avvisandole, che l' Auditore della Camera Apostolica, aveva scomunicato il Capitano della Città dell' Aquila, per aver carcerato il sopradetto Curfore: e che Sua Santità l'avea ordinato, che non pubblicasse la Sentenza di scomunica per otto dì: perche si credeva, e si stava aspettando, che Madama d' Austria in questo mezzo tempo, avesse mandato à domandare l'assoluzione per il Capitano: e ch' il medesimo l'avea avvisato, che il Curfore era fuggito dalle Carceri. Per la qual cosa il Vicerè ave ordinato al Capitano, che comparisse personalmente avanti di lui, per darli conto dalla fuga che dice. Ed in conformità di questo stesso, scrive al medesimo Capitano dell' Aquila, à 12. marzo 1584. ordinandoli che subito venga in Napoli, per alcune cose, che l' occorrono, per servizio di Sua M.

Consulta scritta à Sua Maestà dal Vicerè Conte di Benavente, à 14. dicembre 1605. nella quale dice, che stando in possessione senza niuna sorte di dubbio il Marchese di Circello della Bagliva nella sua Terra del Colle, come apparisce per Privilegj, Relevj, e Processi antichi: da l' anno 1536. Ha preteso il Cardinal Valente, come Abate di S. Maria di Curato, che questa Bagliva à lui s' appartenesse: e per ciò l' ha fatto citare dall' Vditor della Camera, che non turbi il Cardinale nella sua possessione, e se pretende avere ragione alcuna in quella, vada in Roma: e che obbedisca, tot-

to.

to pena di scomunica , e di docati 500. E di questa Citazione l'ave intimato un Clerico di Benevento. E stato intimato similmente il Duca di Matalone, che comparisse in Roma, sopra un Juspadronato Baronale, da un Nunzio, o diciamo Curfore dell' Arcivescovato: e tutt'e due le citazioni furono senza Reg. Exequatur, o Assenso. E si è cominciato ad intimare per tutto il Regno provisioni della Corte Romana, per mano di Chierici, senza Reggio Exequatur, nè i poveri Vassalli di Sua Maestà possono comparire in Roma, à rispetto che loro non si dona licenza, per non pregiudicare la Real Giurisdizione; e subito succedono le scomuniche, e gl' interdetti, e col timore niuno ardisce parlarne: e ciascheduno s'arrenderà, e procurerà accommodarsi nel miglior modo che puote: e per questa via si faranno i Chierici Signori di quanto vogliono. Ne' tempi passati cercavano eseguire le provisioni di Roma, senza il Reggio Exequatur, e si è procurato di difendere la possessione, ordinando che non s' eseguisse cosa alcuna, con procurare di carcerare tutt' i Laici che ci erano intervenuti, e i Parenti de' medesimi Chierici provisti, o Ministri de' Prelati provisti, che non stanno, nè sono in Regno, nè ci è altro rimedio. E ben si può informare Sua M. che il Reggio Exequatur, è la Pupilla degl' occhi, e quel che più importa in questo Regno, e mai in questi casi s' è permesso che si tocchi, o che vi si ammetta sorte di disputa, come apparisce per carta, ed istruzioni della Maestà del Rè Filippo II. Questa Consulta è similmente nel Tomo XVII. nel Titolo della Stampa, e de' Stampatori.

Lettera di Sua Maestà, scritta al Vice Conte di Benavente, à 18. marzo 1606. ordinandoli che non permetta al Marchese di Circello il comparire in Roma: e che con buoni termini non lasci pubblicare ordini della Corte Romana. E lo stesso di scrive altra lettera al Vic. dicendoli che per riparare l' eccesso tanto pregiudiziale, e di mala conseguenza, com' è l' essere stato citato in Roma il Marchese di Circello, senza precedere l' Exequatur, il qual' è l' oggetto, e fondamento principale della Real Giurisdizione, si faccia tanta straordinaria dimostrazione, che non solo serva per riparo, ma d' esempio. E si procuri avere nelle mani il Clerico, che intimò la citazione, e si cacci dal Regno: e all' Abate che lo fe intimare si sequestri la temporalità: si carcerino gli suoi Parenti: e si usino tutte le diligenze per castigare quest' eccesso. Le quali cose fatte che faranno, si potrà poi donar avviso à Sua Santità.

# I N D I C E D E L T O M O V.

Dei Casi Misti: ed in qual Foro per  
quelli debbiano i Laici esser  
convenuti,

**L**ettera di Sua M. scritta al Vicerè Duca d'Alcalà, à 17. luglio 1569. ordinandoli che avesse fatto risolvere dal Collaterale, con tre, & quattro altri del Consiglio, e co i due Avvocati Fiscali, le controverse sopra i Casi Misti, che pretendevano i Vescovi del Regno potere di quelli conoscere quando prevengono.

Voti dati da' Reggenti del Consiglio Collaterale, e da tutti gli altri Ministri Reggi, che intervennero per Aggiunti sopra i Casi Misti, da' quali voti si è cavata, e fondata la Consulta sottoscritta, mandata à Sua M.

Consulta solenne, scritta à Sua M. dal Duca d'Alcalà, à 19. luglio 1570. di quel che si era trattato nel Collateral Consiglio, coll' intervento degli altri Aggiunti, e de' due Fiscali, conforme Sua M. aveva ordinato giuntarli, intorno a' Casi Misti; nella quale si conchiude, che in questo Regno spetta la cognizione d' essi contro Laici a' Giudici Reggi, e non a' Prelati: nè loro si dà la Prevenzione, come pretendono; ma spetta solo a' Reggi *privativè*, e i Casi Misti sono: Sacrilegio, Vsurà, Adulterio, Bigamia, Incesto, Concubinato, Bestemmia, Sortilegio, Pergiurio, Decime, e Legati Pii.

De' Casi Misti, e se in questo Regno possano procedere i Prelati contro Laici, ovvero si dia la Prevenzione tra i Giudici Reggi, ed Ecclesiastici: ò pure spettano solo a' Reggi *privativè*: e come si sia osservato da' tempi antichi; ed in che si fondano le ragioni del Rè sopra di quelli: e quanto si sia trattato, e discusso in Roma sopra di questa materia nell' anno 1578. tra li Ministri di Sua M. ivi mandati à componere amichevolmente le differenze di Giurisdizione, e quelli della Santità di Papa Gregorio XIII. e quanti espedienti si fossero proposti, e trattati per componere le differenze, ch'erano tra i Prelati del Regno, e i Ministri Reggi; Vedi nel Tomo XIV. Della Legazione de' Cardinali Giustiniano, e Alessandrino.

## TITOL I.

*Del Sacrilegio.*

**C**onsulta scritta à Sua M. dal Vicerè Cardinale Granuela, à 25. marzo 1573. circa il caso succeduto in Napoli, ch'essendo stato carcerato dalla Corte Arcivescovale un Laico, per aver commesso furto nella Chiesa di S. Lorenzo: e richiesti più volte da parte del Vicerè il Vicario, e l' Arcivescovo, che lo rimetteffero a' Giudici Reggi, a' quali spettava la cognizione della causa; che per non averlo voluto rimettere, fu per ordine del Vicerè, e suo Collaterale fatto pigliare dalle carceri dell' Arcivescovato, dall' Avvocato Fiscale Pietr' Antonio Pansa, e portato nelle carceri della Vicaria, e poco dopo appiccato per detto delitto; perlocche fu scomunicato l' Avvocato Fiscale, quei ch'intervennero nell'atto, e gli mandanti, e consentienti, e posti gli Cessiononi di scomunica, li quali furono per ordine del Vicerè, coverti di carta, e d'inchioffro; e al Vicario fu ordinato, che fosse uscito dalla Città di Napoli fra 24. ore, e continuando il suo cammino fosse uscito dal Regno, e non ritornasse in quello fino ad altro ordine di Sua M. ò suo: gli Consultori anco Laici della Corte Arcivescovale, i Mastrodatti, l' Avvocato Fiscale, ed il Cancelliero tutti Laici, furono carcerati: e furono sequestrate l' entrate dell' Arcivescovato, e tutte l'altre entrate patrimoniali dell' Arcivescovo, con riferirle nella Consulta quanto passò in questo negozio.

Lettera di Sua M. al Cardinale Granuela, à 13. luglio 1573. dicendoli aver veduto quanto l'aveva scritto per sue lettere de' 7. e 8. di marzo, ed 8. e 25. aprile di detto anno, nelle quali l'avvisava ciò ch'era passato con l' Arcivescovo di Napoli sopra il Sacrilego, che fè togliere dalle sue carceri, e fu giustiziato. Ed essendo com'era chiara la giustizia di Sua M. e quanto si era fatto è stato per conservazione di quella, e sua possessione: altro non aveva che incaricarli in questa parte, vedendo il pensiero, ch'Egli teneva del tutto, se non che miri sempre, che la sua Real Giurisdizione sia mantenuta, di modo che per niuna via, ò causa si pregiudichi, governandosi in questo colla destrezza, e buon modo, che suole, e sà usare: senza permettere, che alcuno de' Reggenti scomunicati andasse in Roma per l' assoluzione; conforme à quel che pretese il Pontefice passato con quei del Senato di Milano, che Sua M. gli fece resistere.

Lettera di Sua M. à D. Gio: de Zuniga suo Ambasciadore in Roma l'istesso dì, dicendoli avere ricevute le sue lettere de' 12. 13. e 23. di marzo, e d' 2. aprile, e 5. maggio di detto anno: e veduto particolarmente quanto aveva scritto circa la maniera, con la quale Sua Sant. aveva pigliato il negozio del Sacrilego, che fu giustiziato in Napoli: del che il Cardinal Granuela anco ne l'aveva dato particolar conto, e scritto quanto in quello era passato coll'

coll' Arcivescovo di Napoli; l'incarica, che faccia Egli per parte sua la diligenza, che conuerrà al bene del negozio, come Sua Maestà è certa, che l'aurà fatta, e farà: e che Sua S. si farà quietata, ed avrà pigliate le cose colla moderazione, e considerazione, che ricerca la qualità di quelle. E procuri con bel modo, che Sua Sant. ordini, che s'assolvano gli scomunicati, senza pensare, che abbia da venire in Roma alcuno de' Reggenti di Napoli, nè de' suoi Officiali; poiche questo saria diroccare dal suolo l'autorità de' suoi Ministri, che tanto conviene ivi così mantenerla, per quel che tocca all' amministrazione di quel Regno.

## T I T O L O II.

### *Della Vsura.*

**S**V di questa materia, vi è la lettera reggia del Vicerè Duca d'Alcalà, à 17. aprile 1569. che si riferirà appresso nel *Tit. del Concubinato.*

## T I T O L O III.

### *Dell' Adulterio.*

**L**ettera reggia scritta dal Vicerè al Capitano della Città dell' Aquila, à 15. giugno 1569. in cui lo loda, perche auendo voluto il Vicario di detta Città procedere contro una Donna, per delitto d' Adulterio, che s'era posta con un Clerico, e l'aveua per questa causa carcerata, Egli l'aveua leuata la causa, e la Donna, e fattoli protesta esortandolo, che nè in questa, nè in altra causa toccante alla Real Giurisdizione si douesse intromettere. E l'ordina, che non li dia la Donna, nè permetta, che proceda contro di quella, ma esso Governatore proceda nell' adulterio à quanto sarà di giustitia. E se il Vicario vorrà procedere contro il Clerico gli presti ogni ajuto, e fauore; e che presenti al medesimo la lettera, che li manda, e la ricuperi, e con in dorso la presentata, la rimandi.

Oratoria scritta dal Vicerè al Vicario dell' Aquila, l'istesso dì, intorno al negozio della Donna adultera, che si era posta col Clerico, esortandolo che non si c'intrometta, non appartenèdo à lui la cognizione di questa causa.

Consulta scritta à Sua M. dal Vicerè l'istesso dì, auuifandola di molte cose occorse in materia di Giurisdizione, e tra le altre quanto era passato, e si era fatto col Vicario dell' Aquila, in materia di questa Donna adultera.

## TITOLO IV.

*Della Bigamia.*

**C**onsulta mandata à Sua M. dal Vicerè Cardinal Granuela, à 10. ottobre 1572. nella quale tra l'altre cose l'avvisa, che l' Arcivescovo di Napoli aveva condannato, ed inviato in Galera un Laico, a pretesto d'aver prese due mogli in un medesimo tempo. Il che venutoli à notizia fece ordinare, che si levasse da galera, perche quanto aveva fatto l'Arcivescovo, era nullo, e lo mandò carcerato in Vicaria: ove ordinò, che si facesse il processo contro di quello: se anco carcerare l'Agozeno, e l'Essecutore, e il Mastrod'atti: e mandò à dire all'Arcivescovo, che gli mandasse il processo originale, e così fu eseguito.

Nella Consulta scritta à Sua M. dal Vicerè Conte di Benavente, à 28. febbrajo 1606. che si dirà appresso, si fa menzione, che à tempo del Vicerè Cardinal Granuela, trovandosi un Bigamo Laico condannato, e mandato in galera dalla Corte Arcivescovale di Napoli; per ordine del Vicerè fu levato dalla galera, e posto prigione in Vicaria: annullati gli atti fatti nell'Arcivescovato: formati di nuovo in Vicaria, e giudicato, conforme alla giustizia di detto delitto, come spettante alla Real Giurisdizione.

Lettera del Cardinal di S. Severina, Giulio Antonio Santoro, Sommo Penitenziario, e Capo della Congregazione del S. Officio, al Vicerè di Napoli à 11. marzo 1601. in risposta di quel, che l'aveva scritto esso Vicerè, in materia del procederè cotto Laici nel delitto di Bigamia, che pigliano due, ò più mogli nel medesimo tempo. E della scomunica pubblicata dal Sant' Officio contro l'Vditore Ottavio Lanario, e Pietro Albizino Avvocato Fiscale della Reggia Vdienza di Capitanata, che tenevano carcerato Gio: Cola di Domenico Barbiero di S. Elia Laico, per causa di Bigamia, e non lo volevano rimettere al S. Officio.

Scritto in jure colle ragioni, e dottrine de' Teologi, e Canonisti mandato dal Cardinale di S. Severina al Vicerè, nel quale si fonda, che debbiano procedere i Prelati, ed Inquisitori, contro Laici sopra la Bigamia, cioè quelli, che pigliano più mogli in un medesimo tempo.

Cedolone di scomunica spedito da' Cardinali della Congregazione del S. Officio, contro l'Vditore Lanario, e Fiscale Albizino, à 19. giugno 1601. pubblicato, ed affisso nella Città di Lucera per detta causa.

Relazione fatta al Vicerè, di quel ch'era passato nel negozio dell'Vditore Lanario, e Fiscale Albizino.

Finalmente questo Gio: Cola di Domenico di S. Elia, fu rimesso al S. Officio, ad oggetto che il Cardinale di S. Severina affermò, che stava inquisito *de' vehementi* nel S. Officio: e si rimesse con molta cautela, e protesta, conforme si dice nella Consulta scritta à Sua M. dal Vicerè Conte di Benavente, à 21. sit tembre 1604. che si dirà appresso.

In

In una Relazione fatta circa il conoscersi nel delitto di Bigamia contro Laici da' Giudici Reggi, (della quale relazione appresso si dirà) si fa menzione che à tempo governava questo Regno il Conte di Lemos, si trattò lungamente del conoscere contro Laici nel delitto di Bigamia da' Ministri Reggi, per occasione d' un Bigamo della Città di S. Severo; per causa del quale erano stati scomunicati l' Vditor Lanario, e il Fiscale della Provincia di Capitanata. Ed esso Vicerè fece fare una Giunta in Collaterale de' principali Ministri, che fossero nel Regno: e da tutti di comune accordo ben ponderato il negozio si conchiuse, che spetta la cognizione di quella a' Giudici Reggi. Ed ancorche fosse stato rimesso quel Bigamo in Roma, fu perche scrisse il Cardinal di S. Severina, che stava *de vehementi* indiziato nel S. Ufficio, che non sentiva bene della fede; e così d' un subito fu rimesso: credendosi, come si suole sempre, senz' altra informazione, ad un Cardinale, e di più Capo dell' Inquisizione. Con tutto ciò quando fu rimesso si fe con ordine espresso, che restando luogo di pena per la Bigamia, si dovesse restituire alla Corte secolare: ed espressamente si rimette per quel che toccava alla spiritualità.

Consulta scritta à Sua M. dal Vicerè Conte di Benavente, à 21. settembre 1604. in materia di Bigamia, di colui, che piglia due, ò più mogli, in un medesimo tempo, che appartenga conoscere a' Giudici Reggi, e non a' Prelati, nella quale si fa menzione, che à tempo del Vicerè Conte di Lemos, nell' occasione d' un Bigamo nominato Gio: Cola di Domenico di S. Elia, fu fatta una Giunta de' più principali Ministri, che Sua M. teneva in questo Regno, al numero di 10. da' quali cō pari voto si cōchiuse, à 9. agosto 1601. che'l delitto di Bigamia si debbia conoscere dal Giudice temporale: però quand' Egli non sentisse bene della fede in quel solo caso può procedere il Giudice Ecclesiastico. E questo similmente appare per una Allegazione in jure, che in ciò, di sua propria mano, mandò al Conte di Lemos il Cardinale di S. Severina Capo dell' Inquisizione. E se bene questo Bigamo di S. Elia fu rimesso, ciò fu perche il detto Cardinale affermò, che stava inquisito *de vehementi* nel S. Ufficio: essendo costume di crederli alla semplice lettera del Cardinale, in materia dell' Inquisizione. Niente però di meno questo fu fatto con molta cautela, dicendo che si rimetteva per quello toccava alla spiritualità, per vedere *quid sentiat de fide*: con protesta, che restandovi luogo di pena in quanto alla Bigamia, si avesse da ritornare alla Corte temporale: come appare per l' ordine, che sopra di ciò si diede à 13. settembre 1601. Questa Consulta del Conte di Benavente fu fatta in occasione, che la Corte Arcivescovale di Napoli aveva condannato in galera un tal Gabriele Soriano Laico, per aver pigliate due mogli. Ed avendosi il Reggente de Ponte Marchese di Morcone, fatto chiamare Gio: Camillo, preteso Mastrod'atti del S. Ufficio, ch'era Laico, ed ordinatoli che gli portasse il Processo di detto Bigamo, per vedere s'era sospetto in materia della fede; non avendolo Questi voluto portare, fu mandato in galera per ordine del Vicerè, e suo Collateral Consiglio. Del che il Papa ne fece gran risentimento, con un Breve che mandò al Vicerè, in-

col-



colpando , e minacciando esso Marchese, che fosse incorso nelle Censure imposte contro quei che impediscono , o perturbano l'esercizio della Inquisizione per conto d'Eresia : ordinando anco al Vicerè la scarcerazione del Mastrodatti , il quale fù scarcerato per via di grazia , con dire che la faceva ad istanza di Sua Sant. che ce l'aveua domandata.

Relazione in lingua Spagnola , senza nome di Autore , nè di Colui à Chi v'è diretta , registrata nel *Libr. Notam. vel Secreti Curia* ; circa il conoscere del delitto di Bigamia nel Regno , che spetti a i Giudici Reggi, e non a i Prelati Ecclesiastici: con discorrere il caso del Bigamo di S. Severina, detto di sopra , e del predetto Gio: Camillo , Mastrodatti del S. Ufficio della Corte Arcivescovale di Napoli , mandato in Galera.

Lettera della Maestà di Filippo III. scritta al Vicerè Conte di Benavente , à 15. dicembre 1604. in risposta della Consulta mandatale , intorno a i Cedoloni affissi , per ordine della Sacra Congregazione del S. Ufficio , contro il Reggente Gio: Francesco de Ponte , citato ch'andasse in Roma , per conto della cognizione delle cause di Bigamia.

Lettera di Sua M. scritta al Duca d'Ascalona , suo Ambasciadore in Roma , il medesimo giorno , sopra il negozio del Reggente de Ponte.

Lettera di Sua M. al Conte di Benavente , à 27. settembre 1605. nella quale riprova la domanda dell' Assoluzione di Scomunica , in cui si pretendeva esser incorso il Reggente de Ponte , per causa d' aver mandato in Galera , un Mastrodatti del S. Ufficio, che l'aveua denegato un Proceso di Bigamia , che ce l'avea domandato . Maravigliandosi Sua M. che quì si fossero approvate le parole della domanda di detta assoluzione , essendo pregiudiciali alla sua Real Corona , e Giurisdizione : sì per essere la domanda senza condizione alcuna : come anco per confessarsi esserci stato eccesso : che se Sua M. avesse avuta notizia di ciò , non averia consentito à tal domanda .] Per lo che ordina , che questa sua Real Carta si regitri , in luogo dove si possa tener notizia di essa , per li casi che possono succedere.

Consulta scritta à Sua M. dal Conte di Benavente , à 28. febbrajo 1606. in risposta della sopradetta lettera , dandole sodisfazione , con dirle tutte le cause , perche aveano accettata la domanda dell' assoluzione , e quanto si era trattato , e discusso per riceverla : e che non si era fatto pregiudicio alcuno alla sua Real Giurisdizione.

Lettera di Sua M. scritta al Vicerè Conte di Benavente , à 2. luglio 1606. nella quale risponde al discarico dato sopra l'assoluzione del Reggente de Ponte : però vuole che si registri la sua lettera , per esempio d' altri casi simili, che possono succedere per l'avvenire.

Due Lettere di Sua M. al Vicerè Conte di Benavente , à 19. agosto , e à 19. settembre 1506. avvertendoli, che in materia di Giurisdizione non s' impegnino à cosa che partorisca inconveniente; ancora per lo rispetto che porta alla Dignità , e Persona del Papa ; ed anco delle giustificazioni del negozio , per il quale fù scomunicato il Reggente de Ponte.

Ambasciata fatta d'Andrea Salazar Segretario del Regno, d'ordine del Vicerè, e suo Collateral Consiglio, al Cardinal Alfonso Gesualdo Arcivescovo di Napoli, à 27 marzo 1607. esortandolo che scarcerasse, e non procedesse contro Gio: Domenico della Verità laico, inquisito di Bigamia, sotto pretesto che teneffe due mogli, il quale della stessa causa era stato inquisito, e conosciuto dalla Vicaria, e da quella assoluto, e confermato il decreto dal Sacro Consiglio: E la risposta del Cardinale.

Ortatoria spedita dal Vicerè Duca d'Osuna, e suo Collateral Consiglio diretta, e presentata al Vicario Generale della Corte Arcivescovale di Nap., à 25 giugno 1619. affinche non procedesse nella citazione ch'avea spedita contro il Reggente, e Giudici di Vicaria, ed altri Officiali di quella, perche tenevano carcerato Gio: Sabato Galisè, per essere stato estratto dalle Reggie Galee di questo Regno, dov'era stato condannato, per sentenza, dalla Corte Arcivescovale per cinque anni; oltre della abjurazione *de vehementi*, per aver pigliata la seconda moglie vivente la prima; spettando la cognizione, e punizione di questo delitto al Giudice Laico *privativè*; avendo detto Gio: Sabato risposto cattolicamente d'aver pigliata la seconda moglie, credendosi esser morta la prima; con la risposta del Vicario.

Ambasciata fatta dal Segretario del Regno, d'ordine del Vicerè, e suo Collateral Consiglio, al Cardinal Decio Carafa Arcivescovo di Napoli, l'istesso dì, sopra il medesimo negozio di Gio: Sabato Bigamo. E la risposta del Cardinale, dicendo che in questo caso di Bigamia ha sempre proceduto la Corte Arcivescovale, non solo nell'abjurare *de vehementi*, ma anco nel castigo della Persona: e che per la Bigamia ogni dì ne aveva conosciuti, e condannati, e ne teneva molti esempj: ed in particolare, che avendo l'Uditor Lanario l'anni passati levato dalle carceri un' Inquisito di Bigamia, che il Vescovo di S. Severo teneva carcerato, fù dalla Sacra Congregazione scomunicato detto Lanario: E poi fù il Carcerato consegnato al Nunzio Apostolico di Napoli.

## T I T O L O V.

### *Dell' Incesto.*

**L**ettera Reggia scritta dal Vicerè Duca d'Alcalà al Conte di Sarno, Governatore in Calabria, à 5. maggio 1569. dicendo aver ricevuta una sua, nella quale tra le altre cose l'avvisava, come il Cardinale Orsino l'aveva domandato il braccio contro certi, che avevano contratti matrimonj, secondo lui diceva, con loro Parenti in grado proibito. E gli risponde che in quanto al dichiarare se il matrimonio tiene, ò non tiene, e di procedere a scomunica contra Coloro, ch'averanno contratti matrimonj proibiti: e contro quelli che doppo esserò dichiarati incorsi volesse far sapere dalla coabitazione.

tazione insieme; prestì il braccio. Però volendo il Cardinale, o suo Vicario procedere à carcerazione: carceri Egli l'Inquisiti nelle Carceri della Reggia Udienza, e proceda contro d'essi à quanto sarà di giustizia, castigandoli colle pene imposte dalle leggi civili.

Consulta scritta à Sua M. dal Duca d' Alcalà Vicerè, à 10. maggio 1569. avvisandola di quanto avea ordinato al Conte di Sarno Governatore di Calabria, intorno al braccio domandato dal Cardinale Orsino, contro quelli, che aveano contratto matrimonio (secondo lui pretendeva) con loro parenti in grado proibito.

T I T O L O VI.

*Del Concubinato.*

**N**ella Relazione fatta dal Reggente Francesco Antonio Villano al Vicerè Duca d'Alcalà, circa i Capi del Concilio Tridentino, che pregiudicano la Real Giurisdizione, si dice che quel ch'è disposto in esso Concilio contro i Concubinarj nella *Seff. 24. c. 8. ivi: Quod si in Concubinato per annua Censuris neglectis, permanjerint; contra eos ab Ordinario severè pro qualitate criminis procedatur. Mulieres siue conjugatae, siue solutae, quae cum adulteris, seu concubinariis publicè vivunt, si ter admonitae non paruerint, ab Ordinario rursus locorum, nullo etiam requirente, ex officio graviter pro modo culpa puniantur, & extra Oppidum, vel Diocesim, si eisdem Ordinariis videbitur, invocato si opus fuerit brachio seculari, coercantur;* egli è contro la Giurisdizione Reale, come si vede nel *Tom. XVII. al Tit. del Concil. Trid.*

Lettera reggia di Sua M. al detto Duca à 3. luglio 1568. dicendoli che stia avvertito, e tenga la mano in quel che tocca a' Concubinarj, acciocche abbiano il debito castigo dando per quello l'ajuto, ed il Braccio secolare, che li sarà domandato. Però la pena, che s'avrà da imponere, se li dia per li Giudici Secolari, conforme alle Costituzioni del Regno, e secondo quel che parerà più conveniente.

Lettera reggia scritta dal Duca d'Alcalà al Dottor Troilo de Trojanis, Commessario in Gravina, à 21. giugno 1567. dicendoli, essersi 'nteso, ch' il Vescovo di Gravina tiene carcerato un Laico per causa di Concubinato, non ostante che per la medesima causa l'aveffe carcerato il Capitano di detta Città, e liberato à peggiora, quando non ispetta al Vicario conoscere di simili cause, ma al Giudice temporale. Perciò ordina al Commessario, che conferisca il tutto col Giudice temporale, ed intendendo dal Vicario la causa, perche lo tiene carcerato: e non tenendolo per causa d'eresia, o per altra causa, la di cui cognizione spettasse al Giudice Ecclesiastico, l'efforti, ch' intonatamente lo debbia rimettere al Giudice Laico suo Competente: e di quanto gli risponderà, ed eseguirà il Vicario l'avvisi subito.

Lettera reggia del Vicerè, à 13. novembre 1568. colla quale rispondendo all'Vditore Staivano, dice che per lettera sua avvisava, come l'Arcivescovo di Cosenza l'aveva fatta istanza, che gli dovesse prestare il braccio Regg. per la cattura d'alcuni Laici Concubinarj; e che non ce l'avea voluto prestare. Perlocche ordina, che infino a tanto non li sia comandata altra cosa in contrario, non li debbia dare braccio contro Laici: e che l'avverta anco a' suoi Compagni: ed avvifi quanto succederà in simili negozj.

Lettera reggia scritta dal Duca d'Alcalà, e suo Collaterale al Conte di Sarno Governatore di Calabria, à 14. aprile 1569. dicendoli aver ricevuta, una sua, nella quale l'avvisa come aveva presentata la lettera particolare di esso Vicerè al Cardinale Orsino Arcivescovo di Cosenza, ed aveva ricevuta con essa la lettera, che lo stesso Cardinale l'avea scritto, per la quale faceva istanza, che li facesse prestare il braccio secolare contro i Concubinarj. Sopra di ciò il Vicerè risponde ad esso Conte, che al Cardinale si debbia prestare il braccio solamente contro Eretici, e Clerici. Ed avendo Colui proceduto à carcerare alcun Laico per delitto di Concubinato, ovvero d'Ulura, gli faccia istanza, che lo liberi: e non volendolo liberare, vada nella carceri, ove si detiene carcerato, e lè rompa, se non vorran no aprire, e lo faccia pigliare, e portare nelle carceri della Reggia Vdienna, e subito ce l'avvifi. E se procedesse à scomunicare qualche Concubinario, d'Ulurajo, non faccia motivo alcuno, ma avvifi particolarmente di quanto seguirà, e contro di cui, e perche causa.

Lettera reggia scritta dal Duca d'Alcalà al Governatore di Capitanata, à 10. luglio 1569. dicendoli che per lettera sua intende, ch' il Vicario di Bovino aveva condannato alle Reggie Galee per cinque anni un Laico, ch'aveva rotto l'esilio datoli dal medesimo Vicario, per una causa di Concubinato, e Polluzione di Cartone, della quale condanna, ne aveva avvisata le Regg. Udienna, à fin di mandare il Carcerato nelle Reggie Galee. A questo il Vicerè risponde, che il Vicario non poteva conoscere della causa di Concubinato, e Polluzione di Cartone contro un Laico, spettando alla Giurisdizione di S.M. Ordinandoli che per questo subito dovesse mandare à pigliare il Condannato, e farlo condurre nelle carceri della Reggia Vdienna, pigliando di nuovo informazione contro d'esso del Concubinato, Polluzione di Cartone, rottura d'esilio, ed altri delitti da lui commessi. E l'informazione una col Carcerato l'inviasse in Vicaria, dove si procederà come conviene.

Consulta scritta à Sua M. dal detto Duca, à 15. luglio 1569. avvisandola di molte cose occorse in materia di Giurisdizione, e tra le altre del Laico condannato dal Vicario di Bovino à cinque anni di galera, per aver rotto l'esilio datoli dal medesimo, per causa di Concubinato, e Polluzione di Cartone; e di quanto si era ordinato sopra di ciò al Governatore di Capitanata.

Lettera di Sua M. scritta al Vicerè, à 17. luglio 1569. nella quale, in risposta di quel ch'Egli aveva consultato, e domandato à Sua M. che si dovesse fare, quando i Vescovi procedevano nel castigo de' Concubinarj à più che scomunica, gli dice: che offervi quel che s'usa ne' Regni di Spagna, in tal caso,

fo, ordinando loro una, due, e trè volte, che non lo facciano: e quando questo non giovasse proceda d'essi à cacciarli dal Regno, ed occuparli la temporalità, nella quale entrano anco i frutti delle loro Chiese. Quando però i Prelati procedessero per via delle Censure à fin di levarli dal peccato solamente, la causa se li rimetta, e se li dia tutto il favore, ed ajuto: e così è giusto, che si faccia, conforme à quel che si scrisse nell'altra lettera.

Lettera reggia scritta dal Vicerè Duca d'Alcalá, e suo Collaterale, à tutt'i Governatori delle Provincie del Regno, ed a' Capitani delle Città Demaniali, e de' Baroni, sotto li 3. d'agosto 1569. dicendo aver avuto ordine di Sua M. de' 17. luglio passato, nel quale per maggior dichiarazione di sua retta, e santa intenzione, vuole, e comanda, che ogni qual volta i Prelati del Regno vorranno procedere contro alcuni Laici Concubinari, per levarli dal peccato, non solamente non siano impediti, ma loro si dia ogni ajuto, e favore necessario. Perciò, affinche l'intenzione di Sua M. così santa, e giusta ad ogn'uno sia nota, e volendo esso Vicerè quella eseguire, ordina à tutti gli predetti Officiali, che volendo i Prelati, o suoi Vicarij procedere per via di Censure Ecclesiastiche contro essi Concubinarij per levarli dal peccato non l'impediscano; ma ad ogni loro istanza prestino il braccio Reggio, ed ogni ajuto, e favore.

Oratoria scritta dal detto Vicerè al Vescovo di Bojanò, e suo Vicario, à 20. agosto 1569. dicendo, che non s'intromettano à procedere contro una Donna laica, sotto pretesto, che fosse inquisita di stupro con aborto, con un Chierico; spettando la cognizione di questa causa al Giudice Laico, e non à loro.

Lettera del Vescovo di Foligno Nunzio di Sua Sant. in Napoli, scritta al Vescovo di Monopoli, a 29. gennajo 1589. dicendoli, che Sua Sant. per lettere del Cardinal Montalto l'ordina, che faccia intendere a' Vescovi del Regno, che procedano contro i Concubinarij pubblici, con quella autorità, e forma, che loro dona la legge Canonica, e particolarmente il Concilio Tridentino; come anco mostra desiderare Sua M. nella lettera scritta non molto prima al Vicerè di Napoli, in questa materia. Vñdo però la debite circospezione, e prudenza: e soprattutto escludendo ogni sospensione di avarizia, e mostrando che ciò si fa per debito dell' officio Pastorale, e per levare uno scandalo, e peccato così grave, che tanto offende Dio, e la salute propria degli huomini, e non per empire la borsa. E così anco scrisse à tutti gli altri Vescovi, ed Arcivescovi del Regno.

Essendo stati Cesare Gura, e Rosa Pisana di Monopoli, inquisiti di Concubinato nella Corte Arcivescovale di detta Città, e per sentenza definitiva dichiarati scomunicati, ed incorsi in alcune pene pecuniarie: ne appellarono a Sua Sant. dalla quale fu commessa l'appellazione, e rimesso il negozio al Vescovo di Polignano, e suo Vicario. Ed avendo domandato il Reg-Exequatur sopra il Breve d'appellazione, e rimesso il negozio al Cappellano maggiore, Questi riferì, a 14. febbrajo 1578. che se li poteva concedere il  
Regg.

Reggio Exequatur, solum per quel, che tocca alla cognizione dell' assoluzione della scomunica, nella quale erano stati dichiarati per incorfi dal Giudice Chiesaſtico, a chi spetta.

## T I T O L O V I I .

### *Del Sortilegio.*

**L**ettera reggia del Duca d'Alcalà, e suo Collaterale, à 8. agosto 1569. nella quale concede al Capitano della terra della Polla la Preminenza della Vicaria, di procedere à tortura *ex Processu informativo*, contro Soprana Forlana, Inquisita, e carcerata nella Corte di detta Terra de crimine Sortilegii, con inserta forma della Relazione, con voto del Reg. Consigl. e Giudice Criminale di Vicaria Aniello de Bottis, che fece per ordine del Vicerè, che si poteva concedere la Preminenza della Gran Corte per esserci 'ndizio sufficiente à dare la tortura *ex processu informativo*.

Lettera Reggia scritta dal Vicerè Conte di Miranda, e suo Collaterale al Reggio Cappellano maggiore à 13. marzo 1594. ordinandoli che rimetta all'Arcivescovo di Napoli trè Donne, che teneva carcerate, inquisite di Sortilegio, avendo l'Arcivescovo domandata la remissione di quelle per causa d' Eresia: dicendoli che nel Regno contro questi Sortilegi, se il Sortilegio non sapit hæresim, ha da procedere il Giudice Laico: ma se sapit hæresim, ovvero se si dubbita, an sapiat hæresim, vel ne? questo articolo si conofce per il Giudice Ecclesiastico. E perche l'Arcivescovo pretende, ch'il delitto, del quale sono inquisite esse Donne sappia d' Eresia; l'ordina che se li debbiano rimettere, con dichiarazione, che se troverà, che non sapiat hæresim, rimetta le Donne come Laiche alla Gran Corte della Vicaria; e se sapit hæresim, proceda effo: verum restandoli luogo di pena, le rimetta alla G.C. per eseguirsi quel che farà di giustizia.

## T I T O L O V I I I .

### *Delle Decime.*

**O**rtatoria scritta dal Vicerè Duca d'Alcalà al Vescovo di Tricarico, a 30. novembre 1564. dicendoli aver inteso, che nella sua Diocesi avea imposti alcuni pagamenti, sotto preteso d' un Capitolo del Concilio Tridentino, da esigersi di Persone Laiche, contro il solito, e consueto: e così anco alcune altre Decime contro il debito della ragione. E nella Terra della Salandra, per esserono stati renitenti quei Cittadini, ha fatti alcuni mandati, con promulgare scomuniche, e ponere Interdetti. Perciò li dice, e ordina, che

che in modo alcuno non esiga da Persone Laiche per qualsivoglia causa più pagamenti del solito, e che per lo passato si sono fatti: e pretendendo alcuna cosa in contrario, abbia ricorso dal Vicerè, che gli farà amministrato compimento di giustizia: non essendo di giusto, che se la faccia à suo modo. E che rivochi gli mandati fatti, e levi l'Interdetto, e scomuniche, altrimenti procederà come conviene.

Lettera reggia scritta dal Duca d'Alcalà all'Arcivescovo di Capaccio, à 20. agosto 1565. dicendoli, che l'è stato fatto intendere ad istanza dell' Università della Polla, com'esso pretende esigere in quella Terra da Persone Laiche Decime più del solito, Perciò l'esorta, che non l'esiga, nè faccia esigere, non essendo di bene, che si faccia la giustizia à suo modo, e colle sue mani: e pretendendo cos'alcuna in contrario, abbia ricorso da Essolui, che gli farà amministrato compimento di giustizia.

Consulta scritta à Sua M. dal Vicerè Conte di Miranda, à 31. lug. 1590. sopra il fatto ch'era occorso, pretendendo l'Arcivescovo di Benevento, e l'Arciprete di S. Marco delli Cavoti alcune Decime più del solito, da D. Marcello Cavaniglia Barone di quella Terra, e dalla Università. Ed avendo l'Arcivescovo, e l'Arciprete litigato per questa Causa nella Reg. Camera della Summaria, non contenti della sentenza ivi proferita, ebbero ricorso all'Auditor della Camera Apostolica, e fero no citare, e D. Marcello, ed Alessandro Scoppa suo Procuratore, che doveffero comparire personalmente in Roma, à dire la causa, perche non erano incorsi nelle Censure della Bolla in Cœna Domini, per aver procurato dagli Reggi Officiali di questa Città di Napoli, che non fosse eseguita una sentenza, e lettere esecutoriali, olim spedite dalla Camera Apostolica sopra questo negozio. E si era proceduto in Roma alle scomuniche contro i Particolari della Terra di San Marco.

Lettera del Cardinale di Cosenza Capo della Congregazione de' Vescovi, e Regolari, scritta all'Arcivescovo di Rossano, à 25. giugno 1591. dicendoli, che non pareva bene, ch'avendo Egli differenza coll'Università di Corigliano sopra le Decime, che da quegli huomini pretendeva, abbia scomunicato l'Università, ed Officiali. Perciò l'ordina, che l'assolva senza pregiudicio delle ragioni della Chiesa, delle quali dovrà fare costare: ed avuta poi la dichiarazione a suo favore, potrà procedere contro d'essi per li debiti termini della Giustizia.

Atti fatti per l'esumazione del cadavere di Gio: Francesco di Sangro Principe di San Severo, nell'anno 1628. che pretendendo il Vescovo di detta Città, dover cōseguire dal Principe la Decima sopr'alcuni Territorj fudali, lo citò per Editto, à dire la causa, perche non si doveva dichiarare scomunicato, ed affisse i Cedoloni. Che per essere doppo pochi giorni morto, fu seppellito nella maggiore Chiesa della Terra di Castel novo: e per la Congregazione de' Vescovi, e Regolari, con consulta à Sua Sant. fu ordinato, si esumasse il corpo, e si cavasse fuori della Chiesa. E non essendosi ritrovato, perche trasferito in Napoli, fu commesso da Sua Sant. al Cardinal Buoncompagno

gno Arcivescovo di Napoli, che interdicesse quella Chiesa, ove si ritrovava: e quei che lo sapeffero, e non l'aveffero subito buttato fuori della Chiesa, fosserò stati scomunicati, e riservata l'assoluzione alla Sacra Congregazione . Si fece sopra di ciò dal Vicerè Duca d'Alcalà grandissimo risentimento appresso Sua Sant. e dimostrato, ch'il Principe era stato legittimamente assoluto della scomunica delle pretese Decime insolite, ed indebite; fu ordinato dal Papa, che non si procedesse all'efumazione. E Sua M. anco ordinò al Cardin. Borgia, che ne facesse grandissimo risentimento con Sua Sant. per tali modi usati, acciocche ne facesse dimostrazione in castigare il Vescovo. E vi sono tutte le Scritture fatte in detto negozio.

Relazione fatta dal Reg. Consigl. ed Avvocato Fiscale del Real Patrimonio D. Fabio Capece-Galeota, dirizzata al Vicerè Duca d'Alcalà, nella sopradetta occasione di quel ch'era succeduto , circa l' ordine dato da Roma per l'efumazione del cadavere del Principe di S. Severo , à pretesto che non aveva pagate le Decime al Vescovo di detta Città . Nella quale pienamente si discorre, se possono gli Vescovi, e Prelati di questo Regno costringere gli Laici a soddisfare gli Legati Pii, lasciati alle Chiese, e Persone Ecclesiastiche , e ad altri qualsivogliano . E se possono costringere i Laici a pagare le Decime per via delle Censure Ecclesiastiche . E si conchiude , e riferisce , che abbia sempre spettato a' Giudici Reggj in questo Regno. Vedi nel Tom. XII. *Del Tribun. della Fabbrica della Chiesa del Principe degli Apostoli di Roma, eretto in Napoli, quando, e con quai leggi.*

## T I T O L O IX.

### *De' Legati Pii.*

**C**He abbia sempre spettato a' Giudici Reggj in questo Regno di costringere gli Laici à soddisfare i Legati Pii alle Chiese, e Persone Ecclesiastiche, ed altri qualsivogliano . Vedi nel Tom. XII. *Del Tribunale della Fabbrica della Chiesa del Principe degli Apostoli di Roma, eretto in Napoli, quando, e con quai leggi.*

## T I T O L O X.

### *Della Bestemmia, e Pergiurio.*

**S**opra questi due casi, cioè Bestemmia, e Pergiurio, non si dice altro, fuori di quello , che si è detto di sopra al fol. 92. parlando di de' Casi Misti in genere.

IN-



# I N D I C E DEL TOMO VI.

Delle Chiese, e Beneficj, che spettano  
alla Presentazione, e Collazione  
del Rè.

**C**onsulta, e Relazione della Reggia Camera della Summaria, de' 25. giugno 1566. fatta per ordine di Sua M. di tutti gli Vescovati, Arcivescovati, e Beneficj Reggi, che sono à Collazione, e Presentazione del Rè, e della rendita, e valore di ciascheduno d'essi. Vn'altra Consulta simile della Reggia Camera de' 28. maggio 1574. fatta per ordine del Rè, con aggiunzione d'alcuni altri Beneficj Reggi, non compresi nella sopracitata Relazione. Consulta della Reggia Camera de' 9. settembre 1569. fatta per ordine di Sua M. del valore, ed entrate delle Chiese Arcivescovali di Taranto, e Salerno. Relazione de' Vescovati, Arcivescovati, e Beneficj Reggi, e loro valore, fatta dal quond. Reggente Ferrante Fornaro, Luogotenente della Reggia Camera.

Lettera del Vicerè Duca d'Alcalà, e suo Collateral Consiglio scritta al Rè Filippo II. à 30. settembre 1569. dicendoli che mandava la Consulta della Reggia Camera, circa il vero valore delle Chiese Arcivescovali di Taranto, e Salerno, che Sua M. voleva.

Consulta della Reggia Camera con voto, à 24. agosto 1587. per ordine del Rè, circa la separazione dell'Arcivescovato di Brindisi, ed Oria se si devono separare, concludendo che non si devono separare.

Lettera del Vicerè Conte di Miranda scritta à Sua M. à 8. agosto 1587. col voto, sopra la separazione dell'Arcivescovato di Brindisi, ed Oria, nella quale il Vicerè, e Reggenti erano nel medesimo parere della Regg. Camera.

Lettera di Sua M. scritta al Vicerè Conte di Miranda, à 9. febbrajo 1588. dicendo aver veduta la Consulta della Camera, che l'ha mandata circa la separazione dell'Arcivescovato di Brindisi, ed Oria, col parere della Regg. Camera, al quale Egli, e i Reggenti concorrono. E perche il Conte d'Olivares suo Ambasciadore in Roma, ha scritto da parte di Sua Sant. che desiderava questa separazione, e le ragioni, per le quali inchinava, à desiderarla: perciò vuole Sua M. che si faccia, con alcune condizioni, che li scrive. E perche da Roma si scrive, che si è fatta offerta di aumentare l'entrate del Vescovato d'Oria, quando si separasse, in docati 500. sopra li docati 800. e tanti, ch'allora

teneva ; Ordina al Vicerè, che faccia obligare, e dar la sicurtà necessaria per detti docati 500. che con questo presuppoffo Sua M. s'è contentata della separazione, e non d'altro modo ; e come tutto questo farà fatto l'avvifi . E fra tanto miri le Persone, che faranno a proposito pel governo di dette Chiese, e l'avvifi , acciocchè colla sua risposta possa supplicare Sua Santità per la separazione.

Consulta della Reggia Camera scritta al Vicerè, à 4. ottobre 1588. sopra la sicurtà deg'anni docati 500. per l'aumento dell' entrate del Vescovato d'Oria, separandosi dall' Arcivescovato di Brindisi, promessi pagare parte dal Marchese d'Oria, parte dall' Univerità, e parte d' alcuni particolari Cittadini

Lettera del Vicerè Conte di Miranda, e suo Collateral Consiglio, scritta à Sua M. à 25. novembre 1588. colla quale manda la Consulta della Reggia Camera sopra la sicurtà della promessa de' docati 500. l'anno , per l'aumento dell' entrate del Vescovato d'Oria, che Sua M. voleva.

Relazione del Reggio Cappellano maggiore , à 15. giugno 1591. fatt' al Vicerè, circa la separazione dell' Arcivescovato di Brindisi, ed Oria , con alcune dichiarazioni, se si dovea eseguire, e s'era conforme alla volontà, e lettere di Sua M. E riferisce ch'erano conformi.

Relazione della Regg. Camera de' 19. dicembre 1588. scritta al Vicerè, dell' entrate, e valore dell' Arcivescovato dell' Acerenza, e Matera . Relazione scritta al Vicerè nell' anno 1589. dalla Reggia Camera, del valore, e rendita del Vescovato di Cotrone.

Relazione della Reggia Camera, mandata al Vicerè, à 15. maggio 1590. del valore del Vescovato d'Vgento.

Relazione della Regg. Camera scritta al Vicerè, à 6. febbrajo 1593. del valore dell' Arcivescovato di Reggio. Tassa antica della Sede Apostolica di tutt' i Vescovati , Arcivescovati, Badje, e Beneficj del Regno, nella quale si vedono molte Badie, e Beneficj, ch'al presente sono Reggj.

Il Rè Carlo I. à 12. febbrajo 1268. conferisce à M. Giacomo Squarcipelle, la Reggia Cappella della SS. Trinità di Lecce , che spetta alla Reggia Collazione . Ed à 6. dicembre 1269. conferisce al Clerico M. Alessandro de Verulis la stessa Cappella Reggia della SS. Trinità di Lecce , che spetta alla sua Collazione, e vacava per morte di M. Giacomo Squarcipelle d' Aragona Clerico. Ed à 19. marzo 1270. conferisce al Clerico Gio: de Blesis la Prebenda Reggia della SS. Trinità di Lecce , che spetta alla sua Collazione, e vaca per resignazione fatta d' Alessandro de Verulis , al quale esso Rè l'aveva conferita.

Carlo Principe di Salerno, figlio primogenito, e Vicario generale del Rè Carlo I. à 1. agosto 1282. conferisce al M. Razionale Riccardo de Ponte arco , la Prebenda della SS. Trinità di Lecce , che vacava per resignazione fatta dal Clerico Giovanni de Blesis , che spettava alla Collazione del Rè Carlo I. suo Padre.

Consulta della Reggia Camera della Summaria de' 22. agosto 1563. scritta al Vicerè, circa il valore del Beneficio Reg. della SS. Trinità di Lecce.

Il Rè Carlo I. à 3. luglio 1272. scrivendo all' Abate Cisterciense dice, ch' Egli avea eretto nel Regno i Monasterj di S.M. di Real Valle, e di S. Maria della Vittoria, li quali avea dotati; e voleva, che l' Abati de' Monasterj di Real Monte, e dell' Oratorio, a' quali ha sottoposti gli sopradetti da lui fondati mandino dicce Monaci, e dicce Conversi per ciascheduno a' nuovi Monisteri.

Il detto Re avendo eretto il Monistero di Real Valle, sito nella Diocesi di Sarno, e postici Monaci Cisterciensi, lo dota di molti beni nell' anno 1272.

Il Rè Carlo I. à 3. agosto 1274. dice aver fondato il Monasterio di S. Maria della Vittoria appò Scurcola d' Apruzzo, e concessolo all' Ordine Cisterciense; perciò lo dota di molti beni, e prescrive alcuni ordini da osservarsi da' Monaci di detto Monistero.

Il Rè Carlo I. à 28. febbrajo 1282. dice aver dotato il Monasterio di S. Maria della Vittoria tra l'altre cose di 40. stari di olio annui, di quello della sua Corte. Perciò ordina, che se li dia l'olio di quell'anno.

Il Rè Carlo II. à 6. luglio 1295. fa menzione d'alcuni beni stabili, donati dal Rè Carlo I. suo Padre al Monistero di S. Maria della Vittoria. E così anco à 19. marzo 1301. fa menzione d'alcuni beni donati al Monasterio di S. Maria della Vittoria, dal Rè suo Padre. E così similmente fa menzione à 15. maggio 1301. La Regina Giovanna I. à 11. ottobre 1346. fa anco menzione d'alcuni beni dati dal Rè Carlo II. al Monasterio di S. Maria della Vittoria in escambio, e permutazione d'altri beni, e confermati dal Rè Roberto.

Il Rè Carlo II. à 2. agosto 1292. scrivendo à Carlo Martello Rè d' Ungharia suo figlio primogenito, e Vicario Generale, dice ch' essendo Reggia la Cappella di S. Altissimo d' Arpino, nella quale il Rè Carlo suo Padre ci avea avuto il Juspadronato, e ch' Ezzo anco ce lo deve avere; Rinaldo Gerardo Milite, se l'ave usurpato sotto pretesto del Donativo fattoli della Terra d' Arpino, ed ha quella conferita à ehi l'ha piaciuto. E perche l'intenzione del Rè suo Padre, e sua sempr'è stata, che nelle Concessioni fatte per Essoloro à qualsivoglia Persona, le simili Cappelle, se ce ne fossero alcune ne' luoghi conceduti, s'intendessero riserbate. Perciò l'ordina, che quella rivochi in mano della Reggia Corte.

Il detto Rè Carlo II. nell'anno 1300. fa fare nota, ed inventario di tutte Chiese del Regno, che spettano alla Collazione Reggia, e in essa si nominano distintamente le Città, e Terre, ove sono site.

Il detto Rè Carlo II. à 16. marzo 1304. presenta avanti il Vescovo di Penna, ed Atri, il Clerico Francesco di S. Seviero per la Chiesa di S. Maria de Pinella, nella quale spetta à lui il Juspadronato di presentare.

Il Rè Carlo II. à 16. marzo 1304. e à 10. settembre 1308. avendo presentato avanti Roberto Arcivescovo di Napoli, D. Gio: Beneventano, Cittadino Napoletano, nella sua Real Cappella, ovvero Chiesa di San Nicola del Porto, della Città di Napoli, nella quale spetta à lui il Juspadronato, l'Archi-

vescovo (Institui) ; perciò ordina à chi spetta, che se li paghino onse sei d' oro l'anno : e così anco agli altri Rettori suoi Successori, per avere à celebrare di continuo, per le Anime degli Rè Antecessori, sua, e de' suoi Successori.

La Regina Giovanna I. à 18. dicembre 1347. presenta avanti l'Arcivescovo di Napoli, il Clerico Pietro di Valbella, per la Rectoria di San Nicola del Molo di Napoli, che uacava per morte di D. Gio: Gualchi Rettore di quella, il di cui Juspadronato compete ad essa Regina.

Il Rè Carlo II. a 29. marzo 1309. presenta diversi Chierici avanti gli Vescovi di Riete, di Civita di Chieti, di Marsico, e di Trivento, e dell'Arciprete di S. Maria de Melerco, per alcune Chiese Reggie, nelle quali gli spetta il Juspadronato.

Il Rè Roberto, à 2. giugno 1317. dice che il Monistero edificato nella Città di Napoli dalla Regina Sancia sua moglie, in diversi Privilegi da esso lui è stato chiamato con diversi nomi, cioè S. Chiara, del SS. Corpo di Cristo, e altre volte d'Oltia Santa, però dichiara esser l'istesso. Si leggono molte Scritture, dalle quali apparisce la Chiesa, e Monasterio di S. Chiara, sia stata fondata dalla Regina Sancia, moglie del Rè Roberto, e che l'abbiano dotato di grandissimi beni, ed entrate, tanto esso Rè, quanto la Regina.

Carlo Duca di Calabria, figlio primogenito, e Vicario Generale del Rè Roberto, à 28. novembre 1321. scrive al Vicario dell' Arcivescovo di Salerno, che gli Chierici, e Sudditi, e Vassalli della Cappella di S. Pietro à Corte di Salerno, si erano lamentati, perch' Egli si forzava usurpare la libertà, e ragioni della loro Cappella, che per Privilegio è esente da qualsivoglia Giurisdizione dell' Arcivescovo : della quale esenzione, sono stati lungo tempo in possesso. Pertanto non potendo ciò soffrire, lo richiede che non tenti intrametterfi ne' beni, e ragioni della mentovata Cappella, e si astenga di dare qualsivoglia molestia a' suoi Clerici, e Vassalli, in modo che non li vengano più querele sopra le cose predette, nè sia bisogno in caso contrario usare altri rimedj opportuni. Lo stesso anco dice a' Vicarij successori.

Avendo Decio Caracciolo Abate della Real Chiesa e Badia di S. Pietro à Corte di Salerno, nell'anno 1574. domandato al Vicerè, esser conservato, e mantenuto in possesso d'esercitare nella sua Badia alcune Giurisdizioni, ed autorità temporali, e spirituali, che teneva, perche l'Arcivescovo di Salerno lo turbava, e cercava molestarlo *de facto*, in quelle. Fu rimesso il negozio al Reggio Cappellano maggiore, avanti del quale fattosi il solito Editto, servata la forma de' Capitoli Conservatoriali del Regno, comparve l'Arcivescovo pel suo interesse, e formatosi il processo in contraddittorio giudicio, fu fatta sentenza, per la quale furono dichiarati molti capi, à beneficio dell' Abate, in cui si dovesse mantenere, e conservare in possessione. Queste Scritture sono nel Tom. XIII. *De' Conservatori, in vigore de' Capitoli del Regno, contro le Persone Ecclesiastiche.*

Lettera reggia del Vicerè D. Pietro de Toledo, e suo Coll. Config. de' 28. ottob. 1522. diretta agli Officiali di Nocera de' Pagani, in cui si dice, che l'Abate

Date Michele Morera Vicario, e Affittatore della Reggia Cappella di S. Pietro à Corte, della Città di Salerno, l'ha fatto intendere, che tenendo la sua Badia certi Vassalli entro Nocera, e suoi Casali, colla giurisdizione civile; e se ogni dì gli molestavano indebitamente, e aggravavano, costringendoli de facto a comparire nella di loro Corte, levandoli perciò pene: in modo che si viene con questo ad usurpare la Giurisdizione della Badia. Ed essendo quella Reggia, ordina che niuno presume inquietare, nè molestare indebitamente i suoi Vassalli, nè lavarli pena. E se alcuna cosa pretendono in contrario l'avvisino al Vicerè, perche si procederà come conviene.

Relazione del Cappellano maggiore fatta al Vicerè, à 6. maggio 1624. circa la Badia di S. Pietro à Corte di Salerno, ch' essendo à Reggia Collazione, Ferdinando il Rè Cattolico, à 2. ottobre 1505. la donò à Trojano Mormile, con potestà di poter Egli, e i suoi Eredi, e Successori del suo corpo legittimamente discendenti, tenere il Jus di presentare in detta Badia, à tempo di vacanza, il quale Privilegio fu poi confermato dall'Imperator Carlo V. à 1. marzo 1529. E ch'esso Trojano, e suoi Descendenti abbiano presentati gli Abati. Ed al presente il Jus di presentare spetta a' Pignatelli, figli del Marchese di Poglietta, figlio di Laura Mormile, Descendente dagli Eredi di Trojano, morti senza figli maschi.

Il Rè Roberto, nell'anno 1325. conferma la Presentazione fatta da Carlo Duca di Calabria suo figlio primogenito, e Vicario generale, avanti il Capitolo della maggior Chiesa di Napoli, che stava senza Pastore, in persona del Clerico Nicolò Pignatelli, per le Ghiese di S. Aniello, S. Silvestro, S. Cosmo e Damiano, e S. Severino picciolo, site in Napoli, nella quale spetta al Rè, il Jus padronato.

Il Rè Roberto, à 24. ottobre 1334. ordina agli suoi Officiali, che si restituisca à Formino Scotti, suo Cappellano, la possessione della Chiesa di S. Restituta de Morrea, della Diocesi di Sora, nella quale spetta à lui, ovvero à Giovanna Duchessa di Calabria sua Nipote, Padrona di quel Contato, il Jus padronato di presentare avanti il Vescovo, non ostante che Questi l'abbia spogliato della possessione di detta Chiesa.

Il Rè Roberto sudetto, à 1. settembre 1335. presenta avanti Giovanni, Arcivescovo di Napoli, Nicolò d'Anfiero, per la Chiesa di S. Severino picciolo di Napoli, sopra la quale gli compete certa parte di Jus padronato.

Il sudetto Rè, à 24. ottobre 1339. conferisce all' Abate Bartolomeo Sotaro la Rettoria della Chiesa di S. Gio: de Balio Militum, posta nella Terra di Montefusco, che spetta pleno jure alla sua Collazione: e vacava per la promozione dell' Abate Riccardo del Tufo Rettore di quella al Vescovato d' Anglona.

Il Rè Ladislao, à 25. febbrajo 1393. concede à Gio: Protoco d' Ascoli Canonico Ascolano, la Chiesa Reggia di S. Gio: à Cesare di Colonnella, nella Diocesi di Fermo: che vacava per morte d' Antonio ultimo Rettore di quella, la Collazione della quale spetta al Rè pleno jure.

Il Rè Ladislao, à 3. marzo 1409. concede à Fra Lionardo di Stefano di Napoli, dell'Ordine de' Carmelitani la Cappella, ò sia Chiesa Reale di S. Nicolò di Pergolito, della Diocesi di Nardò, la di cui Collazione spetta al Rè.

Il Rè Alfonso I. à 9. dicembre 1457. concede al Clerico Pietro d' Onia, ò sia d'Oria il Beneficio Reale di S. Maria di Castro della Terra di Castrovettare, che vacava per morte di Nicolò di Michele, Arcidiacono della magg. Chiesa di Catanzaro.

Il Rè Ferdinando I. à 8. aprile 1465. conferisce à Bartolomeo Paris la Cappella Reggia di S. Angiolo sita dentro il Castello di Lecce.

Lo stesso Rè, à 16. maggio 1468. conferma, e nella Confermazione inserisce, il Privilegio conceduto à petizione di Nicolò O. sino Conte di Nola, che aveva eretto in detta Città un Collegio di Vergini, sotto nome di S. Maria Annunciata, col quale sotto li 15. novembre 1395. dona al mentovato Collegio le Chiese, ovvero Cappelle Reggie di S. Maria della Terra d' Avella, e della Beatissima Vergine della Terra di Forino, e di S. Nicolò dell' Atripalda: nelle quali Chiesa spetta va al Rè il Juspadronato, in caso di cessione, ò di morte de' Rettori di quelle, che vivono; donandoli esso Rè il Juspadronato, che li spetta; con che il Collegio gli doni per questa cessione una libra di cera lavorata, ed un'altra d'Olibano, ò diciamo Incenso, ogn'anno nella festa della Purificazione della Beatissima Vergine. E perche il Rè Ferdinando aveva concesso à D. Antonio Vulcano di Sorrento il Beneficio di S. Maria di Forino. Questi vedendo, che nol potea tenere in pregiudicio d' esso Collegio, à cui era incorporato, ed annesso, riconoscendo Dio, e l'anima sua, lo rinunziò in mano d'Orso Orsino Conte di Nola, in nome del Collegio. Percò il Rè Ferdinando accetta, e conferma anco la rinunzia da lui fatta.

Il sudetto Rè à 7. agosto 1473. conferisce ad Andrea di Clemente Canonico Napoletano la Chiesa di S. Silvestro, sita dentro il Castello della Città di Barletta, la cui Collazione spett' al Rè, che vacava per rinunzia fatta nelle sue mani, dal Vescovo di Calvi, che la possedeva. Ed agli 8. marzo 1475. conferisce à D. Luise de Yfanto di Pozzuolo, la stessa Chiesa di S. Silvestro dentro il Castello di Barletta: la Collazione della quale spett' al Rè, e vacava per rinunzia fatta in sue mani, da D. Andrea di Clemente Canonico Napoletano.

Il detto Rè Ferdinando I. à 18. marzo 1488. crea un' Ospitaliero nella la Chiesa, e Ospitale di S. Maria della Pietà, sita fuori le mura della Città di Napoli; dicendo ch' à lui spetta istituire, e confermare quattro Matri, ed un' Ospitaliero in essa Chiesa, conforme il Privilegio del Rè Carlo III.

Lo stesso Rè, à 29. agosto 1492. scrive al Capitano della Terra di Casalbore dicendoli, che pretende avere il Juspadronato di presentare nell' Arcipretato di detta Terra, come ce l'aveva il Gran Siniscalco, che all' ora era vacato. Però prima che si faccia da esso Rè la Presentazione, vuole ch' Ei ne pigli diligente informazione in scriptis, e la mandi, acciocche Sua M. resti informata del vero.

Carlo

**Carlo VIII.** Rè di Francia, Occupatore del Regno di Napoli, à 3. marzo 1495. conferma, e di nuovo concede à Pietro Caracciolo, Canonico Napoletano, il Beneficio di S. Maria, sito dentro la Chiesa Arcivescovale della Città di Trani, ch'è inspadronato Reggio, e di annua rendita di ducati 150. sopra il maggior Fundaco, e Dogana della detta Città, ch' il medesimo afferiva possedere da molto tempo: confermandoli, e concedendoli di nuovo, tanto il Beneficio, quanto la percezione dell'entrate, *si & quatenus in possessione existit dicti Beneficii.*

Il detto Rè Carlo VIII. à 13. aprile 1495. conferisce al Clerico Luise di Barletta, la Cappellania, ovvero Beneficio della Reggia Cappella del Castello di Barletta, la cui provvista spetta al Rè, che vacava per la morte dell'Arciprete di detta Terra.

Il Gran Capitano, à 5. giugno 1506. conferisce al Clerico Bernardino Bonifacio la Badia di S. Pietro di Campeja di Rocca secca, della Provincia di Terra di Lavoro, di annua rendita, d'onze 4. in circa l' anno, che spetta alla Collazione del Rè, e vacava per la rinunzia di Gio: Paolo Bonifacio, il quale la teneva per concessione fattali da' Rè passati di questo Regno, della Casa d' Aragona.

D. Francesco Remolines Cardinal di Sorrento Luogotenente Generale nel Regno, à 20. gennaio 1512. concede à Ferrante Bonifacio la Rettoria di S. Pietro di Campeja di Rocca secca, della Provincia di Terra di Lavoro, che spetta à Collazione Reggia, e vacava per morte di Bernardino Bonifacio.

Il Vicerè D. Raimondo de Cardona Conte d'Albento, à 12. agosto 1520. conferisce à Scipione Bonifacio la Rettoria di S. Pietro di Campeja di Rocca secca, della Provincia di Terra di Lavoro, che spetta à Collazione Reggia, e vaca per morte di Ferrante Bonifacio.

Il Cardinal Pompeo Colonna Luogotenente Generale nel Regno, à 15. febbrajo 1531. conferisce à D. Geronimo de Spes la Badia di S. Pietro di Campeja, che vacava per morte di Scipione Bonifacio, in vigore di lettere dell' Imp. Carlo V. de' 22. dicembre 1530. le quali s'inferiscono, la di cui Collazione spetta alla Maestà dell'Imperadore.

Il Cardinal di S. Balbina D. Pietro Pacecco, Luogotenente Generale nel Regno, à 21. aprile 1554. conferisce ad Alfonso Villalobos la Badia di S. Pietro di Campeja, che vacava per la morte di Cesare Vicedonio, la Collazione della quale spetta à Sua M.

Il Vicerè D. Parafan de Ribera Duca d'Alcalá, a 31. marzo 1569. conferisce à D. Ottavio Ovaro la Badia di S. Pietro di Campeja di Rocca secca della Diocesi d'Aquino, la Collazione della quale spetta a Sua M.

D. Gio: de Zuniga Principe di Pietra Persia, a 23. dicembre 1579. conferisce la Badia di S. Pietro di Campeja di Rocca secca della Diocesi d'Aquino, a D. Evangelista Scalpello, che vacava per rinunzia fatta in mano della Reg. Corte da D. Ottavio Ovaro, la di cui Collazione spetta a Sua M. con inferirvi la Relazione del Reggio Cappellano maggiore.

Il Vicerè D. Gio: de Zuniga Conte di Miranda, à 14. novembre 1597. conferisce al Dottor Gio: Sabater la Badia di S. Pietro di Campeja di Rocca secca della Diocesi di Aquino, spettante alla Reggia Collazione, che vacava per la morte di D. Evangelista Scalpello.

Possedendo Gio: Sabater la mentovata Badia, Flaminio Filonardo, Vescovo di Aquino, pretendendo che non fosse Reggia, ma che spettasse à lui conferirla, ne mosse lite in Roma, ed ottenne, che il Sabater rilasciasse la possessione di quella, e ne fu scomunicato, e privato de' Beneficj, e fatto inabile ad ottenerne degli altri per l'avvenire. Ed avendone Sua M. pigliata la difesa, vi si fece grandissima diligenza, scrivendo sopra di ciò molte lettere, tanto al suo Ambasciadore in Roma, quanto al Vicerè in Napoli, come si dirà appresso.

Lettera scritta all'Arcivescovo di Barcellona da Flaminio Filonardo Vescovo d' Aquino, à 16. settembre 1602. avvisandoli quant'era passato nella lite sopra la Badia tra Essolui, e Gio: Sabater, ch' all' ora era Arcidiacono di Barcellona; e questa lettera la mandò l'Arcivescovo à Sua M.

Più lettere di Sua M. scritte intorno à questo negozio al Vicerè, ed al Duca di Sessa, suo Ambasciadore in Roma, per la difesa della Giurisdizione Reale, e ragioni, che teneva in essa Badia: scrivendo al Vicerè, à 23. luglio 1601. e 23. dicembre 1602. e al Duca di Sessa à 23. luglio 1601. e a 29. dicembre 1602.

Il Vicerè Conte di Ripacursa à 1. gennajo 1509. scrive al Reggio Cappellano maggiore, dicendoli aver inteso il Rè Cattolico, che per le Rivoluzioni, e indisposizione del Regno di Napoli, molti Beneficj, parte spettanti alla mera Collazione, e parte alla Presentazione Reggia, sono stati in diversi modi occupati. E perciò da parte della M. Sua l'ordina, ed esorta, che subito attenda con diligenza ad investigare tutt'i Beneficj Reggj: e quelli, che troverà occupati gli reintegri à beneficio di Sua M. *Et vocatis vocandis, juris forma servata, ad futuram rei memoriam, & fidem indubitam;* ne faccia Inventario pubblico, e solenne, con descriverci distintamente i Possessori odierni, e i loro beni, e rendita. Ed in conformità di questo, à 4. gennajo 1509. scrive a tutt'i Governatori delle Provincie del Regno, ch' esegua quanto per l' Arcivescovo di Nazaret, Reggio Cappellano maggiore loro farà scritto per l' Investigazione, Reintegrazione, ed Inventario de' Beneficj Reggj, a lui commessa.

La Regina Giovanna Infanta d' Aragona, Principessa di Sulmona, à 28. aprile 1514. conferisce à D. Felice Viola la Chiesa, e Cappella sua Reale di S. Lucia del Monte, della Terra di Somma, che vacava per rinunzia fatta nelle sue mani, da D. Andrea della Cavallana: la Collazione della quale spetta ad Essa pleno jure.

La stessa Regina, a 9. ottobre 1514. presenta avanti l' Arcivescovo di Brindisi, ed Oria, D. Pietro Paolo di Sacco per la Chiesa di S. Maria di Stigliano, sita fuori le mura, e nel distretto della sua Terra di Misciano, ò diciamo

mo



mo Migiano, che vacava per rinunzia, e riserva fatta nelle sue mani, dal Clerico Pietro Castrioto : nella quale Chiesa spetta à essa Regina la Presentazione, come Padrona.

Consulta della Reggia Camera fatta al Vicerè, à 12. ottobre 1515. ad istanza di D. Agostino della Manna, Cappellano della Real Cappella sita dentro la Chiesa di S. Maria della Valle, della Città di Matera, ch'è Juspadronato Reggio; e del Capitolo, e Clero, quali pretendono, che se li debbia dare per sua provisione docati sei l'anno : ed una torcia nel giorno di S. Eustachio Padrone della Città, con una collazione al Clero dell' entrate, e provventi della Bagliua di detta Città, così com'è stato solito pagarli à tempo del Rè Ferdinando I. e successivamente degli altri Rè, e del quond. Conte di Matera.

Consulta della Reggia Camera scritta al Vicerè, à 19. novembre 1517. ad istanza di D. Martino Torrefelles : ch'essendoli stata concessa la Cappellania della Città di Trani, con Provisione di docati 150. l' anno, da pagarli sopra l'entrate, e diritti della Dogana di detta Città, non aveva conseguito interamente i docati 150. e restava à conseguire certa somma. Un' altra Consulta della medesima Reggia Camera mandata al Vicerè, à 10. febbrajo 1518. ad istanza di D. Pietro Vincenzo, successore alla Cappellania della Città di Trani, del quond. D. Martino Torrefelles, intorno à quel che questi era restato a conseguire sopra la Dogana di Trani, per causa della stessa Cappellania.

La Reggia Camera, a 9. ottobre 1554. scrive al Capitano di Castell' à mare, che in ogni modo pigli possessione, in nome della Reggia Corte, della Cappella Reggia, dentro la Chiesa di S. Francesco, sita nella Terra di Castell' à mare, non ostante la resistenza de' Frati d'essa Chiesa.

La stessa Reggia Camera scrive à Gio: Bartolomeo Stinca, à 9. dicembre 1556. lodandolo d'aver pigliata possessione, in nome della Reggia Corte, del Beneficio di S. Silvestro di S. Angiolo à Scala, vacato per morte dell' Abate Antonio Villarua : ordinandosi che quello facci tenere in nome della Reggia Corte, infino a tanto, che altrimenti sarà provisto. E se il Vescovo dell' Aquila pretende avere in quello ragione alcuna, compara in Reggia Camera ad allegarla, che se li farà giustizia.

Il Vicerè D. Gio: Manriquez de Lara Luogotenente, e Capitano Generale nel Regno di Napoli, à 28. ottobre 1558. conferisce à D. Gio: Andrea Longo, la Rettoria della Chiesa di S. Angiolo in Segno, sita in Napoli nella Piazza di Montagna : che vacava per morte di D. Bernardino Antinori.

Relazione del Reggio Cappellano maggiore fatta al Vicerè, a 22. maggio 1591. sopra la differenza, che verteva tra la Corte Arcivescovale di Napoli, e D. Cesare Foglia, Rettore della Parrocchiale e Collegia Chiesa di S. Angiolo a Segno, ch'è Reggia, ed a mera Collazione di Sua M. pretendendo il Visitatore volerla visitare. Altra Relazione del medesimo Cappellano maggiore fatta al Vicerè, à 31. ottobre 1592. circa le differenze occorse tra

la Corte Arcivescovale, e D. Cesare Eoglia, Rettore di S. Angiolo a Segno, per la Visita, Cura delle anime, e Amministrazione de' Sacramenti, pretese farsi dall'Arcivescovo, e sua Corte.

Il Vicerè Duca d'Alcalá, a 9. luglio 1559. scrive alla Reggia Camera, che Sua M. vuole avere vera, e particolare informazione con chiarezza, di tutte le Chiese, e Beneficj del Regno, che sono a sua Reggia Collazione, e Presentazione: e quei che ha soluto provvedere Sua M. e quei ch' han soluto provvedere i Vicerè, con particolare distinzione delle loro entrate. Perciò l'ordina, che sopra di questo ne faccia Relazione in scriptis, con suo parere: acciocche si possa del tutto aver notizia, e darne parte a Sua M. E a 10. Luglio 1559. commette Pistello al Reggio Cappellano maggiore, ed a Gio: Andrea de Curtis, ed a Felice de Rubeis Reggi Configlieri, che gionti informino di detti Beneficj Reggi, e loro entrate, e di quelli, che ha soluto provvedere Sua M. e di quelli ch' han soluto provvedere i Vicerè: e che ne facciano relazione in scriptis; acciocche si possa del tutto dare ragione a Sua M.

Consulta della Reggia Camera scritta al Vicerè, a 26. giugno 1560. sopra il Beneficio di S. Maria a Corte di Filetta in Provincia di Salerno, ò diciamo Principato Citra, che spetta la Presentazione alla Reggia Corte, per la ribellione del quond. Sebastiano, e Giacomo Pagliara di Salerno.

Consulta di detta Reggia Camera scritta al Vicerè, a 19. ottobre 1560. circa un'Oratorio, ed Altare, sotto il nome di S. Catarina, sita nel muro del Coro, della maggior Chiesa di Salerno che fu de Jure padronato del Principe di Salerno, e per sua ribellione, è devoluta alla Reggia Corte.

Lettona della Reggia Camera scritta al Commessario di Principato Citra, a 7. novembre 1560. ordinandoli che non permetta, che l'Abate Angelo di Gravina, e l'Abate Angelo Luise Serluca, ò altra qualsivoglia Persona, in virtù di Provisioni spedite dalla Sede Apostolica, pigliino possessione del Beneficio, seu Oratorio di S. Catarina ad Altare, costrutto sotto lo Lettorino della maggior Chiesa della Città di Salerno, perch'è de Jure padronato della Reggia Corte, e la Presentazione di quello spetta al Vicerè. Et trovandosi occupata la possessione, debbia privare il Possessore del Beneficio.

Il Vicerè Duca d'Alcalá, a 6. ottobre 1567. presenta il Clerico Gerónimo Pattigno Napoletano, avanti l'Arcivescovo di Bari, per la Badia di S. Lionardo di Bari, spettando la Presentazione di quella a Sua M. che vacava per morte dell'Abate Federigo Gerunda.

Consulta della Reggia Camera scritta al Vicerè, a 14. febbrajo 1569. ad istanza di D. Carlo Pattigno, ch'essendoli stata conferita la Badia di S. Lionardo, della Città di Bari, dal Vicerè, e pigliatone il possesso pacificamente, il Clerico Federigo Anastagno, creato dall'Arcivescovo di Bari, con Bolle spedite in Roma, avendo ottenuto il Reggio Exequatur forrettizamente, con pigliare il possesso, cercava spogliarnelo. E si riferiscono le Scritture, come Sua M. tiene il Jus padronato di presentare in detta Badia.

Consulta della Reggia Camera, a 1. settembre 1568. scritta al Vicerè del

del valore della Cappellania di S. Catarina di Celano di Napoli. E che già a Collazione, e Presentazione di Sua M.

Lettera del Vicerè Duca d' Alcalá scritta a Sua M. a 26. gennajo 1570. nella quale dice, mandarle la Relazione fatta dal Cappellano maggiore, circa il Beneficio di S. Catarina di Celano, se infino allora s' era provisto per Collazione, ò Presentazione: e che titolo, e fondamento tiene, con tutte le Collazioni, che di quello si ritrovavano fatte nel Regno, tanto per l' Imper. Carlo V. quanto per Sua M.

Consulza scritta dal Vicerè Cardinal Granuela, a Sua M. a 28. maggio 1571. sopra quel che desiderava sapere, circa la Collazione del Beneficio di S. Catarina di Celano, se infino all' ora si era provisto con Presentazione, ò Collazione: e che titolo, e fondamento tiene: e che l' avesse inviate tutte le Collazioni, che di questo si trovano spedite nel Regno, tanto dall' Imp. Carlo V. suo Padre, quanto da Sua M. Ed essendole stata mandata la Relazione del Cappellano maggiore Sua M. di nuovo scrisse al Vicerè, che le dovesse rispondere particolarmente à tutt' i punti contenuti nella sua lettera; atteso non restava sodisfatta di quello, che si conteneva nella Relazione del Cappellano maggiore. Perciò s' era fatta nuova relazione dal medesimo in scriptis sopra detti punti, quale ce l' invia.

Il Vicerè Duca d' Alcalá, à 31. marzo 1571. conferisce a D. Pascariello di Adamo il Beneficio di S. Damiano à Lucignano, fuori le mura della Terra di Civitella, che vacava per morte di D. Vincenzo Torres, la cui Collazione spetta a Sua M.

Il Vicerè Cardinal Granuela à 28. febbrajo 1573. conferisce à D. Marcello Pistoja gli Beneficij di S. Gio: Battista dentro la Chiesa Cattedrale della Città di Catanzaro, e di S. Maria dentro il Castello di detta Città: la Collazione de' quali spetta a Sua M. e vacavano per resignazione fatta in potere della Reggia Corte, da D. Diego de Capeda.

Bolla di Papa Gregorio XIII. à 5. novembre 1577. nella quale si fa menzione di molti Beneficij, che teneva Gio: Geronimo Vitello Napoletano, e tra' gli altri di S. Ludovico, per concessione fattali da Filippo II. Rè di Spagna E di S. Maria del Luoco di Cucchiano del a Diocesi d' Ariano, ch' è similmente Juspadronato di Sua M.

Relazione del Reggio Cappellano maggiore, a 5. marzo 1580. fatta al Vicerè, sopra la dimanda di D. Gio: Paulillo, che chiedeva licenza di poter permutare un Beneficio, che Egli possedeva di S. Vittorino del Pojo di Teramo à Apruzzo; ch' è Juspadronato di Sua M. con un' altro Beneficio. E si riferisce, che se li può concedere, stante l' abilità della Persona, a cui si unirà il Beneficio in permutazione.

Relazione del Cappellano maggiore, fatta al Vicerè, a 17. marzo 1581. dalla quale apparisce, che gli Abati, e Monaci di S. Catarina Novella, nella Terra di S. Pietro in Galatina, dell' Ordine di Montecoliveto, Rettore dell' Ospitale di detta Chiesa, per evitare le molestie, che loro dava l' Arcivescovo

d'Otranto, e la visita, che questi pretendeva fare all'Ospitale, rivelano tutte le Scritture, ch'essi tengono, per le quali apparisce, che la Chiesa, ed Ospitale predetti sono Juspadronato Reggio.

Il Vicerè D. Gio: de Zuniga, Conte di Miranda, a 20. giugno 1582. presenta avanti 'l Vescovo di Nardò, il Clerico Ottavio Colucci di detta Città, nella Chiesa di S. Maria della Bendosa, sita nel Territorio della Terra di Galatone, Reggio Juspadronato; atteso avèa offerto di rivelare le Scritture, dalle quali apparisce, che detta Chiesa era de Jure padronato Reggio, e non si sapeva, ed era stata occupata da' Padroni di Galatone: con che si conferisse a lui. Ed avendo tutto ciò fatto costare per iscritture; e fattasi di questo relazione a S. E. dal Cappellano maggiore, che s'inferisce; se li concede il Beneficio.

Lettera di Sua M. scritta al Vicerè Duca d'Offuna, a 22. novemb. 1583 dicendoli, che si facci un libro degli Beneficj Ecclesiastici di questo Regno, nel quale si noti la tassa antica. E questo sia uniforme con quel che ha tenuto, e tiene il Cappellano maggiore; e di quello al presente vagliono; quali sono a semplice Presentazione dalla M. Sua, e quali a Collazione, con cura d'anime, ò semplici: ed il peso, e l'obbligo, che ciascheduno tiene, e ce l'invii con la maggior brevità, che si puote.

Il Vicerè Duca d'Offuna, a 22. novembre 1575. presenta avanti 'l Vescovo di Nardò, Stefano Lercone, ne' Beneficj di S. Nicola di Pergolito, fuori le mura di Galatone, e di S. Spirito, entro detta Terra, che sono de Jure padronato Reggio, la Presentazione de' quali spetta a Sua M. e vacavano per rinunzia fatta dal Clerico Fabio Squarciafico, che gli avea tenuti, in virtù di Presentazione fatta in sua persona.

Relazione del Reggio Cappellano maggiore fatta al Vicerè, a 16. maggio 1586. sopra il Reggio Exequatur domandato da Paolo Berardino, olim Vescovo di Lipari, ad una bolla Apost. in virtù della quale il Papa Sisto V. gli conferisce la Chiesa del Castello di S. Giorgio, nella Diocesi di Salerno, ch'è de Jure padronato Reggio; stante la Resignazione di quella, fatta in mano di Sua Sant. da Pietro Perez de Carrion, ultimo Cappellano di quella; concorrendo principalmente il consenso di Sua M. nella Presentazione d'esso Paolo, giacch'era stato presentato dal Vicerè in nome di Sua M. E si riferisce, che se li può concedere il Reggio Exequatur.

Il Vicerè Conte di Miranda, a 30. aprile 1592. presenta avanti l' Arcivescovo di Salerno, D. Geronimo de Torres, nel Beneficio, seu Rettoria di S. Simone, e Giuda, nella Terra di S. Giorgio, ch'è a Presentazione Reggia, e vacava per la morte di Paolo Berardino Vescovo di Lipari.

Relazione del Cappellano maggiore fatta al Vicerè, a 27. agosto 1586. dalla quale apparisce, ch'it Priorato di S. Cono, sito nella Terra di Fiumara di Muro, nella Diocesi di Reggio, è a Collazione dell' Arcimandrita di San Salvatore di Messina, il quale Arcimandrita è a libera Collazione di Sua M. E per tal causa non s'era ammessa una Collazione d'esso Priorato, fatta dalla Corte Romana.

Re-

Relazione del Cappellano maggiore fatta al Vicerè, a 26. giugno 1587. sopra la dimanda dell'Abate Mario Martogio, il quale voleva permutare il Beneficio di S. Maria della Porta, di Pozzuolo, ch' Ei possedeva, ch' è Juspadronato Reggio.

Relazione del Cappellano maggiore fatta al Vicerè, a 9. luglio 1587. sopra la pretensione del Vescovo di Pozzuolo, che voleva esigere da' Governatori dell' Ospitale della Santissima Annunziata di Napoli, la decima del zolfo, che si fa nella Zolfatara di Pozzuolo; atteso quei non la volevano dare in denari, nettampoco la Decima intera, contro i suoi Privilegi, e l'antichissimo solito.

Relazione del Cappellano maggiore fatta al Vicerè, a 23. novembre 1588. circa il valore della Badia, e Beneficio Reggio di S. Nicola di Bucéfano, nella Diocesi di Catanzaro.

Relazione del Cappellano maggiore fatta al Vicerè, a 26. gennajo 1589. ad istanza di Gio: Carlo de Bellis Cler. Napoletano, il quale voleva scoprire, che tre Beneficj Reggia Presentazione di Sua M. erano stati occupati, e donare sopra di ciò le scritture, purchè si fossero ad Essolui conferiti. E già coll'effetto pose il tutto in chiaro per scritture e i Beneficj sono; S. Dionisio, S. Donato, e S. Massimo, siti dentro il Palazzo dell' olim Vincenzo Carrafa Marchese di Montefaschio.

Relazione del Reggio Cappellano maggiore fatta al Vicerè, a 28. aprile 1589. sopra una lettera scrittali dal Vescovo di Pozzuolo, colla quale avvisava, che i Mastrì dell'Ospitale dell' Annunziata di Napoli, non tenevano, nel modo come si deve, l'Ospitale di S. Marta della Città di Pozzuolo, fondato, e dotato da' Rè di questo Regno; nè conforme a' Privilegi, e Lettere, che vi sono. E sopra le lamentanze, e risorsi, che ne aveva fatti quella Città al Papa, il quale perciò aveva commesso al Vescovo, che provvedesse di Giustizia.

Lettera di Sua M. scritta al Vicerè Conte di Miranda, a 12. lug. 1589. ordinandoli che non provveda Beneficio Ecclesiastico di maggior rendita, che cento ducati l'anno; in altro caso invia la nomina a Sua M. E che ne' Beneficj, che potrà Egli presentare, non ci ponga pensione alcuna, ma li provveda liberamente.

Il Vicerè Conte di Miranda, a 17. agosto 1590. conferisce all' Abate Gio: Vincenzo della Gatta, la Badia di S. Egidio, della Terra d'Altavilla, nella Diocesi di Capaccio, ch'è a Collazione Reggia, e vacava per morte di D. Antonio Quemada, ultimo Possessore, che l'aveva avuta per Collazione fattali dal Vicerè, a nome di Sua M. stante che D. Filippo di Fusco di Salerno, che al presente quella possiede, la tiene senza titolo, e Concessione di Sua M. nè anco del Vicerè.

Relazione del Reggio Cappellano maggiore fatta al Vicerè, a 16. marzo 1591. ad istanza di D. Giovanni Vitagliano, dell' Ordine di Monte Vergine, Priore di S. Giovanni della Città d'Avellino, il quale voleva dimostrare per

iscrit.

iscrittura ch'un Beneficio, ovvero Priorato del suo Ordine, nella Terra di S. Angiolo à Scala, era Juspadronato di Sua M. la quale aveva la Presentazione di quel Priorato avanti il P. Generale dell' Ordine, ed era stato occupato; purchè si concedesse à lui. E già elibi le scrittura, e verificò il tutto.

Consulta della Reggia Camera scritta al Vicerè, à 1. luglio 1591. sopra la dimanda di D. Michele Navarro, Cappellano della Cappella dell' Arsenale di Napoli, che vuole se l'assegni provisione, acciò ivi possa celebrar Messa, ed amministrare i Santissimi Sacramenti.

Lettera di Sua M. scritta al Vicerè Conte di Miranda, à 16. lug. 1592. ordinandoli, ch'Egli non possa provvedere Beneficio, la di cui rendita passi docati 100. l'anno; ma invij la nomina à Sua M.

Il sudetto Vicerè Conte di Miranda, à 30. aprile 1593. conferisce à D. Paolo di Pastena, il Beneficio di Santa Maria degli Angioli, ò sia delle Stelle, sita dentro il Castello della Città di Vico: la collazione del quale spetta à Sua M. e vacava per morte di D. Ambrosio Mosca.

Relazione del Cappellano maggiore, scritta al Vicerè, à 4. settembre 1593. sopra la dimanda di D. Federigo di Iannella, della Terra di Copertino, che gli fosse concesso il Beneficio Reggio di S. Maria Madalena, entro il Castello di detta Terra.

Relazione del Cappellano maggiore fatta al Vicerè, à 11. maggio 1598. sopra l'Arcipretato della Chiesa di S. Maria Maggiore, della Terra della Candida in Diocesi d'Avellino, ch'è Juspadronato di Sua M. à chi spetta la sua Presentazione, e circa le sue rendite, e spese.

Il Vicerè Conte d'Olivares, à 16. febbrajo 1598. presenta avanti 'l Vescovo d'Avellino, per l' Arcipretato della Chiesa Collegiata della Terra di Candida, ch'è Juspadronato di Sua M. D. Innocenzo Strangia, di S. Petito, Canonico della Chiesa Cattedrale d'Ariano, che vacava per rinunzia di Salvatore Strangia, Canonico, e Primicerio di detta Chiesa Collegiata.

Relazione del Cappellano maggiore fatta al Vicerè, à 10. novemb. 1617. ad istanza di D. Modestino Vecchio, della Terra di S. Petito, che domanda esser presentato in un Canonicato, che vaca nella Chiesa di S. Maria Maggiore della Terra di Candida della Diocesi d'Avellino; (che stava occupato da un' altro Prete, provisto in quello dal Vescovo d'Avellino, senza farsi menzione da chi) ch'era de Jurepadronato Reggio: Offerendo esso D. Modestino farlo reintegrare alla Reggia Presentazione. E ne produsse le scrittura, riferite in detta Relazione.

Lo stesso Vicerè Conte d'Olivares, à 16. febbrajo 1599. presenta avanti al Vescovo di Nardò, Gio: Battista Mansione, per lo Beneficio di S. Stefano, fuori le mura della Terra di Galatone, della Diocesi di Nardò: ch'è Juspadronato di Sua M. e vacava per la morte di D. Evangelista Calopacio.

Relazione del Cappellano maggiore fatta al Vicerè Conte di Benavente, à 19. febbrajo 1603. ad istanza del Clerico Ludovico Sava, che domanda il Reggio Exequatur ad una Bolla di Sua Sant. sopra la Resignazione fattali del

del Beneficio, seu Cappella di S. Gio: Battista delli Cerari, sita in Napoli nella strada di Porta Nova, da D. Lionardo Sava Rettore di quello, ch'è Juspadronato Reggio, accedente il consenso di Sua M. stante che il Vicerè ha dato il consenso alla Resignazione à lui fatta.

Relazione del Reggio Cappellano maggiore fatta al Vicerè, à 26. agosto 1603. sopra la domanda del Procuratore Fiscale del Real Patrimonio, che diceva, com' avendo il Vicerè conferita à D. Gio: Casello, della Terra di Loreto, la Badia di S. Pietro della medesima Terra, nella Diocesi di Penna, perche, Reggio, spettante à mera Collazione di Sua M. e ne aveva pigliata la possessione; D. Gesualdo Casale, similmente della medesima Terra di Loreto, il quale l'avea ottenuta da Sua Sant. tentava tutto giorno spogliarlo dalla possessione di quella, e l'avea fatto scomunicare *ad dimittendam possessionem*, senza il Reggio Exequatur; e faceva istanza il Procurator Fiscale, donarsi il rimedio opportuno, E si riferiscono nella Relazione tutte le scritture, per le quali si fonda, che la mentovata Badia è Reggio, ed à mera Collazione di Sua Maestà.

Consulta scritta dal Vicerè Duca d'Osuna, à 31. dicembre 1619. in risposta d'un'altra lettera, che Sua M. l'aveva scritta, ad istanza del Capitolo, e Clero della Chiesa di San Biase, della Città di Maratea, in Provincia di Basilicata; li quali supplicavano la M. Sua, che avesse fatta la Chiesa di S. Biase di detta Città, ove riposava il suo glorioso Corpo, che continuamente scaturisce la manna, Cappella Reggio, e sottoposta alla Real Giurisdizione, e protezione, come l'altre, che tiene in questo Regno. E Sua M. avea ordinato al Vicerè, che per poter pigliare risoluzione come conveniva, se le fosse avvisato, se in concedendo quel che il Capitolo, e Clero, domandavano ne avesse potuto risultare alcun'inconveniente, ò pregiudicio di considerazione: e se le fosse avvisato il tutto, giontamente col suo parere.

Dapoi che fu conceduta all'Imp. Carlo V. come Rè di Napoli, da Papa Clemente VII. la Nomina, e Presentazione di ventiquattro Arcivescovati, e Vescovati nel Regno, in virtù de' Capitoli fatti à 15. giugno 1527. sopra la Pace universale, ed unione de' Principi Cristiani, ebbe della grazia à lui conceduta il possesso; di modo che i Nominati, e Presentati, e da esso Imperadore, e da' Rè suoi successori, furon sempre ammessi, e confermati da' Pontefici Romani. E nell'anno 1550. à 12. marzo Ezzo Imperadore concedè Grazia alla Città, e Regno di Napoli, che nelle Chiese Arcivescovali, Vescovali, Badie, Prelature, Priorati, Canonicali, Prebende, e qualsivogliano altri Beneficij Ecclesiastici, che sono à Nominazione, e Presentazione Reggio, siano nominati, e presentati Regnicoli per la metà; e l'altra metà sia à beneplacito della M. Sua, coll'Alternativa, che vacando pe' Forastieri, si provedano a' Regnicoli: e vacando pe' Regnicoli, si provedano à beneplacito di Sua M. E così anco per altra Grazia dello stesso Imperadore, fu provisto, e confermato, à 31. dicembre 1554. E similmente fu questa Grazia confermata dal Rè Filippo II. suo Figlio, à 25. gennaio 1557.

Quest'

Quest'Alternativa si praticò in quei tempi, e molto dappo così fattamente, che vacando il Vescovato Reggio di Cassano per la Traslazione del Cardinal Altemps, che n'era Vescovo, alla Chiesa di Costanza, nell' anno 1562. e desiderando il Papa Pio IV. che si donasse à Giovambattista Sorbellone suo Nipote, lo fece intendere à Sua M. la quale per compiacerlo, lo nominò nel Vescovato, e volle che si rimediasse all' Alternativa. Inoltre vacando il Vescovato della Cerra, il Rè Filippo II. presentò in quello Don Gio: Battista del Tufo Napoletano, nulla ostante che potea prevederlo à Straniero; e scrisse al Vicerè Conte di Miranda, à 30. marzo 1587. che questo si noti per un'altra occasione, acciocche quando vacerà un'altra Chiesa, possa presentarla a sua volontà.

Nella separazione dell' Arcivescovato di Brindisi, e Vescovato d' Oria, il Rè Filippo II. scrisse al Vicerè Conte di Miranda, à 9. febbrajo 1588. dicendo che si contentava separarsi l' Arcivescovato di Brindisi da quel d' Oria, purchè restino ambodue à Reggia Nominazione, e Presentazione. E vuole, che l' Arcivescovato di Brindisi, si dia sempre à volontà di Sua M. ò à Naturali del Regno, ò à Stranieri, senza guardare l' Alternativa. Ed in suo luogo il Vescovato d' Oria, si dia sempre à Regnicoli; di modo che in esse Chiese non vi sia l' Alternativa, come i giorni passati si fece tra Gaeta, e Mottula.





# I N D I C E DEL TOMO VII.

Delle Chiese, e Beneficj Reggj.

## T I T O L O I.

*Della Chiesa di S. Nicolò di Bari.*

**B**reve di Papa Bonifacio VIII. de' 13. luglio 1296. nel quale concede al Rè Carlo II. che possa unire ad aggregare alla Chiesa di S. Nicolò di Bari, che appartiene immediatamente alla Chiesa Romana, e che non tiene molte entrate, quelle Chiese, e Cappellanie, che spettano alla M. Sua conferite, e le pareranno espedienti.

Il Rè Carlo II. à 20. ottobre 1298. in vigore del mentovato Breve, volendo per la divozione, che portava à S. Nicolò, dotare di beni temporali la celebre sua Chiesa, e sepoltura, nella quale le sue Ossa scaturiscono maraviglioso liquore, d' diciamo Manna, unisce perpetuamente alla Tesoreria di detta Chiesa l' Arcipretato d' Altamura, che spetta alla Collazione d' esso Rè, con tutte le Chiese, Cappellanie, e ragioni.

Lo stesso Carlo II. in un suo Privilegio de' 21. luglio 1304. dice che per la divozione, che avea verso S. Nicolò, volendo provvedere à laude di Dio, al Culto Divino, ed all' Osservanza, ordina che in perpetuo, per il servizio della sua Chiesa, vi sia un numero di cento Chierici, non compreso il Priore: de' quali ne siano quarantadue Canonici, e uno d' essi sia Tesoriere, un' altro Cantore, e un' altro Succantore. E vent' otto Clerici mediocri, ed altri trenta Clerici infimi, quali di notte, e di giorno debbano servire in essa Chiesa negli Officj Divini. E che la Provisione, e Collazione di detto Priore, Tesoriere, Cantore, e Succantore: e la metà de' restanti Canonici, spetti ad esso Rè, suoi Eredi, e Successori, di modo che vacando in qualsivoglia modo, possa liberamente conferirli in persona di chi à lui piacerà. E la Collazione dell' altra metà d' essi Canonici, Prebende, e altri Beneficj tocchi al Priore. Vuole anco che'l Tesoriere, e sedici Canonici siano Sacerdoti: il Cantore, e sei d' essi siano Diaconi: il Succantore, e quattro d' essi Soddiaconi: E delli Chierici mediocri ve ne siano quattro Sacerdoti, due Diaconi, e quattro Soddiaconi. Prescrive l' ordine di sedere nel Coro, assegnando lo Stallo, che si dovrà dare à ciascheduno. E che la Chiesa si abbia da servire secondo l' ordi-

Q

ne

ne della Chiesa Parigina . Per il di cui servizio in Divinis, assegna, e statuisce al Priore, Canonici, e Chierici, onze quattrocento l' anno di denari , sopra i proventi , e pagamenti fiscali di Bari, per le quotidiane distribuzioni, da doverli pagare in questo modo, cioè : al Priore onze ottanta : al Tesoriere onze venti: ed à due Canonici, che vorranno studiare, e saranno eletti , e mandati dal Priore , e Capitolo , mentre vacheranno nello studio , onze quattro ogn'anno per uno : Ed il restante delle sopradette onze 400. assegna a' Canonici, e Clerici per il servizio della Chiesa in questo modo: à ciascheduno de' Canonici assistenti ogni dì al Culto Divino grana 8. cioè pel mattutino grana 3. per la Messa grana 2. per Nona grano 1. e pel Vespro grana 2. E ciascheduno de' Chierici mediocri debbia avere grana trè, per tutte le ore Canoniche . E ciascheduno de' Chierici infimi, per tutto il giorno grana due . E qualunque di loro, che mancherà, perda la parte della distribuzione assegnata à quell'ora, nella quale sarà mancato. E così similmente perdano le prebende coloro, che mancheranno : eccetto quando fossero impediti da legittimo impedimento. E tutte le quantità di denari, che perveniranno per causa dell'accennate mancanze, le depuja per la fabbrica della Chiesa, con alcuni altri ordini , e dichiarazioni.

Lo stesso Re Carlo II. à 1. novembre 1304. asserisse aver donato l'anno precedente, in diverse volte, e tempi alla Chiesa di San Nicolò di Bari, onze 400. d'oro, sopra l'entrate della Città di Bari, da convertirsi parte nelle distribuzioni quotidiane de' Canonici, ed altri Clerici del Capitolo , che attendono al Divino Ufficio di giorno, e di notte re parte da darli al Priore, e Tesoriere. E perche la percezione delle quattrocento onze d' oro, per varj casi puote avere difficoltà : perciò à supplicazione di Guglielmo Cardinale di S. Nicolò in Carcere Tulliano, Priore, e del Capitolo di S. Nicolò, fa una permutazione, ed in parte delle onze d'oro 400. l'anno, loro dona la metà del Castello di Rotigliano, per onze 100. : ed il Castello di S. Nicandro per altre onze 100. l'anno, in feudo nobile, senza pagamento d'adoga, rilievo, o altro peso feudale : eccetto però che quando occorressa al Rè, suoi Eredi, e Successori essere presenti nella Chiesa di S. Nicolò, se gli dia la porzione della distribuzione quotidiana, come si dà ad uno de' Canonici. Ed altre onze 200. l'anno, restino sopra la Dogana di Bari, à beneplacito di Sua Ma.

Il sudetto Rè, à 23. aprile 1306. essendo devoluta alla sua Real Corte, l'altra metà del Castello di Rotigliano, ad istanza del Cardinal Guglielmo Priore, e del Capitolo di S. Nicolò, permuta, ed assegna l'altra metà di Rotigliano alla Chiesa di Bari per onze 100. l'anno, in parte delle restanti onze 200. sopra la Dogana.

La Regina Giovanna I. a 31. agosto 1347. ordina al Tesoriere della Real Chiesa di S. Nicolò di Bari, che à richiesta del Priore, ovvero del suo Luogotenente, apra l'Altare, di cui Egli tiene le chiavi, e permetta che si dia la Manna del Santo a' Forastieri di rispetto, che vengono a visitare la Chiesa.

Il Rè Ferdinando I. a 29. settembre 1467. conferma gli predetti Privi-

le.

leggi concessi alla Chiesa di S. Nicolò di Bari, dal Rè Carlo II. a 1. novembre 1304. e a 13. aprile 1306. quelli inferendo *de verbo ad verbum*.

Allegazioni in stampa fatte dal Dottor Senpronio Ascia di Bari, intitolate: *Interpretationes verborum Regis Caroli II. inbita cum Reg. Capitulo S. Nicolai de Baro, sub verbo Jurisdictionis.*

Fede dell'Archivario della Reggia Camera della Summaria, come nel suo Archivio si conserva un libro grande di carte 608. nel quale sono le copie de' Capitoli, Privilegi, e Scritture della Reale Chiesa di S. Nicolò di Bari, autenticate per mano di pubblico Notajo.

Relazione cavata da' Registri di diversi Archivi Reggi, della possessione continuata, che i Rè di questo Regno hanno sempre tenuta, di conferire il Priorato di S. Nicolò di Bari, e le altre Dignità, ed alcuni Canonicali, con alternazione tra lui, ed i Priori di S. Nicolò.

Relazione del Reggio Cappellano maggiore fatta al Vicerè, a 7. maggio 1678. per lo Reggio Exequatur domandato dal Priore di S. Nicolò di Bari, sopra il Breve concessogli da Papa Gregorio XIII. a 20. dicembre 1577. di potere usare la Mitra, Pastorale, ed altre insegne Pontificali nella sua Real Chiesa: e di fare la benedizione solenne al Popolo doppo la solennità della Messa, Vespero, e Laudi del Mattutino. E riferisce che se si può concedere.

Voti del Collateral Consiglio de' 7. giugno 1580. circa le differenze che erano tra l' Arcivescovo di Bari, ed il Priore di S. Nicolò sopra gli seguenti Articoli. I. Se il Clero di S. Nicolò fosse tenuto ad accompagnare la Processione del SS. Sacramento? II. Se il Priore poteva fare Dimissorie? III. Se i Clerici approvati dal Priore potevano confessare? IV. Se si deve pubblicare, ed eseguire cosa alcuna delle determinazioni fatte in Roma, nelle differenze tra il Priore, e l'Arcivescovo? V. Se il Priore era obbligato andare al Sinodo dell'Arcivescovo?

Consulta scritta à Sua M. dal Vicerè Duca d'Osuna, à 13. luglio 1585. dicendoli, che Paolo Oliva Priore di S. Nicolò di Bari, ave atteso, ed attende con molta diligenza alla carica del suo Priorato, anco per quel che tocca alla conservazione della Giurisdizione di Sua M. Ed è andato, e venuto più volte da Napoli in Roma, e da Bari in Napoli, con molto suo dispendio, difendendo, ed ajutando le ragioni della Chiesa di S. Nicolò. E come che non cessa l'Arcivescovo di Bari inquietare in Roma la Giurisdizione della sua Chiesa Reale, e procurare diverse provisioni, ed ordini, ancorche in Napoli esso Vicerè tiene la mano à non darle esecuzione; è stato costretto ultimamente il Priore andare in Roma, per ajutare l'ultimo fine del negozio. Del che si dona avviso à Sua M. e si supplica, che per esser quella Chiesa suo Iuspadronato si degni ordinare, che di questi pregiudicj, se ne faccia risentimento col Nunzio di Sua Sant. che risede nella sua Real Corte di Spagna: e comandare che si scriva all'Ambasciadore in Roma, acciocche da parte di Sua M. ne faccia similmente risentimento col Papa, e che difenda le ragioni del Priore, e della Chiesa di S. Nicolò; poich' Egli pure ha commesso al Priore, che accudisca

coll'Ambasciadore, e lo faccia capace di quanto è passato, e passa.

Relazione del Reggio Cappellano maggiore fatta al Vicerè, à 19. lugl. 1586. sopra la differenza, che verteva tra il Capitolo della Chiesa di S. Nicolò di Bari, ed il Priore, circa l'osservanza del Privilegio del Rè Carlo II. per l'applicazione delle distribuzioni quotidiane, per li mancamenti de' Canonici, che non servono la Chiesa, alla fabbrica di quella.

Altra Relazione fatta dal Cappellano maggiore al Vicerè, à 30. giugno 1587. sopra la stessa differenza, che verteva tra il Capitolo della Chiesa di S. Nicolò di Bari, e il Priore, per causa dell'osservanza de' privilegi d'essa Chiesa: e rea l'applicare alla fabbrica la parte delle distribuzioni quotidiane de' Canonici, che mancavano agli Officj Divini; e del modo che hanno da contribuire i Canonici, e Priore alle spese necessarie della Chiesa.

Relazione dello stesso Cappellano maggiore fatta al Vicerè, à 4. novembre 1587. se l'Alternativa, che ha il Priore di S. Nicolò di Bari con Sua M. e per essa, ed in suo nome, col Vicerè, di conferire i Canonicati della medesima Chiesa, sia solo in quelli, che vacano per morte, ò pure in quei, che vacano per cagione di rinunzia, ò d'altro modo.

Lettera di Sua M. scritta al Vicerè Conte di Miranda, à 14. ottobre 1587. dicendo aver inteso, che nella Chiesa di S. Nicolò di Bari sono stati provisti nell'alternativa da' Vicerè suoi Antecessori, e da' Priori, che per lo passato erano stati, molti Canonicati, in Persone non costituite in Ordini Sacri. Quindi vi sono molti, che doppo aver goduto i frutti, e prerogative di più Canonicati, non s'han voluto ordinare: dal che ne segue molto pregiudicio al servizio di Dio, in detrimento del Culto Divino; oltre gl' inconvenienti, che ne possono nascere. Perciò l'ordina, che i Canonici, che d' allora avanti si faranno da' Vicerè, e Priori, sian ordinati d'Ordine Sacro: con che à quelli che vi sono, loro si faccia ordine penale, che fra il tempo concesso da' Sac. Canonici, si debbiano fare ordinare: e l'avvisi di quel che sarà seguito.

Viglietto del Vicerè Conte di Miranda, scritto al Cappellano maggiore, à 9. agosto 1588. dicendoli che Sua M. l'aveva scritto lettera, sopra la Provisione de' Canonicati di Bari, che siano d'Ordini Sacri, che ne le manda copia: e perciò l'ordina, che informi di quel che conviene in questo negozio, e che si può fare, costà rispetto di quel che si trovano provisti, senza essere ordinati: come anco se vi è alcuna causa d'impedire ciò che tocca à quel che scrive Sua M.

Relazione del Cappellano maggiore, che fa al Vicerè, à 6. febr. 1588. intorno allo stesso negozio. E riferisce quanti de' Chierici istituiti al numero di 100. non compreso il Priore, nella Chiesa di San Nicolò di Bari, dal Rè Carlo II. quando dotolla di molti averi, avevano da essere d'Ordine Sacro, e quanti avevano da essere Canonici: quanti Chierici mediocri, e quanti infimi; ed il modo, che si poteva tenere in futurum, acciocché si provedessero solo quei, che fossero costituiti in Sacris, tanto quelli, che si hanno da provedere da' Vicerè, quanto dal Priore.

Re:

Relazione fatta al Vicerè dal Cappellano maggiore, à 11. luglio 1590. nella quale prescrive il modo da osservarsi, in provvedere i Canonicali di S. Nicolò di Bari, quando vacano per morte, e quando per rinunzia, coll'alternativa tra il Vicerè, ed il Priore: così come si faceva nell'alternativa di provvedere i Canonicali di Lucera, giusta il Decreto fatto nel Collateral Consiglio, inteso il Vescovo di Lucera, à relazione del Règ. Consigliero Gio: Andrea de Curtis, ordinario Consultore del Cappellano maggiore, à 12. ottobre 1588. qual decreto non s'inferisce.

Consulta, ò sia Relazione fatta dalla Reggia Camera della Summaria al Vicerè, à 27. agosto 1591. circa il valore della rendita, ed entrate del Priorato di S. Nicolò di Bari: e della Giurisdizione spirituale, e temporale, che tiene.

Relazione fatta al Vicerè dal Cappellano maggiore, à 19. luglio 1596. circa il modo di provvedere i Canonicali di S. Nicolò di Bari, coll'alternativa tra il Priore, e'l Vicerè, tanto di quei, che vacano per morte, quanto per rinunzia.

Relazione del Cappellano maggiore fatta al Vicerè, à 1. settembre. 1597. che due de' Canonici della Chiesa di S. Nicolò di Bari devono godere i frutti de' loro Canonicali, mentre sono assenti per causa dello studio, come se fossero presenti, servata la forma del Privilegio del Rè Carlo II.

Lettera di Sua M. scritta al Vicerè Conte di Benevento, à 2. aprile 1604. colla quale ordina, che il Priore di S. Nicolò di Bari compisca le Pensioni imposteli sopra detto Priorato, non ostante che il Papa non ispedisca la Bolla sopra dette Pensioni: Altrimenti si sequestrino i frutti del Priorato.

Che non si debbiano dare al Capitolo della Real Chiesa di S. Nicolò di Bari Giudici d'appellazione in partibus, da' decreti, e sentenze fatte per il Priore, e suo Vicario: e degl'inconvenienti, che ne segueriano dandoli; ma che s'appetti alla Corte del Reggio Cappellano maggiore. Vedi nel Tom. II. Del Regg. Capp. magg. fol. 13. Della Visita di tutte le Chiese, e Cappelle Reggie del Regno, e de' Preti, che in quelle servono, in particolare della Real Chiesa di S. Nicolò di Bari, Priore, e Preti, da farsi dal Cappellano maggiore, vedi nel cit. Tom. II.

Allegazioni in jure à favore de' Canonici di S. Nicolò, sopra le differenze, che avevano con Decio Caracciolo Arcivescovo di Bari, il quale pretendeva, che nel suo primo ingresso dovessero i Canonici andarli all'incontro.

Allegazioni in jure, à favore del Priore di S. Nicolò di Bari, sopra quel che pretendeva l'Arcivescovo, che il Priore dovesse intervenire al suo Sinodo.

Notamento in fatto delle ragioni, che pretendeva Decio Caracciolo Arcivescovo di Bari, di poter visitare la Chiesa di S. Nicolò, come Delegato Apostolico: e che il Rè gli dovesse dar licenza di visitarla. E di tutte le autorità, che il Priore s'ha usurpate, che non li spettano in pregiudicio suo, e della sua Chiesa.

Lettera di Sua M. à 23. dicembre 1606. sopra la concordia del Priore

di S. Nicolò di Bari, con l'Arcivescovo Decio Caracciolo, circa la lite, ch' era tra di loro, ordinando che non si concluda, senza saputa della M. Sua.

Lettera di Sua M. scritta al Conte di Benavente, à 12. dicembre 1567. ordinandoli che si difenda la Giurisdizione del Priorato di S. Nicolò di Bari, senza dar luogo, che compare il Priore in Roma, quando fosse citato per materia di Giurisdizione.

Relazione di tutte le differenze, che hanno avuto in varj tempi Priori di S. Nicolò di Bari, e suo Capitolo, con diversi Arcivescovi di Bari: e di quel che n'è seguito.

## T I T O L O II.

### *Dell' Arcipretato d' Altamura.*

**L'**Imperador Federigo II. nel mese di settembre 1232. conferisce à Riccardo di Brindisi, Clerico suo familiare la Chiesa, ed Arcipretato d' Altamura, fondata di nuovo da esso Imp. concedendola così à lui, come agli Arcipreti successori, libera, ed esente della giurisdizione di qualivoglia Arcivescovo, e Vescovo; di modo che non sia suddito ad alcuno, eccetto che alla S. Chiesa Romana, Capo di tutte le Chiese, ed all' Imp. che l' avea edificata libera, ed esente, riservando à se, e suoi successori il Jus di conferire il detto Arcipretato.

Papa Innocenzo IV. à 1. agosto 1248. conferma al medesimo Riccardo Clerico di Brindisi la Concessione, fatta à lui, e suoi successori da Federigo II. olim Imperatore, dell' Arcipretato d' Altamura, fondato da esso Federigo.

Pietro Vescovo di Gravina, à 19. giugno 1283. dichiara che essendo Egli andato in Altamura, per visitare la Chiesa, e Clerici, come suoi Diocesani, credendo ch' Ei fossero Sudditi: e chiamati l' Arciprete, e Chierici per visitarli, risposero, che non erano tenuti obbedirlo in cosa alcuna; poiche la Chiesa d' Altamura fondata dall' Imp. Federigo II. non era soggetta ad altri, eccetto che alla S. Sede Romana: come apparisce per la Concessione fatta di quella da esso Imp. al Clerico Riccardo di Brindisi, e per la confermazione fatta da Papa Innocenzo IV. ed esibite al mentovato Vescovo le Concessioni Imperiale, e del Papa, subito che le vide, gli lasciò quietamente godere della loro Esenzione, non volendo innovare cos' alcuna: anzi volle che in ogni futuro tempo, tanto Essi, quanto gli futuri successori perpetuamente godessero delle loro Immunitadi, e ch' Esso Vescovo, e suoi Successori non gli potessero molestare in cosa alcuna: inferendosi nella dichiarazione, che da Esso si fece, i Privilegi dell' Imp. e del Papa.

Il Rè Carlo I. à 30. dicembre 1269. conferisce al Clerico Roberto de Lusarchis la Cappella Reggia d' Altamura, spettante à sua Collazione, che vacava per la morte del quond. Pietro Mele, Clerico de Lusarchis. Perciò

or:

ordina, che gli si consegnì la possessione, e facciano corrispondere l' entrate di quella, dal tempo ch'è vacata. Ed in conferma della Collazione fatta, lo stesso giorno de' 30. dicembre, scrive al Secreto, e Mastro Procuratore di Basilicata, e di Terra di Bari, che aveva conferito al Clerico Roberto de Lusarchiis la Reggia Cappella d' Altamura, spettante à sua Collazione, che vacava per morte del quond. Pietro Mali-Clerico de Lusarchiis; perciò ordina, che gli facciano consegnare la possessione, e corrispondere l' entrate di quella dal tempo, ch'è vacata.

Il Rè Carlo I. à 27. ottobre 1276. scrive al Mastro Portulano, e Procuratore di Puglia, dicendoli ch'ha conferito al Clerico Guglielmo de Curbolto la Cappella Reggia di S. Maria d' Altamura, spettante à sua Collazione; la quale vacava per la morte del figlio del quond. Ademari di Trani, Giudice della G. Corte della Vicaria. Perciò l'ordina, che gli consegnì la possessione, levandone ogni altro Detentore, e lo difenda nella medesima, e gli faccia corrispondere i frutti, rendite, e proventi, dal tempo, ch'è vacata.

Lo stesso Rè Carlo I. à 1. luglio 1272. scrive al Giustiziero di Terra di Bari, dicendo che aveva conferito al Prete Nicolò Quataniara l' Arcipretato d' Altamura, che allora vacava, e spettava alla sua Reggia Collazione. Perciò l'ordina, che gli faccia corrispondere interamente tutte le ragioni, e rendite sitenti nel suo Giustizierato, astringendo i Detentori de' beni, e Debitori dell' Arcipretato, alla dovuta soddisfazione.

Il Rè Carlo II. à 1. agosto 1292. scrivendo à Carlo Martello Rè d' Ungheria, suo figlio primogenito, e Vicario Generale nel Regno, dice aver inteso che Sparano di Bari Milite, Logoteta del Regno, e Mastro Razionale della S. C. sotto colore, che il Rè Carlo I. suo Padre gli aveva donata la Terra d' Altamura, s'abbia appropriata la Cappella Reggia; nella quale il Rè Carlo suo Padre vi avea il Juspadronato; e per conseguenza ancor esso ce lo dovea avere. Ed avendola il Re Carlo I. conceduta al Clerico Roberto de Lusarchiis ch'ancora viveva, esso Sparano l'aveva data à chi aver voluto; il che non poteva la M. Sua soffrire: essendo stata sempre l'intenzione di suo Padre, e sua, che nelle Concessioni fatte da essi Rè à qualsivoglia persona, le simili Cappelle Reggie, se ve ne fossero ne' luoghi conceduti, si riservassero nelle mani della Reggia Corte. Perciò ordina al Rè suo figlio, che subito richiami la Cappella dalle mani del mentovato Sparano, o di qualch' altro, che la teneffe per sua Collazione; e la faccia amministrare d' allora in avanti à nome della sua Reggia Corte, acciocchè si possa restituire al medesimo Roberto. E che faccia esigere da' beni di Sparano, in pena dell' usurpazione, i proventi, e rendite della Cappella di tutto il tempo, ch'è stata tenuta per sua Collazione. E dice al medesimo suo figlio, che si guardi di provocarlo ad ira: e che non porti rispetto in modo alcuno al detto Sparano, in eseguire subito l'ordine suo.

Il Rè Carlo II. scrivendo al Rè Carlo Martello suo figlio, e Vicario Generale, à 26. aprile 1293. dice aver conferito al Clerico Dionisio Im;

Cappella d'Altamura, ch'all'ora vacava, nella quale ci aveva il Jus padronato, e à lui spettava il conferirla. Perciò l'ordina, che gli dia la possessione di quella, e gli faccia corrispondere le sue entrate.

Il Rè Carlo II. à 23. agosto 1293. scrive à Giovan d'Us, suo Official, che il Clerico Dionisio Imperado s'era lamentato, che se bene Sua M. l'avea concessa la Cappella d'Altamura, che le spetta pleno-jure, tuttavia per molti impedimenti datili da Ministri, e famigliari di Sparano di Bari, Milite Loggeta del Regno, sopra la possessione della sua Chiesa, non confegue frutto alcuno di detta sua grazia. Perciò l'ordina, che vi vada subito di persona, e si forzi rivocarla nelle mani della Reggia Corte, con tutte le sue ragioni, e pertinenze; e faccia in modo, che s'amministri à nome Reggio, levati tutti gl'impedimenti. Ed essendo vero, che li sia stato dato impedimento, eliga da' beni di Sparano tutto quello, che dal tempo della Collazione d'essa Chiesa, fatta al sopradetto Dionisio, li poteva, e doveva spettare dall'entrate, e proventi di quella, infino al dì, che farà rivocata.

Il detto Rè, à 10. maggio 1295. commette al Vescovo di Bitonto, e ad Angiolo di Pischivio di Barletta Milite, la differenza ch'era tra Giacomo Vescovo di Gravina, e Dionisio Arciprete d'Altamura; pretendendo il Vescovo, che la Chiesa d'Altamura fosse à lui soggetta, e della sua Diocese: e che così fosse stato per il passato. Ordinando loro, che andassero di persona nella Terra d'Altamura, e per solenne inquisizione de' Chierici, e Laici degni di fede, Cittadini d'Altamura, e di Gravina, ed altri luoghi convicini, s'informassero della verità, e ne facessero relazione à Sua M.

Il Rè Carlo II. à 1. maggio 1296. conferisce al Clerico Mastro Pietro d'Angeriaco, Tesoriere di S. Nicolò di Bari, la sua Real Cappella di S. Maria d'Altamura, che di ragione spett' à lui, conferirla, e all'ora vacava per la rinunzia di Mastro Guglielmo Venza, fatta in mano d'esso Rè.

Lo stesso Rè, à 7. maggio 1299. commette al Vescovo di Bitonto, ed al Giudice Lupo di Bitonto, ch'esaminino, e ricevano i Testimonj ad istauza di Giacomo Vescovo di Gravina, nella controversia, che teneva con Mastro Pietro d'Angeriaco, Tesoriere di S. Nicolò di Bari, ed Arciprete d'Altamura, sopra le ragioni Vescovali nella Terra d'Altamura: e loro manda gli articoli presentati dal Vescovo per la causa.

Articoli presentati avanti al Rè Carlo II. per D. Pietro Angeriaco, Tesoriere della Chiesa di S. Nicolò di Bari, ed Arciprete d'Altamura, nella causa, che teneva col Vescovo di Gravina.

Il Rè Carlo II. à 30. gennaio 1301. approva la Convenzione fatta tra Giacomo Vescovo di Gravina, e M. Pietro d'Angeriaco, Tesoriere della Chiesa di S. Nicolò di Bari, e l'Arciprete d'Altamura, circa la differenza, e lite, che verteva tra essi, sopra l'esercizio de' Pontificali in detta Terra: nella quale il Vescovo riconoscendo la buona fede, confessa, e dichiara, che la Chiesa d'Altamura, colle dipendenti da essa, è Cappella Reggia, appartenente alla Collazione del Rè: che quella con sue Cappelle, e Clero è esente, che



la giurisdizione spirituale contenziosa in essa Terra, spett' all'Arcipr: e quel che tocca al Vescovo, sono gli Ordini Vescouali. E promette la ratifica di d. dichiarazione, da farsi dal Capitolo della Chiesa di Gravina, e dal suo Metropolitan, e dal Capitolo della Metropolitana Chiesa dell'Acerenza, che daranno il loro contentamento. Ed all'incontro detto Arciprete promette di non dare impedimento alcuno al Vescovo, e suoi Successori, circa l'esercizio, e amministrazione di quelle cose, che sono dell'Ordine Vescovale. Alla quale Convenzione il Rè dona il suo consenso. E considerando che le facultà della Chiesa di Gravina sono poche, ed anco per rimediare alla vessazione dell'Arciprete, dona al Vescovo, in nome della sua Chiesa di Gravina, sette onze d'oro l'anno in perpetuo, sopra la Bucceria di Gravina.

Lo stesso Rè Carlo II. a 1. maggio 1296. scrive a Raimondo Berengario suo figlio, Padrone d'Altamura, che avea Egli donate sette onze d'oro l'anno al Vescovo di Gravina, ed alla sua Chiesa, per cagion della Convenzione, ed accordo fatto coll' Arciprete d' Altamura; e che il Vescovo avesse promesso farla ratificare dal suo Capitolo di Gravina, e dall'Arcivescovo, e Capitolo della Metropolitana Chiesa dell' Acerenza. Ed avendola il Capitolo, e tutt'i Canonici, e Clerici di Gravina ratificata, e donato il consenso, conoscendo esser utile alla loro Chiesa; ordina che si paghino le onze sette d'oro l'anno al Vescovo, tanto per quell'anno, quanto in futurum, purch'Egli non controvenga alla Convenzione; nulla ostante che l' Arcivescovo, e Capitolo dell' Acerenza, non abbiano dato il loro Assenso a detta Convenzione; ma che resti però il Vescovo, come prima, obbligato di procurare, a tempo opportuno, la confermazione del sopradetto Arcivescovo, e Capitolo. E a 12. marzo 1306. ordina che con effetto si paghino al Vescovo di Gravina le mentovate onze sette d'oro l'anno.

Il Rè Roberto, a 26. maggio 1311, scriuendo a i Vicarj delle Terre de' suoi fratelli Giovanni, e Pietro, ed a gli Bajuli di Gravina presenti, e futuri, ordina che paghino al Vescovo di detta Città, l'annue onze sette d'oro, inserendo le Concessioni di suo Padre.

L'istesso Rè Carlo II. a 13. giugno 1304. ordina a i Sindici d' Altamura presenti, e futuri, che paghino a Mastro Pietro d'Angeriaco, Tesoriere della Chiesa di San Nicolò di Bari, della quale detto Arcipretato è membro, le Decime di tutte l' entrate della Terra d' Altamura, conforme al solito.

Il Rè Roberto, a 24. aprile 1330. ad istanza di Pietro de Moreris, Tesoriere della Chiesa di S. Nicolò di Bari, ed Arciprete d'Altamura, scrive al Vescovo di Bitetto, ed al Giustiziero della Provincia di Terra di Bari, che sequestrino i frutti, ed entrate d'un certo Territorio d'Altamura, unito col Territorio di Gravina, per quanto importa la Decima, che spetta alla Chiesa di S. Nicolò, della quale detto Arcipretato è membro: e la ritenghino in sequestro, insino che sia dichiarato per giustizia, se la Decima si debbia alla Chiesa Arcipretale d'Altamura, o al Vescovo di Gravina, e sua Chiesa. E

R

pre-

pretendendo quegli aver ragione alcuna, la produca avanti del Rè, che procurerà, che ancora l'Arciprete produca le sue.

Bolla, ovvero Privilegio concesso da Papa Innocenzo VIII. nell' anno 1485. nel quale à supplicazione di Pirro del Balzo Principe d' Altamura, e di Don Francesco Russo Arciprete d' Altamura, costituisce, ed erigge la Parrocchiale Chiesa in Collegiata, con tutte le Insegne, e Dignità Collegiali: creandovi alcune nuove Dignità, cioè l'Arcidiaconato, Cantorato, Primicerio, e Tesoriere: con 24. Canonici, ed altrettante Prebende, supprimendo cinquanta Cappellanie, che prima v'erano, e soggiogando tutte le Dignità predette, e Canonicati all' Arciprete, da provedersi, *in casu vacationis ad ipsius nuntium*. Concede anco all' Arciprete *Jura Episcopalia*: il portare del Rocchetto, la Mitra, e l' Anello, colle insegne Vescovali: il dare la solenne Benedizione: la potestà di conferire gli Ordini minori a i suoi Sudditi: la superiorità, e punizione contro tutti gli Preti: e l' assolvere i suoi Parrocchiani, e Sudditi di tutt' i Casi vescovali. Erigendo il Castello, ò sia Terra d' Altamura, in Città, di modo tale, che perpetuamente ne' futuri tempi si abbia da chiamare, e nominare Città.

Relazione del Regg. Cappellano maggiore, fatta al Vicerè, à 17. ottobre 1584. della vita, e buone qualità di D. Giulio Moles Arciprete d' Altamura: e del modo come avea amministrato, e governato, per il tempo che l'aveva posseduto; ordinata da Sua M. da farsi, per l'occasione della differenza, e lite che verteva fra esso D. Giulio, à cui era stato conferito l'Arcipretato dal Vicerè Commendatore maggiore, e l'aveva tenuto cinque anni, e tuttavia lo teneva; e l'Abate Scipione de Fortis, ch'era stato presentato nell'istesso Arcipretato, dal Duca Ottavio Farnese, utile Padrone d' Altamura.

Lettera scritta dal Vicerè Duca d' Ossuna, e suo Collateral Consiglio, à Sua M. à 31. ottobre 1584. mandandole la sopradetta Relazione fatta dal Cappellano maggiore, che Sua M. avea ordinato farfeli, della vita, e costumi di D. Giulio Moles Arciprete d' Altamura, e del modo come avea governato, e amministrato l'Arcipretato, per il tempo che l'aveva posseduto.

Decreto interposto, à 25. febbrajo 1585. dal Collateral Consiglio, à relazione di Francesco Antonio de David, Presidente di Camera, ed ordinario Consultore del Cappellano maggiore, per il quale Decreto si dichiara, che l'Arcipretato d' Altamura spett' à mera Collazione, e Provisione di Sua M. e non ave in esso ragione alcuna il Duca di Parma Principe, ed utile Signore d' Altamura: E le Collazioni, e provisioni fatte per il Vicerè Marchese di Mondejar, in persona di D. Maurizio Moles; e per il Vicerè D. Giovan de Zuniga, in persona di D. Giulio Moles, erano nulle, come quelle che spettavano à Sua M. e non a i Vicerè.

Consulta scritt' à Sua M. dal Duca d' Ossuna, e suo Collaterale, à 17. maggio 1585. sopra la differenza, e lite, che verteva tra D. Giulio Moles, Possessore de ll' Arcipretato d' Altamura, conferitoli dal Vicerè Commendatore

datore Maggiore ; e D. Scipione de Fortis , ch' era stato presentato da Ottavio Farnese Duca di Parma , e Piacenza , utile Signore d' Altamura , e istituito dalla Sede Apostolica, à sua Presentazione ; ed il Reggio Fisco, che pretendeva non appartenere azione alcuna al Duca di Parma : ove si discorre pienamente di tutte le Collazioni , e Provisioni di quello , fatte da i tempi antichi 'nfino all'ora : e se poteano i Vicerè del Regno conferirlo , ò spettava vederlo à Sua M. e se ci avea azione alcuna il Duca di Parma . Con mandare à Sua M. i voti, senza pubblicarsi , nè formare sentenza . com' Ella avea ordinato.

Lettera di Sua M. scritt' al Vicerè Duca d' Ossuna , à 18. settembre 1585. nella quale risponde circa i voti mandati, sopra il Juspadronato, a Collazione Reggia, dell' Arcipretato d' Altamura.

Relazione del Cappellano maggiore , fatt' al Vicere , à 25. maggio 1590. ad istanza de' Preti de' Capitoli Latino , e Greco della Città d' Altamura , lamentandosi, che l' Arciprete s' aveva fatto donare, da quattro anni in quà, da loro alcune quantità di danari : domandando rimedio, e che ci si ponga qualche buona forma, per evitare gl'inconvenienti . E si riferisce, intesi e l' Arciprete , e i Preti , ch' il Vicerè potria ordinare a i Capitoli Latino , e Greco , che in futurum , non possano , nè debbiano donare *Capitulario nomine*, nè all' Arciprete , nè ad altra Persona, qualsivoglia somma , senza licenza del Vicerè : nè per tal' effetto congregarsi senza licenza . Ed essendosi dispersa questa Relazione , fu rifatta ; e per esecuzione , ed osservanza di quella , fu ordinato , à 12. dicembre 1597. a i Preti sopradetti , sotto pena di scomunica *in juris subsidium*, che in futurum non avessero in modo alcuno donato, *Capitulario nomine*, all' Arciprete presente , e futuri , nè ad altri , cos' alcuna , senza detta licenza . Quale ordine fu intimato à tutt' i Preti.

Relazione del Cappellano maggiore , fatt' al Vicerè , à 10. gennajo 1600. sopra la differenza : se la Collazione del' Arcidiaconato della Chiesa maggiore d' Altamura , spetti all' Arciprete , ovvero alla Sede Apostolica? con riferirsi tutt' i Privilegj, che sopra ciò vi sono : e la possessione antica, nella quale l' Arciprete stà di conferire tanto l' Arcidiaconato , quanto la Cantoria , Primiceriato , e Tesorierato , e ventiquattro Canonicali , e Prebende , che sono in essa Chiesa.

Consulta scritt' à Sua M. dal Vicerè Conte di Benavente , à 5. dicembre 1605. avvisandole, che il Vescovo di Gravina l' anni passati , in più volte , e in diversi tempi, aveva tentato di visitare l' Arcipretato , e Chiesa d' Altamura : con ottenere anco sopra di ciò provisioni da Roma : e avendo finalmente ottenuta la rinovazione dell' accennate provisioni , ha fatto pubblicare per escomunicati gli Sindici, ed Eletti d' Altamura , e fatti affiggere Cedoloni d' Interdetto à tutta la Città , proibendo i Divini Officj , e Sacramenti , a i Cittadini . Ed essendo quell' Arcipretato Chiesa esente , come Cappella Reggia , che spetti à Collazione di Sua M. ( con discorrer esattamente de i Privilegj concessi all' Arcipretato, da i Pontefici Romani , e da i Rè di que-

sto Regno non avea azione alcuna il Vescovo di visitarla ; tanto che avendo gli antichi Vescovi di Gravina suoi Predecessori, più volte tentata la pretesa Visita, erano stati esclusi, e loro era stata proibita.

Lettera di Sua M. scritt' al Vicerè Conte di Benavente, à primo maggio 1606. ordinandoli, che di nuovo carceri gli Parenti del Vescovo di Gravina, liberati sotto la parola di seguir l'accordo pigliato tra lui, gli Ministri Reggji di Napoli, e l'Arciprete d'Altamura, quale non seguì, ed il Vescovo proseguiva la sua causa, e pretenzioni.

Accordo tra gli Ministri Reggji di Napoli, l'Arciprete d'Altamura, e'l Vescovo di Gravina, sopra la Visita della Chiesa d'Altamura, e altre cose pretese dal Vescovo, fatto à 4. giugno 1606.

Lettera di Sua M. scritt' al Papa, à 26. agosto 1606. pregandolo, che faccia levare l'Interdetto posto in Altamura, per il Vescovo di Gravina, che pretendeva visitare l'Arcipretato, come Delegato Apostolico. Altra lettera di Sua M. all'Ambasciadore in Roma, l'istesso dì, ordinandoli che tratti col Pontefice, di far levare l'Interdetto d'Altamura.

Lettera di Sua M. scritt' al Vicerè Conte di Benavente, lo stesso giorno de' 26. agosto 1606. avvisandolo di quanto avea scritto al Papa, ed all'Ambasciadore, per togliersi l'Interdetto d'Altamura.

Lettera di Sua M. scritt' al Conte di Benavente, à 13. dicembre 1606. in risposta di quel ch'esso Vicerè l'aveva scritto nella sopradetta Consulta, dicendoli ch'essendo costato, per le scritture, che di nuovo le avea inviate sopra la pretenzione del Vescovo di Gravina, circa il visitare la Chiesa d'Altamura, che tocca all'Arciprete provisto dalla Maestà Sua in quella Chiesa, che in questo caso è come Ordinario ; l'è parso conveniente, e necessario, che così questa, come l'altre Chiese della medesima qualità, siano visitate dagli medesimi Provisti dalla Maestà Sua. E così l'incarica, e comanda che lo faccia subito eseguire, affinche in Roma cessi la causa, che fomenta la pretenzione del Vescovo, in pregiudicio della sua Real Giurisdizione. E rappresentandosi à lui 'nconveniente, nel farsi ciò in alcune Chiese Reggie, lo commetterà in nome della Maestà Sua, à chi li parerà, che lo possa far meglio; acciocche si faccia quel che conviene in questa parte al servizio di Dio, e discharge di sua Real Coscienza. E così la Maestà Sua farà molto servita del pensiero, che in ciò ponerà, oltre d'esser tale la volontà sua : e avvii l'ordine, che in questo darà.

Allegazioni in Iure stampate, à favore dell' Arciprete d' Altamura, contro la pretenzione del Vescovo di Gravina, per cui ne verteva lite nella Corte di Roma, di voler visitare l'Arciprete d' Altamura, e sua Chiesa Cattedrale; e di proibirli che non promova alcuno à gli Ordini, nè che faccia Dimissioni. Segue un'altro Scritto in fatto, similmente stampato, circa questo negozio.

Consulta scritt' à Sua M. dal Conte di Benavente, à 22. febbrajo 1607. avvisandole dell' Abate Gio: Geronimo de Mari Arciprete d' Altamura, che

che per difendere, e conservare le Giurisdizioni appartenenti al suo Arcipretato, in servizio di Sua M. ne ha concepiti alcuni odii, ed emulazioni da' Prelati del convicino. Perlocche v'è stato calunniato, ed accusato in Roma per diverse cause, ov'essendo stato chiamato, fu carcerato, e vi stiede circa tre anni, finalmente fu esiliato in Civita vecchia, per altrettanto tempo, dove fa l'esilio; e nella detta Chiesa vi è stato il Vicario Apostolico, il quale non avea altrimenti domandato il Reggio Exequatur. Ed esso Abate stracco di tanti travagli, e disagi patiti, e per evitare più inconvenienti, desidera rinunziarlo à Sua M. con che restasse servita d'assegnarli una conveniente Pensione, parte sopra esso Arcipretato, e parte sopra qualche altra Chiesa Reggia, acciocche possa vivere, essendo già vecchio; povero, e carico di molti debiti, causati da' travagli, e persecuzioni patite. E colla rinunzia ch' Egli faria, si levarbbe il Vicario Apostolico.

Consulta scritt'a Sua M. dal Vicerè Conte di Benavente, à 31. agosto 1607. sopra la mentovata rinunzia, che volea fare l'Abate Gio: Geronimo de Mari Arciprete d'Altamura, con che fosse provisto d'una Pensione; il quale supplicava Sua M. che non restando servita di concederle Pensione di docati seicento annui, si degnasse non ammettere, nè accettare la sua rinunzia, ma più tosto lasciarli godere l'Arcipretato.

Commissione fatta da Monsignor Paolo Emilio Filonardo, Arcivescovo d'Amalfi, e Nunzio Apostolico in questo Regno, à 15. magg. 1618. in persona del Dottor D. Pompeo Guidotti, creandolo Vicario Apostolico nella Città d'Altamura, nelle cose spirituali, in luogo di Gio: Battista Masio, Vicario già morto, à suo beneplacito, e della Sede Apostolica, in vigore di lettere del Cardinal Gallo, Capo della Congregazione sopra i negozj de' Vescovi, e Regolari, de' 28. aprile 1618. d'ordine del Papa Paolo V. coll' autorità, e potestà conceduta dalla Sede Apostolica, al suo Predecessore; fuorchè di conferire i beneficj Ecclesiastici; e di concedere Dimissorie, per gli Ordini. Sopra questa Commissione di Vicario Apostolico d'Altamura, si concedè il Reggio Exequatur dal Collateral Consiglio, ad istanza del medesimo Pompeo Guidotti, à 30. luglio 1628.

Breve di Papa Gregorio XV. de' 15. febbrajo 1622. nel quale conferma la transazione, e concordia sopra le differenze, che tanto tempo vertevano tra l'Arciprete d'Altamura, ed il Vescovo di Gravina, fatta tra Monsignor Ulpiano, olim Arcivescovo di Civita di Chieti, e ora Vescovo di Novara; e Datario di Sua Santità, come Deputato da Papa Paolo V. e come Procuratore d'Agostino Vescovo di Gravina, da una parte; e tra Gio: Battista Migliore Reggio Consigliere nel Regno di Napoli, mandato per Nunzio, dal Vicerè Cardinal Zapatta, alla Corte Romana, per componere, e terminare le differenze di Giurisdizione.

Nella Relazione stampata, che fè il Reggio Consigliere Migliore al Vicerè D. Antonio Alvarez de Toledo, e Beemot Duca d'Alba, à 6. febbrajo 1623. di quel che aveva fatto in Roma, mandato dal Cardinal Zapatta Vicerè per

per trattare con Sua Sant. i negozj della Real Giurisdizione, del Regno, ch'è nel Tomo X. si dice che tra l'altre cose, si fè l'accordo sopra le differenze, che vertevano tra il Vescovo di Gravina, e l'Arciprete d'Altamura, ch'eran già 22. anni, che quella Città di 18. mila anime stava interdetta, e scomunicati 'l Capitolo, e il Reggimento. Ed essendosi fatte più dispute, e sessioni, finalmente, conforme al voto del Collaterale, s'ordinò, che nella visita, che s'era concordata con Sua M. che potesse fare il Vescovo, come Delegato dalla Sede Apostolica, potesse Questi provvedere, e correggere solo: e non castigare, ò punire: e spediti gli Brevi, e datosi dal Collaterale il Reggio Exequatur, l'Arciprete se n'era andato alla sua Chiesa. E fu questo negozio di grandissima importanza.

Che non si debbia dare al Clero d'Altamura Giudice d'appellazione in partibus, de' Decreti, e Sentenze fatte dall'Arciprete: e degl'inconvenienti, che ne seguierano, dandosi tal Giudice: ma si appelli alla Corte del Cappellano maggiore, com'è stato solito. Vedi nel Tomo. II. *Del Reggio Cappellano maggiore.*

### T I T O L O III.

#### *Del Capitolo della Città di Lucera.*

**I**L Rè Carlo II. à 9. luglio 1302. scrivendo a' Capitani della Città di S. Maria, olim chiamata Lucera: ed a' Bajuli, e Gabelloti di quella presenti, e futuri dice, che per riverenza della gloriosissima Vergine, e per il Culto perpetuo delle cose Divine nella Chiesa Cattedrale, l'ha parso di nuovo dotarla, e tra l'altre cose l'ha donato cento onze d'oro l'anno, dell'entrate sue reali, e esistenti nella Città di Lucera, pe' i Canonici di detta Chiesa, quali ha provisto che siano venti, e ch'ivi risedano per l'Officio Divino, tanto di notte, quanto di giorno; da dividerli tra di loro egualmente, in modo tale, che ciascheduno abbia cinque onze d'oro l'anno in Beneficio, ovvero Prebenda: riservandosi 'l Rè per esso, e pe' suoi Eredi, e Successori nel Regno, la Collazione de' Benefici, e Presentazione de' Canonicati per la metà: e la restante parte sia del Vescovo. Di modo che quello, che vacherà il primo, sarà à Collazione del Rè, e quel, che vacherà la seconda volta, sia del Vescovo, come si contiene nel Privilegio, sopra di ciò fatto dal medesimo Rè Carlo II. E perche conforme al sopraccennato ordine, il Vescovo de' dieci Canonici, che gli spettano conferire del numero de' 20. aveva conferito un Canonicato à Stefano Aligare; perciò ordina, che gli Officiali, e Ministri Reggj, paghino le annue onze cinque d'oro, spettanti al medesimo.

Il detto Rè Carlo II. à 6. novembre 1302. ordina al Castellano della Vecchia Fortezza del Castello della Città di S. Maria, olim detta Lucera, che dia certo metallo rotto, ch'è in quella piazza, per farcene una campana per la Chiesa maggiore di detta Città.

Bol-

Bolla di Papa Benedetto XI. sotto la data de' 28. novembre 1303. diretta al Rè Carlo II. dicendoli, che per l'abitazione, che facevano i Saraceni nella Città di Santa Maria, all'ora chiamata Lucera, si derogava grandissimamente alla Fede Cattolica. E per farvi la M. Sua abitare gli Cristiani liberamente, ne aveva cacciati gli Saraceni. E perche la Chiesa Cattedrale era soggetta à ruine, e sita in luogo meno decente, e fuori della Città: ed aveva tante piccole facoltà, ch'il Vescovo di quella non si poteva sostenere, conforme ricerca la Dignità Pastorale: è per la povertà dell'entrate, pativa anco difetto di Ministri; ed Ezzo Rè ha trasferita la Chiesa dentro la Città, e l'ha dotata de' suoi beni Reali più di 300. onze d'oro l'anno; quindi sono state erette alcune Dignità. Perciò gli concede, che possa in perpetuo Egli, e i suoi Eredi, e Successori, presentare avanti al Vescovo persone, per il Decanato, Arcidiaconato, e Cantoria, che si debbiano da quello instituire, e confermare. E che possa conferire in luogo del Papa la metà delle Prebende di detta Chiesa, quando vaceranno; e di conferire similmente le altre Dignità, se occorresse crearne più: riservandosi l'altra metà delle Prebende al Vescovo, e suoi successori, quando vaceranno; e che ogni volta, che occorrerà eleggersi il Vescovo, debbia il Capitolo, prima che si domandi per esso la confermazione di quello, ricercare l'assenso del Rè, e de' suoi successori; nè si possa confermare l'elezione, se prima non sarà ricercato l'assenso. Qual Bolla il Re Roberto, à 16. maggio 1331. ad istanza del Vescovo, e Capitolo della Città di S. Maria, la fa reassumere, ed autenticare dall'originale, che si conserva in suo potere.

Il Rè Carlo II. à 2. febbrajo 1304. ad onore della Gloriosissima Vergine della Chiesa della Città di S. Maria, che lui aveva fondata, dona per le ragioni Vescovali à Stefano Vescovo di quella, e suoi successori, le Terre di Provincia, Palazzuolo, e la Guardiola, site nella Provincia di Capitanata, in feudo nobile: con condizione che il Vescovo, e suoi successori debbiano dare a' Rè, e suoi Eredi, e Successori, in questo Regno il Giuramento di fedeltà, senza altro servizio personale, ò reale: eccetto che ogn'anno Ezzo Vescovo, e i suoi Successori debbiano dare un bacile d'argento, in un'anno nella Festa della Nascita di Nostro Signore, in un'altro anno nella Festa della Resurrezione, ed in un'altro anno nella Festa della Pentecoste: Però quel bacile sia del Vescovo, che sia tenuto convertirlo in vasi d'argento, per il Culto Divino della Chiesa. E se il Rè, e suoi Successori saranno presenti in questo Regno, i Vescovi gli serviranno del bacile personalmente, se non fossero impediti da legitimo impedimento; nel qual caso lo faranno per un sustituto; se il Rè, suoi Eredi, e Successori saranno assenti dal Regno, lo facciano similmente per un sustituto: e gli daranno anco 15. libre di cera. E vuole che siano in detta Chiesa gli officj di Decano, Arcidiacono, Tesoriere, e Cantore, otto Canonici, ed otto Chierici. E che il Decano abbia ogn'anno quindici onze d'oro: l'Arcidiacono altrettante; il Tesoriere dodici onze: il Cantore altrettanti; e l'otto Chierici ciascheduno d'essi ogn'anno quattr'onze: e il Tesoriere abbia

abbia di più altre quattro onze pe' i lumi ; le quali quantità loro si paghino dalla Bagliva, ed altre entrate Reali, e diritti, che la Reggia Corte possede nella Città di Santa Maria . E vuolè che gli Officj e Dignità di Decano, Arcidiacono, Tesoriere, e Cantore, quando vacheranno si conferiscano dal Rè, e suoi Successori . Però la metà de' Canonicati, si conferiscà dal Rè , e la restante metà si conferisca dal Vescovo , di modo che quando vacheranno si faccia l'alternativa ; e gli altri Chierici sian ordinati dal Vescovo . E che il Decano abbia da dare al Rè, e suoi Successori, ogn'anno per se , e pel Capitolo dodici libre di cera . E coloro, che averanno le Dignità, e Personati, debbiano insieme co' Canonici eleggere il Vescovo , e presentare al Rè l' Elezione, à fin di ricercare il suo Assenso . Lo stesso Rè conferma il sopradetto Privilegio, à 12. ottobre 1305. Il Rè Roberto similmente conferma questo Privilegio, à 5. gennajo 1322. E di nuovo poi lo conferma, à 7. maggio 1331.

Il Rè Carlo II. à 21. maggio 1304. scrive al Capitano della Città di S. Maria dicendo, che tra le altre cose, con cui aveva dotata quella Chiesa maggiore, da lui fondata, avea provveduto il Capitolo di queste annue entrate; cioè al Decano onze 15. d'oro l'anno ; al Cantore onze 12. l'anno : al Tesoriere onze 12. l'anno : agli otto Canonici onze 10. per ciascheduno : agli otto Chierici onze 4. per ciascheduno : e pe' lumi da tenerli in Chiesa onze 4. l'anno, che in tutto fanno la somma di annue onze 155. Perciò ordina, che del denaro della Reggia Corte, faccia pagare da i Bajuli della Città, al Capitano la somma di quell' anno , che costoro devono auere . E non si paghino altrimenti à quei, che non han fatto, nè fanno residenza in essa Chiesa . E à 22. maggio 1304. scrive a i suoi Bajuli della Città di S. Maria, che in esecuzione del sopradett' ordine, paghino a' Canonici, e Chierici , le stesse somme de' denari della sua Reggia Corte, e dell' entrate della Bagliva . E à 22. luglio dello stesso anno, scrive al Capitano della Città di S. Maria , che faccia compire le quantità di denari di quell' anno , che doveano conseguire quei del Capitolo, nella somma di annue onze 155. da lui donate ; atteso non avevano potuto avere, se non parte d'esse, per la sterilità del tempo , e peste delle biade, ch'era stata in quella Provincia.

Il Rè Carlo II. à 29. nove mbre 1307. scrive al Vescovo, e Capitolo della Città di S. Maria , dicendoli che desiderando esso Rè , che quella Chiesa fondata da lui, faccia progresso nelle cose spirituali, e temporali , vuole che si governi secondo le approvate Consuetudini delle Chiese Cattedrali del Regno di Francia . Perciò ordina, e prescrive alcune osservanze, che s'usano in Francia, circa la celebrazione dell' Officio Divino , ed esercitare ciascheduno l' officio suo.

Carlo Duca di Calabria figlio primogenito, e Vicario Generale Rè del Roberto, à 8. febbrajo 1322. scrivendo al Giustiziero di Capitanata, dice che Fra Giacomo Vescovo della Città di S. Maria, l'aveva supplicato, che l'avesse fatto restituire le Terre della Procina, di Palazzuolo, e della Guardiola, che

il



il Rè suo Avo donò agli Vescovi, e Chiesa della Città di S. Maria; una co frutti percepti, dal dì ch' Egli n'era stato spogliato dalla Reggia Corte, sotto pretesto che non avesse pagato il servizio, che doveva per le dette Terre, di 15. libre di cera lavorata l'anno, e un bacile d'argento. Perloche avendo il medesimo Duca di Calabria fatti cercare i Registri Reali, per vedere il servizio, ch'era tenuto il Vescovo prestare alla Reggia Corte, s'era trovato il Privilegio della Concessione, dal quale appare, che i Vescovi siano tenuti, ogn'anno servire al Rè, e suoi Successori nel Regno, d'un Bacile d'argento, da deputarsi à pio uso, e convertirsi in vasi d'argento per il Culto d'essa Chiesa: cioè un'anno nella Festa del Natale di Nostro Signore, un'altr'anno nella Festa della Resurrezione, ed un'altr'anno nella Festa della Pentecoste. E se il Rè, e suoi Successori faranno presenti nel Regno, i Vescovi devono servir di persona del bacile, se non fossero impediti da legittimo impedimento, in qual caso, si dovrà ciò fare per un Sufstituto; ma se i Rè si troveranno fuori del Regno, i Vescovi dovranno similmente farlo per un Sufstituto. E di più sono tenuti gli Vescovi dare al Rè, e suoi Successori quindici libre di cera lavorata l'anno. Perciò esso Duca, ordina al Giustiziero della Provincia, che costandoli ch'abbia il Vescovo dato il bacile d'argento, e la cera pel passato, gli restituisca la possessione delle Terre, una co'frutti percepti.

Ne' Conti dati pe' i Tesorieri del Rè Roberto, nell'anno 1327. tra le partite d'introito, della loro amministrazione, si portano aver ricevute da Giacomo Vescovo, e dal Decano, e Capitolo della maggior Chiesa della Città di S. Maria, un bacile d'argento, che doveano dare per servizio al Rè, e suoi Successori ogn'anno nella festa di Natale, ò di Pasqua, ò di Pentecoste, da deputarsi ad uso pio. E di più, aver ricevute quindici libre di cera, per la festa della Resurrezione del Signore di quell'anno.

La Regina Giovanna I. à 1. agosto 1345. conferisce al Clerico Giovan Francesco di Napoli, il Canonicato della maggior Chiesa di Lucera, che spettava à sua Reggia Collazione; se vaca al presente, ovvero subito che vacerà.

Lettera del Rè Alfonso I. scritta al Vicario di Napoli, à 22. maggio 1450. dicendo che non avendo Egli riguardo, che l'elezione del Vescovo di Lucera, si ha da fare per il Capit., col consenso, e volontà della M.S.; Ed esso Rè con volontà del Capitolo avè presentato Ladislao Dentice, il quale è sua ferma intenzione, che abbia, ed ottenga quel Vescovato: ed esso Vicario lo travaglia, e dà impaccio. Pertanto li comanda espressamente, che vista la presente, debbia desistere da tale impresa, e non s'impacci di tal Vescovato, ch'è Juspadronato di Sua M. ed à lei spetta dare l'assenso, e confermare l'Elezione del Vescovo, fatta dal Capitolo.

Lettera del Rè Alfonso I. scritte al Sommo Pontefice l'istesso dì, dicendoli che crede sia noto alla Sua Santità, come per ordine, e Concessione fatta da Papa Benedetto XI. nella Elezione del Vescovo di S. Maria di Lucera, da farsi dal Capitolo, quando occorre vacare, prima che si domandi la confer-

mazione, si ricerca l'assenso de' Rè di questo Regno, e così s'è osservato fin allora. E perche vacando detto Vescovato, esso Rè con volontà del Capitolo ha presentato Ladislao Dentice Napolitano, il quale lo desidera grandissimamente. Perciò prega Sua Santità, che lo dia al medesimo Ladislao, e non ad altri, e massimamente al Vicario di Napoli.

Il Rè Ferdinando I. à 9. luglio 1476. conferisce un Canonicato della maggior Chiesa di Lucera, à Luisetto Patino, che vacava per rinunzia di D. Gio: de Loncinis, Cantore della Real Cappella.

Il Gran Capitano, à 17. settembre 1505. conferisce un Canonicato della maggior Chiesa di Lucera, ad Antonio Obregon Spagnuolo, Cappellano di Sua M.

La Regina Giovanna, Vedova del Rè Ferdinando II. Padrona della Città di Lucera, à 26. luglio 1556. conferisce all' Abate Battista de Iodice, di Lucera, un Canonicato della maggior Chiesa, che vacava per morte dell' Abate Francesco della Codella.

Decreto interposto dal Reggio Collateral Consiglio, à 12. ottob. 1558. à relazione del Reg. Consigliero Gio: Andrea de Curtis, Consultore ordinario del Reggio Cappellano maggiore, circa il modo che s' ha da osservare l'Alternativa, nel conferire i Canonicati di Lucera, tra'l Vescovo, e Sua M.

Relazione fatt' al Vicerè dal Cappellano maggiore, a 26. giugno 1587. ad istanza del Capitolo di Lucera, in cui si riferisce, ch'ivi non devono fare Spoglie, à beneficio della Camera Apostolica; anche in vigore d'una sentenza, interposta da un Commessario Apostolico, nell'anno 1547. che s'inferisce.

Relazione fatta dal Cappellano maggiore al Vicerè, a 28. luglio 1587. se si doveua concedere il Reggio Assenso, ed Exequatur ad una Bolla di Papa Sisto V. colla quale conferisce un Canonicato, e Prebbanda della maggior Chiesa di Lucera, à Gio: Maria Pallavicino, che vacava per Resignazione fatta da Luise Vasquez, colla riserva d'una Pensione di 100. docati d' oro di Camera l'anno, colla clausola, intervenendo il consenso di Sua M. per esser Juspadronato Reggio. E si riferisce, che per non esser preceduto il Reggio Beneplacito all'imposizione della Pensione, com'era necessario, per esser Beneficio a Collazione di Sua M. resta in arbitrio del Vicerè, di dare il consenso. E quando gli parerà, e farà servito di consentire alla Pensione, è suo voto, che si può concedere l' Exequatur per detta Bolla, in quanto si contiene l'imposizione della Pensione tantum.

Relazione fatt' al Vicerè dal Cappellano maggiore, à 30. ottob. 1587. dicendo ch'essendosi domandato il Reggio Exequatur, sopra una Bolla del Papa, per la quale s'impone una Pensione di docati 250. l'anno, sopra il Decanato di Lucera, ch'è à Reggia Collazione, precedente licenza del Vicerè. Riferisce che se li può concedere, in quanto contiene l'imposizione della Pensione.

D. Francesco de Castro, figlio del Vicerè Conte di Lemos, e suo Luogotenente nel Regno, col Collateral Consiglio, concede al Licenziado Diegues

quer de **Castro**, che possa resignare in mano di Sua Sant. à favore di **D. Francesco Spiculicio**, l'Arcidiaconato che tiene nella **Cattedrale di Lucera**, con certa **Pensione annua**; con che nelle **Bolle**, che si spediranno dal **Pontefice** s'abbia da far espressa menzione, che la rinunzia predetta si fa col consenso del **Vicerè**, à nome di Sua M. à chi spetta conferire il **Beneficio**.

**Relazione del Cappellano maggiore** fatt' al **Vicerè**, à 3. novemb. 1617: sopra la domanda di **D. Pietro Ysar**, **Tesoriere della Cattedrale di Lucera**, di darseli 'l **Reggio Assenso**, di poter fare rinunzia del **Tesorierato**, in mano di Sua Santità, colla riserba d'una **Pensione d' annui docati 300.** e si riferisce, che se li può concedere, colla clausola però, che nelle **Bolle**, che si spediranno dal **Pontefice**, si faccia espressa menzione, ch' il tutto s'è fatto col beneplacito, e **Assenso del Vicerè**, à nome di Sua M. alla quale spetta conferirlo.

**Relazione cavata da diversi Archivi Reggi**, come i **Rè di questo Regno**, che pro tempore sono stati, hanno sempre conferite le **Dignità**, e **Personati**; ed anco i **Canonicati della Chiesa Maggiore di Lucera**, coll' alternativa col **Vescovo**, come **Beneficj spettanti à Reggia Collazione**, giusta i **Privilegj**, e **Scritture riferite di sopra.**



# I N D I C E DEL TOMO VIII.

**Del S. Ufficio dell'Inquisizione : degl'In-  
quisitori: degli Eretici: e de' loro beni.**

**I**L Rè Carlo I. nell' anno 1269. ordina agli suoi Ministri, che paghino à Fra Jacopo di Civita di Chieti, dell'Ordine de' Predicatori, Inquisitore della Eretica Pravità nella Provincia di Terra di Bari, e Capitanata, costituito dalla S. Chiesa Romana, un' Augustale d'oro il dì, per sue spese, d'un suo Compagno, d'un Notajo, e trè altre persone, co i loro cavalli. Lo stesso ordina per Fra Simone di Benevento del medesimo Ordine, Inquisitore nella Provincia di Terra d'Otranto. E così similmente ordina nel medesimo anno, per Fra Trojano, Inquisitore nelle Provincie di Terra di Lavoro, e d'Abruzzo.

Il detto Rè nell'anno 1269. ordina al Governatore della Provincia di Terra di Lavoro, che à richiesta di Fra Trojano Inquisitore, costituito dalla Sede Apostolica dia ogni ajuto, consiglio, e favore, quando, equanto Egli vorrà: ed esegua subito le sue sentenze, che darà contro gli Eretici, e loro beni, e Fautori. E così ordina a' Governatori delle Provincie di Principato, e Terra Beneventana, presenti, e futuri, ed al Governatore della Provincia d'Abruzzo.

Lo stesso Re nell'anno 1271. ordina a' suoi Ministri, che paghino à Fra Matteo di Castell' à mare, Inquisitore nelle Provincie di Calabria, un' Augustale il dì, per le sue spese, e d'un' altro Frate suo Compagno, e d'un Notajo, e trè altre Persone co' loro cavalli. E nel medesimo anno 1275. ordina à tutt' i suoi Officiali del Regno, ad istanza di Fra Trojano Inquisitore nella Sicilia, deputato dalla Sede Apostolica, che ha d'andare per lo Regno, ad esercitare il suo officio, che richièsti da Essolui lo abbiano da provvedere di ciò, che li bisogna per se, pel suo Compagno, e famigliari. E nell'anno 1275. ordina à tutt' i suoi Officiali del Regno, che non diano fastidio, per l'asportazione delle armi, à quei che porterà con seco Fra Iacopo Inquisitore nel Regno, destinati da lui per catturare gli Eretici per lo Regno, e à fare altre cose di suo utile. E nello stesso anno 1275. scrive à tutt' gli Officiali, e Baroni del Regno, ch' à richiesta di Fra Iacopo Inquisitore destinato dalla Sede Apostolica diano ogni ajuto, favore, e consiglio, quanto e quando Egli vorrà, carcerando, e guardando tutte le Persone macchiate di questo male, e quelli poi restituischino, e liberino, conforme al medesimo Inquisitore parerà.

Il Rè Carlo I. nell'anno 1278. ordina à tutt' i suoi Officiali del Regno, che provedano di sicura condotta, per se, suoi Compagni, e Familiari, à Fra Bartolomeo dell'Aquila, Inquisitore deputato dalla Sede Apostolica, ch'aveva da camminare per lo Regno esercitando il suo officio . E nello stesso tempo scrivendo à tutt' i suoi Officiali del Regno, dice averli esposto Fra Bartolomeo dell'Aquila Inquisitore, che alcuni macchiati d'Eresia, e di ciò pubblicamente infamati, e carcerati per l'Officiali Reggj à richiesta d'esso Inquisitore, si sperimentavano tanto contumaci, che non vogliono confessare il loro errore, nè manifestare gli altri 'nfetti di questo male . Indi ordina, ch' à richiesta d'esso Inquisitore, facciano esporre a'tormenti, ed alla tortura tutti quest'infamati di tal delitto, acciocche si possa cavar da loro la verità; e sopra ciò diano tutto l'ajuto, che potranno . E similmente ordina in d. anno 1278. à tutt'i Governatori d'Apruzzo, e Capit. dell'Aquila presenti, e futuri, che diano ogni ajuto, favore, e consiglio à Fra Bartolomeo dell'Aquila Inquisitore deputato, nel Regno della Sede Apostolica, quanto, e quando vorrà, carcerando, portando nelle carceri deputate, e guardando fedelmente tutte le Persone imbrattate di simil male, le quali ce li restituischino, ò liberino, come vorrà esso Fra Bartolomeo . Nè molestino per l'asportazione delle armi quei che saranno da lui destinati, per inquirere, e carcerare gli Eretici, e fare altre cose à ciò utili per lo Regno.

Il Rè Carlo II. nell'anno 1295. ordina à tutti gli suoi Officiali, e Baroni, che diano ogni ajuto, favore, e consiglio à Frat'Angiolo di Trani, Inquisitore destinato dalla Sede Apostolica quanto, e quando li parerà ; pigliando, riducendo, e guardando nelle carceri le Persone macchiate di simil male, com'esso Frat'Angiolo vorrà ; non molestino gli uomini suoi per l'asportazione delle armi; eleguano le sentenze, ch'ei darà contro le Persone degli Eretici, e loro beni; e agl'inquisiti di tali delitti, e carcerati, per gli Officiali Reggj d'ordine dell'Inquisitore, si diano tormenti à sua richiesta, acciocche se li possa cavare la verità, di se, e degli altri . Lo stesso ordina il Rè Roberto agli suoi Officiali, nell'anno 1334. e 1335. per Fra Paolo d'Aversa dell'Ordine de' Predicatori, Inquisitore nel Regno . Lo stesso ordina la Regina Giovanna I. nell'anno 1343. per Fra Nicolò di S. Vittore, e per Fra Mauro de Renciaco Inquisitori . Ed il Rè Lodovico, e la Regina Giovanna nel 1352. donano il medesimo ordine per Frat' Alessandro di Padula Inquisitore. Lo stesso finalmente ordina il Rè Carlo III. nell'anno 1381. per Fra Domenico della Frigola. E nel 1382. per Fra Lionardo di Napoli, Inquisitori nel Regno.

Il Rè Carlo II. nel 1295. scrivendo à tutt'i suoi Officiali, dice, aver provisto, ch'a Frat'Angiolo di Trani, Inquisitore nel Regno, per le sue spese, e per eseguire il suo officio, si dia la terza parte delle condennazioni, e confiscazioni fatte per Essolui, in ciascheduna parte del Regno, e non ancora esatte per la Reggia Corte, ò da farsi per l'avvenire, come si contiene ne'suoi Privilegi: ed un'altra terza parte si depositi pe'negozj della Fede: e l'altra terza parte

parte s'applichi alla Reg. Corte. Di modo che le cōdennazioni fatte, e da farsi s'effiggano da Secreti, e Precettori Reg., ciascheduno nella sua Giurisdizione, e ritenendosi per la Reggia Corte la terza parte, le restanti due parti si distribuiscano come sopra. Eccettuandosi però i beni feudali, che se occorresse confiscarsi, vadano interamente à beneficio della Reggia Corte, ò de' Baroni da chi si tengono i feudi.

Il Rè Carlo II. nell'anno 1307. scrive a Fra Roberto di S. Valentino, Inquisitore nel Regno, ch' avendo esso Rè prima scritto à Fra Benedetto suo Predecessore, che avesse con ogn'integrità proceduto à castigare Pietro Arciprete della Terra di Bucchiano, inquisito d'Eresia; al presente ciò nulla ostante s'intende, che di nuovo esso Arciprete sia tornato al vomito dell'Eresia. Perciò l'esorta, ch'essendo vero, lo castighi severamente.

Il Rè Carlo II. nel 1307. scrive à Filippo suo figlio, Principe dell'Acaja, e di Taranto, che il Papa Clemente V. aveva scritto un Breve à Roberto Duca di Calabria suo figlio, e Vicario Generale, avvisandoli che il Rè di Francia avea ufato graadissima diligenza, in carcerare in un'istesso tempo tutti gli Cavalieri Templari, ch'erano in Francia, per la loro Eresia, e sequestrati gli loro beni. E perciò lo richiede, che col consiglio de'suoi savj Segretarij, faccia anco carcerare segretamente, e cautamente in un giorno, tutt'i Cavalieri Templari, che sono nel suo dominio, e gli tenghi sotto buona custodia, all'ordine della Camera Apostolica, e faccia pigliare i loro beni, e li tenghi in nome della Sede Apostolica. E perciò incarica al suo figlio, che esegua gli ordini del Papa, nel suo Principato d'Acaja, ed in altre parti di Romania.

Il Rè Carlo III. nell'anno 1382. asserisce, avere donato à Tomaso Marincola Milite suo familiare, i beni del Vescovo di Trivento Eretico, come aderente dell'Antipapa, e Ribelle di S. Chiesa, e della M. Sua.

Il Gran Capitano, à 16. novembre 1504. scrive al Capitano di Reggio, dicendo che l'Arcivescovo di Messina, Inquisitore nel Regno di Sicilia, deputato dal Rè, e Regina di Spagna, avendo mandato nella Città di Reggio, à fin d'aver la deposizione d'alcuni Cristiani novelli, ch'ivi abitavano, che l'era molto necessaria, per quel ch'aveva da eseguire nel Regno di Sicilia, ed esso Capitano non volse, che l'avesse pigliata, ad oggetto, che la sua autorità non sosteneva in questo Regno. Per tanto l'incarica, che permetta pigliarsi l'accennate deposizioni, giacche Sua M. così l'avea ordinato.

Lo stesso Gran Capitano scrive à Messer Foces, à 4. luglio 1505. ch' avendoli 'l Vescovo di Bertinoro Commessario Apostolico, e l'Inquisitore fatta istanza, da parte di Sua Sant. che si carcerassero alcune Donne, fuggite da Benevento, dove s'inquirevano da Essi, e ch'erano in Manfredonia, e se ne volevano peffare in Turchia. Perciò ordina, che si cerchino, e se l'avvisi ad esso, che ordinerà quello s'avrà d'eseguire.

Di quanto occorre in tempo del Gran Capitano, Vedi Zurita, negli Annali d'Aragona lib. 5. & 7. E più largamente nel c. 76. del lib. 9. Vedi anco la Prag. de Judais nell'impressione dell'anno 157. in Napoli.

Il Conte di Ripacorfa Vicerè, a 15. luglio 1507. scrive a Fra Vincenzo di Ferrandina, che l'è pervenuto à notizia, ch'ei s'è conferito in Barletta, e fa inquisizione contro alcune persone, senza sua saputa, e senza aver mostrata la sua Commessione. Per tanto li dice, che subito se ne venga da esso à mostrar la Commessione: altrimenti sarà necessario provvedere opportunamente, non senza sua ignominia, e mancamento.

Il Vicerè Conte di Ripacorfa, scrive al Viceduca d'Amalfi, a 1. ottobre 1507. e gravemente lo riprende, e minaccia, perche non solo non ha dato il debito ajuto, e favore a Fra Barnaba, Maestro in Teologia dell'Ordine di S. Domenico, che tiene Commessione di Sua M. contro gli Eretici, e Malefici, alias Ianare; ma l'ha dato impedimento nell'eseguire la sua Commessione. Perciò l'ordina, che debba darli ogni ajuto, nè l'impedisca, ò faccia impedire d'altri. E sopra ciò scrive anco alla Duchessa d'Amalfi.

Lo stesso Vicerè, a 24. febbrajo 1508. ordina al Capitano di Tramuti, ch'ad ogni richiesta del Maestro Fra Barnaba Inquisitore, carceri certe Persone. Ed a 21. marzo 1508. scrive all'Arcivescovo d'Amalfi, d'una Persona inquisita d'Eresia, dal Maestro Fra Barnaba.

Lo stesso Conte, a 29. gennajo 1509. fa Commessione in persona del Dot. Antonio Baldascino, d'andare ad inquirere in Puglia, e dove bisognerà, per l'Eresia, contro alcuni, ch'il Venerdì Santo facevano il *Crescite, & multiplicamini*, e carcerarli, e sequestrarli gli loro beni.

Il Vicerè D. Pietro de Toledo scrive al Governatore di Capitanata, a 23. maggio 1552. ordinandoli che rimetta il Prigione che tiene inquisito d'Eresia, al Vescovo di Troja suo Giudice competente. E a 27. maggio avvisa il Vescovo dell'ordine dato. Questi poi doppo ricevuto il carcerato, lo partecipa al Vicerè, e ne ottiene risposta, a 29. giugno 1552. nella quale gli dice, che per castigo dell'inquisito avea ordinato al Governatore, che gli presti il braccio secolare, come in effetto gli scrisse lo stesso giorno.

D. Berardino de Mendozza Luogotenente Generale nel Regno, scrive alla Reggia Udienza d'Otranto, a 31. ottobre 1555, che il Cardinal di Compostella, uno de' Deputati del S. Officio di Roma l'ha scritto, che Scipione Lentulo Eretico si trova carcerato nel Castello della Città di Lecce, per ordine de' Cardinali del S. Officio, che l'avevano fatta istanza, che lo facesse venire in Napoli à fin di poterli mandare in Roma, sopra una fregata. Perciò ordina, che lo mandino, pel Capitano di Campagna, per eseguirli la volontà de' sudetti Cardinali.

Lo stesso Luogotenente Generale scrive al Governatore di Capitanata, a 8. novembre 1555. dicendo averli scritto i Cardinali Deputati del S. Officio, che cercasse avere in mano Paolo Pellegrino Eretico: farlo condurre in Napoli: e poi mandarlo in Roma: perche il medesimo si trovava carcerato in Manfredonia, in potere dell'Arcivescovo Sipontino. Perciò ordina ad esso Governatore, che richieda all'Arcivescovo il prigione, e lo mandi cautamente in Napoli, per il Bargello di Campagna, che lo debbia consegnare al Reggente della Vicaria.

Il medesimo D. Berardino de Mendozza, a 27. gennajo scrive all' Arcivescovo di Reggio, che aveva fatto procedere in vigor di sua Commessione contro l'Eretica pravità, senza sua licenza. Ed avendo veduta, e riconosciuta la Commessione, l'ha parso concedere il Regg. Exequatur al memoriale dotali, e che per esecuzione d'essa se li darà ogni ajuto, e favore, che sopra di ciò si ricerca: ma non si faccia un'altra volta simil errore, senza sua saputa.

Il Duca d'Alcalà Vicerè, a 9. febbrajo 1560. scrive al Vicario di Cosenza, che nelle cause di certi carcerati, che tiene della Terra della Guardia, inquisiti d'Eresia, proceda con voto, e parere del Dottor Berardino Santa Croce, che si ritrova in quelle parti, E scrive un'altra lettera a Berardino Santa Croce l' istesso di).

Il Vicerè Duca d'Alcalà, a 16. settembre 1561. fa Commessione al Dott. Anibale Moles, per pigliare le robbe d'alcuni Eretici, ch'erano inforti nelle Terre della Guardia, e di S. Sisto, Casale della Città di Montalto, in Provincia di Calabria Citra. Per l'estirpazione de' quali furono deputati dal Vicerè alcuni Commessarij, colla di cui Consulta molti d'essi furono condannati dagli Ordinarij alla pena di morte naturale, ed alla confiscazione de' beni, d' applicarsi alla Reggia Corte, contro i quali s'efegui la giustizia.

Informazione pigliata nella Città di Benevento, per un Commessario Apostolico, nell'anno 1560. d'alcuni Testimonj, per potere quindi citare per *œdictum* il Marchese di Vico, li quali depongono, che non è lecito, nè si può citare nel Regno di Napoli, con citazioni della Corte Romana, eccetto quella del S. Ufficio di Roma, con licenza del Vicerè.

Atti, ed Ambascieria mandata dalla Città di Napoli, a Sua M. nell'anno 1564. in persona del P. D. Paolo d'Arezzo, Chierico Regolare, per ottenere che in questa Città, e Regno, non si ponesse il S. Ufficio, cioè non si confiscassero i beni degli Eretici: che consistono in queste Scritture, v3. Lettera della Città di Napoli a Sua M. de' 29. giugno 1564. Istruzioni date dalla Città al P. D. Paolo d'Arezzo, sopra il negozio. Bolla di Papa Giulio III. de' 7. aprile 1554. diretta al Cardinal Pacecco, Luogotenente nel Regno per l'Imperator Carlo V. nella quale il Papa ad istanza di D. Gio: Manriquez Ambasciadore dell'Imperadore in Roma: ed a prieghi della Città di Napoli; e per far cosa grata a Sua M. e al Cardinale, vuole che non si facciano confiscazioni de' beni d'Eretici nel Regno: cassando tutte quelle, che insin allora fossero fatte.

Lettera di Sua M. dirett' alla Città di Napoli, a 10. marzo 1565. in risposta, e risoluzione di quel che D. Paolo d'Arezzo portava in sua commessione, dicendole che nel punto principale aveva fatta dichiarazione per loro sodisfazione, confidando che gli Ordinarij facciano bene i loro officj: e quel di più, che detto D. Paolo da sua parte l'ha supplicato circa la confiscazione de' beni, per essere negozio di molta qualità, si mirerà d'altro modo.

Un'altra lettera di Sua M. de' 10. marzo 1565. senza soprascritta, nella quale dichiara, non essere stata, ued essere sua mente, ed intenzione, che nella  
Cit.



Città, e Regno di Napoli, si ponga l'Inquisizione nella forma di Spagna; ma si proceda per la via ordinaria, come infino all'ora s'è osservato. E in un'altra lettera scritta nell'istesso tempo al Duca d'Alcalà, fa la consimile dichiarazione.

Relazione fatta dal P.D. Paolo d'Arezzo, alla Città di Napoli, nel ritorno della sua ambasciaria.

Lettera del Cardinal Alessandrino, a 1. novembre 1564. scritta al Duca d'Alcalà, pregandolo che mandasse carcerato in Roma il Marchese di Vico, con buona guardia, ò che li facesse dare grossa sicurtà, di presentarsi nel S. Officio, essendoli così stato ordinato da i Signori Cardinali suoi Colleghi, in presenza del Papa. Per lo che Sua Ecc. ordina alla Vicaria, che faccia dar sicurtà dal Marchese di Vico, di docati diece mila, di presentarsi al S. Officio in Roma.

Lettera del Vicerè Duca d'Alcalà, a 6. novembre 1568. diretta a Muzio Miroballo Capitano di Catanzaro, nella quale l'ordina, che presenti al Vescovo di quella Città una lettera, che va impiegata, in cui gli dice, e lo esorta che consegna ad esso Capitano, Martino Bagnato Laico, che tiene prigione, secondo dice, per ordine del Cardinal di Pisa: e s' Ei replicasse averlo preso per ordine del medesimo Cardinale, gli dica, che mostri 'l Reggio Exequatur. E non mostrandolo, nè volendo restituire il prigionc, doppo usata con lui ogni urbanità, l'ordina che glie lo levi dalle sue carceri, e lo tenga nelle Carceri Reggie, con buona custodia; con avvertire che non facesse sapere al Vescovo di aver dato avviso in Napoli, che diceva Egli, aver carcerato il Laico per ordine del Cardinal di Pisa.

Lettera scritta dal Vicerè al Vescovo di Catanzaro, a 6. novemb. 1568. dicendoli che consegna 'l Carcerato al Capitano sudetto.

Consulta scritta dal Vicerè a Sua M. a 1. gennaio 1569. avvisandole quanto era passato col Vescovo di Catanzaro, circa il pigliare del carcerato dalle carceri del Vescovato, che fece il Capitano: ed avendo il Vicerè scritto al Cardinal di Pisa quello ch'era passato in questo negozio, e specialmente dicendoli, che non si poteva persuadere, che il Vescovo tenesse ordine del Signor Cardinalo, sopra di ciò, perche sempre che il S. Officio ha voluto, che si pigli qualch'uno in Regno, per cosa di Religione, si è scritto al Vicerè, e com' Ei sa, subito si è fatto senza replica, nè eccezione di persone; poiche non è conveniente, che si piglino i Laici, per mandarsi in Roma, senza che il Vicerè lo sappia, e ne dia gli ordini, come sempre s'è osservato per il passato. Ed avendo il detto Cardinale mostrata la lettera del Vicerè in Sac. Congregazione, e al Papa, restò Sua Sant. e i Cardinali del S. Officio sodisfatti, e contentissimi. Ed avendo dopo esso Cardinale di Pisa cercato il medesimo Carcerato, Egli ce l'ha mandato.

D. Parafan de Ribera Duca d'Alcalà, scrive alla Reggia Udienza di Calabria, a 29. novembre 1568. che avendo l'Inquisitore di Sicilia scritto all'Uditore Obregon, che carcerasse un Chierico, ed un Laico inquisiti d'Eresia, e co

li mandasse, il detto Vditore non ha voluto eseguirlo, senza ordine del Vicerè; e aveva fatto molto bene. Perciò ordina alla Reggia Vdienza, che carceri gli medesimi Inquisiti, e se hanno delinquito in Sicilia, ce li rimetta: ma se hanno delinquito nel Regno, la cognizione della causa spetta all'Ordinario, ovvero al S. Ufficio di Roma; e vuole che in futurum si faccia il simile negli altri casi, che ponno o correre.

Lo stesso Vicerè avendo inteso, che i Ministri di Sicilia del S. Ufficio, erano entrat' in questo Regno di Napoli, e senza dire cos'alcuna a' Ministri Reggi, avevano pigliato carcerato nel Territorio di Melito, entro un Monistero d'Agostiniani, un Frate dello stess'Ordine, e lo portarono à Messina; e procuravano fare il simile d'un'altro Frate. E perche non si puote, nè si dev'entrare in Regno per simil effetto, senza licenza del Vicerè, ordina all' Udienza di Calabria, che venendo Ministri del S. Ufficio, per pigliare alcun carcerato, e trovando che non abbiano licenza in scriptis, gli carceri, e ce l'avvisi.

Lettera del Vicerè scritta all'Uditore Obregon, de' 10. gennaio 1569. ordinandoli, che scarceri alcuni carcerati, che teneva per la causa predetta, i quali avean carcerato un Frate Carmelitano, che se ne voleva passare in Ginevra, com'Eretico, sotto pretesto, che l'avevano preso per ordine del S. Ufficio del Regno di Sicilia. E perche realmente, era stato carcerato per ordine del Commessario, e Riformator Generale dell'Ordine Carmelitano, in quelle Provincie, e non del S. Ufficio. Perciò comanda, che siano scarcerati.

Lo stesso Vicerè, à 21. gennaio 1569. ordina alla Reggia Camera, che proceda alla vendita de' beni confiscati agli Eretici delle Terre della Guardia, e di S. Sisto in Calabria, condannati alla pena di morte naturale, ed alla confiscazione de' loro beni.

Il detto Duca, à 18. maggio 1569. scrive all' Arcivescovo di Taranto, dicendo che à lui rimette un carcerato di detta Città, à rispetto d' alcuni Capiti d'Eresia: giacche due Teologi hanno detto, che sappiano d'Eresia.

Avendo il Vescovo d'Oppido Vicario di Melito, domandati certi Laici, inquisiti nella sua Corte di falsità, in una causa d'Eresia, contro un Chierico, al Governatore; questi ne scrisse al Vicerè Duca d'Alcalà: il quale ordinò, che li prestasse il braccio, ed ogni ajuto, e favore, per la cattura, e castigo degl'Inquisiti, del che ne scrisse due lettere, a 11. luglio 1569. una al Governatore, e l'altra al Vescovo.

Il Vicerè Duca d'Alcalà, à 8. agosto 1569. concede al Capitano della Terra della Polla, la Preminenza della Gran Corte della Vicaria, per dar la tortura *ex processu informativo*, ad una Donna inquisita, e carcerata di fortilegio, precedente relazione del Consigliero, e Giudice Griminale di Vicaria, Giacomo Aniello de Bottis.

Consulta, e Relazione fatta, per la Reggia Camera della Summaria, al Vicerè, a 12. gennaio 1572. dove par la de' i beni confiscati à beneficio della Reggia Corte, di alcuni Eretici di Monopoli, condannati dal S. Ufficio di Roma

Roma alla pena di morte naturale , e già eseguita ; sopra quali beni voleva Todisfare al S. Ufficio, le spese fatte agli Eretici condannati.

Relazione del Cappellano maggiore, fatta al Vicerè, à 27. aprile 1573. ad istanza del Procuratore Fiscale della Camera Apostolica , esponendo che questa aveva fatto mandato ad Armileo Marotta, della Terra della Guardia, che si dovesse conferire in Roma, per esaminarsi, in una causa d'Eresia : e non avendo obbedito, s'era spedito da' Cardinali Commessarj della S. Inquisizione, un monitorio contro d'Esso, à comparire in Roma, fra certo tempo statuito, e sotto certe pene, e censure : E per potere quello intimare, domandava il Reggio Exequatur . E si riferisce, che si deve concedere.

Relazione fatta dal Cappellano maggiore al Vicerè, à 21. maggio 1574. nella quale si dice, ch'essendo Gio: Abate, e Sebastiano di Luca della Guardia, inquisiti nel S. Ufficio di Roma , ed ivi scoperto, che Armileo Marotta della stessa Terra, si era contro loro falsamente faminato ; s'era perciò spedito mandato in virtù di sentenza del S. Ufficio, ad istanza de' medesimi Gio: Tomaso, e Sebastiano, ordinante la cattura di quello, per la falsità . E supplicato il Cardinal Granuela Vicerè , che stante non si poteva altrimenti carcerare colui nel Regno, senza il braccio Reggio, si fosse servito dar la licenza, che d. Armileo si carcerasse, giusta la sentenza del S. Ufficio: e ordinato al Cappellano maggiore, che ne facesse Relazione, Questi dice : che veduto il mandato esecutivo, spedito da' Cardinali Inquisitori contro gli Eretici, diretto a Sua Ecc. al Tribunale della Vicaria, ed à tutt'i Ministri del Regno ; dove si narra, ch'essendo stato spedito Monitorio ad istanza del Fisco del Papa , contro Armileo Marotta, testimonio esaminato falsamente nella mentovata causa, e perche deposto il falso era subito fugito da Roma , s'era perciò in sua contumacia spedito mandato esecutivo, in virtù del quale s'efortava il Vicerè , e Reggi Ministri, per la cattura d'esso Armileo, e trasmetterlo in Roma , per l'efecuzione del quale, s'era domandato il Reggio Exequatur . E riferisce, che si deve concedere.

Relazione del Cappellano maggiore fatta al Vicerè, a 21. maggio 1574. circa il Reggio Exequatur domandato sopra un'Ordine spedito da' Cardinali della S. Inquisizione di Roma, a far vendere i beni d'un Laico del Regno, testimonio falso esaminato nel S. Ufficio, e condannato a rifare le spese indebitamente fatte dall'Inquisito . E si riferisce, che si dia il Reggio Exequatur

Il Fisco del S. Ufficio di Roma, e Pietro de Judice, olim Vicario Apostolico di Policastro, domandano il Reggio Exequatur, per intimare à Gio: Francesco de Traguito di Tortorella, un'Ordine de' Cardinali Deputati del S. Ufficio, affincbe vada à verificare quel che avea esposto contro esso Pietro de Judice, ch'essendo Vicario Apostolico di Policastro , aveva liberato, per fortes, Apollo Alderisio Inquisito d'Eresia, poiche s'era dimostrata l'innocenza del Vicario nel S. Ufficio . E rimesso il negozio al Cappellano maggiore, per la Relazione, riferì à 15. gennajo 1577. che si può concedere il Reggio Exequatur.

Due Relazioni fatte dal Cappellano maggiore al Vicerè, à 18. settembre, e à 16. dicembre 1572. sopra il Reggio Exequatur domandato pe' figli del quond. Gio: Francesco Alois, giustiziato in Napoli, per delitto d'Eresia, alla grazia conceduta loro dal Papa, che potessero succedere a' beni della loro Madre, e Zio, ed altre qualsivogliano eredità, che loro si deferissero, tanto per testamento, quanto ab intestato. E in tutte due si riferisce, che si può concedere il Reggio Exequatur, citra præjudicium delle ragioni del Fisco, sopra le dette eredità.

Relazione fatta dal Cappellano maggiore al Vicerè, à 6. giugno 1581. sopra il Reggio Exequatur, domandato da' figli del quond. Bernardino Gargano, giustiziato in Napoli, per delitto d'Eresia; per la grazia loro concessa dal Papa, che potessero succedere all' eredità della loro Madre, ed altre ab intestato, & ex testamento. E si riferisce, che si può concedere, citra præjudicium delle ragioni del Fisco.

Lettera Reggia, ò sia Commessione del Vicerè Duca d'Offuna, al Capitano di Giustizia Pietro Muños, à 5. novembre 1583. nella quale dice, che per ordine suo, ad istanza del S. Ufficio di Roma s' era preso carcerato Fra Tito della Fenice, Monaco del Monasterio di S. Pietro Martire, di questa Città di Napoli. Perciò gli commette, che vada à pigliare le scritture, e libri d' esso Fra Tito d' alcuni Monasterj, e li porti in Napoli, accioche s' esegua quel tanto, che ad istanza del S. Ufficio di Roma è stato esso Vicerè richiesto. Gli Monasterj, in cui deve portarsi il sopraddetto Commessario Pietro Muños, sono questi: Il Monasterio di S. Domenico della Città d'Angri; il Monasterio di S. Domenico di Salerno, ed il Monasterio di S. Domenico della Terra di S. Severino, dell'Ordine de' Predicatori, nella Provincia di Salerno.

Lettera reggia del Vicerè, à 30. dicembre 1582. diretta alla Vicaria, colla quale ordina, che si presti il braccio al Nunzio Apostolico, per frustare un Laico Viniziano, come sospetto d'Eresia.

Lettera reggia del Vicerè, diretta al Governatore di Calabria, à 14. novembre 1583. nella quale dice, ch' il Cardinal Savelli, l' aveva scritto, in nome del Papa, che per cose toccantino al S. Ufficio, s' aveva bisogno in Roma della Persona di Gio: Battista Spinelli Principe della Scalea. E desiderando dare ogni sodisfazione, ed ajuto alle cose toccanti al S. Ufficio: ordina e comanda al Governatore, che informatosi dove stà detto Principe, vi si conferisca di persona, e lo porti carcerato nella Reggia Udienza: e dando pleggaria di ducati venticinque mila, di portarsi, fra un mese, nella Città di Roma dirittamente, e non partirsi di là senza licenza del S. Ufficio, lo lasci libero. E tenga pensiero, che così s' esegua: e non eseguendosi lo carceri, e l' avvisi al Vicerè e non dando pleggaria lo tenghi carcerato, accioche si possa pigliare quella risoluzione, che conviene al negozio.

Lettera reggia del Vicerè D. Pietro Giron Duca d' Offuna sotto la data de' 28. gennajo 1584. per mezzo della quale commette, e concede il braccio reggio ad un Commessario, mandato nel Regno, dal Sant' Ufficio di Ro-

ma

ma per carcerare Fra Vincenzo, olim Cercatore del Monasterio di Belvedere, dell'Ordine di S. Domenico, nella Terra di Piemonte di Stabia; ordinando à tutti gli Officiali, e Tribunali del Regno, che gli diano ogni ajuto, e favore, per la cattura del medesimo Fra Vincenzo.

Lettera reggia del Duca d'Offuna de' 13. marzo 1584. diretta al Regg. Cappellano maggiore, ordinandoli che rimetta alcune Donne inquisite di Sortilegio, ch'ei tiene carcerate, all'Arcivescovo di Napoli, che ha domandata la remissione di quelle, per causa d'Eresia. Giacche in questo Regno si osserva, che se il Sortilegio sapit hæresim contro Laici ha da procedere il Giudice Ecclesiastico: e se non sapit hæresim contro Laici, ha da procedere il Giudice laico. E se si dubbita, an sapiat nec ne? questo articolo si conosce dal Giudice Ecclesiastico. Perciò le rimetta con dichiarazione, che se si ritrova che non sapit hæresim, rimetta le medesime Donne alla Vicaria: e se sapit hæresim, proceda esso. Verum restando luogo di pena, le rimetta alla Vicaria, per eseguire quel che farà di giustizia.

Lettera reggia del Vicerè Duca d'Offuna, de' 18. settembre 1583. diretta al Capitano di Castell' à mare, in cui si dice, ch' il Cardinal Savelli l' ha scritto, che facesse carcerare alcune Persone, dellé quali sarà avvertito da D. Carlo Baldino. Perciò l'ordina, che presti 'l braccio al mentovato D. Carlo, ovvero alle Persone da lui deputande, come da esso, e da sua parte sarà richiesto, per l'accennata carcerazione. E preveda che siano condotte ne' luoghi, ch'esso D. Carlo destinerà, sotto buona custodia: e del seguito ne avvisi Sua Ecc. E nello stesso di risponde al Cardinal Savelli, ches'era spedito l'ordine, e consegnato al medesimo D. Carlo.

Biglietto del Vicerè Duca d'Offuna, de' 9. dicembre 1585. diretto al Reggente della Vicaria, nel quale dice averli scritto il Cardinal Savelli da Roma, che per cause toccanti alla Religione, si tiene bisogno nel S. Ufficio della Persona di Francesco Conte, Capitano dell' Isola di Capri. Perciò ordina che lo carceri, e dando pleggiaria di docati mille, di portarsi nel S. Ufficio in Roma, fra dieci giorni, lo scarceri.

Altro Biglietto del medesimo Vicerè, à Carlo Spinelli Reggente della Vicaria, de' 8. marzo 1586. ordinandoli che mandi carcerato nel S. Ufficio di Roma Francesco Amorosa, Capitano, che fu di Pietramolare, con la guardia del Capitano di Campagna di Terra di Lavoro, e si consegnì à quei Signori del S. Ufficio.

Lettera reggia del Vicerè Duca d'Offuna, de' 20. marzo 1586. diretta al Capitano di Pozzuolo, nella quale dice, che D. Carlo Baldino, per servizio del S. Ufficio, tiene bisogno della Persona di Fr. Ascanio Ceparo, Cercatore del Monistero di S. Angiolo di Pozzuolo, e di Gio: Antonio Tadeo della medesima Città. Ed avendolo supplicato per la cattura di quelli, acciocche fossero presi, e portati da lui; perciò ordina al Capitano, che gli carceri, e consegnì al detto D. Carlo, ed esegua quanto dal medesimo li sarà imposto per servizio del S. Ufficio.

Lit.

Lettera del Vicerè Conte di Miranda, scritta alla Reggia Udienza d' Otranto, à 31. dicembre 1587. nella quale si dice, che per avviso dato dall'istessa Udienza, si era inteso, come ad istanza del Vicario Apostolico di Lecce, l'Udienza avea permesso, che fosse carcerato Gio: Antonio Stomeo Laico di detta Città, in virtù d' un' Ordine del Cardinal Savelli Inquisitore; in cui diceva, che fatta la ricognizione d'una lettera, che si portava scritta da esso Stomeo, e costando esser stata scritta da lui, si dovesse carcerare. Ed essendosi fatta la ricognizione della lettera nella Reggia Udienza, presente il Vicario l'aveva data licenza, che si carcerasse, donando avviso del tutto al Vicerè. Il quale scrive, ch'essa Udienza avea fatto errore à permetterlo, senza aver prima dato avviso à detto Vicerè, perche avesse ordinato quel che si doveva eseguire. Ordinandoli perciò, che d'allora in avanti, occorrendo simili casi, gliene debbiano dare avviso particolare, prima d' eseguire cos' alcuna: assicurandosi perciò nell' interim della Persona, e non consegnarla senza ordine suo. Altra lettera del medesimo Vicerè, circa l'istesso negozio, diretta ad essa Reg. Udienza, à 31. gennajo 1588. dicendo aver ricevuto loro lettera, nella quale l'avvisano, che la carcerazione di Gio: Antonio Stomeo, ad istanza del Vicario Apostolico, in virtù d'ordine del Card. Savelli; non fu per consegnarlo al Vicario, ma per assicurarsi di quello, per eseguire ciò che dal Vicerè fosse ordinato. Perciò comanda, che non lo consegnassero altrimenti, senza ordine suo in scriptis; e se le ne fosse fatta istanza dal Vicario, gli facciano intendere, che ricorra dal Vicerè, che li darà ordine di quello si avrà d' eseguire, e fra tanto lo tenghino carcerato infino ad altro ordine suo. Altra Lettera dello stesso Vicerè, à 31. marzo 1588. scritta à detta Reg. Udienza, dicendole che non liberino Giovan Antonio Stomeo: ma lo mandino nelle carceri della Vicaria, acciocche si possa provvedere, e dar ordine, che vada in Roma al S. Ufficio, dov' è stato chiamato, e che se li farà domandato dal Vicario Apostolico, gli dicano, che ricorra dal Vicerè.

Relazione fatta dal Collaterale al Vicerè, à 20. aprile 1588. sopra detto negozio di Stomeo.

Relazione fatta dal Cappellano maggiore al Vicerè, à 4. settembre 1589. ad istanza del Procurator Fiscale del S. Ufficio di Roma, per intimarsi à Cola Maria Seripando, Barone di Mottula, un Monitorio, che compare in Roma: *ad dicendum quid sentiat de clavium potestate*; per esser persistito un' anno nella scomunica. E si riferisce, che si deve sospendere il Reggio Exequatur, infino à tanto, che di nuovo si spedisca contro esso Barone altra provizione da Sua Sant. ò dalla Camera Apostolica, per le cause infra scritte.

Relaz. del Cappellano maggiore fatta al Vicerè, à 7. maggio 1610. sopra il Reggio Exequatur domandato da D. Fabio Ossolino, à fin di poter fare intimare all' Abate Angelo, e Carlo della Rocca, di Trajetto, un Monitorio dell' Auditore della Camera Apostolica; *de insurdescencia*, e *quid sentiant de Fide*; per esser persistiti per annum, nella scomunica, nella quale erano stati dichiarati ncorsti, per causa de' denari; che dovevano al medesimo D. Fabio.

E si riferisce, che si può concedere, *quoad Personas Ecclesiasticas tantum.*

Relazione del Cappellano maggiore fatta al Vicerè, à 16. gennajo 1612. sopra il Reggio Exequatur, domandato dal Procurator Fiscale della Camera Apostolica, per intimare un Monitorio dell'Udienza di quella, ad alcuni Laici della Città di Brindisi, *super insurdescencia, quid sentiant de fide*: ch' erano perfistiti, *per annum, & ultra*, nella Scomunica lata per la Corte Arcivescovale di detta Città: essendo questa materia d'InforDESCENZA, e di sospensione di fede, mera Giurisdizione Chiefaistica. E si riferisce che se li conceda.

Relazione del Cappellano maggiore fatta al Vicerè, à 5. novemb. 1612. sopra il Reggio Exequatur domandato da Paolo Torello, per intimare à Sinforiana Rosa sua moglie, un monitorio della Camera Apostolica, à comparire personalmente à dire: *quid sentiat de fide*, per essere perfistita, per annum, nella Scomunica, in cui era stata dichiarata incorsa, per non voler coabitare col marito: giacche la dichiarazione della sospensione di fede, spett' al Giudice Ecclesiastico. E si riferisce, che se li può concedere.

Lettera di Sua M. al Vicerè, de' 16. aprile 1628. sopra il negozio di D. Tomaso Calandrino Siciliano, carcerato dal Vescovo di Molfetta Commessario Apostolico, per ordine del S. Ufficio, senza licenza del Vicerè: nel che fu dubbitato: se si potessero carcerare Laici nel Regno, per ordine del S. Ufficio, senza licenza del Vicerè? Ordinando Sua M. che avvifi sopra di ciò, e s'osservi quel che s'è fatto per il passato in simili materie.

Discorso stampato, del Reggio Consigliero, ed Avvocato Fiscale del Real Patrimonio, e Giurisdizione, Fabio Capece Galeota, indirizzato al Sign. Duca d'Alva, in comprobazione dell'antichissimo costume, ed inviolabile osservanza, di non potersi poner mano nel Regno, à carcerare niuna persona, per causa d'Eresia, o del S. Ufficio, senza pria darne notizia al Vicerè, che governa, e con sua licenza.

Di Roberto Bonifacio, della confiscatione de' suoi beni, e fede della sua morte. Degli Eretici della Guardia in Calabria, e confiscatione de' loro beni. Decisione del Reggente Salernitano, nella causa dell'Eret. Alois.

Decisione 27. del Reg. Revert. nel vol. 1. *An Fiscus dicatur propriè hæres, ita ut bona subiecta fideicommissis, per crimen hæresis, Fisco acquirantur? Et an filii nati ante crimen hæresis, commissum per hæredem gravatum, faciant deficere conditionem in favorem Fisci? In causa Io: Francischi de Alois, qui commisit crimen hæresis, & fuit condemnatus ad mortem, & ad ejus combustionem & omnium suorum honorum confiscationem.*

Allegazioni, e Scritto del Reggio Config. Gio: Galeota, sopra la causa di Mariscotto Bolognese, ch'era stato pigliato in Napoli, e mandato subito in Roma, per ordine del S. Ufficio, dal Nunzio Apostolico, senza saputa del Vicerè. Allegazioni del Presid. della Reggia Cam. Vincenzo Corcione, sopra il negozio dell'Vditor Figuerta, carcerato in Napoli da Monsign. Petronio Vescovo di Molfetta, e Commessario, per ordine del S. Ufficio di Roma senza saputa, e licenza del Vicerè. Dal che nacque una carta di Sua M.

per

per la quale s'ordina, che non si possano, nemmeno per pensiero, eseguire nel Regno gli ordini del S. Ufficio di Roma, senza saputo del Vicerè. Però questo non s'intenda pe' Tribunali del S. Ufficio nella Corte de' Vescovi; ed Arcivescovi del Regno, li quali procedendo come Ordinarij, anche per le cose spettanti al S. Ufficio, non han bisogno di Reggio Exequatur. Effendo bastante quello, che si concede sopra la cattura della possessione del loro officio; e per questo si è ordinato il Reg. Exequatur. Però non possono eseguire quel che viene loro commesso da Roma, dalla Congregazione, ò da Sua Santità, senza darne parte al Vicerè, per l'Exequatur.



Il Vicerè ha fatto un Monitorio al Vicerè di Sicilia, per la cattura della possessione del suo officio, e per questo si è ordinato il Reg. Exequatur. Però non possono eseguire quel che viene loro commesso da Roma, dalla Congregazione, ò da Sua Santità, senza darne parte al Vicerè, per l'Exequatur.

Il Vicerè ha fatto un Monitorio al Vicerè di Sicilia, per la cattura della possessione del suo officio, e per questo si è ordinato il Reg. Exequatur. Però non possono eseguire quel che viene loro commesso da Roma, dalla Congregazione, ò da Sua Santità, senza darne parte al Vicerè, per l'Exequatur.

Il Vicerè ha fatto un Monitorio al Vicerè di Sicilia, per la cattura della possessione del suo officio, e per questo si è ordinato il Reg. Exequatur. Però non possono eseguire quel che viene loro commesso da Roma, dalla Congregazione, ò da Sua Santità, senza darne parte al Vicerè, per l'Exequatur.

Il Vicerè ha fatto un Monitorio al Vicerè di Sicilia, per la cattura della possessione del suo officio, e per questo si è ordinato il Reg. Exequatur. Però non possono eseguire quel che viene loro commesso da Roma, dalla Congregazione, ò da Sua Santità, senza darne parte al Vicerè, per l'Exequatur.

Il Vicerè ha fatto un Monitorio al Vicerè di Sicilia, per la cattura della possessione del suo officio, e per questo si è ordinato il Reg. Exequatur. Però non possono eseguire quel che viene loro commesso da Roma, dalla Congregazione, ò da Sua Santità, senza darne parte al Vicerè, per l'Exequatur.

Il Vicerè ha fatto un Monitorio al Vicerè di Sicilia, per la cattura della possessione del suo officio, e per questo si è ordinato il Reg. Exequatur. Però non possono eseguire quel che viene loro commesso da Roma, dalla Congregazione, ò da Sua Santità, senza darne parte al Vicerè, per l'Exequatur.

Il Vicerè ha fatto un Monitorio al Vicerè di Sicilia, per la cattura della possessione del suo officio, e per questo si è ordinato il Reg. Exequatur. Però non possono eseguire quel che viene loro commesso da Roma, dalla Congregazione, ò da Sua Santità, senza darne parte al Vicerè, per l'Exequatur.



# I N D I C E DEL TOMO IX.

## De' Rimedj contra Prelati, che turbano la Reale Giurisdizione:

### T I T O L O I.

*Delle Ortatorie mandate da' Rè, e Vicerè a' Prelati del Regno;  
e dello antico uso di quelle.*

**O**rtatoria molto agra fatta dal Rè Carlo I. al Vicario dell'Arcivescovo di Benevento, e a quel Capitolo, à 13. aprile 1270. esortandolo che assolvesse Gio: della Lionessa dalla Scomunica, nella quale l'aveva dichiarato incorso, per causa che non aveva rilasciato alla Chiesa Beneventana il Castello di Montefarchio, ch'ei possedeva pacificamente, e quietamente, per concessione del Rè. E che se quella Chiesa pretendeva cosa alcuna sopra detto Castello, fosse il Capitolo comparso nella Corte del Rè, che se avesse ragione in quello, l'averia fatta giustizia, e fatto restituire. Questa Scrittura è nel *Tom. XVI. della Città di Benevento.*

Ortatoria scritta dal Rè Roberto, al Vescovo di Civita di Chieti, à 10. febbrajo 1311. ordinandoli che gastighi, e raffreni alcuni Chierici della sua Diocesi, inquisiti, inquieti, e temerari, che turbavano la pace de' Cittadini.

Ortatoria mandata da Carlo Duca di Calabria figlio, e Vicario Generale del Rè Roberto, al Vescovo di Melfi, in data de' 4. maggio 1321. nella quale lo richiede, ed esorta, che gastighi certi Chierici suoi Sudditi, d'alcuni delitti, ch'avean commessi contro Laici; e faccia in modo che non bisogni provvedere d'altro rimedio, che fosse à lui fastidioso, contro l'intenzione d'esso Duca.

Ortatoria mandata da Carlo Duca di Calabria figlio, e Vicario Generale del Rè Roberto, à 28. novembre 1324. all'Arcivescovo di Rossano, richiedendolo ed esortandolo, che non voglia molestare alcuni Laici, sopra la Bagliva di Cropalato, che la possiedono per donazione fatta loro dalla Reg. Corte; e faccia in modo, che non sia espediente usar contro di lui altro rimedio opportuno.

Il Rè Roberto scrive all' Arcivescovo di Cosenza un' Ortatoria, à 28. giugno 1332. con cui lo richiede, ed esorta, che assolva la Terra di S. Lucido,

V.

dall'

dall'Interdetto, al quale l'aveva sottoposta per alcune frivole cause : e faccia in modo, che non bisogni fare in ciò altro rimedio.

Consulta del Vicerè Conte di Miranda, scritt' a Sua M. à 23. novembre 1589. nella quale si tratta delle Lettere Ortatorie , ch'è stato sempre solito in questo Regno di scrivere a' Prelati, che hanno tentato perturbare, ed usurpare la Reggia Giurisdizione, ed intromettersi contra Laici in quelle cose, che non spettano alla loro Giurisdizione. Nella quale Consulta si fa menzione d'altre Consulte mandate à Sua M. da' Vicerè suoi Predecessori 'ntorno al negozio delle Ortatorie, che si fanno a' Prelati, e anco d' alcune lettere di Sua M. circa l'Ortatorie.

## T I T O L O II.

### *Della chiamata de' Vescovi.*

**L'**Imperator Federigo II. à 12. maggio 1239. ordina all' Arcivescovo di Napoli, che venga il secondo giorno, ch'esso Imperadore sarà in Capoa, e si presenti riverentemente avanti al suo cospetto, e porti con seco un Privilegio concesso alla sua Chiesa dall'Imperator Errigo suo Padre, che ha mostrato agli Ministri dell'Imperadore. E così anco ordina all'Arcivescovo di Brindisi, che il trentesimo giorno venga nella sua Corte, e porti tutte le sue ragioni, che tiene in una certa Chiesa. E per esecuzione di ciò, ordina ad un Capitano della Città di Napoli, che vada à consegnarle a' mentovati Arcivescovi, in presenza de' Testimonj, che siano Uomini buoni, e che si scriva il tempo della consegna, e i nomi de' Testimonj.

Il Rè Ferdinando I. à 4. ottobre 1459. chiama il Vescovo dell'Isola, che venga da esso incontanente ricevuta la sua, e non manchi, perche ha bisogno di conferirle alcune cose.

L'istesso Rè, à 20. giugno 1488. chiama il Vescovo di Castell' à mare di Stabia, che al ricevere della sua, *ovoni mora, et tarditate remota*, venghi à ritrovarlo in Napoli, e di là non si parta senza espresso suo mandato. e licenza; non facendo altrimenti il contrario, per quanto desidera non incorrere nell'ira, ed indignazione sua. E quando non eseguisse la volontà della M. Sua, s'avvederà. che conto gli rende il disprezzare, e'l non volere obbedire; nè gli farà ammessa scusa.

Lo stesso Rè, à 2. ottobre 1492. scrive agli Uditori di Calabria, che facciano ordine al Vescovo di Bisignano, che debbia incontanente venire da S. M. che l'ha da fare intendere alcune cose, che l'occorrono.

Il Rè Alfonso II. à 28. dicembre 1494. esorta il Vescovo di Pugliano, che subito ricevuta la sua lettera monti à cavallo, e lo venga à ritrovare, avendoli da conferire alcune cose importanti al servizio Reale; nè manchi per cosa alcuna.

Il Vicerè D. Pietro de Toledo, à 25. agosto 1549. ordina al Vescovo di **Cajazza**, che al ricevere della sua, senza replica, nè contradizione alcuna, si debbia ponere in cammino, e venirlo à ritrovare in Napoli, perche l'ha da ragionare d'alcune cose importanti al servizio di Sua M.

D. Berardino de Mendoza, Luogotenente Generale, à 23. luglio 1555. esorta il Vescovo di Bovino, che debbia venire à ritrovarlo in Napoli, e di là non partire senza sua espressa licenza. Il Vicerè Duca d'Alba, à 5. marzo 1557. chiama il Vescovo di Sora. Il Vicerè D. Francesco Paccoco, à 24. luglio 1553. chiama il Vescovo di Molfetta. Il Vicerè Duca d'Alcalà, à 4. novembre 1559. chiama il Vescovo di Bova. Lo stesso Duca d'Alcalà, à 2. dicembre 1564. chiama l' Arcivescovo di Bari. Don Gio: de Zuniga Principe di Pietra Persia Luogotenente, e Capitan Generale nel Regno, à 16. novembre 1581. chiama il Vescovo d'Ortona a mare, acciocche si conferisca in Napoli avanti di lui, in ricevere la presente. E lo stesso giorno scrive alla Reggia Udienza d'Apruzzo, che mandi l'alligata al Vescovo d'Ortona a mare, che per cose, che compleno al servizio di Sua M. venga da esso. Incaricandole che subito ce la mandi à presentare, in presenza d'alcune persone di considerazione, le quali facciano fede della consegna. E quando il Vescovo si sarà partito, se li sequestrino tutti gli beni mobil', che tiene, e anco l'entrate del Vescovato, tanto esatte, quanto esigende. E s'informino chi sono stati gli Chierici, che intervennero alla caccerazione del Giudice di detta Città d'Ortona: e sequestrino tutti gli loro beni patrimoniali, e di legittima successione, e i frutti de' Beneficj; e che avvisino di tutto quello sarà eseguito.

Lettera del Cardinal di Como, dirett' al Nunzio Apostolico in Napoli, in data de' 20. gemajo 1582. dicendoli che Sua Sant. ha inteso, che il Vicerè ha chiamato il Vescovo d'Ortona a mare, che venendo allora in Napoli, esso Cardinale scrive l'alligata lettera al Vicerè, che lo tratti benignamente, e lo spedisca presto, acciocche possa ritornare alla sua Chiesa. E che il Vescovo lo ricercherà, che l'introduchi al Vicerè, e presenti al medesimo la sua lettera, e vuole Sua Sant. che lo faccia, favorendolo in quanto sarà necessario in questo negozio: ma però lo farà con tal circospezione, e destrezza, che para al Vicerè non volerli proibire, che prenda qualche onesta sodisfazione dal Vescovo: come forse non è fuor di ragione, che la pigli, per le cose, che sono successe.

Consulta scritt' à Sua M. dal Vicerè Duca d'Offuna, à 15. aprile 1584. avvisandole, tra l'altre cose, che aveva fatto chiamare in Napoli il Vescovo d'Vgento, perche aveva pubblicata una Bolla, senza Reggio Exequatur, e lo aspettava da ora in ora. Ed anco aveva ordinato, che si chiamasse in Napoli il Vescovo di Gravina, che iugustamente contro provisioni spedite in Reg. Camera, ed altre spedite da esso Vicerè, aveva avuto ricorso in Roma, ed ottenuti ordini pregiudicialissimi alla Giustizia, e Giurisdizione di Sua M.

Il Vicerè Conte d'Olivares, à 10. maggio 1596. esorta il Vescovo d' Ifernìa,

fernia, che al ricevere della sua si debbia ponere in cammino, e venire à ritrovarlo, perche l'ha da ragionare di cose importanti al servizio di Sua M.

Consulta scritt' à Sua M. dal medesimo Vicerè, à 22. maggio 1598. di quanto è passato col Vescovo d'Isfernia, il quale avendosi usurpata in molte cose la Reggia Giurisdizione, e non avendo volut'obbedire alcune Ortatorie, mandateli dal Conte di Miranda suo Predecessore, fu chiamato dal medesimo Vicerè, per vederè se di presenza poteva metterlo à ragione. E rispose non poterlo servire in cose, che se li potevano commettere. Ed il Vicerè soggiunge in essa Consulta, ch'è provisto da' Sagri Canonici, che devono i Vescovi venire alla chiamata del Rè, ovvero d'altri, che rappresentano la sua Real Persona; anzi devono prima venire à questa chiamata, che à quella del loro Superiore. E tuttavia stà Egli nella sua pertinacia; e non potendosi soffrire il suo mal procedere, si sono sequestrate le sue entrate temporali.

Vi sono anco da' Rè, e Vicerè, chiamate infinite altre Persone Ecclesiastiche, oltre i Vescovi, ed Arcivescovi, che venissero, per averfeli da ragionare alcune cose concernentino al Servizio Reale.

Il Rè Ferdinando I. à 13. agosto 1492. comanda à D. Gio: Coreglia, suo Consigliero, che ordini al Vicario della Città di Tricarico, che si debba presentare avanti Sua M. con pigliarne buona sicurtà: e quando ricusasse, lo mandi sotto buona custodia, à spese del medesimo Vicario. Il Gran Capitano, à 22. marzo 1506. chiama l'Arciprete di Paola. Il Vicerè Conte di Ripacorsa, à 8. giugno 1507. chiama un Chierico. E à 30. luglio, e 6. agosto 1507. chiama altri Chierici, e persone Ecclesiastiche. Il Vicerè D. Raimondo de Gardona, à 3. luglio 1518. chiama il Vicario di Salerno. Il Vicerè Conte di S. Severina, a 30. luglio 1524. chiama D. Alfonso Marino Arciprete di Gragnano. E a 9. gennajo chiama l'Abate Ruggi di Salerno sotto pena di docati 1000. E nello stesso dì, chiama l'Abate Ferramosca, sotto pena di docati mille.

Il Vicerè D. Pietro Pacecco, à 22. luglio 1557. scrive al Governatore di Principato Citra, che gli giorni passati aveua scritto al Vicario di Amalfi, che si fosse conferito avanti di lui, perche l'aveua da ragionar cosa per servizio di Sua M. e non essendo fino allora comparso, ne restava meravigliato. E perche conveniva al servizio della M. Sua, che tanto il Vicario, quanto il suo Consultore venissero in Napoli. Per questo ordina, al Governatore, che debba procurare di averli 'n mano, e quelli mandi prigioni in Napoli, acciocche possa provvedere, come si conviene.

Il Vicerè Duca d' Ossuna in una Consulta scritt' à Sua M. à 11. aprile 1584. dice aver ordinato, che si chiamino nove Chierici della Città di Gravina, sollecitatori d'un negozio contro la Reggia Giurisdizione. E quando si troveranno in Napoli, loro farà ordine, che come sediziosi, escano dal Regno.

Lo stesso Vicerè, scrive a' Governatori della Provincia di Terra di Bari, à 20. luglio 1584. dicendo che li giorni, e mesi passati scrisse lettere Ortatorie.

riali à trè Preti della Città di Gravina, che per servizio di Sua M. dovessero venire in Napoli: ed essendo loro state notificate, non hanno curato di venire. Per tanto di nuovo scrive l'alligata Ortatoria, che la faccia notificare, e se fossero assenti, si notifici alle loro Case, e ce la rimandi. Ed essendosi notificato in Napoli, mandato di persona à sei altri Chierici della Città di Gravina, che per ordine del Vicerè, come sediziosi, ed inquietatori del servizio di Sua M. e della quiete di questo Regno, dovessero sfrattare fra 24. ore da Napoli, e fra cinque giorni fossero usciti dal Regno. Perciò ordina al detto Governatore, che tenga pensiere particolare, e faccia diligenza d'intendere, se fossero capitati,, ò capitassero in detta Città di Gravina, ò in altra parte della Provincia, e ne le dia avviso, acciòche possa provvedere come conviene.

Il Vicerè Cardinal Zapatta, à 18. gennajo 1622. chiama il Vicario di Capoa, che al ricevere della sua lo venghi subito à ritrovare in Napoli, che l'ha da conferire alcune cose di servizio di Sua M. E nello stesso giorno scrive al Consigliere Angulo Governatore di Capoa, che faccia presentare al Vicario l'Ortatoria impiegata, e ne faccia fare atto pubblico, e l'avvisi di quel che risponderà forse detto Vicario.

### T I T O L O III.

#### *Del Sequestro de' beni temporali de' Vescovi: E della Carcerazione de' loro Congiunti, e Familiari.*

**I**L Gran Capitano, scrivendo al Precettore di Terra d'Otranto, à 26. giug. 1503. dice, che per essersi malamente portato in quelle guerre l'Arcivescovo di Brindisi, verso lo Stato, e Servizio di Sua M. l'ordina, che pigli 'n suo potere tutte l'entrate dell'Arcivescovato di Brindisi, e ne faccia quinterno lucido, e chiaro.

Il Vicerè Conte di Ripacorfa, à 16. dicembre 1507. scrive ad un'Uditore di Calabria. aver inteso, che il Vescovo di Gallipoli, avendo tanto poco rispetto alla Preminenza Reale, e comodo di quella Città, ha fatto pubblicare Censura, e Scomunica contro i Cittadini di Gallipoli. Perciò l'ordina, che s'informi chi sono stati coloro, che han presentate, e pubblicate le Censure, e ce l'avvisi, e così anco proceda contro il Vicario di detta Città.

Lo stesso Vicerè, à 28. aprile 1508. scrivendo alla Città di Taranto, dice, ch'erano stati carcerati due fratelli, ed un Nipote del Vescovo di Gallipoli nel Castello di Lecce: e ad istanza della Città di Taranto, si contenta, che ivi si trasferissero nel Castello. per essere loro Cittadini. E nel medesimo dì ordina al Castellano di Taranto, che riceva carcerati nel suo Castello due fratelli, ed un nipote del Vescovo di Gallipoli, che vengono dal Castello di Lecce, dove stanno carcerati per alcune cose concernenti al servizio di S. M. Ed in conformità di questo, scrive l'istesso dì al Castellano di Lecce, che deb-  
bia

bia rimettere detti due fratelli, e nipote del Vescovo di Gallipoli , in potere del Castellano di Taranto.

Il Conte di S. Severina Vicerè, à 14. gennajo 1524. scrive alla Reggia Camera della Summaria, ch' il Duca di Sessa l'aveua scritto, che si sequestrasse ro gli Beneficj, Dignità, e loro frutti de' Cardinali Vulterra, Flisco, Tranomonte, e Trivulzio, che tengono in questo Regno. Perciò l'ordina, che li debbiano incontanente tènere, e sequestrare, ad istanza della Reggia Corte, infino à tanto, che altrimenti sarà ordinato , perche così comple al servizio dell'Imperador Carlo V. suo Signore.

Il Cardinal Bartolomeo della Cueva, Luogotenente Generale nel Regno, à 31. gennajo 1559. scrive al Precettore di Capitanata, aver ordinato al Governatore di quella Provincia, che sequestrasse in nome della Reggia Corte tutti gli frutti, entrate, ed altri beni, del Vescovo di Laino, e quelli far tenere, e conservare in potere d'esso Precettore, finche altrimenti si fosse ordinato . Perciò gli comanda, che debbia pigliare, e tenere detti frusti, in nome della Reggia Camera, con farne notamento lucido e chiaro , per indennità della Reggia Corte.

Nella Consulta, che scrive il Vicerè Cardinal Granuela, à Sua M. à 15. marzo 1573. si dice che in una controversia di Giurisdizione, ch' Egli ebbe con Marco Carrara Arcivesc. di Napoli; Ezzo Vicerè ordinò al Vicario dell' Arcivescovo, che fra il termine di 24. ore uscisse dalla Città di Napoli: e continuando il sup cãmino fosse uscito dal Regno, e non vi ritornasse, fino ad altro ordine di Sua M. ò suo: Il che così fu eseguito. Gli Consultori Laici della Corte Arcivescovale, gli Mastrodatti, l'Avvocato Fiscale, ed il Cancelliero della medesima ch' eran tutti Laici, furono carcerati. Furono anco sequestrate l'entrate dell' Arcivescovato: e tutte l'altre entrate Patrimoniali di detto Arcivescovo. Questa Consulta è nel *Tom. V. de' Casi Misti, fol. 92.*

Nell'anno 1581. s'ordinò sequestrarli gli beni mobili del Vescovo d'Ortona a Mare: e l'entrate del Vescovato, tanto esatte, quanto esigende; ed anco gli beni patrimoniali, e di legittima successione d' alcuni mhierici di quella Città, e i frutti de' Beneficj, come s'è detto di sopra.

D. Gio: de Zuniga, Principe di Pietra Persia, à 9. luglio 1582. scrive al Duca d'Airola Governatore della Provincia di Terra d'Otranto, e Bari, e dice che gli manda un Ordine spedito per Cancellaria, per il dissequestro della Giurisdizione delle Grottaglie, che stava per ordine d'esso Vicerè sequestrata. Ed anco gli manda un'altro Ordine diretto al Precettore, col quale se li comanda, che lasci le sue entrate libere all' Arcivescovo di Taranto; e se ha pigliata alcuna cosa di quelle, la restituisca. Similmente gli manda una lettera del Nunzio diretta allo stesso Arcivescovo, circa di quello ch'ha da eseguire, in levar l'Interdetto ch'aveua posto, e assolvere gli Scomunicati; di modo tale, che nel medesimo tempo che l'Arcivescovo leverà l'Interdetto, ed assolverà gli Scomunicati, se li consegna lo Dispaccio per il dissequestro della Giurisdizione, ed entrate.

Il Vicerè Conte di Olivares, à 31. gennajo 1598. scrive alla Reg. Udienza di Calabria Ultra, dicendole, che per gl'aggravj, e pregiudicj fatti alla Real Giurisdizione di S. M. dal Vescovo di Nicastro, nel negozio degli erbaggi col Duca di Ferolito, non ostante le tante Ortatorie fatteli, essendosi per ultimo mandato à chiamare, acciocche si fosse conferito avanti di lui, per farli intendere alcune cose per servizio di S. M. e per ponerlo à ragione delle sue pretese; non s'ha voluto conferire, ma quel ch'è peggio, essendo venuto in Napoli, non è venuto à trovarlo, ma se n'è passato nascosamente in Roma. Però l'è parso usare degli soliti rimedj, che in simili casi, con altri Prelati Disturbatori, e Inquietatori della Real Giurisdizione, altre volte, si sono usati. Ordina perciò alla Reg. Udienza, che s'informi de' beni temporali, che il Vescovo tiene nel Regno, ed in specie nella sua Diocesi, e quelli sequestri, in potere d'una Persona confidente, che li tenga in nome della Reg. Corte, facendo carcerare tutti gli suoi Creati, e famigliari Laici, de' quali gli manda nota: e dia ordine, à nome del Vicerè, à tutte le Terre, e Città di Marina della Provincia, che al ritorno che farà il Vescovo da Roma, per conferirsi nel suo Vescovato, debbiano stare avvertiti di non fare in modo alcuno smontare in terra, ned esso, ne le sue genti, e robbe: E l'istesso ordini alle Terre mediteranee di quella Provincia, e della sua Diocesi, acciocche in caso ch'Egli se ne tornasse per terra, non debbiano in modo alcuno farlo entrare: che per quel che tocca al passo di Fondi nella Provincia di Terra di lavoro, si sono dati gl'ordini convenienti, e necessari; Ed essa Reg. Udienza l'avvisi di quanto avrà eseguito. Lo stesso giorno scrive agli Officiali del passo di Fondi, che nel ritorno farà da Roma in questo Regno, il Vescovo di Nicastro, per passarvene al suo Vescovato, non permettano che in modo alcuno entri nel Regno.

Consulta scritta dal Vicerè Conte d'Olivares à S. M. à 22. maggio 1598. riferendole distintamente tutto quello era passato nel negozio del Vescovo di Nicastro col Duca di Ferolito; le tante Ortatorie scritte: la chiamata fattali, alla quale non volle venire: il sequestro fatto de' suoi beni temporali: la carcerazione ordinata de' suoi famigliari Laici: e l'ordine dato ne i passi, e confini del Regno, che l'impediscano, volendosene ritornare. E che si è scritto all' Ambasciadore di S. M. in Roma, che facendone iui alcun risentimento, sia avvertito delle ragioni di S. M. in nome della quale debbia procurare, e far istanza à Sua Santità, per la mutazione di quel Vescovo.

Del sequestro fatto, per ordine del Vicerè de' beni temporali, che aveva l'Arcivescovo di Benevento nel Regno: ed anco d'alcuni Arcipreti. Vedi nel *Tom. XVI. Della Città di Benevento, &c.*

Pretendendo il Vescovo di Gravina visitare, come Delegato Apostolico, l'Arcipretato di Altamura, ch'è Reggio: ed avendone mossa lite in Roma, furono carcerati dal Vicerè i suoi Parenti. E perche il Vescovo avendo data parola d'accordo, proseguì la lite, furono gli mentovati Parenti di nuovo carcerati, per ordine di S. M. nell'anno 1606. Vedi nel *Tom. VII. Tit. III. Dell'Arcipretato di Altamura.*

Di

Di molti altri sequestri fatti contra Vescovi, Arcivescovi, ed altri Chiefastici, come inobbedienti, & Occupatori della Giurisdizione Reale: e particolarmente per aver pubblicata la Bolla in Cæna Domini, senza il Reggio Exequatur. E de i dissequestri poi fatti, quando sono venuti all'obbedienza, Vedi nel *Tom. IV. nel Tit. Della Bolla in Cæna Domini.*

## T I T O L O I V.

### *Della Cacciata de i Vescovi.*

**L'**Imperador Federigo II. à 13. ottobre 1239. prima della sua Deposizione, ordina al Giustiziero di Terra di Lavoro, che cacci dal Regno il Vescovo di Fondi, e non ve lo faccia più ritornare; e che gli confisci tutt'i suoi beni, per l'ingratitude, e indevozione, verso la M. S. e perche l'aveva con ragione sospetto nel Regno.

Relazione di tutti gl'altri Vescovi, ed Arcivescovi, che l'Imperador Federigo II. cacciò dal Regno.

Il Rè Alfonso I. a 26. settembre 1444. scrive a Gio: Battista de Amendolis de' Conti di Contignola, Condottiero d'Armi, che voglia contentarsi, che il Vescovo di Bitetto da lui cacciato dalla sua Chiesa, potesse ritornarvi, e non volendo, che ritornasse, almeno che potesse costituire un Vicario nel temporale, e spirituale, affin d'eliger i frutti della sua Chiesa, co' quali potesse vivere.

Il Rè Ferdinando I. ò sia Ferrante, in una lettera, che scrive a Federigo d'Aragona suo figlio, Governatore, e suo Luogotenente nella Provincia di Calabria, à 26. maggio 1469. gli dice, che quando i Vescovi, e Prelati scomunicano gli Sudditi non legittimamente, e turbano la quiete pubblica, devono essere cacciati dalle loro Chiese, e star cento miglia lontani da' luoghi conturbati.

Il Vicerè Conte di S. Severina, à 23. di marzo 1524. ordina al Capitano dell'Aquila, che subito debbia far pubblicare banno in detta Città, che sotto pena della fedeltà Reggia, e confiscazione de' beni, niuno debbia parlare, praticare, o negoziare, ne in modo alcuno conversare col Vescovo, che fù dell'Aquila, e suo Zio, e fratello del Conte Ludovico Franco: li quali al presente si trovano nella Città d'Ascoli della Marca, perche sono disobbedienti al Imperador suo Signore.

Lettera di Sua M. scritt' al Vicerè Duca d'Alcalà, à 17. luglio 1569. colla quale risponde à quel ch'esso Vicerè consultava, e domandava: che si doueva fare quando i Vescovi procedevano nel castigo de' Concubinari, ed altre cose simili, à più che scomunica? E li dice che s'offervi quel [che si pratica ne' Regni di Spagna, d'ordinar loro in tal caso, una, due, e trè volte, che non lo facciano, e quando questo non gioua, si proceda à cacciarli da' Regno,



gno , ed occuparli la temporalità , nella quale entrano anco i frutti delle loro Chiefe . Questa consulta è nel Tomo V. nel Titolo del Concubinato .

Della cacciata del Vescovo di Nicastro, s'è detto nel titolo di sopra.

Nella Consulta mandat' à S. M. dal Conte di Benavente , à 14. dicembre 1605. effo Vicerè avvisa, che il Reggente Camillo de Curtis ha stampato un libro , circa i rimedi, che in questo Regno si praticano, per difesa della Giurisdizione di S.M. accioche i Vassalli non siano maltrattati; li quali sono , che quando i Prelati vogliono procedere *de facto* contro i Vassalli di S. M. usurpando la sua Reale Giurisdizione , loro si fanno una , due , e trè volte Ortatorie , persuadendoli che non facciano innovazione, ne procedano, come procedono ; e quando ciò non basta , si chiamano del Vicerè per metterli in camino , e darli ad intendere la poca ragione che tengono ; e volendo Egli no passare avanti , si sogliono sequestrare le loro temporalità , e carcerare i Parenti , e Amici ; e per ultimo , non volendo desistere , si sogliono cacciare dal Regno, con ordinare, che più non entrino in quello . E questa , e pratica fondata *in jure* per conclusioni , e termini molto veri ; e vi sono cento, e mille Autori , che sopra di questo hanno scritto , molto largamente . E in tempo del Vicerè Conte d'Olivares, tutti questi rimedi s'usarono col Vescovo di Nicastro. E se questo non avessero i Rè , non potrebbero governare i Regni ; e gl'Ecclesiastici s'innalzeriano sopra di tutti ; E non essendo di giusto che i Rè permettano le molestie de' Vassalli , ad Essoloro tocca il mantenimento della pace , e la difesa de' medesimi . E Sua Santità ha proibito detto Libro , e ordinato sotto pena di Scommunica, che niuno ardisca di ten erlo, ò di leggerlo .

Atti fabbricati nell'anno 1607. sopra il negozio di Diomede Carrafa Vescovo di Tricarico, il quale aveva fatto togliere con molta violenza da' suoi Chierici , di mano della Guardia del Capitano della Città di Tricarico, due Banditi, che avevano fatto un ricatto, carcerati dal medesimo Capitano, per ordine della Regia Vdienza, come Laici, e il Vescovo gli aveva fatti condurre nelle sue Carceri, sotto pretesto che fossero Chierici ; ed avea scomunicato il Capitano per averli carcerati . Ed essendoli state mandate più Ortatorie, che restituisse i Carcerati, e se pretendeva che fossero Chierici, avesse domandata la remissione di quelli; e che assolvesse il Capitano; non volse farlo; e fu chiamato dal Vicerè , e non volse venire , ma scrisse più lettere in risposta delle Ortatorie . E finalmente avendo il Vicerè ordinato all'Avvocato Fiscale della Provincia, che si pigliasse i Prigioni dalle Carceri del Vescovo, anche con iscarsarle, Quello così esegui, e il Vescovo scomunicò l'Avvocato Fiscale. Per la qual cosa gli fù fatto ordine che uscisse dal Regno ne vi tornasse più ; ed egli se ne passò in Roma, dove morì . Gl'Atti consistono nelle seguenti scritture .

Prima Ortatoria al Vescovo di Tricarico dal Vicerè, à 22. febbrajo 1607.  
Seconda Ortatoria mandat' al medesimo Vescovo. à 7. aprile 1607. Terza

Ortatoria, à 30. aprile di detto anno. Quarta Ortatoria mandata allo stesso Vescovo, à 2. giugno 1607.

Due chiamate fatte ad-esso Vescovo, che venghi subito in Napoli dal Vicerè, che l'ha da discorrere d'alcune cose, per servizio di Sua M. à 5. maggio 1607. ed à 2. giugno 1607.

Diverse lettere del Vicerè, e del Collateral Consiglio scritte al Governatore della Provincia di Basilicata, ed all'Avvocato Fiscale della Regg. Udienza intorno al medesimo negozio.

Nella Relazione, che fe il Marchese di Corleto Reggente Fulvio di Costanzo, al Vicerè Conte di Benavente, à 20. giugno 1610. di tutti gli negozi della Reg. Giurisdizione, ch'erano successi nel governo di esso Vicerè, e loro esito; si dice che il Vescovo di Tricarico doppo tante Ortatorie mandateli dal Vicerè, non avea voluto restituire alcuni carcerati, nè assolvere il Capitano. Onde si diede ordine all'Avvocato Fisc. della Reg. Udienza, che si pigliasse i carcerati dalle carceri del Vescovo, anco con romperle: come già con effetto le rompè, e si pigliò i carcerati: e il Vescovo scomunicò l'Avvocato Fisc.

Del che si diede conto all'Ambasciadore in Roma: il quale comunicato il negozio con Sua Santità, commesse al Nunzio Apostolico risedente in Napoli, che desse l'assoluzione a' scomunicati. Ed essendo costato, che de i Delinquenti uno era Monaco, e l'altro Chierico, furono rimessi al sudetto Nunzio di Napoli: Niente però di meno si fece intendere al Vescovo, che se ne uscisse dal Regno, e non vi tornasse più; il quale con effetto se ne andò in Roma, dove morì.

Lettera del Rè Filippo III. de' 13. novembre 1613. scritt' al Conte di Lemos, nella quale dice, che avendoli esso Vicerè scritta la varietà delle oppenioni, che avea avuta la Giunta di Giurisdizione circa gli disordini de' Prelati, e del rimedio, che se li poteva dare, ed ancorche tutti fossero concorsi, che in caso che i Prelati del Regno non ubbidivano alle lettere Ortatorie, che giustamente si spedivano, secondo lo stile, che s'è tenuto, e tiene nel Regno, gli potriano chiamare. E non volendo compatire in casi gravi, ne' quali non si potria venire ad altri rimedi, sarà lecito procedere à cacciarli dal Regno, come Perturbatori della quiete pubblica, accioche il rimedio di chiamarli non si renda elusorio. Tuttavia inchinavano alcuni di loro à tenere per conveniente, che prima di venire all'atto di cacciarli, se ne dovesse dar parte à Sua Santità, per via dell'Ambasciadore, che risiede in Roma. E questo non per via di giudicio; ma per informare Sua Sant. del fatto, domandandole pronto, e breve rimedio, perche altrimenti non si potria lasciare di provvedere in altra maniera all'indennità de' Sudditi; e altri dicevano, che non era necessario. Ed esso Vicerè non voleva risolvere à seguire, nè l'una, nè l'altra oppenione, senza consultarlo prima con Sua M. Ed essendoli viste, e considerate nel suo Supremo Consiglio le ragioni, che per l'una, e per l'altra parte si rappresentavano; ha parso conveniente, che si possano i Prelati, ne' casi che concernono il beneficio pubblico del Regno: e procedere à cacciarli, senza esser necessario da-

donarne parte ad alcuno . Però in questo non si può dare regola certa, se non rimettere alla sua prudenza i casi , ne' quali si deve venire à questo rimedio, avendosi da regolare nella gravità, qualità, e circostanze, che concorrono in quelli, di modo che non resti pregiudicata la sua Giurisdizione, e Preminenza Reale ; nè i suoi Sudditi san oppressi dagli Ecclesiastici.



# I N D I C E D E L T O M O X.

## Della Libertà Ecclesiastica.

### T I T O L O I.

#### *Del Rito della G. C. della Vicaria, sopra la Remissione de' Chierici.*

**I**L Rè Carlo I. à 5. gennajo 1272. scrive al Giustiziero di Calabria, che il Vescovo di Squillace s'era lamentato colla M. Sua, ch'esso Giustiziero astringeva i Chierici della sua Diocesi, à comparire avanti di lui, in giudizio Secolare, tanto sopra il delitto di Lesa Maestà, quanto sopra altre cause criminali, contro la libertà Ecclesiastica. Perciò l'ordina, che non convenga, nè faccia convenire nel Giudicio secolare i Chierici, nè Latini, nè Greci, Beneficiati, ò costieuiti negli Ordini Sacri.

Il Rè Carlo II. à 22. marzo 1300. scrive al Capitano dell'Aquila, ch'il Vescovo di quella Città s'era lamentato colla M. Sua, ch'esso Capitano, contro la libertà Ecclesiastica, carcerava gli Chierici soggetti alla Giurisdizione, e correzione del Vescovo, e gli liberava per denari, à suo arbitrio. Perciò non volendo che si detraa in cosa alcuna alla Giurisdizione del Vescovo, e alla libertà Ecclesiastica: l'ordina che non s'intrometta à quel che spett' all' Ufficio del Prelato, e permetta ch'egli eserciti la sua Giurisdizione, senza impedimento alcuno: e à sua richiesta lo assista col suo consiglio, ajuto, e favore. L'istesso ordina a i Capitani futuri della medesima Città.

Il Rè Roberto, à 5. gennajo 1312. esponendo alcuni Chierici di Tiano, esser no Chierici Coniugati, e per Costituzione di Papa Bonifacio VIII. è stato loro concesso il Privilegio dell'Immunità, in modo che pe' delitti da loro commessi, non si possano tirare nè criminalmente, nè civilmente al Giudice Laico; dimandavano che se l'osservi tal Privilegio. Perciò esso Rè ordina à tutt'i suoi Officiali del Regno, che se quelli, e altri sono Chierici Coniugati; ed hanno contratto matrimonio con una, e Vergine; e vivono clericalmente; e non si meschiano nella mercanzia, e negoziazione; ed anco se non hanno assunta la Tonfura, ed abito Clericale, doppo commesso qualche delitto, prima che si facessero Chierici, per evitar la pena; osservino loro la Costituzione Apostolica, rivoando quel che avessero tentato di fare in contrario.

Lo

Lo stesso Rè, à 20. ottobre 1316. lamentandosi il Vescovo d'Avellino, che il Giustiziero della Provincia di Principato Ultra, teneva carcerato un Sacerdote chiamato Collaterio dell'Atripalda, ed ancorche si faccia fede dal medesimo Vescovo del Clericato di quello, anzi Sacerdozio, non lo vuole liberare dalle carceri, ovvero consegnarlo così carcerato al Vescovo. Ordina perciò al Giustiziero, che se li costa, che il Carcerato sia Chierico, e abbia vissuto clericalmente: nè lo tiene per alcun caso, nel quale possa procedere contro di lui giusta la disposizione delle Leggi Canoniche, lo rimett' al Vescovo.

Il medesimo Rè, à 26. marzo 1317. lamentandosi gli Chierici della Diocesi, e Città di Marfico, che il Giustiziero della Provincia di Principato Citra iniqua, e proceda contro le loro Concubine, con occasione che quelle con li loro Padroni Chierici siano scomunicati: ed esso per ogn'anno, che le trovava esser state scomunicate le condannava in certa quantità di denari in vigor del Capitolo fatto per il Rè Carlo II. suo Padre, che vuole siano condannati coloro, che persistono nella scomunica per un'anno. Perciò ordina a' Giustizieri della Provincia presenti, e futuri, che non procedano contro le Concubine de' Chierici, in virtù del mentovato Capitolo, nettampoco le molestino nelle persone, e ne' beni, ma lascino il castigo di quelle a' Prelati.

Carlo Duca di Calabria figlio primogenito, e Vicario Generale del Rè Roberto, à 24. maggio 1322. scrive à Sua Sant. che gastighi Pasquale Vescovo di Monopoli, perche tiene quella Città molto inquieta per il grande scandalo, che le dona, mantenendo le fazioni, e partite de' Cittadini, è ricettatore, e fautore di Malandrini, è facile ad ordinar Chierici Laici delinquenti senza distinzione; acciocche sicuri col Privilegio del Foro, non temano il Giudicio secolare: e perciò di continuo, e liberamente attendono à far male.

Carlo Duca di Calabria figlio primogenito, e Vicario Generale del Rè Roberto, à 22. marzo 1322. lamentandosi Andrea Vescovo di Valve, che i Governatori della Provincia d'Apruzzo, procedevano contro alcuni Chierici della sua Diocesi, come se fossero Laici, ed alle volte gli carceravano. Ordina a' Giustizieri d'Apruzzo Citra, e Ultra: à i Capitani della Città dell'Aquila, e Sulmona; e ad altri Officiali delle stesse Provincie, presenti, e futuri, che ne' Chierici della Diocesi di Valve soggetti al Vescovo, non s' intromettano, ma gli lascino castigare dal Prelato; purchè stiano in possessione, ovvero quasi, dell' abito. e tonsura Clericale, vivendo clericalmente, senza mischiarsi nelle negoziazioni illecite; nè siano altrimenti simulati; nè siano arguiti d' aver commessi gli delitti, che loro s' imputano, prima di pigliare l' abito clericale, volendo così evitare le debite pene.

Il medesimo Duca, à 1. agosto 1326. esponendoli Giacomo Vescovo di Nola, che il Capitano di Nocera aveva fatto carcerare Nicolò figlio di Medio di Scafati, Chierico della sua Diocesi, e lo teneva carcerato per delitto, nè lo voleva rimettere al Vescovo, ancorche più volte ne lo avesse richiesto. Ordina, che se colui à tempo della sua carcerazione viveva clericalmente, e camminava

nava in Tonsura, e con abiti Clericali; nè s'arguisca ch'abbia commesso qualche delitto, prima che pigliasse l'abito, lo rimetta al Vescovo.

Il Rè Roberto, à 16. dicembre 1334. lamentandosi Matteo Capograffo Canonico della Chiesa di Valve, che tutto giorno era inquisito, e carcerato dagli Officiali Laici, sotto colore di diversi delitti; ordina a' suoi Officiali, e specialmente allo Straticò di Salerno, che se detto Matteo farà legittimamente costare, avanti di lui, del suo Clericato, e si troverà in possessione dell'abito, e tonsura clericale; nè sia arguito d'aver pigliato l'abito doppo aver commesso qualche delitto, per evvitare la pena del Giudice secolare, non proceda contro di lui; ma lo laici castigare dal suo Prelato.

Il Rè Roberto, à 28. gennajo 1335. lamentandosi il Clerico Francesco Vitagliano di Nola, ch'essendo stato citato nella Corte della Vicaria, ad istanza di Cicco Vulcano, che lo voleva accusare di spergiuro, confidato nel suo Privilegio Clericale, per il quale non era tenuto à comparire, non vi è comparso. Per il ch'è stato sottoposto al banno, e condannato alla terza parte de' beni mobili. Perciò comanda al Reggente, e Giudici di Vicaria, che costandoli ch'era quegli Chierico à tempo del banno, nè s'arguisca, che abbia commesso lo spergiuro, prima che pigliasse l'abito Clericale; rivochino, e annullino la sentenza, ò sia banno.

La Regina Giovanna I. à 20. maggio 1345. scrivendo al Giustiziero, ed Officiali del Ducato di Calabria presenti, e futuri, dice che M. Pandolfo Granito di Salerno l'avea esposto, che poco fa, era stato citato dal Giustiziero passato di Calabria, ad istanza di Nicolò Pisano di Cosenza, per l'omicidio in persona del quond. Gio: Pisano suo Padre, che comparisse avanti di lui: E non essendo comparso fidato nel suo Privilegio Clericale, per il quale non era tenuto comparire avanti Giudice secolare, era stato sottoposto al banno, e condannato à certa parte de' suoi beni mobili. Doppo avendo allegato avanti lo stesso Giustiziero il Privilegio, e domandato rivocharli la sentenza, e condannaione, come data da Giudice, che non è suo competente, e rimetterli all'Arcivescovo esso Giustiziero, costandoli del Clericato per le lettere del quond. Nicolò Arcivescovo di Cosenza, e ch'era in possessione dell'abito clericale, e della Tonsura, non ha proceduto più contro di lui. Ma si lamenta esso Pandolfo, che i Predecessori, de' medesimi Officiali, non osservando i Privilegi l'hanno per detta causa molestato: tirandolo al loro giudicio. Perciò ordina che osservino il Privilegio Clericale, e non lo tirino al loro giudicio, nè lo molestino, ne' beni, nè alla persona, infino che dura la causa della possessione, seu quasi del suo Clericato, portando la Tonsura, ed abito Clericale, e non si mostri alcuna cosa in contrario, per la quale abbia perduto il suo Privilegio.

La Regina Giovanna I. à 23. ottobre 1347. ad istanza di Roggiero Arcivescovo di Taranto, ordina al suo Vicario Generale nel Regno, ed altri suoi Officiali, che agli Chierici conjugati, che sono nella Città di Taranto, e Diocesi, e Provincia, se l'osservino le immunità, loro concedute, per la Costituzione

zione di Papa Bonifacio VIII. che pe' delitti da loro commessi, non possano esser costretti, nè tirati al Giudicio secolare criminalmente, nè civilmente, purché portino la Tonsura, e le vesti Clericali, e che abbiano contratti matrimonj con una, e Vergine, e vivano clericalmente: e non si meschino in mercanzie: e se dopo forse avessero commesso delitto, non hanno pigliata la Tonsura, e abito clericale, per evvitar la pena.

Il Rè Ludovico, e la Reina Giovanna I. sua moglie, à 30. ottob. 1349. ordinano lo stesso à tutt'i loro Officiali, à favore di Giovanni de Robia della Trave, della Diocesi di Gasta, Clerico Conjugato, che non lo molestino per qualsivoglia causa criminale, ò civile; purché abbia contratto matrimonio con una, e Vergine, portando la tonsura, e vesti clericali.

Il Rè Carlo III. à 24. settembre 1382. lamentandosi 'l Vescovo di Monopoli, che il Capitano di quella Città aveva carcerato de facto Gio: Sergio, Canonico della sua maggior Chiesa di Monopoli, che viveva clericalmente, sotto pretesto che fosse complice al ratto d' una Donna maritata; ordina al Gran Giustiziero del Regno, e a' Giudici della G. C. che costandoli debitamente, ch'esso Giovanni à tempo del ratto, ò prima era Clerico, e stava, e stà in possessione dell'abito, e tonsura Clericale; e non s' arguisce esser egli stato complice al delitto, prima che pigliasse l'abito Clericale, lo rimettano al Vescovo, come suo Giudice competente.

Lo stesso Rè Carlo III. à 23. ottobre 1382. lamentandosi Riccardo, e Ligorio Corleone di Sorrento Clerici conjugati, che il Capitano della detta Città gli molestava, e gli aveva citati per l'asportazione d'armi proibite, nè voleva rimetterli alla loro Corte Arcivescovale; ordina al Capitano, che se i medesimi Riccardo, e Ligorio sono Clerici conjugati, e vivono clericalmente, portando la tonsura, e abito clericale; ed hanno contratto matrimonio con una, e Vergine; e non si mischiano ne'negozj secolari, e altre illecite mercanzie; e che non hanno forsi preso l'abito clericale doppo commesso il delitto, per evvitar la pena, l' osservino in Privilegio dall'Immunità concesso per la Costituz. di Bonifacio VIII. e non proceda à molestarli di persona, ò ne'beni; ma quelli rimetta al Giudice loro competente. Ed à 25. giugno 1383. ordina l'istesso al Capitano della Città di Sorrento, à favore d' un Clerico conjugato, citato ad istanza di Luifello Serfale di Sorrento, avanti al Capitano, per causa d'uno strumento di mutuo, di due onze, e tari.

La Regina Giovanna II. à 26. ottobre 1416. lamentandosi Clemente Vescovo di Nicotera, che gli Officiali Reggj di Calabria, spesse volte molestavano nella persona, e ne'beni gli Chierici della sua Diocesi, tanto Conjugati, quanto Celibi, così Greci, come Latini; ordina a' suoi Officiali, che non s'intromettano co' Chierici, tanto se vanno in abito, quanto senza di quello; atteso che alcuni d'essi per la povertà non possono portare vestiti clericali: ma gli lascino conoscere dal Vescovo, loro Giudice competente.

Il Rè Ferdinando I. à 16. dicembre 1491. ordina al Castellano di Manfredonia, che riceva carcerato un Diacono di Vietri, che li farà portato: il quale

quale aveva date certe ferite ad uno che stava in letto colla sua moglie.

Il Cardinal della Cueva Luogotenente Generale, e suo Collateral Consiglio, à 23. dicembre 1558. ordina alla Vicaria, che doni al Vescovo di Montemarano la copia autentica della confessione di Domenico della Vultorara Capo di Fuorusciti, che avea ammazzato un Sacerdote per denari, con mandato di Gio: Donato di Meo, della Vultorara, similmente Sacerdote, che stava inquisito, e carcerato nella Corte Vescovale, per la stessa causa; stante ch' il Vescovo avea prevenuto.

Breve di Papa Paolo IV. de' 25. giugno 1559. nel quale concede facoltà al Cardinal della Cueva, che possa procedere contro i Chierici secolari, e Regolari: e quelli inquirere, carcerare, e gastigare, anco di pena di morte, ne' delitti gravi: e che la possa anco commettere ad altri Giudici Laici.

Lo stesso Cardinal della Cueva, à 28. gennaio 1559 in vigor del sopra-detto Breve, commette alla Vicaria la potestà concessali dal Papa: e che proceda nella causa del Clerico Beneficiato Cesare Carmignano, inquisito per l'assalto fatto di notte dentro il Monasterio di S. Leo di Bitonto, e ferite date all'Abate. Ed anco che proceda contro tutti gli altri Chierici, che gli capiteranno nelle mani, inquisiti di delitti enormi: con usar anco contro di quelli la Preminenza della Vicaria. Bisognando però, prima della spedizione della loro causa, nè facciano ad esso lui relazione in Collateral Consiglio, dandoli *Vices, & Voces Reggias, atque nostras, plenumque posse nostrum*: con inserire il mentovato Breve di Papa Paolo IV.

Consulta scritte' al Re Filippo II. dal Duca d'Alcalà, à 19. luglio 1570. nella quale tratta, tra le altre cose della differenza avuta col Vescovo d' Andria, che pretendendo la remissione di certi carcerati, à pretesto che fossero Chierici: e non essendoli stati rimessi à sua sola richiesta, scomunicò il Governatore, e Giudice di quella Città, e tutti quei che con loro praticavano: e l'ha dichiarati per tali pubblicamente, con far affigere i Cartoni nel Pulpito.

Capi mandati dal Vicerè all'Ambasciadore in Roma, e da questi dati à Sua Santità, di molti aggravj, e novità, che i Vescovi del Regno avevano tentato fare, ed avean fatti, in pregiudicio della Real Giurisdizione. E in piedi di ciascheduno d'essi, la risposta del Papa, data all'Ambasciadore, per il Cardinal Rusticucci: e tra gli altri vi è il capo di conoscere i Giudici Reggji del Clericato.

Lettera scritta dal Vicerè all'Ambasciadore in Roma, circa l'osservanza, che si tiene nel Regno di conoscere del Clericato, giusta il Rito della G. C. della Vicaria, acciocche lo trattasse con Sua Santità, per l'occasione d'alcuni casi occorsi sopra tal materia, essendo una delle più importanti cose del Regno, non solo toccante alla Real Giurisdizione, ed autorità, ma anco al quieto vivere de' Popoli, e Sudditi di Sua M. ed à togliere le occasioni di commetterli infiniti delitti, a' quali le gentj del Regno sono inchinatissime.

Lettera, o sia risposta dell'Ambasciadore di Roma, à 26. ottobre 1570.

scritt'



scritt' al Vicerè, nella quale dice, che Sua Santità intorno al conoscere i Giudici Reggi de i Clerici l' ha risposto, che s'appiana, avendo conosciuta la malizia de' tempi, e l'umor della gente del Regno; e dice che non altererà questo costume.

Consulta scritt' à Sua M. dal Vicerè D. Parafan, à 2. gennaio 1571. in cui si riferiscono tutt' i casi, e differenze occorse in materia di Giurisdizione, con diversi Prelati del Regno; e particolarmente del conoscersi del Clericato da' Giudici Reggi; e quanto s'era fatto in Roma per l'Ambasciadore col Pontefice, e della risposta data dal medesimo; e che in quanto al negozio di conoscere il Clericato, s'era Sua Sant. quietata, e aveva risposto ad esso Ambasciadore, che non s'altererà il costume, che jsi è praticato nel Regno, sopra questa

Lettera di Sua M. scritt' al Vicerè Commendatore maggiore, à 24. diff. r. nza. da chi debba conoscersi 'l Clericato del Regno.

cembre 1581. in risposta d' una scrittale da esso Vicerè, che tratta delle insolenze, e mal procedere de' Cavalieri della Religione di S. Giose particolarmente di Fra Giulio Carrara, che ultimamente si carcerò per ricettatore di Fuorusciti, e degli tanti altri misfatti, con vilipendio della giustizia, che l'istesso ha commessi, con ammazzar dentro le Carceri, in Vicaria quello, che sospettava, che avesse causata la sua carcerazione, mandatolo à chiamare per questo effetto. L'ha parso molto considerato quel che in questa materia le dice: e perche nel frag: nte del delitto, non s' esegui la pena, che meritava la sua gran temerità, l'ha fatto molto bene à trattenerlo in carcere; e lo tenga senza rimetterlo per niuna istanza, che se li faccia: poiche sotto colore di verificar l'assassinio, che contro di lui si pretende, e di avere consultato colla M. Sua, in questo caso lo potrà ritenere molto bene, nè in modo alcuno spedirlo, senza suo ordine. E giacche Costoro pe' loro Privilegi non possono esser castigati con pena capitale, almeno siano castigati, per questa via, e non perturbino la quiete pubblica, e non impediscino l'amministrazione della Giustizia, senza la quale non si ponno ben governare gli Sudditi. E per provare l'assassinio, che contro di quello si pretende, se ci sono indizj bastanti, gli può dare la corda, senza veruno rispetto, acciocche confessando si possa far la giustizia: poich'è caso, com' Egli scrive, nel quale non vagliono à quei di questa Religione i Privilegi: il che anco l' è stato avvertito per altra parte. E perch' è conveniente al servizio di Sua M. e pacifico vivere, e quiete del presente Regno, dar in questo alcun mezzo, acciocche la libertà, e superbia di questa gente non la perturbi: quando succederà che alcun' altro di questi Cavalieri commettesse delitti qualificati, si pigli, e tenghi in carcere stretto, e rigoroso, e non rimetterlo, nè spedirlo, senza ordine espresso di Sua M. che per questa via si asteniranno del mal procedere, e penseranno di vivere più tosto pacificamente, che patire per non farlo. Ordinando di più al Vicerè, che quando alcun Cavaliero di quest' Ordine sarà provisto d' alcuna Comenda; prima che se li dia l' Exequatur, si pigli informazione delle qualità della persona provvista: e s' è delinquente qualificato, l' avvertirà al Gran Mastro trattenendosi

**l'Exequatur, con avvisarlo anco à Sua Maestà.**

Lettera di Sua M. scritt'al Vicerè Commendatore maggiore, à 27. maggio 1582. dicendoli che stia molto avvertito ne' delitti de' Cavalieri di S. Giovanni; nè loro si permetta cosa tanto esorbitante, come per ordinario commettono, acciocche non perturbino la pubblica quiete, nè impediscano l'esecuzione della Giustizia. E soggiugne che non puote lasciar di laudare il termine, che avea egli usato contro Fra Scipione Lumbo, per le sue insolenze, ed eccessi, de' quali in una sua lettera le dava conto; e così continui per l'avvenire ne' casi ch'occorreranno.

Lettera di Sua M. scritt'al Vicerè Duca d' Ossuna, à 8. settembre 1583. dicendoli, che in quanto a' delitti commessi pe' Cavalieri della Religione di S. Gio: de' quali esso Vicerè glie ne avea inviata lista, sarà bene ( nel caso, che da parte del Gran Maestro, se li facesse istanza, che se gli rimettano ) che lo faccia di buona voglia, inviandoli giontamente i processi di quelli, acciocche' gli castighi conforme alle loro colpe. E notificchi ad essi medesimi Cavalieri, che non tornino più nel Regno, sotto le pene arbitrarie, che li pareranno imponende: prevenendoli, che in caso di controvenzione, s' eseguiranno inviolabilmente, con che si raffreni 'n parte la gran libertà di queste genti, che causano tanta inquietitudine al pacifico vivere; de' i Suadditi, e Vassalli di Sua M.

Lettera Reggia, scritta dal Vicerè Duca d' Ossuna, e suo Collaterale, à 3. agosto 1585. al Conte di Villars Governatore di Provincia, che rimett' all' Arcivescovo d' Amalfi Nunzio di Sua Sant. D. Giacomo di Sangro Clerico, e Commessario Apostolico, che lo teneva carcerato. E che rimetta anco al medesimo Nunzio tutti gli altri Clerici, che gli sono capitati, e capiteranno nelle mani, purchè non siano inquisiti d' assassinio.

Lettera di Sua M. scritt'al Vicerè Conte di Miranda, à 12. dicembre 1587. ordinandoli, che non si faccia novità nel conoscersi delle cause di remissione de' Chierici Delinquenti, se non che si trattino ne' Tribunali Ordinarij, senza commetterle a' Giudici particolari.

Relazione fatt'al Vicerè dal Collateral Consiglio, à 22. gennajo 1588. sopra la lamentazione dell' Avvocato Fiscale di Vicaria, fatt'al Vicerè, e Collaterale, che si era fatto male à dare il Reggio Exequatur ad un decreto della Congregazione de' Cardinali Interpreti del Conc. Trid. de' 28. dicemb. 1586. che servendo il Clerico ad un'altra Chiesa di quella, alla quale è stato ascritto debba godere del Privilegio del Clericato. Inferendosi tutte le ragioni, che l' Avvocato Fiscale allegava, colle risposte del Collaterale, che s'era fatto bene in concedere il Reggio Exequatur, e da che s'era mosso à concederlo.

Lettera di Sua M. scritt'al Vicerè, à 12. dicembre 1587. circa lo stesso negozio, dicendo, che per riparare l' eccesso, che s'era fatto in dare l' Exequatur alla provisione della Congregazione de' Cardinali, nella quale si dichiarava, ò ampliava il c.6. della Sess. 23. del Concil. Trid. de Reformat. senza intendere il Fisco, nè il Cappellano maggiore conviene procurare con Sua Santità, che ordini rivocharsi detta provisione: e si evitino altre cose tali: di-  
chia -

chiarando, che questo s'intenda co' Chierici, che averanno servito nella Chiesa commutata con licenza dell'Ordinario, e non con quelli, che di loro volontà avranno servito in altra Chiesa.

Memoriale dato ad un Cardinale in Roma, à chi spettava, dall'Agente dall'Arcivescovo di Napoli contro i Ministri Reggi, che cominciavano ad eccedere i termini contro la Giurisdizione Ecclesiastica, e sotto pretesto d'affassinj carceravano i Clerici, anche d'Ordini Sacri, e Sacerdoti, gli tormentavano. strascinavano, ed appiccavano, senza anco farli diffacrare; domandando commetterli al Nunzio, che in assenza del Prelato, con l'autorità Apostolica favorisse, e proteggesse la Giurisdizione Ecclesiastica in trattare col Vicerè, e Ministri, che mentre a i Reggi *in actis* non costa degli affassinj, e sono pigliati gli Clerici in abito, e tonsura, gli rimettano al Tribunale Ecclesiastico, il quale scoprendo poi l'affassinio, gli rimetterà alla Corte Secolare.

Relazione di Muzio Surgente Avvocato Fiscale di Vicaria, data al Reggente Moles, à 18. luglio 1591. e nel dì seguente 19. dello stesso mese, riferita a S. E. in Collaterale, intorno a' Chierici, rimessi al Vicario dell'Arcivescovato di Napoli, per delitti gravi, e da lui non castigati. Consimile Relazione del medesimo Muzio Surgente, data al Vicerè, scritta in lingua Castigliana bieve, e sustanziosa.

Lettera del Cardinale Alessandrino, scritta d'ordine della Sac. Congreg. al Vicario d'Alessano, à 26. agosto 1593, dicendoli che assolva il Barone di Tutino, e suoi Officiali, ch'erano stati dichiarat'incorsi, nelle censure, per la carcerazione d'un Chierico. E che ordini ad alcuni Chierici Conjugati, ordinati al Rito Greco, che non debbiano più andare in abito di Chierici: dichiarandoli non poter godere il Privilegio del Foro, ma dover esser trattati da Laici; Ed acciocche non abbiano i Ministri temporali occasione di querearsi, come fanno ogni giorno, della molteplicità de' Chierici, li quali pigliano gli Ordini minori per l'elezione, senza far poi vita di Chierici, nè servire la Chiesa, come son obbligati; ordina perciò ch'esso Vicario provveda, che quelle Persone, che sono iniziate vadano in abito, e tonsura: servano le Chiese effettivamente dove sono state ascritte: e vivano da Persone Ecclesiastiche; corrigendole, e castigandole se mancheranno, anco con privarle del Privilegio.

Lettera di Sua M. scritt' al Vicerè D. Ferdinando de Castro Conte di Lemos, à 27. febbrajo 1600. nella quale gli dice, che in quanto a' Diaconi selvaggi, non s'innovi cos'alcuna, infino che si pigli risoluzione con Sua Sant. Altra lettera di Sua M. allo stesso Vicerè.

Del Vescovo di Tricarico Diomede Carrafa, che avendo nell'anno 1607. fatto levare con violenza da' suoi Clerici, di mano della guardia del Capitano di Tricarico, due Fuorusciti carcerati come Laici; ed il Vescovo l'aveva fatti carcerare nelle sue carceri sotto pretesto che fossero Chierici, e scomunicato il Capitano, che l'aveva pigliati carcerati. Ed essendoli state mandate più Ortatorie, che restituisse gli carcerati al Capitano, e che se pretendeva

che fossero Clerici dimandasse la remissione di quelli. Et di quanto successe in tal negozio, per lo quale il Vescovo fu cacciato dal Regno. Vedi nel *Tomo IX. al Tit. IV. Della Sacciata de' Vescovi.*

Relazione fatt'al Vicerè dal Reggio Cappellano maggiore, à 12. marzo 1608. sopra la domanda di Fra Daniele Racuja, Procurator Generale nella Corte Romana di tutto l'Ordine Osservantino di S. Francesco, che se li dasse il Reggio Exequatur ad un decreto fatto dalla Congregazione de' Cardinali Interpreti del Concilio Tridentino, firmato da Geronimo Cardinal Panfilio; per il quale Decreto si dichiara, che i Frati Terziarij, Mantellati, Correggiati, ed altri simili, che pigliano l'abito della terza Regola, debbiano godere de' Privilegj, ed Esenzione dagli Ordinarij, se l'huomini vivono Collegialmente, ovvero abitano in luoghi Claustrali; e le Donne sotto lo stesso abito, ancor che abitino nelle loro proprie cate, ò de' loro parenti, vivono con voto virginale, seu celibe, ovvero vedovile, conforme alla Costituzione del Concilio Lateran. sotto Papa Leone X. E si riferisce, che se li può concedere, *quoad exemptionem à foro seculari tantum.*

Relazione del Cappellano maggiore fatt'al Vicerè, à 28. novemb. 1609. ad istanza d'Antonio Serfale, Barone di Cropani, che domanda il Reggio Exequatur per intimare ad alcuni Chierici della sua Terra, un Monitorio, spedito dall'Uditore della Camera Apostolica, nella quale Relazione si narra, che nella Terra di Cropani vi sono molti Chierici di prima Tonsura, Conjugati, e Beneficiati, e d'altri Ordini minori, li quali ricevono gli Ordini per fraudare i pagamenti degli Alloggiamenti: per esser immuni, ed esenti dalla Corte del Barone: per essere meglio Delinquenti; e per andare armati d'ogni sorte d'armi. Per la qual cosa nell'accennato Monitorio s'ordina ad essi Chierici, sotto pene, e censure Ecclesiastiche, che volendo godere del Privilegio, Esenzione, ed Immunità del Foro, lascino di portare le armi: vadano in abito talare colla tonsura: e servano in divinis nelle Chiese ove sono stati ascritti, conforme comanda il Concilio Tridentino, Bolle, e Costituzioni Apostoliche, e specialmente la Bolla di Papa Sisto V. E non osservando le cose predette, si riputino, e trattino come Laici, e Secolari, con poternosi astringere a' pagamenti degli Alloggiamenti, ed altro. E che sentendosi di ciò gravati vogliano comparire, che intesi se li farà giustizia.

Consulta scritt' a Sua M. dal Vicerè Conte di Benavente, à 28. dicemb. 1609. circa la differenza, che avea avuta D. Giorgio de Mendoza, Governatore della Provincia di Calabria Citra, col Vicario dell' Arcivescovato di Cosenza, che non avendoli voluto rimettere in carcerato, che diceva esser Chierico: perche datosi il termine per la Reggia Vdieuza à provare il Clericato, non provò i debiti requisiti, e si fe' decreto, che la causa restasse in Reggia Vdienza, E poi disse il Vicario, che se li rimettesse, per tenerlo inquisito, e abilitato nella sua Corte Arcivescovale, per causa di S. Officio; e scomunicò il Governatore. Egli poi fu chiamato, che venisse dal Vicerè, e venuto vicino Napoli pigliò altro cammino, e fu fatto trattenero in Gaeta, d'onde si

fe

fe venire in Napoli. E datosi di tutto notizia à Sua Santità, ordinò che si rievocasse la scomunica, ed il Carcerato si rimettesse al Sant'Officio.

Oratoria molto pungente, mandata dal Vicerè Duca d'Offuna, al Vicario dell'Arcivescovo di Napoli, à 9. dicembre 1619. per causa che aveva fatto intimare monitorj al Reggio Consigliero Scipione Rovito, Ordinario Consultore del Reggio Cappellano maggiore, ed al Mastrod'atti, che fra trè di comparissero avanti di lui, per certificarlo di avere osservate, ed obbedite le lettere significatoriali, spedite per la sua Corte Arcivescovale, e ad esso loro notificate. Le quali contenevano, che mentr'erano stati carcerati alcuni Studenti in abito, e tonsura clericale, per essersi trovati à sentire le lezioni private, e portati neile carceri deputate da esso Reggio Cappellano maggiore, vantandosi di voler conoscere del loro Clericato contro la forma de'Sacri Canon; l'aveffero dovuti subito rimettere alla Corte Arcivescovale: e che di più doveffero dichiarare nulli, ed invalidi tutti gli atti, decreti, e scritte, per essi fatti circa la cognizione del Clericato de'predetti, ed altri carcerati dopo la notificazione delle lettere significatoriali; con dichiararli esso Vicario nulli, ed invalidi; minacciando anco di voler procedere contro di loro à pene, e censure Ecclesiastiche per detta causa. E questo, non ostante ch' Egli sappia benissimo l'osservanza tanto notoria, nella quale si stà in tutt' i Regg. Tribunali, tanto di questa Città di Napoli, quanto di tutto il Regno, di conoscere di tutti simili Clerici, per via di straordinaria cognizione, in virtù del Rito della Gran Corte della Vicaria, così inviolabilmente osservato. Eforandolo perciò à non procedere più oltre, nè fare novità così pregiudiziale alla Real Giurisdizione.

Nella Relazione stampata, che fe il Reggio Consigliero Gio: Battista Migliore al Vicerè Duca d'Alva, à 6. febbrajo 1623. di quel che aveva fatto in Roma mandato dal Vicerè Cardinal Zapatta, per trattare con Sua Santità gli negozj della Giurisdizione del Regno: si dice, che si trattarono in Roma in Congregazione più articoli circa i Diaconi Selvaggi.

Il primo se si dovevano levare in tutto, e per tutto il Regno, e proibirli, non solo nelle Provincie, doue sin' ora non sono introdotti: ma ancora in quelle Provincie, dov'è consuetudine, che vi siano. Il secondo che non debbano godere il Canone *Si quis suadente Diabolo, &c.* Il terzo, che non siano immuni dal pagamento de' fiscali, e di tutte le altre Collette, che nel Regno si pagano dagli altri Vassalli meri Laici. E per la Congregazione, comunicato il tutto con Sua Santità, si fe un Decreto riferito nella stessa Relazione, che vi siano gli Diaconi Selvaggi, dove han soluto esserui: e che non godano il Privilegio del Canone, nè quello del foro nelle cause civili, ma solo nelle criminali: e nelle civili lo godano solamente in quanto alla distruzione del corpo: siano immuni da' pesi personali: e non siano franchi dalle gabelle, collette, pagamenti fiscali, ed altri pesi reali; se non vi fosse altra consuetudine in contrario. Si trattò anco de i Chierici in minoribus per raffrenare tanto loro eccessivo numero, e tante fraudi. E di quei che si ordi-  
naro

nano di prima tonsura con Dimissorie false : sopra di che si fece dalla Sacra Congregazione un'altro Decreto riferito similmente in essa Relazione.

Discorso in istampa del Reggio Consigliero, ed Avvocato del Real Patrimonio Fabio Capece Galeota , drizzato al Vicerè Duca d'Alva, per comprobazione della cognizione del Clericato, conforme al Rito della G.C. della Vicaria, approvato successivamente in diversi tempi da' Sommi Pontefici.

Un'altro Discorso in istampa dal medesimo Reggio Consigliero Galeota , indirizzato al Vicerè Duca d'Alva, per la difesa della Reggia Giurisdizione, in materia della cognizione del delitto d'assassinio contro Chierici.

## T I T O L O II.

*Delle Immunità de' Chierici ; e quando, e per quai beni devono contribuire co i Laici.*

**I**L Rè Carlo I. à 28. maggio 1270. lamentandos' il Vescovo d' Anglona, che alcuni Baroni, Collettori , ed Officiali della Provincia di Basilicata, costringevano i Chierici della Città, e Diocesi d' Anglona, à contribuire nelle Collette, Sovvenzioni, Taglie, Esazioni, ed altri pesi , che in essa Città, e Diocesi s'imponavano ; Ordinò al Giustiziero della Provincia , che non facesse quelli costringere pe' beni loro Ecclesiastici, per dette Collette, Sovvenzioni, ed Esazioni . Ma che le Concubine, e figli de' Chierici contribuissero: Egli Clerici contribuissero pe' loro beni patrimoniali, solo nella Colletta ordinaria generale, che si pone una volta Panno, per la sua Reggia Corte. Lo stesso ancos'ordina al Giustiziero di Terra di Lavoro, e Contato di Molise, pe' Clerici della Città, e Diocesi di Sessa . E sotto li 28. magg. 1270. s'ordina lo stesso ad istanza de' Clerici Latini, e Greci della Città di Troja,

Lo stesso Rè, à 10. giugno 1270. lamentandosi alcuni Diaconi della Chiesa di Coglionise, che i Collettori, ed Esattori della general Sovvenzione, ed altre Collette gli costringevano , ed inquietavano à contribuire con gli huomini di quella terra nell'Esazioni, Collette, ed altri pesi, per ragion de' beni patrimoniali , che possiedono : e per ciò havevano loro tolti alcuni pegni. Ordina all' Vniversità di detta Terra, à 18. giugno 1270. che non permetta di far costringere gli Diaconi sotto pretesto de' beni patrimoniali, che possiedono, à contribuire . E che loro facciano restituire i pegni.

Il detto Rè Carlo I. à 10. giugno 1270: ordina che i Clerici della Terra di Viticofo non siano astretti à contribuire nelle Collette, Taglie , Sovvenzioni, Angarie, Perangarie, Mutui, ed altri pesi, che s'impongono per la Reggia Corte, purchè siano Beneficiati, ovvero costituiti negli Ordini Sagri.

Lo stesso Rè, à 12. giugno 1270. ordina al Giustiziero di Terra di Bari, che non faccia costringere i Clerici della Città, e Diocesi di Bari costituiti in Ordini Sagri, ò che possiedono Beneficj Ecclesiastici à contribuire nelle Collette,

lette, Taglie, Sovvenzioni, ed altri pesi, e gravami, che pro tempore s'impongono per la Reggia Corte. Ma che le Concubine, e figli de' medesimi Clerici debbano contribuire.

Il medesimo Rè Carlo I. à 24. giugno 1270. ordina al Giustiziero di Principato, e Terra Beneventana, che non facciano costringere i Clerici di Scala, che sono costituiti negli Ordini Sagri, ed hanno Beneficij Ecclesiastici, per le Collette, Souvenzioni, Taglie, Esazioni, ed altri pesi, e gravami, che s'impongono pro tempore per la Reggia Corte.

Lo stesso Rè scrive a' Giustizieri di Terra di Lavoro, e Contato di Molise presenti, e futuri, à 30. giugno 1270. che non facciano costringere gli Clerici della Città, e Diocesi di Venafro, nelle Collette, Taglie, ed altre Sovvenzioni, Angarie, Porangarie, ed altre cose, che pro tempore s'impongono per la Reggia Corte, purchè siano Beneficiati, e costituiti negli Ordini Sagri. Però le loro Concubine, e figli non siano esenti, per quello che hanno. L'istesso anco ordina pe' Clerici d'Alife.

Il medesimo Rè, à 6. agosto 1270. ordina al Giustiziero di Terra di Bari, ed Otranto, che non facci costringere il Clero della Chiesa di Taranto, à contribuire nelle Taglie, Esazioni, Collette, ed altri pesi, che s'impongono per la Reggia Corte à detta Città: e particolarmente nella presente imposizione fatta, pel maritaggio della sua figlia: purch' essi Clerici siano costituiti negli Ordini Sagri.

Il Rè Carlo II. à 2. maggio 1296. ordina agli suoi Officiali, che non facciano costringere alcuni Clerici della Città di Marsico, à contribuire pe' beni Ecclesiastici, e patrimoniali, e per le porzioni, che loro toccano legittimamente, nell'Esazioni, Collette, Souvenzioni, Mutui, ed altri pesi, che s'impongono pro tempore, in essa Città, per la Reggia Corte.

Il Rè Carlo II. à 2. ottobre 1305. richiede, ed essorta Pietro Vescovo d'Aversa, che induca, e costringa tutti gli Chierici della Città d'Aversa, à contribuire alla spesa, per la strada, che dovrà farsi, da entro la Città per fuori, e per diuersi Casali, che per prima vi era, stante ch'è comune utilità tanto del Clero, quanto del Popolo d'Aversa.

Lo stesso Rè, à 4. febbrajo 1306. ordina, che non si molestino, nè siano costretti Pietro Vescovo d'Aversa, e altri Clerici, e sue Pertinenze, à contribuire al denaro promesso alla M. Sua, per la confermazione delle Terre, ed altre possessioni, che alcuni della medesima Città, e sue Pertinenze tenevano indebitamente occupate nel Guado, ed altri luoghi del Territorio d'Aversa. Ma sì bene si debbiano costringere à contribuire i Laici, che tengono i beni delle Chiese in emphiteusim, ouero in censo.

Carlo Duca di Calabria figlio, e Vicario Generale del Re Roberto, à 24. settembre 1322. ad istanza di Fra Giacomo Vescovo di Marsico, ordina agli Giustizieri d'Apruzzo Citra, e Ultra, e ad altri Officiali, che agli Clerici della Città di Marsico, li quali vivono clericalmente, e portano la tonsura, e abito clericale; e non si meschiano alle negoziazioni laicali, osservino le

• Co-

Costituzioni, e Capitoli, fatti dal Re suo Avo. E gli trattino immuni di tutti i pagamenti fiscali, e Collette da imponersi prò tempore per la Reg. Corte, pe' i loro beni tanto patrimoniali, quanto per industria, successione, contratto lecito, ed altri acquistati, che tengono, e possedono; per le porzioni però che loro spettano ragionevolmente.

Il Re Roberto, à 20. giugno 1330. ordina al Giustiziero di Terra di Lavoro, e Contato di Molise, ed altri Officiali, che non facciano costringere il Clerico Pietro di Stadio, della Città d' Aversa, à contribuire nell' Esazioni, Collette, Sovvenzioni, Mutui, e spese, che s' impongono per la Reg. Corte: se il medesimo vive clericalmente, e non si meschia nelle negoziazioni secolari.

Il Re Roberto, à 3. agosto 1320. ad istanza del Vescovo, e Clero della Città d' Ascoli, ordina al Giustiziero di Capitanata, che non faccia costringere il Vescovo, Capitolo, e Clero, à contribuire ne' Dazj, per le robbe, ch' alcuna volta occorre vendere, ò comperare, se vivono clericalmente, e non si meschiano nelle negoziazioni, ò altre mercanzie illecite.

La Regina Giovanna I, à 13. novembre 1345. ad istanza della Città di Sulmona, scrive al Vescovo di Valve, ch' essa Città si lamentava, ch' era ivi cresciuto troppo il numero de Chierici conjugati: e vi erano altri infiniti Chierici, li quali lasciata la vita clericale, attendevano più presto alle negoziazioni secolari, ch' agli Officj Divini. E questi tali godevano l' una, e l' altra vita, volendo col Privilegio clericale levarsi dal pagar le gabelle, ed altri pesi fiscali: e ad ordinare tai Clerici esso Vescovo rilasciava la mano, senza far eccezione di persone. E perche i Chierici conjugati devono godere solo il privilegio del foro, e non sono esenti dal pagamento delle Collette fiscali: siccome nè meno gl' altri Clerici, che con effetto non ritengono eccetto ch' il nome di Chierici, e non servono à Dio, mentre meschiandosi alle illecite mercanzie, lasciano l' Ufficio Divino: Nè conviene ad essolui rilasciate il freno nell' ordinare Clerici in fraude delle Collette, e pagamenti Reali. Perciò lo richiede, ed esorta, che desista in futurum ordinare tali Chierici conjugati: ed altri che lasciati gli Divini Officj, si meschiano nelle negoziazioni illecite. E se detti Clerici, tre volte moniti da lui, non s' emendano, subito contribuiscano nelle generali Sovvenzioni, e Collette.

Il Re Carlo III. à 2. settembre 1382. scrive al Capitano d' Aversa, che avendo la M. Sua ordinato, che i Clerici dovessero contribuire alla riparazione delle mura della Città; vuole che non siano gravati nella tassa di questa contribuzione.

Il Re Ladislao, à 18. novembre 1411. ordina, che i Chierici della Città, e Diocesi di Melito, non siano astretti à contribuire pe' loro beni, nelle Sovvenzioni fiscali, e Collette imposte, e da imponersi prò tempore; ma si trattino immuni pe' beni, tanto patrimoniali, quanto acquistati legittimamente per industria, successione, contratto, e che altrimenti di ragione li toccano; purchè vivano clericalmente, e non si meschino nelle negoziazioni illecite, e secolari.

Pram-



Prammatica del Re Ferdinando I. de' 24. maggio 1469. nella quale s'ordina, che i Clerici conjugati devono contribuire nelle funzioni, e pagamenti fiscali, la quale stà impressa tra le Costituzioni del Regno.

Un' altra Prammatica del detto Re, de' 25. maggio 1469. con inferire i Capitoli del Re Carlo II. ed anco i Capitoli di Papa Onorio IV. fatti a beneficio delle Chiese, e Persone Ecclesiastiche: nella quale tra gl'altri si dice, che i Clerici, non devono contribuire nelle Collette, ed altre esazioni de' beni ecclesiastici, e patrimoniali, che li toccano legittimamente; che si legge nelle stesse Costituzioni.

Lettera del Re Ferdinando I. scritt' a Federigo suo Figlio, e Vicario in Calabria, à 26. maggio 1469. nella quale discorre, e vuole, che li Clerici siano esenti da i pagamenti fiscali, Collette, ed altri pesi, pe' beni ecclesiastici, e patrimoniali, e per le porzioni che loro toccano legittimamente, conforme al mentovato Capitolo del Re Carlo II. approvato da Papa Onorio IV.

Lettera, ò Prammatica fatta dal medesimo Re, à 3. marzo 1473. che i Chierici contribuiscano a i pagamenti fiscali, pe' beni che loro sono pervenuti; per li quali prima che si fossero alienati ad essi Clerici, gli Possessori laici di quelli, contribuivano a i pagamenti fiscali.

Prammatica fatta dal detto Re, à 23. aprile 1469. dell' Immunità, che devono godere i Diaconi Selvaggi, e i Clerici di prima tonsura: e de i requisiti, che devono avere per godere del Clericato.

Diverse provisioni, ed ordini della Reg. Camera, dell' anno 1547. 1552. e 1553. che i Clerici debbano pagare i pagamenti fiscali pe' beni loro pervenuti per titolo di compera, ò di altro qualsivoglia modo, eccetto che per titolo di successione paterna, ò d' altra legittima successione, per la porzione che ad essi giustamente spettava.

Nella Relazione fatta da i Reggenti di Cancelleria, al Vicerè Duca d' Alcalá, à 31. agosto 1568. sopra la Bolla in Cena Domini, ch' è nel *Tom. 4. del Reg. Exequatur al Tit. della Boll. in Cena Dom.* si dice che in quanto al contribuire de' Chierici alle imposizioni, non s'è innovata cos' alcuna: anzi hanno contribuito, e contribuiscono ne' pagamenti fiscali pe' beni comperati, e donati, come Bonatenenti, conforme la Reggia Prammatica, ed antica osservanza del Regno: ed in questo non si è fatta novità, nè si permetterà che s' innovi cos' alcuna.

Consulta della Reggia Camera della Summaria, fatt' al Vicerè, à 29. marzo 1590. circa l' Immunità de' Chierici da i pagamenti fiscali: e particolarmente circa le donazioni che loro si fanno, acciocche si possano promuovere all' Ordine Sagro *ad titulum patrimonii*; e quando, e per che quantità di beni siano esenti?

Consulta della Reggia Camera della Sommaria, con suo voto, scritt' al Vicerè, à 4. maggio 1584. sopra la differenza tra il Vescovo, e Clero di Gravina, e la Città, circa la Gabella del Vino, che si vende à minuto, la quale il Vescovo, e Clero non pretendevano pagare de i loro Vini, che vendevano

vano à minuto . E si tratta se questa Gabella la vengono à pagare i Comperatori laici , ò i Preti venditori.

Il Vicerè Duca d' Ossuna , in una Confulza scritt' à Sua M. à 15. aprile 1584. dice aver ordinato , che si chiamino nove Chierici di Gravina, Solleuatori dello stesso negozio del Vino, contro la Real Giurisdizione . E quando gli medesimi Clerici si troveranno in Napoli , loro farà ordine , ch'escano dal Regno.

Questa Scrittura è nel *Tom. IX. de' Rimedi contro Prelati, che turbano la Reggia Giurisdizione , nel Tit. Della chiamata de' Vescovi.*

Il Vicerè Duca d'Ossuna, scrive al Governatore della Provincia di Terra di Bari, à 20. luglio 1584. dicendoli che i giorni , e mesi passati spedì Lettere Ortatorie à trè Preti di Gravina, che per servizio di Sua M. dovestero venire subito in Napoli , perche l'aveva da parlare d' alcune cose importanti . Ed essendo state loro notificate , non hanno curato di venire ; perciò di nuovo invia le trè Lettere Ortatoriali alligate , acciocche le faccia notificare : e se fossero assenti , si notificchino alle loro Case . Ed essendosi nouficati in Napoli , di persona , sei altri Clerici della stessa Città di Gravina , che per ordine di esso Vicerè , come Sediziosi , Disturbatori , ed Inquietatori del Servizio di Sua M. e della quiete pubblica , dovestero sfrattare fra 24. ore da Napoli , e fra cinque giorni fossero usciti dal Regno , e non vi fossero tornati senza ordine suo . Per ciò incarica ad esso Governatore , che tenga pensiero particolare , e faccia diligenza d' intendere se fossero capitati , ò capitassero nella Città di Gravina , ò in altra parte della Provincia , a gli ne dia avviso , acciocche possa provvedere à quanto conviene . Questa Scrittura è nel *Tom. IV. al Tit. II. Della Chiamata de' Vescovi.*

Lettera di Sua M. scritt' al Vicerè Duca d' Ossuna , à 20. ottobre 1584. dicendoli aver veduto quel che aveva scritto con sua lettera, de' 24. giugno, di quanto era passato col Vescovo di Gravina , per la pretensione, che Egli co' suoi Chierici hanno, di non pagare la gabella del Vino , che vendono à minuto , non ostante che quella sia imposta à i Comperatori laici , che lo comprano dal Vescovo , e Clerici ; che vendono à minuto : li quali esigendo i diritti da i Laici , se li vogliono pigliare per essi , contro la Giustizia, in grave danno, e pregiudicio del Real Patrimonio . E l' ha parso molto bene quanto esso Vicerè ha fatto in questa materia , così in aver fatto venire il Vescovo in Napoli , come in cacciare dal Regno i Chierici , che principalmente difendevano questa causa : e sequestrarli gli beni patrimoniali ; come anco l' altre diligenze fatte prima , e doppo con quelli , ed in Roma per finire bene detto negozio : il quale lo tiene la M. Sua in molto particolare servizio, come cosa tanto conveniente à quello , ed alla conservazione della Sua Real Giurisdizione . E l' incarica , che lo continui avanti , di maniera che non si perda punto di quella , anzi si conservi , e sostenti, conforme alla possessione , nella quale la M. Sua stà ; procurando di dare sodisfazione à Sua Santità : pe' migliori mezzi , che si puote : poiche confida , che conoscendo la ragione della M. Sua , si contenterà

terà di non pregiudicarla ; tanto più che per compiacèrta in questo, Sua M. è risoluta inviare nella Corte di Roma Persone, che trattino con Sua Beatitudine di componere queste differenze, come P'avviserà à suo tempo. E che fra questo mezzo la vada avvisando di quello che converrà farsi sopra di ciò.

Relazione fatt'al Vicerè dal Cappellano maggiore, à 28. febbrajo 1599. ad istanza della Città di Gravina, che domanda concedersi 'l Reggio Exequatur sopra una Bolla di Sua Santità, nella quale commette al Vescovo, ed Arciprete di Montepiloso: ch'essendo in evidente utilità della Chiesa, e Clero di Gravina, l'accordo, e transazione fatta tra la Città, e il Clero, si approvi coll'autorità Apostolica. Poiche avendo essa imposta una gabella sopra il vino, che si vende à minuto, il Clero ha preteso esser esente dalla contribuzione di quella, per tutti gli vini, ch'a' Clerici, in qualsivoglia modo pervengono. E pretendendo la Città il contrario per queste sue pretensioni, sono venuti à lite, e sopra tal negozio avendo litigato molto tempo, finalmente, mediante la persona del Vescovo, sono venuti a transazione, e concordia; che per ovviare alle fraudi, che sotto nome del Clero dagli altri si potessero commettere nelle vendite de' vini, che faranno ne' loro beni patrimoniali, e benefici, ò che in qualsivoglia modo à loro spettassero, sia obbligato esso Clero contribuire alle gabelle, come tutti gli altri Laici: ed all' incontro ha promesso la Città fra certo tempo, ponere in compra docati duemila d' oro di Camera, di tante annue entrate, ò censi, ovvero beni stabili, gli frutti de' quali s'abbiano da distribuire dal Vescovo à ciascheduno de' Chierici pro rata di quella somma, che verisimilmente si può giudicare aver pagato in detta Gabella pe' suoi vini. E se avanza cos' alcuna si converta in rifazione, e ornamento de' paramenti della maggior Chiesa ad arbitrio del Vescovo. E che fra tanto essa Città non farà la compra, paghi, e corrisponda, per la somma sopra detta, à ragione di 8. per cento l'anno; stante anco la convenzione fatta per essa Città di fare la transazione, e accordo con licenza avuta dal Signor Vicerè. E si riferisce dal Reggio Cappellano maggiore, che si può concedere 'l Reggio Exequatur, in quanto al capo della transazione, e concordia, se cede in evidente utilità del Clero tantum.

Nella Relazione fatta dal Reggio Consigliero Gio: Battista Migliore, al Vicerè Duca d'Alva, di sopra riferita; si dice, che si trattò in Roma lungamente nella Congregazione de' Cardinali, del negozio della Univerità di Foggia, col Vescovo, e Clero di Troja, sopra la gabella ch'esige l' Univerità, da quei che vendono vino à minuto; che la pretende esigere l'anno da' Chierici pel vino, che proviene da' loro beni, e Beneficj; perche in effetto esce dalla borsa del Compratore laico, e non dalla roba del Clerico, che la vende tanto di più del giusto prezzo, quanto importa la gabella. E col Vescovo di Troja, che si trovò presente in Roma, si concertò, che s' osservasse il solito delle Terre conuicine: E fra tanto fu assoluto dalla scomunica il Sindaco, ch'era congiunto del Vicereggente, per ordine della Congregazione, e fu negozio di graa trauglio.

Consulta scritt' à Sua M. dal Vicerè, à 8. ottobre 1609. auuifandola della differenza avuta tra il Vescouo di Squillace, e l'Vniuersità, e Cafali di Stilo, nella Prouincia di Calabria Ultra: ch' esigendo l'Vniuersità, in vigore di prouisione della Reggia Camera, i soliti pagamenti fiscali da' Chierici pe' beni, che possedeuano, così da loro comperati, come peruenuti per titolo di donazione; ed esigendo detti pagamenti così da' Chierici, come da' Diaconi selvaggi, conforme il solito, fu l'Vniuersità interdetta dal Vescouo, e scomunicato il Capitano, e Sindici: pretendendo che i Clerici, e Diaconi selvaggi, conforme il solito douessero godere l' Immunità del foro, tanto per le cause ciuili, quanto criminali, e che fossero franchi da a' pagamenti. E che auendo il Vescouo auuifato tutto ciò in Roma, alla Congregazione de' Cardinali, da quella fu ordinato, che colle censure auesse difesa l' Immunità della Chiesa, in fauore de' Clerici.

Relazione fatta dal Cappelano maggiore al Vicerè, à 18. magg. 1617. ad istanza della Vniuersità di Buccchianico, che domanda concedersi l' Regg. Exequatur sopra un' Esecutorio, spedito dall' Auditore della Camera Apostolica, per la somma di docati 107. tari 4. e grana 8. contro il Collegio della Compagnia di Giesù della Città di Chieti, a i quali era stato condannato à pagare, per ragione della bonatenezza, per alcuni Territorj, che tiene in Buccchianico; acciocche possa eseguirsi pel Capitano di detta Terra. E si riferisce, che si può concedere il Reggio Exequatur, *quoad Personas Ecclesiasticas tantum.*

Trattato legale, sopra la *Reg. Pramm. del Rè Ferdinando I. ch'è la 3. sotto il tit. De Cleric. seu Diacon. Syvat.*, nella quale si tratta, che i Clerici deuono contribuire ne' pagamenti fiscali, seu Collette, *pro emptis, & donatis, & undecumque quasitis*; eccetto che per le porzioni ad essi legittimamente spettanti; scritto dal Dottor Muzio Recco Napoletano.

### T I T O L O III.

*De i Cavalieri di San Lazaro. E se godono l' Immunità del Foro, e de' beni?*

**L** Rè Roberto, à 29. aprile 1311. scrive à tutti gli suoi Officiali di questo Regno, che gli Religiosi Frati dell' Ospitale di S. Lazaro di Gierusalemme, l'hanno esposto, ch' essi per l' Istituti de' Santi Padri, e coll' autorità de' Privilegi de' Sommi Pontefici, hanno da costringere quei, che sono infetti di lepra, dovunque occorre trovarli, e ridurli, e restringerli nelle case dell' Ospitale, deputate all' abitazione di simili 'nfermi, anco con violenza se bisogna, separandoli da' Sani, e donando loro gli alimenti necessarj. E perche alcuni d' essi 'nfermi, ricusano venirvi, ajutati spesso da' loro Congiunti potenti. Perciò ordina a' suoi Officiali, che diano agli medesimi Cavalieri ogni ajuto, e

fa-

favore, acciocchè possano ridurre i leprosi in dette loro case , con costringerli anco à pigliarli personalmente.

Il Rè Federigo II. d' Aragona, à 21. dicembre 1499. ordina al Mastro di S. Lazaro, che restituisca à Jacovo Antonio d' Azzia, Mastro della loro Religione, il Magistrato, una co' frutti, rendite, entrate , e Giurisdizioni spettanti à quello ; non ostante che i giorni passati, nè aveva pigliata possessione, ammovendo da quel luogo il medesimo Jacovo Antonio , con Commessione d' esso Rè.

D. Andrea Carrafa, Conte di Santa Severina , Luogotenente Generale nel Regno, à 18. dicembre 1525. à petizione d' Alfonso d' Azzia, Mastro di S. Lazaro, ordina à tutti gli Officiali del Regno, che facciano giustizia ad un Vicario del medesimo Alfonso, che aveva d' andare per lo Regno, à ricuperare molte robe delle persone infette di lepra ; le quali co' loro beni, sono canonicamente acquistati a' luoghi della Religione . E così anco ha da recuperare molte robe d' alcuni leprosi morti dentro , e fuori degli Ospitali ; quali robe in virtù di Privilegi , e Bolle , spettano ad essa Religione.

Il Rè Filippo II. à 7. luglio 1567. scrive al Vicerè Duca d' Alcalà , dicendoli che circa la Bolla conceduta dal Papa à quei della Religione di San Lazaro , che l' Ambasciadore ha mandata ad esso Vicerè , com' esso stesso scrive , stia molto avvertito , à riflesso che contenendo la grazia tanti punti particolari, e di considerazione, per quello che tocca alla Giurisdizione , e Patrimonio Reale, conviene mirarla bene. Perciò ordina , che la faccia vedere, ed esaminare attentamente, ed avvisi alla M. Sua di quel che occorrerà sopra ciascheduno capo; sospendendo fra questo mezzo l' esecuzione di quella, in caso che gli fosse presentata , infino à tanto, che venuta questa risposta tenga ordine della M. Sua di quello, che si dourà, e conuerrà fare.

Consulta scritt' a Sua M. dal Vicerè Duca d' Alcalà , à 15. maggio 1568. nella quale avvisa, che il Nunzio di Sua Sant. in Napoli , ha fatto una gran quantità di Cavalieri di S. Lazaro , e ogni dì ne crea ; e questo per esimerli dalla Giurisdizione Reggia, e suoi Tribunali . E come che sono liberi, e possono pigliar moglie, e fare quel che loro piace, moltiplicheranno in numero infinito : e quando si osservassero i Privilegi della esenzione, che pretendono, gran parte del Regno si esimeria dalla Giurisdizione di Sua M. Ed avendo il Nunzio richiesto l' Avvocato Fiscale, che li donasse il braccio, per far pigliare prigione un Cavaliere, e lo facesse ritenere in suo nome : ricusò di farlo, con dire, che nè il Nunzio, nè il Gran Mastro avevan potestà , e Giurisdizione sopra essi Cavalieri, che per esser Laici, sono sottoposti alla Giurisdizione di Sua M. E il Nunzio mandò il suo Auditore in casa dell' Avvocato Fiscale, co' Privilegi conceduti alla Religione (a' quali non è stato concesso Exequatur, per esser no pregiudicialissimi alla Giurisdizione di Sua M.) con farli intendere, che il Gran Mastro di S. Lazaro teneva Giurisdizione sopra i Cavalieri, allegando molte ragioni in jure , ed in fatto ; alle quali avendo l' Avvocato Fiscale risposto : all' ultimo vedendosi convinto , gli presentò la Bolla in Co-

na

na Domini, avvertendolo , che come Cristiano , volesse far osservare quel che Sua Sant.aveua concesso al Gran Maestro,ed alla sua Religione,altrimenti sarà scomunicato . Avverte anco in essa Consulta , che l'efeguire la mentovata Bolla al Gran Maestro, faria gran detrimento , e impedimento de' pagamenti ordinarij, ed straordinarij di Sua M.

Lettera di Sua M. scritt'al Duca d'Alcalà, à 12. luglio 1568. nella quale tra l'altre cose, ordina, che la Religione di S. Lazaro non s' introduchi nel Regno, nè s'usi di quella, anzi si levi, ed annulli quello , che s'è introdotto; ordinando che niuno porti l'abito della medesima Religione.

Relazione fatta pe'Reggenti di Cancellaria, di ordine del Duca d'Alcalà, à 31. agosto 1568. circa la Bolla in Coena Domini, nella quale tra le altre cose si dice, che in quanto a' Cavalieri di S. Lazaro , fatti dal Nunzio di Sua Sant. il creare, e dar l'abito sempre l'ha fatto il Maestro pel tempo passato , e mai gli Maestri hanno tenuta Giurisdizione alcuna ; eccetto che cacciare , e segregare i leprosi dal commercio de' sani, come si vede per le Bolle, che tengono de' Pontefici, e della provisione del Rè Roberto dell' anno 1312. Gli Privilegi, che questa Religione pretende, sono pregiudicialissimi alla Giurisdizione di Sua M. e sono nuovamente concessi da Papa Pio IV. e Pio V. li quali mai sono stati ammessi nel Regno, ne à quelli li è dato l'Exequatur, anzi sempre se li è negato, come al presente se li niega : e contro gli Cavalieri si è proceduto, e si procede tanto in cause civili, quanto criminali pe' Tribunali Reggi, come se fossero meri Laici . Ed essendo stati carcerati alcuni di quelli in Vicaria, ancorche si sia domandata la remissione al suo Maestro,ò al Vicario, si è fatto decreto per essa Gran Corte, che la causa resti : per la quale uno di quelli è stato condannato in esilio : e sempre che si rappresenta il caso si procederà contro di loro : anzi quando gli Maestri han preteso ragione sopra i beni degli Lazarati, si è commesso agli Officiali Reggi , che l' amministrassero giustizia : di modo che niuno di questi, che tengono l'abito di S. Lazaro, sono stati esenti dalla Giurisdizione di Sua M. come al presente non sono, nè faranno . E pretendendo uno di Castello à mare, dell' Abito di S. Lazaro esser esente da' pagamenti fiscali , ha litigato nella Reggia Camera della Sommaria colla Città di Castell'à mare, ed ivi è stato giudicato, che deve pagare come tutti gli altri Cittadini, e che non deve godere alcuna esenzione.

Lettera del Rè Filippo II. al Vicerè Duca d'Alcalà, a 16. ottob. 1568. nella quale tra l'altre cose dice : giacch' è parso ad esso Duca differire l'executione di quello, che la M. Sua aveva ordinato di togliersi l' Abito à quei dell' Ordine, e Milizia di S. Lazaro ; ancorche siano pochi , e non godano esenzione, ne Privilegio alcuno, che per ora dissimoli con quelli . Faccia però intendere al Nunzio , che non ne ha da crear più di nuovo , nè far Giunta alcuna, nè tener di loro protezione . E perche le ha scritto D. Giovanni de Zuniga suo Ambasciadore, che in Roma si teneva fine di unire quest' Ordine di S. Lazaro, con quel di S. Giovanni, estinguendosi quello , e rivocando i Privilegi, che tiene ; sia Egli avvertito in questo, ajutando, e indirizzando il

ne-

negozio quanto potrà da Napoli, acciocche venga ad effetto. Poiche in questo modo si verriano à levare gl'inconvenienti, che tante volte si sono appuntati. Ed essendo cosa tanto chiara, che à niuno di quei dell' Abito di San Lazaro s'ha da osservare la sua esenzione, non bisognava ponerli 'n disputa, nè deciderli per lite, nè trattarli nella Reggia Camera della Sommaria (come s' accenna nella Consulta mandatale) la pretesione di quello di Castell' à mare, che lo pose in giustizia, e fu condannato.

Lettera di Sua M. scritt'al Duca d'Alcalà, à 20. marzo 1569. nella quale dice, che in quanto all'Ordine di S. Lazaro, e per quel che tocca alla rinunzia in persona di Sua M. acciocche sia perpetuo Amministratore di quello; essendo che questa materia già un'altra volta si è mossa, e non parve, che conveniva; non si ha da trattare per ora di quella, se non lasciarla per più avanti.

Consulta della Reggia Camera, de' 23. luglio 1579. scritt'al Vicerè Marchese di Mondejar, fatta per ordine di Sua M. che desiderava aver informazione dello stato, nel quale stava l'Ordine di S. Lazaro in questo Regno. E la Reggia Camera fa la Relazione di tutte le Commende, che teneva, e di quanta rendita erano. E riferisce ancora, che i Cavalieri di quest'Ordine non godevano Immunità, nè franchigia alcuna, per ordine, e decreto della Regg. Camera de' 8. aprile 1568, che s'inferisce.

Relazione fatt'al Vicerè dal Reggio Cappellano maggiore, à 4. novembre 1608. ad istanza del Commendatore maggiore Gio: Francesco Roviglioee, che domandava il Reggio Exequatur sopra un monitorio, spedito dalla Camera Apostolica, in nome del Duca di Savoia Gran Mastro della Religione di S. Maurizio, e Lazaro, à tutti gli Arcivescovi, Vescovi, Prelati, ed altre Persone Ecclesiastiche, che douessero ubbidire, ed osservare i Privilegi di detta Religione, per Breui Apostolici; e che non le sia dato impedimento alcuno sopra l'esseruanza di quelli. E si riferisce, che se li può concedere il Reggio Exequatur, *quoad personas Ecclesiasticas tantum*.

Relazione cavata da diversi Archivi Reggi, ed altri luoghi, di molte memorie, e Scritture antiche, e moderne, spettanti a' Cavalieri, e Milizia di S. Lazaro, oltre di quelle, che si sono riferite di sopra.

# I N D I C E

## D E L T O M O X I .

**Della Porzione spettante al Rè , nelle  
Decime imposte da' Som. Pontefi-  
ci, alle Persone Ecclesiastiche.**

**C**onsulta scritt' a Sua Maestà dal Vicerè Duca d'Alcalà , à 31. agosto 1568. in risposta di quel che Sua M. voleva, che le avvisasse, cioè della parte, che suole toccare alla Reggia Corte, delle Decime , che in questo Regno s'impongono dal Papa , alle Persone Ecclesiastiche. Ed anco, se per esserli dato il Reggio Exequatur semplicemente , e senza limitazione alcuna, al Nunzio Apostolico , convenieria stare avvertito, acciocche con questa occasione, non si facesse alcun pregiudicio alla Reggia Corte . Ed in quanto al primo dice, che da Papa Clemente VII. in quà, sempre la Reggia Corte ha soluto auere, e percipere la metà delle Decime , che pro tempor e sono state imposte : dedotti però prima i deritti del Nunzio , e Collettore, che sono 10. per 100. In quanto al secondo dice , che nei Breve del Nunzio non solo sono apposte le parole, che possa esigere le Decime , ma ancora sopraggiunge , (spettanti alla Camera Apostolica in qualsivisa modo). Per il che appare, che restringendosi la Commessione à quelle Decime , che spettano alla Sede Apostolica, essendoli concessa licenza d' eseguir'la , non può fare pregiudicio alcuno alla parte, che tocca alla Reggia Corte . Tanto più che la predetta Commessione , non basta per venire all' atto della esazione , ma bisogna che preceda il Reggio Exequatur . Ed all' ora espressamente si riserva la metà toccante alla Reggia Corte ; anzi si dona il modo, e la forma, come s'ha da eseguire, ed in potere di chi ha da pervenire il denaro, il quale poi si divide tra la Reggia Corte, e la Sede Apostolica, come la M. Sua potrà vedere per l'imposizione, ed esecutorj dati à tempo de' passati Pontefici, de' quali se ne manda copia.

Il Rè Filippo II. à 5. giugno 1569. scrive al Vicerè Duca d'Alcalà , dicendoli, che rimette la parte, che le tocca nelle Decime , che impone il Papa alle Persone Ecclesiastiche, per la fabbrica di Malta.

Lettera dello stesso Rè Filippo II. al Vicerè Duca d'Alcalà, a 13. luglio 1569: nella quale dice, che per l'altra sua, essendoseli dato l'ordine, che avrà veduto sopra la grazia fatta dalla M. Sua alla Religione di S. Giovanni della parte, che le tocca nelle Decime , che il Papa tratta d' imponere alle Persone Ec-



Ecclesiastiche del Regno. E perche intende, che saputo in Roma la forma, che Sua M. aveva data ad esso Vicerè, perche il denaro passasse per la Tesoreria; il Papa ha fatta riflessione sopra di questo; per tal rispetto scrive al presente à D. Gio: de Zuniga suo Ambasciadore in Roma, che dica à Sua Sant. aver di nuovo la M. Sua ordinato al Vicerè, che non ostante quel che si scrisse a' 5. del mese passato, preveda che il denaro non entri in Tesoreria: ma alla Persona, che lo riscuote per la Religione, acciocche non s'impedisca il negozio. Avvertendo però di ricuperarlo, dalla Persona, che riceverà il denaro, una Cedola, ovvero Ricognizione, in cui si spieghi, che l'ha ricevuto per grazia particolare della M. Sua. E di quello si faccia notamento dove conviene, acciocche para, che sia cautela della Corte, per l'inconveniente che si farà considerato per avanti.

Lettera di Sua M. à D. Giovan de Zuniga suo Ambasciadore in Roma, à 13. luglio 1569. nella quale dice, che doppo averli scritta l'altra lettera, s'è ricevuta una sua, circa la grazia, che Sua M. aveva fatta alla Religione di S. Giovanni della parte, che le tocca nelle Decime, che Sua Sant. tratta d'imporre sopra le Persone Ecclesiastiche del Regno di Napoli, insino alla somma di docati trentamila. Ed essendosi pigliata la via, che il denaro entrasse in Tesoreria, non pel fine, che in Roma si è detto; ma altrimenti, acciocche nel lo stesso punto si ritornasse alla medesima Religione; potrà dire à Sua Sant. che con quell'istesso Corriero s'invia al Vicerè di Napoli, l'ordine che conviene; acciocche il denaro, che tocca alla sua Reggia Corte, si rilasci alla Persona, che lo riscuote, senza che passi per la Tesoreria, come s'era ordinato; poiche la sua intenzione, è molto conforme à quello, che in questa parte per la Sant. Sua desiderar si pote.

Lettera scritta à Sua M. da D. Giovanni de Zuniga suo Ambasciadore in Roma, à 25. agosto 1569. nella quale dice, che Sua Beatitudine ave avuto affai care, che la M. Sua li contengi, che le Decime, imposte sopra le Persone Chiefastiche del Regno di Napoli, per soccorso di Malta, si riscuotano per Ministri della Religione; e il loro Ambasciadore ha nominato l'Eleto di Malta, che al presente stà in Napoli, per questa esazione: e Sua Sant. ne ha spedito il Breve.

Il Vicerè Duca d'Alcalà, a 31. agosto 1569. concede il Reggio Exequatur ad un Breve di Papa Pio V. de' 10. agosto 1569. per lo quale impone tre Decime sopra i frutti di tre anni delle Persone Ecclesiastiche del Regno di Napoli, per il soccorso di Malta, contro Turchi, da consegnarsi il denaro a Fra Martino Royas de Porto Lurbeo, deputato Collettore Generale sopra l'esazione di quelle.

Dichiarazione fatta, a 6. settembre 1569. dal medesimo Fra Martino Royas, come Sua M. graziosamente concede alla sua Religione la metà delle Decime, che tocca alla sua Reggia Corte; e similmente concede, che i denari non prevenghino alla Reggia General Tesoreria, com'è consueto, ma s'esigano per mezzo di persone deputande dalla Religione, e per esso Fra Martino, à

ciò deputato. Questa Dichiarazione stà registrata in piedi del sopradetto Reggio Exequatur nella Real Cancellaria.

Consulta del Vic. Duca d'Alcalà scritt'al Rè Filippo II. à 29. genn. 1570. dicendoli che i mesi passati, sotto la data de' 5. giugno 1569. Sua M. aveva scritto, come il Papa per mezzo del suo Nunzio , e del Commendatore maggiore di Castiglia, aveva spiegata la sua intenzione, d'imponere trè Decime sopra i frutti Ecclesiastici di questo Regno, che tutte trè avessero importata la somma di docati trentamila, per ajutare à compiere le fortificazioni della Città di Malta, se Sua M. avesse rimessa alla Religione di S. Giovanni la metà, cioè la parte, che le compete; del che la M. Sua s'era contentata , e scrisse al Vicerè, che ricuperandosi prima per la Reggia Corte la parte, che le tocca , e posta in Tesoreria, quella poi subito si donasse integramente alla Religione medesima . Dopo la M. Sua con altra lettera de' 13. luglio aveva scritto ad esso Vicerè, ch'essendosi saputo in Roma la forma data, affinché il denaro passasse per la Reggia Tesoreria , il Papa aveva fatto strepito, e Sua M. ordinò, che il denaro delle Decime non entrasse in Tesoreria, ma in potere della Persona deputanda dalla Religione ; e dalla medesima facesse fare una Cedola, che la ricuperava (cioè la metà spettante alla Reggia Corte ) per grazia speciale della M. Sua ; e che di questo se ne dovesse fare notamento. Ed essendo stato presentato al Vicerè il Breve dell'imposizione delle Decime , e domandatos' il Reggio Exequatur , fu concesso , e parve a' Reggenti per maggior cautela poner clausola nell' Exequatur , che non ostante la metà di dette Decime , che toccava alla Reggia Corte , doveva entrare nella Tesoreria Generale, conforme al solito ; pervenisse in mano della Persona deputata, dalla Religione, in virtù di grazia speciale di Sua M. Inoltre, esso Vicerè ha fatta fare una fede dalla stessa Persona deputata , come la metà delle Decime tocca alla M. Sua, la quale, come s'è detto, doveva pervenire, giusta il solito nella sua Tesoreria ; e ciò non ostante la riscuoteva Egli in nome della sua Religione, per grazia fatta alla medesima ; e questa fede s'era registrata appresso l'Exequatur concesso, in un Registro di Cancellaria . Ed essendo venuto à notizia del Papa, che s'era posto nell' Exequatur l'accennata clausola : dopo aver fatto grande strepito, ed ordinato al Nunzio , che ne facesse soprafedere l'esigenza ; D. Giovanni de Zuniga ha scritto da Roma al Vicerè, ch'avendo Sua Beatitudine veduto, che non si poteva porre in dubbio , che non fosse di Sua M. il diritto della metà delle Decime, che s'impongono, s'era quietata , e l'esigenza andava avanti ; come appare per la copia della lettera di D. Giovanni, che le manda : ed in questo modo s'è rimediato.

Lettera di Sua M. scritt'à D. Gio: de Zuniga, à 1. luglio 1570. dicendoli aver ricevuta la sua, coll'avviso di ciò che aveva passato con Sua Santità, intorno alle Decime, che tratta d'imponere sopra il Clero d'Italia . E mirando quel che in questo negozio si deve considerare, ha parlo à Sua M. convenire, che le parli, come da se, in questo particolare , e quando tornasse alla pratica, le dica che non tiene per ora Sua M. necessità di mostrare il titolo, con che si

costuma pigliare questa parte di Decime , se non che Sua Sant. la conservi nella quasi possessione, in cui stà : perche non consentirà mai, che sia spogliata di quella , poiche conforme ad ogni legge se la può conservare . E quando tuttavia persistesse in questo negozio, à suo tempo, trattandosi della proprietà, si potrà mostrare la ragione, che tiene per pigliarsi la parte nelle Decime.

Vn'altra lettera di Sua M. scritt' à D. Gio: de Zuniga , à 29. dicemb. 1570. dicendoli , che per quello spetta alle Decime di Napoli, si è contentata di compiacere à Sua Sant. in darle la parte, che tocca alla Reg. Corte, per l'effetto, che la domanda.

Lettera di Sua M. scritt' à D. Gio: de Zuniga , à 3. marzo 1571. nella quale dice, che doppo aver a lui scritto i giorni passati, l'ha fatta molta istanza il Nunzio del Papa , che à contemplazione di Sua Sant. avesse per bene ordinare al Vicerè di Napoli, ed al Governatore di Milano , che non impedissero l'esazione delle Decime imposte sopra il Clero di tutt'e due le parti , per ajutare i Principi Cristiani, che si ritrovano travagliati dagl' Infedeli, ed Eretici. E bêche fosse molta la necessità di quel Regno, e Stato, e la necessità altresì della M. Sua ; che con più ragione si potriano imporre queste Decime per supplire à quelle ; ò almeno darle ciò che le tocca ; tuttavia per esser cosa, che Sua Sant. mostra desiderar tanto, s'è contentata Sua M. di compiacerla, e dar' il suo assenso, lasciandole pigliare, per questa volta, la parte che le spetta . Di tutto ciò ha voluto avvertirlo, acciocche intenda egli , e dica à Sua Beatitudine la volontà, con che ci è venuta ; giacche al Nunzio se l'è risposto l'istesso, con darfeli per tutte due le parti, in questa conformità , gli Dispacci necessari.

Lettera di Sua M. scritt' à D. Gio: de Zuniga , à 7. luglio 1571. dicendoli averli già scritto i giorni passati, ch'essendole fatta molta istanza da Sua Sant. che le donasse la parte, che le tocca nelle Decime, che pretende imporre, sopra il Clero di Napoli, e di Milano , ce l'ha concessa intino alla somma di docati quindici, ò venti mila, con presupposto ch' erano trè , ò quattro le Decime, che pensava ponere, secondo le diede ad intendere in Spagna il Nunzio: Ora di nuovo è tornato questi à domandarle in nome di Sua Sant. che le desse la parte di tutte le Decime, che imponesse, restringendosi , che non pensava d' imporre più di sei Decime . E veduto Sua M. che questo faria di molto danno al Clero di quel Regno, e Stato, per esser tanta la loro povertà : non l'è parso stendere per ora la mano, in maggior somma di docati venti mila per Napoli, ed altrettanti per Milano, che per prima l'aveva conceduti . Perloche gli dice, che stia avvertito, che trattando Sua Sant. d'imporre più delle trè Decime, ò quattro, come ivi se l'è detto, le rappresenti , come da per se gl'inconvenienti, che in quello vi sono, e l'obbligo, che Sua M. come Principe, tiene, di mirare pe' suoi Vassalli : maggiormente quando il Regno tiene necessità, che non è poco, che Sua Sant. può disporre , con quel che tocca à Sua M. di docati quaranta mila.

Tra gli altri Capi dati à Sua M. dal Cardinale Alessandrino, Legato del

Papa, nell'anno 1571. ne quali diceva gravarsi la Giurisdizione Ecclesiastica ne' suoi Regni di Napoli, e Sicilia, e nello Stato di Milano: si dice ch'era quella gravata, nell'impedimento, che si dava in Napoli, ed in Milano, nell'esigere le sei Decime, che Sua Sant. avea imposte sopra il Clero d'Italia: sotto colore, che apparteneva à Sua M. parte di quelle; dicendo che per avere avute in questo alcune permissioni pe' Pontefici passati, non si avea da formare regola universale. E che avesse per bene Sua M. lasciarlo à libera disposizione di Sua Sant. e pretendendo tenere in ciò alcun diritto, a quella se ne desse conto, acciocche potesse quietare la sua Santa Mente, e levarsi dallo scrupolo, che teneva in pensare, che l'Autorità Apostolica fosse aggravata, e la coscienza di Sua Sant. fosse sicura in quel che si faceva. La risposta di questo Capo si vede anco in risposta d'una Consulta, scritt'a S. M. dal Cardinal Granuela, a 31. marzo 1572. nella quale si dice: che per quel che tocca alle Decime di Napoli, e di Milano, Sua M. e suoi Predecessori erano stati, e stanno da tempo immemorabile in pacifica, e quieta possessione, e col consenso de' Sommi Pontefici, di pigliarsi la metà delle Decime, ch'ivi s'impingono. Ed essendo questo così, non può Sua M. lasciar di sentire, che dovendo sperare da Sua Sant. maggior grazie, come lo merita l'amore filiale, e rispetto, che tiene alla sua Santissima Persona, se le venga à domandare il titolo di cosa tanto chiara, ereditata da' suoi Passati, e permessa pe' Sommi Pontefici. E poiche Sua M. tiene sopra di ciò ragione per troppo chiara, sta in questo fuori di scrupolo, come già si è detto pe' suoi Ministri.

Lettera di Sua M. scritt'al Marchese de Mondejar, à 3. marzo 1577. nella quale dice, che avendole fatto intendere Sua Sant. pel Nunzio, che risiede in Spagna, la sodisfazione, che le faria, se la M. Sua ordinasse che i Ministri di Napoli, non impedissero l'esazione delle Decime imposte sopra il Clero del Regno, per gli Principi Cristiani, che si ritrovano travagliati da Infedeli, ed Eretici: senza pigliarsi di quella la parte, che altre volte si è pigliata per la Reggia Corte; e cercando Sua M. compiacerla, e concorrere in tanta buona, e santa opera, l'ha tenuto per bene. Perciò l'ordina, che permetta farsi l'esazione delle medesime liberamente, senza impedimento alcuno: nè si pigli la parte, ch'altre volte s'è pigliata per la Reggia Corte.

Consulta scritt'a Sua M. dal Vicerè Conte di Miranda, à 7. germajo 1594. nella quale avvisa, che avendo Sua Sant. imposte sei Decime sopra i beni Ecclesiastici d'Italia, per occasione della guerra dell'Imperadore contro Infedeli, ed a suo beneficio: il Nunzio Apostolico residente in Napoli l'ha fatta istanza, che per quanto tocca à questo Regno desse ordine agli Officiali Reggi, che avessero dato ajuto, e favore all'esazione di quelle; supponendo non aver bisogno del Reggio Exequatur, bastandole quel che tiene nel suo Breve di Nunzio, e Collettore delle Spoglie, e Decime. E tenendo esso Vicerè informazione, che la Reggia Corte, è stata solita godere la metà delle Decime, che pe'tempi passati si sono imposte da' Sommi Pontefici in questo Regno: e che prima l'esazione di quelle, era necessario il Reggio Exequatur.

rat, e non bastava essersi generalmente dato al Breve ordinario del Nunzio. E fattasi ogni diligenza nelle Scritture della Reggia Cancellaria, e degli Archivj della Zecca, e della Sommaria fa una esattissima Relazione, e Consulta delle ragioni, che i Rè di questo Regno hanno avute, ed hanno nella metà delle Decime, che i Sommi Pontefici hanno imposte agli Ecclesiastici, cominciando da' tempi di Papa Sisto IV. e del Rè Ferdinando I. come abbiano avuta la metà alcune volte per volontà de' Sommi Pontefici, ed altre fiato senza la loro volontà espressa; e che i Collettori, e Succollettori delle Decime, ch'erano Vescovi, e Persone Ecclesiastiche, hanno dato conto della loro esazione nella Reggia Camera della Sommaria, e i denari esattisi sono posti nella Reggia General Tesoreria, daddove i Rè s'hanno pigliate le porzioni ad essi spettanti, e l'altre parti si sono consegnate alle Persone destinate da' Pontefici. Con riferirle da tempo in tempo tutte le Scritture, che in detti Archivj, ed in altri luoghi si sono ritrovate, delle quali con altre ritrovate doppo ne mandò copia giunta colla Consulta.

Consulta del Vicerè Conte di Miranda scritt' a Sua M. à 20. lugl. 1594. circa le sei Decime, che Papa Clemente VIII. avea imposte sovra i beni Ecclesiastici del Clero, e Religiosi di questo Regno. Che per evitare il Pontefice di pagarli la porzione, che spett' alla M. Sua, e per esigerle senza Reggio Exequatur, avea fatti fare dall' Uditore della Camera Apostolica ordini particolari non per via di Bolle, ma per via di lettere scritte in forma privata, e ferrate, dirette a' Vescovi, e Prelati del Regno; Ordinando loro, che s'accordassero colla Camera Apostolica circa il pagamento di quelle; e che s'obbligassero a pagare nel tempo, e per quella quantità, che meglio si potessero convenire. E si riferisce quanto è passato in questo negozio.

Lettera di Sua M. al Vicerè, à 24. settembre 1594. nella quale dice, che quantunque delle Decime, che impone il Papa alle Persone Ecclesiastiche col Reggio Exequatur, nè tocchi alla M. Sua la metà; però fa grazia della posizione, che le spetta nella Decima allora imposta, per darli soccorso all' Imperadore. Ordinando che questo si noti all' Exequatur, che si concede.

Lettera del Vicerè Conte di Miranda, à 8. ottobre 1594. à tutte le Regie Udienze del Regno, nella quale dice, che Sua Sant. ave imposte sei Decime in tutta Italia, per sovvenire l' Imperadore nella guerra contro il Turco. E domandato pel Nunzio il Reggio Exequatur per quel che tocca à questo Regno, fu ordinato che si concedesse nella forma solita, qual' è che la metà d' esse Decime abbia d' andare à beneficio di Sua M. à chi tocca, ed ha toccato sempre, che simili Decime si sono imposte nel Regno. E perche s' intende, che il Nunzio senza pigliare il Reggio Exequatur v' procurando co' Vescovi, e Clerici del Regno, che si compongano in tanta somma di denari, acciò che camminando la cosa in questo modo, non si faccia l' esazione delle Decime nella maniera solita. Perciò l' incarica, che subito s' informino particolarmente di tutto ciò, che s' è fatto, e si procura di fare in questa materia co' Vescovi, e Clerici delle loro Provincie, e glie ne diano particolare avviso: acciò che

ciocche inteso il tutto, possa provvedersi à quel che sarà conveniente. Ed essendo vero, che si procura una tal composizione, facciano di maniera che in nessun conto quella passi avanti; avvertendo tutti gli Vescovi, e Clerici, che nulla ostante detta composizione, si ricupererà da essi sopra i loro beni quello, che importa la metà delle Decime spettante a Sua M.

Lettera dello stesso Vicerè a tutte le Reggie Udienze del Regno, a 15. febbrajo 1595. in cui facendo menzione della sopradetta lettera de' 8. ottobre 1594. dice che Sua M. a riflesso che le mentovate Decime s' impongono per sovvenire, ed ajutare l'Imperadore nella guerra contro il Turco, ha fatta grazia di rilasciare, per compiacere à Sua Beatitudine, la metà che le tocca: precedendo però il Reggio Exequatur, ove si spieghi la rilasciazione d'essa metà. Ordina perciò alle Reggie Udienze, che debbiano permettere l' esigenza di quelle liberamente alle Persone deputate da Sua Sant, tenendo però il Regg. Exequatur, e non altrimenti, poiche la M. Sua così comanda: e non tenendo l'Exequatur, non consentano a patto alcuno, che s'esigano.

D. Luise Brancaccio, e D. Fabrizio Carrara. Collettori deputati da Sua Sant. per le sei Decime imposte al Clero Secolare, e Regolare del Regno di Napoli, domandano in un memoriale, dato al Vicerè, il Reggio Exequatur sopra la loro Commessione, a fin di poter esigere.

Biglietto del Vicerè per Collateral Consiglio, scritto dal Segretario del Regno, a 27. agosto 1620. diretto al Cappellano maggiore, dicendoli che avendo D. Luise Brancaccio, e D. Fabrizio Carrara, Collettori deputati dal Papa per l'esazione delle sei Decime, imposte al Clero Secolare, e Regolare del Regno di Napoli, presentato a Sua Ecc. in Collaterale l'acchiuso memoriale, in cui domandano il Reggio Exequatur, a lui si rimette, affinché lo veda, ne faccia relazione in scriptis, e ce l'envii.

Consulta scritt' a Sua M. dal Vicerè Cardinal Borgia, a 27. novembre 1620. nella quale avvisa, che Sua Sant. aveva imposte al Clero di questo Regno sei Decime, per sussidio dell'Imperadore nella Guerra di Germania: e i Collettori destinati avendo domandato l'Exequatur Reggio, Egli non ce l'ha voluto concedere, se prima non consultava colla M. Sua, la quale con tanta Liberalità, e Magnanimità, col proprio Patrimonio avendo soccorso, e soccorrendo l'Imperadore pel mantenimento, e difesa della Religione Catolica, resterà contenta di rimettere ancora la metà, che le potrà competere sopra esse Decime, come la M. Sua, e suo Padre han fatto in altre occasioni, non così gravi, ed importanti. Tanto più che le ragioni del Reggio Fisco, sul particolare di pigliarsi la metà delle Decime, sono molto dubbie: poiche tutti gli esempj, che si portano in suo favore tengono risposte molto evidenti, (riserisce tutt'i casi seguiti, e ingionte colla Consulta manda molte Scritture cavate dagli Archivi). E quantunque alcune volte da' tempi di Papa Sisto dall'anno 1471. in qua, appare che la Reggia Corte abbia avuta alcune fiato la metà delle Decime imposte, e che per l'interesse vi avea il Reggio Fisco, siano stati presentati da' Collettori, e Succollettori, nella Reggia Camera della

della Sommaria, i Conti della loro esazione; tuttavolta non si vede l'ordine, e fondamento, col quale si piglia detta metà. Ed ancorche la M. Sua, e i suoi Predecessori, abbiano quella graziosamente rilasciata al Pontefice, ed a coloro, a beneficio de' quali erano state imposte, e commesse dal Papa: dicendo che se le doveva per antico, ed immemorabile possesso; pure appare, che i Pontefici hanno dissentito di ricevere per grazia questa remissione, espresamente contradicendovi. Di maniera tale, ch'essendosi queste Decime da Persone Ecclesiastiche, e non potendosi far detta esazione da Principe Laico, senza Concessione del Pontefice, ò espressa, ò presunta: non pare che bastino per fondare l'intenzione del Fisco le Scritture, ed esempj, che vi sono; poiche il tempo della possessione, e per atti contrarj, e per dissenso espresso de' Pontefici, in terrotta, si crede che non sia sufficiente, per acquistare una tal ragione. Onde il Duca di Sessa Ambasciadore della M. Sua in Roma, avendo comunicato questo negozio coll'Uditore Pegna, e coll'Avvocato Reggio, scrisse alla M. Sua nella maniera che ha veduto; poiche oltre la difficoltà incontrata pel passato in ottenere l'intento di proibire l'esazione di queste Decime; dovendosi quelle pagare da' Prelati, e dal Clero immediatamente soggetti al Sommo Pontefice, sono stati costretti a fare il pagamento in Roma; con Censure, e altre pene Ecclesiastiche, non ostante qualsivogliano ordini, che da' Vicerè fossero stati fatti. *Questa Consulta fu così malamente sentita in Ispagna, che in risposta fu ammesso dal Governo il Cardinal Borgia.*

Relazione fatta dal Cappellano maggiore al Vicerè, a 18. febr. 1626. ad istanza di D. Gio: Pietro Menharte Reggio Economo della Chiesa di Castell'a mare di Stabia, il quale domandava licenza dal Vic. di pagare dell' entrate del Vescovato scudi 102. a' Collettori delle Decime imposte da Papa, Gregorio XV. e da Papa Paolo V. che si dovevano per questa causa per ordine del Cardinale Aldobrandino Camerlingo di S. Chiesa. E riferisce, che non può fare accertata relazione di quel che si deve per tutta la Decima, ò per residuo dell' entrate del Vescovato; il quale con effetto deve contribuire non essendo franco da tal pagamento.

Breve di Papa Sisto IV. de' 17. maggio 1484. per lo quale impone agli Ecclesiastici del Regno di Napoli un sussidio, ò diciamo Decima, di docati venticinque mila, in quell'anno, commettendone l'esazione a Tommaso Vescovo di Forli. Altro Breve di Papa Innocenzo VIII. in detto anno, per lo quale conferma le Decime imposte da Papa Sisto IV. e ordina che lo stesso Tommaso Vescovo di Forli continui l'esazione.

Il Rè Ferdinando I. a 3. aprile 1492. scrive alla Reggia Udienza di Terra d'Otranto. che ad istanza del Vescovo dell'Isola, Collettore de' residui delle quattro Decime ultimamente imposte nel Regno, da Papa Sisto IV. ordini al Vicario, e Cantore d'Otranto, Succollettori in detta Città, che si dovessero conferire in Napoli, alla presenza del mentovato Collettore, con portare i libri della esazione, che avevano fatta; e di là non partire per insino che non abbiano dato il conto, e restino col Vescovo bene d'accordo.

Fer.

Ferdinando I. a 3. aprile 1492. ordina all'Esattore de'frutti, a nome del suo figlio della Badia di S. Maria di Dominato, che subitamente paghi al Vescovo dell'Isola Collettore Apostolico de' residui delle quattro Decime imposte nel Regno da Papa Sisto IV. e confermate da Papa Innocenzo VIII. docati 300. e grana 10. che deve detto suo figlio, per resto delle Decime. Altrimenti si debbia conferire in presenza d'esso Vescovo, e di là non partire, sotto pena d'onze 100. d'oro. Lo stesso giorno scrive ad alcuni Clerici, e Capitoli, che paghino al Vescovo dell'Isola Collettore Apostolico, ovvero a' suoi Succollettori, quello che restano a dare, per le quattro Decime imposte da Sisto IV. E che quando contradiceffero a tal pagamento, Ei ci provveria di maniera, che non molto piacerebbe ad Essoloro, e il Collettore conseguera tutto e quanto per tal causa se li deve.

Lo stesso Rè, a 9. aprile 1492. scrive al Vescovo di Boiano, aver inteso, che il Vescovo dell'Isola Collettore Apostolico de' residui delle quattro Decime imposte nel Regno, da Papa Sisto IV. negli anni 1483. e 1484. e confermate da Papa Innocenzo VIII. avendo mandato un suo huomo per eligere da lui quel che restava dovendo, l'ha maltrattato. Perciò l'ordina, che venga in Napoli fra sei giorni, e non si parta, insino che non abbia pagato interamente, e soddisfatto il Collettore di quello, che resta a dare per le Decime; avendo considerazione, che questi denari entrano alla sua Corte, attento che il Papa aveva avuta la parte sua; e gli dice anco, che venga con esso l' Abate suo Collega, e che porti gli Quinterni di quel ch'ave esatto come Succollettore; perchè vuole che si veda il conto nella sua Reggia Camera della Sommaria.

Il Vicerè Conte di Ripacorsa, a 21. ottobre 1507. ordina, che si dia ogni ajuto, e favore a D. Francesco di S. Eramo di Napoli Reggio Cappellano, mandato dall' Abate Anibale di Gennaro Canonico Napolitano, Succollettore delle Decime imposte nel Regno da Papa Giulio II. per esiger quelle, ed ogni altro danaro della Camera Apostolica.

Il Vicerè D. Carlo de Lanoy, a 23. gennajo 1524. concede il Regg. Exequatur al Breve di Clemente VIII. nel quale dice a Geronimo Cantelles Canonico di Messina, ed a Geronimo Origlia Canonico Napoletano, Collettori nel Regno delle Decime, che gli mesi passati avea imposte Papa Adriano VI. suo Predecessore, per la spedizione, che avea da fare l'Imperador Carlo V. contro gl' Infedeli, per la quarta parte de'frutti, ed entrate d' un' anno de' Beneficj Ecclesiastici, di tutto il Clero Secolare, e Regolare del Regno di Napoli; la quale quarta parte fu poi convertita dal medesimo Pontefice in cinque Decime; ed esso Papa Clemente aveva stabilito, che si dividessero tra la Sede Apostolica, e l'Imperadore. E perchè gli apparati de' Turchi tuttavia si facevano più gagliardi, e per raffrenare i di loro empiti ci bilognava gran danaro; perciò il Papa ordinava, che si donasse all' Imperadore liberamente la metà della Sede Apostolica, ritenendosi solamente scudi 24500. d' oro di Camera, per convertirli alle necessità della S. Sede.



Il Vicerè D. Carlo de Lanoy , a 8. febbrajo 1524. contède il Reggìo Exequatur ad un Breve di Papa Clemente VII. in data de' 24. gennajo 1524. nel quale, scrivendo a' sopradetti Canonici Collettori, che il Papa Adriano VI. avea imposta nel Regno di Napoli la quarta parte de' frutti del Clero Secolare, e Regolare nel passato anno 1523. che poi fu ridotta a cinque Decime, dona loro la potestà d'esigerle: e richiede anco il Vicere, ed il suo Luogotenente, che diano ogni ajuto ad essi Collettori se faranno richiesti, e che l'assistano anco colla mano militare. Ordinando altresì, che il denaro, che pervenirà da dette Decime, si consegna a Filippo Strozza, Generale Depositario della Sede Apostolica; rivocando gli Succollettori, e Commessarj fatti per tal effetto; li quali debbiano dar conto dell' esazioni, e restituirne il danaro, e beni esistenti in poter loro, tanto per ragione delle Decime, quanto delle Spoglie, e Censi. Nella margine di questo Reggìo Exequatur si legge: esse e itate concedute le Lettere Esecutoriali semplicemente, per la necessità, che occorreva alla Corte delle Decime ad essa spettanti; e non perche avessero luogo in quanto alle Spoglie delle Chiese vacanti: essendosi espressamente ordinato, che succedendo il caso di vacanza, si dia prima notizia al Collateral Consiglio, acciò si possa provvedere all'indennità della Reg. Corte, e della Sede Apostol.

Il Conte di S. Severina Luogotenente nel Regno, a 20. giugno 1524. ordina a tutt' i suoi Officiali, e spcialmente della Diocesi d' Amalfi, che diano ogni ajuto, e favore al Succollettore delle Decime deputato in essa Diocesi, con fare esecuzioni, e sequestri d' entrate, ed ogn' altra cosa bisognevole; acciocche per servizio dell' Imperador Carlo V. si riscuota quel che resta da esigerli delle sopradette Decime. E così ancora, a 16. luglio 1524. ordina nella stessa forma pe i Succollettori nelle Diocesi di Castellomare a mare, di Nocera de' Pagani, e di Lettere. Ed a 22. luglio 1524. ordina dell' istesso modo per il Succollettore nella Provincia di Basilicata. E similmente ordina lo stesso, a 29. settembre 1524. per il Succollettore nella Città, e Diocesi di Bojano.

Il Conte di S. Severina, a 22. luglio 1524. scrive a tutti gli Officiali della Provincia di Capitanata, che importa al servizio dell' Imperadore, acciocche quello, che resta ad esigerli delle Decime s' esiga con ogni diligenza, e prestezza: loro ordina, che ad ogn' istanza del Rever. Antonello d' Eustachis, Arcidiacono Succollettore delle Decime, gli prestino, e facciano prestare, ogni ajuto, e favore.

Il Vicerè D. Carlo de Lanoy, a 28. giugno 1527. scrive a molti Arcivescovi, Vescovi, e Abati del Regno, dicendo loro, che i Commessarj deputati dal Papa sopra l'esazione delle Decime li scrivono, che vogliono sovvenire a Sua Santità in questo travaglio, in cui si trova per liberarla dal pericolo della vita: al che gli esorta per quanto più puote, che oltre che faranno quel che devono, l' Imperadore si terrà anco per servito: tanto più che non perderanno cos' alcuna, perche la quantità, che presteranno a Sua Sant. in questo bisogno farà loro compensata sopra le Decime.

Capitoli fatti tra il Papa Clemente VII. e i Capitani dell' Esercito Cesareo, sopra la libertà del Papa, e Cardinali, in data de' 11. dicembre 1528.

Diverse Commessioni fatte da Papa Clemente VII. a Fabio Arcella, Chierico di Camera suo Nunzio, e Commessario nel Regno di Napoli, per esigere le Decime da lui imposte. E di vendere parte de' beni stabili delle Chiese, per averne danaro da pagarsi per la libertà d'esso Pontefice, e de' Cardin. affediati nel Castello di S. Angiolo. E per pagare anco poigli denari promessi, e pigliati ad imprestito per causa della detta libertà negli anni 1527. 1528. 1529. e 1530.

Il Vicerè D. Carlo de Lanoy, a 1. luglio 1527. concede il Reggio Exequatur al Brevè di Papa Clemente VII. sotto la data dal Castello di S. Angiolo, à 10. giugno 1527. per il quale impone alcune Decime nel Regno di Napoli. E ordina a tutti gli Officiali, che quello debbian osservare, e far osservare: e che diano nella esazione d'esse Decime ogni ajuto, e favore; giacch' Ei desidera, com' anche desidera, ed ha desiderato l' Imperador suo Signore, che Sua Sant. sia onorata, e fuori d' ogni travaglio. E per tal causa si contenta esso Vicerè dell' imposizione di queste Decime.

Il Vicerè D. Ugo de Moncada, à 19. ottobre 1527. scrive a Pietro Campanile Precettore in Terra in Bari, dicendo che li mandava un' ordine del Vescovo d' Aversa, e del Reverendo Lucio Falmibeni, Collèttori delle Decime ultimamente imposte à questo Regno, diretto a' Commessarij, Esattori, e Depositarij, che tutti gli denari pervenuti, e che perveniranno in loro potere, li consegnino agli Huomini, che saranno Deputati da Sua M. acciocche si possano condurre à rischio della Reggia Corte in potere d'essi Collettori: e che il Rè aveva deputato esso Precettore, che in nome della Reggia Corte nella Provincia di Terra di Bari avesse da pigliare detti danari, e mandarli in Napoli. Perciò l'ordina, che lo faccia intimare a' Succollettori di quella Provincia, e si faccia consignare il danaro: ed essendo renitenti gli costringa à consignarlo, e lo mandi subito in Napoli, in potere de' Collettori.

Il Vicerè D. Carlo de Lanoy, à 20. ottobre 1527. ordina che si dia ogni ajuto, e favore à Geronimo Cantelles, Nunzio di Sua Sant. e Collettore, per esigere la quarta parte de' frutti, ed entrate de' Beneficj Ecclesiastici del Regno, imposta da Papa Adriano VI. nell' anno 1523.

Consulta, ò sia Relazione della Reggia Camera della Sommaria, scritt' al Vicerè, à 15. marzo 1530. ad istanza del Capitolo della Città di Lucera, che dimanda escomputarsi, e compensarsi alle Decime imposte dal Papa, quel che deve avere dalla Reggia Corte per causa degli erbaggi, e fali. E riferisce il tutto, cioè quanto deve, per le Decime, e quanto deve conseguire dalla Reggia Corte, acciocche Sua Ecc. possa procedere ad ordinare l' escomputo domandato.

Un'altra Consulta della Reggia Camera, con suo Voto, scritt' al Vicerè, à 23. marzo 1530. ad istanza del medesimo Capitolo di Lucera, dicendo ch' Essa Reggia Camera non suole fare compensazioni da un debito ad un' altro:

tro ; ma stante la ruina patita della Città di Lucera per la peste , che vi era stata, è di parere, che quest'equità si può fare, che i denari, che il Capitolo deve conseguire dalla Reggia Corte li siano fatti buoni, e compensati alle Decime, che deve, e se li domandano per il Nunzio di Sua Santità.

Lettera reggia del Cardinal Pompeo Colonna, Luogotenente Generale, e suo Collateral Consiglio, al Nunzio Apostolico, à 5. luglio 1530. nella quale gli dice, ed esorta, che faccia buoni, ed escomputi al Capitolo di Lucera docati 450. che deve conseguire dalla Reggia Corte , per causa degli erbaggi, e sale, à quello che deve pagare per le Decime, senz'altro dubbio, e difficoltà, perche la Reggia Corte farà buona à lui detta quantità sopra quello che le tocca per le Spoglie.

Il d. Luogot., à 31. gennajo 1531. scrive à tutti gli Officiali del Regno, dicendo loro, che nell'anno 1527. furono imposte dalla Sede Apost. in questo Regno cinque Decime, e furono deputati dal q. Vescovo d'Aversa gli sottoscritti Succollettori nelle sottoscritte Diocesi . E perche importa alla Reggia Corte, che i medesimi diano conto nella Sommaria dell' esazioni per essi fatte: ed il restante se vi è cosa alcuna la restituiscano alla Reggia Corte, in conto delle quantità, che dev'Essa avere dalla Sede Apostolica . Perciò incarica ad essi Officiali, che debbiano ordinare a' Succollettori , sotto pena di docati 1000. per ciascheduno , d'applicarsi al Reggio Fisco, che fra quattro giorni debbiano presentare nella Reggia Camera il conto della loro esazione, ed amministrazione, insieme col Cedolario, overo Quinterno Originale de' Beneficj, ed esigenza ad essi data dal detto Vescovo, colle cautele, e scritture necessarie, e opportune, per la liquidazione del conto . Ed il restante, se vi è qualche cosa, lo debbiano restituire alla Reggia Corte, e per Essa al Tesoriere Generale di questo Regno, ò suo Luogotenente : altrimenti si procederà all' esazione della pena, e ad altre cose, che saranno di ragione . In piedi di quest'Ordine si descrivono gli nomi de' Succollettori in diverse Città , e Diocesi, tutti Persone Ecclesiastiche; e d'alcuni Laici eredi de' Succollettori morti.

Consulta scritt' a S. E. dalla Reggia Camera della Sommaria, à 1. febbrajo 1531. ad istanza del Vescovo di Monopoli , che domandava farli buoni; ed escomputarsi gli docati mille trecento quaranta nove, tari 4. e grana 10. che doveva conseguire dalla Reggia Dogana, con quello che doveva pagare al Nunzio Apostolico, per le Decime imposte dal Papa . E la Reggia Camera riferisce, esser di parere, che si facciano buoni al Vescovo detti denari, e che se li escomputino à quello che deve al Nunzio per causa delle Decime, in conto della parte, che compete alla Reggia Corte.

Consulta della Reggia Camera fatt'al Vicerè, à 3. febbrajo 1531. ad istanza del Patriarca Carrara Vescovo di Lettere , che dimanda compensarsi quel che gli deve la Reggia Corte, per l'erbaggi del suo Vescovato, con quel ch' Ei deve per le Decime . E la Reggia Camera riferito il tutto, si rimette à quel che pare, e piace al Vicerè.

Consulta della Reggia Camera fatt'al Vicerè, à 18. luglio 1531. ad istanza

stanza di Jacopo de Trojanis, Abate di Melanico, che domanda compensarsi una quantità di denari, che deve conseguire dalla Reggia Corte, per causa degli suoi erbaggi, con quel che deve al Nunzio Apostolico, per causa delle Decime imposte. E la Reggia Camera, doppo riferito il tutto, si rimette à quel che pare, e piace al Vicerè.

Il Vicerè D. Pietro de Toledo, à 5. giugno 1537. concede il Reggio Exequatur al Breve di Papa Paolo III. de' 28. aprile 1537. che deputa in questo Regno di Napoli Nunzio, e Commessario Generale Francesco Vescovo di Sessa, con facoltà d'esigere tanto i residui delle Decime alias imposte da Papa Clemente VII. quanto le due Decime nuovamente imposte: una con le Spoglie, che sono vacate, e pro tempore vacheranno nel Regno, per la morte de' Prelati, ed altri Ecclesiastici. E di pigliare possessione a nome della Camera Apostolica di tutt'i Benefici, che pro tempore vacheranno.

Lettera reggia scritta dal Vicerè, e suo Collaterale, à 25. luglio 1537. al Nunzio Apostolico, dicendo, ed esortandolo, che à conto di quello resta ad avere la Reggia Corte, dalla Camera Apostolica sopra le Decime, e Spoglie di questo Regno per le cessioni fatte l'anno passato per Ansaldo de' Grimaldi pe' partiti, che se colla Reggia Corte, ne paghi à Jacopo Antonio de Penna docati 619. tari 2. e grana 19. che se gli devono à complimento del suo salario, per la carica datali dall'olim Vicerè Cardinal Colonna, di Credenziero, nell'esazione delle Decime, per l'interesse, che apparteneva alla Reggia C. nell'anno 1529. con inserirvi più Consulte dalla Reg. Camera sopra di ciò.

Ordine del Cardinal Guido Ascanio Sforza, Gran Camerlingo di Santa Chiesa, à Bartolomeo Capobianco eletto Vescovo di Lettere, à 23. gennaio 1540. col quale incarica, che delle Decime imposte dal Papa nel Regno di Napoli, nè consegna al Vicerè la metà, che il Pontefice ave donata all'Imperadore per difesa del Regno contro Turchi, che così il Papa ave ordinato à bocca ad esso Camerlingo.

Il Vicerè D. Pietro de Toledo, à 19. febbrajo 1540. fa una Commessione à D. Luca Cangiano, nella quale dicendo, che il Papa Paolo III. per mezzo di suo Breve, ha imposte le Decime sopra tutte le Chiese, e Benefici del Regno, come vedrà nell'accennato Breve, e Lettere Esecutoriali spedite, l'esazione delle quali commessa al Cardinal di S. Fiore, Gran Camerlingo della Sede Apostolica, Questi aveva deputato Bartolomeo Capobianco Vescovo di Lettere. E volendo Sua Santità, che la metà delle Decime imposte pervenghi à Sua M. Ces. in sovvenimento delle preparazioni, che s'hanno da fare contro il Turco. Perciò deputa la Persona d'esso D. Luca, affinché per l'indennità della Reggia Corte stia appresso detto Collettore, per assistere, e vedere l'esazione delle Decime; e di quelle farne chiaro, e lucido inventario, secondo s'esigeranno; e provvedere, che la metà d'esse subito si depositi per conto della Reggia Corte, in potere del Banco di Cosmo Pinelli, e degli Eredi di Geronimo Ravaschieri; e di quanto sopra di ciò si farà, glie ne dia avviso di passo in passo.

Il Vicerè D. Pietro de Toledo, à 18. settembre 1546. concede il Reggio Exequatur à due Brevi di Papa Paolo III. in uno de' quali, à 17. luglio 1545. commette à Bartolomeo Capobianco Vescovo di Lettere, suo Commessario, e Collettore delle Decime, ed altre ragioni della Camera Apostolica nel Regno di Napoli, ch' esiga due Decime da lui imposte agli Ecclesiastici. E l'altro Breve de' 12. maggio 1546. nel quale per fare cosa grata al Vicerè, rivo- cando tutti gli altri Esattori, richiede il Vicerè, che dia al Vescovo di Lette- re tutti gli onesti, e necessarj favori, per esigerli le mentovate Decime.

Ordine che fa il Cardinale Guido Ascanio Sforza, Gran Camerlingo di S. Chiesa in data de' 8. ottobre 1546. à Bartolomeo Capobianco Vescovo di Lettere, Collettore Generale delle Decime imposte nel Regno di Napoli, che delle medesime ne consegna la metà al Vicerè, per conto dell' Imperadore, à chi Sua Sant. l'aveva donata, per sovvenimento nella spedizione contro gli Eretici, ed Infedeli.

Commissione che fa il Cardinale Guido Ascanio Sforza, Gran Camer- lingo di S. Chiesa, in data de' 30. aprile 1547. à Bartolomeo Capobianco Ve- scovo di Lettere, Collettore Generale nel Regno di Napoli delle Decime, Spo- glie, ed altre ragioni della Camera Apostolica; e di esigere le due Decime im- poste agli Ecclesiastici, da Papa Paolo III.

Il Vicerè D. Pietro de Toledo, à 28. febbrajo 1552. concede il Reggio Exequatur ad un Breve di Papa Giulio III. de' 8. febbrajo 1552. col quale im- pone nel Regno di Napoli agli Ecclesiastici undici Decime in quanto agli Huomini, e sei Decime in quanto alle Donne, per l'Armata, e difesa contro il Turco. Commettendone l'esazione à Fabio Arcella, eletto Vescovo della Sedogna, Nunzio di Sua Santità, e della Sede Apostolica, nel Regno di Napoli, e che la faccia pervenire alla Camera Apostolica. E nel Reg. Exequa- tur si dice, che si esegua il detto Breve per conformarsi colla volontà di Sua Beatitudine, come conviene, giacché precede la volontà di S. M. Cesare, stante la metà di dette Decime ha da pervenire in potere della Reggia Corte, per sovvenire alle necessità, che occorrono per le cause cōtenute in esso Breve.

Nota cavata dalle Scritture della Reggia Camera della Sommaria de' conti ivi dati dell' esazioni delle Decime Papali, fatte da diversi Collettori, e Succollettori, ch'erano tutti Persone Ecclesiastiche: ei conti veduti, e liqui- dati nella Sommaria sono. Dell' Arcidiacono di Nicastro Succollettore del Vescovo di Troja dell'esazione delle Decime, nell' anno 1470. Del Vescovo della Vulturara, e Montecorvino, Collettore nelle Provincie di Principato Citra, ed Ultra, e di Capitanata nell'anno 1475. Di Gio: Pao- lo Vescovo d'Aversa, Collettore Generale delle Decime imposte da Papa Sisto IV. nell' anno 1478. Del Vescovo di Forli Collettore delle Decime im- poste da Papa Sisto IV. e confermate da Papa Innocenzo VIII. nel 1484. Da D. Martino de Valdasques Collettore di due Decime imposte da Giulio II. nel 1504. e 1505. Da D. Bartolomeo Raparo dell' esazione delle De- cime imposte sopra l' Arcivescovato, e Diocesi di Salerno nel 1507.

IN.

# I N D I C E DEL TOMO XII.

## Del Tribunale della Fabbrica di San Pietro di Roma, eretto in Napoli : quando, e con quai leggi.

**R**elazione circa il Tribunal della Fabbrica di S. Pietro di Roma : sua fondazione : Privilegi, Ufficio, e Potestà : e quando fu introdotto nel Regno di Napoli, ed in che modo, e con quai condizioni. Nota delle facultà, e Privilegi concessi da diversi Sommi Pontefici alla Fabbrica di S. Pietro di Roma , che al presente sono in uso nel Regno ; colla materia delle disposizioni *ad pias causas*.

Relazione del modo , col quale si procede nel Regno pe' Commessarj della Fabbrica in gravare, ed opprimere i Popoli ; venuta al Vicerè da Roma à . . . giugno 1587.

Relazione d'Orazio Granucci, Segretario del Tribunal della Fabbrica di S. Pietro, intorno all'essenzone, e Privilegi di quello.

Formulario, ò sia Esemplare di Commessione , fatto da Vincenzo Spinello, Vescovo d'Oppido, ed Economo della Fabbrica , a' Commessarj del medesimo Tribunale ; e della potestà loro data : e del modo come quella hanno da esercitare, in data de' 2. ottobre 1577.

Istruzioni date da Melchior Reviglione, Segretario del Tribunale della Fabbrica, à D. Angelo Paolino di Castroprato della Diocesi dell'Aquila Commessario della Fabbrica in detta Diocesi, à 26. giugno 1578.

Avendo Leone X. con suo Breve del 1. marzo 1517. creati alcuni suoi Nunzi, e Commessarj della Fabbrica per anni tre, à fin d'eliger i Legati Pii, in tutta la Cristianità, e costringere i Debitori à sodisfare detti Legati , e i Notari ad esibire i Protocolli, e stromenti di quelli. E domandato il Reg. Exeq. pel Regno, da essi Comm. fu loro concesso da D. Raimondo de Cardona, à 18. genn. 1521 con la clausola: *Exequatur per quos decet in omnibus, & per omnia, praterquam in particula: Contra Laicas Personas, in dicto Brevi contenta ; de qua quidam particula cum opus fuerit habeatur recursus ad Nos, pro conservatione Reggia Iurisdictionis : Nam oportet prout iustum fuerit providebitur.* Ed avendo poi essi Commessarj domandato provederli anco contro Laici, per quello

quello che tocca alla Real Giurisdizione, dal Vicerè D. Raimondo de Cardona, à 8. novembre 1521. s'ordina à tutti gli Officiali del Regno, che facciano giustizia contro Laici, e costringano tanto i Laici à soddisfare gli Legati Pii, quanto gli Notari ad esibire i protocolli, e strumenti.

Breve di Papa Clemente VII. de' 2. giugno 1532. nel quale proroga per due altri anni la Commessione fatt' ad un Commessario, per esigere i Legati Pii à nome della Fabbrica di S. Pietro di Roma. Al quale Breve si concede il Reggio Exequatur dal Vicerè D. Pietro de Toledo, à 17. settembre 1532. con la sopradetta clausola: *Exequatur per quos decet, &c.* e con altre dichiarazioni.

Breve di Papa Paolo III. de' 18. febbrajo 1537. col quale crea un Commessario ne' Regni di Sicilia Citra, & Ultra Pharus, per esigere i Legati Pii à nome della Rever. Fabbrica. Al quale si dona il Reggio Exequatur dal Vicerè D. Pietro de Toledo, à 7. maggio 1537. colla stessa clausola: *Exequatur per quos decet, &c.*

Supplica della Città, e Regno di Napoli data al Vicerè D. Pietro de Toledo, nel Parlamento dell'anno 1540. che trattasse con Sua Sant. d'estinguere il Tribunale della Fabbrica per tanti aggravj, ed estorsioni, che faceva.

Breve di Papa Paolo III. de' 3. di febbrajo 1543. delle facultà concesse alla Fabbrica di S. Pietro di Roma, col Reggio Exequatur concessoli dal Vicerè D. Pietro de Toledo, à 31. febbrajo 1543. con alcune limitazioni, e dichiarazioni.

Ordine del Vicerè Duca d'Alva, à 8. ottobre 1557. che il Tribunal della Fabbrica, ch'era stato sospeso, ritorni al suo primiero stato.

Il Cardinal Granuela Vicerè, à 7. luglio 1574. ordina à tutti gli Officiali, e Persone del Regno, che non impediscano l' esecutione degli ordini del Tribunal della Fabbrica di S. Pietro di Roma, che si faranno da' Reggi Consultori deputati da esso Vicerè, e suo Collateral Consiglio, che sono i magnifici Marcello di Mauro nelle prime cause: Cesare Vitello nelle seconde: e Alfonso de Salazar nelle terze cause, ò diciamo revisure delle reclamazioni, ma alle loro Provisioni, se le presti ogni ajuto, e favore necessario, permettendo, che si possano liberamente osservare, ed eseguire.

# I N D I C E DEL TOMO XIII.

## De' Conservatorj Reggj in vigore de' Capitoli del Regno, contro le Persone Ecclesiastiche.

**C**arlo Duca di Calabria, figlio primogenito, e Vicario Generale del Rè Roberto, à 24. febbrajo 1322. commette al Capitano di Napoli una causa ad istanza di Francesco Caracciolo, che diceva esser molestato sopra la possessione d'una casa, dall'Abate Guglielmo Caracciolo con alcuni altri Chierici.

L'istesso Carlo, à 18. dicembre 1324. commette a' Giustizieri di Calabria una causa, ad istanza di Gio: Canonico della maggior Chiesa di S. Marco, ed altri, che dicevano essere stati spogliati d'una vigna, e certi bovi, da Guglielmo Malopere, Primicerio di Napoli, e Vicario dell' Arcivescovo di Cosenza. Ordinando che avuta informazione sommaria sopra lo spoglio, pel notorio del fatto, ed evidenza del negozio, ò fama pubblica, ò in altro modo: non per via di giudicio ordinario, che non potria farlo contro un Chierico; ma con un generale Editto, se alcuno ci pretende interesse, venghi à vedere i giuramenti de' testimoni, da prodursi; loro faccia restituire gli sopradetti beni: e poi restituiti ce li mantenga in possessione.

Lo stesso Duca di Calabria, à 13. aprile 1326. commette una causa al Giustiziero d'Apruzzo Citra, ad istanza di Giovannuccio Claudola, che diceva essere stato spogliato violentemente della possessione del Castello di S. Apollinare dall'Abate di S. Gio: Veneto.

Il Rè Roberto, à 30. aprile 1328. scrive a' Giustizieri di Terra di Lavoro, Contato di Molise, Apruzzo Citra, e Ultra, ed àltri Officiali à chi spetta, che l'avea esposto Fra Francesco Abate del Monistero di S. Maria di Cinque miglia, che possedendo pacificamente quella Badia, il Vescovo di Valve pretendendo, che appartenga alla sua Chiesa, vuole spogliarnelo. Perciò ordina a' suoi Officiali, che lo mantengano nella possessione pacifica del mentovato Monasterio, nella quale lo ritrovano, e che vi stia, *donec iusta causa possessionis duraverit.*

Il Rè Roberto, à 17. maggio 1337. scrive a' Reggenti, e Giudici di Vicaria, ed altri Officiali, che Tomaso Monfella di Salerno, Milite, Mastro Razionale della G. C. l'avea esposto, che stando in possessione del Castello di San



San Giorgio, sito in Calabria, il Vescovo di Melito, insieme con altri Laici lo turbavano, e tentavano con violenza occupare i tenimenti del medesimo Castello. Perciò gli facciano giustizia *summariè, & de plano, sine strepitu, & figura judicii, oblatione libelli, & contestatione litis, & juxta tenorem novi nostri Capituli procedatis.*

La Regina Giovanna I. à 24. maggio 1343. scrive al Capitano della Città di Manfredonia, che Lillo di Grifo della stessa Città le avea esposto, come possedendo Egli pacificamente un Territorio, veniva turbato nella possessione di quello, da Lillo Abate del Monasterio di S. Benedetto di detta Città, e da' Frati di S. Lionardo. Perciò ordina, che l'assista, affinché non gli sia fatta ingiuria e violenza, da esso Abate, e Frati, nè da altri.

La stessa Regina, à 17. giugno 1346. scrive al Reggente, e Giudici di Vicaria, che l'Abate Bartolomeo Grillo di Salerno callidamente avea impetrato da essa Regina un Rescritto; diretto al mentovato Reggente, e Giudici, nel quale tra le altre cose si contiene, che 'l detto Abate Bartolomeo con aver esposto, che possedeva la Chiesa di S. Maria all'Orto con sue ragioni, sita in questa Città di Napoli, alcuni lo molestavano, e turbavano sopra la possessione della medesima, e suoi beni, senza esprimere i nomi di coloro, che lo molestavano; indi s'ordinava che fosse conservato in possesso. E perche doppo, l'Abate Francesco de Grillis di Napoli Canonico Napoletano, s'era lamentato di ciò: dicendo che da lui si possedeva la detta Chiesa, e suoi beni legittimamente, e che percepiva i frutti di quella: e domandava rinvocarsi la sopradetta Lettera Conservatoria. Perciò ordina a' medesimi Officiali, che della mentovata Lettera spedita à favore d'un Chierico, senza esprimere i nomi de' Turbatori, non si servano contro Chierici, ma solo contro Laici, perche al presente non si stila, nè stà in uso, concedere Conservatorj à favore de' Chierici, contro un'altro Chierico.

La stessa Regina Giovanna I. à 28. agosto 1347. scrive al Mastro Giustiziero, e Giudici della Gran Corte, che Rinaldo di Liguro di Napoli Militate le avea esposto, ch'era stato spogliato violentemente d'una casa, che possedeva in detta Città, dall'Abate Martino Mazzone. Perciò ordina, che fatto prima un'Editto, che ogn' uno, che ci tiene interesse compara avanti di loro à vedere i giuramenti de' Testimonj, che si avranno da produrre; e pigliata informazione sommaria per lo notorio del fatto, ed evidenza della cosa, ò fama pubblica, ò d'altro modo, non per cognizione giudiziaria, la quale non potriano esercitare contro un Chierico; facciano giustizia allo Spogliato, circa la recuperazione della possessione, ed ammesso, lo difendano poi, e mantengano in quella.

Il Rè Carlo III. à 15. gennajo 1383. scrive all'istesso Mastro Giustiziero del Regno, e suo Luogotenente, ed a' Giudici della G. Corte, ordinando, che rinvochino gli aggravi, e violenze fatte, per l'Arcivescovo di Napoli, e suo Vicario, e per un Prete suo Cameriero, in loro nome, à Simone Guazza de Jugliano, in eseguirli de facto, e di propria autorità, alcuni suoi beni mobili, pen-

penite l'appellazione d'una sentenza data in favore d'esso Cameriero , per un credito, che il medesimo in nome del suo Arcivescovo pretendeva conseguire.

Il Rè Ladislao, à 24. settembre 1407. scrive al Vicereggente, ed al Giustiziero della Provincia di Terra d'Otranto, che facciano giustizia à Giovanni Balsametto della Città d'Ugento ; il qual' esponeva ch'era stato spogliato violentemente da certi Chierici d'alcuni beni mobili, ch' Ei possedeva. Ordinando, che posto l'Editto, che ciascheduno, che ci pretende interesse, comparà à vedere il giuramento de' Testimonj ; e pigliata informazione sommaria del fatto , per l'evidenza del negozio, ò fama pubblica : e non per cognizione di causa : gli restituiscano la possessione, e ricuperata poi ce lo mantengano, e difendano.

La Regina Giovanna II. à 11. gennajo 1417. scrive al Mastro Giustiziero del Regno, e suo Luogotenente, a' Giudici della Gran Corte , ed altri suoi Officiali del Regno, che Frate Aniello di Lauduino di Napoli Milite, Priore della Chiesa di S. Giovanni Gerosolimitano di Barletta l'avea esposto , che avendo i Priori di detta Chiesa suoi Predecessori posseduto , come ancor esso presentemente possiede il Castello di Alberone in Provincia di Capitanata, con un Territorio di S. Giovanni di Serra, nel quale Territorio i Cittadini d'Alberone Vassalli del Priorato sono stati, e sono soliti seminar, e farci seminar erbaggi, tenendovi, e pascolando vi gli loro animali: celebrarci, e farci celebrare le ferie nella festa di S. Giovambattista, ogni anno nel mese di giugno: e i Sacerdoti sono stati soliti celebrarci gli Divini Officj: Il Vicario, e Officiale d'esso Priore, è stato solito d'erigere, e ponere lo stendardo di S. Giovanni sopra la Chiesa di S. Gio: di Serra : e il medesimo Priore ha percepiti, e percepisce i frutti del sopradetto Territorio . E l'Abate di S. Bartolomeo in Galdo, ò sia il suo Vicario, in più modi ha turbato, e turba il Priore sudetto suo Vicario, Officiali, e Vassalli, sopra la possessione del mentovato Territorio, impositione di Stendardo, e percezione de' frutti ; che però Essa Regina ordina a' suoi Officiali , che facciano giustizia al Priore sopra l'asserita molestia ; non solo per i rimedi opportuni della legge , ma per ajuti d'aperta difesa : non facendo in questo giudizio formato, che non potriano farlo nelle Persone, e negozj Ecclesiastici ; ma pigliata informazione sommaria per il notorio del fatto , evidenza della cosa, ò fama pubblica, ò altra investigatione, per la quale appara la molestia data . E per la prova del notorio, basta proponere in Editto generale, che ciascheduno, che ci pretende interesse, venghi à vedere i giuramenti de' Testimonj, che si hanno da produrre.

Il Rè Alfonso I. à 20. settembre 1442. scrive ad Alfonso Vescovo di Valenza Presidente del suo Sac. Consiglio, e Vice-Protonotario del Regno , ed a' suoi Reggj Consiglieri commoranti nella Città d'Aversa, dicendo, che Febo Sanseverino, con lamenti l'avea esposto, ch'essendo stato promosso al Vescovato di Casano da Papa Bonifacio IX. e confermato da Papa Martino V. l'ha pacificamente posseduto per più anni . Finalmente Gelisone Spinello di Napoli, asserito Vescovo, per forza, e fraude, non si sa con che spirito, e cano-  
nico

nico titolo mosso, l'ha spogliato de facto, introducendosi in detto Vescovato, senza essere stato esso Febo chiamato, citato, nè inteso, ò monito; anzi senza essere penitus difeso. Perciò Sua M. ordina, che se li faccia presto complimento di giustizia, in modo che non bisogna ad esso Febo venire di nuovo per questa causa nella sua presenza.

Il detto Rè, à 16. marzo 1458. scrive al suo Vicerè in Calabria, ed altri Officiali, dicendo, che il Prete Guglielmo Gambini di Mangone, pertinenza della Città di Cosenza, l'ave esposto, che possedendo pacificamente, e quietamente, insieme con altri Preti per più di 20. anni alcuni Beneficj, cioè di San Pietro de Cellariis, e S. Angelillo de Trufuris, percipendone i frutti; gli sopra detti Preti de facto l'hanno spogliato della possessione di quelli. Perciò ordina a' suoi Officiali, che costando dello Spoglio lo restituiscano nella possessione de' Beneficj per la sua rata, e ce lo mantengano, facendoli corrispondere i frutti.

Il Rè Ferdinando I. à 7. aprile 1465. scrive al Vescovo di Martorano, che non debbia molestare, ò impedire, nè si debbia interponere contro la giustizia, e il dovere, con Palamidesso de Landro Vescovo di Catanzaro, nè col suo Vescovato, frutti, e rendite di quello; anzi se alcune rendite, possessioni, ò ragioni avesse sopra la Diocesi di Catanzaro, ce li faccia corrispondere, com'è di giustizia.

Lo stesso Rè, à 7. aprile 1465. scrive al Castellano di Catanzaro, che il Vescovo di quella Città l'è molto caro. Perciò vuole, che sia da lui favorito, e mantenuto, e conservato nella pacifica possessione, nella qual' è stato, ed al presente stà del suo Vescovato, facendoli corrispondere tutte l'entrate, e frutti spettanti à quello.

Il detto Rè, à 24. luglio 1482. scrive à Carlo Carrafa Signore della Terra di Montefarchio, dicendoli, che Fra Jacovo Sordella dell'Ordine di S. Gio: Commendatore della Commenda di San. Giovanni Gerofolimitano in detta Terra di Montefarchio, l'ave esposto, che possedendo la mentovata Commenda concedutali dalla sua Religione, n'è stato de facto cacciato, e spogliato della possessione, da Frat'Ippolito d'Amelia, in virtù di certe lettere ottenute forrettizamente della Corte Romana. Perciò ordina al sopradetto Carlo Carrafa, che costandoli dello Spoglio per sommaria informazione, che non ricerca ordine giudiciario, lo restituisca nella possessione.

Il Gran Capitano, à 30. maggio 1503. scrive ad un' Officiale Reggio, che l'Abate Guglielmo Germano di Maratea l'avea esposto, che possedendo in vigore di Bolle Apostoliche, ed altre scritture il Beneficio, seu Badia di S. Gio: d'Abate Marco nella Diocesi di Cassano, con averne percepiti gli frutti: doppo Joan Cafes de facto ne lo aveva spogliato. Perlocche ordina à detto Officiale, che s'informi di questo, e ritrovando esser vero, quel che s'espone, servata la forma de' Capitoli del Regno, debbia restituire, e far restituire il medesimo Guglielmo nella possessione della Badia, seu Beneficio, e fargli corrispondere l'entrate, e frutti, tanto medio tempore percepiti, quanto

futuri, mantenendolo, e facendolo mantenere nella sua pacifica possessione, *donec ejus iusta causa possessionis duraverit.*

Il detto Gran Capitano, à 26. giugno 1506. scrive al Governatore di Calabria, ch'essendo vero, che l'Abate di S. Gio: de Flerio, ò in Fiore, sia stato spogliato de facto dal Clerico Martino de Torponibus d' alcune Chiese, e Grancie annesse alla sua Badia, in virtù di Bolle Apostoliche, per sinistra, e mala informazione fatt' al Pontefice, gli faccia restituire la possessione di quelle, e ce lo mantenghi, e conservi; *donec iusta causa possessionis duraverit.*

Il Vicerè D. Gio: d' Aragona Conte di Ripacorsa, ò 17. giugno 1507. scrive al Governatore di Calabria, ed altri Officiali, che Fra Ludovico di Nicotera, Vicario Generale dell' Ordine di S. Francesco dell' Osservanza nella medesima Provincia, l'avea esposto, che molti Prelati fanno forza, e violenza a' Frati Osservantini nelle cose, e ragioni, che à loro spettano. contro il tenore, e la forma delle Bolle Apostoliche. Perciò esso Vicerè ordina a' detti Officiali, che ad ogn'istanza d'esso Vicario procedano *per omnia iuris, & facti remedia necessaria, & opportuna*, che con effetto quei Prelati cessino ogni via di far forza, e violenza contro i Frati Osservantini: ma se pretendono cosa alcuna, quella propongano avanti al Giudice competente.

Lo stesso Conte di Ripacorsa, à 30. luglio 1507. scrive al Capitano di Cariati, dicendoli, che i giorni passati essendo stato spedito dal Sac. Reg. Consiglio un'Editto, giusta la forma de' Capitoli del Regno, a favore di Tomaso Assagno Paleologo, il quale diceva essere turbato dal Vescovo di Cariati, sopra la possessione del Calale di Belvedere, e Territorj di Melapezza: il quale si dovea affiggere nella Porta della maggior Chiesa di Cariati. Ed essendo ivi apparecchiato l'Agozeno coll' Editto in mano, e il Giudice, Notaro, e Testimonj, per fare l'atto dell'affissione, il Vicario del Vescovo col Clero, ovvero maggior parte di quello, uscendo fuori della Chiesa, levarono l' Editto da mano del mentovato Agozeno, che non era ancor affisso, e lo stracciorono; come appare per informazione sopra di ciò pigliata: e tirorono l'Agozeno, e Notaro per lo petto, e pe' capelli di quà, e di là, non senza grave offesa dell' onore, e dignità del Sac. Reg. Consiglio. Perciò comanda all'anzidetto Capitano, che ordini al Vicario, ed à tutt' i Preti, che intervennero alle cose predette, sotto pena riserbat' al Regg. Arbitrio, che fra giorni quindici debbiano venire in questa Città di Napoli, e presentarsi avanti al Vicerè, e non partirsi senza sua espressa licenza, ed infino che da esso Vicerè non sarà altrimenti provisto.

Avendo Decio Caracciolo Abate della Real Cappella, e Badia di S. Pietro à Corte, della Città di Salerno, nell'anno 1464. domandato al Vicerè, esser conservato in possessione d'esercitare alcune sue giurisdizioni, ed autorità temporali, e spirituali, che teneva nella sua Chiesa: perche l' Arcivescovo di Salerno lo turbava, e molestava, e cercava di spogliarlo de facto di quelle: fu rimesso il negozio al Reggio Cappellano maggiore, che provedesse, servata la forma de' Capitoli del Regno. Avanti del quale fattos' il solito Editto, com-

compare l'Arcivescovo per lo suo interesse ; e formatosi processo in contraddittorio giudicio, fu fatta sentenza, per la quale furono dichiarati molti capi à favore dell'Abate, ne quali si doveva mantenere, e conservare in possessione. Ed essendo egli poi inquisito in Roma, perche avesse avuto ricorso al Vicerè, ed altri Giudici Laici, per la conservazione, e manutenzione della possessione del e sue Giurisdizioni, e massime di cose Ecclesiastiche : e che avesse tirato l'Arcivescovo avanti Giudici Reggi ; fu finalmente, per sentenza dell' Auditor della Camera Apostolica, nell'anno 1578. assoluto, e liberato.

Avendo Gio: Alfonso, e Ferrante Buonuomo, ed altri della famiglia, della Città di Pozzuolo dato memoriale al Vicerè, lamentandosi, che nel mentre tenevano nella maggior Chiesa una Cappella con Sepolcro antico de' loro Antecessori ; dal quale appariva l'antichità, e Nobiltà della loro famiglia: il Vescovo di Pozzuolo de facto, ed essi inauditi, di notte, aveva fatto diroccare, e levar' il Sepolcro. E come che de facto, e con violenza s'era levato, domandavano conservarsi nella loro possessione, nella quale erano stati, ed esser difesi, mentre da Sua Sant. sarà altrimenti provisto, alla quale aveano avuto ricorso dell'aggravio, ed eccesso usato dal Vescovo, Dal Vicerè fu rimesso il negozio al Reggio Cappellano maggiore, che sopra di ciò facesse giustizia, servata la forma de' Capitoli del Regno ; dal quale fu spedito il solito Editto, coll'inserta forma del memoriale, sotto li 22. aprile 1593. Gli medesimi Buonuomini dissero anche, dopo essersi posto l'Editto, che il Vescovo aveva fatte altre innovazioni, e violenze, per isdegno, e odio, avendo levate l' Armi, ed Insegne con tutte le memorie della loro famiglia, d'altri luoghi della Chiesa. Di tutto ciò il Vescovo n'ebbe ricorso in Roma, dove per quest'Editto del Cappellano maggiore si fece gran risentimento, e s'intese malamente, che ne venne la seguente lettera.

Lettera de la Sac. Congregazione, sottoscritta dal Cardinale Alessandrino, dirett' à Monsignor Giacomo Aldobrandini, Nunzio Apostolico in Napoli, de' 30. giugno 1593. dicendoli à nome di Sua Sant. che facesse ordine in iscritto al Reggio Cappellano maggiore, che sotto pena di scomunica *lata sententia, ipso facto incurrenda*, dovesse fra trè dì aver con effetto cassato, e fatto cassare da' libri, dove si ritrova registrato il sopradetto Editto ; e di aver parimente consignata in mano del Nunzio copia autentica dell' atto della cassazione. Assicurandolo, che se non sarà obbediente, si procederà contro d'esso, alla pubblicazione delle Censure, e à quel di più, che parerà à Sua Beatitudine; dicendoli anco essersi maturamente considerato, così quello che li allega, per giustificazione del fatto, come anche la nota, che si mandò de' casi seguiti, li quali non sono simili à questo, dove si tratta di ricorso avuto al Vicerè, da decreto fatto in Visita del Vescovo, sopra cosa mera Ecclesiastica, dentro la sua Chiesa, ed in esecuzione della Riforma ordinata dal Sac. Concil. Trid. e da quella S. Sede. Oltre che non può, nè deve tollerarsi pratica così fatta, in pregiudicio, e distruzione della Giurisdizione Ecclesiastica.

Provisione di Monsignor Nunzio de' 14. luglio 1593. con inserirsi detta  
let.

lettera del Cardinale Alessandrino, che fu intimata al Cappellano maggiore. Consulta, ovvero Relazione fatta dal Cappellano maggiore, e dal Collateral Consiglio al Vicerè, à 16. ottobre 1593. nella quale lungamente si narra quanto è passato nel negozio de' Buonomini col Vescovo di Pozzuolo, in Napoli, ed in Roma: e della intimazione fatta del cennato ordine di Sua Sant. al Cappellano maggiore dal Nunzio, e con che mal modo di procedere, colla risposta del medesimo Cappellano maggiore. E dell'antichissima osservanza de' Capitoli del Regno, e sua giustizia, anco contro le Persone Ecclesiastiche, introdotti per evitare le differenze, e Spogli. Altra Consulta, ò sia Relazione fatta dal Collateral Consiglio al Vicerè, sopra lo stesso negozio senza giornata.

Relazione delle tante contraddizioni, e controversie, che sono state tra gli Ecclesiastici, e i Reggi, sopra i Capitoli del Regno, circa le turbazioni, e Spogli per forza, e con violenza, e da chi sono stati fatti: e come hanno tentato gli Ecclesiastici di distruggerli, e farne levare l'osservanza, ed esecuzione. Con tutto ciò sempre sono restati validi, e fermi, per essere fondati in mera carità per togliere le forze, e violenze nel Regno. E come poi siano stati adoperati contro Persone Ecclesiastiche non solo da' Laici, ma da' Chierici contro de' medesimi Ecclesiastici. Sieguono diverse Allegazioni in jure, per la difesa, e giustizia, ed osservanza de' sopradetti Capitoli del Regno.

# I N D I C E

## DEL TOMO XIV.

Della Legazione de' Cardinali Giustini-  
niano, e Aleffandrino, à Filippo II.  
Rè di Spagna, per causa della  
Giurisdizione Ecclesia-  
stica.

**L**ettera di S. M. de' 27. settembre 1570. al Duca d' Alcalà Vicerè, dicendoli che il P. Fra Vincenzo Giustiniani dell' Ordine de' Predicatori ( che poi fu Cardinale ) in virtù d' un Breve di Sua Santità, che portò in sua credenza, le rappresentò da sua parte alcuni aggravj, che disse farli nel Regno, così a' Prelati, come in diminuzione della Giurisdizione, ed immunità Ecclesiastica; e che Sua Sant. ne aveva grandissimo risentimento, che in quello non se ne tenesse il conto, che si doveva. Ed avendo Sua M. incaricato tanto espressamente ad esso Vicerè, come avea visto, il conto che con l'una, e l'altra aveva da tenere, non dubitava, che dal canto suo non avesse procurato di donare à Sua Sant. la sodisfazione che con ragione se le deve. Tuttavolta pel desiderio, che Sua M. teneva, che la ricevesse in ogni cosa, l'ha parso avvisarlo d'alcuni capi, ch' esso Cardinale l'aveva riferiti, acciocche comunicandoli col suo Collateral Consiglio, provveda quello, che in ciascheduno d' essi sarà ordinato. E si manda la copia de' capi, contenente certi ordini: dicendoli in alcuni di quelli, lo che aveva da osservare: ed in alcun'altri, che informi, ed avvisi Sua Maestà particolarmente di ciò, che passa, e che si potria fare, per dare à Sua Beatitudine la sodisfazione, che Sua M. desidera darle, acciocche si provveda quello, che si deve, e conviene al bene del negozio, e del Regno.

Lettera di Sua M. de' 28. settembre 1570. scritt'al Vicerè, dicendoli, che per la copia della carta, che l' invia, ch'è spedita ad istanza del Cardinal Giustiniano, il quale la porta à Sua Sant. intenderà l'aggravj, che pretende si faciano a' Prelati del Regno, e in diminuzione della Giurisdizione Ecclesiastica, e sua Immunità. Ed essendo i capi di tanta considerazione, è bene, che stia prevenuto, di ciò che col tempo in ciascheduno d'essi se l'ordina; perciò l'ha parso avvertirlo di quello. • Oltra de' capi contenuti nella soprac-

cen-

cennata carta, dice, averle presentati, il Cardinal Alessandrino per ordine di Sua Sant. altri capi, che vedrà in una Relazione, che li manda: sopra del che l'ha risposto, che per essere di molta considerazione, conveniva aver' informazione dal Vicerè, prima di fare alcuna provvisione sopra di quelli; ed acciocche sia tanto più accertata, quanto la qualità de' casi ricerca, è necessario intendere quello, ch'è in ciascheduno d'essi. Perciò l'ordina, che facendoli vedere pe' Reggenti di Cancellaria, l'avvisi, in che si fonda il costume, che si tiene nel Regno di conoscere sopra il Clericato, e di quello, che *de facto*, & *de jure* ivi s'intende; come anco in ciascheduno de' capi contenuti nella Relazione; acciocche con più maturità si risponda, e preveda quello, che si deve, e conviene: di maniera che osservandosi quello, ch'è di sua Real Giurisdizione, e Preminenza, le quali non hanno d'aver in ciò di diminuzione, non si facci aggravio alla Giurisdizione, e Immunità Ecclesiastica.

Lettera di Sua M. à Papa Pio V. de' 28. settembre 1570. nella quale dice che aveva ricevuto il Breve della Sant. Sua portato dal Cardinale Giustiniano in sua credenza, sopra le cose toccanti alla Giurisdizion' Ecclesiastica. E quantunque pe' viaggi, ed occupazioni continue, che doppo le sono occorse, non ave avuto il luogo, che si desiderava per trattare di quelle, maggiormente per esser tanto gravi, ed importanti: tuttavia per sodisfare à Sua Santità, com'è stato, e farà sempre il suo desiderio, si è provisto in alcune, come intenderà dal medesimo Cardinale: e venuta, che farà l'informazione, che s'aspetta si procurerà di provvedere al dippiù, in tutto quello, che si potrà, di maniera che la Dignità Ecclesiastica non sia pregiudicata.

Lettera di Sua M. de' 6. novembre 1571. dirett' à D. Gio: de Zuniga suo Ambasciadore in Roma, avvisandoli, che il Cardinale di S. Pietro Alessandrino, Legato Apostolico era venuto in Ispagna, à 30. settembre passato, e fu ricevuto, ed accarezzato come conveniva, e si doveva à Persona di Dignità, e tanto congiunta con Sua Beatitudine; doppo le domandò Udienza, e dichiarò tutto quello, che portava in sua Commessione, nella quale oltre d'alcuni capi toccanti allo Stato, che per un'altra se li dà conto, in sostanza si contenevano altri capi, ne' quali pretende, che si pregiudichi la Giurisdizion' Ecclesiastica, tanto ne' Regni di Napoli, e Sicilia, quanto nello Stato di Milano; e sono l'Exequatur di Napoli: la Monarchia di Sicilia: Famiglia Armata dell' Arcivescovo di Milano: E la Chiesa di Malta. A' quali si risponde, ciò che vedrà, e si contiene nel margine di ciascheduno capo; che il tutto se l'invia particolarmente colle repliche, che da parte di esso Legato si ferono, e colla risposta finale, che si diede à quelle; acciocche ne abbia Egli notizia, e possa dare sodisfazione à Sua Sant. se sopra di que' gli parla, e dove, e quando conviene. L'invia anco la copia de' memoriali, che diede à Sua M. il Cardinal Giustiniano, ne' quali Sua Sant. pretende, che si pregiudica la Giurisdizione Ecclesiastica tanto nel Regno di Napoli, quanto in quello di Sicilia: colle risposte fatte nel margine di ciascheduno capo, acciocche n'abbia notizia: e l'avvisi à suo tempo la sodisfazione, che in Roma si avrà avuta; poiche in Ispa-



Ispagna si è certamente procurato di dare soddisfazione in tutto quello , che è stato possibile.

Lettera di Sua M. scritt' al Vicerè Cardinal Granuela , à 28. dicembre 1571. avvisandoli, in conformità di quello, che aveva scritto all' Ambasciadore, che il Cardinale Alessandrino, Legato Apostolico, arrivato in Ispagna era stato ben ricevuto da Sua M. ed accarezzato , come si dovea à Persona di sua Dignità, e tanto congiunta con Sua Beatitudine ; doppo le domandò udienza, e dichiarò tutto quello, che portava in commessione : e che oltre d'alcuni capi toccanti allo Stato , conteneva in sostanza quello , che v'è con la Relazione, che se li manda, a' quali si rispose , come potrà vedere al margine di ciascheduno capo. Le domandò ancora risposta degli altri capi, toccanti alla Giurisdizione, che le aveva dati 'l Cardinal Giustiniano in nome di Sua Santità, quando fu in Ispagna, de' quali si era domandata informazione dal Regno di Napoli, per non tenere ivi bastate notizia ; e Sua M. li s'è vedere d'alcune Persone del suo Real Consiglio, che si deputarono, e con loro accordo , e col parere de' Reggenti del Collaterale del Regno, si decretò in alcuni punti, come può vedere pe' memoriali, che si mandano . Ed ancorche da esso Legato si sia replicato alle Decretazioni ; se l'è risposto, conforme ha parso conveniente ; alla fine s'è quietato, e pensa di partirsi fra trè dì, seguendo il suo cammino à Portogallo . Perciò ordina al Vicerè , che veda i capi toccanti al Regno, de' quali si domanda informazione, per sodisfars' in questo con più fondamento : e gionto co' Reggenti, e più Persone pratiche di scienza , e di coscienza, che à lui parerà , gli esami con molta considerazione, e le invii molto particolare, e distinta Relazione di ciò, che passa in quelli, e del solito, ragioni, titolo , e fondamento , che vi è, giontamente col suo parere , circa di quel che conviene, e si deve fare, e rispondere : e della sodisfazione , che si può dare à Sua Santità : senza pregiudicio della sua Preminenza Reale, nè della sicutà, e conservazione del Regno ; acciocche quando Sua Sant. volesse replicare à quello, che ora se le risponde ; la M. Sua sia informata del tutto , e prevenuta di quello, che per tutt' i rispetti parerà, che più convenga al bene de' negozj.

Lettera scritta lo stesso giorno à parte al Cardinal Granuela, avvisandoli che il Cardinale Alessandrino di nuovo l'aveva rappresentato, e detto, che sieguono molti'nconvenienti, impedendosi per la via dell' Exequatur l'osservanza del Conc. Trid. e degli Ordini Apostolici , pretendendo che la M. Sua vada contro il giuramento, che aveva dato , d'osservare il Capitolo dell' Investitura, che Giulio II. diede al Rè Cattolico, e di quella, che diede il Papa Giulio III. à Filippo II. che trattano come si hanno d'ubbidire gli Ordini Apost. Ed ancorche sopra questo dell' Exequatur se l'è risposto : sed è da credere, che S. Sant. tenendo come tiene Santissimo zelo , ed essendo la causa , e fondamento, che vi sono, tanto notori, sarà bastantemente sodisfatta , maggiormente levandosi (come l'ordina, che levino d'allora in avanti dall' Exequatur) la conditione, che da poco tempo s'era posta , cioè : che s'efegua il rescritto Apostolico , con che altro non istia in possessione ; e la clausola : *contra Clericos*

*tantum*. Tuttavia avvisi à Sua M. ciò che passa, e quanto si è fatto circa di quello, che si scrisse in questo particolare, conforme al Capitolo incluso, e se sia bastate à fare, che Sua Santità debbia con ragione restar sodisfatta.

Altra lettera di Sua M. al Cardinal Granuela lo stesso giorno, dicendoli che per l'altra sua vedrà quel che se li ordina circa le condizioni, che si sogliono ponere nell'Exequatur de' Rescritti Apostolici. Ed essendo intenzione di Sua M. che quand' occorre venire alcun Breve, nel quale si meschiano Chierici, e Laici, non si debbia, nè possa contro questi eseguire; l'ha parso avvertirlo, ehe dica dall'ora in avanti, che non s' esegua contro Laici. Con tutto ciò dia ordine, che si offervi la qualità, ch'è giusta, così pe' Chierici, come pe' Laici, nel concedersi l'Exequatur, senza che per questa causa si diminuisca la sua Giurisdizione Reale.

Consulta del Cardinal Granuela, e suo Collateral Consiglio mandat' à Sua M. à 31. marzo 1572. in risposta della lettera ricevuta in data de' 28. dicembre 1571. sopra tutt' i capi dati alla M. Sua da' Cardinali Giustiniano, e Alessandrino, rispondendo distintamente capo per capo.

Consulta del medesimo Vicerè col Consiglio Collaterale, scritt' à parte à Sua M. lo stesso dì 31. marzo 1572. in risposta della sopraccennata lettera de' 28. dicembre 1571. circa di quello, che si era trattato col Cardinale Alessandrino Legato di Sua Sant. intorno all' Exequatur sopra le Provisioni, che della Corte di Roma si spediscono, per lo Regno, dicendole dell' antichissimo costume, ch'è stato, ed è nel Regno, di concedere il Reggio Exequatur alle Provisioni della Corte Romana. Si tratta anco della clausola: *Exequatur quoad Clericos tantum*. E dell'altra clausola: *Purche altro non istia in possessione*. E della sodisfazione, che crede, avrà il Papa circa tale osservanza: massimamente per queste nove provisioni fatte da Sua M. intorno all'Exequatur.

Consulta scritt' à Sua M. dal Cardinal di Granuela, l'istesso dì, dicendole, che per un'altra aveva risposto particolarmente à tutt' i capi toccanti alla Giurisdizione, proposti alla M. Sua dal Cardinale Alessandrino, Legato di Sua Sant. E quella era solo per darle conto sopra il capo 20. della lettera di Sua M. de' 28. dicembre passato, nel quale si propone l'osservanza del Concil. Tridentino, sopra la Visita, che l'Ordinarij possono fare, de' Collegj, Luoghi Pii, ed Ospitali: e di vedere i conti della loro amministrazione, che Sua M. comanda, che si offervi quello, che stà disposto per detto Concil. Tridentino. Risponde anco di nuovo all'altra di Sua M. sotto l'istessa data, nella quale ha comandato, che nell'Exequatur, che si concede nelle Provisioni, che si spediscono per la Corte di Roma, non si ponga la clausola: *Quoad Clericos tantum*.

E perche queste differenze di Giurisdizione ne' capi dati da i Cardinali Giustiniano, e Alessandrino, ed altre, che interim occorsero, non si poterono aggiustare per lettere, e Relazioni mandate hinc inde; il Papa Pio V. richiese Sua Maestà, che mandasse Persone in Roma, le quali con altre, che Sua Sant. avria deputate l'avessero aggiustate, e composte amichevolmente. E se  
bea

bene il Rè promise mandarle, ciò non seguì, per la morte del Papa, che successe à 1. marzo 1572. prima di mandarle. Però il Papa Gregorio XIII. suo Successore, più volte richiese Sua M. che le mandasse, come già con effetto le mandò nell'anno 1574.

Lettera del Rè, a 4. giugno 1574. scritt'al Papa, in cui l'avvisa, che per soddisfare all'istanza, che Sua Sant. l'aveva fatta di mandare in Roma alcune Persone, a trattare le differenze, ch'eran' occorse quei giorni, ne' suoi Regni d'Italia, in materia di Giurisdizione, in viava il Marchese de las Navas, e il Licenziado Francesco de Vera, del suo Consiglio, li quali giunti coll'Ambasciadore D.Gio: de Zuniga, trattassero questa materia.

Procura di Sua M. de' 4. giugno 1574. nella quale dice, ch'essendo stata più volte richiesta da Papa Gregorio XIII. che conforme aveva promesso a Papa Pio V. mandasse alcune Persone in Roma, acciocche insieme con gli altri, da deputarsi per Sua Sant. avessero trattato di componere amichevolmente, senza forma alcuna di giudizio, le differenze, che allora vertevano, e in futurum potessero vertere, tra la Giurisdizion' Ecclesiastica, e Secolare, tanto nel Regno dell'una, e dell'altra Sicilia, quanto nello Stato di Milano. E desiderando Sua M. gratificare in ogni cosa Sua Beatitudine, fa suoi Procuratori D.Gio: de Zuniga Ambasciadore in Roma, D.Pietro d'Avila Marchese de las Navas, e Francesco de Vera suo Consigliero, i quali possano trattare, conchiudere, e finire detti negozj.

Lettera del Rè, sotto li 4. giugno 1574. à D. Gio: de Zuniga suo Ambasciadore, avvisandoli che manda per tal' effetto in Roma il Marchese de las Navas, e il Licenziado D.Francesco de Vera del suo Consiglio, a' quali ha date l'istruzioni, ordinandoli, che comunichino il tutto con esso Ambasciadore.

Istruzioni date da Sua M. a' medesimi D. Pietro d' Avila Marchese de las Navas, e Francesco de Vera di quello, che avevano da fare in Roma, nel trattare i negozj di Giurisdizione, in data d' 4. giugno 1574.

Lettera di Sua M. sotto l'istesso dì, al Cardinal di Granuela, dicendoli, che avendo fatto pagare al Marchese de las Navas nella Corte di Spagna docati 1000. per la spesa del cammino, ordina ch'elso Vicerè faccia subito pagare in Roma al medesimo altri docati 2000. d'oro. Avvisandoli ancora, che al Licenziado Francesco de Vera, suo Consigliero se l'erano segnalati 8. docati, il dì più del suo salario ordinario stabilitoli nella Corte, ordina perciò che se li paghino dal dì, che parte da Spagna: e che à conto di quelli se li rimettano, ed inviino à Roma subito 1000. scudi d'oro, per non aver avuta eos'alcuna in Spagna pel cammino, per lo che si crede, ch'abbia di quelli necessità.

Lettera di Sua M. à 30. dicembre 1574. al Vicerè, dicendoli, che deppo averli scritto à 4. giugno passate sopra il salario, che si aveva da pagare nel Regno di Napoli al Licenziado Francesco de Vera suo Consigliero, che stà in Roma, per l'effetto che ave inteso; avea ordinato, che in Spagna se li pagasse-

ro 1000. scudi di 375. m. maravedis : perciò l'ordina , che di quelli se ne faccia fare notamento, acciocche se l'escomputi à quello, che deve avere, per ragione del suo salario : e che l'avvisi come farà eseguito.

Consulta scritta dalla Reggia Camera della Sommaria, al Vicerè Cardinal Granuela, à 15. maggio 1575. nella quale, in esecuzione di ciò, ch'Esso Vicerè le avea ordinato, che dichiarasse il valore de' docati d'oro, che Sua M. avea comandato pagars' in questo Regno al Licenziado Francesco de Vera, per intertenimento degli 8. scudi il dì : e de' 1000. altri docati di 375. m. maravedis, che la predetta Maestà l'aveua fatti pagare nella Corte di Spagna; riferisce, che tanto gli docati 8. il dì, quanto li docati 1000. di 375. m. maravedis, si devono intendere à ragione di dodeci carlini per docato, di moneta corrente in questo Regno.

Relazione, ovvero Consulta de' Reggenti di Cancellaria, al Cardinal Granuela, à 9. maggio 1575. sopra la risposta, che doveva farsi alla lettera di D. Francesco de Vera, scritta da Roma al Vicerè, à 6. febbrajo 1575. che avea domandate le Scritture, ed informazioni concernenti la Real Giurisdizione, circa i capi, che s'avevano da trattare in Roma. Nella quale Relazione si contengono quante Consultate si erano fatte, e mandate à Sua M. da' Vicerè del Regno in materia della Real Giurisdizione : cioè de' Casi Misti, de' le Spoglie, del Reggio Exequatur ; e circa i capi de' Cardinali Giustiniano, e Alessandrino.

Lettera di Sua M. dirett'al Papa, à 13. maggio 1578. dlcendoli che mandava il Marchese di Alcanizes in luogo del Marchese de las Navas, il quale giuntamente con D. Gio: de Zuniga suo Ambasciadore, e col Licenziado Francesco de Vera trattassero i negozj di Giurisdizione.

Procura di Sua M. in data de' 13. maggio 1578. nella quale asserisce, ch'essendo stata più volte richiesta dal Papa Gregorio XIII. che conforme avea promesso alla s. m. di Papa Pio V. suo Predecessore, mandasse alcune Persone in Roma, le quali con altre da deputarsi da Sua Sant. si forzassero componere amichevolmente, e senza forma alcuna di giudicio, quelle differenze, che allora vertevano, e che in futurum potessero venire, per occasione delle Giurisdizioni Ecclesiastica, e Secolare, ne' Regni delle due Sicilie, e nello Stato di Milano. E volendo Sua M. gratificare in ogni cosa Sua Beatitudine, determinò mandare in Roma alcuni Huomini insigni à trattare; in suo nome detti negozj : ed avendo mandato con effetto, nell'anno 1574. D. Pietro d'Avila Marchese de las Navas, e il Licenziado D. Francesco de Vera, acciocche insieme con D. Gio: de Zuniga suo Ambasciadore in Roma, avessero trattato appresso Sua Sant. e ridotto à fine il negozio ; e il detto Marchese non essendosi per anche cominciato à trattare se ne morì, e restorono i negozj indesiti, e sospesi. Al presente per ubbidire à Sua Santità, e per ademprire la promessa, in luogo del Marchese morto, elige D. Alvaro de Borgia Marchese de Alcanizes : al quale insieme con D. Gio: de Zuniga suo Ambasciadore, e con D. Francesco de Vera, che da quel tempo infino allora era dimorato in Roma,

Roma, dona potestà , che possano trattare, e continuare gli stessi negozj , ed amichevolmente ridarli a fine.

Il Rè Filippo II. a 13. maggio 1578. scrive à D.Gio:de Zuniga suo Ambasciadore in Roma, avvisandoli che mandava il Marchese de Alcanizes, in luogo del Marchese de las Navas , già morto, per trattare insieme con lui, e D.Francesco de Vera le cose di Giurisdizione . E che aveva date ad esso Marchese le istruzioni di quello, che aveva da fare, ch'erano quelle medesime, che si diedero al Marchese de las Navas, e Francesco de Vera, con alcune cose mutate.

Lettera di Sua M. de' 13. maggio 1578. nella quale scrive al Marchese d'Alcanizes, che lo mandava in Roma in luogo del Marchese de las Navas, à trattare le cose di Giurisdizione : incaricandoli che comunicasse ogni cosa col suo Ambasciadore, e con D.Francesco de Vera . Altra lettera di Sua M. sotto la stessa data, a D.Francesco de Vera, che contiene il medesimo.

Istruzioni date da Sua M. al Marchese d' Alcanizes D.Gio:de Zuniga, e D.Francesco de Vera, circa quel ch'avevano da fare , e trattare in Roma con Sua Sant. in materia di Giurisdizione, prescrivendo loro gli capi , e il modo, con che avevano da trattare, in data de' 13. maggio 1578.

Lettera di D.Francesco de Vera al Vicerè Marchese de Mondejar da Roma, a 8. novembre 1578. dicendoli ch'esso, e i suoi Compagni desideravano avere risoluzione d'alcune cose concernenti alla loro Comessione; le comunicò con il Collateral Consiglio, e dia risposta sopra di quelle. E sono, cioè del Reggio Cappellano maggiore, de' Casi Misti, e delle Spoglie.

Relazione, e Consulta fatta dal Collateral Consiglio al Vicerè Marchese de Mondejar , à 4. dicembre 1578. sopra di quello , che aveva prima scritto il Licenziado D.Francesco de Vera, e poi l'Ambasciadore D.Gio:de Zuniga, circa il negozio, che si trattava in Roma della Reggia Giurisdizione, intorno al Cappellano maggiore, Casi Misti, e Spoglie.

Nota di tutte le Scritture mandate in Roma dal Vicerè di Napoli a' sopradetti, concernenti la difesa della Real Giurisdizione , e ragioni di Sua M. in questo Regno.

Lettera del Vicerè al Licenziado Francesco de Vera, à 24. dicemb. 1578. colla quale fa relazione, ed informa del negozio di Marcello Caracciolo, Marchese di Casalfore, che s'aveva da trattare in Roma, compreso nelle istruzioni date da Sua M.

Risposta di D.Francesco de Vera, da Roma, à 9. gennajo 1579. alla lettera scritta dal Vicerè, intorno al negozio di Marcello Caracciolo, Marchese di Casalfore.

Relazione, e Consulta de'Reggenti di Cancellaria al Vicerè , à 25. gennajo 1579. in risposta della lettera scritta dall' Ambasciadore di Roma , à 5. dello stesso mese, nella quale diceva, che gl'Illustrissimi Cardinali, che trattavano i negozj di Giurisdizione avevano detto, che nelle cose toccanti à questo Regno di Napoli, non potevano i Ministri di Sua M. allegare costume , o

con-

consuetudine contro la Giurisdizion' Ecclesiastica ; perche quando Sua M. accettò l'Investitura da Papa Giulio III. giurò di farla guardare, senza poter avvalersi di consuetudine, che fosse in contrario . Ed in risposta di quello, ch' Eſſo Ambasciadore portava in discarico, i Cardinali dicevano, che vi sono infinite Persone, che testificano, come ne' Casi Misti, hanno usato i Prelati della Prevenzione, oltre de' Processi, che i Ministri di Sua Santità dicevano tenere.

Lettera di D. Francesco de Vera, al Vicerè , à 21. febbrajo 1579. dicendoli aver ricevuto la sopradetta Consulta : e discorre sopra di quella.

Lettera de' sudetti Ministri da Roma, à 10. aprile 1579. al Vicerè, nella quale scrivono , che le cose spettanti alla Real Giurisdizione del Regno di Napoli, che si trattavano in Roma , si riducevano à quattro capi principali, che sono : Il Reggio Exequatur : Cappellano maggiore : Spoglie : e Casi Misti . E che desideravano avere risoluzione d'alcune cose toccanti alla materia, prima che si proponessero, e trattassero co' Ministri deputati da Sua Sant.

Relazion' e Consulta de' Reggenti di Cancellaria , à 13. aprile 1579. fatt' al Vicerè in risposta della sopradetta lettera, e per risoluzione di quello, che i medesimi desideravano sapere, circa il Reggio Exequatur, Cappellano maggiore, Spoglie, e Casi Misti.

Lettera di D. Francesco de Vera, in nome dell' Ambasciadore , Marchese d'Alcanizes, e suo, in data da Roma, à 21. aprile 1579. al Vicerè , dicendoli, che detti Signori desideravano avere risoluzione d'alcune cose sopra de' Casi Misti : e che Casi si potriano concedere d'accordo a' Giudici Ecclesiastici, che potessero conoscere contro Laici, quando avessero prevenuto , e con quai limitazioni?

Relazione, e Consulta de' Reggenti di Cancellaria , fatt' al Vicerè, à 30. maggio 1579. in risposta di quel che D. Francesco de Vera aveva scritto in materia de' Casi Misti, à fin d' avere la risoluzione, che lui , e detti Signori desideravano ; nella quale si dice, che non conveniva ammettere , nè concedere a' Ministri Ecclesiastici alcun de' Casi Misti.

Lettera di Sua M. de' 13. luglio 1579. al Vicerè Marchese de Mondejar, dicendoli, che per lettera del Commendatore maggiore suo Ambasciadore, e del Marchese d'Alcanizes avea inteso, che conveniva molto, per la buona intelligenza della materia di Giurisdizione Ecclesiastica, e Secolare del Regno, che si trattava con Sua Sant. tenere in Roma una Persona tanto pratica , e intelligente, com'era il Dottor Giacomo Riccardi, ivi mandato per tal'effetto da Milano, per il Marchese d'Aymonte Governatore di quello Stato . Perciò ordina , che si mandi à Roma una Persona , ancorche fosse Reggente di Cancellaria, ed in specie il Reggente Salernitano , come più intelligente de' negozj , ò del Consiglio di Capuana, ò dalla Sommaria, ò altro qualsivoglia che sia domandato da esso Ambasciadore, e Marchese, e che subito l'invisi in Roma , acciocche con la luce , che quello darà si possa procedere in detti negozj .

Lettera di Sua M. de' 16. luglio 1579. all' Ambasciadore , e Marchese d'Al-

d'Alcanizes , in risposta di molte lettere da essi scritte sopra la materia della Giurisdizione del Regno di Napoli, e di Sicilia, e dello Stato di Milano . E per le cose toccanti al Regno di Napoli scrive sopra il negozio del Cappellano maggiore, Casi Misti, Spoglie, e Reggio Exequatur.

Lettera di Sua M. de' 19. aprile 1580. al Marchese d'Alcanizes, in risposta di quanto le aveva scritto con lettere de' 15. gennajo , e 9. febbrajo 1579. intorno à quello si era trattato in Roma circa i negozi di Giurisdizione . E li dice, che vuole resti fermo il vedere i Rescritti, ed Ordini del Papa , e de' suoi Ministri di Roma , e di concedere sopra di que' il Reggio Exequatur quando si deve concedere ; prescrivendo il modo, e le parole, come si ha da dare : e che Sua Sant. dichiara, che ne resta contenta , nè s' incorra perciò nelle Censure della Bolla in Cœna Domini . E circa il Cappellano maggiore non si faccia novità, ma stia nel modo come stav' allora : e che sopra di ciò se ne ottenesse Breve da Sua Sant. In quanto a' Casi Misti, si contenta, che in alcuni di quelli si concedesse la prevenzione a' Prelati , con che le pene non si applicassero à beneficio loro, nè d'altri à chi Essi fossero tenuti . E circa le Spoglie de' Prelati, e Beneficiati, desidera che si levino , e pagandosi per Essi certa somma l'anno, possano testare, e disporre.

Voti del Collateral Consiglio, de' 20. giugno 1580. sopra quai Casi Misti si poteva permettere la Prevenzione a' Vescovi , de' quali si presupponevano stare in possessione : giacche Sua M. si contentava per sue lettere, che si permettessero a' Prelati, quattro, o cinque Casi Misti . Altri Voti del Collaterale, à 22. giugno 1580. circa la lettera di Sua M. per l' Exequatur , che nelle spedizioni di Sua Sant. si dichi : *Obbediatur* ; in quelle de' Ministri Apostolici : *Exequatur* ; ed in quelle, che non si devono eseguire, si dichi : *Consultatur* . Altri Voti del medesimo Collaterale, à detto di sopra la lettera di Sua M. circa la riforma dell'Officio del Cappellano maggiore , che il Papa pretendeva di fare . Altri Voti dello stesso Collaterale, circa la materia delle Spoglie de' Prelati.

Lettera di Sua M. à 25. luglio 1580. scritt'al Marchese d'Alcanizes in risposta di due sue lettere, una da Gaeta, de' 28. maggio , in cui avvisava solamente, ch'aveva ricevute le lettere della M. Sua colla Procura , à fin di ritornare à trattare, e finire le differenze di Giurisdizione con Sua Santità , e l'altra de' 13. giugno della sua arrivata in Roma , nella quale le dà conto di ciò ch'era passato nella prima Visita del Papa, e de' Cardinali , e d'altri Ministri di sua Beatitudine, che intervennero , acciocche si tornasse di nuovo alla negoziazione, e giunta ; ed avute due Congregazioni , avvisa quanto s'era ivi trattato, e discorso in tutt'i punti , e differenze delle cose del Regno di Napoli, di Sicilia, e di Milano . E Sua M. circa tutte le accennate differenze, e sopra quello avea Egli d'insistere, gli dichiarava la sua intenzione; ordinandoli, che non volendo i Cardinali condescendere negli aggiustamenti concertati, dica loro, che non ha da far altro, fuorchè licenziarsi, donando ad intendere il desiderio, che tiene di ritornare à sua casa . E che faria molto bene, che con-

conferisse, e praticasse col Vicere di Napoli circa de' suoi negozi: tenendo corrispondenza con quello, e con gli altri Ministri, in quel che rispettivamente tocca à questa negoziazione, e dia avvilo di quanto s'anderà facendo.

Relazione fatta in Madrid nell'anno 1584. per ordine di Sua M. da un Minist. Reg. di quanto era passato circa il negozio de' quattro punti di Giurisdizione, toccante al Regno di Napoli, proposti dal Cardinale Alessandrino, cioè circa il Cappellano maggiore, Casi Misti, Spoglie, e Reggio Exequatur. E di quanto s'era trattato, e discusso in Roma sopra questi punti per D. Gio: de Zuniga, pel Marchese d'Alcanizes, e D. Francesco de Vera, co' Cardinali, e Ministri di Sua Sant. verso il principio dell'anno 1581. ch'esso Marchese per ordine di Sua Maestà si licenziò dal Papa lasciando il negozio imperfetto, per non essere stato d'accordo in cos'alcuna.





# I N D I C E DEL TOMO XV.

Degli Ospitali, Estaurite, Confraternità,  
ed altri Luoghi Pii, e Religiosi, che  
si governano da' Laici. Quan-  
do, ed in che cose stiano sog-  
getti a' Prelati? E della  
loro Visita.

**C**onsulta con Voto della Regia Camera della Sommaria fatt'al Con-  
te di S. Severina, Luogotenente Generale, à 21. novembre 1524. ad  
istanza degli Estauritarj dell'Estaurita di Massa di Somma, che non  
possano esser astretti dal Nunzio Apostolico, à pagarè le Decime  
imposte dal Papa: e che si deve levare l'interdetto posto nella loro  
Chiesa: inferendosi un Decreto fatto nella Reggia Camera, à tempo del Rè  
Ferdinando I. à 14. gennajo 1477. nel quale si dichiara, che l'Estaurite non  
sono tenute à pagar le Decime: *cū sint bona Laicorum, & non Ecclesiasticorum.*

Ortatoria del Vicerè, à 30. novembre 1524. dirett' al Nunzio Apostolico.  
ad istanza degli Estauritarj di Massa di Somma, con inserire la sopradetta Con-  
sulta della Camera: nella quale si contiene, che voglia levare l'Interdetto pos-  
to nell'Estaurita: ed eseguire quel di più, che nella Consulta s'esorta.

Ortatoria del medesimo Vicerè, de' 3. dicembre 1524. dirett' al Nunzio  
Apostolico, ad istanza degli Estauritarj di S. Caterina, e S. Maria de' Battenti  
della Terra di Somma, nella quale inferendosi la sopradetta Consulta della  
Reggia Camera spedita ad istanza degli Estauritarj dell'Estaurita di Massa di  
Somma, l'esorta che levi l'Interdetto, ed esegua quanto per la Reggia  
Camera, in similibus, è stato riferito.

Consulta fatta con Voto dalla Reggia Camera, ad 8. ottobre 1545. al  
Vicerè D. Pietro de Toledo, ad istanza degli Estauritarj di S. Gio: della Terra  
di Mola, nella quale inferendosi 'l mentovato Decreto della Reggia Camera,  
de' 14. gennajo 1477. si riferisce, che la loro Estaurita non è tenuta pagar le  
Decime imposte dal Papa.

Relazione fatt'al Vicerè dall'Arcivescovo di Nazaret Reggio Cappella-  
no maggiore, à 15. novembre 1559. ad istanza degli Estauritarj, e Mastri dell'

Ee

Estau-

Estaurita di S. Arpino di Napoli, sopra la rivocazione del Reggio Exequatur concesso ad un Breve del Papa, che dispone, à beneficio di dette Donne, de' denari lasciati dal quond. Pietro Summonte, per certi maritaggi da distribuirsi pe' Mastrì dell' Estaurita: atteso non sono beni di Chiese, ma di Laici; dovendosi perciò aver ricorso a' Reggi Tribunali, Giudici competenti delle Parti.

Relazione di quanto si è fatto nel negozio della Visita dell' Estaurite, ed altri Luoghi Pii, governati da' Laici, che pretendono i Prelati poter visitare, e vedere i conti per osservanza del Concilio Tridentino, dal tempo di Papa Pio V. nell' anno 1570. infino all' anno 1588. che consiste nelle seguenti scritte.

Capitolo d'una lettera di Sua M. de' 27. settembre 1570. diretta al Vicerè Duca d'Alcalà, nella quale tra i capi, che il Cardinal Giustiniano Legato di Sua Sant. diceva gravarsi la Giurisdizion' Ecclesiastica nel Regno di Napoli, era questo, che non si lasciavano visitare da' Prelati le Chiese governate da' Laici, ne vedere i conti della loro amministrazione, conforme al Concilio Tridentino: con la risposta poi fatta dal Vicerè Cardinal Granuela, in una Consulta de' 31. marzo, a detti capi, tra' quali vi è questo dell' Estaurite, e Chiese governate da' Laici.

Un'altra Consulta parimente del Cardinal di Granuela, scritta à Sua M. l'istesso dì, sopra la Visita dell' Estaurite, e Luoghi Pii governati da' Laici, che pretendono poter fare i Prelati.

Visita fatta dal Vicario del Cardinale Paolo d'Atrezzo, Arcivescovo di Napoli, à 23. maggio 1578. nella Chiesa di S. Maria à Pugliano, del Casale di Refina, Diocesi di Napoli, che si governa per Mastrì Laici; ed avendo essi Mastrì, per ordine del Vicario, esibiti gli libri de' conti dell' amministrazione, fatta per Essoloro, furono veduti e discussi per un Canonico deputato da esso Vicario.

Capi fatti dal Collateral Consiglio, à 8. agosto 1580. pel Vicerè Comendatore maggiore per l'aggiustamento, che si trattava coll' Arcivescovo di Napoli, circa la Visita delle Confraterie, Estaurite, ed altri Luoghi Pii governati da' Laici: del modo, ed in che forma si potessero visitare: e che sorte di Luoghi Pii.

Lettera del Cardinal Rusticucci, de' 3. maggio 1588. diretta all' Arcivescovo di Napoli, circa la Visita delle Confraterie, ed altri Luoghi Pii governati da' Laici. Nella quale ordina da parte di Sua Santità, che riveda i conti dell' amministrazione dell' entrate, così delle Confraternità, come delle altre Chiese governate da' Laici sotto nome d' Estaurite: poiche non si hanno da ingerire in questo i Ministri Reggi. E che avendo in ciò impedimento proceda alle Censure contro di loro.

Lettera di D. Hernando de Torres, Agente di Sua M. in Roma, de' 23. luglio 1586. nella quale scrive al Vicerè Duca d'Osuna, quanto aveva trattato col Papa, e con alcuni Cardinali circa la lettera scritta dal Cardinal Rus-

si-



stratori de' beni de' Luoghi Pii governati da' Laici, donano i conti avanti gl' Ministri Reggj: ch'è un'ordine del Reggio Configliero, e Presidente della Reggia Camera Ferrante Fornaro, Commessario Delegato dal Vicerè à vedere i conti da dieci anni in quà di tutte quelle Persone Laiche, che hanno amministrate l'entrate, e beni dell'Estaurite, e Confraterie di questa Città di Napoli, e suo distretto, diretto a' Mastri della Cappella di S. Maria della Grazia della Pietra del Pesce, de' 20. luglio 1586. che diano conto della loro amministrazione.

Formula della Conclusione, che si suole scrivere a' Vescovi sopra il vedere i conti predetti de' Laici. Altra Formula della Conclusione, che si suole scrivere a' Capitani delle Città, e Terre circa la maniera, che hanno da permettere, che i Prelati vedano i conti: e che intervengano alla visura de' conti predetti.

Avendo il Cardinale Alfonso Gesualdo Arcivescovo di Napoli creato Visitatore Generale nella Città, e Diocesi, Monsignor Scauro Guglielmuccio, con autorità, e delegazione Apostolica. Questi tentò di visitare l'Estaurite, e Chiese amministrate da' Laici: al che se li contradisse, e si fero in questa occasione diverse scritture, e atti, v3.

Lettera reggia del Vicerè Conte d'Olivares de' 13. marzo 1599. dirett'a' Mastri dell'Estaurita di S. Croce della Torre del Greco, nella quale prescrive il modo, ch'aveuano da tenere, nel permettere, e far visitare la loro Estaurita dal Visitatore Generale, eletto dall'Arcivescovo di Napoli.

Lettera reggia del Vicerè D.Ferdinando de Castro Conte di Lemos, de' 29. luglio 1599. dirett'agli Estauritarj della Reggia Estaurita di S. Giorgio maggiore di questa Città di Napoli, prescrivendo il modo, e sopra di che hanno da permettere, che sia visitata la loro Estaurita, dal Visitatore deputato dal Cardinale Gesualdo, Arcivescovo di Napoli.

Editto fatto da Monsignor Scauro Guglielmuccio, Visitatore della Diocesi di Napoli, à 24. luglio 1600. nel quale dice, che voleva visitare la Chiesa, Ospitale, e Monisteri delle Moniche convertite del Luogo, e Casa di S. Maria del Popolo, alias degl' Incurabili di questa Città di Napoli. Perciò ordina tanto a' Protettori, Mastri, e Governatori di detto Luogo, ed altri à chi spetta: quanto al Correttore, Sacristano, Cappellano, e qualsivogliano Clerici deputati al Culto Divino, della Chiesa, Ospitale, e Monasterio, che comparano, ed assistano nella Visita. E coloro, che impedissero la Visita predetta incorrano nella scomunica maggiore ipso facto. Vn'altro simil Editto de' 31. luglio 1600. nel quale proroga il termine dato à comparire, ed assistere nella Visita.

Biglietto del Collateral Consiglio, diretto al Reggio Configliere Don Pietro de Vera d'Aragona, Protettore dell'Ospitale degl' Incurabili, de' 31. luglio 1600. nel quale si dice essers' inteso, che il Visitatore dell'Arcivescovo voglia visitare le Convertite degl' Incurabili, contro il solito. Ed il Collaterale ha risoluto, che non s'abbia da permettere innovazione alcuna; che per-

perciò doni l'ordine, che conviene, con poner Capitani di guardia, acciocche non entri alcuno nel Monasterio delle Convertite. E se il Visitatore pretende cosa alcuna, potrà accudire al Vicerè.

Diverse Bolle de' Pontefici Romani, Scritture, e Privilegi, che trattano della Chiesa, ed Ospitale di S. Maria del Popolo, alias degl' Incurabili, ed unione al medesimo del Monistero delle Convertite; dalle quali appare la loro esenzione, e che stanno sotto l'immediata Protezione Reggia: e che non possano, nè devono esser visitati da' Prelati Ecclesiastici, v3.

Breve di Papa Leone X. de' 2. marzo 1519. nel quale concede licenza, alla Città di Napoli di erigere un' Ospitale pe' Pover' Incurabili, con una Chiesa Luogo Sacro, à guisa dell' Arciospitale de' Pover' Incurabili di San Giacomo d' Augusta di Roma. Egli concede molte Indulgenze.

Bolla di Papa Clem. VII. de' 11. dicembre 1523. colla quale conferma il Breve di Papa Leone X. e concede all' Ospitale degl' Inferm' Incurabili di S. Maria del Popolo della Città di Napoli, tutte quelle Grazie, Immunità, Privilegi, Esenzioni, ed Indulgenze, concesse da Papa Leone all' Arciospitale degl' Incurabili di S. Giacomo d' Augusta di Roma, di S. Salvatore, e di S. Spirito in Saffia di Roma, e di S. Giacomo in Compostella: fra le quali si fa esente l' Ospitale, e suoi membri della Giurisdizione, autorità, dominio, potestà, visitazione, e correzione di tutt' i Patriarchi, Arcivescovi, Vescovi, Ordinarij, Officiali, Commessarij, Rettori, e Giudici, Delegati Apostolici tanto Ecclesiastici, quanto Secolari: *etiam mixti Ordinarii, & Delegati.*

Capitoli fatti dal Vicerè D. Pietro de Toledo, à 30. ottobre 1539. per il buono reggimento, e governo dell' Ospitale degl' Incurabili della Città di Napoli, da osservarsi da' Governatori, e Mastri, diretti ad essi Governatori.

Bolla Apostolica spedita *sub sigillo Officii Penitentiariae*, in data de' 17. febbrajo 1545. nel Ponteficato di Papa Paolo III. circa l' elezione de' Governatori, e Mastri dell' Ospitale degl' Incurabili: ed il tempo, che ha da durare il loro governo, se non pare altrimenti al Rè, ò al Vicerè.

Bolla Apostolica spedita *sub sigillo Officii Penitentiariae*, à 17. dicembre 1536. sotto il Ponteficato di Papa Paolo III. per la quale si dà licenza d' erigere in Napoli il Monistero delle Convertite con sottoporlo al governo, ed unito, annesso, ed incorporato all' Ospitale degl' Incurabili, colle medesime Immunità, Grazie, e Privilegi.

Dichiarazione fatta per Monsignor Giulio, Vescovo di Viesi, sottoscritta di sua propria mano, e sigillo de' 13. luglio 1558. nella quale dice, che ritrovandosi Nunzio Apostolico, e Vicario Generale dell' Arcivescovato di Napoli, fu eletto per Correttore, seu Visitatore delle Moniche convertite, e non esercitava l' officio di Correttore, e Visitatore, come Nunzio Apostolico, nè come Vicario di Napoli: ma solamente come Correttore a' prieghi de' Governatori dell' Ospitale. E che perciò non intendea in modo alcuno pregiudicare l' Immunità, ed esenzione delle Moniche, per essere il loro Monasterio esente dalla sua Giurisdizione.

Capitoli delle Moniche Pentite di Napoli, tra' quali ve n'è uno della Visita; e che debbia il Visitatore del detto Monasterio, elegersi da' Governatori dell'Ospitale degl'Incurabili.

Lettera del Cardinal Antonio Carrafa da Roma, à 29. gennaio 1568. ad uno de' Governatori dell'Ospitale degl'Incurabili, nella quale l'avvisa, che il Papa Pio V. avea veduti gli Capitoli delle Moniche del Monistero delle Convertite di Napoli, e ci aveva notate alcune cose di sua propria mano; e che l'aveva poi detto, non esser necessario confermarli, avendo universalmente confermata la Regola delle Moniche di S. Francesco, sotto la quale essi Capi si comprendono; perciò ce li rimanda.

Breve notamento della fondazione dell'Ospitale di S. Maria del Popolo, alias degl'Incurabili di Napoli; dell'unione del Monistero delle Convertite al medesimo Ospitale: del governo d'essi luoghi: dell'Esenzioni, e Grazie concesseli da' Sommi Pontefici: e della Protezione, che ne tiene Sua Maestà Cattolica.

Allegazioni in jure, à favore dell'Ospitale degl'Incurabili, che non possa, nè debba esser visitata dall'Arcivescovo.

Alcune considerazioni fatte à favore del sopraddett' Ospitale degl'Incurabili sopra il Concilio Tridentino, e sua dichiarazione fatta da' Cardinali Interpetri, circa la visita degli Ospitali, dagli Ecclesiastici.

Lettera della Maestà di Filippo III. al Vicerè Conte di Lemos D. Ernando, ò sia Ferdinando de Castro, del 1. dicembre 1600. ordinandoli che si faccia risentimento contro il Cardinale Gesualdo, per le novità, che tenta fare, in voler visitare l'Estaurite, o Confraterie: e circa il voler vedere i conti della Casa, ed Ospitale dell' Annunciata. E che tenta fare anco novità nel dì del Santissimo Corpo di Cristo, nella Chiesa di S. Chiara: che però si parli al medesimo, da sua parte, e se li dichi, che le dona di gusto con poca ragione. Ordinando anco al Vicerè, che non faccia visitare l'Estaurite, e Confraterie: e che non faccia fare novità all' Annunciata per vedere i conti predetti.

Ambasciata fatta da Andrea de Salazar, Segretario del Regno, d'ordine del Vicerè, e suo Collateral Consiglio, à 14. agosto 1616. al Cardinale Pietro Carrafa Arcivescovo di Napoli, che levò l'interdetto posto alla Chiesa del Conservatorio, e Ospitale di S. Onofrio, di questa Città di Napoli, per non avere i Governatori Laici di quello esibiti conti della loro amministrazione nella sua Corte Arcivescovale: stante ch' esso Conservatorio, ed Ospitale stanno immediatamente sotto la Protezione Reggia. Colla risposta, che fece il Cardinale.

Relazione del Reggio Cappellano maggiore, à 14. ottobre 1617. circa il Reggio Exequatur domandato dal Governatore del Monte de' morti della Città di Salerno, che sono Laici, sopra la Bolla ottenuta da Sua Sant. per la confermazione della loro Capitolazione fatta tra Essi, e l'Arcivescovo di detta Città. E che in neun tempo la loro Chiesa di S. Sebastiano si possa erigere, nè impetrare in titolo di Beneficio Ecclesiatico: ma quella resti in perpetuo,

ruo, per farsi in esso detta opera pia, sotto il governo, e reggimento de' Governatori. Con che ogn'anno debbiano *de receptis, & administratis*, donar conto all'Ordinario, conforme alla disposizione del Sac. Concilio di Trento. E riferisce il Cappellano maggiore, che li può concedere il Reggio Exequatur, *quoad concurrentia spiritalia, & res Ecclesiasticas tantum*. E con clausola, che avendo i Supplicanti donar conto del loro governo, e amministrazione, quello debbiano dare avanti Giudici Laici, deputandi dal Vicerè.

Relazione del Cappellano maggiore fatt'al Vicerè, à 2. maggio 1619. per la quale appare, che domandando i Matri, e Governatori della Chiesa del Carmine, posta nella Piazza di Nocera de' Pagani, il Reggio Exequatur ad un Breve, che avean' ottenuto dal Sommo Pontefice, che loro fosse leito continuare l'antichissima possessione di amministrare la detta Chiesa, e suoi beni: è che Persona alcuna non potesse aspirare ad ottenere, o impetrare la medesima *ad titulum Beneficii*; ma che sempre stesse sottoposta al governo d'essi Matri, con che avessero à dar conto della loro amministrazione all'Ordinario del luogo, come vuole il Sacro Concilio di Trento. E il Cappellano maggiore, riferisce doverli donare il Reggio Exequatur per quel che spetta alle cose Divine tantum; ma avendo i Matri dar conto della loro amministrazione lo debbiano dare in mano de' Giudici deputandi dal Vicerè.

Relazione del Reggio Cappellano maggiore fatt'al Vicerè, à 15. aprile 1621. ad istanza de' figli, ed eredi del quond. Pietro Antonio de Franza, della Terra di Monteleone, li quali domandavano il Reggio Exequatur sopra il Breve ottenuto da Sua Sant. per la confermazione de' Capitoli d' un Monte di Pietà, eretto per essi nella Terra di Monteleone, ordinato dal loro Padre nel suo Testamento: per sovvenzione de' Poveri: con ricevere due, e mezzo per cento l'anno di quelli, che impegneranno per pagare la mercede, e salario degli Officiali. Con clausola, che gli Officiali d'esso Monte debbiano dare ogn'anno il conto della loro amministrazione al Vescovo di Melito, conforme la disposizione del Sacro Concilio Tridentino. E si riferisce, che se li può concedere il Regg. Exequatur solum, per quel che tocca allo scrupolo delle loro coscienze, di poterli pigliare ogn' anno due, e mezzo per cento da quelli, che impegneranno nel Monte.

Relazione del Reggio Cappellano maggiore, fatt'al Vicerè, à 5. maggio 1621. per lo Reggio Exequatur, domandato d'alcuni Particolari della Città della Cava, sopra una Provisione Apostolica per essi ottenuta; nella quale avendo appellato dalla sentenza di scomunica data contra loro dal Vescovo della Cava, per causa dell' amministrazione, e governo da essi fatto della Chiesa, ed Ospitale dell' Annunciata: per la carità del Predicatore, ed altro; ottengono l'assoluzione della scomunica, *cum rsincidentia*. E si riferisce, che si può dare il Reggio Exequatur alla Provisione Apostolica, solum per quel che tocca all'atto dell'assoluzione della scomunica, nella quale sono stati dichiarati per incorsi dalla Corte Vescovale della Cava, lo che appartiene al Giudice Ecclesiastico.

Re-

Relazione del Regg. Cappellano maggiore fatt'al Vicerè, à 11. ottobre 1621. circa il Reggio Exequatur, domandato da Gio: Jacovo Massari, della Città d'Ortona à mare, sopra d'un Breve di Sua Sant. per lo quale, avendo appellato dalla scomunica, in cui era stato dichiarato per incorso dal Vescovo di detta Città, per causa de' conti, per aver amministrata l'eredità, e beni del quond. Madino Milanese, da distribuirsi tra i Poveri di quella Città; si commette da Sua Santità l'affoluzione della scomunica ad alcuni Vescovi in solidum, che giustificato l'aggravio, sia esso Gio: Jacovo tenuto render conto dell'amministrazione da lui fatta: e non giustificato l'aggravio non gli suffraghi lo Breve. E si riferisce, che si può concedere il Reggio Exequatur, solum per quel che tocca all'atto dell'affoluzione della scomunica, che spetta al Giudice Ecclesiastico. Verum in quanto à dar conto dell'amministrazione, lo debba dare a' Giudici, e Commessarj Laici deputandi dal Vicerè.

Relazione di diverse Chiese, Ospitali, Conservatorj, ed altri Luoghi Pii di questa Città di Napoli, che stanno sotto la Protezione Reggia: e loro origine, fondazione, privilegi, ed opere pie, che fanno, dal che chiaramente si vede, che sono eccettuati dalla Visita de' Prelati, e sono questi, v3.

Relazione della Chiesa, e Conservatorio di S. Eligio, fatta dal Reggio Consigliero Cesare Vitelli al Vicerè, à 19. agosto 1582. Relazione della Chiesa, ed Ospitale di S. Nicolò della Carità di Napoli, detta del Molo, fatta da' Mastri d'essa Chiesa, à 5. agosto 1582.

Relazione della Chiesa, ed Ospitale di S. Maria del Popolo, alias degl'Incurabili, fatt'al Vicerè da' Mastri di quella.

Relazione della Chiesa, e Conservatorio di S. Maria dello Rito, fatta da' Mastri di quella al Vicerè.

Relazione delle Chiese, e Luoghi Pii, de' quali non si può dubbitare, che siano sotto l'immediata Protezione Reggia, e necessariamente esenti dalla Visita degli Ordinarj: Come, l'Ospitale degl'Incurabili. L'Ospitale di S. Giacomo de' Spagnuoli. L'Ospitale di S. Nicolò del Molo. Il Conservatorio di S. Maria dello Rito. Il Conservatorio dello Spirito Santo. La Casa della Redenzione de' Cattivi. La Casa della Carità.



# INDICE DEL TOMO XVI.

**Della Città di Benevento: della sua Fida, Privilegj, Immunità, Fini, e Casali. E che non debba ivi trasportarsi grano dal Regno.**

**C**oncessione del Patrimonio Beneventano confermato, e di nuovo concesso à Papa Pasquale I. e suoi Successori da Ludovico Imperadore figlio di Carlo Magno, nell'anno 817. Altra Concessione fatta dall'Imperadore Ottone II. e da Ottone Rè di Germania suo figlio à Papa Giovanni XII. e suoi Successori, nell'anno 962.

Un'altra Concessione della Città di Benevento fatt' à Papa Leone IX. dall'Imperador Errigo figlio di Corrado, nell'anno 1052.

Nell'Investitura del Regno di Napoli concessa al Rè Carlo I. nell'anno 1266. da Papa Clemente IV. si riserva la Città di Benevento, come infino à quel tempo la Chiesa Romana se l'aveua riservata nel suo Demanio, e Dominio, con tutte le sue ragioni, e pertinenze; e colle seguenti condizioni. I. che il Pontefice Romano possa distinguere una volta sola i fini antichi della Città, e Territorio di Benevento, quando li piacerà; alla quale distinzione debbia stare il Rè senza contradizione alcuna. II. Che per rifarsi la Città di Benevento da' Beneventani, debbia il Rè per quella volta esponere per sette anni tutti gli Boschi del Regno per le legnami, e tutta la materia atta per edifici come sono pietre, e arena, che volgarmente si chiama Pozzolana, cemento, ed altre cose simili, per una giornata vicino Benevento: senza pregiudicio delle ragioni delle Persone Particolari. III. Che il Rè dia assicuramento a' Beneventani per tutto il Regno, se non delinquessero di nuovo in esso Regno, nel qual caso la giustizia appartiene de jure à Sua M. IV. Faccia osservare inviolabilmente i Privilegj concessi a' Beneventani da' Rè, e Principi. V. Che rivochi tutti gli Statui fatti dall'Imperador Federigo II. ovvero altri Rè di Sicilia, contro la libertà di Benevento. VI. Che in tutto, e per tutto tratti eguali gli Beneventani a' Regnicoli, intorno alla libertà. VII. Che non faccia Statuto alcuno in futurum, per il quale si possa generare alcun pregiudicio dirètto, vel indiretto alla Città di Benevento. VIII. Che possano i Beneventani liberamente coltivare le proprie vigne, e terre: e rag-

cogliere i loro frutti : e vendere le medesime, e disporre à loro volontà senz' alcuna esazione, ò pagamento . Così ancora , e quasi colle stesse parole si dice nelle Investiture fatte da' Pontefici Romani agli altri Rè seguenti.

Il Rè Carlo I. à 12. settembre 1269. ordina à tutti gli Officiali , ed Università del Regno, che proibiscano con pubblici Banni sotto pena, che niuno à richiesta di M. Bernardo, Soddiacono, e Cappellano del Papa, Governatore di Benevento, ò del suo Vicario , accosti in detta Città con provisione di vitto : nè d'altro modo ci mandi; nè convuichi in alcuna cosa co' Beneventani: nè negozj con essi.

Oratoria molto agra , fatta dal Rè Carlo I. al Vicario dell' Arcivescovo di Benevento, à 13. aprile 1270. esortandolo che assolvesse Gio: della Lionessa dalla Scomunica, in cui l'aveva dichiarato incorso , per cusa che non aveva rilasciato alla Chiesa Beneventana il Castello di Montefarchio, che lo possedeva pacificamente , e quietamente , per concessione del medesimo Rè . E se per la Chiesa si pretendeva cosa alcuna, fosse comparso il Capitolo nella Corte della M. Sua , che se avesse ragione in quello l'averia fatta (pedita, giustizia, & fatto celo restituire.

Il Rè Carlo II. à 3. settembre 1304. scrive a' Giustizieri di Principato , di Terra di Lavoro , e Contato di Molise, che richiedano il Governatore , suo Vicario , e Cittadini di Benevento , che non ricettino quei , che delinquono in Regno , ma che li rimettano carcerati agli Officiali Reggi ; poiche molti Delinquenti scorrendo, per la Provincia di Principato, commettono varj delitti, e subito si ritirano dentro la Città di Benevento , come à luogo sicuro. Altrimenti esso Rè farà ricettare nelle Terre del Regno quei che delinqueranno in Benevento, ancorche in delitti gravi , acciocche possano meglio delinquere in detta Città, e salvarsi nelle Terre vicine . E non volendo ciò osservare i Beneventani, il Rè ordina a' suoi Giustizieri , che facciano ancor Essi il simile ricettando nelle Terre convicine , quei che delinquono in Benevento ; acciocche i Beneventani rincresciuti di questo, s'emendino di tal cosa.

Il Rè Carlo II. à 6. dicembre 1304. scrive al Giustiziero di Principato, che mantenga gli Beneventani, amici suoi, ed olim di suo Padre, in possessione di quei loro Tenimenti, e Giurisdizioni, nella quale sono stati dal tempo di suo padre, infino à quell' ora . Ordinando che tra i suoi Sudditi, e i Beneventani si osservino gli confini, come infino à quel tempo si eran' osservati : e che non si faccia alcuna novità, fin che più consultatamente si determini quel che farà conveniente .

Il Rè Carlo II. à 10. dicembre 1304. scrive al Giustiziero di Principato Ultra, ed al Vicario delle Terre di Roberto suo figlio primogenito, e Vicario Generale nel Regno, che il Clerico Militare Barone del Casale detto Terra di Ruggia, sito nella Provincia di Principato, e gli huomini di detto Casale, con molte lamentanze l'aveano esposto , che i Cittadini di Benevento , non curando di trasgredire i fini della loro Giurisdizione, e Territorio, erano andati armati non in detto Casale, e l'avevano distrutto come nimici postosi fuo-  
co:

co: e rubati gli mobili; e per le tante ingiurie loro fatte, quei Cittadini erano stati astretti lasciarne l'abitazione. Ed oltre le ingiurie avevano da uueggiato il Barone in 80. onze d'oro in circa. Perciò l'ordina, che costandoli delle cose predette, procurino per ogni via, anche con violenza, che sia sodisfatto il Barone, e Cittadini de'danari, e ingiurie patite.

Carlo Duca di Calabria figlio primogenito, e Vicario Generale del Rè Roberto, à 27. ottobre 1322. ordina à tutti gli Officiali, e Baroni del Regno, che osservino un Breve di Papa Gio: XXII. che ne manda ingionta copia, per lo quale Papa Gio: prega, ed esorta esso Duca di Calabria, che tutt' i Beneventani tanto Laici, quanto Clerici, che pe' loro eccessi erano stati banniti, li facesse pigliare carcerati nel Regno di Napoli, e consegnare al Governatore di Benevento.

Il Rè Roberto, à 23. febbrajo 1326. ordina, che s' osservino a' Cittadini di Benevento le loro franchigie, esenzioni, e Privilegi, concessi dal Rè Carlo I. suo avo, per le loro Terre, Vigne, e recollezione de'frutti, senza pagamento alcuno, servata la forma della convenzione fatta tra la Sede Apostolica, e il Rè suo Avvo.

Bolla di Papa Clemente VI. de' 26. maggio 1351. nella quale distingue, e limita i confini, e distretto di Benevento, intesa la Regina Giovanna I. e comprende nel distretto, e territorio di Benevento buona parte delle Terre della Provincia di Principato Citra, che sono dodici miglia attorno la Città.

Discorso sopra la mentovata Bolla di Papa Clemente VI. circa la determinazione de' confini, e Territorio di Benevento.

Essendo solito dirsi da' Pontefici Romani nelle commessioni, che facevano a' Nunzi, e Collettori Apost. per lo Regno, che gli costituivano Nunzi, e Collettori nel Regno di Napoli, *tunc citra quam ultra Pharum*; si concedeva dal Vicerè il Reggio Exequatur, solo per questo Regno *citra Pharum*; soggetto alla sua Giurisdizione. Da' tempi poi del Vicerè Duca d' Alcalá, nell'anno 1568. cominciarono i Pontefici in persona del Nunzio Paolo Odescalco, ed infino al presente, hanno continuato, e continuano à dire nelle Commessioni: *In toto Regno Neapolitano, tunc citra, quam ultra Pharum, ac in nostris Civitatibus, Diocesi, ac Comitatu Beneventano*. Per la qual cosa, volendo i Vicerè levare ogn' ombra, poiche dubbitavano, che gli Ecclesiastici con quelle parole caldamente apposte, volessero intendere il Contato di Benevento, conforme la dichiarazione fatta da Papa Clemente VI. nel Reggio Exequatur, che si concede a' Nunzi, dicono: *Declarantes tamen illa verba: In Comitatu Beneventano, intelligi debere in Civitate Beneventi, in ejus territorio, pertinentis; & districtu*.

Il Re Ladislao, à 17. agosto 1391. avendoli esposto la Badessa, e Moniche del Monistero di S. Pietro di Benevento, che Riccardo Bandino, Barone di Montefredano, le aveva spogliate de' Casali di Bagnara, e S. Marco à Monte, sitenti nella montagna della Terra di Montefuscoli, che spettavano al Monistero, ed esso Riccardo, da molto tempo teneva quelli occupati, perciò

Pendone i frutti . E facendo isanza la Badessa, e Moniche , per la restituzione de' Cafali , una co' frutti ; il Rè commette la causa à due Giudici , che sopra ciò facessero giustizia sommariamente .

Privilegio del Rè Alfonso I. à favore de' Beneventani , à 7. febr. 1443. nel quale conferma , e di nuovo concede i Privilegi loro concessi da' passati Principi, Rè, Imperadori, e Sommi Pontefici : e tra le altre cose , che nelle prime, e seconde cause non si potessero tirare à giudizio fuora di Benevento: Che detta Città fosse libera, ed esente dalla comune Giurisdizione, e della generale potestà di tutt' i Giudici , e dall' amministrazione di qualsivoglia officio di questo Regno: Che i Cittadini di quella fossero liberi , ed esenti di ogni Pagamento, Dazio, Colletta, e peso fiscale, per le loro possessioni, Terre, ed animali di qualsivoglia sorte in qualunque luogo del Regno: per Pedaggi, Passaggi, e Pascui de' loro Animalì : e per tagliare legna pel fuoco .

Nelle convenzioni fatte tra Ludovico Scarampo Cardinale d' Aquilea, Legato Apostolico in nome di Papa Eugenio IV. ed il Rè Alfonso I. d' Aragona, à 4. giugno 1443. circa l' investitura del Regno domandata da esso Rè, ed altro; il Cardinale promette , che Papa Eugenio darà in Vicariato al Rè Alfonso; e dopo la sua morte, à Ferdinando suo figlio , ed altri Rè suoi successori nel Regno di Napoli, le Città di Benevento, e Terracina , col censo, e recognizione d' un' uccello sparviero per ciascheduna Città , da presentarsi ogn' anno al Sommo Pontefice, seu Camera Apostolica . Ed all' incontro il Rè donasse al Papa, ed alla S. Sede Apostolica le Terre di Civita Ducale, Accumulo, e Lagoneffa, per possederle infino ch' Ei tenesse le Città di Benevento, e Terracina. Queste Conveuzioni furono poi approvate, e confermate dal medesimo Pontefice Eugenio IV. à 6. luglio 1443.

Bolla di Papa Nicolò V. de' 20. marzo 1447. in virtù della quale restituisce al Rè Alfonso I. le Terre d' Accumulo, Civita Ducale , e Lagoneffa, nella Montagna dell' Amatrice date pel medesimo Rè à Papa Eugenio IV. per iscambio delle Città di Benevento, e Terracina, che restino le medesime al Rè, e suoi successori nel Regno, in perpetuo, senza pagamento di censo alcuno .

Privilegio del Rè Alfonso I. à 9. luglio 1451. nel quale conferma alla Città di Benevento il sudetto Privilegio da lui concessole , à 7. febr. 1443. non ostante una sentenza datale, contro la forma dello stesso Privilegio.

Capitoli, e grazie concesse dal Rè Alfonso I. alla Città , e Cittadini di Benevento da Essi domandate, à 22. gennajo 1453. e tra l' altre, che il Rè non dovesse vendere detta Città, ma la tenesse in suo demanio, come la teneva il quond. Rè Ladislao.

Relazione com' essendo morto il Rè Alfonso I. nell' anno 1458. il Papa Calisto III. dichiarò il Regno di Napoli devoluto alla Chiesa Romana , escludendo dalla successione di quello il Rè Ferdinando I. suo figlio . E morto nello stesso anno Papa Calisto, e successo Pio II. domandata da Ferdinando l' Investitura del Regno, con rivoarsi la dichiarazione fatta da Calisto; il Papa non la voleva concedere , nè rivoare la dichiarazione, se Ferdinando

non

non prometteva alcune cose al Pontefice, ch' Ei domandava; tra le quali era à restituire alla Chiesa Romana le Città di Benevento, e Terracina; altrimenti fosse stato senza il Regno. Per lo che Ferdinando fu costretto di fare quanto domandava il Papa.

Convenzioni, e Capitoli fatti tra il Legato Apostolico, in nome di Papa Pio II. e gli Oratori, e Procuratori del Rè Ferdinando I. à 17. ottobre 1458. sopra la concessione dell' investitura del Regno: tra le quali si promette, che il Rè dovesse restituire alla Sede Apostolica le Città di Benevento, e Terracina. Quali Convenzioni, e Capitoli furono poi approvati, e confermati dal medesimo Pontefice, à 2. novembre 1458.

Privilegio del Rè Ferdinando I. à 3. febbrajo 1459. nel quale inserisce, e conferma tutt' i Privilegi, Capitoli, e Grazie concesse dal Rè Alfonso suo padre alla Città, e Cittadini di Benevento.

Il Rè Ferdinando I. à 24. gennajo 1471. ordina à tutti gli Officiali del Regno, che osservino a' Beneventani gli Privilegi loro concessi da' passati Rè di questo Regno, e da Esso confermati, di certe esenzioni, immunità, e franchigie nel Regno. E che li mantengano nella possessione di quei, nella quale si ritrovavano giusta il tenore d' essi Privilegi.

Lo stesso Rè Ferdinando I. à 26. aprile 1492. essendoli stati raccomandati gli Beneventani da Papa Sisto IV. Ordina che portando essi grano, farina, ed altre vettovaglie, per abbondanza della Città di Napoli siano franchi, ed immuni senza pagamento alcuno. E che qualsivoglia animali de' Beventani possano passare per ogni parte del Regno, senza pagamento alcuno di passaggi gabella, fida, e dissida. E che possano pascolare in qualsivoglia luogo, senza danno però delle persone particolari.

Consulta della Reggia Camera della Sommaria fatt' al Vicerè, à 25. ottobre 1540. ad istanza della Città, e Monistero delle Moniche di Benevento, che si lamentavano, perchè tenendo essa Città il Casale di Monte d' Urso: e il Monasterio i Casali di S. Marco à Monte, di Bagnara, ed una parte del Casale di S. Angelo à Cupolo, siti appresso la Città avuti immediatamente, ed in capite dalla Sede Apostolica, e per conseguenza esenti della Giurisdizione del Rè di questo Regno; vengono essi Casali molestati dal Precettore di Principato Ultra, per lo pagamento del sale, aceto, ed olio de' soldati nuovamente imposto; perciò domandano, che non siano molestati. E si riferisce dalla Reggia Camera, che solamente i Casali di Monte d' Urso, e di S. Angiolo, sono in Territorio di Benevento: ma non già gli altri.

Consulta della Reggia Camera de' 5. luglio 1541. fatt' al Vicerè ad istanza del Monistero di S. Pietro delle Moniche di Benevento, che dice possedere i Casali di Bagnara, S. Marco à Monte, ed una parte di S. Angiolo a Cupolo, in territorio di Benevento. E che li molestano per lo pagamento del sale, aceto, ed olio, imposto pe' soldati: e per lo donativo fatto à Sua M. ed altro. E si dice, che detti Casali sono franchi da qualsivoglia pagamento ordinario, ed straordinario.

A ten-

A tempo della guerra tra il Rè Filippo II. ed il Papa Paolo IV. nell' anno 1557. fu per ordine del Duca d'Alva Vicerè nel Regno, pigliato tutto il metallo delle campane delle Chiese di Benevento, per fondere, e fare Artigliarie di bronzo, Smerigli, e Falconetti, per servizio della Reggia Corte, e difesa del Regno. Ed anco alcuni pezzi d' Artigliaria della Città. E poi finita la guerra, e seguita la pace, fu d'ordine del Vicerè pagato il prezzo de' metalli, e restituita l'Artigliaria, come si vede nel *Tom. XVIII. ad Tit. IV.*

Consulta della Reggia Camera fatt' al Vicerè, à 30. agosto 1567. sopra il negozio di Marcello Caracciolo, che avendo posseduto esso, e i suoi Predecessori gran tempo pacifica, e quietamente il Casale di Monte d' Vrsò vicino Benevento, co' suoi Vassalli, e Giurisdizione; da' tempi poi di Papa Paolo III. in qua, era stato sempre molestato dal Fisco della Sede Apostolica, e turbato interpellatamente nella sua possessione. E benchè per lettere de' Vicerè del Regno, scritte a' Pontefici Romani, che pro tempore sono stati, fosse cessata la turbazione fatta à tempo di Gio: Viucenzo Caracciolo suo Padre. Ora novamente ad istanza del Fisco della Sede Apostolica, era stato affisso Monitorio nella Diocesi dell' Arcivescovato di Benevento, ch' Ei comparisse in Roma, e rilasciasse detto Casale. E non avendone esso avuta notizia: e non avendo potuto comparire, per gli ordini fatti al suo Padre, ed à lui, à fin di non pregiudicare il Patrimonio, e Giurisdizione di Sua M. era stato scomunicato, e condannato alla pena di ducati diece mila. Ed anco de facto i Beneventani l' avevano spogliato della Giurisdizione di quel Casale: e Sua Sant. non voleva assolverlo, se non compariva in Roma, per ottenere l'assoluzione, e dimostrare le sue ragioni, e procedere nella causa principale avanti gli Giudici Apostolici. Perciò supplicava pigliarsi espediente, che fosse assolto dalla scomunica, e restituiti la possessione: ò pure se li donasse licenza di comparire in Roma per ottenere l'assoluzione, e dimostrare la sua ragioni, e procedere nella causa principale avanti gli Giudici Ecclesiastici. E si riferiscono esattamente tutte le ragioni, ch' esso Marcello, e i suoi Predecessori vi tenevano: e le ragioni anco che vi teneva Sua M. essendo feudo del Regno di Napoli, e non della Sede Apostolica.

Lettera del Rè scritt' à Sua Sant. à 5. marzo 1568. di credenza, che dia fede à quel che le dirà da sua parte il Commendatore maggiore di Castiglia suo Ambasciadore, ed in sua assenza Di Gio: de Zuniga suo fratello, sopra la citazione fatt' à Marcello Caracciolo.

Lettera di Sua M. l' istesso dì al Commendatore maggiore suo Ambasciadore in Roma, dicendoli, che il Vicerè di Napoli l' aveva scritto della citazione fatt' à Marcello Caracciolo, che comparisse in Roma, sopra la lite, ch' si trattava del Casale di Monte d' Vrsò: e l' aveva mandata la Consulta della Reggia Camera della Sommaria sopra di ciò. E che Sua M. ne aveva scritto à Sua Sant. lettere di credenza in persona sua; e perciò l'ordina, che ne parli col Papa, e di tutto quello, che segue, ne le dia avviso, come anco al Vicerè.

Lettera di Sua M. al Vicerè Duca d'Alcalà l'istesso dì, in conformità di quel

quelch'aveva scritto all'Ambasciadore , intorno al negozio di Marcello Caracciolo : dicendoli aver ricevuta la lettera sua, con accordo de' Reggenti, de' 28. settembre 1567. ed aver vista la Consulta della Regia Camera della Sommaria; e l'ordina, che quando avrà avuta la risposta dall' Ambasciadore , si tratti di nuovo questo negozio nel Collateral Consiglio, col' intervento della Sommaria, à fin di vedere, che si debba provvedere in questo , e l'avvisi subito à Sua M. col suo parere ; acciocche con più fondamento si pigli risoluzione di ciò che convenga.

Lettera di Sua M. al Vicerè sudetto , à 15. dicembre 1568. intorno al negozio di Marcello Caracciolo, circa l'espediti, che s'erano proposti , ed altri che s'avevano da proporre al Papa sopra di ciò.

Consulta della Reggia Camera della Sommaria fatt' al detto Vicerè , à 23. dicembre 1568. ad istanza del Nunzio Apostolico, in nome della Città di Benevento, la quale si lamentava , che per ordine d' esso Vicerè il Casale di Monte d' Vrsò alloggiava huomini d'armi del Regno, essendo in territorio di Benevento , e soggetto alla Sede Apostolica . E che si minacciava di voler anco fare alloggiare a' Casali di Bagnara, e S. Angelo à Cupolo, nella parte delle Moniche, e dell' Arcivescovato di detta Città , essendo similmente Casali di Benevento. E si riferisce dalla Reggia Camera, che i Casali di Monte d' Vrsò, e Bagnara : e la parte di S. Angelo à Cupolo, ch'è dell' Arcivescovato, e Monasterio, si trattino franchi, e non si molestino.

Consulta scritt' à Sua M. dal Duca d' Alcalà , à 15. maggio 1570. avvisandole, che Marcello Caracciolo l'aveva presentato memoriale, col quale cede, e rifiuta à Sua M. il Casale di Monte d' Vrsò, colla sua Giurisdizione, acciocche ne disponga, e se ne serva . E che ogni dì faceva istanza , che se li donasse licenza, di potere andare à Roma, ed avere ricorso da Sua Sant. per esser assolto dalla scomunica, nella quale si ritrovava dichiarato per incorso.

Relazione dello Spoglio fatto da' Cittadini di Benevento , di loro propria autorità à Marcello Caracciolo, del Casale di Monte d' Vrsò , ch' Ei pretendevano fosse dentro i confini, e Territorio di Benevento ; e com' esso Marcello fu restituito de facto dal Rè, pel Reggio Consigliero Mereato . Doppo di nuovo fu spogliato, e si dubbitò à chi spettava la cognizione di detto secondo Spoglio, se al Rè, ò alla Sede Apostolica . E fu concluso, che spettava al Rè, come dice Marcello de Mauro , all'ora Avvocato Fiscale della Reggia Camera, nella seconda sua allegazione.

Consulta della Reggia Camera della Sommaria mandat' al Vicerè Cardinale Grannela, de' 24. ottobre 1571. intorno alla violenza fatta dal Governatore di Benevento, spogliando Marcello Caracciolo Marchese di Casalboro della possessione dell' altro Casale di Bagnara , ad istanza del Monistero di S. Pietro delle Moniche di Benevento, che pretendeva esser suo.

Consulta del medesimo Cardinale scritt' à Sua M. à 31. marzo 1572. sopra la violenza fatta dal Governatore di Benevento, spogliando Marcello Caracciolo del Casale di Bagnara, ad istanza del monaster. di S. Pietro di Benev.

Let-

Lettera di Sua M. scritt'al Cardinal di Gramuela de' 17. luglio 1572. intorno al negozio dello Spoglio di Marcello Caracciolo, March. di Casalboro.

Lettera di Sua M. scritt'a D. Gio: de Zuniga suo Ambasciadore in Roma , à 8. agosto 1575. intorno allo stesso negozio di Marcello Caracciolo Marchese di Casalboro.

Nelle istruzioni date da Sua M. al Marchese d'Alcanizes , ed al Licenziato D. Francesco de Vera del suo Consiglio, circa di quanto insieme col' Ambasciadore, aveano da trattare col Papa in nome della M. Sua, sopra le cose di Giurisdizione, sotto la data: Da Madrid, à 3. maggio 1578. vi è trà le altre cose questo negozio di Marcello Caracciolo.

Lettera del Vicerè Marchese di Mondejar scritt' al Licenziato Francesco de Vera, del Consiglio di Sua M. risidente in Roma , à 24. dicembre 1578. nella quale l'informa, e fa relazione del negozio di Marcello Caracciolo, e di quanto era passato in quello. A questa Lettera il Licenziato Francesco de Vera risponde à 9. gennajo 1579. donando avviso di quanto s'era fatto in Roma circa lo stesso negozio del Marchese di Casalboro.

Lettera di Sua M. al Vicerè Principe di Pietrapersia , à 14. febr. 1580. intorno al negozio di Marcello Caracciolo , che à tanto tempo si ritrovava scomunicato, e spogliato delle sue Terre Monte d'Vrso, e la Bagnara. Ordinandoli che facesse giuntare il Consiglio Collaterale, la Reggia Camera della Sommaria, ed il Consiglio di Capuana, e trattare questo negozio, per risolvere la pretensione del Papa, che le Moniche di Benevento litigando in Napoli con Marcello in Vicaria, e nella Sommaria, non potessero pregiudicare alla Podestà, che teneva, di dichiarare i confini di Benevento, per l'investitura del Regno concessa da Papa Giulio II. à Ferdinando Rè Cattolico suo Bisavo: e dell'investitura concessa poi da Papa Pio IV. à Sua M. E che subito l'avvisasse di quello, che li parerà, acciocche visto il tutto, si possa dare una volta in questo negozio l'assenso, e l'ordine, che convenga.

Consulta scritt'a Sua M. dal Vicerè Duca d'Osuna , à 23. febr. 1583. sopra lo stesso negozio di Marcello Caracciolo.

Relazione, come dopo tante dispute, trattati, e fatiche, fatte in tanto tempo sopra la restituzione de' mentovati Casali, gli Reggi Ministri per non usar termini violenti contro la Sede Apostolica, e per lo rispetto, che se le portava, e per istracchezza gli lasciarono perdere, non volendo seguire l'opposizione d'alcuni, li quali dicevano, che si difendessero le ragioni, e giustizia del Rè, con potenza, contro la Sede Apostolica.

Consulta con voto della Reggia Camera mandat'al Vicerè de' 29. febr. 1596. intorno alle lettere scritte dagli Officiali della Città di Benevento a' Numeratori Reggi, che numeravano la Provincia, che non dovevano numerare la Terra di Bagnara, parte di S. Pietro delle Moniche di Benevento, Monte d'Vrso, Sellito, Parte di S. Angiolo à Cupolo, e il Casale di San Marco à Monte, per esseruo Vassalli della Sede Apostolica, e come luoghi dell' Arcivescovo, e del Monasterio di Benevento. E discorrendosi delle ragioni, che

vi



vi ha il Rè, si conchiude per la Reggia Camera, che si debbiano numerare così com'erano state numerate nella precedente numerazione del 1562. Altra Consulta della Reggia Camera de' 7. agosto 1596. rifatta dal Registro, intorno al numerare de' Casali di Benevento.

Consulta fatta dal Vicerè Conte di Olivares à Sua M. à 19. mag. 1598. avvisandole della violenza fatta dal Baglivo della Città di Benevento, per ordine del Governatore di quella, con molta gente armata, i quali, pretendendo che un luogo chiamato Cerritello, ch'è nel Territorio della Terra di Castelpoto, fuor de' confini di Benevento, fosse dentro detti confini, depredarono molta quantità di pecore, ch'erano di Gasparo Ricca Barone di Castelpoto, e le portarono in Benevento, maltrattando i Pecorari, levandoli le cappe, con bruggiare le loro mandre, e pagliara, e facendo altre violenze. Di più l'Arcivescovo di Benevento, per ordine dell'Auditor della Camera Apostolica, scomunicò il Barone. Per la qual cosa, per ordine del Vicerè si sequestrarono i beni temporali, che l'Arcivescovo teneva in Regno, e di due Arcipreti, che avevano pubblicata la scomunica, nelle loro Terre della Diocesi di Benevento senza Reggio Exequatur, e carcerati alcuni loro parenti Laici, ed altri Cittadini Beneventani, che si erano ritrovati in dette violenze; furono sequestrate, ed eseguite le robe de' Beneventani ritrovate in Regno, per risarcire i danni al Barone, che importavano docati 1472.

Relazione di quanto era passato nell'anno 1600. e 1601. intorno alle controversie de' confini di Castelpoto, e Benevento: e circa l'affolluzione della scomunica domandata da Gasparo Ricca Barone di Castelpoto. E che finalmente avendo il Vicerè Conte di Lemos, supplicato il Papa Clemente VIII. che avesse mandati alcuni Commessarj Apostolici, che insieme con altri deputati dal Vicerè, avessero vista terminata, e composta assentatamente la differenza de' confini di Castelpoto; per lo qual'effetto il Papa vi mandò Monsignor Alessandro Ludovisio, Auditor di Rota, e Monsignor Maffeo Barberino, Chierico di Camera; acciocche intervenissero insieme con Monsignor Pietro Molino, Referendario Apostolico, e Governatore di Benevento, e il Vicerè vi mandò D. Gio: de Miscanza, e Carlo di Tapia Reggj Configliari, e Camillo de Curtis Presidente della Reggia Camera. Questi essendosi abboccati, ed uniti in un luogo del Territorio di Benevento co' Commessarj Apostolici, intelero ch' Ei volevano venire alla determinazione di tutto il Territorio, distretto, e Contato della Città di Benevento, conforme le riserve fatte da' Pontefici Romani nelle Investiture del Regno di Napoli: e le dichiarazioni principalmente fatte da Papa Clemente VI. il quale terminò il distretto, e confini di Benevento. Perlocche ricusarono venire à questa dichiarazione generale, e determinazione: dicendo che non avevano tal potestà di vedere e conoscer questo: ma solo di terminare i confini di Castelpoto, e che ne averiano scritto al Vicerè, se la sua intenzione fosse, che si venisse à questa generale dichiarazione: e che avuta questa risposta l'averiano avvisato a' medesimi Commessarj. E con effetto ne scrissero al Vicerè, il quale rispose, che si

sitirassero: e se ne ritornarono senza salutare, nè dire cos' alcuna a' Commessarj Apostolici, avvisando solo per lettera, che si partivano per ordine del Vicerè. Del che se ne dolse il Papa scrivendone ad esso Vicerè; il quale gli rispose, che i Commessarj Apostolici voleano trattare della determinazione generale de' confini di Benevento, e della Bolla di Papa Clemente VI. sopra del che Esso non aveva tal'ordine, nè commessione di Sua M. E quello che si era trattato era solo del negozio di Castelpoto. In questa Relazione si leggono le copie di tutte le lettere hinc inde scritte, de' Brevi Apostolici, Commessionij, Istruzioni, e di tutte le scritture fatte per tal negozio.

Lettera di Sua M. scritt'al Vicerè D. Ferdinando Conte di Lemos, à 8. agosto 1601. nella quale loda la resolutione de' suoi Ministri, in ritornarsene dalla differenza de' confini di Benevento, e Castelpoto, per aver conosciuto gli disegni di Sua Sant. in questo negozio.

Lettera di Sua M. scritt'al Duca di Sessa suo Ambasciadore in Roma lo stesso giorno de' 18. agosto in conformità di quello, che aveva scritto al Vicerè circa i confini di Benevento.

Lettera reggia scritt'ad un' Vditore di Principato Ultra, dal Vicerè Conte di Benavente, de' 15. maggio 1609. dicendoli, che con la maggior destrezza, secreto, e più esatta diligenza, che sarà possibile, veda di aver nelle mani quattro, ò sei Cittadini di Benevento, de' migliori, procurando se li potrà carcerare in Territorio del Regno, e senza scandalo, e rumore: e subito gli mandi carcerati in Vicaria.

Lettera di Sua M. scritt'all' Ambasciadore in Roma, lo stesso giorno de' 22. settembre 1609. ordinandoli che parli à Sua Santità sopra il negozio del Territorio di Cappeluni.

Lettera di Sua M. al Vicerè Conte di Benavente l'istesso dì, ordinandoli, che si difenda il Territorio dell' Esquito, nel Tenimento della Terra di Cappeluni.

Consulta del Vicerè Conte di Benavente scritt'à Sua Maestà, à 28. aprile 1610. avvisandole ch' erano quattro anni, che i soldati di Campagna della Reggia Vdienna di Principato Ultra, avevano carcerato un Bannito, per molti delitti, in una Vigna della Terra di Cappeluni, che il Governatore di Benevento pretendeva che fosse Territorio suo; e fattone di ciò risentimento, e scomunicato il Governatore di quella Provincia, ed un' Auditore, che avevano appiccato il Delinquente, finalmente non s'era fatto altro. E dopo quattro anni, essendo andato in Benevento un d' quei Soldati, che intervennero alla carcerazione del Bannito, fu carcerato dal Governatore, ed appiccato. Perciò supplica Sua M. che ordini al suo Ambasciadore in Roma, che faccia in suo nome gran risentimento col Papa di tal negozio.

Banno fatto dal Vicerè Duca d' Alcalà, à 28. luglio 1569. col quale si proibisce sotto gravissime pene, che non si mandino, nè si portino grani, ed orgi dentro la Città di Benevento per ponerli 'n magazeni, e conservarli, à fine di rivenderli poi alla giornata, à prezzi eccessivi, e farne mercanzie. E che

non

non si possano condurre grani , ed orgi , ne' luoghi convicini di Benevento , per quattro miglia più di quello , ove nascono .

Banno fatto dal detto Vicerè , à 7. novembre 1569. col quale proibisce sotto gravi pene , che niun Vaticaro , ò altra Persona debba portare grani , farine , nè orgi nella Città di Benevento , senza sua licenza , ed in scriptis , con dichiarazione , che non s'intenda per quello Banno far pregiudicio al Reggio Fitco , per l'esazione delle pene contro coloro , che in qualsivoglia modo avessero controvenuto al Banno emanato , à 28. luglio dello stesso anno 1569.

Banno del Vicerè Duca d'Offuna , de' 22. agosto 1581. nel quale si dice , aver inteso , che i Vaticari avevano interpretati gli sopradetti Banni de' grani , contro la sua intenzione , supponendo che per tal causa non potevano portare da dentro il Regno grano , farine , ed orgi à vendere nella Dogana di Benevento ; e così anco à macinare nelle molina della Città ; quindi non ci erano andati , nè ci andavano come per lo passato . Perciò spiegando non esser stata questa la sua intenzione , dice , e dichiara , che i Vaticari possono portare à vendere nella Dogana di Benevento da dentro il Regno grani , farine , ed orgi ; e così anco portarne à macinare ne' molini come solevano .

Consulta scritta dal Vicerè sudetto à Sua M. à 31. agosto 1585. nella quale avvisa , che il Papà Sisto V. aveva fatto grandissimo risentimento , e cù era grandemente alterato à cagion de' Banni rinovati pe' grani di Benevento : atteso con tai Banni si proibiva il commercio , e si levava il concorso della Dogana di quella Città , ed averiano sentito danno l'entrate della medesima . Minacciando che s' Ei non gli rievocava l'averia scomunicato : ed averia interdeto il Regno : e sospesi gli Tribunali ; ed aveva fatte altre minacce , soggiungendo quanto era passato in tal negozio .

Lettera reggia scritta dal Vicerè Duca d'Offuna , al Governatore di Principato Ultra , à 20. novembre 1585. ordinandoli che tenghi pensiero particolare , ed esattissimo di saper quei , che hanno introdotto grano dal Regno in Benevento : e che ne carceri quattro , ò cinque , e del tutto l'avvisi .

Lettera regg. scritt'al medesimo Governatore delle Provincie di Principato , à 12. maggio 1586. colla quale ordina , che s'informi di tutti coloro , che in quelle Provincie hanno dato , e donano danari alla voce per grani , ed orgi per la prossima raccolta , che sono soliti portarli à riponere in Benevento , e ce l'avvisi .

Banno fatto dal Vicerè Conte di Miranda , à 31. agosto 1591. col quale rinnova i banni emanati dal Duca d'Offuna , à 19. giugno , e 22. agosto del medesimo anno , circa i grani di Benevento .

Lettera di Sua M. al Vicerè Conte di Miranda , de' 29. gennaio 1593. nella quale dice aver vista la lettera da lui scritta sopra quel che tocca a' banni , che aveva fatti rinnovare , à fin d'evitare gl'inganni , e le fraudi , che si commettevano per quei di Benevento , in racchiudere i grani ne' loro magazeni , per poi rivenderli à prezzi eccessivi in tempo di necessità . E l'è parso bene tutto quello ch'ha fatto , come anco la diligenza , che per mezzo del Duca

di Sessa suo Ambasciadore in Roma aveua fatta della pubblicazione de' banni. Ordinandoli che così continui, poiche la M. Sua ne ferue anco al Duca di Sessa, che ne faccia da parte sua l'officio, che convenga col Papa. E ch' E' auuifi di quanto si farà in questo negozio, con fare quel che convenga al buon gouerno del Regno.

Lettera di Sua M. scritte al Duca di Sessa suo Ambasciadore in Roma l'istesso dì, confimile à quella, che aveva scritte al Conte di Miranda. E l'ordina che in conformità degli officj, che da parte del Vicerè auca fatti sù di questo per sodisfare, e quietare Sua Sant. le rappresenti di nuovo da sua parte le cause, che hanno mosso à rinouare i banni, che sono molto giuste, e convenienti: poich' essendosi publicati questi medesimi pel Duca d' Offuna in tempo di Papa Sisto V. si quietò Egli, e mostrò sodisfazione di quelli: e così spera, che Sua Sant. informata del vero refterà sodisfatta ancor essa. Ed avvifi tutto quello succederà.

Banni fatti dal Vicerè Conte di Miranda, à 30. luglio 1595. rinouando i banni fatti dall'olim Vicerè Duca d'Alcalà nell'anno 1569. circa i grani di Benevento.

Banno del Vicerè Conte d'Olivares, de' 22. agosto 1596. col quale rinoua i banni emanati dall'olim Vicerè Duca d'Alcalà, circa il non condurre grani, ed orgi 'n Benevento, nè per quattro miglia lontani dove son nati.

Banno dello stesso Vicerè Conte d'Olivares, de' 10. ottobre 1596. col quale dichiara, che'l sopra detto banno non è per impedire, che si possano portare in Benevento, e luoghi d'esso grani, ed orgi necessarj pel vitto de' Cittadini: e per poterli macinare: nè per impadire il libero commercio della Dogana: ma solo d'impedire, che non si portino per immagazzenare, infossare, e farne mercanzia.

Bolla di Papa Clemente VIII. de' 13. novembre 1600. nella quale dichiara i delitti, pe' quali si possono fidare, ed assicurare nella Città di Benevento i Delinquenti forastieri: e prescrive il modo, come si hanno da fidare: riformando tutte le altre Bolle de' Sommi Pontefici Romani luoi Predecessori sopra di ciò fatte.

Delle convenzioni fatte in diversi tempi tra i Rè, e Vicerè di questo Regno, e la Sede Apostolica, sopra la persecuzione de' Banniti, ed il rimetterli ad invicem i Delinquenti, tanto del Regno, che si salvano nelle Città, e luoghi della Sede Apostolica, e particolarmente in quella di Benevento: quanto all'incontro gli Delinquenti, de' Stati della Chiesa, che si salvano nel Regno. Si veda nel *Tom. XVII. Tit. J.*

# I N D I C E DEL TOMO XVII.

ALTRIMENTI DETTO

T O M O I.

D I V A R I E C O S E.

T I T O L O I.

*Del Concilio di Trento : cioè in quai casi non sia stato ricevuto, ed eseguito nel Regno.*

**O**rdine generale della Maestà di Filippo II. sotto la data de' 17. lug. 1564. nel quale dice, che aveva accettat' i decreti del Concilio Tridentino mandate dal Papa . Perciò vuole , che nel Regno di Napoli si pubblicchino, osservino, ed eseguano.

Lettera di Sua M. scritt' a parte sotto l'istesso dì al Duca d' Alcalà Vicerè nel Regno, dicendoli, che aveva per sua carta ordinato , che si osservassero, ed eseguissero i Decreti del Concilio Tridentino nel Regno, come altresì 'n tutti gli suoi Regni , e Stati avea ordinato , Vuole però che per questo non si deroghi à quel che tocca la sua Preminenza, ed Autorità Reale, e nelle cose, che possono apportar pregiudicio, a i Juspadronati Reggi, ed Exequatur, delle Bolle, che vengono da Roma, stando sopra di ciò avvertito, che non si facci alcuna novità, e che ne le mandi nota : nè faccia sapere, che tenga tal'ordine di Sua M. se non che abbia avuto ordine, che si osservino i Decreti del Concilio Tridentino.

Relazione del Reggente Francesco Antonio Villano , fatta per ordine del Vicerè Duca d'Alcalà, d'alcuni capi del Concilio Tridentino, che pregiudicano alla Real Giurisdizione. Altra Relazione fatta dall' istesso Regg. Villano d'alcuni altri capi del d. Conc., che pregiudicano la Giurisdiz. Reale.

Lettera di Sua M. scritt' al Vicerè Duca d'Alcalà , à 3. luglio 1566. dicendoli che non fu intenzione del Concilio generale Tridentino di pregiudicare in maniera alcuna la M. Sua, e la Preminenza Reale , secondo s'è inteso in Ispagna, d'alcuni Prelati, che intervennero nel Concilio.

Nella Relazione fatta dal Collateral Consiglio al Vicerè Duca d'Alcalà, à 31. agosto 1568. circa la Bolla in Carta Damini, ch'è nel Tom. IV. Si dice, den.

ch'essendosi domandato l'anni passati il Reggio Exequatur al Concilio Tridentino: Eſſo Vicerè, e Collaterale non lo vollero concedere, ad oggetto che avendolo fatto riconoſcere vi ſi trovarono molti capi, che pregiudicavano alla Giurisdizione Reale, de' quali ſe ne diede particolarmente avvifo à S. M.

Fra Vincenzo Giuſtiniano Generale dell'Ordine de' Predicatori, che poi fu Cardinale, ed il Cardinale Aleſſandrino Legati Apoſtolici nell'anno 1570. e 1571. diedero in nome del Papa molti capi a Sua M. ne' quali dicevano, che la Giurisdizion' Eccleſiaſtica era gravata ne' Regni di Napoli, e Sicilia, e nello Stato di Milano: tra' quali ſi dice, che doppo eſſerſi ricevuto il Concilio Trid. per Sua M. e pubblicato nella Spagna ſi tardò molti meſi à publicarſi nel Regno di Napoli: dove non ſi è concesso a' Prelati, che per eſecuzione de' Decreti in quello contenuti poteſſero caſtigare i Laici; ſotto preteſto, che ſi pregiudicava la Real Giurisdizione. E dichiarando i capi, e Decreti, che non ſi oſervano, dice, eſſer li ſequenti, v3.

*Della ſeſſ. 7. il c. 6. che comincia: Uniones perpetuae.*

*Della ſeſſ. 21. il c. 4. de reform: Episcopi etiam in his. E il c. 7: Cum illud quoque valde curandum fit.*

*Della ſeſſ. 22. il c. 8. de reform: Episcopi etiam, tanquam Sedis Apostolica Delegati. E il c. 9. Administratores tam Ecclesiastici, quam Laici. E il c. 10: Cum ex Notariorum imperitia. E il c. 11: Si quem Clericorum, vel Laicorum.*

*Della ſeſſ. 23. c. 4. de Sacram. Ord: Quoniam vero in Sacramento Ordinis. E il c. 18: de reform. Cum adolescentium aetas.*

*Della ſeſſ. 24. il c. 8. de reform. matr. Grave peccatum est. E il c. 10: Episcopi, ne aptius regant. E il c. 11: Quoniam privilegia. E il c. 13: Quoniam plerumque Cathedralis Ecclesia.*

*Della ſeſſ. 25. il c. 3. de reform: Quamvis Excommunicationis gladius. ver. Nefas autem sit ſeculari cuilibet Magistrati. E il c. 8: Admonet Sancta Synodus. E il c. 9: Sicuti legitima patronatum iura tollere. Ed il c. 11: Magnam Ecclesiis perniciem afferre solet. E nel c. 12: Non sunt ferendi.*

*Queſti capi ſi vedono nel Tomo XIV. Della Legazione de' Card. Giuſtiniano, e Aleſſandrino; dove auo. ſi vede la riſpoſta fatta à deſti capi per il Cardinal Granuela all'ora Vicerè, e mandati à Sua M.*

*Circa i capi 8, e 9. della Sèſſione 22. del Concilio Tridentino per la viſta dell' Eſtaurite, Ospitali, ed altri Luoghi Pii, che ſi governano da' Laici: e del vederſi da' Prelati gli conti dell' amminiſtrazione de' medeſimi luoghi fatta da' Laici vi è un Volume à parte, ch'è il Tomo XV.*

*Lettera di Sua M. ſcritt' al Vicerè Conte di Miranda, à 15. novembre 1586. dicendoli che per ordine di Sua Sant. Pavena detto il Veſcovo di Novara ſuo Nunzio riſedente in Iſpagna, che tra' Prelati del Regno di Napoli, e i Miniſtri, ed Officiali Reggi vi ſogliono eſſere molte differenze ſopra diverſe materie: le quali ceſſariano quaſi tutte ſe per Eſſi Officiali ſi oſſervaffe quel ch'è ſtato ſtatuito pel Concilio Tridentino; poiche in molti capi ſi va contro di quello: e tpeſialmente nelle Viſte delle Chieſe, Ospitali, e Confraternie:*

sic ; domandando che questo si rimedj come conviene, e si ordini, che in quel Regno si offerui il Concilio , in modo che non vi sia causa legittima di contendere tra di loro per questo rispetto i Prelati, ed Officiali Reggi , come non lo fanno negli altri suoi Regni, e Stati dove si offerua . E perche questo punto è della considerazione, che si vede, è bene, che si attenda al rimedio, in maniera che Sua Sant. abbia intera soddisfazione dell' osservanza ( come la M. Sua desidera , che l'abbia in tutte le parti, e particolarmente nel Regno) di quello che ha disposto, e ordinato il Concilio . L'incarica però molto, che informi di quello, che pel passato si è lasciato di osservare, e della causa, perche ? E l'avvisi di quanto l'occorre, affinche si provveda come conuenga . E che tra tanto dia ordine, che in tutto quello, non vi sarà inconueniente , si offerui, ed esegua il Concilio di Trento integramente, e puntualmente, come si deve : poiche di più della ragione , ed obbligo , che vi è, Sua M. desidera molto, e farà molto seruita, che così si faccia.

T I T O L O . II.

*Delle Rendite, e frutti Ecclesiastici, principalmente delle Cattedrali, sequestrati d'ordine Reggio, e spesi nella riparazione, ed altre cose necessarie delle medesime Chiese.*

**I**L Rè Ferdinando I. à 15. marzo 1475. scrive all' Arcivescovo di Brindisi. dicendo auerli scritto , e ordinato altre volte , che atteso la sua Chiesa maggiore minacciaua ruina, ed auera necessità di molte cose pel suo ornamento douesse ogn'anno ripararla, ed ornare coll'entrate d'essa Chiesa ; ed il simile douesse procurar, che facessero quei che tengono altre Chiese in dette Città, le quali hanno buon' entrate, e patiscono molti mancamenti . Ed infino allora non auera fatta cosa alcuna, nè fatta fare da altri alcuna riparazione; del che se ne auera presa gran marauiglia, e turbazione di mente . Però li dice, ed esorta, che ogn'anno debbia ponere la quarta, ò quinta parte dell' entrate della Chiesa maggiore in riparazione, e ornamento di quella . E così anco faccia fare da coloro , che tengono altre Chiese in quella Città . E lo certifica, che mancandosi da lui à quanto di sopra ; farà Ezzo sequestrare ogni anno la quarta, ò quinta parte dell' entrate, e frutti delle Chiese, à fin di spenderli alla riparazione, e ornamento delle medesime.

Il detto Rè Ferdinando I. à 10. gennajo 1479. ordina al Tesoriero di Calabria , che dell' entrate del Vescovo di Cosenza faccia spendere docati 300. in quell'anno in riparazione della Chiesa maggiore . E nella spesa ci faccia interuenire un Credenziere, che debba tenere particolar conto, insieme con uno, o due Cittadini, li quali si abbiano da elegere per l'Università , e due altri Particolari da eligerli del Capitolo .

Frà gl'altri Capi domandati dalla Città di Bari al Rè Ferdinando d'A-

ragons, e per esso Rè cōceduti, à 9. dicem. 1499. vi è questo: che l'Arciv. di Bari debba ogn'anno spendere in riparazione, e beneficio della sua Chiesa, quella parte dell'entrate che di ragion' è tenuto. E il Rè dice che si scriva al Arcivescovo che ripari la Chiesa: e se farà negligente, s' eligano per la Città due Huomini dabbene timorati di Dio, li quali insieme col Vescovo, ovvero col suo Procuratore, facciano la riparazione dall' entrate del Arcivescovato, com' è di ragione.

Il Rè Federigo, à 3. luglio 1500. scrive al Vicario del Vescovo d'Ariano; che pigli 'n suo potere tutte l'entrate del Vescovato, e di quelle ne ripari la Chiesa maggiore. E l'entrate che resteranno doppo che sarà provvista, e riparata la Chiesa, si diano al Vescovo.

Il Gran Capitano Vicerè nel Regno, à 10. gennajo 1504. ordina al Governatore della Città di Bitetto, che subito pigli 'n suo potere l'entrate pervenute, e che perveniranno dal Vescovato di essa Città, e le converta nella riparazione della maggior Chiesa, che minaccia ruina, e patisce mancanza di vestimenti, ed altre cose necessarie al Culto Divino. E dello esatto, e speso ne faccia notamento, acciocche ne possa rendere buon conto.

Il Conte di S. Severina Luogotenente Generale, à 28. febbrajo 1526. fa intendere a tutti gli Officiali ed Vniversità del Regno, che la Santità del Papa informata delle necessità grandi, che alcune Chiese di questo Regno patiscono, così di fabbrica come di vestimenti, ed altre cose bisognevoli al Culto Divino; e vedendo che i Prelati di quelle che sono obligati a farle delle loro entrate, e frutti, poco se ne curano: ha provisto per un Breve sotto la data de' 20. gennajo 1526. e deputati Commessarj Marcello Galeello Reggente di Cancelleria, e Geronimo Cantelles Nunzio Apostolico, che giunti abbiano da provvedere tutte quelle Chiese Cattedrali Metropolitane, Collegiate, Parrocchiali, e d'altri Beneficj: ed anco de' Monasterj del Regno che patiscono ruina di fabbriche, ed hanno bisogno di Vestimenta, Libri, Calici, Croci, Paramenta, ed ogn'altra cosa bisognevole al Culto Divino; per il qual effetto possano pigliare la quarta parte di tutte l'entrate, e frutti delle Chiese, che avranno bisogno delle cose predette, e si abbiano da riponere in potere di Persone facoltose, e confidenti, e spenderli per la riparazione, e bisogno delle medesime. Perciò s'ordina à tutti gli sopradetti Officiali, ed altri che circa la mentovata esazione, e distribuzione di quarta parte, diano ad essi Commessarj ogni ajuto, e favore; e se fosse necessario debbiano assisterli per l'esecuzione delle cose predette.

Il Vicerè Duca d'Alcalà, à 8. novembre 1599. avendo inteso per lettera dell'Economo, che stava nell' Arcivescovato di Taranto, che quella Chiesa avea bisogno di riparazione, e paramenti: ordina al Precettore di Terra di Otranto, che de' denari pervenuti, e che perveniranno da i frutti della Chiesa Arcivescovale, abbia da spendere, coll'intervento de i Sindici ed Eletti della Città, docati 1000. per la riparazione della magior Chiesa: ed altri docati 500. per la compra di tante vesti, e paramenti per servizio del Culto Divino.

Avea.



Avendo la Città d'Andria supplicato il Vicerè Duca d'Alcalà, che avesse astretto il loro Vescovo à riparare la Chiesa Cattedrale, perche ne aveva molta necessitá ; fù rimesso il negozio al Cappellano maggiore, che pigliasse informazione del tutto, inteso il Vescovo. Il quale riferisce con suo voto à 9. marzo 1565. che si dovesse pigliare parte de'frutti ed entrate della Chiesa, e farla pervenire in potere di due Persone idonee, e sufficienti, da elegersi dalla Città d'Andria, le quali coll'intervento del Vescovo l'avevessero da spendere nell'accennata riparazione, con obligarsi à donar conto della loro amministrazione. E vedutasi dal Vicerè questa Relazione, à 19. marzo 1565. ordina al Governatore d'Andria, che servata la forma della Relazione faccia riparare la Chiesa.

Consulta scritt' à S. M. dal detto Vicerè, à 31. luglio 1567. nella quale tratta della Bolla in Cena Domini allora fatta dal Papa, in quanti Capi pregiudicava la Real Giurisdizione: tra' quali è quello che si scomunicano coloro, che senza licenza della Sede Apostolica sequestrano i frutti d'alcuni beneficij. Il che pregiudica alla Real Giurisdizione: atteso è stato solito nel Regno di sequestrarsi parte de'frutti de'beneficj, quando le Città, e Terre dove le Prelature e beneficij sono posti, hanno avuto ricorso a i Vicerè, del Regno. Narrando come i Prelati, e Beneficiati si pigliano, e mangiano l'entrate delle loro Prelature, e Beneficj, e le Chiese calcano, e si ruinano, senza esserci gli vestimenti, e paramenti necessarj. Ed in questo caso si è commesso al Cappellano maggiore che precedente informo ne facesse Relazione; e pigliata l'informazione, e vistasi l'estrema necessitá della riparazione delle Chiese, ed ornamenti d'esse, si hà soluto ordinare, che si pigli una parte dell'entrate, e coll'intervento degli Huomini dabbene, in ciò deputati, si spenda in quella riparazione ch'è necessaria; pigliandoli la parte dell'entrate in più anni, per non dare incommodo al Prelato, o Beneficiato.

Relazione del Reg. Cappellano maggiore fatt'al Vicerè Cardinal Granvela, à 22. giugno 1574. ad istanza del Regio Consigliero Giovan Felice Scatoleone Barone de'Rotunni; che avendo esposto al Vicerè, che in detta sua Terra vi era un Beneficio sotto il titolo di S. Maria, Jus padronato del Barone, il quale aveva bisogno di riparazione, di modo che se non si riparava frà poco tempo andava in collapsum: e l' Abate Moccia Rettore di quello si esigeva l'entrate senza spenderci cos'alcuna; supplicava il Vicerè che volesse ordinare, che si sequestrassero i frutti del mentovato Beneficio à fin di ripararsi la Chiesa. E commesso il negozio al Cappellano maggiore, questi se pigliarne informazione intimato il Beneficiato, e costata l'urgente necessitá; riferisce con suo Voto, che si debbiano pigliare tutte l'entrate d'un anno, e di due altri anni seguenti la metà, e farle pervenire in potere d'un Cittadino idoneo, e facultoso, da elegersi dalla Vniversità il quale dovesse dare sicurtá di spenderle nella fabbrica, e riparazione della Chiesa, e dar conto della sua amministrazione; e sopra di ciò li dovessero spedire gl'ordini, in forma Regie Cancellarie.

Avendo gli Estauritarj dell'Estaurita di S.Giorgio maggiore di Napoli esposto al Vicerè, che la loro Chiesa pioveva tutta , e non vi si poteua celebrare : e la Sagrestia di quella minacciava ruina, e si dubbitava , che de facto non cascasse, per esser vecchia ; domandavano sequestrarli l'entrate di detta Chiesa, acciocche colla quarta parte de'frutti s'auesse da fare la riparazione. E rimesso il negozio al Cappellano maggiore fatto vedere dagli Esperti 'l bisogno, intimato l'Abate di quella, riferisce con suo voto , a 14. luglio 1574. che si deve pigliare parte de'frutti, ed entrate di quell'anno, e del seguente , la quale dovesse pervenire in mano del Tesoriero, seu Procuratore di detta Estaurita , e coll' intervento dell'Abate, ò del suo Procuratore fosse obligato spenderla in riparazione della medesima , ed in fine dar conto della sua amministrazione .

La Città di Trani avendo esposto al Vicerè, che la Chiesa maggiore dell' Arcivescovato di Trani teneua molto bisogno di riparazione, così di fabbrica, come di paramenti, ed altre cose . E stando essa Chiesa vacante ; e dovendo la Cassa della Dogana delle Pecore, all'Arcivescovo morto, alcune quantità di danari per causa degli erbaggi ; supplicava ordinarsi , che quelli si fossero spesi nell'espressata riparazione, e paramenti . E rimesso il negozio al Cappellano maggiore, questi fatta pigliare del tutto informazione , riferisce con suo voto, a 23. gennajo 1576. che si potria pigliare parte de' denari pervenuti, e che perveniranno de'frutti, ed entrate dell' Arcivescovato Sede vacante: e parte di quello, che si deve per l'erbaggi, e spenderli nella riparazione , ornamenti , e libri per il Culto Divino . Quali denari doveffero pervenire in potere di due Persone facoltose, e dabbene, eligende per la Città, che abbiano da dare sicurtà di spenderli 'n detta riparazione, ed ornamenti, e darne conto.

Relazione fatta dal Cappellano maggiore al Vicerè, a 8. aprile 1490. ad istanza della Città d'Andria sopra la dimanda fatta dalla medesima contro il loro Vescovo, che dovesse riparare la Chiesa Cattedrale, che ne teneva molta necessità, e minacciava ruina . E rimesso il negozio al Cappellano maggiore pigliata informazione del tutto, inteso il Vescovo, riferisce con suo Voto: che per allora si poteva spedire Ortatoria al Vescovo, che riparasse la Chiesa : ed essendo renitente in fare la riparazione , si potriano fare gli ordini necessari, che in simili casi si ricercano, e che sono stati soliti spedirsi . In questa Relazione s'inferisce un'altra differenza, ch'ebbe la medesima Città col Vescovo, nell'anno 1565. sopra la riparazione della Chiesa , e precedente Relazione del Cappellano maggiore, e similmente inteso il Vescovo, fu dal Vicerè Duca d'Alcalà ordinato al Capitano della Città d'Andria, che dell'entrate , e frutti pervenienti dal Vescovato riparasse la Chiesa maggiore.

## TITOLO III.

*De' Juspadronati Reggi, e de' Baroni: e se la loro cognizione, così in petitorio, come in possessorio spetta a' Ministri Ecclesiastici, o Reggi?*

**R**elazione fatta dal Reg. Configliero Gio: Andrea de Curtis, Consultore del Cappellaño maggiore, per ordine del Duca d'Alcalà, à 15. ottobre 1567. e mandata a Sua, colla consulta, che segue, nella quale si dice, che da molti tempi 'n qua i Ministri Reggi, cioè il Cappellano maggiore per Delegazione Reggia, e suo Consultore hanno conosciuto, e conoscono le cause de' Juspadronati Reggi, e de' Baroni, tanto in petitorio, quanto in possessorio, riferendole in Collaterale. E si producono gli esempj, e le cause, che avevano conosciute; ancorche per legge Canonica sia altrimenti provisto: e gl'iuconvenienti, che ne nasceriano non conoscendosi da' Ministri Reggi.

Consulta mandat' a Sua M. del Vicerè Duca d'Alcalà, a 3. novembre 1567. circa il conoscere de' Juspadronati Reggi, e de' Baroni, a chi spetta? tanto in petitorio, quanto in possessorio; con mandarle la sopraseritta Relazione di Gio: Andrea de Curtis; pregando la M. Sua, che lo trattasse col Papa, e restasse servita di rescrivere, quel che comandava, che si facesse in questo negozio.

Consulta scritt' a Sua M. dal Vicerè, a 15. maggio 1568. sollecitandola per la risposta di quel che comandava si facesse nel mentovato negozio.

Relazione fatta dal Collaterale Consiglio al Vicerè, a 31. agosto 1568. sopra la Bolla in Cœna Domini: dove si dice, che le cause de' Juspadronati Reggi, è solito da certi tempi 'n qua conoscersi dal Cappellano maggiore, e per sua Relazione nel Consiglio Collaterale.

Consulta scritt' a Sua M. dal Vicerè, a 13. aprile 1569. sollecitandola per la risposta, di quello che comandava intorno al negozio de' Juspadronati. Consulta scritt' a Sua M. dal Vicerè, a 17. aprile 1569. sopra lo stesso negozio sollecitandola per la risposta.

Lettera di Sua M. scritt' al Vicerè, a 17. luglio 1569. nella quale ordina, che s'offervi quel ch'insino all'ora s'è osservato circa le cause de' Juspadronati de' Baroni: cioè che fossero trattate, e dichiarate in presenza del Vicerè, a relazione del Cappellano maggiore, per Delegazione Reggia.

Lettera di Sua M. scritt' al Vicerè, a 18. novembre 1569. ordinandoli, che faccia trattare dalle Persone, che à lui pareranno il negozio, ch'esso Vicerè l'aveva scritto circa i Juspadronati de' Baroni: e conferito quel ch'in ciò è solito farsi, e si è praticato: e quel che di giustizia, e di ragione si deve provvedere, l'avvisi a Sua M. col suo parere.

Di questi Juspadronati, e Beneficj de' Baroni, e del conferirsi di quelli, se ne tratta generalmente ne' capi dati a Sua M. dal Cardinale Alessandrino, nel-

l'anno 1571. nel Capo 11. ne' quali si diede la risposta, pure generalmente dal Cardinal Granuela Vicerè; come appare dal Tomo XIV. Della legat. de' Cardinali Giustiniano, e Alessandrino.

## T I T O L O IV.

*De' Testamenti, che i Vescovi del Regno, pretendono poter fare per coloro, che muojono ab intestato.*

**R** Elazione della pretensione, che hanno alcuni Prelati del Regno, di poter Essi, per consuetudine antica delle loro Diocesi, far testamenti, e legati pii, per quelle Persone, che sono morte ab intestato, per discarico delle loro coscienze: applicandoli essi Prelati a beneficio di loro stessi. Ed in alcune altre parti del Regno i Prelati pretendono indistintamente, senza far altro testamento, applicarsi a beneficio loro la quarta parte de' beni mobili, de' morti ab intestato.

Consulta della Reggia Camera, scritt'al Vicerè, a 9. aprile 1518. ad istanza del Capitolo di S. Maria maggiore della Terra di Barletta, nella quale si dice, ch'essendo stato ammazzato Gio: Cola de Burdis, fu pel Vicario di Barletta, in remedium animæ suæ, interposto Decreto, che de' beni del medesimo fosse data a quella Chiesa una Casetta, sita in essa Terra, pro jure sepulturæ: e che il Capitolo avesse celebrate le messe di S. Gregorio, della Grazia, e dello Spirito Santo per l'Anima del Defonto: ed avesse anco celebrato un' Anniversario ogn'anno nel dì della sua morte, per l'anima sua, e de' suoi Parenti.

Lettera del Duca d'Alcalà, scritt'a D. Gio: de Zuniga Ambasciadore di Sua M. in Roma, a 18. settembre 1570. nella quale dice, che parlasse con Sua Sant. di molti aggravj, che facevano alcuni Vescovi del Regno. E tra gli altri l'Vescovo d'Alife morendo alcuno ab intestato, Egli vuole fare il testamento, ed in quello vuole disporre ad *pias causas* de' beni del Defonto, per messe, pro malæ ablatis incertis, ed altre cause: e se non se li consente, ordina che se li neghi la Sepoltura: sopra del che ne avea esso Duca lpedite molte Ortatorie.

Lettera dell'Ambasciadore di Roma scritt'al Duca d'Alcalà, a 16. ottobre 1570. di quel che avea trattato col Papa, degli aggravj fatti d'alcuni Vescovi del Regno; ed intorno al Vescovo d'Alife, che voleua fare i testamenti ad *pias causas* per quei, che morivano ab intestato, Sua Sant. gli disse, che quando il Defonto tien' Eredi, il Vescovo non può de jure far testamento per colui; ma che se non tien' Eredi, il Vescovo può de jure testare per quel che tocca ad opere pie.

Ortatoria scritta dal Vicerè Marchese de Mondejar, e suo Collat. Consiglio all'Arcivescovo d'Amalfi, a 30. settembre 1575. ad istanza dell'Università

tà di Tramonti , esortandolo che non s'intromett' à far Testamenti ad pias causas, per coloro che muojono ab intestato , e disporre de'loro beni contro la volontà degli Eredi Laici . E restituisca quel che avess' elatto per così fatti Testamenti.

Voti del Consiglio Collaterale, de'30. marzo 1579. circa la pretenzione del Vescovo d'Oppido, che voleva far testamento; per quei che morivano ab intestato: e non avea voluto ubbidire l'Ortatoria . E fu concluso , che se li potevano sequestrare i frutti, ma che per ora non si facesse, ma se li spedisse alla Ortatoria.

Decreto, ovvero Canone del Sinodo Provinciale, fatto da Mario Carrafa Arcivescovo di Napoli , nell' anno 1569. per lo quale si proibisce la consuetudine, ancorche fosse immemorabile, che i Vescovi facessero i Testamenti di quei, che muojono ab intestato: ma dov'è tale consuetudine, il Vescovo colla pietà, che conviene, avendo riguardo al tempo, luoghi, e persone, e con espresso consenso , e volontà degli Eredi , possa dispensare alcuna moderata quantità di danari, per messe, ed altre opere pie, per suffragio dell'Anime de' Defonti.

Approvazione del sopradetto Sinodo Provinciale fatta dalla Santità di Pio V. precedente esame, e relazione della Congregazione de' Cardinali Interpreti del Concilio Tridentino, come per lettera del Cardinal Filippo Vastavillano, scritt'al'Arcivescovo, da Roma, à 3. luglio 1569.

Ortatoria scritta dal Vicerè Conte di Miranda, al Vescovo di S. Marco, à 31. maggio 1588. esortandolo che non molesti D. Lucrezia Carrafa Baronessa di S. Donato, circa la quarta parte, ch' Ei pretendeva de'beni mobili, romasti nell' eredità d' Ippolito Sanseverino Barone di S. Donato suo marito morto ab intestato . E che l'assolvesse dalla scomunica , nella quale l'aveva dichiarata essere incorsa per questa causa.

Consulta scritt'a Sua M. dal Vicerè , a 10. giugno 1589. intorno allo stesso negozio di D. Lucrezia Carrafa, scomunicata dal Vescovo di S. Marco, per non averli voluto dare la quarta parte de'beni mobili romasti nell' eredità d' Ippolito Sanseverino, Barone di S. Donato, suo marito, ch'era morto ab intestato . E non avea voluto ubbidire all'Ortatoria mandatali, acciocche non la molestasse, ed assolvesse dalla scomunica . E di quello , che si era fatto per allora, di ordinare che si carcerassero tutt' i parenti più stretti del Vicario del Vescovo, che ne aveva molti, tutti Vassalli di Sua M. e si sequestrassero i loro beni, fino a tanto, che si operasse di levare la scomunica , e D. Lucrezia non fosse più molestata.

Decreto generale della Sacra Congregazione de' Cardinali sopra li Vescovi , precedente Relazione fatt'a Sua Sant. nell' anno 1590. doppo essersi parlato più volte al Papa dal Conte d'Olivares , Ambasciadore di Sua M. In Roma : e doppo molte dispute, e trattati fatti sopra il negozio di D. Lucrezia Carrafa . Per il qual Decreto si è dichiarato quando, ed in che caso possono i Vescovi fare il testamento ad pias causas , per coloro che muojono ab intestato.

to.

to. Qual Decreto fu prima mandato dall'Ambasciadore à vedere al Vicerè, affinche l'auuifasse, se lo doueua riceuere, e se l'occorreua alcuna cosa prima, che l'accettasse.

Lettera del Vicerè Conte di Miranda, a 25. maggio 1590. scritt'al Conte d'Oliuares Ambasciadore in Roma, nella quale dice, che auendo veduto il Decreto della Sac. Congregazione inuiatoli, desidereria che si facesse conforme a quello, che si fece nel Sinodo Napoletano, e sopra di ciò faccia ogni sforzo. Però quando non si potesse ottenere si potria procurare, che almeno si leuin o dal mentouato Decreto alcune cose, ed in alcune altre cose si riformi. Niente però di meno di qualunque modo, che s'avrà da fare questo decreto, s'è d'uopo, che la Sagra Congregazione intenda, ch' Ei non è per approuarlo; poiche in qualsivoglia modo, che i Vescovi eccedono, non s' ha di mancare ad impedirli.

Lettera dell'Ambasciadore Conte d'Oliuares, scritt'al Vicerè in risposta della sopracitata lettera: dicendoli aver trattato il negozio del mentouato Decreto con la Sagra Congregazione, e vi si è levata una parola: e del resto non ha voluto far cos'alcuna di quel ch'Ei desideraua.

Ortatoria scritta dal Vicerè al Vescouo di Nocera de'Pagani, a 17. marzo 1610. che non molesti Laudonia Gueritore, Madre, e Tutrice de'figli, ed Eeredi del quond. Marcello Pepe, a pagarli quel ch' auuea disposto nel testamento, ch' auuea fatto Egli stesso ad pias causas, per detto Marcello morto ab intestato.

Risposta, ouero discorso fatto dal Vescouo di Nocera, mandato al Vicerè contro l'Ortatoria, dicendo che per ragione solito, ed antichissimo costume della sua Chiesa, e più ordini de'Sommi Pontefici, e Decreti della Sagra Congregazione, Ei, poteua far simili testamenti nella sua Diocesi.

## T I T O L O V.

*Conuenzioni fatte tra i Rè, e Vicerè del Regno, e la Sede Apostolica, sopra la persecuzione de' Banniti, e Delinquenti, da rimetterfi scambievolmente.*

**I**L Vicerè Conte di Ripacorsa scrive al Governatore di Benevento, à 29. agosto 1507. sollecitandolo à consultare col Papa ciò che s'era trattato tra esso ed il Barone di Montefalcone Governatore di Principato Ultra, circa il pigliare de' Fuorusciti, e Malfattori à fin di rimetterfeli scambievolmente.

Il Vicerè Conte di Ripacorsa scrive al Governatore di Benevento, à 26. ottobre 1507. che facci carcerare una Persona, che auuea rubato gran quantità d'oro, ed argento nel Regno, e se n'era fuggito in Benevento, e ce lo rimetta, una colle robe rubate. E consegnì al presente il Carcerato, e le robe

robe con pubblico Inventario.

Commissione che fa il Vicerè ad una Persona, à 5. novembre 1507. che vada in Benevento, e si facci consegnare un delinquente del Governatore.

Il Vicerè Conte di Ripacorfa scrive al Vescovo di Civita Governatore di Benevento, à 5. novembre 1507. che li rimetta un Delinquente, che hà fatti molti delitti nel Regno, per osservanza della convenzione fatta tra Sua Santità, e la Maestà Cattolica circa la remissione de' Delinquenti, e che lo consegna al lator di questa.

Lo stesso Vicerè, à 28. dicembre 1507. scrive à tutt'i Baroni, Governatori, ed Officiali del Regno, che faccino giustizia al Governatore di Benevento in far diligenza di aver nelle mani certi Delinquenti, e che li carcerino e ce li rimettano, perche ne l'aveva fatta istanza.

Lo stesso Vicerè à 3. gennajo 1508. risponde al Governatore di Benevento, circa la Patente ch'ei voleva dal Vicerè di rimetterli hinc inde gli Delinquenti; e che dovunque si trovassero Malfattori di Benevento gli fossero rimessi, perch'esso Governatore faceva il simile per quei che sono del Regno, e si troveranno in Benevento. E il Vicerè dice contentarsi di questo, e che ce la manderà quando esso gli manderà la sua.

Lo stesso Vicerè, à 12. febbrajo 1508. scrive al Capitano della Terra di Fragnito che faccia diligenza d'aver in mano due Cittadini di Benevento, e gli rimetta carcerati al Governatore; e questo per la buona intelligenza, ed osservanza ch'è trà Sua Beatitudine, e la Maestà Cattolica di rimetterli dall'una all'altra i Delinquenti.

Il medesimo Vicerè scrive a' Governatori delle Provincie di Terra di Bari, ed Otranto, e loro Vditori, a 12. febbrajo 1508. dicendo che il Governatore di Benevento l'aveva fatta istanza, che si carcerassero certi Delinquenti di quella Città, che stavano (secondo s'era inteso) in Gravina, e se li rimetteffero, attenta la buona intelligenza, ed osservanza ch'è trà il Papa, e la Maestà Cattolica per le cose di Benevento: cioè che gl' Officiali di Sua Maestà rimettano i Delinquenti Beneventani, e quel Governatore rimetta quei del Regno, che si trovano in Benevento agli Officiali Reggi: e in questo modo l'uno rimetta i Delinquenti all'altro. Perciò ordina che faccian'ogni diligenza per aver nelle mani gli medesimi, e li rimettano in Benevento.

Lo stesso Vicerè scrive al Governatore di Benevento, à 23. maggio 1508. che carceri due Cittadini d'Avellino, che hanno gravemente delinquito nel Regno, verso la Cattolica Maestà, e quelli rimetta, e consegna al presente, in conformità de' Capitoli, e Convenzioni fatte trà la Santità del Sommo Pontefice, e la Maestà Cattolica pe' quali è tenuto dare, e consegnare qualsivoglia persona, che si ritroverà in Benevento, e Terre della Chiesa, che aurà delinquito nel Regno; poiche venendo il caso esso farà il simile. Altrimenti sarà costretto à non consegnare i Delinquenti delle Terre della Chiesa, che si ritrovassero nel Regno. E a 24. maggio 1508. scrive all' Università di Bene-

ven-

vento, dicendole che aveva scritto al loro Governatore, che per osservanza della Capitolazione, e Convenzione ch'è trà la Santità del Sommo Pontefice, e la Maestà Cattolica voglia far carcerare due d'Avellino, che avevano gravemente delinquito nel Regno, e consegnarli al presente acciocche gli conduca in Napoli. Perciò prega essa Vniversità volerli adoperare col Governatore affinche gli faccia carcerare, e consegnare, altrimenti sarà costretto far il simile di non far restituire, e confiscare i Delinquenti delle Terre della Chiesa, che si ritrovassero nel Regno.

Il Vicerè D. Rajmondo de Cardona Conte d'Albento, a 26. magg. 1513. ad istanza del Governatore di Benevento, ordina à tutt'i Governatori delle Provincie del Regno, che facciano pubblicare per escomunicati alcuni Delinquenti, e Banniti di Benevento. E vedano far ogni diligenza d'averli nelle mani, e rimetterli al Governatore.

Lo stesso Vicerè, a 23. luglio 1513. scrive al Governatore di Benevento lodandolo, e ringraziandolo di quel che l'aveva scritto sopra la buona diligenza, ch'ei poneva, acciocche si avessero tutti gli Ribaldi Forastieri del Regno, che capitassero nella Città di Benevento: li quali faria dare in mano del Commessario mandato dal Vicerè per tal'effetto. E gli manda anco un Breve di Sua Sant. che ordina il medesimo ad esso Governatore.

Tra gli altri Capitoli fatti tra Papa Lione X. e Carlo V. Rè de' Romani, e di Spagna, eletto Imperadore, sotto la data de' 3. giugno 1521. vi è quello che l'Imperadore, e i Rè di Napoli, pro tempore, a richiesta di Sua Santità, e della Camera Apostolica, facciano pigliare quei, che delinqueranno nelle Terre della Chiesa, soggetti mediate, & immediate, e se ne fuggono al Regno di Napoli, e si rimettano alla Città di Roma, o altro luogo. Perche Sua Sant. e suoi Successori, similmente à richiesta dell'Imperadore, e suoi Officiali rimettono i Delinquenti del Regno, che fuggiranno nelle Terre della Chiesa.

Il Vicerè D. Pietro de Toledo, à 16. maggio 1533. scrive à tutt'i Baroni, ed Officiali del Regno, ch'essendo stato alias capitolato tra Papa Lione X. e l'Imperador Carlo V. che tutti gli Delinquenti della Chiesa, che si ritroassero in questo Regno, si auessero da rimettere agli Officiali di Sua Sant. E similmente i Delinquenti Regnicoli, che si trouassero nelle Terre della Chiesa si auessero da rimettere agli Officiali di Sua M. nel Regno. La quale Capitolazione nuouament' è stata fatta tra Papa Clemente VII. e l'Imperadore; e per Sua Sant. è stato spedito Breve, che quella per tutte le Terre della Chiesa si abbia da osservare. Perciò ordina agli Baroni, ed Officiali del Regno, che similmente osservandola, ad ogn'istanza degli Officiali di S. Sant. debbiano prendere, e cautamente consignare tutt'i Delinquenti delle Terre della Chiesa, che si ritroveranno nel Regno.

Il Vicerè D. Pietro de Toledo, à 19. aprile 1546. ordina à tutt'i Baroni del Regno, che osservino il Breve di Papa Paolo III. sotto la data de' 6. febbrajo 1546. che s'inscrive nel suo ordine, col quale rinnova la convenzione

già



gia fatta tra gli Pontefici Romani subì Predecessori, e l'Imperador Carlo V. Rè di Napoli, di rimetterli dall'uno all'altro i Delinquenti, la quale per le vicende del tempo s'era trasalciata.

Il Vicerè Duca d'Alcalá, à 27. novembre 1564. scrive a' Governatori delle Provincie, che osservino il Breve di Papa Pio IV. sotto la data de' 10. novembre 1564. il quale s'inferisce, de verbo ad verbum, sopra la convenzione fatta con esso Vicerè, di rimetterli scambievolmente i Delinquenti, e perseguitarli.

Il Vicerè Duca d'Alcalá, à 25. febbrajo 1566. ordina à tutt' i Baroni, ed Officiali del Regno, che osservino il Breve di Papa Pio V. del 1. di febbrajo 1566. sopra la convenzione fatta, di rimettere ad invicem i Delinquenti, e perseguitarli.

Lettera di Sua Maestà, scritta al Vicerè, à 15. aprile 1568. dicendoli aver ricevuto da Sua Santità il Breve, del quale ne manda copia, dell' accordo, e capitolazione, che pretende si faccia tra la Sede Apostolica, e gli altri Principi d'Italia, per la restituzione de' Delinquenti, che si ritrovano ne' loro Stati, domandando che Sua M. come maggiore di quelli, vi concorra per sua parte. E prima di pigliare in questo deliberazione, essendo di tanta importanza vuol intendere, se sarà bene al Regno di Napoli far l'aggiustamento, che Sua Sant. ha fatto co' Veneziani, e con tutt' gli altri Potentati d'Italia. E se con tutti, ò con alcuni di quelli ha conveniente farlo: ed in qual caso: e con che condizioni, ò dichiarazioni sarà bene far la restituzione: e se potrà seguire al Regno alcun danno, ò inconveniente. E avvisò subito il tutto con suo parere.

Oratoria scritta dal Vicerè Duca d'Osuna al Governatore di Benevento, à 5. agosto 1585. nella quale li dice, ed esorta, che consegna al Lator della presente tutti quei, che hanno delinquito in Napoli, nella morte di Gio: Vincenzo Starace, Eletto della Città, nella maniera che avrà inteso, e sono fuggiti in Benevento. Il ch'è in conformità della Capitolazione, ordini, e buona corrispondenza, che si tiene.

Lo stesso Vicerè, à 16. aprile 1585. ordina à tutt' i Baroni, ed Officiali del Regno, che osservino il Breve di Papa Sisto V. sotto la data de' 19. lug. 1585. che l'inferisce, nel quale conferma il Breve di Papa Pio V. suo Predecessore, circa il rimettere i Delinquenti hinc inde, e perseguitarli.

Breve di Papa Sisto V. concesso al Vicerè Conte di Miranda, à 14. maggio 1588. nel quale gli dà potestà, che possa Egli, e'l Commessario da lui deputando nella persecuzione de' Banniti, e Delinquenti entrare nello Stato Ecclesiastico, e quelli perseguitare, e pigliare per tre mesi, senza richiedere, nè cercare ad altri licenza.

## TITOLO VI.

*Della Immunità delle Chiese, giusta la Bolla  
di Gregorio XIV.*

**R**elazione fatta del Reggente Marcos de Goroziola del Consiglio Colaterale di Sua M. nel Regno di Napoli, al Vicerè Conte di Lemos D. Ferdinando, à 22. agosto 1599. sopra la Bolla di Papa Gregorio XIV. che tratta della Immunità de' Delinquenti, che si ritirano dentro le Chiese.

Lettera di Sua M. scritte' al Vicerè Conte di Lemos, à 17. febr. 1600. ordinando che si faccia istanza in Roma al Papa, che si rimedi circa la Bolla, che fe' Papa Gregorio XIV. riformando quella di Sisto V. sopra i Delinquenti, che si ritirano dentro le Chiese; e fra tanto si osservi 'l solito.

Consulta mandat' à Sua M. da D. Francesco de Castro, Luogotenente del Regno in assenza del Vicerè Conte di Lemos suo Padre, sopra la Bolla di Papa Gregorio XIV. circa l'Immunità de' Delinquenti, che si ritirano dentro le Chiese.

Lettera di Sua M. scritte' al Vicerè Conte di Lemos D. Ferdinando, à 17. ottob. 1600. nella quale approva quel ch' Ei aveva operato, in far pigliare dalla Chiesa il Marchese di S. Lucido, ed il Conte di Picerno, stante il pericolo del Rumore. E che il Papa avvisato di ciò lo teneria à bene.

Consulta scritte' à Sua M. dal Vicerè Conte di Benavente, à 30. maggio 1603. nella quale inferisce la sopradetta Relazione del Reggente Marcos; e la Consulta prima mandata da D. Francesco de Castro; con la copia della Bolla di Papa Sisto V. de' 28. luglio 1585. E quella di Gregorio XIV. de' 24. maggio 1591. che trattano della Immunità de' Delinquenti, che ricorrono alle Chiese.

Consulta del medesimo Vic. scritte' à S. M. à 19. lugl. 1606. dicendo averle mandata un'altra Consulta, à 30. maggio 1603. sopra il negozio della Bolla di Papa Gregorio XIV. circa l'estrazione de' Delinquenti dalle Chiese; supplicando Sua M. a degnarsi di comandare quel che più fosse parso conveniente al suo Real Servizio, della quale Consulta non si è avuta altra risposta. E perchè di continuo i Ministri Reggj hanno differenza sopra di ciò co' Pretati, li quali vogliono ad ogni modo eseguire la mentovata Bolla; ed il negozio è di tanta qualità, che tiene perturbato il Regno; illaquesti gli Ministri Reggj con monitorj, e scomuniche; e la Real Giurisdizione confusa: la supplica restar ser vita di comandare, che si pigli la debita risoluzione. E Pavvisi quanto prima di quel che conviene, che s'offervi.

Oratoria mandata dal Vicerè Conte di Benavente al Vicario Generale dell'Arcivescovato di Napoli, à 6. maggio 1610. che dichiarasse nulla, ed invalida la scomunica, nella quale aveva dichiarato esser incorso 'l Reggente, d'Avvocato Fiscale della Vicaria, e ne aveva fatti affiggere i Cedoloni, riservando

vando l'assoluzione à Sua Sant. per aver'esso Reggente, ed Avvocato Fiscale ordinato che fossero scassate le porte del Monasterio di S. Caterina a Forthello, e fatto estrarre da dentro di quello Ascanio Caracciolo, Fra Oratio Minutolo Cavaliero Gerofolimitano, ed un suo Creato, e fattoli condurre nelle carceri della Vicaria, assistendo essi à detta Estrazione, come anco il Capitano Alfonso Modarra, e suoi Soldati, ed un Caporale, e Soldati della Guardia d'esso Reggente per l'istessa causa, che aveano rotto, e scassate le porte del Monasterio, estraendo gli sopradetti con violenza. e li portarono carcerati 'n Vicaria: colla risposta del Vicario.

Oratoria fatt'al Nunzio Apostolico d'ordine del Vicerè per ambasciata d'Andrea Salazar Segretario del Regno, à 6. maggio 1610. che dà ordine al Vicario dell'Arcivescovato, che assolva gli scomunicati, e che levi gli Cartoni: colla risposta del Nunzio.

Seconda Oratoria fatt'al Vicario d'ordine dello stesso Vicerè, sopra il medesimo negozio, à 10. maggio 1610.

Trattato legale, ovvero supplica del Reggente Fulvio di Costanzo, Marchese di Corleto, à Papa Paolo V. per togliere, e moderare la Costituzione di Gregorio XIV. sopra l'Immanità Ecclesiastica de' Delinquenti, che si ritirano alle Chiese.

## T I T O L O VII.

### *Della Stampa: e de' Stampatori.*

**R**elazione delle Stamparie, e de' Stampatori, e di tutte le proibizioni, che si sono fatte in diversi tempi doppo essersi trovata l'invenzione della Stampa, tanto da' Pontefici Romani, quanto da' Concilj universali, e Rè, e Principi Cristiani, Secolari, e particolarmente nel Regno di Napoli, che non si stampasse cos'alcuna, senza loro licenza. E de' casi, e controversie di giurisdizione, che son' occorsi 'n Napoli, in varj tempi, in materie di Stampe, e Stampatori. E delle proibizioni de' libri stampati fatte per causa di Giurisdizione, così dagli Ecclesiastici, come da' Secolari.

Il Concilio Tridentino nella *Sess. 4. che fu celebrata à 8. aprile 1546. nel Decreto, de' aditione, & usu Sacrorum librorum*, proibisce a' Stampatori lo stampare senza licenza de' Superiori Ecclesiastici, libri della Sac. Scrittura, e annotazioni sopra di quella. E che non si stampassero qualsivogliono libri di cose sacre, senza i nomi degli Autori: nè quelli si vendessero, nè si riteneffero per se, se prima non fossero esaminati, ed approvati dagli Ordinarij, sotto la pena della scomunica, e pecuniaria, apposta nell'ultimo Conc. Lateran.

Bolla di Papa Leone X. de' 4. maggio 1515. pubblicata, ed approvata nel Concilio Lateranese, proibendo che non si possano stampare libri senza licenza degli Ordinarij, ed Inquisitori della Città, e Diocesi, dove si hanno da

stampare. E quei che fanno il contrario, e gli Stampano, senza dett'approvazione, perdano i libri, li quali si debbiano bruciare pubblicamente, e pagare docati cento alla fabbrica di S. Pietro di Roma, e gli Stampatori siano sospesi per un'anno dall' esercizio di stampare, e scomunicati: e presistendo nella scomunica siano castigati, giusta i rimedj della legge.

Il Vicerè D. Pietro de Toledo fè Prammatica, à 15. ottobre 1544. ordina che i libri di Teologia, e Sacra Scrittura, che saranno stampati nuovamente, da 25. anni in quà, non si ristampassero, e stampati non si avessero da tenere, nè vendere, se prima non si mostrassero al Cappellano maggiore, acciocchè potesse vederli, e riconoscerli, e visti poi ordinare, che si mandassero in luce. E quei libri di Teologia, e Sacra Scrittura, che fossero stampati senza nome dell'Autore: e quei libri, l'Autori de' quali non sono stati approvati, si proibisce, che in niuno modo si potessero vendere, nè tenere. E a 30. novembre 1550. per un'altra Prammatica, ordinò che non si potesse stampare quallivoglia libro senza licenza del Vicerè, nè stampato venderli.

Commissione che fa il Vicerè Duca d'Alcalá, a 23. novembre 1561. e rinnovata à 8. maggio 1562, al Rev. P. Valerio Malvesino, Persona della di cui vita Cattolica, virtù, dottrina, ed altre buone parti, che in Ezzo concorrevano, era S. Ecc. ab experto informata, deputandolo Reggio Commessario à vedere, e riconoscere i libri, che vengono da Germania, Francia, ed altre parti, nel Regno di Napoli, che non siano infetti d'Eresia.

Consulta scritta a Sua M. dal Vicerè Duca d'Alcalá, à 17. aprile 1569. sopra di quel che il Nunzio di Spagna si doleva in un Memoriale dato à Sua M. che l'Arcivescovo di Napoli, ed altri Pretati, non potevano far stampare cos'alcuna concernente all' officio loro, in virtù d'una nuova Prammatica. Intorno allo che, risponde à Sua M. che non vi è Prammatica; ma che avendo esso Vicerè inteso, che pel Vicario dell'Arcivescovato era stato fatto mandato, e ordine a' Stampatori, che sono Laici, e risiedono in Napoli, che non stampassero cos'alcuna di qualsivoglia sorte; il quale mandato era contro la forma del Conc. Trid. che parla solo de' libri della Sagra Scrittura, e tocanti alla Religione. Ed anco avendo inteso, che per lo stesso Vicario, ed altri Pretati, si facevano stampare Bolle, alle quali non era stato concesso l'Exequatur. Ed acciocchè non si stampassero cose, che non convenissero al servizio di Sua M. Ezzo Vicerè fè fare ordine à bocca a' Stampatori, che non stampassero cos'alcuna senza licenza del Vicerè (e così oggi s'osserva, che gli Stampatori non stampano cos' alcuna senza licenza del Vicerè) e senza licenza dell'Arcivescovo di Napoli, o suo Vicario, come Sua M. vedrà per le alligate fedì, fatte da' Stampatori; E si consente in questo all' Arcivescovo, o suo Vicario, perche ne' libri profani si sogliono ponere cose, che toccano alla Religione, e perciò si permette, che li veda come Persona, che tratta quale cose di Religione.

Relazione del Reggio Cappellano maggiore fatt'al Vicerè, à 26. aprile 1577. con suo Voto, nella quale dice, che si può dare il Reggio Exequatur do-

domandato dal Vescovo d' Avellino , sopra la pubblicazione del Breve delle Indulgenze, concesse dal Papa alla sua Chiesa Cattedrale, per diece anni, nel dì di S. Modestino ; e di far istampare il tran funto del Breve in lingua volgare

Voto del Collateral Consiglio, à 1. febbrajo 1580. sopra la licenza demandata per istampare il Concilio Provinciale , fatto dall' Arcivescovo di Napoli . E fu concluso, che si donasse, citra præjudicium, della Giurisdizione di Sua M. in maniera che se in esso vi fosse alcuna cosa contro la Real Giurisdizione, si avesse per non data, nè consentito ; in modo alcuno . E che allo Stampatore si donasse una fede originale, che potesse stampare, dicendoli che se li dava, conforme à questo appuntamento.

Relazione del Cappellano maggiore fatt'al Vicerè, à 5. novembre 1580. con suo voto, che si può dar licenza al Vicario dell' Arcivescovo di Capua, che possa far stampare un nuovo Calendario , sopra l'osservanza delle feste della sua Diocesi.

Il Vicerè Duca d' Ossuna ordinò à 20. marzo 1586. con Prammatica, che gli Autori del Regno, ò abitanti in esso, non facessero stampare libri, nè in Regno, nè fuori Regno, senza licenza del Vicerè in scriptis.

Il Vicerè Conte d'Olivares, à 31. agosto 1598. fe Prammatica , che gli Stampatori non potessero aprire Stamparie , nè Casa per istampare , senza espressa licenza del Vicerè in scriptis.

Il Vicerè Conte di Benavente con Prammatica, de'5. luglio 1603. ordina che qualsivogliano libri stampati fuori del Regno, non si possano vendere senza licenza del Vicerè in scriptis.

Consulta scritta a Sua M. dal Conte di Benavente, à 14. dicemb. 1605. nella quale l'auuisa d'alcuni negozj di giurisdizione occorsi , e tra gli altri, della proibizione, fatta da Sua Sant. del libro , che stampò il Reggente de Curtis : con ordinare, che sotto pena di scomunica non li tenesse , nè leggesse, in cui si dichiarano i rimedj, che in questo Regno si praticano per la difesa della Giurisdizione Reale, acciocche i Vassalli di Sua M. non siano maltrattati : che quando i Prelati del Regno vogliono procedere de facto contro di quelli, usurpando la sua Reale Giurisdizione, se li fanno una , due , e tre volte Ortatorie ; e quando questo non basta, si chiamano : e volendo ancora passare auanti, se li suole sequestrare la temporalità, e si sogliono carcerare gli loro Parenti, Creati, ed Amici Laici . E per ultimo non volendo desistere, ed obbedire , si cacciano dal Regno . Rappresentando esso Vicerè a Sua M. che sofferendosi questo, non ci saria più chi difendesse la Real Giurisdiz.

Banno del Vicerè Conte di Lemos D. Pietro Fernandez , à 28. febbrajo 1511. fatto per ordine di Sua M. in virtù di una lettera, de'9. dicemb. 1610. proibendo il Tomo XI. degli Annali Ecclesiastici del Cardinal Baronio, per auere in quello riprouata la Monarchia di Sicilia.

Lettera di Sua M. scritt'al Vicerè Duca d'Alva, a 10. agosto 1627. sopra la proibizione fatta in Roma del libro di D. Pietro Vries, a fauore del Rito della Gran Corte della Vicaria di questo Regno di Napoli.

IN-

# I N D I C E DEL TOMO XVIII.

A L T R I M E N T I D E T T O

T O M O I.

D I V A R I E C O S E.

T I T O L O I.

*Della Città di Siena, concessa al Duca di Firenze.*

**I** Strumento de' 3. luglio 1557. stipulato in Firenze della Concessione dello Stato di Siena fatta dalla Maestà di Filippo II. Rè di Spagna, mediante la persona di D. Gio: de Figueroa Castellano del Castello di Milano, e Procuratore di Esso Rè, à Cosmo de' Medici Duca di Firenze, con alcuni patti, e condizioni, e fra gli altri, che nella Concessione non s'intendano compresi Porto Ercole, Orbitello, Talamone, Monte Argentario, e Porto S. Stefano.

Privilegio fatto da Rodolfo II. Imperadore à Filippo III. Rè di Spagna à 1. gennajo 1604. confirmandoli'l Vicariato di Siena, Porto Ercole, Orbitello, Talamone, Monte Argentario, e Porto di S. Stefano, con titolo di Duca, e Principe dell'Imperio. E conferma anco la Concessione, ed infeudazione fatta dal Rè Filippo II. suo Padre, à Cosmo de' Medici Duca di Firenze.

Consulta della Reggia Camera della Sommaria, à 1. giugno 1573. dell' Isola di Fanuti dello Stato di Siena, se sia del Rè, e compresa nella Concessione dello Stato di Siena, fatt' al Duca di Firenze. Altra Consulta della Reggia Camera, à 26. agosto 1573. circa la stessa Isola di Fanuti, di chi sia?

T I-

## T I T O L O II.

*Dell'Isola di Ponza, ed altre Isole aggiacenti, se sian del Rè, ò del Sommo Pontefice, ovvero d'altri?*

**C**onsulta della Reggia Camera, del 1. giugno 1573. dell' Isola di Ponza, ed altre Isole convicine, cioè Summone, Palmerola, e Ventotene, se sian del Rè, ò del Papa, ò d'altri: e dello stato, in cui si ritrovava l'Isola di Ponza. Ed anco dell'Isola di Fanusi, nello Stato di Siena, se sia del Rè, ò sia compresa nella Concessione dello Stato di Siena, fatt' al Duca di Firenze.

Lettera di Sua M. scritt'al Vicerè Duca d'Osuna, à 20. gennajo 1584. nella quale dice aver inteso, che i Romani volevano fare Forti nell' Isola di Ponza, ch'è nel Distretto, e Mare del Regno di Napoli. Ed essendo negozio che per la sua qualità ricerca matura considerazione, acciocche niuno si usurpi la Giurisdizione, che compete à Sua M. Ed ancora per gl' inconvenienti, che potria causare, facendosi questo senza licenza, e permissione della M.Sua. Perciò vuol'essere informata, ed avvisata dal tutto da esso Vicerè, col suo parere.

Lettera di Sua M. scritt'al Vicerè Duca d'Osuna, à 19. giugno 1584. dicendoli aver ricevuta la lettera, che l'aveva scritta circa i Forti, che s'intendeva volerno fare alcuni Romani nell'Isola di Ponza. Ordinandoli che stia avvertito à mirare, se vi si edifica cos' alcuna; poiche il consentire, che si facesse senza licenza sua, faria contro la ragione della M.Sua.

Consulta esattissima della Reggia Camera della Sommaria, de' 22. agosto 1584. mandat'al Vicerè Duca d'Osuna, circa l'Isola di Ponza, e l'altre Isole convicine, cioè Summone, Palmerola, e Ventotene; se sono comprese nel Regno di Napoli, e di chi sono? se del Rè, ò del Papa, ò del Duca di Parma: il quale le aveva affittate nell'anno 1582. per scudi 1300. per anni 22. e s'andava tuttavia rifacendo, e fortificando per abitarli.

Lettera di Sua M. scritt'al Vicerè, à 3. novembre 1584. nella quale loda quei che aveva Ei prouisto intorno agli Romani, ch'edificavano nell'Isola di Ponza. E poiche per la Consulta della Sommaria, che l'aveva mandata, la quale si fonda negli atti della possessione, costa ché quell'Isola è aggiacente al Regno di Napoli: l'ordina che continui, e conservi le ragioni, che tiene in quella la Reggia Corte.

Lettera di S. M. scritt'al Vicerè Conte di Miranda, à 22. agosto 1587. dicendoli aver visto quanto le aveva scritto, per lettera de' 16. marzo passato, sopra quel che tocca all'Isola di Ponza, e l'altre due Isole aggiacenti, e le pretenzioni di Sua Santità di essere queste Isole del Dominio Ecclesiastico. E poiche il Cardinal Farnese aveva mosso il trattato, che il Conte d'Olivares Ambasciadore in Roma avea avvisato al Vicerè, di domandare, che quell'Isole si concedessero in feudo al Duca di Parma suo fratello Confobriano; pare bene  
non

non escluderlo mà ammetterlo . Ed intendendo il Conte le condizioni colle quali l' Cardinal Farnese lo propone, avvisi à S. M. di quelle con particolarità . Non permettendo frà questo mezzo che la M.S. ordinerà altra cosa di farvisi fortificazioni , nè Porto , nè Molo , nè cosa simile : infino che informata del tutto , con risposta di esso Vicerè , e del Conte d' Olivares , al quale scrive l'istesso , possa risolvere quel che più convenga al suo Real Servizio .

Lettera di S.M. scritt'al Vicerè Conte di Miranda : à 15. settembre 1588. nella quale dice aver visto quel che le aveua scritto il Duca d'Osuna suo Predecessore , gionto colla consulta della Reggia Camera, in cui si toccano le ragioni per le quali l'Isola di Ponza con sue aggiacenze si pretende esser del Regno di Napoli , e non della Chiesa, nè del Cardinale Farnese, nè del Duca di Parma , in virtù di concessione de' Sommi Pontefici , come hanno preteso . E considerato anco quel che le aveva scritto sopra la pratica , che per parte di detto Duca si era trattato d' erigersi l' Isola di Ponza, con altre due aggiacenti, in Contato , e concedersi al Duca di Parma in feudo , con facoltà di riabilitarle ; l'ordina che procuri proponerla , e concluderla, per mezzo del Conte d'Olivares suo Ambasciadore in Roma , con alcuni patti , e condizioni , che li scrive .

Lettera di S.M. scritt'al Conte d'Olivares suo Ambasciadore, à 22. settembre 1588. in conformità di quel ch'aveva scritto al Vicerè Conte di Miranda , della concessione delle mentovate Isole da farsi al Duca di Parma , ed erigersi in Contato .

Scritture che trattano dell'Isola di Ponza , non menzionate nella sopra detta consulta della Reggia Camera : nettampoco nelle altre scritture riferite di sopra ; dalle quali apparisce che l'Isola di Ponza è compresa nel Regno di Napoli : e che i Rè di questo Regno l'hanno sempre dominata , e sono v3 .

Il Rè Carlo I. à 30. aprile 1270. ordina a i suoi Officiali di Terra di Lavoro , che non facciano molestare l'Abate , e Convento del Monasterio di S. Maria dell'Isola di Ponza , dell' Ordine Cisterciense nella Diocesi di Gaeta , sopra alcuni beni , che possiede nella Diocesi di Sessa .

Il Rè Alfonso I. à 15. aprile 1458. ordina che Frà Marcellino d'Alvana si levi dalla possessione , e percezione de' frutti della Badia del Monasterio di S. Maria di Ponza , in cui era stato posto per ordine suo , ottenuto sorrettizamente, precedente ordine d'un Commessario Apostolico .

Il Conte di S. Severina Luogotenente nel Regno , à 21. marzo 1524. scrive à Ferrante Carrara, che l'erano state presentate Bolle Apostoliche sopra la lite ch'ei teneva col Datario di Sua Santità , per la Badia del Monasterio dell'Isola di Ponza, nelle quali si dice esser stata dichiarata la giustizia à favore del Datario ; ed avendole questi fatta istanza , che se gli dia la possessione del Monistero di Ponza , l'avvisa che sarà necessario darcela .

Lo stesso Conte di S. Severina à 23. marzo 1525. ordina à i Castellani di Ponza, e di Ventotene che facciano bene la guardia pe' Turchi .

TITO:



## T I T O L O III.

*Delle Ragioni, che ave il Rè nella Terra di Pontecorvo,  
che al presente si possede dalla Sede Apostolica.*

**R**elazione come la Terra di Pontecorvo, sita nella Provincia di Terra di Lavoro, spettando a' Rè di questo Regno, da' quali sempre si è posseduta, è stata occupata dalla Sede Apostolica: e quando, e con che occasione? E che i Pontefici Romani d'alcuni anni in qua, se l' hanno riserbata nelle Investiture concesse a' Rè.

Notamento, ò sia Relazione mandata dal Monasterio Casinese a' Ministri della Santità di Urbano VIII. circa la fondazione del Castello di Pontecorvo, e come sia stato nel suo Dominio dall'anno 1105. per donazione fatta li da' Rè di questo Regno: avendola sempre posseduta per infino che pervenne in mano della Sede Apostolica.

Il Rè Carlo I. à 6. luglio 1275. scrivendo agli suoi Officiali Reggi, dice che le Terre, che possiede il Monasterio Casinese sono à lui soggette, come tutte le altre Terre, e Vassalli del Regno: e che detto Monistero, e suo Abate non vi hanno altro, che il Vassallaggio. Ordina perciò a' medesimi Officiali, che non facciano aggravare quei Vassalli dell'Abate.

Il Rè Carlo II. à 6. luglio 1292. ad istanza del Vescovo di Tripoli Amministratore nel temporale, e spirituale del Monasterio Casinese, Padrone della Terra di Pontecorvo, e di Riccardo, San Dionisio, Padrone della Terra di Rocca Guglielma, manda due Commessarj à distinguere i confini de' territorj tra le Terre di Rocca Guglielma, e Pontecorvo, e ponerci gli termini.

Lo stesso Rè, à 1. agosto 1307. scrive al Giustiziero di Terra di Lavoro, e Contato di Molise, che l'Abate, e Monasterio Casinese l' avevano esposto, che possedendo nella Terra di Pontecorvo, e suo distretto alcuni beni stabili con Vassalli, ragioni, e sue pertinenze, spettanti ad esso Monistero, erano molestati d' alcuni nella possessione de' beni stabili Vassalli, e ragioni predette. Perciò ordina al detto Giustiziero, che non gli faccia molestare, ma li mantenga nella loro possessione, in cui si ritrovano.

Lo stesso Rè Carlo II. à 1. settembre 1368. fa menzione di Fra Martino Abate del Monistero Casinese, e della Terra di Pontecorvo, ch'era del Monistero, ed Abate sudetti.

Il Rè Roberto, à 10. agosto 1311. ordina all' Abate Casinese, che tenga di continuo guardia di giorno, e di notte, tanto nel Monasterio, quanto nelle altre Fortalezze, e luoghi della Badia, che ponno esser dubbie, ed esposte all' offesa di qualsivoglia contrario, e specialmente di S. Germano, e Pontecorvo.

Il medesimo Rè, à 31. maggio 1324. commette al Giustiziero di Terra

Kk

di

di Lavoro, e Contato di Molise, che divida i confini de' Territorj delle Terre di Pontecorvo, e Rocca Guglielma, e vi ponga i termini.

La Regina Giovanna I. à 11. luglio 1543. ordina al Giustiziero di Terra di Lavoro, e Contato di Molise, che non proceda ex officio contro gli huomini della Terra di Pontecorvo, Vassalli del Monasterio Casinese ne' delitti, eccetto che in quelli, che de jure li spettano.

La Regina Giovanna II. à 8. maggio 1431. fa Capitano della Terra di Pontecorvo nella Provincia di Terra di Lavoro, pel residuo di quell' anno, Nicolò Somma di Napoli Milite.

Fedi cavate dagli antichi Cedolarj Reggi, dalle quali apparisce, che fin da' tempi del Rè Carlo I. la Terra di Pontecorvo è stata tassata nella tassa generale, à pagare le Collette alla Reggia Corte, conforme tutte le altre del Regno, come nell'anno 1274. 1275. 1292. 1295. 1304. 1306. 1309. 1316. 1319. 1320. 1321. 1322. 1323. 1324. 1328. 1333. 1335. 1339. 1395. e 1423.

Istromento stipulato in S. Germano, à 31. maggio 1612. tra Monsignor Vlpiano Arcivescovo di Civita di Chieti, Commessario Apostolico mandato da Papa Paolo V. ed il Reggente Fulvio di Costanzo Marchese di Corleto, mandato dal Vicerè Conte di Lemos D. Pietro, sopra la distinzione de' confini delle Terre di Pontecorvo, e Rocca Guglielma, nel quale s'inferiscono le loro Commessioni sopra di ciò.

## T I T O L O IV.

*Che debbia farsi? e che si sia fatto, in tempo di guerra tra i Re di Napoli, e i Pontefici Romani.*

**I**L Rè Ferdinando I. à 23. giugno 1482. scrivendo à Felice Casarello Romano, dice che avendo fatto pubblicare banno, ed ordine. che tutt'i Prelati, e Persone Ecclesiastiche, le quali tenevano Vescovati, Arcivescovati, e Beneficj nel Regno: e qualsivogliano suoi Soldati, che facevano residenza nella Corte Romana, venissero alla sua presenza, frà quindici giorni, dal dì della pubblicazione del banno. Ed essendo già scorsò il termine, Pietro Guglielmo Rocca, Arcivescovo di Salerno, ed Vrso Vrfino di Teano, che risedevano nella Corte di Roma, non aveano voluto ubbidire. Perciò vuole che siano privati della percezione de' frutti delle loro Chiese, e Beneficj. E perciò commette ad esso Felice Casarello, ch' esigga i frutti delle loro Chiese, e Beneficj, e le spoglie, e tutt'i beni mobili, e li consegna al Reverendo Lorenzo Oddo di Colonna, Protonotario Apostolico; o ad altro ch' Ei vorrà in modo che ne possa disporre come di cosa sua propria.

Lo stesso Rè Ferdinando I. à 21. giugno 1682. fa la consimile provvisione contro Angelo Gerardinis d'Amelia Vescovo di Sessa, e contro il Vescovo di Catanzaro, che risedevano in Roma; commettendo al Venerabile Antonio

tonio Matteo di Sermoneta Canonico, e Dottore in Legge, che sequeſtri gli frutti de i loro Veſcouati, e Beneficj, Spoglie, e beni, e gli conſegni al Reverendo Giacomo Gaetano Protonotario Apoſtolico, e Referendario, ovvero a chi Eſſolui vorrà, che ne poſſa diſponere come coſa ſua propria.

L'ſteſſo Rè à 30. giugno 1482. fa la medeſima proviſione contro il Veſcovo di Melito, che ſtava nella Corte Romana: commettendo il ſequeſtro de' frutti del Veſcovato, Beneficj, Spoglie, e beni del Veſcovo, al Venerab. Gio: Mariano di Viterbo: e che li conſegni à Proſpero Colonna Conte di Tagliacozzo, o ad altro, ch' Ei vorrà, che ne poſſa diſponere come coſa ſua propria.

Il medeſimo Rè, à 23. luglio 1482. ſcrive al Vicario di Tiano, aver concesso al Reverendo Protonotario Colonna il Veſcovato di Tiano, con tutte le ragioni pertinenze, giurifdizioni, frutti, ed entrate di quello. E perche aveva inteſo ch' Ei s'era portato male nell'amminiſtrazione del ſuo Vicariato, l'ordina che deſiſta dall'Officio: giacche il Protonotario aveva conſtituito, altro Vicario. E che dia conto dell'amminiſtrazione de' frutti, ed entrate del Veſcovato à Felice Cafarello di Roma, Procuratore d'eſſo Protonotario eletto Veſcovo.

Il Rè Ferdinando, à 10. ſetteembre 1482. ſcrive al Capitolo, e Canonici della Chieſa di Salerno, avviſandoli che avea eletto Arciveſcovo di detta Città il Protonotario Colonna, il quale mandava Bartolomeo Cicilliano per ſuo Vicario, e Procuratore. Perciò vuole che tutt'i beni, e ſpoglie romaſte dal quond. Arciveſcovo ſuo Predeceſſore, ce li faccino conſegnare per conto del medeſimo Protonotario, e che l'obbediſcano nel temporale, e ſpirituale, come ſono ſtati ſoliti, e ſono tenuti obbedire al loro Vicario; non mancando, nè facendo in queſto alcun dubbio, ò difficoltà.

Capi propoſti à nome della Maeſtà di Filippo II. Rè di Spagna, per conſultarli, ſopra quel che ſi poteva, e conveniva fare, contro il Papa Paolo IV. che in molte occaſioni, tanto a tempo era Cardinale, ſi era dimoſtrato aſſai contrario, e nimico dell'Imperador Carlo V. ſuo Padre, quanto doppo eſſeſſe fatto Papa ſi era moſtrato à Sua M. Ed anco ſi era ſcoveſto aver fatta lega col Rè di Francia, per aſſaltare il Regno di Napoli. Riferendòſi diſtintamente tutt'i mali termini uſati dal Papa, le offeſe, gli aggravj, e i ſegni di inimicizia formata moſtratale. Ciò che ſi deſiderava ſapere era queſto v3.

I. Se poteva Sua M. ordinare, che niuno Naturale de' ſuoi Regni andadeſſe, ò dimoraſſe in Roma, ancorche ſoſſero Cardinali: ma che veniſſero à far reſidenza nelle loro Chieſe. Ed i Chierici, che tenevano beneficj, veniſſero à ſerviſſi: e non volendo venire, ſe ſi poteſſe provvedere à privarli della temporalità?

II. Se ſi poteva impedire, che durante la guerra, che faceva col Papa, nè per cambio, nè d'altro modo directe, vel indirette andadeſſe denaro da' ſuoi Regni ri-meſſo in Roma, per Diſpacci, ò Spedizioni, che ſi facevano da quella Corte?

kk a

III. Se

III. Se conveniva, ed era bene fare in Spagna, o altro Stato di Sua M.<sup>a</sup> un Concilio Nazionale, per la riforma, e rimedio delle cose Ecclesiastiche. E della forma, ed ordine, che si doveva tenere, e conveniva, per poterlo convocare, e celebrare?

IV. Se (presupposto lo Stato, in cui restò il Concilio Tridentino, e ciò che nell'ultima Sessione di quello si dispone) si potria domandare la continuazione del medesimo in capite, & in membris: e' di più à che fu convocato? E se da Sua Sant. fosse impedito, se si potria insistere in quello, ed inviare i Prelati de' suoi Stati? E che diligenza si avria da fare per la continuazione del Concilio, ancorche i Prelati degli altri Regni mancassero?

V. Non essendo stato il Papa eletto canonicamente, ed essendoci nullità, e difetto nella sua elezione. Che dovria, e potria fare in tal caso Sua M. E che diligenze usare?

VI. Se (stante le Vexazioni, spese, travagli, ed inconvenienti, che agli Sudditi, e Naturali de' suoi Regni di Spagna, ed al pubblico di quella seguono, in andare alla Corte Romana per liti, e negozj) si potria giustamente domandare à Sua Sant. che nominasse un Legato in essi Regni, il quale spedisse in quelli gli negozj gratis? E che si ponesse una Rota in Spagna, per determinar le liti, senza che fosse necessario mandare in Roma. E non essendo le questo concessio, che potria fare?

VII. Se (visto quel che passa in Roma nella Provisione de' Beneficj, Prebende, e Dignità, il che à tutti è notorio) poteva Sua M. domandare in questo caso, tanto circa il lasciarsi la provisione di quelli all'Ordinario, come anco nel rimedio d'altri disordini, ed eccessi, che con questa materia della provisione de' Beneficj, vanno annessi, e dipendenti da quella occorrono?

VIII. Se le Spoglie, e frutti Sede vacante, che il Papa si piglia in detti Regni, è giusto, che se li pigli? E se Sua M. lo deve permettere? E che doveva, e poteva fare in questo? Poiche s'intende, che negli altri Regni non se li piglia, ed in quei di Sua M. ciò s'è introdotto da pochi anni.

IX. Se si potria giustamente domandare, e pretendere, che il Nunzio Apostolico, ch'è in detti Regni spedisse i negozj gratis, e non d'altro modo? E che si potria, e dovria fare in questo?

Risposta fatt'à Sua M. sopra i detti Capi, da un Teologo Eccellentissimo in data, dal Convento di Valledolid, à 15. novembre 1555.

Lettera reggia scritta dal Vicerè Duca d'Alva, e suo Collateral Consiglio, à 15. gennajo 1557. dirett'alla Reggia Camera della Sommaria, dicendole, che conueniva al servizio di Sua M. che si sequestrassero i frutti, e entrate d'alcuni Arcivescovati, Vescovati, Badie, ed altri Beneficj del Regno, ch' erano d'alcuni Prelati. E che si dovessero esigere in nome della Reggia Corte. Perciò comanda ad essa Reggia Camera, che ordini al Tesoriero Generale, ed à tutti gli Precettori delle Provincie del Regno, che Pefiggano, e li tengano sequestrati. E si manda nota degli Arcivescovati, Vescovati, Badie, e Beneficj, che si auerano da sequestrare, e de' Prelati, e Persone Ecclesiastiche,

che, che gli possedevano : e tra gli altri vi è l'Arcivescovato di Napoli, che si teneva per Sua Santità.

Lettera del Vicerè Duca d'Alva, e suo Collateral Consiglio, scritt' à tutt'i Governatori delle Provincie, à 21. gennajo 1557. dicendo, aver inteso che Sua Sant. ave imposte in questo Regno due Decime : e che quelle si procuravano esigere, senza il beneplacito, e Reggio Exequatur, con esigere anco quello che spettava alla Reggia Corte. Perciò comanda, che dovesser'ordinare a' Capitani, ed Officiali delle loro Provincie, che faccian' ordine à tutte le Chiese, Monasterj, Arcivescovi, Vescovi, ed altre Persone Ecclesiastiche, e Beneficiate, sotto pena delle temporalità, che non debbiano pagare tali Decime agli Esattori di quelle, nè per altra via girase; e far pagare in Roma quantità alcuna di denari, sotto qualsivoglia colore, nè per qualsivoglia causa, senza espressa licenza del Vicerè.

Lo stesso Vicerè Duca d'Alva, e suo Collateral Consiglio, scrive à Cristoforo Grimaldo Commessario di Terra di Lavoro, à 22. febbrajo 1557. che compliva al servizio di Sua M. ed al beneficio, e conservazione di questo Regno, di sapere tutto l'oro, ed argento, ch'era nelle Chiese di qualsivoglia dignità, Badia, ò Monistero. Perciò l'ordina, che dovesse metter in lista, ed inventariare per mano di pubblico Notaro tutti gli ori, ed argenti, ch' erano nel le Chiese, Monasterj, e Badio, notando pezzo per pezzo, qualità, e peso. Ed inventariati, che saranno li debbiano lasciare in potere d' medesimi Prelati, e Detentori, con cautela di non farn' esito alcuno : ma di tenerli, e conservarli ad ogni ordine del Vicerè: ed esibirli sèpre che lo comanderà per servizio di Sua M. e per la difesa, e conservazione del Regno: usando in questo la debbita diligenza, à trovare tutto l'oro, ed argento, acciocche non sia occultato. E che subito doni avviso dell'eseguito.

Lettera del Vicerè col suo Collateral Consiglio, scritt' a' Governatori delle Provincie del Regno, à 1. marzo 1557. dicendo che per gli andamenti, e grandi apparati di Guerra, che ha fatti, e fa il Papa, con lega d'altri Potentati; con aver anco invocata l'Armata Turchesca, contro Sua M. per assaltar questo Regno, bisogna per difesa, e conservazione del medesimo provvedere di Genti à Cavallo, ed à piedi, à fin di rinforzare, e mantenere l'Esercito, e andare ad incontrare gli Nimici fuori del Regno. Ed anco provvedere le Terre di marina per la difesa contro l'Armata del Turco : il che tutto risulta à servizio di Sua M. e conservazione, e beneficio del Regno universale. Ed alle spese grandi, che sono necessarie per questo effetto bisogn'aver denari assai: e come che i Baroni, e Popoli di questo Regno, si trovan' oppressi pe' gran pagamenti, che fanno, oltre dell'ultimo donativo, che il Regno aveva fatto à Sua M. di due milioni di ducati, del quale anticiporono il terzo di Pasqua. Aveva pensiero, che gli Vescovi, Arcivescovi, ed altri Prelati, Monasterj, ed Abati del Regno volessero prestare alla Reggia Corte, de' frutti, ed entrate loro, del terzo di Pasqua, delle tre parti, due, conforme le liste, che se li mandano, per lo quale prestito d'allora se li consegnano, acciocche si possa loro

pa.

pagare, e sodisfare sopra il terzo di Natale primo venturo d' esso Donativo. Ed in caso che i Prelati, Monasterj, ed Abati, ricercati da essi in nome del Vicerè graziosamente non volessero far l' prestito: Essi Governatori di Province subito abbiano da esigere dalle loro entrate, e frutti di ciascheduno la rata conforme la lista.

Commissione che fa il Vicerè, e suo Collateral Consiglio, à 4. marzo 1557. à diversi Commessarj, che vadano per tutto il Regno ad eseguire con ogni ptesrezza, e diligenza (stantè la necessità della guerra, che stringe) quanto era stato per prima commesso a' Governatori delle Provincie, e costringendo i Detentori degli ori, ed argenti delle Chiese, e Monisteri del Regno, quelli pigliarsi per inventario à peso. Acciocche si potessero mandare in Napoli, in potere del Vescovo di Viesti Vicario dell' Arcivescovo, per ivi conservarli 'n nome de' Padroni d' essi, all' ordine del Vicerè. Ed anco à costringere i debitori degli Arcivescovati, Vescovati, Badie, e Beneficj, à pagare li due terzi, della terza parte delle loro entrate, per prestito alla Reggia Corte.

Lettera del medesimo Vicerè, e suo Collaterale, scritt' à tutti gli Governatori delle Provincie del Regno, à 9. marzo 1557. dicendo che i giorni passati aveva scritto, ed ordinato farsi l' Inventario di tutti gli ori, ed argenti delle Chiese, e Monasterj delle Provincie del Regno, e quelli consignarsi a' Reggj Precettori, acciocche si mandassero al Vicario dell' Arcivescovato di Napoli. Al presente per alcune cause, e rispetti moventino la sua mente comanda, che debbiano eseguire gli ordini dati degli ori, ed argenti, colla riserba de' Calici, e Patene; e quei Calici, e Patene, che avessero pigliati, e fatti consegnare a' Precettori, gli facciano restituire.

Lettera del medesimo Vicerè, e suo Collateral Consiglio, à 18. marzo 1557. scritt' à tutte le Reggie Audienze del Regno, nella quale dice, come avendo loro ordinato, che per inventario avessero pigliati tutti gli ori, ed argenti, eccetto i Calici, e le Patene delle Chiese, e Monasterj delle loro Provincie, e quelli fatti consignare a' Precettori, affincè s' avessero potuti mandare, e consegnare al Vicario dell' Arcivescovato di Napoli. Ora per alcune cause moventino la sua mente, ordina che da quel avanti non piglino più ori, ed argenti dalle Chiese, e Monasterj: ma solo gli notino, e sequestrino; e tutti quei che si troveranno pigliati, gli restituiscino, e lascino per inventario in potere delle Persone Ecclesiastiche delle medesime Chiese, e Monasterj; ordinando loro, che quelli tengano in sequestro infino ad altr' ordine suo.

Lettera del medesimo Vicerè Duca d' Alba, e suo Collateral Consiglio, scritt' alla Vicaria, à 18. marzo 1557. ordinandole, che gli ori, ed argenti, che aveva pigliati per inventario dalle Chiese, e Monisteri della Città di Napoli, gli debbia notare, e similmente per inventario restituire, e consegnare in potere delle Persone Ecclesiastiche, e Monisteri; ordinando loro, che gli tengano in sequestro fino ad altro suo ordine.

Lettera del Vicerè, e suo Collateral Consiglio, de' 7. luglio 1557. scritt' al Capitano della Città di Cotrone, ordinandoli che tanto i decati 3000. per-

venuti nelle sue mani dalla somma ordinata, e destinata per la fabbrica della Città di Cotrone: quanto tutto quello, che avrà esatto, e sarà pervenuto in suo potere delle Spoglie, frutti, ed entrate del Vescovato di Cotrone, gli consegnò al Tesoriero di Calabria Ultra, che così conviene al servizio di Sua M.

Lettera del Vicerè, e suo Collaterale de' 13. agosto 1557. scritt' al Tesoriero di Calabria Ultra, dicendoli aver intesa la morte del Vescovo Monaldi d'Vgento Vicario Generale del Vescovo di Melito. E perchè conviene al servizio di Sua M. che le Spoglie del Vescovo morto s'abbiano da pigliare, e tenere in nome della Reggia Corte; perciò l'ordina, che pigli'n suo potere tutte le Spoglie del medesimo per inventario; e doni subito avviso di quel che farà eseguito.

Ordine del Vicerè Duca d'Alba, de' 6. ottobre 1557. che il Tribunale della Fabbrica di S. Pietro di Roma, ch'era stato sospeso dal Vicerè D. Pietro Pacecco, e suo Collaterale, ritorni al suo pristino stato.

Consulta della Reggia Camera fatt'al Vicerè, à 17. aprile 1559. sopra la liquidazione del prezzo del metallo delle campane pigliate d'ordine del Vicerè Duca d'Alba, per le occorrenze della guerra, dalla Chiesa, e Convento de' Frati di S. Lorenzo di Benevento, nell'anno 1557. E del pagamento da farsi dalla Reggia Corte.

Consulta della Reggia Camera scritt'al Vicerè, a 24. maggio 1559. ad istanza del Cardinal di Napoli, Protettore, e Governator Generale della Città di Benevento, e ad istanza della Città, e Particolari; dalla quale apparisce, che nell'anno 1557. à tempo della guerra di Roma, fu per ordine del Vicerè Duca d'Alba pigliato il metallo delle campane delle Chiese, e Monasterj di Benevento, e i metalli, è rame de' Particolari per sonderli, e farne Arteglia per servizio della Reggia Corte, e difesa del Regno. Furono similmente pigliati dalla medesima Città alcuni pezzi d'Arteglia di bronzo, Smerigli, e Falconetti. E dopo finita la Guerra, e seguita la Pace, fu d'ordine del Vicerè restituita l'Arteglia pigliata, e ordinato, che si pagasse il prezzo del metallo, e rame, de' quali s'era servita la Reg. Corte; e fu ordinato alla Camera, che riferisse la quantità, e liquidasse il prezzo.

I L F I N E.

NOS. D. FRANC. ANTONIVS  
DE ALARCON,

*Miles Ordinis S. Jacobi de Spata, Reg. Consiliarius, Supremi  
Consilii Castellæ, & Reg. Generalis Vifitator in præfenti  
Regno pro Sua Catholica Majestate, &c.*

**D**Eclaramus, Magnificum Bartholomeum Chiocarello Nobis tradidisse, ac consignasse XVIII. Libros concernentes Regiam Jurisdictionem, pro illis per Nos deferendis ad Curiam ejusdem Regiæ, & Catholicæ Majestatis Domini nostri Philippi IV. Hyspaniarum Regis; & inibi in Supremo Italiæ Consilio observandis, jussu Majestatis ejusdem. Et in fidem, & ad dicti Bartholomei cautelam, hic Nos subscripsimus. Neapoli die 23. augusti 1631.

D. Franc. Ant. de Alarcon Vifit. Gen.







Österreichische Nationalbibliothek



+Z163760003

